
·HELENÆ·AVGV
STÆ·DVCISSÆ
EX·LIBRIS

COLLEZIONE

DI

REALI RESCRITTI

COLLEZIONE

DI

REALI RESCRITTI

REGOLAMENTI, ISTRUZIONI, MINISTERIALI

E SOVRANE RISOLUZIONI

RIGUARDANTI

MASSIME DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IN MATERIA

CIVILE, PENALE, ECCLESIASTICA, COMMERCIALE ED AMMINISTRATIVA

RACCOLTI

Dal 1806 fino a tutto il 1840

E PUBBLICATI

Per cura di Francesco Dias

Uffiziale nel Ministero di Stato delle Reali Finanze

VOLUME SESTO



NAPOLI

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI F. AZZOLINO

Vico Gerolomini n. 10.

1843



COLLEZIONE

DI

REALI RESCRITTI

REGOLAMENTI, ISTRUZIONI, MINISTERIALI

E SOVRANE RISOLUZIONI

— 1827 —

Reale Rescritto del 17 *ottobre* 1827 *partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale del registro e bollo portante disposizioni di economia sulle diverse indennità prescritte dal decreto de'* 13 *gennaio* 1817 *relative alle spese di giustizia.*

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 12 del corrente mese si è degnata risolvere ;

1. Che l' annuo onorario fisso stabilito con l' articolo 32 del real decreto de' 13 gennaio 1817 a favore delle camere notariali per le perizie , che i notai componenti di esse camere doveano eseguire nella compilazione de' processi penali , rimanga abolito , e che in vece sieno pagate le indennità a' notaj , come ad ogni altro perito di arte liberale , ogni qualvolta verranno adoperati per tali perizie.

2. Che le indennità di pernottazione o dimora di grana 30, 25 e 20 fissate a favore de' testimonj coll' articolo 24 del citato decreto , sieno ridotte rispettivamente a grana 25 , 20 e 19.

3. Che sia ridotta a grana 39 l' indennità di grana 40 fissata con l' articolo 39 del suddetto decreto a favore degli uscieri per pernottazione nel luogo delle vacazioni , eccetto per gli uscieri della gran corte criminale pe' quali rimane ferma l' indennità di grana 40.

4. Che sia ridotta a grana 30 l'indennità di grana 33, che in forza dell' articolo 43 del mentovato decreto, e della ministeriale de' 5 novembre 1817 si corrisponde attualmente ai cancellieri delle gran corti criminali per ogni sentenza correzionale diffinitiva.

5. Che le indennità di citazioni pe' servienti comunali siano ridotte alla metà di quelle fissate per gli uscieri, cioè da grana sei a tre.

3. Inoltre Sua Maestà ha dichiarato che le indennità di dimora a' magistrati delle gran corti criminali, per le quali si è proposto col progetto di economia di fissarle indistintamente a carlini venti tanto pel ramo correzionale, che per quello criminale, rimangano per ora come si trovano attualmente stabilite, cioè a carlini venti pel primo, ed a carlini trenta pel secondo.

Nel real nome, ed in prosieguo del mio foglio de' 6 giugno ultimo numero 1123 le partecipo tali sovrane determinazioni per l' adempimento di risulta; nell' intelligenza di averne data eguale comunicazione al ministro di grazia e giustizia.

Per esaurire interamente il detto progetto di economia rimarrebbe l' articolo con cui si proponeva di ridursi indistintamente a grana cinque le indennità di grana dieci fissate a favore dei cancellieri de' giudicati di circondario per ogni dichiarazione di parte, o di testimone. Or su di ciò debbo prevenirle, che di accordo tra me, ed il prelodato ministro si è creduto di non doversi fare alcuna novità, attesocchè quasi tutti i suddetti cancellieri si trovano in una posizione infelice, e gravati d' incarichi, pe' quali non cicevano alcun compenso.

— 1827 —

Circolare del 20 *ottobre* 1827 *emessa dal ministro delle finanze con la quale si dichiarano applicabili a' trappeti le risoluzioni concernenti i reclami pe' mobili.*

Con rescritto de' 12 novembre 1817 fu a lei comunicata la sovrana risoluzione sul mondo onde darsi corso a' reclami che produconsi onde ottener riduzioni d' imponibile fondiario su'molini, allorchè in un comune novelli molini vengon costrutti, pe' quali viene necessariamente a diminuirsi la rendita de' medesimi preesistenti.

Ora pel quesito fatto da un direttore suo collega sulle riduzioni che chieggonsi pe'trappeti, allorchè nel comune ove quelli son siti, simili macchine vengon da nuovo costrutte, questa real segreteria ha risoluto, in conformità dell' avviso del consiglio delle contribuzioni dirette che le disposizioni date pe'molini col citato reale rescritto de' 12 novembre 1817 s' intendano applicabili pure ai trappeti.

— 1828 —

Reale Rescritto del 20 *ottobre* 1827 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni a regolare le cauzioni de' ricevitori generali di quei reali dominj.*

Con rapporto de' 20 dello scorso settembre mostrando vostra eccellenza, sull'avviso di cotesta gran corte dei conti, di cui mi ha rimesso la copia, di convenire agl' interessi dell' erario, ed allo spianamento delle difficoltà per parte di chi dar dovrebbe una proporzionata cauzione per la ricevitoria generale di Palermo, lo adattarsi per la ricevitoria medesima il sistema di eccezione stabilito col real decreto de' 12 dicembre 1816 per la ricevitoria generale di Napoli, osservate alcune proporzioni, che sull' avviso della gran corte medesima ha vostra eccellenza proposte, è passata a provocarne la sovrana approvazione.

Sua Maestà cui ho tutto ciò rassegnato nel consiglio ordinario di stato de' 12 del corrente ravvisando conveniente ed economico quanto ha vostra eccellenza proposto si è degnata di approvarlo.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente, riserbandomi di farle tenere la copia conforme del corrispondente real decreto.

— 1829 —

Reale Rescritto de' 20 *ottobre* 1827 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai procuratori del Re presso i tribunali civili, per condonazione di multe a' notai contravventori alle prescrizioni sulla tenuta de' repertorj.*

Il ministro delle finanze in data de' 3 corrente mi ha partecipato il seguente sovrano rescritto;

» Sua Maestà si è degnata di accordare agli uffiziali e funzionarj pubblici obbligati alla tenute de' repertorj, il condono delle multe da essi incorse, e non ancora introitate dall' amministrazione del registro e bollo per contravvenzioni agli articoli 33 e 34 della legge de' 21 giugno 1819 commesse fino alla pubblicazione del real decreto de' 26 marzo del corrente anno (1), con cui furono prescritte delle misure per la buona

(1) L' articolo 34 è così concepito—» Art. 34 n, 1. I notai dovranno inscrivere gli atti da essi rogati nel repertorio giorno per giorno, secondo la data de' medesimi; salvo a riempir la colonna relativa alla registrazione sotto la data corrente in cui gli atti medesimi avranno ottenuto la formalità.

2. Gli uscieri noteranno ne' loro repertorj gli atti da essi istrumentati, uniformemente a quanto è prescritto di sopra. Essi v' iscriveranno tanto gli atti che avranno istrumentati nel circondario della residenza del giudice del tribunale o corte a cui sono incardinati, quanto quelli istrumentati fuori del circondario suddetto; indicando però in una colonna del repertorio l'uffizio nel quale sono stati registrati gli atti istrumentati fuori del circondario.

tenuta de' repertorj, dovendosi da tale epoca esigere le multe della specie con tutto il rigore ».

Partecipo alle signorie loro tale sovrana determinazione per l' uso conveniente.

— 1830 —

Reale Rescritto del 22 ottobre 1827 partecipato dal luogotenante generale in Sicilia portante disposizioni da osservarsi in quei reali domini tanto per l' esportazione degli oggetti di antichità e di arti, quanto per gli scavi per ricerca di cose antiche.

Sua Maestà volendo stabilire provvisoriamente le norme da osservarsi in questa parte de' reali dominj, tanto per la esportazione degli oggetti di antichità, e di arti, quando per gli scavi per ricerche di cose antiche si è degnata con real rescritto de' 18 ottobre di ordinare quanto segue.

1. Che si stabilisca in Palermo una commessione composta di quattro individui due versati nell' antiquaria, e due professori di belle arti forniti di somma probità, e che meritano tutta la fiducia con doverne fare la proposta il luogotenente generale per via del ministero di stato di casa reale.

2. Che le domande per l' esportazione dal regno degli oggetti di antichità e di arte siano dal luogotenente inviate a detta commessione, la quale dovrà farne accuratamente lo esame sotto la propria responsabilità, e dovrà far conoscere allo stesso luogotenente generale con ragionato parere quale ne sia il merito.

3. Che si possa dal luogotenente generale accordare nel real nome il permesso di estraregnazione per quegli oggetti solamente, che a giudizio della commessione non siano di un merito tale da poter interessare il decoro del paese.

4. Che le disposizioni anzidette debbano riguardare solamente gli oggetti da esportarsi all' estero, non potendo applicarsi a quelli che si voglion trasportare nell' altra parte de' reali dominj, per essere unico regno.

Per ciò che riguarda gli scavi ha ordinato la Maestà Sua.

1. Che il luogotenente generale ne accordi nel real nome il permesso in vista del documento legale di possidenza, o del

3. I segretarj delle amministrazioni pubbliche, i cancellieri comunali, ed i segretarj e cancellieri presso le autorità del contenzioso giudiziario o amministrativo, inscriveranno sui repertorj medesimi tanto gli atti del loro ministero, quanto quelli delle autorità da cui dipendono. Essi riporteranno su' repertorj giorno per giorno, e secondo la loro data rispettiva, tutti gli atti che debbon registrare in un termine di rigore: gli altri atti non soggetti ai termini di rigore vi saranno riportati colla data corrente delle registrazioni.

4. Tutti gli uffiziali pubblici di sopra nominati dovranno notare su' rispettivi repertorj secondo la data della registrazione, le copie, le fedi, gli estratti o i certificati che da essi saranno rilasciati.

consenso del proprietario del fondo ove intende scavarsi, ingiungendosi però l'obbligo di non doversi toccare nè mettere in pericolo i monumenti ragguardevoli, cioè i tempi, le basiliche, gli anfiteatri e ginnasj, le mura di città distrutte, gli acquidotti, ed i mausolei di nobile architettura, ed incaricandosi gl' intendenti, ed i custodi di antichità delle rispettive valli a far sorvegliare gli scavi da persone di piena loro fiducia.

2. Che qualora nello eseguirsi gli scavi si trovino oggetti antichi di qualunque natura dovranno gl' interessati farne la rivela al sindaco del proprio comune, non oltre il termine di tre giorni; lo stesso dovrà eziandio praticarsi tutte le volte che fortuitamente si scopriranno simili oggetti. Il sindaco ne prenderà nota, e la trasmetterà al luogotenente generale per mezzo dell' intendente. Il luogotenente generale la passerà alla commessione per conoscersi se tra gli oggetti trovati siavene alcuno di singolar merito da potersi acquistare per questo museo, ed in tal caso ne farà rapporto per le sovrane risoluzioni.

Ove Sua Maestà determini di non farsene l' acquisto, o che gli oggetti medesimi non siano di singolar merito, essi resteranno alla libera disposizione degl' interessati che sono i proprietarj.

4. In ogni caso d' inadempimento ne saranno gli oggetti confiscati.

Ha dichiarato finalmente la Maestà Sua che le disposizioni di sopra espresse, tanto per la estraregnazione, che per gli scavi debbono avere effetto provvisoriamente, e sino a che sul rapporto del luogotenente generale in questi reali dominj non avrà diffinitivamente provveduto de' rami di antichità e belle arti in Sicilia.

Io nel real nome comunico a lei siffatte sovrane disposizioni per sua intelligenza ed uso che convenga.

— 1831 —

Reale Rescritto del 24 ottobre 1827 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinarj del regno portante disposizioni sulla elezione de' deputati delle amministrazioni diocesane.

Essendo in una delle chiese cattedrali di questi reali dominj avvenuto il caso, che riunitosi per ben due volte il capitolo per elezione de' canonici deputati dell' amministrazione diocesana, la medesima non fu effettuata, dacchè nella prima riunione ogni capitolare diede il voto contrario agli altri, e nella seconda appena due canonici ebbero la metà dei voti, fu da me consultata la commessione esecutrice del concordato circa gli espedienti sul proposito.

La suddetta commessione soddisfacendo ad una tale richiesta, ha proposto, che qualora la riunione fatta da un capitolo cat-

tedrale per la elezione de' deputati dell'amministrazione diocesana riuscisse di niun effetto; debba l' ordinario disporre di convocarsi nuovamente il capitolo per procedere ad una seconda elezione; e che riuscendo questa simile alla prima, sia l'elezione rimessa al giudizio del detto ordinario, il quale potrà scegliere qualunque ecclesiastico, che gli sembrerà più idoneo, sempreccliè nel grembo del suo capitolo non vi sieno soggetti che meritassero la fiducia nel governo.

Avendo tutto ciò rassegnato a Sua Maestà, si è la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 10 del corrente mese degnata di approvare l' avviso della commessione esecutrice del concordato per punto generale, ben inteso che in qualunque caso, sia che la elezione sia stata fatta dai capitoli delle rispettivi cattedrali, sia che siasi verificato il caso della devoluzione della medesima all'ordinario, resti sempre fermo il dovere di darsene conto a Sua Maestà per la sovrana approvazione.

Nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima questa sovrana risoluzione, per intelligenza sua e di cotesto capitolo cattedrale, e per lo corrispondente adempimento.

— 1832 —

Circolare del 24 ottobre 1827 emessa dal ministro delle finanze con la quale si determina dover decorrere dal momento in cui i molini novelli mettonsi in attività, le diminuzioni di contribuzione fondiaria reclamate pe' molini preesistenti.

Un direttore suo collega ha promosso il dubbio se la riduzione d' imponibile su' molini, motivata dalle costruzioni di novelle macchine simili, decorrer debba dal tempo in cui mettonsi le novelle macchine in attività, ovvero dell' anno in cui terminata la temporanea esenzione di tassa fondiaria per tali novelle macchine accordata ai termini degli art. 9 e 147 del real decreto de' 10 giugno 1817 vengono desse sottoposte a contribuzione.

Su tale dubbio ha questa real segretaria considerato, che la riduzione d' imponibile a cui pel reale rescritto de' 12 novembre 1817 han dritto i proprietarj di molini quando nel comune in cui son siti i molini un molino novello si costruisca, va riguardata come indipendente dalla esenzione temporanea di contribuzione di cui gode, a' termini dell' articolo 9 del real decreto de' 10 giugno 1817, il proprietario del molino novello qualora per la esensione abbia questi praticati quanto per l'articolo 147 del decreto stesso è disposto.

Pe' molini nuovi pe'quali si è adempito alla disposizione della legge fatta al momento in cui mettonsi in attività le macchine la verifica dell' imponibile di cui son suscettive, si procede alla ascrizione del novello fondo al catasto, colla indicazione del

tempo in cui, spirata la esenzione, cominciar deve il proprietario a pagar la contribuzione.

D' altronde alla riduzione dell' imponibile pe' molini preesistenti si procede in vista di reclami che vengono verificati e giudicati sulla norma del real rescritto de' 12 novembre 1817, e quindi in esito di tali reclami l' imponibile, e la contribuzione relativa rimangon di fatto diminuiti, qualunque sia la durata della esenzione di molini novelli, qualunque sia l' epoca in cui pe' molini novelli la contribuzione dovrà cominciarsi a pagare.

Discende da tutto ciò che per gli anni ne' quali i proprietarj di molini novelli godono la esenzione di tassa, il carico de' molini preesistenti che viene diminuito, fa cadere sull' imponibile in generale una tal diminuzione; e l'imponibile del comune in generale ritorna poi al suo stato primiero allo spirar della esenzione accordata pe' molini di costruzione novella.

E di tutto ciò quindi io credo opportuno di prevenirla, signor direttore, onde le serva di regola nei casi di reclami simili che sian pendenti o che possano occorrere in cotesta provincia.

— 1833 —

Ministeriale de' 5 novembre 1827 diretta dal luogotenente generale in Sicilia a quel tesoriere generale portante disposizioni a seguirsi in ordine ai depositi che si fanno presso i ricevitori in quei reali domini.

Entrati il tesoriere generale ed il direttore generale dei rami e dritti diversi nel dubbio se i ricevitori del registro possano pagare sopra i depositi esistenti presso di loro dietro la semplice richiesta del percettore, o dell' esattore l' importare della fondiaria dovuta dal depositante qualora si rilevi, che le somme depositante sieno forniti di un fondo sopra cui è dovuta la contribuzione, si diressero a me chiedendo gli opportuni schiarimenti.

Io posti in esame il parere da lei, e dal consultore del governo rassegnatimi sulla materia, riflettendo che il proposto caso non dovea esser nuovo nei reali domini di Napoli, opinai di farne soggetto di rapporto a sua eccellenza il ministro delle finanze per sapere quale fosso colà la pratica in osservanza.

Pervenutomi intanto il di lui riscontro ho dedotto, che sul proposito sono vigenti in quella parte dei reali domini talune disposizioni di norma, le quali son contenute in un sovrano rescritto partecipato agli 11 agosto 1817 dal ministero delle finanze al direttore della cassa di ammortizzazione, e così concepito cioè:

» È sorto il dubbio se debbano applicarsi pei depositi giudiziari che sono nella cassa di ammortizzazione le disposizioni contenute nell' articolo 2 del decreto, e provvisoriamente in vigo-

re de' 16 novembre 1813 relativo ai privilegi per la riscossione delle contribuzioni, col quale s' ingiunge ai depositari di denaro pervegnente da frutti di proprietà soggetta ai privilegi, di cui gode la tesoreria generale per la riscussione della contribuzione fondiaria, di pagare a richiesta dei percettori, ed esattori per conto dei debitori le somme dovute per tutto, o parte delle contribuzioni a loro carico.

» Avendo ciò rassegnato a Sua Maestà nel consiglio del dì 9 del corrente agosto si è la Maestà Sua degnata di dichiarare, che le disposizioni contenute nell' articolo 2 del decreto dei 16 dicembre 1813 che riguardano i depositi di danaro pervegnenti da frutti di proprietà soggette al privilegio per la riscossione della contribuzione fondiaria sono comuni ai depositi giudiziarj, che sono nella cassa di ammortizzazione. Ha quindi il Re ordinato, che la cassa di ammortizzazione sulla semplice richiesta, che ne faranno i percettori ed esattori sarà tenuta di pagare le quantità dovute dai deponenti per tutta, o parte delle contribuzioni a loro carico, sulle somme che si troveranno in deposito presso la medesima.

Ciò premesso avendo io ordinato, che si osservi in Sicilia nel caso in quistione quanto è in pratica nell' altra parte dei reali dominj in conseguenza del soprinserto sovrano rescritto lo partecipo a lei per sua intelligenza, ed uso di risulta di sua parte.

— 1834 —

Reale Rescritto de' 7 novembre 1827 *pertecipato dal ministro di grazia e giustizia al procuratore del Re presso i tribunali civili portante disposizioni per agevolare ai notai l' obbligazione loro imposta dall' articolo* 95 *dalla legge de'* 25 *novembre* 1819 *per la numerazione e cifra de' repertorj.*

Sua Maestà volendo sempreppiù agevolore la esecuzione dello articolo 75 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato, in conseguenza di avviso emesso dalla consulta generale, si è degnata nel consiglio ordinario di stato de' 22 ottobre ultimo, ordinare quanto segue:

1. Ciascun notaio residente fuori del circondario capoluogo della provincia, potrà prima di esaurire i fogli del repertorio che sta usando esibire al presidente della camera notariale un nuovo repertorio, per farlo numerare e cifrare a' termini del mentovato articolo;

2. Il presidente rimetterà il nuovo repertorio, adempito di tal formalità, al giudice del circondario della residenza del notajo;

3. Allorchè il notaio avrà esaurito e chiuso il precedente repertorio a' termini dell' articolo 77 della riferita legge del 23 novembre 1819, lo esibirà al giudice del circondario, il quale lo riterrà, e gli consegnerà, previa ricevuta, il nuovo repertorio.

4. Il giudice del circondario spedirà il repertorio compiuto e chiuso al presidente della camera notarile, il quale dopo di averlo osservato, ed avere altresì adempito a tutt' altro che ne' regolamenti in vigore è prescritto, lo restituirà al notaio per mezzo dello stesso giudice.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana determinazione pel dovuto adempimento.

— 1835 —

Reale Rescritto del 14 *novembre* 1827 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni sulla tassa del* 25 *per cento per le assegnazioni che godono il capitolo ed il clero della chiesa metropolitana di Palermo sopra quella mensa arcivescovile.*

Atteso quanto ha manifestato vostra eccellenza col rapporto de' 30 dello scorso luglio, Sua Maestà nel di 2 del corrente si è degnata ordinare, che la sospensione della tassa del 25 per 100 accordata coi sovrani rescritti de' 24 maggio 1814 e 12 marzo 1816 sulle assegnazioni che godono il capitolo ed il clero della chiesa metropolitana di Palermo sulla mensa arcivescovile, debba continuare sino a nuova sovrana determinazione.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 1836 —

Circolare del 14 *novembre* 1827 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che coloro i quali dimorano in un comune sono obbligati a pagare i dazj di consumo.*

Per assoggettare un individuo al pagamento dei dazj di consumo che si riscuote dai comuni si richiede solo ch' ei dimori, e consumi nel comune. E ciò di riscontro al rapporto di lei de' 3 andante.

— 1837 —

Ministeriale del 14 *novembre* 1827 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia sulle difficoltà proposte da un procuratore del Re presso un tribunale civile sulla tassa diocesana del patrimonio sacro.*

Il cardinale arcivescovo di Napoli mi ha riferito, che dietro le disposizioni dell' art. 21 del concordato, ed in esecuzione anche del real rescritto de' 18 marzo 1820 stabilì per la sua diocesi, che il patrimonio sacro fosse nella somma di ducati 50, e che tutte le volte che si è adito il tribunale civile per la verifica, e dichiarazione della libertà e pertinenza de' fondi, che si sono costituiti in sacro patrimonio, ha conosciuto lo stesso tribunale, che il detto patrimonio sacro per questa diocesi era fissato a ducati 50 nè su di ciò vi è stato mai alcuna difficoltà. Ciò non ostante ha soggiunto il detto cardinale arcivescovo,

che non ha guari il di lui vicario generale ha ricevuto dall'attuale procuratore del Re presso il tribunale civile di Napoli un uffizio, col quale lo stesso ha proposto delle difficoltà intorno alla indicata tassa; e non ha lasciato di osservare il porporato anzidetto di sembrargli estranea tale difficoltà, poichè se il cennato regio procuratore avesse richiamati gli atti che sull' assunto esistono nella cancelleria del tribunale civile medesimo avrebbe conosciuto quali sieno gli stabilimenti di questa diocesi.

Non posso tacare a vostra eccellenza che non vedo quali possono essere le difficoltà incontrate dal detto regio procuratore circa la tassa del patrimonio sacro di questa diocesi, e tampoco come siesi egli indotto a scriver per siffatto oggetto al vicario generale di Napoli.

Se tenue gli fosse forse sembrata la somma di ducali 30 fissata dall' arcivescovo per la sua diocesi, mentre il citato articolo XXI del concordato del 1818 impose agli arcivescovi e vescovi di far l' aumento della tassa dal sacro patrimonio, ben inteso che la medesima non potess' essere in minor somma di ducati 50, nè maggiore di 80, non avrebbe dovuto ignorare, che tutt' i vescovi del regno nel procedere al detto aumento di tassa, si sono attenuti al minimum della somma fissata dal concordato, e al pari degli altri lo stesso aumento fece il cardinale arcivescovo di Napoli: il che dovendo essere pienamente alla conoscenza del regio procuratore, dopo i tanti uffizi che alla curia è occorso finora di dirigerli per intraprendere il procedimento della costituzione de' sacri patrimonî degli ordinandi di questa dioresi, non eravi certamente luogo a suscitar più questioni su di una tale materia. Se poi qualche fondato dubbio fosse surto allo stesso regio procurator sull'affare generale della tassa de' sacri patrimonî, avrebbe in tal caso dovuto piuttosto rivolgersi al ministero di vostra eccellenza, con cui egli dee corrispondere, ed attendere per la stessa via le corrispondenti risoluzioni, e non già scriverne al vicario generale di Napoli.

Mi sono permesso di presentare all' eccellenza vostra queste osservazioni nella fiducia, che vorrà compiacersi di dare le opportune istruzioni al medesimo regio procuratore, e far cessare ogni altra sua difficoltà sull' oggetto.

— 1838 —

Ministeriale de' 17 novembre 1827 diretta dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia con la quale si prescrive che i conservatori degli archivi notariali non possono essere tenuti a rendimento di conto presso la gran corte de' conti.

Non pare che i conservatori degli archivi notariali possono esser tenuti ad alcun rendimento di conto presso la gran corte de' conti. Vostra eccellenza ha già saggiamente osservato che

la legge de' 23 novembre 1819, la quale stabilisce una forma particolare pe' conti delle camere notariali è posteriore al decreto de' 21 settembre 1818. Osservo inoltre che per la legge istessa del 2 novembre i conservatori degli archivi non hanno altra parte nell'esito delle somme appartenenti agli archivi istessi che la spedizione de' correlativi mandati, i quali debbono però essere preventivamente vidimati dal procuratore del Re; che questa vidimazione è stabilita dalla legge per assicurare la regolarità de pagamenti; che il conto morale diretto esclusivamente a far conoscere in quale modo l'amministrazione sia stata rogolata nella specie, può essere supplito dalla vigilanza continua che ai tribunali civili è delegata sulle camere notariali, e da quella visita, che in ogni anno dee farsi negli archivi anzidetti.

Che i conti degli stessi cassieri sono altresì sottoposti per la mentovata legge de' 23 novembre 1819 a forme particolari: che gli avanzi degli archivi in fatti debbono essere solamente versati nella cassa delle finanze. In fine poi di tutte queste osservazioni aggiungo che in questi reali domini i conti degli archivj notarili non sono altrimenti resi che nella forma specifica stabilita dalla legge di 23 novembre 1819.

E così che mi pregio di riscontrare l' officio di vostra eccellenza de' 18 agosto ultimo.

— 1839 —

Reale Rescritto del 24 novembre 1827 partecipato dal ministero delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante le sovrane risoluzioni sulle istanze di quella regia in caso di volersi diffondere per la via di terra al consumo interno i generi dichiarati per consumo nel porto franco di Messina.

Nel consiglio ordinario di stato di jeri sera ho rassegnato a Sua Maestà le due lettere di vostra eccellenza a me dirette sotto il dì 19 del passato luglio, e li 7 ottobre ultimo, non meno che le istanze di cotesta regia interessata doganale, tendente così le une come le altre allo scopo di portarsi al di là del 31 dicembre 1828 epoca segnata dall' articolo 249 della legge, l' osservanza delle prescrizioni contenute nel decreto de'23 marzo 1819 in caso di volersi diffondere per la via di terra al consumo interno della Sicilia i generi, che sotto l'impero dell' antica legge trovansi regolarmente dichiarati per consumo di Messina, e di protrarsi in conseguenza al di là del 1 gennaio 1828 epoca parimenti segnata nello stesso articolo 249 della legge, in facoltà di potersi i succennati generi diffondere per la via di terra al consumo interno dell' isola, senza sottoporsi ad alcun pagamento di dazio doganale d' immissione.

Ho umiliato parimenti a Sua Maestà il parere della consulta di cotesti reali domini fondato sulla convenienza di non doversi a malgrado della strabocchevole esistente quantità dei suddetti

generi; recedere dal favore, che accordar volle la Maestà Sua col riferito articolo.

Ferma Sua Maestà nel proponimento che un tal favore abbia il suo effetto, ha veduto che il prolungarsene la esecuzione a tutto giugno 1828 sia conseguente all'intenzione del succennato articolo 249 applicata al fatto in quistione per le considerazioni seguenti.

Allorquando Sua Maestà sanzionò a 19 giugno 1826 la legge doganale, fu supposta per effetto delle disposizioni antecedenti realizzata la circoscrizione del porto franco di Messina, cessabile al momento la immissione in franchiggia per consumo di città, godibile anche al momento il libero cabotaggio tra quella città e gli altri luoghi del regno, ed eseguibili all'istante tutte le altre prescrizioni contenute nella nuova legge relativamente al porto franco, ed alla dogana di Messina.

Sopra questi dati, nell'atto della sanzione della legge, fu per un giudizio prudenziale la quantità de' generi immessi per consumo di città, stimata esauribile, almeno in gran parte, nel corso di dieciotto mesi e giorni, quanti se ne contano del 19 giugno 1826 data della legge, al 31 dicembre 1827 termine designato finale delle formalità prescritte nel decreto de' 23 marzo 1819.

Ma col fatto il porto franco non si trovò circoscritto nè all'epoca della sanzione, nè a quella della pubblicazione della legge e tutti i calcoli andarono falliti; e sebbene in conseguenza di particolare sovrano rescritto si fosse a 5 settembre 1826 procurato di mettere un argine all'ulteriore immissione in franchigia per consumo per città, mancavano tanti altri elementi alla garenzia di tal prescrizione, perchè l'antico sistema nella sua pienezza non restò di fatto con tutti i suoi rapporti abolito che con la circoscrizione ed apertura del porto franco sotto nuova forma, la quale ebbe effetto al 1 di gennaio 1827.

Questo giorno, in cui fu resa esecutoria la legge rispetto al porto franco di Messina, segnar deve consegnentemente l'epoca della decorrenza de' 12 mesi circa, che intese accordare Sua Maestà col citato articolo 246 e fu naturalmente arretrare a tutto il dì 30 giugno 1826 il termine ivi segnato per 31 dicembre 1827.

Sopra tutte queste considerazioni volendo Sua Maestà conservare illeso il favore accordato coll'anzidetto articolo 240 della legge alla città di Messina ed al commercio, e ridurre sua mente all'effettivo ed allo stesso spazio di tempo, che ne fu prescritto all'uopo necessario, si è degnata in dichiarazione del suddetto articolo 249 ordinare, che i generi non suscettibili di bollo regolarmente dichiarati sotto l'impero dell'antica legge per consumo delle città di Messina non possono diffondersi per la via di terra al consumo interno della Sicilia sino a tutto giugno 1828 senza l'osservanza delle prescrizioni contenute nel decreto dei

23 marzo 1819, ma che possono dal 1 di luglio 1828 diffondersi per la via di terra al consumo interno della Sicilia senza sottoporsi ad alcun pagamento di dazio doganale d'immissione, salvo per tutto il dippiù il disposto nel surriferito articolo 249.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1840 —

Circolare del 28 *novembre* 1827 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che i consigli d'intendenza nelle decisioni portanti condanna a multa in esecuzione dell'art.* 137 *dalla legge de'* 12 *dicembre* 1816 *debbono indicare a favore di chi n'è destinato l'introito.*

Il ministro delle finanze ha riconosciuto di non comprender nelle ammende giudiziarie civili, delle quali è parola nel real decreto del 7 novembre 1826, non solo le multe contemplate nell'art. 194 della legge del 12 dicembre 1816 appartenenti a' comuni come provventi giurisdizionali; ma anche quelle dipendenti dall'articolo 139 della stessa legge, perchè applicabili a benefizio di uno stabilimento di beneficenza a scelta del consiglio.

Intanto per evitarsi le quistioni elevabili conviene che il consiglio d'intendenza nell'emettere le decisioni portanti condanne a multa, indichi a favore di chi è destinato l'introito, e per quale articolo della legge.

— 1841 —

Ministeriale del 28 *novembre* 1827 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Tursi portante disposizioni sulla formazione della platea delle amministrazioni diocesane.*

Trovo lodevole le premure di cotesta amministrazione diocesana, perchè s'intraprenda la formazione della platea prescritta coll'art. 15 delle istruzioni, ma non posso approvare i mezzi che con rapporto del dì 28 settembre ha proposti per una tale operazione, i quali benchè contengono delle modificazioni su di quelli che aveva progettati con rapporto del dì 15 aprile 1823 nondimeno sono tali, che tenderebbero a dar intero esaurimento alla sua cassa. Avrà quindi essa amministrazione per norma, che le notizie della confinazione di terreni, della loro estensione, della qualità di coltura, dell'imponibile, e tutte le altre che occorrono per formare lo stato patrimoniale dell'amministrazione medesima debbono ricavarsi unicamente dagli strumenti di fitto, dai catasti, dalle scritture esistenti nell'archivio della curia, e da altre, che la diligenza e la cura dei componenti l'amministrazione diocesana sapran rinvenire, come nelle succennate istruzioni è chiaramente espresso. Avvertirà inoltre, che la platea debba riguardare unicamente la mensa vescovile, e quelli beneficj, che nelle vacanze ricadono sotto la

cura dell' amministrazione diocesana, a' termini del citato articolo delle istruzioni generali.

— 1842 —

Ministeriale del 29 novembre 1827 partecipata dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Monopoli portante la risoluzione de' dubbi promossi sulla esecuzione di alcune disposizioni riguardanti le chiese ricettizie.

Il sacerdote D. Giuseppe Casimiro Accinni rettore e parroco di cotesta chiesa ricettizia di S. Maria Amalfitana con sua supplica, che rimetto a vostra signoria illustrissima e reverendissima, ha esposto che dopo replicati ordini gli fu infine soddisfatta la congrua maturata in gennaio 1826 con le rendite riscosse ai 31 decembre 1825, e venuto il gennaio 1827 continuando nella gestione il medesimo procuratore adempì per la massima parte al pagamento delle rendite maturate a 31 dicembre 1826, ma che il nuovo procuratore non intende dargli il sesto sulle dette rendite volendole saldare colle rendite che matureranno a' 31 dicembre prossimo.

Essendo regolare, che le rate maturate nel corso dell' anno siene pagate colle rendite dello stesso anno, vostra signoria illustrissima e reverendissima disporrà che al ricorrente sia in ogni anno saldata la sua congrua colle rendite maturate nel corso del medesimo anno, qualora se ne sia fatta l' intiera esazione.

Ha similmente esposto che il procuratore facendo delle esazione, intende prima pagarsi della sua porzione, indi soddisfare i partecipanti suoi affezionati, dar poi degli acconti al parroco, infine soddisfare la fondiaria, ed i pesi intrinseci: e che da ciò è avvenuto, che non essendosi pagata la fondiaria, l' esattore ha sequestrati i fondi, e tra gli altri la cappellania annessa alla parrocchia. Sicchè sostenendo il parroco ricorrente che per tale cappellania non debba egli risentire il peso della fondiaria, ma che questa debba soddisfarsi tutta dalla massa comune, ha domandato esserne esentato, e che la rendita sia ripartita: 1. alla soddisfazione della fondiaria; 2. alla prelevazione della congrua, e 3. alla distribuzione delle porzioni.

Per evitarsi gli ulteriori inconvenienti su di quest' oggetto, ella disporrà che nella chiesa, di cui si tratta, vi sia un fondo di cassa pel pagamento della fondiaria, e degli altri pesi: ma godendosi la cappellania, a tenore del piano da Sua Maestà approvato, esclusivamente dal parroco oltre la sua congrua, ella procurerà che la fondiaria, che ricade su tale cappellania, sia pagata da esso parroco, e non dalla massa comune. Ha inoltre esposto, che col piano furono stabiliti cinque titoli maggiori, ed altrettanti ne ha ella investiti: ma due partecipanti minori, ritenendo tuttavia due titoli maggiori, ha domandato che assegnandosi loro due partecipazioni minori il resto della somma si mette in massa.

Su di ciò fo osservare che se la chiesa prima del piano era numerata, i partecipanti ammessi prima della circolare de' 27 ottobre 1819, debbono a tenore del real rescritto circolare del primo novembre 1823 esser conservati, vita loro durante, nel possesso delle loro porzioni, ma s' era innumerata debbono contentarsi della porzione loro assegnata da lei nell' esecuzione del detto piano.

Ha pure esposto, che si è confusa irregolarmente colla massa comune la rendita di ducati 400, ch' era addetta al mantenimento del culto divino nella chiesa, e che perciò le sagre funzioni non si eseguono più bene.

Essendo regolare che la detta rendita rimanga divisa dalla massa comune, ella disporrà, che ne sia separata, ed amministrata sotto la vigilanza del parroco.

Credendo poi il parroco ricorrente, che secondo le reali istruzioni de' 18 novembre 1822 l' economo ed il catechista debbono avere i primi titoli maggiori: ed esponendo che nella indicata chiesa non vi sieno fissi nè l' economo, nè il catechista; che possono coadjuvarlo; ha domandato disporsi che l' economo sia il primo titolare immediatamente dopo il parroco, e che la rinuncia all' economato importi la rinuncia al titolo e così pel catechista. Su di questa domanda ella farà sentire al parroco ricorrente, che l' articolo 12 delle citati reali istruzioni prescrive doversi preferirsi nella provvista delle due porzioni maggiori coloro, che avranno il merito di un più lungo, e diligente servizio, i confessori, e quei che suppliranno immediatamente le veci del parroco, ma non prescrive, che l' economo ed il catechista debbono avere i titoli maggiori; e che tali economi o catechista non vengano riconosciuti nelle chiese ricettizie, ove secondo l' articolo delle dette istruzioni tutt' i partecipanti debbono coadjuvare alla cura.

Avendo in ultimo luogo il parroco ricorrente esposta, che nella mentovata chiesa non sono esattamente osservati gli articoli 18 e 19 delle cennate reali istruzioni circa i dritti di stola bianca e nera, e l' associazione de' cadaveri, non che il real rescritto circolare de' 20 ottobre 1823 intorno ai dritti dei parrochi, per fedi di matrimoni ec. ec. ella ne disporrà l' esatta osservanza.

— 1843 —

Circolare del 28 *novembre* 1827 ***emessa dal ministro delle finanze*** *con la quale si prescrive che i ricevitori generali e tutti coloro che tengono regie casse e che si rifiutano a cambiare le polizze in numerario e pretendono agio, saranno destituiti.*

È pervenuto a notizia di questa real segreteria di stato che un ricevitore generale, richiesto di cambiare in numerario una fede di credito esibitagli, siasi a tal cambio ricusato, sotto pretesto di non esservi in cassa numerario sufficiente. E si è pur avuto

sospetto che tal negativa rimovesse dall' intenzione di esigere un agio sulle polizze.

Or questa real segreteria, rammentandole circa il cambio delle polizze le sovrane risoluzioni, espresse nel real decreto de' 5 dicembre 1815, e confirmate ne' posteriori reali decreti degli 11 ottobre 1817, e 3 agosto 1818, la cui osservanza inculcata sempre a' ricevitori generali interessa tanto l' amministrazione finanziera, le previene che presentandosi nelle regie casse polizze, o fedi di credito per cambiarsi in numerario, quel ricevitore, che tenendo in cassa numerario disponibile, si negasse a cambiare le polizze, richiedesse abusivamente l' agio o compenso qualunque, sarebbe punito colla perdita dell'impiego. Della esecuzione di questa disposizione rimangono particolarmente incaricati gl' intendenti delle provincie, ai quali i possessori delle polizze potranno dirigersi, quantevolte incontrassero difficoltà nel cambio di tali effetti. E ad oggetto, che la disposizione stessa sia a cognizione di tutti verrà questa circolare inserita nel giornale del regno delle due Sicilie.

— 1844 —

Circolare del 1 *dicembre* 1827 *emessa dal ministro degli affari interni portante talune dilucidazioni alla circolare de'* 9 *dicembre* 1826 *sulle proposte de' nuovi dazj sulle loro variazioni.*

Con ministeriale de' 9 decembre dell' anno scorso fu disposto che tutte le volte che bisognava proporre nuove imposizioni, o aumento, o variazione di dazj esistenti, conveniva specificare esattamente il motivo che dava luogo alla nuova imposizione colle variazioni di dazj già autorizzati, accompagnando sempre la proposizione con una copia dello stato di variazione.

Rendendosi più importante un tal sistema, or che vanno a stabilirsi gli stati del nuovo quinquennio, ella disporrà che esattamente sia osservata la norma indicata, nell' intelligenza che quando anche si trovasse di aver rimesso lo stato nel ministero, e sorgesse il bisogno di proporre un nuovo dazio, o altra variazione, fa d'uopo che all'incartamento vi sia unita una copia dello stato già rimesso, e che in seguito dovrà rimettere benchè servendo a questo uso non sia in carta stampata, in cui sogliono essi trascriversi.

Nel conformarsi esattamente a queste disposizioni ella mi accuserà la ricezione della presente.

— 1845 —

Ministeriale del 5 *decembre* 1827 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all' arcivescovo di Brindisi portante le norme a seguirsi nella verificazione delle rendite delle chiese ricettizie dopo l' approvazione de' rispettivi piani.*

La verifica, di cui vostra signoria illustrissima e reverendissima si è occupata circa la rendita della chiesa ricettizia di

Carovigno, e della quale mi ha fatto ragguaglio nel suo rapporto del dì 22 luglio del corrente anno, ha fatto sorgere negl' interessati delle idee affatto contrarie a quella, che si ebbero dal mio ministero nell' averne a lei dato l' incarico; e quasi si è supposto dagli interessati suddetti, che si volesse mettere a nuova discussione il piano formato dalla commessione dei vescovi ed approvato da Sua Maestà per la enunciata chiesa.

Quindi è che innumerevoli ricorsi sono pervenuti nel ministero di mio carico, e per parte dell'arciprete Trisolini, e per quella de' preti partecipanti; il primo dolendosi della inesecuzione, che si sperimenta, nelle disposizioni del piano, che lo riguardano; ed i secondi lagnandosi di esser troppo tenui le pensioni loro assegnate in proporzione della congrua fissata per l'arciprete.

A togliere ogni equivoco, o erronea idea manifesto a vostra signoria illustrissima e reverendissima, coerentemente a quel che mi trovo di averle reiterate volte scritto sullo stesso oggetto, che l' enunciato piano, formato dalla commessione dei vescovi, dopo mature indagini e riflessioni, ed approvato da Sua Maestà dee esattamente eseguirsi; ed impegno vivamente il suo zelo ad adoperare tutt' i mezzi, che sono in suo potere, perchè ciò abbia finalmente effetto, e cessi ogni ulteriore reclamo per lo ritardo dell' adempimento degli ordini sovrani; prevenendola, che chiamo responsabile lei di questa parte, mentre le aggiungo che quante volte ravvisi riluttanza in qualcheduno di quei capitoli a conformarsi alle di lei disposizioni per l' osservanza del piano medesimo può immantinente avvertirmene, per prendersi le opportune misure di rigore. Passo intanto ad assicurarla che ho letto, e ben ponderato il di lei rapporto con cui mi previene dei mezzi, che ha praticati, onde giungere a scovrire l' effettiva rendita della chiesa di Carovigno; e che ella fa ascendere a ducati 2232 annui. Questa posizione non è andata esente da censura. L' arciprete Trisolini ne' suoi ricorsi ha preso a dimostrare, che la vera rendita della sua chiesa sia di ducati 3334 e grana 89, nè ha lasciato di produrne documenti, desunti dai conti dei procuratori protempore. All' opposto i preti partecipanti sostengono nelle loro suppliche, che la stessa rendita ascenda ad annui ducati 1193 e grana 95.

Ho creduto opportuno di farle noti questi discordanti esposti perchè ella fornita di savizza e di accorgimento si penetri, e ravvisi quanta diligenza occorra per giungere a scovrire la vera ed effettiva rendita della detta chiesa, ora che dovendo mettersi in esecuzione il piano, campeggiano opposti interessi, che vorrebbero sostenersi a tutto potere, e qui giova anche ricordarle, che prima che si conoscesse qual potesse essere il risultamento del piano per la chiesa enunciata, il predecessore di vostra signoria illustrissima e reverendissima monsignor Tedeschi fu tratto in errore nella formazione dello stato della ren-

dita della medesima chiesa, che dovrà servir di base al detto piano. Egli asserì prima in uno stato rimesso ai 19 gennaio 1824 che la rendita della ricettizia di Carovigno giungeva appena a ducati 1951 : 89 lordi, ma indi a poco e propriamente ai 30 novembre dello stesso anno 1824 con lodevole lealtà si vide obbligato a confessare con un nuovo stato, che la rendita di quel clero, depurata da tutt' i pesi intrinseci, ammontava, secondo le ultime e più accurate notizie, mentre le antecedenti erano state fallaci, a ducati 3290 : 30 e nulla di meno la commissione dei vescovi avendo riguardato alla decadenza degli olj, giudicò di fissarla a ducati 3000, e su questo dato ebbe luogo il nuovo piano.

Malgrado tutto ciò io convengo, che possa talvolta darsi qualche variazione nella rendita annuale della detta chiesa, potendo crescere o decrescere a misura del maggiore, o minor prezzo delle derrate.

In questo caso essendosi già formata la massa comune, secondochè vostra signoria illustrissima e reverendissima assicurò co' suoi rapporti de' 4 gennaio e degli 11 marzo del corrente anno, ella usando di tutta la diligenza, ed avvedutezza, che fa d' uopo avere della conoscenza de' fatti precedenti, potrà disporre, che l'aumento, o minorazione effettiva che si sia provata nella detta rendita si risenta tanto dell' arciprete curato per la sua congrua, quanto dai partecipanti maggiori e minori per le loro rispettive porzioni, proporzionatamente alla quantità che a ciascuno di essi è stata fissata nel piano, che le ripeto di doversi esattamente e senz' altra replica osservare in tutte le sue parti.

— 1846 —

Circolare del 15 *decembre* 1827 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che il prodotto del dazio sul macino debb' essere iscritto negli stati discussi quinquennali.*

Per rendere uniforme l' amministrazione de' comuni ella disporrà che le somme messe a loro carico pel nuovo dazio sul macino da pagarsi alla tesoreria generale sieno calcolate fra le rendite, e gli esiti straordinari sugli stati discussi quinquennali.

— 1847 —

Circolare del 26 *decembre* 1827 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si dà il modo per lo disvincolo delle cauzioni dei contabili de pii stabilimenti.*

Da diversi individui vien presentata in rendite iscritte sul gran libro la cauzione per gli obblighi, che contraggono verso i luoghi pii, e stabilimenti per forniture, o esazioni; e cessate poi le loro obbligazioni, debbono restare sciolte le cauzioni, dal vincolo cui erano state sottoposte.

Ora affinchè tali disvincoli abbiano luogo in modo più rego-

lare pel servizio, e per la garentia degli stabilimenti, si è di accordo col ministro delle finanze stabilito, che le iscrizioni si dichiarino libere non già in vista delle domande de' capi degli stabilimenti, ma dietro ordini del prelodato ministro emessi in seguito degli uffizi, che gli saranno da me indirizzati.

Prevengo di tutto ciò cotesto consiglio affinchè da ora innanzi si attenga alla regola stabilita, con dirigermene rapporto motivato in tutt' i casi che si presenteranno.

In questa occasione le soggiungo pure, che essendo già per terminare l'esercizio amministrativo attendo il solito bilancio degl' introiti ed esiti fatti dalla cassa del consiglio nel corso di quest' anno.

— 1848 —

Circolare del 29 decembre 1827 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si prescrivono le autorizzazioni di cui abbisognono i romiti questuanti.

Sin da quando con uffizio del dì 8 del passato febbraio la pregai d'indicarmi per vedute di polizia quanti eremiti con locale ed esercizio di romitaggio trovansi stabiliti nel perimetro dell' amministrazione a lei affidata, ebbi in mira di adottare in seguito a riguardo de' medesimi delle opportune disposizioni.

Uopo è convenire esser nel precipuo interesse della polizia l'investigare attendamente sulla condotta di tali individui, i quali esercitando la questua per le cappelle rurali di proprietà private, e vestendo un abito religioso senz' appartenere ad alcuna corporazione monastica, vanno in giro, e sono in contatto con la popolazione.

Ciascuno di essi dovrà da oggi innanzi esser provveduto della corrispondente licenza, che le verrà da lei rilasciata pel solo corso di un anno, da rinnovarsi nel mese di decembre di ciascun anno.

Debbono però in essi concorrere senza eccezione i seguenti requisiti:

1. Nozioni favorevoli sulla condotta morale, religiosa, e politica.
2. Esenzione da reati comuni, e da macchia settaria, e precisamente nel tempo del nonimestre, e nell' epoca posteriore.
3. Che abbiano la nomina del proprietario della rispettiva cappella nella qualità di eremita addetto alla custodia, ed al servizio della medesima.
4. Che siano inoltre facoltati dall' ordinario del luogo a vestire l'abito eremitico.

Ella poi vi aggiugnerà l' altro espediente di assegnare a ciascuno un certo limite territoriale, oltre al quale non debba estendersi nell' andar girando per la questua.

Per tutta la fine dell' entrante gennaio sarà della sua compiacenza esaurire tali adempimenti, in guisa che nel principio

di febbraio possano essere consegnate agli eremiti le rispettive licenze.

Durante questo intervallo non saranno essi molestati, ma scorso appena l'enunciato periodo, verranno considerati come contravventori tutti coloro, che non abbiano ottenuta licenza, e si adotterà contro de' medesimi la misura dell'arresto. Sarà sua cura il farne la corrispondente prevenzione ed attendo riscontro dell'adempimento.

— 1849 —

Reale Rescritto dei 29 decembre 1827 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni ad attivare la sopraimposta dell'uno e mezzo per cento sulla fondiaria per la costruzione delle strade regie.

In veduta dei rapporti di vostra eccellenza dei 5 novembre ultimo, e dei 5 del cadente, e dei quadri presentatile dal soprintendente generale di strade e foreste nell'intenzione di giustificare la necessità di attivarsi dal 1 dell'entrante gennaio 1828 la sovrimposta dell'uno e mezzo per cento alla fondiaria per le strade, di protrarsene la durata oltre ai nove anni per cui rimane autorizzata e di portarsi pel detto anno 1828 e per gli anni successivi diverse variazioni allo stato discusso ossia conto preventivo approvato con real decreto del 1 luglio 1824, qualora si voglia vedere ultimata pel mese di luglio 1829 l'intera costruzione della strada di Messina, e quella del primo tratto della strada di Siracusa da Santa Caterina a Caltanissetta, e vedere assicurati in progresso i lavori delle altre strade; Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 17 del corrente uniformandosi al parere della consulta de' reali domini oltre il faro all'oggetto di rimuovere qualunque motivo di ritardo al pieno conseguimento dello importantissimo oggetto della costruzione delle strade regie, si è degnata autorizzar la riscossione dal prossimo venturo gennaio 1828 della tassa addizionale alla fondiaria ordinata con real decreto de' 16 agosto 1824, riserbandosi ad esaminare con la debita maturità le ragioni del cangiamento delle porzioni del conto preventivo e delle loro conseguenze.

Ed a questo effetto ha la Maestà Sua ordinato che si rimettano alla medesima consulta tutte le carte onde potere nella totalità adempire al promesso parere.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per di lei intelligenza ed uso di risulta.

— 1850 —

Ministeriale del 29 decembre 1827 diretta dal ministro delle finanze a quello degli affari interni con la quale si partecipa il reale rescritto del 21 febbrajo di questo anno portante disposizioni sulla ripartizione delle diverse torri che circondano il littorale del regno.

Col suo pregiatissimo foglio del 21 dello scorso mese vostra eccellenza si è degnata dimandarmi quali disposizioni siansi emesse sulle torri che circondano il littorale del regno. Io non saprei meglio corrispondere alle inchieste dell'eccellenza vostra se non col trascriverle il real rescritto del 21 febbrajo di questo anno da me diretto al ministro della guerra e marina, e ch' è del tenor seguente :

» Da uno stato inviato a questo ministero dall' amministrazione generale de' dazj indiretti si raccoglie.

1. Che sul littorale di questi reali dominj di quà del faro trovansi edificate 359 torri di proprietà del real governo.

2. Che di esse il n. di 23 si trova in potere dell' amministrazione della guerra per uso dell' artiglieria, e de' posti telegrafici.

3. Che altre al n. 319 sono occupate dall' amministrazione generale dei dazi indiretti e di esse alcune servono provvisoriamente per posti di guardia di quell'amministrazione e per posti telegrafici.

4. Che altre 5 benchè mezzo dirute potrebbero utilizzarsi per posti di guardia doganali apportandovisi le necessarie riparazioni.

5. Che altre si sono in potere di particolari.

6. Che le rimanenti 208 sono abbandonate e di esse alcune dirute altre quasi cadenti.

7. Per maggior parte le detti torri sian servibili, sian abbandonate hanno qualche estensione di terreno adiacente in alcuni luoghi coltivabile, in altri inculto, non essendovene che poche le quali non hanno terreno adiacente per esser situate a sponda di mare, o sopra rocce, o scogli.

8. Finalmente che i pezzi di terreni adiacenti alle torri in alcuni luoghi usurpati, o acquistati dai privati, dalle comuni, o da altri corpi morali, in altri sono in potere dell'amministrazione del pubblico demanio, ed in altri sono i terreni egualmente che le torri abbandonati.

» Avendo tutto ciò rassegnato al Re nel consiglio ordinario di stato de' 12 del corrente mese, Sua Maestà ha ordinato che l' amministrazione generale del pubblico demanio mettendosi di accordo col direttor generale de' dazi indiretti, col direttor generale di artiglieria, e col direttor generale del corpo telegrafico, rilasci a ciascuna delle dette amministrazioni le torri servibili ai rispettivi usi con quei pochi passi di terreno dove ve ne sia adiacente, che salvino le torri medesime dal contatto dei

rimanenti pezzi di terreno coltivati, o da potersi mettere a coltura e da servire per uso di pascolo, con farvi piantare de' termini di divisione, e che ritenendo le rimanenti torri, ed i rimanenti pezzi di terreno, esponga sì le torri, che i terreni in vendita a norma de'reali decreti che regolano la vendita de' fondi appartenenti al demanio.

» Ha pure ordinato il Re che l'amministrazione del pubblico demanio prendi conoscenza dei titoli di spettanza de' terreni di cui si sono appropriati i particolari, le comuni, o altri corpi morali, revindicando al demanio quei fondi di cui non sarà trovato legittimo l' altrui possesso; e che da questo ministero si agisca amministrativamente per la reintegra al demanio delle quattro torri detenute dai particolari senza cedere ai titoli dei quali i possessori fossero forniti.

» Vuole però la Maestà Sua che si rimangono definitivamente addette al ramo di guerra le 23 torri destinate attualmente per uso dell' artiglieria, e de' posti telegrafici, e per le dugento, ed atto torri dirute, ed abbandonate prima di emanarsi le enunciate disposizioni si senta il ministero della guerra se potessero esser utili, o nocive alla dife a del regno.

» Nel real nome partecipo a vostra eccellenza tali sovrane risoluzioni per l' uso conveniente nella parte che le riguarda. Intanto pria che io dia corso agli ordini del Re d' adempirsi dalle amministrazioni finanziere prego l' eccellenza vostra di manifestarmi quel che le potrà occorrere circa l' alienazione delle torri abbandonate ai termini della soprascritta sovrana risoluzione.

Partecipo tutto ciò all' eccellenza vostra per di lei intelligenza ed a riscontro dello enunciato di lei pregiatissimo foglio.

— 1851 —

Reale Rescritto del 5 gennajo 1828 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente in Sicilia col quale si stabilisce un premio d' incoraggiamento alla nostra marina mercantile per la navigazione nel Baltico.

Ho rassegnato al Re la proposizione di accordarsi un premio d' incoraggiamento alla nostra marina mercantile, per la navigazione nel Baltico.

Sua Maestà considerando che una tal proposizione sia vantaggiosa all' interesse dell' economia commerciale del regno, nello ordinario consiglio di stato del 17 dello scorso decembre si è degnata di risolvere:

1. Che si accordi una diminuzione del 10 per cento sopra i dazj d' importazione delle mercanzie, che saranno imbarcate nei porti del Baltico sopra bastimenti coverti di real bandiera, e che saranno direttamente immesse nei porti de' reali dominj.

2. Che un tal favore sarà soltanto accordato per la sola prima volta ai bastimenti di real bandiera che intraprendono ed

eseguano viaggi pel Baltico, e purchè il bastimento abbia levato per quei porti un carico di generi indigeni.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente, prevenendola di aver benanco comunicata tal sovrana risoluzione a questa generale amministrazione de' dazî indiretti.

— 1852 —

Reale Rescritto del 5 gennojo 1828 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni ad organizzare le officine della navigazione di commercio stabilendosi i soldi di quegl' impiegati.

In virtù di uno stato discusso provvisorio approvato col sovrano rescritto de' 27 maggio 1819, ed in esecuzione de' reali rescritti de' 5 luglio 1825 e de' 19 maggio 1826 sono stati da cotesto governo liberati de' soldi e delle gratificazioni mensili ad alcuni impiegati particolari presso cotesta commessione principale di navigazione di commercio, e le sei commessioni marittime, come pure delle mensili indennità di scrittojo non solo agli offici della commessione principale, e delle commessioni marittime anzidette, ma ancora a tutt' i funzionanti da ricevitori per lo stesso ramo.

Avendo cotesto regio scrivano di razione proposto di mettersi in regola lo andamento di questo affare, oggi che va completamente ad organizzarsi il servizio doganale, di cui fa parte quello della navigazione, la direzione generale della navigazione di commercio residente in Napoli ha fatto osservare, che i sopraddetti esiti dovrebbero scomparire, poichè tanto per lo decreto organico de' 19 aprile 1826 sull'amministrazione generale dei dazj indiretti di Napoli, quanto per l'altro de' 19 dello stesso mese ed anno sull' amministrazione in Sicilia, gl' impiegati del ramo di navigazione sono quegli stessi delle dogane, i quali con i soldi annessi ai loro averi sono obbligati prestar l'uno e l'altro servizio senz' altro soldo, soprassoldo o indennità.

Gl' impiegati quindi che ora servono nel ramo della navigazione, ha la stessa direzione generale conchiuso, sarrebbero tenuti presenti e verranno compresi nella nuova organizzazione de' dazj indiretti, di modocchè prestando essi il doppio servizio delle dogane e della navigazione, non vengono ad essere di peso alcuno a quest' ultima.

Sopra tal proposito premettendo tanto cotesta commessione principale della navigazione di commercio, quanto cotesto direttore generale de' dazî indiretti; che perchè non sia compromesso il servizio della navigazione reso ora mai di maggior considerazione sarebbe indifferente se gl'impiegati facciano un corpo apparte, e si prelevino dalla massa degl' impiegati dell' amministrazione generale dei dazj indiretti, han preso a sostenere, che per potersi l' indicato servizio ripetere da questi ultimi, bisognerebbe malgrado le prescrizioni del sovrano rescritto de' 15 novembre

1826 accrescere di altri dieci commessi col soldo in tutto di once cinquanta al mese, il numero di sessantanove commessi determinato col decreto organico de' 19 aprile 1826, per addirne cioè un commesso di prima classe ed un' altro di 2 classe pel ramo di segreteria, e due altri simili pel ramo di contabilità nella commessione principale, oltre di un rispettivo soprannumero di quelli già approvate col suddetto rescritto de' 15 novembre 1826. Un commesso di 1 classe oltre un soprannumero degli anzidetti per ognuna delle due commessioni marittime di Palermo, e Messina, ed un commesso di 2 classe per ognuna delle commessioni marittime di Catania, Siracusa, Girgenti e Trapani.

Fatto in questo ministero il confronto col numero de' commessi fissato nel decreto organico de' 13 aprile 1826 per le dogane di prima e seconda classe di questi reali dominj, o addetti ad ambedue i servizj della dogana e della navigazione di commercio stabilite dal real decreto de' 19 dello stesso aprile per le medesime dogane in cotesti reali dominj, si è veduto, astrazione fatta per la gran dogana di Napoli e di Palermo, e della dogana di Messina, che il numero de' commessi è stato proporzionato alle rispettive circostanze, che tanti commessi stanno nelle dogane di prima e seconda classe de' dominj di qua del faro, quanti ne sono nelle dogane della stessa classificazione in cotesti reali dominj. Si è veduto in conseguenza che allo infuori di cotesta capitale, ove esiste una commessione principale, che non figura nelle altre parti del regno, le sei commessioni marittime di Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Girgenti e Trapani, possono ripetere il loro servizio da' commessi delle rispettive dogane, senzacchè per esse ne sia aumentato il numero, della stessa maniera che praticasi nelle commessioni marittime di questi reali dominj.

Rassegnate tutte le cose anzidette nel consiglio ordinario di stato de' diciessette del caduto dicembre, la Maestà Sua in vista di quanto si è praticato su di questa quistione, si è degnata ordinare, che rimanendo approvato tutto ciò, che si è finora disposto da vostra eccellenza per lo servizio della navigazione di commercio, e rimanendo stabilito per lo avvenire, che nelle dogane parziali non vi debba essere altro aumento d' impiegati per lo servizio suddetto, ma di doversene come ne' reali dominj di quà del faro anche in Sicilia disimpegnare i carichi, sia soltanto permesso, che per la commessione principale a Palermo sieno dal primo corrente gennajo 1828 aggiunti altri quattro commessi con la spesa di mensuali once venti in vece delle cinquanta proposte per altri dieci, e che dal detto dì primo gennajo milliottocentoventotto cessar debbano tutti gli altri esiti particolari, che per lo passato si sono fatti per lo ramo suddetto della navigazione di commercio.

Nel real nome partecipa a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l' uso conveniente.

— 1853 —

Circolare del 5 *gennaio* 1828 *emessa dal direttore de' ponti e strade con la quale si stabilisce che nella liquidazione dei danni cagionati ai fondi per opere pubbliche si terrà conto del* 5 *per* 100 *a titolo d' interesse dal dì della perdita de' frutti fino all' effettivo pagamento.*

Con real rescritto de' cinque andante dalla real segreteria di stato delle finanze mi è stata comunicata la sovrana risoluzione presa da Sua Maestà nell' ordinario consiglio di stato de' 16 del prossimo scorso dicembre che nelle liquidazioni che da oggi innanzi verran fatte delle somme dovute ai proprietarî per danni recati dalle pubbliche opere, si tenga conto a favore di essi dell' interesse del cinque per cento a contare dal dì dell' occupazione, ossia dal giorno, che il proprietario ha cessato di percepire il frutto fino a quello dell' effettivo pagamento.

Gline dò partecipazione, signor intendente, per gli effetti di risulta.

— 1854 —

Reale Rescritto del 9 *gennaio* 1828 *partecipato dal ministro dell'interno col quale si ordina di rimaner ferme le privative pe' reali dominii di quà e di là del faro, quando siensi stabilite le fabbriche in entrambi i reali dominii.*

S. M. nel consiglio di stato ordinario de' 20 dicembre ultimo si è degnata determinare farsi una dichiarazione con cui si stabilisca che la sovrana risoluzione de'22 giugno 1826 in quanto riguarda l' estensione anche nell' altra parte de' reali dominî delle privative accordate in una di essi per oggetti industriali rimanga ferma, qualora colui che ottenne la privativa ne stabilisca la fabbrica tanto nell' una che nell' altra parte de' suddetti reali dominî, altrimenti la privativa valerà per quella sola parte, in cui sarà stabilita la fabbrica.

Nel real nome le partecipo tale sovrana determinazione, per lo adempimento di risulta.

— 1855 —

Reale Rescritto del 9 *gennaio* 1828 *partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia col quale si tracciano le norme come liquidare il prezzo de' fondi soggetti ai dritti promiscui.*

Ho rassegnato al Re il rapporto di V. E. del 21 maggio ultimo, 1.° carico, relativamente alle doglianze inoltrate dalla duchessa di Ferrantina, e dal duca di Sperlinga di un' erronea interpetrazione che credono vogliasi dare a loro danno e di tutti i proprietarî di fondi soggetti a dritti promiscui, all' articolo 1.° del decreto del dì 11 settembre 1825 col quale furono stabilite le norme come valutarsi tali dritti, e le osservazioni sul pro-

posito fatte dall' E. V. e quanto da loro si espone; e la M. S. volendo toglier qualunque dubbio che potesse sorgere in appresso nell'applicazione dell' articolo suddetto, e portarvi la maggior possibile chiarezza, onde evitare ulteriori reclami da parte dei particolari interessati, udita la consulta di cotesta parte dei reali dominî, nel consiglio di stato ordinario dei 20 dicembre ora spirato, si è degnata ordinare le seguenti cose.

1. Nella Sicilia ulteriore il prezzo dei diritti promiscui sarà valutato nell' interesse degli esercenti le servitù pel capitale corrispondente al decimo della somma dei fitti da loro convenuti in un decennio da fissarsi sopra le locazioni degli ultimi anni 14 tolti due anni della massima e della minima fruttificazione.

2. Qualora non si trovino, per tutti gli anni del periodo anzidetto gli strumenti di affittanza di tali dritti o servitù, saranno impiegati gli esperti per riferire il fruttato in ciascuno degli anni 14; o in quelli nei quali manca la locazione, a fine di dedurne la somma dei frutti del decennio ordinario.

3. Sarà assegnato a soddisfazione del prezzo così liquidato una porzione del predio serviente che vi corrisponda nel suo valore alla ragione del 5 per 100 eccetto il caso di cui tratta l' articolo 11 di esso decreto.

4. La valutazione di questa parte del predio seguirà precedente la relazione di uno o più esperti da nominarsi *ex officio.*

5. Tanto nell' estimazione del dritto alla servitù, quanto nell' estimazione della parte del predio da assegnarsi entreranno in calcolo tutti gli elementi che potranno essere ricavati direttamente o indirettamente dalle particolari circostanze, e rispetto al prezzo delle terre, avrà luogo, ove si possa, la considerazione della somma dei fitti del decennio risultante sotto le stesse norme date per la sollecitazione di tali dritti perchè gli atti mostrino il giusto frutto scevro dell' influenza della servitù.

Nel real nome partecipo ciò all' E. V. perchè si serva farne l' uso che stimerà conveniente, riserbandomi di rimettarle, tosto che sarà munito della sacra firma della M. S. la copia conforme del real decreto.

— 1856 —

Reale Rescritto del 9 *gennajo* 1828 *partecipato dal ministro delle finanze col quale si dispone che gl' impiegati dei dazi indiretti quando non si recano al loro destino rimarranno privi di soldo.*

S. M. informata della poca sollecitudine degl'impiegati de'dazî indiretti nello eseguire gli ordini dell'amministrazione allorquando sono traslocati, ha ordinato, che a contare dal 1.° dell' andante gl' impiegati, i quali non si conferiscono ne' luoghi ove sono destinati, secondo le norme stabilite colle precedenti disposizioni, non siano pagati i soldi per lo tempo del ritardo.

Io nel real nome le comunico una tale sovrana risoluzione

per lo adempimento nella parte che la riguarda, nella intelligenza di averne data benanche conoscenza all' amministrazione generale di quel ramo.

— 1857 —

Circolare del 10 *gennajo* 1828 *emessa dal luogotenente generale in Sicilia e diretta a tutte le amministrazioni di quei reali domini portante la sovrana risoluzione in ordine agli esercizj spirituali.*

Il vescovo di Siracusa si diresse allo intendente di quella valle interessandolo ad invitare al ritiro di una breve settimana i funzionarj ed impiegati dell' amministrazione civile per attendere agli esercizi spirituali.

Questo funzionario tuttochè si fosse mostrato pronto all'adempimento di questo religioso dovere, pure non potè dispensarsi di farmi osservare con suo rapporto che la reclusione sia in tutto, sia in parte degli impiegati avrebbe portato se non la sospensione totale, un positivo ritardo al certo nel servizio del Re, ed al corso regolare degli affari, e quindi implorò dal governo le disposizioni convenienti per norma di suo regolamento.

In riscontro io gli rescrissi che con la sua prudenza avesse combinato, onde avesse potuto aver luogo l' esecuzione degli anzidetti spirituali esercizi senza mancare il servizio del Re, ed intanto credei conveniente di scriverne a S. E. il consigliere ministro di stato degli affari ecclesiastici per sapere quali regole serbarsi in simili casi.

In risultato a ciò, dal prelodato signor ministro sotto li 10 di gennaro, mi è stato diretto il seguente reale rescritto.

» Avendo rassegnato al Re nostro signore ciò che V. E. mi ha manifestato con suo pregevol foglio de' 24 dicembre ultimo relativamente alla maniera onde ottenersi che dagl'impiegati fossero eseguiti gli esercizi spirituali, senzachè manchi il reale servizio, S. M. nel consiglio ordinario di stato del dì 6 del corrente mese di gennaro si è degnata autorizzarmi a far sentire a V. E. che la pratica de' santi esercizi per gl' impiegati deve essere combinata in modo che mentre si adempie a questo essenziale atto di nostra sacrosanta religione, non si apporti il menomo abbandono o ritardo al disimpegno degli affari ch' è attribuito a ciascuno de'sopraddetti impiegati, il che facilmente si ottiene quando nel periodo dei suddetti santi esercizi nel corso della quaresima datosi luogo allo esercizio delle rispettive temporali eccupazioni nell' ore della mattina, si passi il giorno alla chiesa a ciò destinata verso le ore 23 all' adempimento del suddetto spirituale dovere, come si è finora praticato e si pratica dagl' impiegati dei ministeri di stato, e di tutte le amministrazioni di questa parte de' reali domini, nella prevenzione che non si è preteso giammai che la pia opera de' santi esercizi debba importare la totale reclusione degli impiegati nel luo-

go ove tali esercizi si praticano per tutto il tempo della durata de' medesimi, e l'allontanamento dalle pubbliche e domestiche cure degl'impiegati, il che quando taluno di essi voglia spontaneamente eseguire non può farlo senza una speciale superiore licenza di assentarsi per più giorni dagli obblighi del proprio impiego.

» Nel real nome comunico ciò a V. E. perchè si serva farne l'uso conveniente.

Ed io lo partecipo a lei per l'uso che potrà convenire di sua parte.

— 1858 —

Ministeriale degli 11 gennajo 1828 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici alla commessione esecutrice del concordato con cui si comunica il real rescritto relativo a' beni di antica provvenienza de' monisteri soppressi, ignoti e poi scoverti, dichiarati di pertinenza del patrimonio regolare.

Il consigliere ministro segretario di stato delle finanze in data de' 5 del corrente mese mi ha partecipato quanto segue.

» Nel consiglio ordinario di stato de' 17 dello scorso mese » ho rassegnato al Re la quistione da tanto tempo agitata, se » i beni di antica provvenienza de'monisteri soppressi, ignoti e » poi scoverti, o che potranno scovrirsi in appresso, posti nella » dipendenza indicata dall'articolo 12 del decreto de' 10 otto- » bre 1814 debbono intendersi in potere del demanio al ritor- » no del legittimo Sovrano in questa parte dei suoi domini da » quella de' domini al di là del faro; ovvero trasferiti in sup- » plemento di dotazione alla cassa di ammortizzazione; e gli » ho rassegnato i diversi pareri emessi su tal proposito, e spe- » cialmente quelli emessi dalla consulta dei domini di qua del » faro, i di cui componenti non si sono trovati uniformi.

» La Maestà Sua eccitata dal suo mirabile zelo di religione » e di pietà, ha sovranamente rescritto che si adotti l'avviso » del maggior numero de' consultori, quello cioè che dichiara » di appartenenza del patrimonio regolare i beni suddetti.

» Io nel real nome ne dò comunicazione a V. E. per intel- » ligenza e per l'uso che ne risulta, come anche in riscontro » ai diversi suoi pregevoli fogli sull'oggetto, l'ultimo de' quali » in data de' 20 ottobre 1827, nella prevenzione che la stessa » comunicazione ho dato alla cassa di ammortizzazione per lo » dovuto adempimento nella parte che la riguarda ».

Comunico a cotesta commessione esecutrice del concordato la di sopra enunciata sovrana risoluzione, perchè le serva d'intelligenza e regolamento, e di riscontro ai suoi ufizj l'ultimo de' quali in data de' 3 settembre del prossimo passato anno.

— 1859 —

Reale Rescritto del 16 *gennajo* 1828 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al vicario generale di Napoli con cui si dichiara causa ecclesiastica la controversia tra i parrochi di Marano e l' arciprete del Terziere di Capodimonte per la divisione de' lucri ecclesiastici.*

Ho fatto presente al Re i reclami avanzati nel ministero degli affari interni, e comunicati da quel ministro segretario di stato in data de' 25 settembre 1822 a motivo che cotesta curia arcivescovile con decreto de' 15 settembre 1819 avea richiamato in osservanza altro suo precedente decreto del dì 1.° agosto 1803 col quale i parrochi di Marano, e di altri comuni limitrofi vennero condannati di continuare a pagare, secondo il solito, all' arciprete del Terziere di Capodimonte grana venti per ogni esequie, malgrado che avverso il suddetto decreto del 1803 si fosse prodotto gravame dai parrochi suddetti presso l'allora delegato della real giurisdizione, ove rimase indeciso.

Ho umiliato altresì a S. M. quanto sull' assunto ha riferito cotesta curia con varj suoi rapporti; e ciò che si è rassegnato dalla consulta de' reali dominj al di qua del faro, che d'ordine sovrano fu incaricata di discutere, e dare il suo avviso su gli enunciati reclami, la quale ha fatto rilevare di trattarsi nel caso presente di una causa meramente ecclesiastica, diretta a dividere un lucro ecclesiastico tra beneficati ecclesiastici, la di cui competenza si è sempre riconosciuta per ecclesiastica. E la M. S. approvando il parere della suddetta consulta, si è degnata di ordinare, che cotesta curia seguiti a procedere secondo le regole in osservanza.

Nel real nome le partecipo, signor vicario, questa sovrana risoluzione per sua intelligenza e per l' uso conveniente, restituendole il processo, che mi rimise con rapporto del dì 15 ottobre 1824.

— 1860 —

Ministeriale del 19 *gennajo* 1828 *diretta dal ministro delle finanze con la quale si prescrive che in cambio delle polizze non si dee dare se non la moneta che rappresentan le polizze.*

Con rapporto de' 2 corrente ella ha manifestato che avendo partecipato ai controlori delle provincie le disposizioni emesse da questa real segreteria con circolare de' 28 novembre riguardo al cambio delle polizze e delle fedi di credito, il controloro presso la ricevitoria generale di Calabria ultra prima le abbia fatto osservare che tal volta può avvenire che dai particolari si presentino fedi di credito, e polizze in rame per cambiarsi, nell' atto che la cassa generale, trovandosi nell' assoluta mancanza del rame (come per lo più accade in quella provincia) per non trascurare lo adempimento delle cennate

disposizioni, si vedrebbe forse obbligata di cambiar le dette polizze con monete di argento. Domanda quindi come in tal caso debba regolarsi, mentre colla ministeriale del 1 agosto 1827 proibendosi ogni speculazione abusiva de ricevitori, si prescrive la esatta esecuzione de' regolamenti circa i versamenti, ed i pagamenti da farsi nelle stesse qualità delle monete che s' introitano.

E questa real segreteria le rescrive che in cambio delle polizze non si dee dare, che la moneta di rame, o di argento, che le polizze rappresentano.

— 1861 —

Circolare de' 19 gennaio 1828 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili che determina dover cedere a carico de' notai le spese di posta per la spedizione de' repertorj a' presidenti delle camere notarili per la correlativa numerazione e cifra.

È sorto il dubbio a carico di chi debba cedere la spesa di posta per la corrispondenza di uffizio, che i giudici di circondario debbono tenere col presidente della camera notarile della rispettiva provincia per la spedizione dei repertorj de' notai nel caso contemplato nel rescritto sovrano comunicatole a' 7 novembre 1827. Di accordo tra sua eccellenza il ministro delle finanze e me si è stabilito, che quante volte i notai voglian far uso della facoltà loro concessa coll' enunciato rescritto, siccome in tal caso debbono essi valersi necessariamente del mezzo della corrispondenza ufficiale del giudice del circondario, così quei che richiedono i nuovi repertorj, pria di esaurire i vecchi, debbono affrancare i plichi, che il giudice spedisce al presidente della camera, e pagare la tassa dei plichi, che il presidente rimette al giudice per tai repertorj.

— 1862 —

Circolare del 26 gennajo 1828 emessa dal sopraintendente generale degli archivj con la quale si prescrive che il trasporto delle carte agli archivj provinciali è a carico degli archivj istessi.

Sua eccellenza il segretario di stato ministro degli affari interni, in data de' 9 andante mese, mi partecipa la seguente sovrana risoluzione.

» Sua Maestà cui ho avuto l' onore di rassegnare quanto ella propose ai 22 novembre ultimo sul dubbio, se le spese di trasporto delle carte delle diverse officine che si spediscono negli archivj provinciali, debbano, o no essere a carico de' medesimi, nell' ordinario consiglio di stato dei 20 dicembre ultimo si è degnata di approvare, che il detto trasporto si esegua a spese degli archivj; nel real nome glielo partecipo per lo adempimento ».

Io nel dargliene la partecipazione, mi dò l'onore altresì di rimetterle copia del rapporto da me fatta all'uopo pregandola di favorirmi riscontro al presente uffizio.

— 1863 —

Reale Rescritto del 26 gennajo 1828 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia col quale si danno disposizioni per punire i controbandi di tabacco e di altri generi di privativa sorpresi ne' conventi di mendicanti.

Ho fatto presente a Sua Maestà, che nell' occupazione militare per i controbandi di tabacco ed altri generi di privativa scoverti nei conventi de' PP. Mendicanti, sulla considerazione di non potere tali religiosi per loro povertà soddisfare le multe pecuniarie stabilite dalla legge si adattarono le punizioni economiche di tre mesi di reclusione nel convento per i sacerdoti e dell' espulsione dall' ordine per i laici: che tali punizioni in occorrenza di simili controbandi sono state con sovrane determinazioni dispensate a carico de' religiosi contravventori, ed in taluni casi è stato ordinato ai rispettivi provinciali di fare contro i religiosi suddetti uso non solo delle reprimende e minacce, ma pure dei gastighi, che trovassero convenienti ed opportuni; onde nell' avvenire non cadessero in simili falli, ed avessero una punizione per quelli già commessi, e servisse anche di salutare esempio agli altri religiosi delle loro monastiche provincie. Ho pure rassegnato a Sua Maestà un foglio del ministro delle finanze, col quale ha fatto sapere, che in poco più di un anno, oltre i varj controbandi di tabacco sorpresi nei conventi di mendicanti pe' quali trovansi date le disposizioni per eseguirsi le corrispondenti misure di punizioni, se ne sono recentemente scoverti altri tre, uno nel convento de' riformati di Tropea a carico del religioso fra Michelangelo da Tropea, l' altro nel convento de' riformati di Nardò a carico del P. Guardiano, ed il terzo nel convento de' cappuccini di Casarano a carico pure del guardiano. Osservando quindi il detto ministro, che la frequenza di tali frodi tra religiosi mendicanti, i quali ricevono dalla sovrana munificenza un' annuale limosina di tabacco, possa derivare dalla minorazione delle pene, che poco e forse niente più temono; ha proposto adattarsi misure di maggior rigore, da eseguirsi tanto nel caso degli ultimi tre controbandi, quanto per gli altri, che potranno in appresso commettersi. E la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 24 dicembre ultimo ha risoluto di non farsi alcuna alterazione alle disposizioni, che sono in vigore per la repressione de' controbandi commessi dai frati. Ha ordinata però, che si avverta a tutt' i conventi de' mendicanti che da ora innanzi per simili controbandi si applicheranno le pene non solo ai contravventori, ma benanche ai superiori dei conventi dove i medesimi si trovassero dimoranti.

Nel real nome lo partecipo a V. E. in riscontro al suo foglio de' 26 settembre del prossimo scorso anno, perchè si serva farne l' uso conveniente.

— 1864 —

Circolare del 30 *gennaio* 1828 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che nelle verifiche delle terre in pendio i comuni pagano le vetture ai sindaci, e le indennità ai periti.*

Di riscontro al suo rapporto de' 20 dicembre ultimo sulle spese fatte da' sindaci de' capi luoghi di circondario per la verifica de' luoghi in pendio della provincia, le partecipo, che i rispettivi comuni debbono pagare le spese di vettura pei sindaci, e le vacazioni ai periti.

— 1865 —

Ministeriale del 30 *gennaio* 1828 *diretta dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia la can quale si stabilisce che i certificati che si scrivono dagli uscieri in piedi degli avvisi per appalti di cespiti regii debbono andare esenti dalle formalità del registro.*

Sulla proposizione del direttore generale de' rami e dritti diversi V. E. inteso il consultore del governo è stato di parere, secondo che si compiace manifestarne con suo pregiatissimo officio del 22 dello stesso novembre 2.° carico n. 5060 che i certificati, che si scrivono dagli uscieri in piè degli avvisi sugli appalti di cespiti regi, e che son diretti ad attestare le loro pubblicazioni debbano andare esenti dalle formalità del registro come ne sono esenti, in virtù dell' articolo 6 del sovrano rescritto dei 9 maggio 1820 i simili certificati negli appalti di cespiti comunali.

Oltre ad una certa legge di convenienza, come saggiamente riflette V. E. di non doversi i cespiti regi riputar meno privilegiati de' comunali, l' amministratore generale del registro e bollo, che ho voluto interrogare, ha osservato, che la esenzione degli affissi, e conseguentemente di certificati, che sono un loro atto accessorio, delle formalità del registro ebbe per base per gli appalti come non può non averla per gli appalti regi, la giusta considerazione di doversi questi atti riputare a buon dritto come atti di pubblica amministrazione, i quali per l' articolo 16 n. 3 della legge del 21 giugno 1819 vanno esenti del registro.

Per questa stessa considerazione soggiunge l' amministratore generale che in giugno 1820 ne fu fatto il dubbio ed è stato in questi reali dominj costantemente osservato, che tanto gli affissi, quanto i loro certificati di pubblicazione negli appalti de' cespiti regi non si sottopongono alle formalità del registro.

Essendo dunque il parere di V. E. appoggiato non solamente a giuste ragioni di convenienza, ma allo stesso spirito della legge, che animò la sovrana determinazione pe' comuni, alla pratica in osservanza in questi reali dominj, io crederei che possa l'E. V. liberamente dare gli ordini che al succennato di lei saggio parere corrispondono.

— 1866 —

Circolare del 2 *febbraio* 1828 *emessa dal ministro di polizia generale portante le istruzioni per reprimere gli oziosi ed i vagabondi nella città di Napoli.*

Le rimetto un esemplare delle istruzioni che sono state compilate pe' vagabondi e gli oziosi di questa capitale, con approvazione sovrana.

Il temperamento del servizio militare ch'ella scorge prescritto in tali istruzioni è esclusivamente applicato a questa capitale, ed in conseguenza non dee menomamente intrattenerla.

Gli oggetti su' quali credo di poter richiamare la sua attenzione sarebbero soltanto le definizioni marcate nell'articolo 2.° e le precavenze repressive, che porgano materia agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 ed 8, sempre però avuto riguardo alle circostanze locali valutabili unicamente, e discrezionalmente dalla di lei prudenza, secondo che meglio ella stima.

Oltre a ciò non è nemmeno mio divisamento di limitare le risorse de' mezzi che il suo accorgimento e le sue conoscenze topografiche, ed il calcolo dello insieme di tutte le circostanze locali potranno suggerirle in questa categoria. Ma ho voluto soltanto non farle ignorare un sistema che si è stimato utile di praticare per questa dominante, e di cui qualche regola potrà anche confarsi o modificarsi per le provincie, o per taluni luoghi di queste, essendo comune l'oggetto di minorare la massa de' vagabondi e degli oziosi, donde sorge la classe de' facinorosi di ogni genere.

Istruzioni del 30 gennajo 1828 per l'adempimento degli ordini emessi da Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de'13 luglio 1827 intorno agli oziosi e vagabondi addicibili al servizio militare.

Art. 1. Per alleviare alla città di Napoli il numero de' coscritti pel contingente della leva del 1826 si prenderanno per addirsi al servizio militare, i vagabondi e gli oziosi, nelle persone de' quali concorrono le seguenti condizioni:

1.° L'età di anni 16 a 35.

2.° La misura non minore di piedi cinque, la quale potrà essere anche due linee di meno per quelli che non avranno compiuto gli anni venti.

3.° La esenzione da condanne pronunziate per reità infamanti.

4.° L' attitudine fisica in conformità de' regolamenti militari.

2. Saranno contemplate come vagabondi le seguenti persone:

1.° Quelle che non hanno possidenze, industria, arte, o qualsivoglia occupazione, assegnamento fisso, o giornaliero, o altro mezzo sicuro di sussistenza di tal natura.

2.° Quelle che istruite in un arte qualunque, o dedicate dapprima ad un genere di occupazione si sono poscia abitualmente date in preda dell' ozio; e non possono provare i mezzi diretti, ed indubitati della loro sussistenza.

3.° Saranno egualmente considerate per vagabondi quelle persone, che attendendo interrottamente all'esercizio di un' arte, o di altra occupazione si rendono d' altronde marcabili per lo dispendio, che notoriamente eccede i loro lucri nell'alimentare de' vizi abituati come il giuoco, il vestimento lussoso, le dissolutezze, le gozzoviglie ec.

4.° Finalmente saranno comprese nella medesima classe quelle persone che vanno pitoccondo l' elemosina quantunque siano idonee alla fatica, sia per l' età, sia per non avere alcun difetto organico che lo impedisce di lavorare.

3. Ninno degl' individui contemplati nel precedente articolo potrà sottrarsi al servizio militare a meno che non offra la malleveria:

1.° di un notorio possidente,
2.° di reputato negoziante,
3.° di un probo capo artefice.

4. Tale malleveria però deve importare l'obbligazione de' garanti per far essere indubitatamente, e giornalmente applicata ad un onesto mestiere la persona che si vuole garentire, e ciò sotto l' obbligo da contrarre di una multa non minore di ducati cento, e dell' arresto personale in caso d'insolvibilità. Sotto lo stesso obbligo potrà il garente fare l' assegnamento mensile non meno di ducati sei a pro dell' individuo che assuma a garantire.

L' arresto non sarà minore di giorni quindici, nè maggiore di un mese. Per la multa e per l' arresto si procederà dalla prefettura in linea economica di polizia, ond' evitarsi ogni lungherìa. Per tali multe la prefettura di polizia porterà un' esatto registro, e l' importo di esse dovrà essere versato a beneficio del reale albergo de' poveri in ogni bimestre.

5. Sarà precipua considerazione dell' obbligo di malleveria, che il garante debba esibire alla polizia del rispettivo quartiere in ogni ultimo giorno del mese il documento dell' effettivo, e giornaliero esercizio del mestiere della persona garantita, o la ricevuta del pagato assegnamento, munita della firma del parroco, il quale contesti l' effettivo pagamento eseguito.

6. Il documento del mestiere esercitato consisterà nel certificato dell' individuo presso del quale la persona garantita lavo-

ri, o sia occupata, e nell' assicurazione di due probi complateari, e del parroco, i quali contestino le circostanze certificate. Il garante dovrà anche soscrivere lo stesso documento.

7. La mancanza della esibizione del divisato documento, o della ricevuta dell' assegnamento sarà considerata dopo elasso il decimo giorno del mese susseguente, come infrazione dell' obbligo di garantia, come sopra contratto.

8. In ogni caso che il garante voglia sottrarsi dall' obbligo non basterà che lo dichiari alla polizia del quartiere presso di cui segnò la garantia, ma dovrà in pari tempo presentare alla stessa l' individuo garantito potendo all' uopo chiederle il braccio forte per farlo presentare.

9. I commissari di polizia de' rispettivi quartieri saranno incaricati dell' esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Essi dovranno verificare sotto la loro diretta responsabilità gli oziosi, e vagabondi esistenti nell' ambito di loro giurisdizione, e procederne all' arresto per fare addire al servizio militare coloro ne' quali concorrono le condizioni di età, statura ec. dianzi indicate, e per adottare altre convenevoli disposizioni per quelli forniti delle condizioni stesse.

10. Gli elementi da costituire la pruova del vagabondaggio saranno esauriti da' commissari de' quartieri medesimi nella loro espertezza, integrità, ed accorgenza.

Non potrà alcuno di tal classe essere spedito al servizio militare, se non è stato prima direttamente inteso, ed osservato dal prefetto di polizia in presenza del rispettivo commissario.

11. Secondo che progressivamente verrà eseguita la verifica, ed arresto dei vagabondi, ed oziosi de' quartieri, i rispettivi commessari si accelereranno a rimetterne gli stati nominativi alla prefettura, distinguendo a loro avviso coloro che credono idonei al servizio militare da quelli che non ne abbiano le condizioni per adottarsi dal prefetto il più che si conviene per tali due classi.

12. In seguito della rimessa di simili stati il prefetto medesimo procurerà le perquisizioni necessarie a conoscere se gl' individui addicibili al servizio militare siano esenti da condanne pronunziate per reità infamanti, o se per reità dello stesso genere sia stata loro accordata la libertà provvisoria. A tale uopo si porrà d' accordo col procuratore generale del Re presso la gran corte criminale di Napoli per le facilitazioni dirette a conseguire tali perquisizioni con la maggiore speditezza possibile. Per le perquisizioni che occorresse di fare venire dalle gran corti criminali delle provincie si dirigerà ai rispettivi intendenti.

13. Il prefetto di polizia spedirà al primo deposito di leva gl' individui, pei quali le perquisizioni non menano a condanna di reità infamanti, nè contengono la circostanza di libertà provvisoria per delle reità somiglianti, colla prevenzione, che se non

vengono dal deposito trovati idonei al servizio militare sieno di nuovo posti a disposizione della polizia.

14. Il prefetto in ogni bimestre formerà, e rimetterà al ministero della polizia generale un prospetto complessivo con la indicazione de' quartieri, nomi e cognomi, e patria degli arrestati colla distinzione di quelli ammessi al servizio militare dagli esclusi, colle osservazioni corrispondenti a quest' ultima classe, e con l'avviso delle misure che crede potere convenire agli individui in essa compresi.

— 1867 —

Reale Rescritto de' 6 febbraio 1828 partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai procuratori del Re presso i tribunali civili, sul dubbio se gli atti di soprascrizione de' testamenti mistici debbano essere scritti per intero dai notai.

Ho rassegnato a Sua Maestà il dubbio sorto se gli atti della soprascrizione dei testamenti in forma mistica debbano essere scritti per atto pubblico ovvero possono scriversi da altri, apponendovisi dal notaio soltanto la data e la firma, com'è prescritto per gli atti notarili.—E la Maestà Sua, nel consiglio ordinario di stato de' 4 andante, uniformemente all'avviso della consulta generale del regno, si è degnata dichiarare, che per gli atti di soprascrizione de' testamenti mistici debbano osservarsi le medesime regole, che sono in vigore per la formazione degli altri atti notarili. — Nel real nome lo partecipo alle signorie loro per la dovuta intelligenza de' rispettivi collegi, e delle camere notarili.

— 1868 —

Reale Rescritto del 13 febbraio 1828 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al vicario generale di Napoli per la fondazione in questa capitale dell' istituto delle religiose Sagramentine.

Nell' atto che ho rassegnato a Sua Maestà quanto il cardinale arcivescovo di Napoli, ed indi ella hanno riferito in appoggio delle suppliche del cavaliere D. Lelio Rivera, del giudice di gran corte civile D. Domenico Napolitano, e del cavaliere D. Giuseppe Buonocore, tendenti ad ottenere il sovrano permesso per la fondazione in questa capitale dell' istituto delle religiose sagramentine, o sieno adoratrici perpetue del SS. Sagramento, e la concessione di un locale analogo ad un tale oggetto; ho dato esatto conto a Sua Maestà di quel che per la dotazione della detta casa religiosa si è finora offerto e ch'è descritto nelle varie carte esibite dagli stessi ricorrenti, dalle quali risulta, che per l' istallazione del suddetto religioso istituto si ha già una dotazione di ducati 12000 in tante obbliganze di pii oblatori, che concorrono ad una tale opera, ed il di cui numero si è fatto sperare che sarà semprepiù accresciuto, mer-

cè le cure, e lo zelo de' suddetti ricorrenti, e principali promotori dell' opera; che oltre a ciò vi è il legato della defunta contessa dell' Acerra di annui ducati 1200 per la dotazione dello stesso istituto; e che in fine vi sono le obbliganze di ducati 600 per la compra delle cere necessarie per lo culto di perpetua adorazione del SS. Sagramento, e di ducati 3400 per le prime spese occorrenti alla istallazione di una tale casa religiosa; per la di cui realizzazione gli anzidetti promotori dell' opera hanno assicurato, che faranno venire da Roma sollecitamente, previa il sovrano permesso, ed i reali uffizj presso il S. Padre, due suore del cennato istituto in uno dei conservatorj di questa capitale, onde istruire nelle pratiche dell' istituto medesimo tutte coloro che potranno esservi ammesse.

Nella conoscenza di tutto ciò la Maestà Sua secondando gli impulsi del suo real animo intento perennemente a promuovere le opere, che sono dirette al vantaggio spirituale, come è quella della istituzione delle adoratrici perpetue del SS. Sagramento, e ravvisando nel tempo stesso che con i mezzi offerti possa cominciarsi l' intrapresa dell' enunciato stabilimento; si è la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 1 del corrente mese degnata per ora di destinare per lo stabilimento medesimo il locale del soppresso monistero di S. Giuseppe de'Ruffi, facendosi passare le religiose, che ora vi convivono, in altri monisteri; e di fissare il termine di due anni, per concreare tutto ciò che occorre alla realizzazione dell' indicato stabilimento. Ha nel tempo stesso Sua Maestà dichiarato, che se nel detto termine l' opera sarà stata pienamente mandata ad effetto, la Maestà Sua si degnerà di emanare le ulteriori sovrane risoluzioni per la definitiva approvazione dell' istituto, e delle sue regole; in diverso caso il destinato locale di S. Giuseppe de' Ruffi dovrà restituirsi al governo. Per la maggiore facilitazione dell' opera si è finalmente Sua Maestà degnata di destinare una deputazione, la quale sia preseduta da lei, e composta dai medesimi individui ricorrenti cavaliere D. Lelio Rivera, dal giudice di gran corte civile D. Domenico Napolitano, e dal cavaliere D. Giuseppe Buonocore, ai quali vuole Sua Maestà sieno aggiunti il Principe di Fondi, ed il Marchese Sessa.

Nel real nome partecipo a lei queste sovrane risoluzioni per sua intelligenza, e per lo corrispondente adempimento; prevenendola di essersi da me passati gli avvisi analoghi ai soggetti di sopra enunciati, che da Sua Maestà sono stati destinati a far parte della deputazione per lo stabilimento delle Sagramentine.

— 1869 —

Reale Rescritto del 13 *febbrajo* 1828 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia col quale si accorda a coloro che fino al* 1827 *han trasgredito lo adempimento delle obbligazioni imposte negli articoli* 57 *e* 58 *delle leggi civili la condonazione delle pene sanzionate a loro carico nell' articolo* 347 *delle leggi penali.*

V. E. con rapporto de' 23 gennaio, e con altri sussgeuenti ha fatto conoscere l' esteso numero d' individui che in parecchi comuni di cotesta parte de' reali domini sono incorsi nella pena sanzionata dall' articolo 347 delle leggi penali per non avere adempiuto alle dichiarazioni di nascita nel termine dalle leggi civili prescritto. L' E. V. nel far conoscere questo inconveniente ha aggiunto altresì essere della sovrana clemenza l' accordare la condonazione di questa pena a' controventori, e ciò tra per lo loro numero, come per altri particolari che ha rilevato concorrere nella specie. S. M. alla quale ho rassegnato questi rapporti di V. E. nell' ordinario consiglio di stato de' 4 del corrente mese, si è degnata accordare per questa sola volta, e senza che passi per esempio a tutti coloro che in cotesti reali domini sino a tutto lo scorso anno 1827 abbiano trasgredito lo adempimento delle obbligazioni imposte negli articoli 57 e 58 delle leggi civili la condonazione della pena sanzionata a loro carico nell' articolo 347 delle leggi penali.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione perchè si serva farne l' uso conveniente.

— 1870 —

Ministeriale de' 14 *febbrajo* 1828 *diretta dal luogotenente generale in Sicilia a quel direttore generale de' rami e dritti diversi portante taluni chiarimenti per la restituzione dei depositi fatti presso i ricevitori del registro.*

L' articolo 8 del real decreto de' 9 giugno 1820 intorno alla restituzione de' depositi giudiziarj prescrive, che tali depositi debbano restituirsi dagli stessi ricevitori del registro che gli avranno ricevuti previo il mandato dell' autorità giudiziaria; e le formalità all' uopo stabilite, e che lo estratto esecutivo della parte dispositiva della sentenza, o decisione, che avrà prescritta la liberanza del deposito, debba esibirsi dalle parti interessate all' autorità giudiziaria competente, la quale con suo officio invierà per mezzo delle stesse parti tale estratto al ricevitore del registro per eseguire il pagamento. E quindi è ordinato all' articolo 9 dello stesso decreto, che il ricevitore in veduta dell'officio sopra enunciato debba subito eseguirne il pagamento.

Or si è fatto supporre, che forse dopo siffatte disposizioni null' altro dovere per la restituzione de' depositi, di cui si tratta

incombe al ricevitore, o a chi restituire deve il deposito, se non che di ripetere lo estratto della parte dispositiva della sentenza, o decisione, che l'abbia ordinata, nei modi dal detto real decreto prscritti: perlocchè è stato promosso il dubbio, se in virtù del ripetuto decreto si fosse derogato agli articoli 638, 639 e 640 della parte 3 del codice, ne' quali è prescritto, che non possa darsi esecuzione ad un giudicato, che ordinasse un dissequestro, una cancellazione di qualsivoglia iscrizione d'ipoteca, un pagamento, o qualunque altra cosa, che debba fare un terzo, o che debba farsi a di lui pregiudizio se non dietro un certificato del patrocinatore della parte instante, che dichiari la data della notificazione della detenzione fatta al domicilio della parte condannata, e sopra un attestato del cancelliere, il quale affermi che non esiste nè opposizione, nè appello contro la sentenza medesima.

Avendo io all' uopo inteso il parere dello agente del contenzioso, e quello del consultore del governo ho considerato, che l'abrogazione di una legge può soltanto ripetersi o da una disposizione espressa in una legge posteriore, o da una inconciliabilità della legge posteriore con le antecedenti; che ove le leggi antecedenti non sono state espressamente rivocate, e possono le medesime con le leggi posteriori conciliarsi: allora restando le precedenti in vigore devono avere la loro esecuzione; che nel caso particolare nessuna abrogazione degli articoli 638 e seguenti della 3 parte del codice si vede espressa nel citato real decreto de'9 giugno 1820, come neppure alcuna inconciliabilità si presenta, poichè è compatibilissima l' esibizione della sentenza con la presentazione de' certificati richiesti da' citati articoli del codice: e che finalmente quanto si prescrive nei mentovati articoli non è semplice formalità, ma bensì riguarda la sostanza della materia; perchè potrebbe avvenirne un danno positivo ai terzi, i quali, rivocata in via di opposizione, o di appello la sentenza, o decisione prescrivente la restituzione del deposito, non troverebbero più esistente il danaro depositato, perchè restituito in vigore della prima sentenza.

Quindi tenendo io presente quanto prescrivesi nell' articolo 640 cioè che i sequestratari, i conservatori e tutti gli altri incaricati di simili uffici sono obbligati a dar esecuzione alla sentenza in virtù del certificato, che nel registro non esiste alcuna opposizione ed appello, ho risoluto di dichiarare, che per le disposizioni del real decreto de' 9 giugno 1820 e del successivo regolamento relativi alla restituzione de'depositi non è stato affatto derogato a quelle de' mentovati articoli 638 e 640 della parte 3 del codice, e che la real tesoreria, i ricevitori del registro, e tutti coloro, ai quali è commesso il pagamento, o la restituzione de' depositi giudiziari non debbano prestarvisi se non previa, secondo i casi, la esibizione de' certificati, de' quali è parola nel riferito articolo 638.

— 1871 —

Ministeriale de' 14 *febbraio* 1828 *emessa dal luogotenente generale de' reali dominj al di là del faro col quale si determina che elevandosi dalla regia scrivania dei dubbii sugli elementi delle liquidazioni per compensi di officî aboliti, che esiggono esame e conoscenza di giudice, la gran corte dei conti, sulla domanda della parte debba provvedere come di dritto.*

Mi è stato fatto presente l' appuntamento di cotesto consiglio di tesoreria emesso sul di lei rapporto, con cui ha chiesto degli schiarimenti sul modo di formare le liquidazioni sui compensi da darsi ai possessori di officî aboliti, e relativamente alla quota corrispondente alla responsabilità degli officî aboliti da dedursi a carico del cavaliere D. Giuseppe Gioieni, e del cavaliere D. Francesco Paternò Castello sulla rendita di lordo, che potrebbe ai medesimi assegnarsi pei rispettivi officî aboliti, e sulla eguale deduzione da farsi a carico di altri possessori di officî aboliti che sieno nello stesso caso dei mentovati due cavalieri; ed ho conosciuto, che il consiglio ha rilevato che la scrivania di razione nella specie, e nei casi simili, nei quali non concorrono tutti tre gli oggetti contemplati nell' art. 3.° delle istruzioni dei 17 marzo 1819 non può attribuire ad alcuno di essi distintamente la quota di diminuzione, e che deve la parte cui interessa informarsi per via della gran corte dei conti degli elementi della deduzione da farsi dalla scrivania medesima.

Ho ponderato del pari quanto in proposito ha manifestato il procuratore generale della gran corte dei conti, e quindi uniformandomi al parere del consiglio di tesoreria avvalorato dal procuratore generale surriferito; vengo ad ordinare, che il regio scrivano di razione qualora sorgeranno dei dubbi sugli elementi delle liquidazioni per compensi di officî aboliti, che esiggono esame e conoscenza de' giudici, come è nel caso in quistione quello di fissare la rata corrispondente alla responsabilità degli officî, deducibile dal compenso, sospenda i lavori ulteriori della liquidazione, e proponga l'occorrente per mezzo dell' enunciato procuratore generale presso la gran corte dei conti, alla stessa gran corte dei conti, perchè la medesima sulla domanda della parte interessata provveda come di dritto. Partecipo ciò a cotesto consiglio per l' uso corrispondente in pari data, e ne prevengo lei per l' uso conveniente.

— 1872 —

Circolare del 20 *febbrajo* 1828 ***emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutte le amministrazioni diocesane con cui si stabilisce che la multa del decimo contro i beneficiati oscitanti ad esibire i certificati di esistenza, si calcoli sulla rendita netta.***

Il ministro segretario di stato delle finanze mi fece conoscere il dubbio propostogli dal regio procuratore presso cotesta amministrazione diocesana, se cioè il decimo per la multa comminata contro i titolari oscitanti alla esibizione del certificato di loro esistenza dovesse calcolarsi sulla rendita lorda, ovvero sulla netta di pesi. Ed ora lo stesso signor ministro mi ha riscontrato di convenire nel mio divisamento, che il decimo suddetto si calcoli sulla rendita purgata da pesi, per cui ne andrà a dare uniforma risposta al regio procuratore divisato.

Lo partecipo a cotesta amministrazione diocesana per intelligenza e regolamento.

— 1873 —

Reale Rescritto del 4 *marzo* 1828 ***partecipato dal ministro di casa reale al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive che il marito non titolato di una moglie titolata possa far uso dei titoli di costei.***

È sorto il dubbio se coloro i quali non sono rivestiti di titoli di nobiltà, contraendo matrimonio con donne titolate possano far uso di quei titoli, che per proprio diritto si godono dalle di loro mogli.

Rassegnato al Re tale dubbio, ha considerato la Maestà Sua che quantunque per legge non sia ciò autorizzato, pure per effetto di una inveterata consuetudine sia involto il costume di usarsi dal marito il titolo della moglie.

Ad oggetto quindi di stabilirsi su di ciò una sicura norma ed eliminare gli abusi, ha Sua Maestà risoluto per massima, che il marito della titolata possa far uso personalmente del titilo di cui gode la di lui moglie, durante però la costanza del matrimonio o del di lei stato di vedovità, salvi i cambiamenti, che Sua Maestà giudicherà di fare nella nuova legge della nobiltà.

Nel real nome partecipo a V. E. questa sovrana determinazione per sua intelligenza, e perchè si serva farne l'uso che convenga di sua parte, essendosi passato il corrispondente avviso al ministro segretario di stato della polizia generale per ciò che riguarda i domini al di quà del faro.

— 1874 —

Reale Rescritto del 15 *marzo* 1828 *partecipato dal ministro di guerra e marina a quello delle finanze col quale si prescrive che gli uffiziali condannati a pene correzionali debbon riguardarsi come se fossero alla terza classe.*

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 3 corrente mese si è degnata ordinare, che gli uffiziali condannati a pene correzionali, dal giorno in cui sortono dalla prigionia terminata la condanna, fino al dì nel quale rientrano nell'impiego, debbano essere riguardati pel pagamento del soldo come alla terza classe, cioè in attenzione di destino, dovendosi in tal modo considerare il secondo Tenente D. Salvatore Torrente, il quale a' 5 marzo 1826 sortì dall'espiazione della prigionia dei sei mesi, e con real decreto del 1 giugno detto anno fu nominato segretario dell'isola del marittimo, ove prese possesso nel 1 agosto susseguente; prescrivendo inoltre la Maestà Sua che gli uffiziali nella specie, non debbano però oltrepassare il periodo de' due mesi fissato dall'articolo 160 della ordinanza amministrativa militare dal termine della pena alla reintegra dell'impiego. Nel real nome ho l'onore di partecipare a vostra eccellenza siffatta sovrana determinazione, pregandola di farne curare lo adempimento per la parte che riguarda la real tesoreria.

— 1875 —

Reale Rescritto del 18 *marzo* 1828 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a regolare la restituzione delle multe ed ammende giudiziarie civili.*

Analogamente a qnanto è stato di accordo combinato tra il signor ministro di grazia e giustizia e me intorno alla forma del documento, che ai termini dell'articolo 10 del decreto dei 7 novembre 1826 debbono le parti presentare per ottenere la restituzione delle multe giudiziarie civili, sono state dirette dal prelodato signor ministro in questi reali domini agli agenti del pubblico ministero, e da me all'amministratore generale del registro e bollo le seguenti disposizioni.

» 1. Sul registro, che ai termini dello articolo 6 dello stesso real decreto dee tenersi in ciascuna cancelleria sarà aggiunta una nuova rubrica sotto la quale sarà indicata la sentenza o decisione in ultima istanza, o passata in giudicato, la quale abbia rivocata quella di condanna.

» 2. La parte, che pretenda la restituzione dell' ammenda dovrà esibire al cancelliere, che ha rilasciato l' estratto di condanna, giusta l'articolo 3 del citato decreto la sentenza, o decisione pronunziata in ultima istanza o passata in giudicato, colla quale è rimasta annullata la condanna.

» 3. Il cancelliere prenderà nota sul suo registro di questa

sentenza, o decisione, e quindi ne rilascerà in carta libera e gratuitamente il corrispondente certificato.

» In questo certificato il cancelliere esprimerà chiaramente, che la sentenza, o decisione, la quale ha revocato quella che ha dato luogo all' esenzione della multa sia stata pronunziata in ultima istanza o passata in giudicato ».

« 4. Cotesto certificato sarà vidimato ed approvato presso i collegi giudiziarî dagli agenti del pubblico ministero, e presso i tribunali di commercio, i giudicati di circondario, e gli uffizi di conciliazione dai rispettivi presidenti, giudici e conciliatori, o dai funzionari destinati a supplirne le veci ».

« 5. Sulla esibizione di questo certificato la parte dovrà conseguire la restituzione della multa. »

Sembrando necessario per l' uniformità del metodo, che le disposizioni medesime siano rese comuni a cotesti reali domini da che pel decreto del 3 settembre 1827 sono state ai medesimi etese le prescrizioni contenute nel succennato decreto dei 7 novembre 1826 ho l' onore di parteciparle a V. E. perchè si compiaccia, se lo giudica, di farle costì adottare ».

— 1876 —

Reale Rescritto del 22 marzo 1828 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si dispone che i somministratori di frumenti ed orzi per l' agevolazione della coltura non debbono essere compresi nella tassa dei negozianti.

Uniformandosi Sua Maestà al parere emesso dalla consulta dei reali domini oltre il faro sull' oggetto trattato da V. E. coi rapporti de' 9 luglio e 27 settembre 1827, primo carico, cioè se i somministratori di frumenti ed orzi per l' agevolazione della cultura, e della produzione debbano andare esenti dalla tassa de' negozianti, si è degnata ordinare:

1.° Che per norma generale non debbano essere calcolati come negozianti i proprietarî de' fondi che si limitano soltanto a somministrar semenze, e soccorsi a' coltivatori delle proprie loro terre, e gli affittuarî, i quali somministrano ai subaffittuarî semenze, e soccorsi nelle terre loro locate.

2.° Che debbano calcolarsi come trafficanti, e negozianti coloro, che somministrano semense, e soccorsi ai coltivatori di alieni fondi.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane determinazioni per l' uso conveniente.

— 1877 —

Circolare del 22 marzo 1828 emessa dal direttore generale dei ponti e strade col quale si determina che nelle verifiche dei fondi da dissodarsi e disboscarsi deve badarsi che il combustibile non venga a mancare a' comuni vicini.

S. E. il consigliere ministro di stato ministro segretario di stato delle finanze con suo autorevole dispaccio de' 15 corrente ha manifestato a questa direzione generale che le cure del consiglio forestale nel proporre a quella real segreteria le domande di permissione di disboscamenti e dissodamenti, debbono ridursi a verificare se vi concorrono tutte le condizioni prescritte dalla legge de' 21 agosto 1826, e soprattutto quelle dall' art. 17 determinate; badando in primo luogo, se accordandosi i chiesti dissodamenti, *rimanga quantità sufficiente di combustibile, non solo nel tenimento in cui è posto il fondo che chiedesi dissodare, ma ne' comuni ancora che a quello son più vicini.*

Ella farà nota a tutte le guardie generali sue dipendenti la suddetta disposizione ministeriale, acciò ne' processi verbali che saranno per distendere cogl' ingegneri e coi sindaci in conformità dell' articolo 18 non omettessero d' indicare, sotto la loro più stretta responsabilità, l' estensione boscosa esistente non solo nel tenimento del comune in cui è situato il fondo da dissodarsi, ma eziandio nel tenimento de' comuni più vicini, che additeranno coi rispettivi loro nomi, specificando se la dissodazione può arrecar penuria di combustibile a' comuni medesimi.

Quando poi l' intendente le chiederà il suo parere ai termini dello stesso articolo 18, ella tenendo presente il processo verbale di verificazione, di cui la guardia generale le avrà diretta una copia informe, e le mappe selvane per rilevare la veridicità di ciò che concerne la più o meno quantità di combustibile, gli farà le sue osservazioni che comunicherà nello stesso tempo con apposito rapporto a questa direzione generale.

— 1878 —

Circolare del 29 marzo 1828 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che gli atti de' consigli provinciali si rimettono al ministro direttamente da' presidenti de' medesimi.

Avendo rassegnato a Sua Maestà il Re (N. S.) il dubbio proposto dal consiglio provinciale di Terra di Lavoro, se gli atti delle sessioni del consiglio, che contengono la discussione degli oggetti amministrativi attribuiti ai consigli provinciali dalla legge, ed i suoi voti pe' medesimi, debbano essere trasmessi dal presidente del consiglio al ministro degli affari interni direttamente, o per mezzo dell' intendente della provincia, ch'è incaricato a manifestare la sua opinione sui medesimi per effetto

della sovrana risoluzione degli 8 marzo 1824; la Maestà Sua inteso l'avviso della consulta de' suoi reali domini di quà del faro, ha rivocata la sovrana risoluzione de' 6 marzo 1824, e vuole che per la detta rimessiva, osservandosi quanto prescrive la legge de' 12 dicembre 1816 si presentino, o si rimettano direttamente dal presidente gli atti del consiglio provinciale al ministro degli affari interni, il quale potrà in seguito domandare gli schiarimenti, che occorreranno prima di presentarli alla sovrana risoluzione.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione, perchè ella la comunichi al consiglio provinciale, ed al suo presidente nella imminente sessione.

— 1879 —

Ministeriale del 2 aprile 1828 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Trivento sul dubbio se i certificati di esistenza che son tenuti di presentare i titolari di semplice benefizio ecclesiastico, debbano esigersi anche da' canonici e da' parrochi.

Manifestandomi vostra signoria illustrissima e reverendissima la condotta tenuta da cotesta amministrazione diocesana di farsi esibire cioè i certificati di esistenza da'soli titolari di beneficio ecclesiastico semplice, mi ha proposto il dubbio, se si debbono del pari esigere dai canonici della cattedrale, da quelli delle chiese collegiale, da' partecipanti delle ricettizie, e da' parrochi.

Io fo noto a vostra signoria illustrissima e reverendissima che a tenore de' reali decreti del dì 11 gennajo 1820 e del 5 ottobre 1825 il certificato di esistenza deve esibirsi dai titolari di quei beneficì, che nella vacanza ricadono all' amministrazione diocesana.

— 1880 —

Circolare del 2 aprile 1828 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si dispone che gl' intendenti, i procuratori generali, ed i direttori del registro e bollo debbon risolvere a qual ramo debbonsi imputare le spese per sepoltura de' cadaveri per sezioni ed altri simili anticipate da' comuni.

Accade sovente che da' comuni si facciano delle spese per trasporti di feriti, per sezione di cadaveri di uccisi, e per sepoltura de' medesimi, per trasporto de' detenuti all' ospedale dei matti, ed altre di civil natura, e che domandandosi da essi il rimborso, incontrono a ciò degli ostacoli, o perchè si crede che alcune di tali spese debbono andare a loro carico, o perchè si dubiti a carico di qual ramo alcune altre debbono gravitare, cioè se sopra il fondo delle spese di giustizia, o sopra quelli di polizia ed altri. Affinchè siffatte quistioni si possono subito definire, e prendersi le disposizioni corrispondenti, giusta le leggi, ed i regolamenti in vigore, mi sono messo di ac-

cordo co' ministri delle finanze, di grazia e giustizia e della polizia generale, e si è determinato che negl' esposti casi l' intendente della provincia, il regio procuratore generale criminale, ed il direttore del registro e bollo si riuniscano insieme, e risolvano i dubbi col definire il ramo a cui carico le dette spese debbono gravitare.

Glielo partecipo per sua intelligenza, e per l' adempimento corrispondente.

— 1881 —

Reale Rescritto del 2 *aprile* 1828 *emesso dal ministro delle finanze che dichiara dover subito impedirsi di zappare le terre in pendio nel distretto di Nola dissodate prima del* 1815 ; *salvo a' proprietarj di ripararle fra due anni per indi coltivarle di nuovo.*

Nel consiglio ordinario di stato de' 31 dello scorso mese di marzo sono state rassegnate al Re N. S. le proposizioni del direttore generale di ponti e strade espresse in un rapporto de' 7 febbrajo relativamente alla ordinanza emessa già dall' intendente di Terra di Lavoro in esecuzione dell' art. 22 della legge de' 21 agosto 1826 sui boschi pel rinsaldimento da farsi dai rispettivi proprietari de' terreni in pendìo siti ne' comuni del distretto di Nola, e colpiti dalle disposizioni dell' articolo 21 della legge mentovata.

E sono state rassegnate pure alla intelligenza sovrana le sollecitudini così dell' intendenza di Terra di Lavoro, come del consiglio forestale, che muovono e dai danni gravissimi avvenuti già nel distretto di Nola per la sconsigliata coltivazione dei terreni in pendìo, e dal timore di sciagure novelle, qualora dei terreni mentovati non venga tosto proibita la coltivazione.

Ed il Re N. S. si è servito ordinare che resti da ora impedito lo zappamento ne' terreni in quistione, che tanti guasti arrecano alle sottoposte campagne, salvo ai proprietari di provvedere nel corso di due anni ai mezzi opportuni per impedire il danno de' sottoposti terreni, onde ciò fatto poter poi ricoltivare i loro fondi.

Nel real nome ne la prevengo pel pronto ed esatto adempimento.

— 1882 —

Circolare del 9 *aprile* 1828 *emessa dal ministro delle finanze con la quale si dispone che le indennità di viaggio dovute ai funzionari incaricati della verifica de' fondi da disboscarsi, e dissodarsi.*

Ai termini dell' art. 29 della legge de' 21 agosto 1826 sui boschi è stato rassegnato al Re N. S. un progetto di tariffa per le spese di viaggio de' funzionari che per esecuzione dell' art. 18 della legge stessa vengono adoperati nelle verificazio-

ni de' fondi, pe' quali chiedesi permissione di disboscamenti, e dissodamenti.

Ed il Re si è servito risolvere che per indennità di viaggio a ciascuno de' tre funzionari chiamati dall' art. 18 della legge forestale alla verificazione delle dimande di disboscamenti si corrisponda una indennità di grana venti a miglio da calcolarsi dal limite della rispettiva residenza fino al luogo ove è situato il fondo da verificarsi, e similmente pel ritorno di questo luogo sino alla residenza de' funzionari mentovati. Ed ha ordinato il Re che pel tempo della dimora ne' luoghi ove le verificazioni si eseguono, si corrisponda a ciascuno de' funzionari indicati una indennità di carlini sei al giorno.

Nel real nome la prevengo di tal sovrana risoluzione per sua intelligenza, e perchè nelle occorrenze si serva di darvi adempimento.

— 1883 —

Reale Rescritto del 12 *aprile* 1828 ***partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici all' arcivescovo di Sorrento con cui si ordina di non potersi i sinodi diocesani pubblicare se non previo il sovrano permesso.***

Avendo rassegnato a Sua Maestà i riscontri dati da vostra signoria illustrissima e reverendissima relativamente al sinodo da lei celebrato in cotesta diocesi; la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 31 marzo ultimo mi ha ordinato di farle sentire, come nel suo real nome eseguo, che non v'ha disposizione, la quale abbia annullato lo stabilimento generale, di non potersi i sinodi diocesani pubblicare, senza essere prima rassegnato a Sua Maestà ed ottenuto il sovrano permesso per la loro pubblicazione; stabilimento che la Maestà Sua vuole esattamente osservato.

— 1884 —

Reale Rescritto del 12 *aprile* 1828 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si risolve la quistione se debba intendersi cessata la definizione temporanea del restauro di quella chiesa metropolitana e fuse le sue incumbenze in quella ordinaria definizione della maramma, e se abbia ad essere discaricato quell' arcivescovato dal pagamento di talune prestazioni.*

Nel rapporto di V. E. dei 24 del passato settembre fu da lei in tutta la estensione trattato, e messa in chiaro la quistione elevatasi costì se debba intendersi cessata la definizione temporanea del restauro della pubblica metropolitana di cotesta capitale, e fuse le sue incumbenze in quelle dell' ordinaria definizione della maramma, e se abbia ad essere discaricato cotesto arcivescovo della contribuzione di once ottocento annue gravategli allo effetto.

Volle Sua Maestà, come a V. E. è noto per la mia lettera del 7 dello scorso dicembre 1827 n.° 3068 incaricare la consulta di discutere la quistione e di dare su di essa il suo avviso. Ed or che la medesima ha emesso il suo parere, la Maestà Sua uniformandosi allo stesso nel consiglio ordinario di stato dei 31 del caduto marzo si è degnata ordinare.

1.° Che sia sciolta la definizione straordinariamente data per la restaurazione della fabbrica, dovendo essa definizione consegnare tutte le carte, ed i volumi riguardanti siffatta ristaurazione alle definizioni della maramma per conservarsi nel di lui archivio.

2.° Che resti l' arcivescovo di Palusti discaricato della contribuzione delle once ottocento annue, che sin oggi è stato tenuto soddisfare per la ristaurazione suddetta, e che restino al medesimo rilasciati gli arretrati sopra tale contribuzione.

3.° Che la definizione della maramma della cattedrale di Palusti, in unione dell' arcivescovo, e dei tre canonici dignitari, diacono, suddiacono e decano resti incaricata per l' esecuzione delle decorazioni della cattedrale medesima, giusta la relazione architettonica del cavaliere Juga con le modificazioni che si crederanno convenienti.

4.° Che alla definizione suddetta, formata come sopra, si assegnino once 1367 annue, salvo ciò che sarà più sotto avvertito per le once 300 annue sul senato di Palermo, che nè forma parte duratura siffatta assegnazione pel corso di anni dieci, e composta dalle seguenti partite.

Dall' arcivescovo di Palermo once 400.

Sulla rendita formata a favore delle cappelle esistenti nella detta chiesa cattedrale, ed in favor della maramma per argenti rispettivamente consegnati once 497.

Per la pensione generale assegnata sul terzo pensionabile dello arcivescovato di Palermo once 170.

Dal senato di Palermo once 300.

Per quest' ultima partita che ha il senato finora contribuito, avendo Sua Maestà veduto dallo incartamento che il senato ne sia stato esonerato per decisione del consiglio d' intendenza, di cui è pendente l'appello nella gran corte de' conti, ha avvertito ed ordinato che le anzidette once 300 si rimangono comprese, o dedotte dall' assegnazione in discorso, secondo che nel giudizio si rimane definitivamente deciso.

5.° Che la detta assegnazione sia tenuta in un conto apparte intangibile da servire soltanto per le decorazioni da eseguirsi, ad eccezione di potersi soddisfare ai maestri quei resti dei quali saranno creditori per opere già eseguite per disposizione della deputazione della fabbrica.

6.° Che sulle prime si esegua il disegno dell'architetto Marruglia per la vestura della cupola al gotico stile adottata e si completino le decorazioni nel cappellone, e forse già in parte

eseguite, e così posteriormente le ulteriori nella detta chiesa cattedrale.

Ha inoltre Sua Maestà ordinato che in ogni sei mesi si dia conto alla Maestà Sua dell' introito delle somme assegnate, ed esatte, delle somme pagate a parte dell' importo dei lavori eseguiti di ordine della passata deputazione, e non ancora soddisfatti, e finalmente delle nuove opere o lavori che anderanno ad aver luogo.

Nel real nome partecipo a V. E. queste sovrane determinazioni per l' uso conveniente.

— 1885 —

Ministeriale del 12 *aprile* 1828 *diretta dal ministro delle finanze con la quale si dichiara al direttore generale di ponti e strade non essere obbligati i sindaci a dare alloggio gratuito agl' individui delle brigate mobili.*

In due suoi rapporti il primo cioè de' 28 luglio 1827, e l'altro de' 26 marzo di questo anno facendo ella parola delle spese a cui van soggetti gl' individui delle brigate mobili forestali, ha mostrata la difficoltà di gravarli ancora delle spese dell' alloggio per quel tempo in cui pel disimpegno de' loro incarichi debbono dimorare in paesi, ne' quali impossibile si rende di rinvenir locande o osterie. E quindi ad oggetto di agevolarli, ha proposto d' invocarsi un superior provvedimento onde tutte le volte in cui gl' individui delle brigate mobili saranno obbligate di trattenersi per affari di servizio in alcun comune, il sindaco del comune stesso debba dar alloggio gratuito alle guardie ed ai cavalli.

Or io le rescrivo in riscontro, che non può aver luogo quanto ella ha proposto.

— 1886 —

Reale Rescritto del 12 *aprile* 1828 *partecipato dal ministro delle finanze che dichiara non competere gravame giudiziario ai proprietarj di fondi colpiti da ordinanze di rinsaldimento.*

Nel consiglio ordinario di stato de' 31 di marzo ultimo è stato rassegnato al Re N. S. quanto in un rapporto de' 23 del precedente gennaio avea ella messo in veduta insiem col parere del consiglio forestale, relativamente al progetto concernente i reclami che s' intenderebbe di produrre avverso le ordinanze che gl' intendenti delle provincie, a' termini dell' articolo 22 della legge de' 21 agosto 1826 sui boschi, emettono per proibir la coltura, e per ordinare il rimboschimento de' terreni in pendìo colpiti dalla disposizione della legge stessa.

E si è pur rassegnato alla intelligenza sovrana che un reclamo di simil natura non potrebbe giammai cadere sul diritto, emanando esso da una positiva disposizione di legge, ch' è inattaccabile, ma bensì sulle circostanze di fatto, cui le disposi-

zioni legislative sono state dirette. Per le quali cose non vi è ragione di determinare un metodo di procedura giudiziaria per la discussione di così fatti reclami, anche perchè interessa altamente alla economia silvana del regno di abbreviare al più che sia possibile i termini per lo rinsaldimento e rimboschimento delle terre ridotte irregolarmente a coltura.

Ed il Re N. S., uniformemente al parere rassegnatogli, ha sovranamente dichiarato che gravame giudiziario non possa competere a coloro che sono colpiti dalle ordinanze prescritte dalla legge a tal riguardo, salvo soltanto ai medesimi il ricorso alla Maestà Sua per qualche rimedio amministrativo in circostanze di sommo momento.

Nel real nome ne la prevengo per sua intelligenza e regola.

— 1887 —

Reale Rescritto del 12 aprile 1828 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si fissano le indennità di scrittojo alle commessioni marittime.

Dopo di aver dichiarato a V. E. nella mia lettera di officio del 13 dello scorso febbrajo n.° 402 che l'indennità di ducati 1044 assegnata dall'articolo 114 del real decreto de' 13 aprile 1826 alle commessioni marittime de' reali dominj di quà del faro ha per oggetto i gasti di scrittojo delle commessioni medesime, promisi a V. E. che sul di lei rapporto de' 24 del passato dicembre, 2.° carico n.° 5551, sarei andato a prendere gli ordini di Sua Maestà, perchè una simile proporzinale indennità si fosse assegnata per le sei commessioni marittime, e per la commessione principale di navigazione di commercio di cotesti reali domini.

Rassegnato in fatti il tutto a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 31 del caduto marzo, la Maestà Sua trovando più che giusto di accordarsi una indennità per ispese di scrittojo alle commessioni marittime in Sicilia compresa la commessione principale residente in cotesta capitale, si è degnata determinarla nella somma fissa di ducati ottocento, salvo a V. E. di assegnarne la quota particolare a ciascuna di esse, secondo la rispettiva maggiore o minore importanza.

Nel real nome partecipo a V. E. questa sovrana determinazione perchè si degni curarne l' adempimento.

— 1888 —

Regolamento del 12 aprile 1828 intorno al versamento degli introiti ed alla esecuzione degli esiti relativi all' amministrazione del regio lotto dei domini oltre il faro.

CAP. I. — Introiti.

Art. 1.° A contare dal 1 gennaio 1828 gl' introiti provvenienti dal giuoco del regio lotto in tutti i comuni delle valli della

Sicilia, depurati dalle vincite, saran versati senza deduzione di spese nella tesoreria generale.

Art. 2.° I versamenti de' suddetti introiti saranno eseguiti col metodo quì appresso indicato.

1. Pel giuoco che si raccoglie da posteri ne' varii comuni, del quale sono direttamente responsabili alla regia impresa i tre amministratori de' posti delle antiche grandi valle di Mazzara, di Demone, e di Noto, i versamenti de' prodotti estrazionale depurati solamente dalle vincite, verranno eseguite dai rispettivi postieri nel modo seguente.

2. Tutti i versamenti, menocchè quelli de' banchi di Palermo, e di Messina saranno accompagnati da notamento vistato dalle parti versanti, i quali dagli agenti della percezione saranno rimessi come pezzi di appoggio giustificanti lo introito.

3. Nel comune capovalla di Catania tali versamenti in cassa regia si faranno dall' amministrazione de' posti della valle di Noto colà residente, presso di cui si riunivano i prodotti di tutti i postieri del comune medesimo.

4. I prodotti del giuoco del comune di Messina si depositeranno da tutti i postieri ivi esistenti presso l' amministratore della valle Demone, dal quale se ne farà il versamento in quel pubblico banco.

5. I postieri della capitale verseranno i loro prodotti presso il cassiere dell' amministrazione generale da cui se ne farà indi il deposito nel pubblico banco di Palermo a nome della reale tesoreria.

Art. 3.° I postieri del regno ritireranno le ricevute a tallone nelle somme corrispondenti a versamenti eseguiti, e le invieranno a' rispettivi amministratori delle tre grandi valli, i quali cureranno di farne la trasmissione alla regia impresa per le operazioni contabili che ne risultano.

Gli amministratori di Messina, e di Catania praticheranno lo stesso per le fedi di banco, che saranno al primo rilasciate dagli uffiziali del banco medesimo, e per le ricevute che il secondo ritirerà dagli agenti del tesoro.

Art. 4.° La contabilità dell' amministrazione generale alla fine di ogni mese redigerà uno stato de' versamenti che saranno rispettivamente fatti presso gli agenti locali della tesoreria, e presso il banco di Messina da' postieri del regno, e dall' amministrazione di Messina, indicando in esso stato il comune, il nome e cognome del postiere, e degli amministratori, la data del versamento, le rispettive casse degli agenti del real tesoro, e del banco di Messina presso di cui è stato eseguito il versamento, e finalmente la somma versata, colle analoghe osservazioni che potessero occorrere. Due spedizioni di tale stato saranno rimesse dal regio amministratore generale alla officina della tesoreria, cioè una al controloro generale e l' altra al tesoriere generale per praticarsene l' analoga verifica, giusta le istruzioni vigenti.

Art. 5.° Da posteriori dei comuni del regno, e dagli amministratori delle valli di Demone, e di Noto per conto de' capivalli di Messina, e Catania, i prodotti provvenienti dal giuoco di ciascuna estrazione, sia ordinaria, sia straordinaria, saran versati per cassa netta nella immediata estrazione della stessa natura, in guisa che nella seconda ordinaria estrazione di gennaro debba essere interamente saldata la prima ordinaria estrazione, e nella seconda straordinaria quella precedente già eseguita, e così successivamente con l' alternativa medesima di quindici in quindici giorni.

I posteriori poi di Palermo adempiranno nel lunedì posteriore che al sabato estrazionale i depositi di sopravanzi di ciascuna estrazione sia ordinaria che straordinaria. Nel mercoledì poi consegneranno gli accertati di riuscita già soddisfatti, con versare in cassa il dippiù che resterà in loro potere, dedotta solamente la somma di once venti, che riterranno, secondo il consueto per ragione di colonna, e che indi verseranno in saldo la mattina del venerdì precedente alla immediata estrazione ordinaria, o straordinaria che sia.

Art. 6.° I versamenti del cassiere generale residente in Palermo verranno fatti anche per cassa netta alla tesoreria generale in ogni otto giorni; ed accompagnati da un borderò in triplice spedizione, una cioè pel controloro generale della tesoreria generale, un' altra per la tesoreria generle d' introito, e la terza per l' amministrazione generale del regio lotto.

Nel detto borderò verrà espressamente dichiarato, che si è fatta cassa netta di tutto il numerario sotto pena di falso.

Il tesoriere generale fattane particolare verifica nella sua officina, rilascerà la ricevuta a tallone e restituirà al cassiere una delle tre spedizioni rimesse, munita del suo certificato vero, e corredata della sua firma, e della vidimazione del controloro generale.

Alla fine dell' anno tali borderò colle corrispondenti ricevute a tallone saranno esibite alla gran corte de' conti in appoggio dell' esito, che deve figurare nel conto materiale della suddetta amministrazione dell' annata scaduta.

Art. 7.° Per far fronte ai pagamenti urgenti delle vincite nella capitale, il cassiere generale riterrà in ogni otto giorni dallo ammontare di tutti i prodotti la somma di once duemila, da avvalersene per l' oggetto indicato dietro ordini dell' amministratore generale. Questa somma però verrà depositata in banco a nome dello stesso cassiere colla espressa avvertenza, e condizione, che non potrà spendersi nei casi di bisogno se non con polizza munita del *si paghi* dello amministratore generale. Nella sola chiusura di cassa del 31 dicembre di ciascun anno il cassiere generale farà completa cassa netta, e dovrà ritenere l'anzidetta colonna di once duemila da' primi prodotti dell' anno seguente.

Art. 8.° Nei comuni del regno, risultando perdite in una estrazione, i postieri i quali sperimenteranno bisogno di somme per far fronte a' pagamenti delle vincite, ne produrranno la domanda per mezzo de' rispettivi amministratori alla regia impresa, dalla quale sarà chiesta con rapporto a sua eccellenza il luogotenente generale la occorrente sovvenzione, che dalla real tesoreria generale verrà liberata, previo gli ordinativi diretti a' ricevitori generali delle rispettive provincie, agli amministratori petenti, i quali considereranno tali sovvenzioni, come l'aumento a' loro introiti pervenuti dal giuoco.

La stessa sovvenzione sarà accordata dalla tesoreria previa la suddetta formalità al cassiere generale allorchè gl'incassi ottenuti dal regio lotto non bastino per gli esiti delle vincite, per la colonna di once duemila sopra stabilita.

Art. 9.° I postieri e gli amministratori dei posti delle antiche tre grandi valli potran ritenere dagl'introiti le loro provvisioni nello stesso modo finora praticato a norma de' regolamenti in vigore.

Le loro quietanze, verificate dal capo contabile dell'amministrazione generale saran versata come contante nella tesoreria generale in pareggio del fruttato lordo del giuoco delle estrazioni corrispondenti.

In ogni tre mesi l'amministratore generale liquiderà le somme appartenenti a tutti i postieri, ed amministratori per le provvisioni da' medesimi rispettivamente ritenute durante il trimestre, redigendone uno stato che rassegnerà a sua eccellenza il luogotenente generale per sospendersi l'ordinativo corrispondente del esito, e così regolarsi lo importo di altrettanti valori esistenti nel portafoglio del tesoriere generale per l'indicato oggetto.

Art. 10.° Se l'amministrazione generale del regio lotto infliggera delle multe a carico degl' impiegati suoi dipendenti, ne darà avviso all' appoderato di Palermo che verrà stabilito nel capitolo 3.° e questi eseguirà la corrispondente ritenzione sulla prima liberanza degli averi rispettivamente assegnati, che terrà in cassa a conto a parte, come un fondo di gratificazione da disporne l' amministratore generale nel corso dell' anno medesimo a favore di quelli impiegati, che avran supplito al disservizio prodotto da multati, salvo a presentarsi a 31 dicembre di ciascun anno dallo appoderato anzidetto il regolare documento di discarico alla tesoreria generale, ed a versare nello stesso giorno 31 dicembre di ogni anno i resti di detto fondo, i quali non si saran distribuiti durante lo esercizio con borderò a parte al tesoriere generale da cui riscuoterà la corrispondente ricevuta a tallone.

Art. 11. Per le operazioni di chiusura di cassa a 31 dicembre di ciascun anno, e per tutt' altro concernente le reste in debito dei contabili dipendenti dalla lotteria, l' amministratore generale presenterà al più presto possibile al luogotenente generale, un progetto d' istruzioni, per la corrispondente approvazione.

CAP. II. — Esiti.

Art. 12.° Tutti gli esiti dell' amministrazione, sinora eseguiti dalla stessa co' propri prodotti, saranno da gennaro 1828 in poi adempite dalla tesoreria generale a norma delle sue particolari istruzioni. Essi verranno divisi in altrettanti capitoli, quanti se ne distingueranno nel corrispondente stato discusso.

Art. 13.° Si eseguiranno pure dalla tesoreria gli esiti relativi alle gestioni anteriori al 1828; a quale oggetto verrà stabilito un capitolo a parte nello stato discusso della real finanza di Sicilia intitolato arretrati di ogni natura del ramo del lotto a tutto dicembre 1826, sul quale saranno tratti gli ordinativi di sua eccellenza il luogotenente generale dietro rapporto dell' amministratore generale. Di tali arretrati si farà la liquidazione a 31 dicembre 1828, la quale dall' amministrazione del regio lotto sarà trasmessa al governo per le osservazioni che ne risultano.

Art. 14.° Sei mesi prima di spirare ciascun anno, a contare dallo andante 1827 verrà formato dallo amministratore lo stato discusso per l' anno seguente distinto in personale e materiale, e suddiviso in capitoli, onde servie di base alla fissazione de' crediti da accordarsi da Sua Maestà, per via dello stato discusso, al ramo del regio lotto.

Art. 15.° Nel corso di dicembre del corrente anno 1828 il direttore generale del regio lotto trasmetterà a sua eccellenza il luogotenente generale lo stato nominativo del personale coll' indicazione del rispettivo soldo e del rispettivo trattamento sotto la denominazione di gratificazione, e de' così detti pezzotti, cennando le varie classificazioni, e le diverse tariffe del valore dei pezzotti di ogni natura appartenenti ad ogni impiegato secondo i regolamenti in vigore, acciò sul certificato portante gl' introiti lordi di tutte le estrazioni ordinarie, e straordinarie di ogni mese, firmato dal capo contabile dell' amministrazione generale, e vidimato dal regio amministratore generale, si potesse conteggiare il trattamento degli enunciati così detti pezzotti nella corrispondente proporzione e rispettivo valore.

Tale stato corredato di tutte le ministeriali autorizzazioni sarà invitato dal regio amministratore generale a sua eccellenza il luogotenente generale in triplice spedizione, una per rimanere nella real segretaria e ministero di stato, e le altre due per le officine della controloria generale, e della regia scrivania di razione coll' ordine ministeriale alle medesime di aprirne il corrispondente assiento, e di praticare tutte le operazioni contabili, che ne risultano.

Art. 16.° Apparteranno alla seconda classe, e saranno conseguentemente pagati per mezzo di ordinativi di sua eccellenza il luogotenente generale gli oggetti seguenti:

1. Tutte le spese intrinseche al servizio, e che debbono essere eseguite in forza di liquidazioni.

2. Le rimunerazioni, e compensi straordinari che potranno accordarsi da sua eccellenza il luogotenente generale sul rapporto dell' amministrazione generale del regio lotto.

3.° Ogni altro esito in fine analogo agli oggetti del materiale, e relativo al servizio del regio lotto.

Per le sole spese estrazionali ordinarie e fisse potranno richiedersi a sua eccellenza il luogotenente generale delle somme anticipate, da ottenersi per mezzo di ordinativi di abbuonconto, previa partecipazione alla real tesoreria.

CAP. III. — Appoderazione.

Art. 17.° Nell'amministrazione generale del regio lotto vi sarà un' appoderato nella persona stessa del cassiere del regio lotto.

La di lui cauzione, già resa per l' attual sua carica farà fronte a questo secondo servizio, previo lo espresso consenso dei fidejussori. Egli però non potrà tenere a mano una somma al di là di quella sanzionata, dovendo tenersi il dippiù nel pubblico banco sotto il nome di cassiere appoderato anzidetto, coll' avvertenza e condizione di non potersi spendere, se non con polizze munite del *si paghi* dello amministratore generale il quale farà sovente verificare la cassa dal capo contabile dell' amministrazione generale, che ne rimarrà espressamente responsabile e potrà anch' egli verificarla, e farla verificare da altri impiegati, quante volte lo voglia.

Art. 18.° Dal 1 di gennaio 1828 e per la prima estrazione di detto anno in poi la tesoreria generale disporrà i pagamenti di buonconto a favore dello appoderato menzionato nell' articolo precedente, tanto pe' soldi, e pe' trattamenti degli impiegati, quanto per le altre spese tutte dell' amministrazione generale; colla distinzione però che per quelli de' soldi, e dei trattamenti, sarà cura della tesoreria generale di regolarle cogli assienti rispettivi, e cogli analoghi documenti, di conteggiarle direttamente con lo appoderato; quelle delle spese ordinarie, e fisse estrazionali saran fatte sopra gli analoghi capitoli che verranno appositamente fissati nello stato discusso sugli ordinativi di sua eccellenza il luogotenente generale in vista di dettagliate richieste che ne farà l'amministrazione generale, e quegli straordinarii ed accidentali in fine si eseguiranno ben anche sopra i ministeriali ordinativi suddetti.

Art. 19.° La liberanza di abbuonconto pe' soldi, e pe' trattamenti sotto nome di gratificazione e di pezzotti sarà spedita in ogni mese con anticipazione, e per la parte variabile de' pezzotti sarà fissata per una misura di cautela sul piede dell' introito lordo di ducati novantamila corrispondente allo aumentare di quindici pezzotti al mese, compreso il pezzotto ordinario.

Art. 20.° Qualora non sia necessaria in un mese l' intera somma fissata sul piede d' introito di ducati 90,000, e che ne rimanga un sopravanzo per l' altro mese, in tal caso sarà accordata allo appoderato la differenza sino alla concorrenza della somma bisognevole alla soddisfazione de' pezzotti entrati nell' introito di ducati 90, 000 e così successivamente.

Art. 21.° Il conteggio dei soldi, e di trattamenti, di gratificazione, e di pezzotti sarà eseguito mensualmente, a condizione però, che non sarà spedito il secondo abbuonconto se non sia pervenuto la giustificazione del primo, tranne il discarico soltanto per le somme ritenute a carico degl' impiegati multati, pel quale dovrà osservarsi ciò che si è prescritto nello articolo 10.

Le liquidazioni delle spese estrazionali, e di altro derivate da ordinativi potranno esser fatte in ogni trimestre; beninteso che la liberanza del terzo abbuonconto potrà aver luogo, dopochè sarà pervenuto alla officina della real tesoreria generale il discarico documentato mensile del primo abbuonconto, per aver così lo appoderato la interposizione di due mesi a poterlo presentare. L' anzidetto discarico, già liquidato dalla regia scrivania di razione sugli analoghi pezzi di appoggio sarà sottoposto nell' epoca dalla legge prefissa, come parte del conto materiale dell' amministrazione soggetto allo esame, e decisione della gran corte de' conti.

Art. 22.° Gli esiti da eseguirsi dagli appoderati saranno i seguenti:

1. I soldi degl' impiegati.

2. I trattamenti sotto nome di gratificazione.

3. Il rattamento dei così detti pezzotti.

4. Le spese ordinarie, e fisse estrazionali per servizio della amministrazione.

5. Tutte le spese del materiale, straordinarie, ed accidentali.

Tutte e cinque le suddette classi di esiti saranno eseguite dopo essere state depurate delle ritenzioni legali, cui per effetto di regolamenti in vigore possono essere soggette.

Art. 23 Gli esiti enunciati nel precedente articolo saranno eseguiti nel modo seguente;

1. Si pagheranno i soldi, ed i trattamenti delle casi dette gratificazioni, e pezzotti, nell' epoche stabilite, e colla norma attuale su di uno stato nominativo da redigersi dalla contabilità dell' amministrazione generale, corredato dal certificato di esistenza, o del servizio prestato.

2. Le spese giornaliere urgenti estrazionali si faranno nei termini del regolamento per le appoderazioni.

3. Per le spese straordinarie, ed accidentali si attenderanno sempre gli ordini di sua eccellenza il luogotenente generale.

Art. 24.° L' appoderato per la parte delle liberanze a suo favore dipenderà immediatamente dalla real tesoreria generale,

alla quale perverranno i documenti giustificativi delle somme liberategli con le ricevute a tallone; di cui riceverà i modelli dalla regia scrivania di razione, giusta le norme di già fissate per il servizio dell' appoderazione.

Il medesimo appoderato ritirerà nei pagamenti le ricevute sottoscritte dalle parti prendenti, e corredandole di sua vidimazione rimarrà responsabile della realtà delle firme.

Per gli analfabeti si supplirà col segno di croce corroborato da due testimoni, e dalle legalizzazioni dello appoderato stesso.

Art. 25. L'amministratore del lotto è tenuto all'annuale reddizione del conto alla gran corte de'conti ne' termini delle leggi e de' regolamenti in vigore.

Art. 26. Tutto ciò che pel servizio interno dell' amministrazione del regio lotto trovasi stabilito, e che non è contrario alle presenti disposizioni, rimane in vigore.

— 1889 —

Reale Rescritto del 16 *aprile* 1828 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni sui terreni usurpati nelle pubbliche trazzere.*

Prescrivendosi nel real dispaccio de' 24 marzo 1811, che la reintegrazione de' terreni usurpati nelle pubbliche trazzere ordinata col dispaccio medesimo, non abbia effetto, quando in tali terreni vi si trovino già piantati alberi, e fabbricate case, ma in vece si astringono i possessori al pagamento di un annuo canone all' erario, vostra eccellenza coi rapporti de' 7 maggio e 16 agosto 1827, 2 carico n. 1074 e 3565, ha manifestato la necessità di altri provvedimenti addizionali alla disposizione anzidetta nella prevenzione del caso, che i terreni usurpati nelle pubbliche trazzere, e posti a coltura, non abbiano lasciato il comodo passaggio per l' interno commercio.

Discussa per real ordine la materia dalla consulta dei reali domini oltre il faro, ed emesso dalla stessa il ricercatole parere Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 13 del caduto marzo uniformandosi a tal parere si è degnata ordinare.

1. Che sulle trazzere conservate attualmente nello stato legale di canne diciotto e palmi due ai termini del succennato real ordine de'24 marzo 1811 non si faccia alcuna novità, ed a riparare la menoma usurpazione vi si appongono i corrispondenti pillieri da servir di limiti tra la pubblica e privata proprietà.

2. Che le trazzere usurpate per tutta l' epoca dello anzidetto real dispaccio debbano sottoporsi a quelle misure, che nella stessa real deliberazione del 18 trovansi prescritte.

3. Che per le trazzere, le di cui usurpazioni abbiano avuto effetto dopo il succennato periodo, se ne debba ordinare la reintegrazione, con che però ne'soli casi in cui possa aver luogo un esame degno della considerazione di Sua Maestà si sospende ogni operazione, e se ne dia conto alla Maestà Sua per la sua

sovrana risoluzione, o per quelle dispense e condizioni, che nell'atto de' suoi poteri, e nella sua saggezza sarà per giudicare opportuno.

Ha però la Maestà Sua avvertito ed ordinato, che l'enunciata sospensione della reintegra sia ne' soli rarissimi casi ne' quali concorrono straordinarie circostanze, che meritassero la sovrana considerazione.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane determinazioni per l'uso conveniente.

— 1890 —

Circolare del 16 *aprile* 1828 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si dispone che allorchè un consigliere d'intendenza per incarico del contenzioso amministrativo ha dritto alle indennità, saranno pagate dalle parti che avran chiesto lo accesso sopra luogo.*

Sorto il dubbio, se un consigliere d'intendenza qualora nella qualità di giudice del contenzioso amministrativo esce in giro ad istanza delle parti litiganti, il pagamento delle indennità che gli competono, dovesse cedere a carico delle parti medesime, ovvero del governo, e nel primo caso, se dovesse adottarsi la tariffa stabilita col regolamento de' 5 novembre 1821, o più tosto quella fissata per l'ordine giudiziario col real decreto de' 31 agosto 1819; fu sovranamente incaricata a dare il suo parere la consulta de' reali domini di quà del faro, la quale in adempimento di siffatti ordini pronunziò l'avviso, che le indennità alle autorità del contenzioso amministrativo fossero dovute ne' casi della legge, dalle parti litiganti, a di cui istanza tali funzionari sortano fuori residenza, proporzionandosene la tassa sul regolamento del 6 novembre 1821.

Sua Maestà cui ho rassegnato tutto ciò si è degnata approvare a' 7 del corrente aprile l'avviso della consulta; ed io nel real nome glielo partecipo, perchè possa uniformarsi a tal sovrana disposizione pe' funzionari amministrativi della provincia di suo carico; nella intelligenza, che nei certificati per indennità da pagarsi ai medesimi da' fondi del governo, dovrà da oggi in poi farsi espressamente rilevare che l'oggetto del giro è tutto estraneo al caso indicato di sopra, altrimenti saranno rifiutati da questo ministero.

— 1891 —

Circolare del 16 *aprile* 1828 *emessa dal direttore generale dei ponti e strade con la quale si stabilisce che non compete gravame giudiziario a coloro che son colpiti dalle ordinanze amministrative per rimboscamento, e rinsaldamento di terre.*

Sua eccellenza il ministro delle finanze, al quale, giusta la sua autorevole richiesta, io avea fatto conoscere il parere di questo consiglio forestale, intorno a' reclami che avrebbero po-

tuto essere prodotti dalle parti interessate avverso le ordinanze proibitive della coltura delle terre comprese negli stati prescritti dall'articolo 22 della legge del 21 agosto 1826 mi ha comunicato in risposta, sotto la data del 12 del corrente mese, il seguente reale rescritto.

» Nel consiglio ordinario di stato de' 31 marzo ultimo è stato rassegnato al Re nostro signore quanto in un rapporto de' 23 del precedente gennaio avea ella messo in veduta insieme col parere del consiglio forestale, relativamente al progetto concernente i reclami che s' intenderebbero di produrre avverso le ordinanze che gl' intendenti delle provincie, a' termini dell' art. 22 della legge de' 21 agosto 1826 su i boschi emettono per proibir la coltura, e per ordinare il rimboscamento de' terreni in pendio colpiti dalla disposizione della legge stessa.

» E si è pur rassegnato alla intelligenza sovrana che un reclamo di simil natura non potrebbe giammai cadere sul dritto, emanando esso da una positiva disposizione di legge, ch' è inattaccabile, ma bensì sulle circostanze di fatto cui le disposizioni legislative sono state dirette. Per le quali cose non vi è ragione di determinare un metodo di procedura giudiziaria per la discussione di così fatti reclami, anche perchè interessa altamente alla economia silvana del regno di abbreviare il più che sia possibile i termini per lo rinsaldamento e rimboscamento delle terre ridotte irregolarmente a coltura.

» Ed il Re, nostro signore, uniformemente al parere rassegnatogli ha sovranamente dichiarato che *gravame giudiziario non possa competere a coloro che son colpiti dalle ordinanze delle leggi prescritte a tal riguardo, salvo soltanto ai medesimi il ricorso alla Maestà Sua per qualche rimedio amministrativo in circostanze di sommo momento.*

« Nel real nome la prevengo di ciò per sua intelligenza e regola.

Mi affretto a parteciparle per la di lei intelligenza la soprascritta risoluzione sovrana, che per intelligenza ho partecipata all' ispettore forestale di cotesta provincia.

— 1892 —

Circolare del 18 *aprile* 1828 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che i difensori dei comuni saranno compensati sulle norme del real decreto de'* 12 *ottobre* 1827.

Si era promosso il dubbio, se il real decreto de' 12 ottobre 1827 relativo al modo come si deve stabilire la tassa degli avvocati era applicabile pe' difensori de' comuni. Essendomi messo di accordo a questo riguardo col ministro di grazia e giustizia, si è convenuto che l'enunciato real decreto nulla ha innovato all' art. 314 della legge de' 12 dicembre 1816 sull' amministrazione civile, in quando al modo amministrativo di determinare i compensi dovuti ai difensori de' comuni.

Le partecipo ciò per sua intelligenza, e per l'uso che ne risulta.

— 1893 —

Reale Rescritto del 19 aprile 1828 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia con cui si dispone che gli ecclesiastici in carcere sieno separati dagli altri detenuti.

Avendo S. M. nel consiglio ordinario di stato del dì 31 del prossimo scorso marzo ordinato che gli ecclesiastici, o sotto giudizio, o condonnati, rimanendo in carcere sieno assolutamente separati dagli altri detenuti; io nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1894 —

Reale Rescritto del 19 aprile 1828 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici agli ordinarj de' reali domini al di quà del faro portante disposizioni per la scelta de' predicatori quaresimali.

Informato il Re N. S. che i decurionati nel formare le terne pe' predicatori quaresimali non raro nominano soggetti di aliene diocesi, i quali per le loro qualità morali, o scientifiche non sono idonei ad annunciare la divina parola, e che i vescovi, ai quali è rimessa la scelta, spesso rimangono ingannati da false relazioni; mi ha la M. S. nel consiglio ordinario di stato del dì 31 del prossimo passato marzo ordinato d'insinuare a tutti gli ordinarj, che non prescelgano veruno de' nominati di aliena discesi, quando non sieno assicurati dal proprio ordinario delle personali qualità, e della sacra che godono nella propria diocesi.

Il che nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza e regolamento.

— 1895 —

Reale Rescritto del 23 aprile 1828 partecipato dal ministro delle finanze col quale si determina non essere soggetti alla ritenuta dei sei mesi i soldi dei guardacacci.

Si è rapportato al Re N. S. un suo rapporto de' 2 aprile, col quale ha promosso il dubbio se gl' individui che vengono ammessi al servizio di cotesta direzione generale in qualità di guardacaccia rilasciar debbono in benefizio della real tesoreria generale il soldo de' primi sei mesi di servizio, per effetto degli stabilimenti generali, concernente gl' impiegati novelli.

Ed è stato rassegnato pure a Sua Maestà la considerazione; che gli averi di guardacaccia per la natura del loro servizio van piuttosto considerati come mercedi alle loro fatiche, anzicchè come soldo, per la qual cosa può applicarsi in loro favore la eccezione che pe' soldati di terra o di mare trovasi stabilita.

Ed il Re N. S. si è degnato ordinare, che gl' individui, che in qualità di guardacaccia ammettonsi al servizio di cotesta direzione generale si facciano esenti dalla ritenuta de' primi sei mesi di soldo, del pari che per precedenti sovrane disposizioni ne vanno esenti le guardie forestali, ed i guardalagni, dichiarando bensì la Maestà Sua che intende ciò accordare per l' ultima volta.

Ne la pervengo nel real nome per sua intelligenza, e per l' uso di risulta.

— 1896 —

Reale Rescritto del 24 aprile 1828 partecipato dal ministro di casa reale al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive che i mariti delle titolate, i cui genitori sieno tuttora viventi non possono negli atti pubblici decorarsi di quei titoli che usano le loro mogli.

In seguito della sovrana determinazione del 14 marzo ultimo con cui fu stabilito per massima che i mariti delle titolate potessero durante la costanza del matrimonio o del di loro stato di vedovità far uso di quei titoli di nobiltà che per proprio dritto si godano, o si godevano dalle di loro mogli, ha il ministro della polizia chiesto i sovrani oracoli sul dubbio promossogli da taluni funzionari se la citata massima debba intendersi estesa anche a coloro, le cui mogli abbiano i genitori viventi, i quali portando tuttavia i titoli di nobiltà della propria famiglia non abbiano potuto ancora trasmetterli alla primogenita, o all' unica figlia maritata.

Avendone dato conto al Re, la Maestà Sua ha trovato tal questito affatto estraneo alla citata sovrana determinazione del 15 marzo. Ad ogni modo per eliminare il nuovo dubbio elevatosi ha Sua Maestà dichiarato che i mariti delle titolate i cui genitori siano tuttora viventi non possono negli atti pubblici decorarsi di quei titoli che usano le loro mogli.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per sua intelligenza, e perchè si serva farne l' uso di risulta di sua parte, essendosene passato il corrispondente avviso al ministro della polizia nei reali domini al di quà del faro.

— 1897 —

Circolare del 30 aprile 1828 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che le commessioni incaricate delle verifiche de' fondi da disboscarsi e dissodarsi debbono uniformarsi strettamente alla legge forestale.

In un rapporto de' 19 aprile parlando ella dei permessi che si accordano per diboscamenti, e dissodamenti di fondi dietro le verificazioni ch' eseguonsi a' termini della legge de' 21 agosto 1826 pe' boschi, suppone che questa real segreteria abbia dato per massima dilucidazioni e provvedimenti circa il metodo

che le commessioni dalle leggi chiamate serbar deggiono in tali verificazioni.

Or io le fo osservare in riscontro che se qualche particolar circostanza ha potuto indurre alcun agente forestale a promuover questi, le dilucidazioni ed i riscontri che per particolari casi possono essersi dati da questa real segreteria alla direzione generale di ponti e strade, e delle acque e foreste e della caccia in nulla valer poteano ad ampliare o restringere le operazioni delle commessioni chiamate dalla legge, alla quale dee rigorosamente starsi.

— 1898 —

Reale Rescritto del 9 *maggio* 1828 *partecipato dal ministro di casa reale al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni sulle reali riserve in quei reali dominj.*

Sua Maestà si è degnata ordinare che le reali riserve e di Ficuzza, Turdiepi, Scopello, Santa Maria Pomo, e Renna sieno da ora innanzi ristrette nelle reali proprietà, cioè nei seguenti confini.

Ficuzza.—Dal balzo di Busambra dal lato di oriente dirigendosi pel vallone intermedio di Marosa, e Giardinello per quelle tra il Giardinello e Guadomi, Chiarchiato di Marabito, Pizzo di Marabito la Rocca del Catenazzo, il confine tra Carasa e Bosco di Mezzojuso, quelle tra Fanuso, ed al bosco suddetto, Pizzo della Campana, Pizzo di S. Giovanni Lavinaro della Valle di Maria confine tra Cannatello, e Godruno sotto il gorge di Drago e gorga lungo cozzo del Monaco, niviere di Vernacci, Alimi, Milone e Palazzo, Casotta della Soventa, passo delle Terre, passo di Blando, Vallone di S. Vito, Beveratojo, del Cozzo, Portelle dell' uomo morto, ossia della massariotta trazzera, e passo di Scarsuno, Vallone di scanzano, passo di Canineri, Vallone della Cannavata, passo del Lupotto, Casetta della Cannavata, limite tra Cannavata e Lupotto lungo lo stradone rotabile, Silcine di Catagnano, limite di Cannavata, Catagnano e Lupotto, vallone di Guisime, vallone che divide Bifarore e Catagnano, pelcire del vallone tra Catagnano, Saladino, vallone tra Bifarera Sottana, e Saladino quello tra Bifanera Soprana, e Nicolosi pel Chiacchiarone sino alla Catena di Valz andranno ad unirsi con quelle di Morubino, e Busambue, le quali chiudono il sito di Ficuzza.

Turpiedi — Dalla costa che divide questo fondo da Brieri a Rossello all'elca, e fosse delle Caldanelle sino al Pizzo di monte Chisardi, portella delle niviere per tutto il pend'acqua che lo divide da francisi, ed i censiti di S. Cristina cipilieri nello stesso confine, ponte esportella del Salacie, luogo di Giovanni Palumbo, pend'acqua dei censiti di S. Cristina, Pizzo della Sbandita, via degl' inquilini della Piana, e censiti Singuti, trazzera, e confine tra Rebbattone, e Mourda, e strada rotabile

di Rebbuttone, Valle di Scio, lungo 7 pend' acqua, pizzo di Martorana portella di Gerolamo Puzzo, portella del canale S. Raglia, fuoco e pend' acqua sino al pizzo del cervo, i quattro finaite continuando a linea retta Prinetto e Raffi sino al piano della Menta con voltare pend' acqua alla Costa del Lupo, e Lavaine di Marvolta e ripiegando lungo il limito delle portelle della balute termineranno al barco Vecchio.

Scopello.—Dalla puntazza a spiaggia di muro ove è la cava della pietra a salire pel limite, e muro della Vigne, trazzera, e muro del luogo S. Sottile, Pizzo della Majorea, portella dello Scorsone, volteranno lungo il pend'acqua, e frontiera dei Balzi, pòsta di Monsignorino, e portella dell' Erba bianca sino alla Scardina, pend'acqua sino al Balzo rosso, sorgiva del muzzo di Sciacca, e calo del muzzo di Sciacca, sino al limite di Bertini sino al mare.

Santa Maria e Pomo. — Dalla via pubblica che va da Palermo, e che divide questa riserva dalla ex-feudo d' Alvano e Pietralara al bivio che conduce a Bisacquino ed al monistero continua verso la destra della trazzera di Bisacquino sino alla sorgiva di Patellaro dal rivoletto delle canubette, e da quelle detto della Contessa. Indi dalla scaletta di Giacomuzzo al podere del Reverendo di Musacchia, segue lungo il limite di pietre a secco sino alla portella nominata delle due Aje a toccare la casa di D. Nunzio Porce. Viene in seguito la via sino alla cantonata del podere di notar Genovese, e poi i confini dei Gemilli, s' incontra il rivoletto del Gorgazzo, e si riprende la direzione di quella trazzera che ferma il confine tra il Pomo ed i censiti della contessa sino alla portella degli impisi. Dopo la portella segue il pend' acqua sino al Lavenajo, che scende dalle caselle, la costivia di terra in linea retta sino a scaletta di Guzze e per quella di massi ripiglia il pend'acqua sino alla Valle cui sovrasta un grosso masso acuto e và in linea retta al masso fioccato coperto d' edera al pizzo del Cannizzo. Da questo punto si prende direzione lungo le rocche del Cane per una costiera di macigni si passa sopra la casa del Mercato, e sulla seconda costiera dei massi alle facce dell' edera, ed incontrandosi i termini lapidei, ed il pend' acqua si dirige al pizzo di Gesualdo. Da questo punto la riserva è marcata dal piliere sotto il viottolo della pittella di Basile, esegue in linea retta sino alla montagna della Mossa continua lungo il pend'acqua sino alle grotte bianche, rasente la costiera di Massi. Volta in linea retta per lo Savanajo delle niviere di Mancia per la fontana detta del faro e pei termini lapidei e Stagliafuoco, arriva alla portella di Giuliana Soprana, ripiglia i termini lapidei per tutto il tratto che divide S. Maria dai censiti di Bisacquino, passa per le rocche di Malvino, e va a riunirsi alle trazzere di Bisacquino al punto in cui incomincia il confine.

Renna.—Circondano questa riserva i feudi di Murgio di Cas-

sarà, fontana Fredda, Cannaria ed Oglissotti, ed i censiti di Canella. Il limite parte dal punto dello stradone rotabile regio per una mulacca a seca, và alla via conducente a Cannavia, indi percorre una retta sino ad un termine lapideo, e poi per un pend'acqua che passa sopra una portella giunge ad un masso a due braccia. Di là come ad un Pirnino, e sotto l'aje bruciate trova un'altra Muratte sino all'angolo dove continua al di là del beveratojo comune, d'onde ripiglia lo stradone del real casino, finchè si restituisce allo stradone rotabile regio che chiude la sua periferia.

Continuando in tanto ad aver vigore per le indicate reali riserve il regolamento del marzo 1817 si è benignata la Maestà Sua permettere che i possessori o proprietarî, o fittuari temporanei dei fondi fuori dei descritti confini, se mai qualche cignale o altro selvaggio vada per danneggiarli possano liberamente ammazzarlo, ed appropriarselo onde non abbiano per diritto a pretendere compenso alcuno dei danni di caccia per qualunque siasi causa.

Lo partecipo nel real nome a vostra eccellenza onde si serva restarne intesa, e per l'uso che convenga, e per disporne la corrispondente pubblicazione.

— 1899 —

Reale Rescritto del 10 *maggio* 1828 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia portante la diffinizione del tempo, in cui i notai futuristi ed i soprannumerarj possono assumere l'esercizio del notariato, e sotto quali condizioni.*

Ho rassegnato a Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza de' 3 dello scorso aprile, terzo carico, numero 1823, e quelli che l'han preceduto, relativamente al dubbio, se i notai futuristi ed i soprannumerarî, verificato il caso della loro subentranza, possano *ipso facto* assumere l'esercizio del notariato, oppure debban prima ottenere il decreto di conferma prescritto pe' notai conservati.—E la Maestà Sua, nell'ordinario consiglio di stato de' 9 del corrente mese si è degnata ordinare che ai notai futuristi e soprannumerarî eletti dall'ex-pronotaio di Sicilia anteriormente al sovrano rescritto de' 4 aprile 1818, verificandosi il caso della subentranza, possan mettersi in esercizio del notariato coll'obbligo di adempiere nel corso di quattro mesi, sotto pena di decadenza, a quanto si prescrive pe' notai conservati nella legge de' 23 novembre 1819, e pe' futuristi e pe' soprannumerarî ne' posteriori reali decreti.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1900 —

Reale Rescritto de' 10 maggio 1828 partecipato dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia, sul dubbio se i notai quivi eletti dagli ex-baroni dovessero considerarsi come notai conservati, giusta la legge de'23 novembre 1819 sul notariato.

Ho rassegnato a Sua Maestà i rapporti di vostra eccellenza de' 7 ottobre dell'anno scorso, e de' 17 marzo relativamente al dubbio, se i notai eletti in cotesti reali domini dagli ex-baroni debbano considerarsi nella classe dei notai conservati, giusta gli stabilimenti in vigore, e nell'affermativa se debbano esercitare le loro funzioni per lo solo comune, e territorio per lo quale avevano ricevuta la elezione dagli ex-baroni stessi, o possano esercitare il loro ufficio per tutta la valle cui appartengono, ai termini dell'articolo 5 della legge de'23 novembre 1819 sul notariato.—E la Maestà Sua, nel consiglio di stato de' 9 del corrente mese si è degnata dichiarare, che i notai ex-baronali in attuale esercizio sieno compresi tra i notai conservati: ma che non possano estendere le loro funzioni per l'intera provincia o valle, se non dopo ottenuto il real decreto che renderà eguale la loro condizione a quella degli altri notai.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1901 —

Reale Rescritto del 13 maggio 1828 partecipato dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive accordarsi una indennità di carlini dodici ai cancellieri dei consigli di guerra di guarnigione per la compilazione dei processi, la cui discussione non si porta al pubblico dibattimento.

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 13 aprile scorso si è degnata approvare, che i cancellieri de'consigli di guerra sia accordata una indennità di carlini dodici per la compilazione di tutti gli atti, che potranno farsi per quei processi, la discussione de' quali non si porta al pubblico dibattimento, tanto per le deliberazioni per le quali si dichiara non esservi luogo a procedimento, quanto per quelle, che si dicono farsi a camera di consiglio, purchè però con ciò termini il giudizio; d'aver luogo il pagamento di tale indennità dal 1 luglio 1824, epoca in cui fu messa in vigore l'ordinanza amministrativa militare.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza tal sovrana risoluzione per la parte che la riguarda.

— 1902 —

Circolare del 14 maggio 1828 emessa dal protomedicato generale del regno con la quale si conferma il divieto a' droghieri di vendere medicinali a minuto.

Da S. E. il ministro segretario di stato degli affari interni è stato scritto a questo uffizio quanto segue.

» Fatto presente al Re il di lei rapporto del dì 7 settembre ultimo sulle doglianze avanzate dai droghieri in ordine alle disposizioni date, perchè non vendano a minuto rimedî semplici, o composti; S. M. si è degnata restarne intesa, giacchè il divieto non è nuovo ma antico per via di prammatiche, regolamenti, e ministeriali. I droghieri sono semplici industrianti, e non hanno una carta autorizzante come i farmacisti, ed in conseguenza non possono vendere a minuto medicine, senza discapito della pubblica salute. Nel real nome glielo partecipo per l'uso di risulta.

Io le partecipo per sua intelligenza, e per compiacersi far noto ai droghieri di cotesta provincia per la dovuta esecuzione l'enunciata volontà del Re nostro signore.

— 1903 —

Circolare del 17 maggio 1828 emessa dalla presidenza della regia università degli studii con la quale si toglie il divieto a' parrochi di essere maestri di scuole primarie.

S. M. con real rescritto de' 10 corrente mese si è degnata per punto generale rivocare l'articolo del regolamento delle scuole primarie col quale è detto, che ai parrochi è proibito di esser maestri.

Io lo partecipo a lei, signor intendente, per sua intelligenza, e per le disposizioni di risulta.

— 1904 —

Reale Rescritto de' 17 maggio 1828 partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai procuratori del Re presso i tribunali civili, sulla esenzione dal bollo e dal registro ec. degli atti per lo possesso ed altro de' beni devoluti al pubblico demanio per eredità vacanti o abbandonate.

Ad oggetto di agevolare all'amministrazione del demanio pubblico l'adempimento delle formalità necessarie pel conseguimento del possesso de' beni che alla medesima sono devoluti, giusta gli articoli 464 ed 684 leggi civili, e per assicurare in ogni tempo la responsabilità civile che seco porta tal possesso; S. M. con determinazione del 30 aprile ultimo si è degnata ordinare;

1. Che tutti gli atti cui l'amministrazione del demanio dovrà adempiere per l'apposizione e rimozione de' suggelli, per la formazione dell'inventario, e per la immessione in possesso dei beni dell'eredità vacanti, o abbandonate, sieno vistati per

bollo, e registrati gratuitamente; nello stesso modo che è stabilito coll' art. 17 numero primo della legge de' 21 giugno 1819 per gli atti di acquisto che fa lo stato;

2. Che gli onorari dovuti ai funzionari pubblici, così per gli enunciati atti, come per le vendite de' mobili dell' eredità, sieno pagati loro secondo le corrispondenti tariffe; ben inteso però che i detti funzionari non potranno in alcun caso pretendere dall' amministrazione per tutti gli onorari presi insieme una somma maggiore del valore netto dei beni devoluti, comunque sia minimo.

Nel real nome partecipo alle signorie loro tal sovrana determinazione perchè ne diano conoscenza al rispettivo collegio, ed a' giudici di circondario della provincia rispettiva.

— 1905 —

Circolare del 26 maggio 1828 diretta dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia, con la quale si esentano dal registro le procure per gli affari di commercio che si fanno dai contendenti in piè degli originali e delle copie delle citazioni.

Oggi stesso ho partecipato ai procuratori del Re presso i tribunali civili non che ai presidenti dei tribunali di commercio di questa parte de' reali domini la seguente circolare.

» Il ministro delle reali finanze con suo officio de' 21 del cadente mese mi ha partecipato aver subito risoluto, che sieno esenti dal registro le procure, che ai termini dell' articolo 627 delle leggi di eccezioni per gli affari di commercio si fanno dalle parti contendenti in piè dell' originale e della copia della citazione. Comunico alle signorie loro questa sovrana risoluzione per l'uso conveniente, e per la comunicazione correlativa a chi di dritto.

— 1906 —

Circolare del 7 giugno 1828 emessa dal tesoriere generale con la quale s' inculca a' ricevitori distrettuali di verificare almeno tre volte l' anno, secondo i regolamenti, le scritture degli esattori.

In una verifica di cassa distrettuale praticata da ultimo, e per lo esame che in tale occasione si è fatta dei rapporti contabili fra il ricevitore del distretto, e gli esattori delle contribuzioni dirette, si è osservato che parecchi esattori, nell' eseguire decadariamente il versamento nelle casse distrettuali rispettive, non versano tutto il denaro che nel corso della decade che han dai contribuenti raccolta Rammentandole su tale oggetto le disposizioni diverse de' regolamenti sulla esattezza della percezione, e sulla responsabilità che per esse i ricevitori assumano, la incarica che si presti, e faccia sentire ai ricevitori distrettuali da lei dipendenti di prestarsi anche essi allo adempimento di quanto è prescritto negli articoli 142 e seguen-

ti del regolamento di percezione dei 25 febbraio 1810 circa la verifica delle scritture degli esattori, da farsi almeno tre volte l' anno nel modo che trovasi dal regolamento stesso stabilito.

— 1907 —

Ministeriale del 9 *giugno* 1828 *diretta dal luogotenente generale in Sicilia a quel direttore generale dei rami e dritti diversi con la quale si danno disposizioni sulle indennità ai detenuti per esperimento.*

Dietro il reale rescritto dei 2 maggio 1827, con cui fu stabilita a favore dei testimoni messi in carceri in linea di esperimento la indennità di baiocchi dieci al giorno sul fondo della giustizia, è avvenuto che ai medesimi si sia fatta una doppia prestazione, somministrando loro oltre della riferita indennità la cibaria solita apprestarsi a tutti gli altri detenuti.

Per ovviare all' interesse che potrebbero risentire lo erario ed i comuni per effetto di una tale doppia somministrazione, avendo inteso quanto han rispettivamente proposto il direttore generale dei rami e dritti diversi, lo scrivano di razione, ed il consiglio della real tesoreria, considerando; che i testimoni di cui si tratta, non altro dritto hanno secondo il chiaro senso del precitato real rescritto, che quello di ripetere la indennità di grana dieci napolitani sulle spese di giustizia; ha risoluto, che gli amministratori delle rispettive prigioni si astengano di fare ulteriori somministrazioni di cibaria a quegl' individui detenuti come testimoni in linea di esperimento per essere altrove alimentati; e che gli amministratori medesimi, vengano obbligati a certificare negli stati mensili, che non sieno stati soccorsi individui di tal sorte, e perciò di non trovarsi compreso alcuno di essi negli stati delle somministrazioni fatte agli altri detenuti.

Comunico io quindi tutto ciò a lei per sua intelligenza, ed uso che convenga.

— 1908 —

Circolare del 14 *giugno* 1828 *emessa dal ministro delle finanze con la quale si determina il tempo in cui dee cominciarsi a caricar la contribuzione sui fondi di novella costruzione che han goduta temporanea esenzione.*

Nell' esame degli stati, che, ai termini dell' articolo 147 del decreto reale de' 10 giugno 1817, i direttori delle contribuzioni dirette trasmettono ogni anno a questa real segreteria, delle temporanee esenzioni di contribuzione fondiaria, che accordansi per gli edifizj che vengon costrutti di pianta, e per gli edifizj che vengon migliorati o aumentati, si è rilevato che taluni direttori accordano questa temporanea esenzione a contare dal giorno in cui gli edifizj novelli, e migliorati mettonsi in stato di locazione o di abitazione. Per la qual cosa ,, scorsa la

durata della esenzione, i direttori spediscono ruoli suppletorj per le rate di contribuzione fondiaria corrispondenti all'intervallo dal giorno in cui la esenzione è finita fino al termine di quell'anno.

Altri direttori poi contano la durata della rispettiva esenzione dal cominciar dell'anno nel quale gli edifizi mettonsi in istato di locazione o di abitazione. Quindi scorsa tale durata spediscono ruoli suppletorj, per la relativa contribuzione dell'anno intero, qualunque siasi il giorno in cui la esenzione è finita.

Or affin di rendere uniformi le procedure a tal riguardo, questa real segreteria, inteso il consiglio delle contribuzioni dirette, ha risoluto, che; spirata la esenzione, qualunque sia il giorno in cui ciò avvenga la contribuzione non si debbe altramente caricare, se non dal cominciamento dell'anno che segue. Così la contribuzione novella sarà per regola generale caricata ad anno, e si farà a favore de' proprietarj interamente trascorrere l'intervallo che secondo i casi è di anni 15, o di anni 8, ec. ec.

Inoltre ha risoluto questa real segreteria che gli aumenti di tal fatta formin sempre materia di ruoli suppletorj da spedirsi pel primo quatrimestre di ogni anno nel di 30 aprile, e ciò affin di lasciare alle parti il rimedio de' reclami, i quali, trattandosi di ruoli suppletorj, verràn regolati nel modo prescritto dall'art. 160 del citato decreto de' 10 giugno 1817.

Ella si servirà di dar adempimento a tale risoluzione, accusando intanto ricevo della presente a questa real segreteria.

— 1909 —

Circolare del 14 giugno 1828 emessa dal ministro degli affari interni portente disposizioni per l' osservanza degli obblighi degli uscieri del contenzioso amministrativo verso l' amministrazione del registro e bollo.

Il consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato delle finanze mi ha partecipato di essersi determinato: 1.° Che contro gli uscieri del contenzioso amministrativo, i quali omettessero ne' primi dieci giorni di ciascun mese di esibire il loro repertorio al visto del ricevitore del registro, ai termini dell'articolo 37 della legge de' 21 giugno 1819 sia applicata la misura della sospensione dalle loro funzioni, oltre la multa stabilita dall'anzidetto articolo, finchè essi non adempiranno alla detta esibizione; del pari che col real decreto dei 18 luglio 1827 trovasi prescritto per gli uscieri del contenzioso giudiziario. 2. Che le autorità alle quali i ricevitori del registro debbono far conoscere gli uscieri del contenzioso amministrativo inadempienti alla presentazione del repertorio, e le quali debbono pronunciare la di loro sospensione, sono il procuratore generale presso la gran corte de' conti per gli uscieri addetti alla medesima, e gl' intendenti per gli uscieri de' consigli d'intendenza, de' corpi munici-

pali, e della commessione generale degli ospizi. 3. Che gli uscieri, i quali abbiano la duplice commessione d' istrumentare atti del contenzioso amministrativo, ed atti del contenzioso giudiziario, debbono tenere due repertori per notare in uno di essi gli atti della prima specie, e nell' altro quelli della seconda, restando condonate le multe finora incorse da tali uscieri, che avessero tenuto un diverso sistema. 4. Che gli uscieri delle autorità del contenzioso giudiario, i quali o per ispecial delegazione della legge, o per essenza delle loro ordinarie attribuzioni istrumentano atti del contenzioso amministrativo, debbano tenere un solo repertorio, per riportarvi tanto questi atti, che quelli relativi al contenzioso giudiziario.

Ella, signor intendente, ne curerà l' adempimento nella parte, che lo riguarda.

— 1910 —

Circolare del 14 *giugno* 1828 *emessa dal ministro degli affari interni circa la scelta de' predicatori quaresimali.*

Sul dubbio da lei promosso al 13 maggio ultimo per la scelta dei predicatori quaresimali, avendo interrogato il ministro degli affari ecclesiastici, il medesimo mi ha manifestato quanto segue.

» Colle superiori disposizioni del 18 settembre 1813 relative ai predicatori quaresimali, promosse dall' allora ministro del culto si ebbe in veduta di chiamare in osservanza l' antica polizia ecclesiastica del regno circa la nomina dei predicatori, ai quali i comuni corrispondono l' onorario.

» In forza di tale polizia nascente dai reali rescritti del 14 dicembre 1745, de' 21 agosto 1751, e dei 18 febbraio 1785, i comuni devono presentare la terna dei quaresimalisti a tutto novembre per farsene la scelta dai vescovi. Possono essi ripeterla in caso che i soggetti nominati non incontrassero l'approvazione de' vescovi medesimi.

» Non presentandosi siffatta terna pel tempo indicato sono liberi i vescovi di scegliere essi il predicatore, al quale si corrisponderà dal comune il solito onorario; ma se trascurassero i vescovi di scegliere il soggetto nella terna presentata a tempo opportuno; questo dritto si devolve al metropolitano; ed in mancanza di metropolitano al vescovo viciniore.

» Ciò posto, risolvendosi il dubbio, elevato da cotesta intendentenza, dalle indicate sovrane disposizioni, non vi è luogo al provvedimento da lei progettato.

Intanto il lodato ministro ha conchiuso essere necessario a prevenire ogni contesa sull'oggetto, che le terne de' predicatori sieno presentate ai vescovi al più presto possibile nel corso del tempo descritto dalle cennate sovrane risoluzioni.

Le partecipo tutto ciò per l' adempimento.

— 1911 —

Reale Rescritto del 16 *giugno* 1828 *partecipato dal ministro dell' interno al luogotenente generale in Sicilia col quale si determinano le persone obbligate al rendimento de' conti materiali dei fondi delle opere pubbliche provinciali, l' esame e rivisione annuale dei medesimi nel caso in cui non si convochina i consigli provinciali.*

Ho rassegnato al Re, i rapporti di vostra eccellenza de' 12 marzo e 12 aprile 1827, num. 815 e 1078, e 28 febbraio ultimo num. 588, che vertono: 1. A determinare i funzionarî che vengono obbligati a presentare i conti materiali de' fondi provinciali. 2. All' annuale revisione dei conti materiali de' detti fondi pel caso in cui non si convochino i consigli provinciali. 3. Alla facoltà di destinare i supplenti a' consiglieri d' intendenza in caso d' impedimento. 4. A provvedere al rendimento dei conti materiali arretrati de' fondi medesimi dal principio dello stabilimento del nuovo sistema a tutto dicembre 1826. 5. Finalmente al dubbio se le sentenze rese da' consigli d' intendenza sui conti materiali di detti fondi provinciali debbano essere diffinitivamente discussi nella gran corte dei conti, sianvi o no gravami avverso le medesime; e la Maestà Sua, udita la consulta di cotesta parte de' suoi reali domini nel consiglio di stato ordinario del 12 del corrente si è degnata risolvere, che la parte di amministrazione, detta materiale de' fondi provinciali di qualsivoglia natura, risiede per massima, ed essenzialmente presso il cassiere provinciale, che perciò è tenuto al rendimento de' conti materiali, ed alla responsabilità che da ciò legalmente deriva. Ove poi non esistesse cassiere provinciale, perchè i pagamenti si eseguano per via di banco, allora l' istesso conto dovrà rendersi dall' intendente, restando egli tenuto alla medesima responsabilità. Il cassiere provinciale, o l' intendente, nel caso sopra indicato, dovranno sotto la loro responsabilità eseguire, premessa sempre l' autorizzazione ministeriale, i pagamenti a norma degli stati discussi; salvo il caso d' inversione di articoli, la quale fa d' uopo che sia preventivamente autorizzata nelle debite forme.

In ordine alla periodica revisione de' conti materiali, nel caso in cui non si convocano i consigli provinciali, la M. S. vuole, che i cassieri provinciali vengano astretti con effetto a rendere in ogni anno, precisamente tra i primi due mesi dello esercizio successivo, i conti materiali della loro rispettiva gestione, ai consigli d' intendenza rispettivi, indipendentemente dalla riunione de' rispettivi consigli provinciali.

Circa la facoltà di destinare de' supplenti a' consiglieri d' intendenza in occasione dell' esame de' detti conti materiali, nei casi di sospensione d' uno, o più di essi, la M. S. dichiara

che non si possa intendere, siccome nei casi simili, giammai deferita agl' intendenti cui solo, ove trattasi di coprire momentaneamente il posto mancante, viene loro dalla legge concessa; quindi ne' detti casi di esame de' conti materiali la M. S. delega a V. E. la facoltà di destinare i supplenti.

Pe' con i materiali arretrati ha la M. S. risoluto che i cassieri delle deputazioni delle opere pubbliche provinciali pei fondi alle medesime appartenenti, i cassieri de' fondi provinciali, ovvero gl' intendenti ne' soli casi in cui essi non si fossero giovati dell' opera del cassiere, ed avessero presso di loro medesimi ritenuta la gestione materiale de' fondi provinciali, o che avessero ordinato i pagamenti per via di banco fossero astretti a presentare i detti conti nelle debite forme fra uno spazio di quattro mesi da designarsi da V. E., essere redatti per epoche e contrassegnati dalla firma di tutti coloro che nel rispettivo periodo di tempo abbiano avuto la parte materiale dell' amministrazione de' precitati fondi, sieno stati costoro cassieri provinciale, o intendenti, o segretari generali in loro assenza, ciascuno per la parte della loro gestione, non che ove alcuno dei menzionati funzionari più non esistesse, possa supplirsi alla mancanza della loro firma per questa sola volta dal capo contabile dell' intendenza rispettiva, senza veruna responsabilità del medesimo, la quale resterà sempre a carico di chi di dritto nei modi di procedere dalla legge.

In quanto alla rivisione de' conti materiali de' fondi provinciali da farsi di dritto nella gran corte, ha la prelodata M. S. risoluto che tanto in questa che in cotesta parte de' reali dominî debbano osservarsi quanto per i conti de' comuni maggiori è prescritto nell' art. 374 della legge de' 12 dicembre 1816, cioè che i conti materiali o siano conti di cassa corredati da' documenti giustificanti tutti gl' introiti, e tutti gli esiti, sieno, giusta i modelli sovranamente approvati, resi in ogni anno; e fra i due primi mesi dell' esercizio successivo del cassiere provinciale per esservi un banco pubblico sia che si tratti dei fondi addetti alle opere pubbliche, sia per ogni altro fondo provinciale. I detti conti materiali saranno discussi e giudicati dal consiglio d' intendenza senza che l' intendente vi intervenga, e dovranno ancora rivedersi di dritto dalla gran corte de'conti, esista o no gravame contro le decisioni del consiglio medesimo, a quale oggetto i detti conti terminata la discussione in consiglio saranno rimessi al procuratore generale presso la gran corte dei conti suddetta.

Qualora nella rivisione la gran corte de'conti rilevi che in qualche consiglio d' intendenza si sieno alterati i principi generali di amministrazione ne farà rapporto a V. E. onde provocare i sovrani ordini per ristabilire l' osservanza de' detti principî.

Ha finalmente la M. S. ordinato che non si apporti cangiamento di sorta alcuna a quanto trovasi prescritto agli articoli 46

e 184 del real decreto degli 11 ottobre 1817 in ordine alle attribuzioni de' consigli provinciali di discutere, e di esaminare i conti morali de' fondi provinciali di qualunque natura.

Nel real nome partecipo ciò all' E. V. per l' uso di risulta.

— 1912 —

Circolare degli 11 *giugno* 1828 *emessa dal ministro di grazia e giustizia portante disposizioni su i repertorii che debbono tenersi dagli uscieri addetti nel tempo istesso al contenzioso giudiziario ed al contenzioso amministrativo.*

Ad oggetto di portare la necessaria regolarità e distinzione nella tenuta de' repertorj degli uscieri, si è di accordo tra il ministro delle finanze e me stabilito: 1. Gli uscieri i quali fossero addetti contemporaneamente presso un' autorità del contenzioso amministrativo, e presso un' autorità giudiziaria; dovessero tenere due repertorj distinti, uno per gli atti giudiziarj, l' altro per gli atti del contenzioso amministrativo: rimanendo condonate le multe incorse da quegli uscieri che avessero in un medesimo repertorio iscritti gli atti dei due poteri; — 2. Che gli uscieri addetti alle autorità giudiziarie, i quali, senza essere addetti specialmente ad alcuna autorità del contenzioso amministrativo, istrumentano atti per affari del contenzioso amministrativo, sia per essenza delle loro ordinarie attribuzioni, sia per ispeciale delegazione della legge, debbano tenere un solo repertorio nel quale riporteranno tutti gli atti relativi ad affari tanto giudiziarj, quanto amministrativi.

Partecipo ciò alla signorie loro per norma degli uscieri presso le autorità giudiziarie delle provincie rispettive.

— 1913 —

Reale Rescritto del 25 *giugno* 1828 *partecipato dal ministro delle finanze al procuratore generale presso la gran corte dei conti portante disposizioni pei possessori di uffizj, pensioni o dritti feudali aboliti, concessi in origine senza pagamento di prezzo.*

Molte suppliche sono state presentate a questa real segreteria da' terzi possessori di uffizi, percezioni, o dritti feudali aboliti, concessioni in origine senza pagamento di prezzo, i quali esclusi da liquidazione, per le disposizioni del decreto de' 23 maggio 1810, non hanno finora conseguito alcun compenso; ma solamente dall' abolita commessione del debito pubblico, e dall' attuale commessione de' crediti legali per conformità di procedura, sono stati riportati negli stati così detti dei raccomandati, a seconda della prescrizione ministeriale de' 24 gennajo 1811. Eglino adunque i terzi possessori divisati han preteso, che per avere un tempo acquistato a titolo oneroso tai uffizi, percezioni ec., direttamente da' commessionarî intervenendovi all' atto il regio assenso, sian facoltati dal real governo

ad esperimentare giudiziariamente le di loro azioni verso i detti antichi commessionarì per lo rimborso del prezzo della cosa perduta, affine di venirne indennizzata dalla generale tesoreria.

Cosiffatto affare, d'ordine sovrano, è stato commesso alla consulta de' reali dominii al di quà del faro, pel corrispondente esame e parere.

E dessa ha dato lo avviso;

1. Che a stretto rigore di giustizia non abbian dritto a richiedere al real governo la facoltà di rivolgersi contro i loro autori per lo indennizzamento, l'abolizione degli uffizi e de' dritti feudali, essendo stata assolutamente indipendente dal fatto dei venditori, e per causa posteriore al contratto, lo che non può dar luogo ad evizione, la quale soltanto è data per causa esistente al tempo della vendita. Non essere però tale sperimento vietato loro, se lo vogliono, presso i tribunali e nei modi stabiliti dalla legge.

2. Non potersi competere regresso a' terzi possessori contro la tasoreria generale per compensazione; dappoicchè rappresentando eglino coloro, cui nulla spetta per le leggi della liquidazione confermate con i reali decreti de' 22 marzo 1818 e 15 marzo 1819 non possono maggior dritto vantare de' loro autori. Dopo però quegli divisamenti di dritto, la consulta discendendo a vedute di equità ha portato sentimento di esser proprio della clemenza sovrana lo accordar loro un qualche compensamento.

Rassegnatosi da me l'affare a Sua Maestà, in tutte le vedute di giustizia, e di clemenza, nel consiglio ordinario di stato de' 10 del corrente mese di giugno; la M. S. abbenchè osservato abbia non esservi dritto dei ricorrenti a regresso contro la tesoreria generale per le leggi genereli, e d'altronde rendersi incompatibili con le circostanze attuali del regio erario le vedute equitative di compensamento esternate dalla consulta; pur non di meno, seguendo i principî di clemenza, si è degnata prendere in benigno riguardo le suppliche de' reclamanti terzi possessori di uffizi, percezioni, e dritti feudali aboliti; accertando loro la metà della rendita liquidabile in conformità delle leggi e ragolamenti di liquidazioni, senza però cumularsi al capitale alcun arretrato d'interessi; con aver principio il godimento di tal rendita dal primo gennaio del venturo anno 1829. Ed a tale uopo ha ordinato il Re, che la commessione de' crediti legali rettifichi a questo modo le liquidazioni già fatte, e nel modo medesimo dia fuori quelle a farsi; senza distinzione di coloro i quali han chiesto, a tempo utile, novelle liquidazioni, da quelli che la ottennero nel decennio della occupazione militare di questi reali dominî.

Con questa occazione intanto ha dichiarato S. M. rimanersi estinta ogni altra ragione, o pretensione degli ennunciati terzi possessori verso il real governo; e che uniformemente a' principî sanzionati dalle leggi in osservanza debbano sempre mai

reputarsi insussistenti le domande d'indennizzamento avanzate, o che possono avanzarsi, da parte de' possessori antichi, o dei di loro aventi causa, i quali conseguito avessero un tempo dalla regia corte uffici o diretti poscia aboliti, senza pagamento di prezzo di argento.

Nel real nome le partecipo, signor procuratore generale, queste sovrane decisioni, per intelligenza e per lo adempimento corrispondente da parte della commessione de' crediti legali; trasmettendole gli stati de' terzi possessori mentovati esistenti in questa real segreteria, per l'uso indicato nelle sopraenunciate sovrane risoluzioni.

— 1914 —

Ministeriale del 2 *luglio* 1828 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vicario capitolare di Cotrone sul dubbio, se provvisto un beneficio prima del maturo delle rendite, l'esazione per l'aggiusto di rate debba farsi dall'amministrazione diocesana, o dal novello titolare.*

In data del 15 maggio ultimo cotest' amministrazione diocesana prendendo occasione dalla dimanda avvanzata dal nuovo cantore della cattedrale D. Antonio Lucifero ha proposto il dubbio, se provvisto un beneficio prima del maturo delle rendite che vi sono annesse, l'esazione per l'aggiusto di rate debba farsi dall'amministrazione nella scadenza, ovvero dal novello titolare.

Per principio il nuovo beneficiato dee esigere al maturo, e non già l'amministrazione, che mancherebbe del titolo occorrente all'uopo, ma il beneficiato ha l'obbligo di corrispondere all'amministrazione stessa le rate, che le spettano, durante la vacanza.

Siffatto principio riceve maggiore applicazione nel caso particolare del signor Lucifero, il quale si offre spontaneo di pagar prontamente la rata che ricade all'amministrazione, senza attendere la scadenza delle rendite.

— 1915 —

Ministeriale del 3 *luglio* 1828 *diretta dal ministro delle finanze al commessario civile per gli affari del tavoliere con la quale si fanno delle osservazioni sulla radiazione delle* 25. *annate d'iscrizioni a carico de' censuarj.*

Insieme col di lei rapporto de' 28 dello scorso mese ho ricevuto il manifesto, che annuncia ai censuari il modo a serbare per essere abilitati a radiare le iscrizioni ipotecarie delle 25 annate dirette alla inutile custodia del capitale del canone, e nulla ho ad osservare in contrario, anzi non posso che convenire nella sua redazione.

Riandando però il cennato rapporto, io veggo, che ha ella disposto, di non rilasciarsi l'estratto di cui agisce, non sola-

mente se non siesi rinnovato l' istromento di censuazione, ma anche quando non siensi sottoscritti i verbali dell' arretrato a tutto il 1823, e non siensi esibiti i borderò delle iscrizioni prese, in virtù di detti verbali: e su ciò mi sembra opportuno di ricordarle, ma in linea di semplice osservazione da tenerne quel conto, che la sua saggezza saprà suggerirle, che gl' istrumenti di censuazione non possono esser rinnovati senza che sia l' arretrato soddisfatto; e siccome alla soddisfazione son succeduti i verbali, di cui è parola, senza che sieno questi redatti. Similmente, che i borderò delle iscrizioni prese pure dovessero dai conservatori spedirsi direttamente al commessariato, senza opera de' debitori, secondo fece presumere l' amministrazione del registro e bollo con quel rapporto, di cui a lei diedi conoscenza in data degli 11 novembre 1826, allorchè furon posti a carico de' fondi del commessariato le grana due da pagarsi ai ricevitori per ogni registrata de' detti borderò.

Risoluta da queste osservazioni, che le due condizioni imaginate al rilascio de' certificati, potrebbero riuscir vane e senza oggetto.

Ho marcato egualmente, che si è nella idea, di recarsi il massimo pregiudizio al credito del tavoliere per ragion di canoni, quando senza gli enunciati verbali, e senza la inscizione a prendersi, in virtù di questi, si permettesse la radiazione delle 26 annate; ma io richiamo la di lei saggezza a quel che gli enunciai nella mia de' 19 aprile, cioè che per la sicurezza de' canoni mal si calcolerebbe sulla iscrizione delle 25 annate, la quale non ha se non il vano oggetto di cautelare il chimerico capitale del canone.

Da queste osservazioni, e dall' altra, che la iscrizione non rinnovata in fine del decennio, non purga il fondo, ma pregiudica solamente il privilegio e l' anteriorità, risulta regolare la misura dettata dalla cassa di ammortizzazione, di non doversi, che per lo importo di due sole annate di canone rinnovar la iscrizione a carico de' censuari. In fatti, se non vi può essere rinnovazione di contratto senza essersi provveduto all' arretrato, se il borderò della iscrizione dell'arretrato si ritira dal commessariato, le venticinque annate inscritte son frustranee a riguardo di ciò, che può risultare a credito del tavoliere per ragione di canone; la rinnovazione della iscrizione per le 25 annate non sarebbe operativa in alcun modo a vantaggio del tavoliere, e quindi renderebbe ragionevoli le eccezioni di coloro, a di cui carico le iscrizioni sarebbero rinnovate contra una disposizione sovrana, per sottrarsi dal pagamento dei dritti o salari corrispondenti.

— 1916 —

Ministeriale de' 9 luglio 1828 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al regio procuratore presso l' amministrazione diocesana di Cava relativa al dubbio se a' novelli titolari debbonsi consegnare i titoli de' beni de' rispettivi beneficj.

Rispondo al dubbio da lei proposto, se ai novelli titolari debbonsi consegnare i titoli riguardanti i beni de' beneficj rispettivi, oggetto del suo rapporto de' 13 del passato mese.

Dovendosi considerare i titolari come usufruttuarj non possono essi pretendere la consegna de' titoli di proprietà, che debbono rimanere presso l' amministrazione diocesana, ma solamente una nota de' cespiti appartenenti al relativo beneficio, salvo il caso d' una contestazione sulla spettanza di qualche cespite, in cui han dritto a chiedere, che il titolo si esibisca in giudizio. Da questa regola debbonsi eccettuare quelle chiese, che hanno una massa comune e che sono fornite di un archivio, ove si possono tali titoli ben conservare. I titoli poi esecutivi per la riscossione delle rendite si debbono passare a' titolari, onde poter astringere i reddenti, ma previa le opportune cautele per la loro restituzione

— 1917 —

Ministeriale del 9 luglio 1828 diretta dal ministro delle finanze ad un direttore circa la esenzione temporanea di contribuzione fondiaria per novelle fabbriche addette ad usi di agricoltura.

Ella espose che ne' casi di temporanea esenzione di contribuzione fondiaria, che chiedesi per fabbriche novelle addette a soli usi di agricoltura, niun vantaggio si apporta a' proprietarj; giacchè le fabbriche di usi di agricoltura son valutate per legge in ragione del suolo che occupavano; ed in ragione del suolo pagan pure la contribuzione quei proprietarj che ergendo nuove fabbriche godon per esse le esenzioni temporanee dalla legge accordata.

In riscontro le fo osservare che il vantaggio che si ritrae dalla applicazione della legge ne' casi mentovati è nella differente valutazione del terreno pel quale ergonsi case rurali, dapoichè mentre a' termini dell' articolo 9 del decreto reale de' 10 giugno 1817 tali case deggiono tassarsi, durante la esenzione, in ragione della vera natura del suolo, che occupano; compiuta la esenzione, le case deggiono valutarsi in ragione del suolo assimilato alle migliori terre del comune, giusta l' articolo 2 del decreto suddetto, e per conseguenza spirato l' intervallo della esenzione vengono esse ad assoggettarsi ad un aumento di rendita. Riesamini ella dunque su questa veduta il suo quesito, e l'avviso che per esso diede, e riferisca di nuovo su questo oggetto.

— 1918 —

Circolare del 12 luglio 1828 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutte le amministrazioni diocesane con cui si danno le norme alle amministrazioni diocesane per fissare gli aggiusti di rate tra esse ed i titolari novelli, i rinuncianti, o gli eredi de' titolari defunti.

Le amministrazioni diocesane mancano tuttora di una norma certa ed uniforme per fissare gli aggiusti di rate tra esse ed i titolari novelli, i rinuncianti, o gli eredi de' titolari defunti. Essendosi dall' amministrazione diocesana di Tropea promossi alcuni dubbj su quest' oggetto, i due ministeri degli affari ecclesiastici, e delle finanze hanno avvertito questo voto, e sonosi messi di accordo per adottare un' temperamento comune, al quale dovranno tutte le amministrazioni diocesane conformarsi, quando si tratterà di ripartire le rendite, ed i pesi di un anno tra loro, e gli enunciaati titolari, o eredi di essi.

Dovendosi i beneficiati considerare come usufruttuarii, la regola per gli aggiusti di rate rinviensi nell' applicazione delle disposizioni delle leggi civili, che riguardano gli usufruttuarj in generale. Colla giuda di questo principio si è determinato quanto segue.

1. Allorchè dovranno soggiacere a ripartizione i frutti civili, o sia le rendite, che derivano da afflitti, da censuazioni, da capitali ec. non si terrà conto dell' anno civile, bensì dell' anno redditizio, val dire che dee l' anno contarsi dacchè la rendita comincia a correre in favore de' beneficj, ed esso si dividerà in mesi, ed in giorni, onde poi questa rendita ripartirsi tra l' amministrazione ed il novello titolare, o quello che rinunzia, o gli eredi dell' antico, in ragione del tempo per lo quale il beneficio è rimasto vacante, e per lo quale in quell' anno andrà dal nuovo a possedersi, o sarà stato dal vecchio titolare posseduto.

2. Trattandosi de' frutti de' fondi in amministrazione, o che essi sieno naturali, o industriali, nella vacanza del beneficio, tutti quelli che si troveranno attaccati al suolo, e pendenti dai rami apparterranno all'amministrazione o agli eredi di vecchi titolari, o a' rinunciaati, nè i nuovi titolari all' amministrazione siano tenuti d'indennizzare le spese di preparazione, e di coltivo.

3. Nella ripartizione de' pesi non si attenderà, che all' anno civile, e quindi ripartito questo in mesi ed in giorni, l' amministrazione pagherà la tangente corrispondente ai mesi ed ai giorni della vacanza, ed i nuovi o i rinunziati, o gli eredi dei vecchi titolari quella quota, che corrisponde alla parte dell'anno, per la quale andranno a possedere i primi o avranno posseduto i secondi il beneficio, cui l'aggiusto di rate è relativo; e ciò senza veruna eccezione, o che i pesi cadano sopra i fondi produttivi de' frutti civili, o sopra quelli, che danno frutti natu-

rali, ed industriali, poichè nel secondo caso da chiunque sieno i frutti lucrati, i rinuncianti, gli eredi del passato titolare, e l'amministrazione non potranno da detti pesi sottrarsi, i primi sino alla rinunzia o alla morte del titolare medesimo; e la seconda sino al giorno del possesso del novello beneficiato. Cotest' amministrazione diocesana curerà l'esatta osservanza di queste prescrizioni, e mi accuserà la ricezione della presente.

— 1919 —

Circolare del 12 luglio 1828 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si dispone come debbono essere formate le dichiarazioni per cangiamento di domicilio.

È sorto il dubbio, se l'autorità amministrativa, o pure la giudiziaria debba cifrare il registro per le dichiarazioni di cangiamento di domicilio, il consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia ha fatto riflettere, che la legge non ha prescritto per tale oggetto un particolare registro, e che le dichiarazioni di cangiamento di domicilio vanno redatte in forma di processo verbale sopra carta di bollo, che dev' essere somministrata dalla parte richiedente, e sulla quale dev' essere apposta la corrispondente registrazione. L' adempimento di questa formalità assicurando, che alcun cangiamento non possa praticarsi, oggetto cui mira la cifra sopraddetta, rende superfluo l'uso della medesima nella specie, anche quando un particolare registro per maggior comodità volesse all' uopo tenersi.

— 1920 —

Circolare del 12 luglio 1828 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si dispone quali autorità possono ingerirsi negli oggetti che si ricuperano da un naufragio.

Essendosi varificato che qualche intendente ha venduto all'incanto gli oggetti ricuperati dal naufragio, il procuratore generale del Re presso il consiglio delle prede marittime ha fatto avvertire che la sola autorità competente a prendere conoscenza di tali affari è la commessione di prima istanza. Quindi ha dimandato gli ordini generali, perchè niuna autorità prenda per l'avvenire ingerenza in questa specie di affari; ma che nè lasci la cognizione alla commessione suddetta, sola autorità chiamata dalla legge a giudicare sugli oggetti in quistione.

Ella, signor intendente, si uniformerà strettamente a quanto la legge all' oggetto prescrive.

— 1921 —

Ministeriale del 20 *agosto* 1828 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all' amministrazione diocesana di Tropea sul dubbio se nella vacanza delle parrocchie, che hanno una rendita minore di ducati cento la spesa del sequestro debba prelevarsi dalla rendita stessa, o debba andare a carico dell' amministrazione diocesana in generale.*

Col rapporto de' 30 luglio ultimo cotesta amministrazione diocesana mi propone il dubbio, se nella vacanza delle parrocchie, che hanno una rendita minore di ducati cento, la spesa del sequestro debba prelevarsi dalla rendita stessa, o debba andare a carico degli avanzi dell' amministrazione in generale.

Di riscontro le fo conoscere, che allora quando le rendite di una parrocchia non bastano per l' assegnamento dell' economo e per tutti gli altri pesi, non vi è bisogno di apporvi il sequestro; ma possano rilasciarsi per intiero all' economo stesso, coll' obbligo di darne conto quando la parrocchia è provveduta.

— 1922 —

Ministeriale del 20 *agosto* 1828 *diretta dal ministro delle finanze all' intendente di Capitanata con la quale si danno disposizioni a regolare l' importo delle migliorie nei fondi devoluti.*

Ho ben ponderato il di lei rapporto de' 12 del corrente, risponsivo alle mie osservazioni, in ordine al valore delle migliorie ne' fondi devoluti che vanno a ricensirsi, ed indipendentemente dal calcolo di esser nello insieme gli arretrati addossati a nuovi censuari al di sopra del detto valore e del capitale della riduzione, osservo principalmente, che quando di tali migliorie il tavoliere ritenesse la proprietà, e le gravasse di una prestazione, andrebbe esposto alle azioni de' creditori su di esse inscritti, mentre ora colla cessione di queste l' arretrato viene da' nuovi censuari assicurato al tavoliere, non solamente su di esse, ma sopra altri loro beni, ed essi son quelli che restano esposti al pericolo delle azioni creditorie. Convinto da queste, e da tutte le altre considerazioni da lei allegate, io non posso che restar contento del sistema da lei nella ricensuazione adottato; ed ammirare di più la saggezza, e la precauzione, colle quali ella procede nel disimpegno delle cose commessele.

Intanto potrebbero darsi de' casi di eccezione, che io non vengo a semplificare ed a definire, ed io son persuaso, che se essi si presenteranno, ella colla stessa prudenza e sagacità saprà allora far tacere per poco quel sistema, ch' è conducente e retto nel generale, e che nel particolare potrebbe riuscire di pregiudizio all' interesse del fisco.

— 1923 —

Ministeriale del 23 agosto 1828 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all' arcivescovo di Otranto con la quale si risolvono i dubbj, se il parroco di una chiesa ricettizia debba dividere cogli altri partecipanti i pesi di messe annessi alla massa, oltre all' obbligazione di celebrare pro populo e se debba godere una delle partecipazioni.

Con rapporto del dì 2 corrente mese vostra signoria illustrissima e reverendissima dando conto di due dubbi propostile dal parroco della ricettizia di Martino; 1.° se debba egli dividere cogli altri partecipanti i pesi di messe annessi alla massa, oltre l' obbligazione di celebrare *pro populo*: 2.° s' egli debba godere una delle sedici partecipazioni di detta chiesa sull'esempio del vicino parroco di Calimera; ha manifestato il di lei avviso in proposito, soggiungendo di potersi assegnare al parroco una delle sedici porzioni fra le vacanti.

Il primo dubbio rimane risoluto dalla massima adottata in seguito dell' avviso della commessione de'vescovi in simili casi, cioè, che il parroco oltre la messa *pro populo*, qualora partecipi della massa comune, sia tenuto alla celebrazione delle messe che gravitano su di essa: tanto se la partecipazione gli sia assegnata per congrua, essendo questa sempre di maggior valuta delle altre partecipazioni, quanto se abbia la detta congrua da mensa particolare, e partecipasse per costume introdotto di una porzione nella chiesa ricettizia. Sul secondo dubbio sono a dirle, che trovandosi un piano per detta chiesa approvato con sovrana risoluzione del dì 19 giugno scorso, non assegnata al parroco partecipazione alcuna, non può rivenirsi su tale oggetto, ed alterarsi il sistema del servizio di detta chiesa con tanta ponderazione e maturità stibilito; e quindi che dee starsi al risoluto circa il numero delle partecipazioni.

— 1924 —

Reale Rescritto del 23 agosto 1828 partecipato dal ministro delle finanze col quale si dispone che tutt' i terreni da' quali provvengono danni a proprietà soggiacenti, qualunque sieno, debbono comprendersi negli stati delle terre a pendio.

Nella esecuzione di ciò che prescrivesi nella legge dei 21 agosto 1826 sui boschi per impedire i danni, che la coltura delle terre in pendìo arreca ai sottoposti terreni, fu questo dubbio promosso, se trattandosi di coltura che apporti nocumento non a poderi sottogiacenti ma bensì a strade, ad abitati, ed a pubblici edifizi, debbasi nel formarsi lo stato delle terre in pendìo, procedersi ai termini di essa legge, ovvero lasciarsi all' autorità competente la cura di provvedere secondo il prescritto delle leggi civili, e de' regolamenti di polizia urbana.

Il consiglio forestale faceva su tal dubbio osservare, che lo

disposizioni della legge de' 21 agosto 1826, tendenti ad evitare i danni nascenti dalla sconsigliata coltura de' terreni in pendio, ed a toglierne la cagione, riguardar si dovessero nell'interesse dell'economia forestale, tanto pei terreni sottoposti, quantò per istrade, abitati, e pubblici edifizi, e fece pure rilevare il consiglio forestale, che la comminazione delle pene per delitti riguardanti dissodazioni di fondi in contravvenzione della legge citata, è concepita ne' termini generali di danni arrecati a proprietà sottoposte, senza limitar queste a terreni inferiori, ma estendendoli a qualsivoglia fondo sia rnstico, sia urbano. Avvisò quindi il consiglio forestale, e l'agente del contenzioso della real tesoreria generale fu della stessa opinione, che tutti indistintamente i terreni, da' quali pervenga danni, si potessero comprendere negli stati di cui è parola nell'art. 23 della legge summentovata.

E Sua Maestà (D. G.) a cui si è tutto ciò rassegnato, si è degnata di uniformarsi all'avviso sopracennato.

Nel real nome le fo noto questa sovrana risoluzione per sua intelligenza e per l'adempimento nella parte che la riguarda.

— 1925 —

Circolare del 3 *settembre* 1828 *emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutte le amministrazioni diocesane con la quale si dispone trasmettersi uno stato delle badie e beneficj semplici, e che dieno subito avviso in occasione di vacanza di qualunque beneficio.*

Dovendo cotest'amministrazione diocesana far prevenire a questo ministero e real segreteria di stato degli affari ecclesiastici di mio carico lo stato de' cespiti pel secondo decorso quadrimestre del corrente anno, con questa occasione ella si occuperà della formazione di uno stato completo delle badie, benefici semplici, cappellanie, e legati pii laicali, a tenore del modello annesso alla circolare de' 6 dicembre 1826 e di cui le rimetto un duplicato.

Avrà poi cura ess' amministrazione diocesana di rimettermelo tra l'improrogabile termine di un mese, ed avvertirà in ogni caso di vacanza di qualunque degl' indicati benefici di darmene subito conto volta per volta.

— 1926 —

Ministeriale del 3 *settembre* 1828 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanze con la quale si stabilisce il modo di procedersi all' aggiusto di rate nei casi di vacanza o di provvista di un beneficio, pendente la vendita fatta delle olive ancora immature, e prima della raccolta.*

Con pregevol foglio del 23 prossimo scorso mese ha avuto V. E. la bontà di farmi noto il dubbio posto dal regio procuratore presso l'amministrazione diocesana di Oppido circa il mo-

do di procedersi all'aggiusto di rate quando avvenga la vacanza, o la provvista di un beneficio, pendente la vendita fatta delle ulive ancora immature, e prima della raccolta; e su di esso l'E. V. ha manifestato l'avviso di doversi far valutare le ulive ancora attaccate a' rami per conoscersi il prezzo spettante all'amministrazione in caso di vacanza, ed al titolare in caso di riprovvista, mentre poi il prezzo delle ulive seccate sugli alberi dee attribuirsi nell'un caso agli eredi del titolare defunto, e nell'altro all'amministrazione.

In quanto a me trovo saggissime le idee di V. E. come quelle che sono una conseguenza del noto principio, che l'usufruttuario fa suoi i frutti col percepirli.

— 1927 —

Ministeriale del 3 settembre 1828 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanze portante disposizioni sulle somme di cui per l'aggiusto di rate dee dar conto all'amministrazione diocesana il novello titolare, il quale esige le rendite al maturo, quanto prima di quest'epoca venga il beneficio provveduto.

Ho approfondito il dubbio del regio procuratore presso l'amministrazione diocesana di Tropea espresso nel gentil foglio di V. E. del 27 prossimo scorso mese circa le somme di cui per l'aggiusto di rate dee dar conto all'amministrazione il novello titolare, ch'esige le rendite al maturo quando prima di quest'epoca venga un beneficio provveduto. A me sembra che ne sia facile la soluzione. Il titolare nel soggetto caso non è che un mandatario dell'amministrazione ad esigere, ed in conseguenza non dee rispondere della mancanza di esazione per l'insolvibilità de' debitori, o per altro fortuito avvenimento, ma è tenuto del suo dolo, e della sua negligenza, come pure a render conto. L'amministrazione diocesana però non può avvalersi nella reddizione di tale conto di un procedimento privilegiato, senza una speciale concessione sovrana.

— 1928 —

Ministeriale del 3 settembre 1828 diretta dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione portante disposizioni a ben regolare le ritenute che si praticano sui soldi degl'impiegati.

Porgendo riscontro al di lei rapporto de' 27 agosto ora scorso numero 1039 versante sul reclamo di D. Luigi Amendola per avere la tesoreria ritenuto l'intero di lui sussidio di luglio ultimo in vece del terzo a favore della società di assicurazione, e ciò per ripianare alcune ritenute precedentemente per iscritte non praticate, io la incarico, signor regio scrivano di razione, prendendo argomento da tal reclamo, a procurare che dagl'impiegati di lei dipendenti sieno eseguite esattamente le ritenute nelle epoche stabilite, onde non si rinnovino clamori di simil fatta;

nella prevenzione, che, ove mai per lo tratto successivo si riprodurranno, la ritenuta di ripiano sarà fatta a carico di quell' impiegato, che sarà stato causa dell' omissione.

— 1929 —

Ministeriale del 6 settembre 1828 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia con la quale s' impedisce ad un sacerdote l' esercizio della professione di avvocato.*

Riscontrando il pregevol foglio di vostra eccellenza del dì 27 agosto, concernente i reclami contro il sacerdote N. N. perchè disimpegna cause giudiziarie, le fo osservare, che per le regole canoniche chiamate in osservanza dalle leggi del Regno e segnatamente dalla sovrana risoluzione del di 22 giugno 1816 gli ecclesiastici non possono esercitare l' avvocheria, e trattare affari forensi, tranne i casi privilegiati della difesa della propria causa, della chiesa, e de' poveri, ove a costoro manchino difensori laici.

In conseguenza, nel caso del sacerdote N. N. il quale esercita la professione di avvocato e procuratore nel giudicato del circondario di Marano, vostra eccellenza si servirà dare quelle disposizioni, che nella di lui saviezza crederà al vicario generale della curia di Napoli, perchè prenda le misure le più efficaci ad impedire al cennato sacerdote l' ufficio di cui si tratta, l' esercizio del quale in persona di ecclesiastici è riprovato dalla legge ed è in collisione de' doveri del sacerdozio.

— 1930 —

Circolare de' 6 settembre 1828 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del re presso i tribunali civili, per alligarsi dai notai alle minute de' capitoli matrimoniali gli estratti della seguita iscrizion legale per le doti.*

Ad oggetto di agevolare vie maggiormente alle camere notarili l' esercizio della vigilanza loro affidata coll' articolo 2027 delle leggi civili, circa l' adempimento imposto ai notai delle iscrizioni prese nel margine dell' atto di costituzione di dote, giusta il reale rescritto de' 26 febbrajo 1820, i notai allighino ancora alla minuta dell' atto medesimo il corrispondente estratto della eseguita iscrizione.

Elleno daranno le convenienti istruzioni perchè i notai si uniformino esattamente a queste disposizioni.

— 1931 —

Reale Rescritto del 13 *settembre* 1828 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici all' arcivescovo di Cosenza portante disposizioni sull' alienazione di parte del sagro patrimonio.*

Con rapporto del dì 16 novembre del prossimo passato anno 1827 vostra signoria illustrissima e reverendissima dando conto che il sacerdote D. Pietro Costanzo di Marsi abbia bisogno

di alienare la rendita di annui ducati dieci, parte degli annui ducati ottanta e grana 94 cui trovansi costituito il sagro patrimonio, ha chiesto conoscere, se possa aver luogo l'alienazione, e nell'affermativa qual norma debba eseguirsi. Sua Maestà in seguito di avviso della consulta de' reali dominj al di qua del faro, ha ordinato, che ove vera, grave e precisa necessità, ed anche una ben intesa pietà ci concorrono, il possessore del patrimonio suddetto diriga a vostra signoria illustrissima e reverendissima una dimanda, specificando in essa i motivi di necessità e di pietà su de' quali è dessa fondata, e che vostra signoria illustrissima e reverendissima la prenda in accurata disamina, e la rimetta col parere a questo ministero di stato degli affari ecclesiastici, dal quale ove si stimi plausibile, saran date le disposizioni per l'omologazione del tribunale civile, ed indi verrà rassegnato il tutto alla Maestà Sua per le sovrane risoluzioni.

Nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per intelligenza sua e del sacerdote Costanzo, e per lo corrispondente adempimento.

— 1932 —

Reale Rescritto del 13 *settembre* 1828 *partecipato dal ministro delle finanze col quale si approva il regolamento per lo servizio della cassa di sconto.*

Nel consiglio ordinario di stato del primo del corrente mese essendosi Sua Maestà degnata sanzionare un regolamento risguardante il servizio della cassa di sconto; nel real nome gliene rimetto copia da me certificata, perchè ella ne curi lo adempimento corrispondente da sua parte.

Regolamento pel servizio della cassa di sconto eretta nel Banco delle due Sicilie con real decreto de' 23 giugno 1828.

Veduto il periodo primo dello articolo quarto delle reali istruzioni della cassa dello sconto de' 23 giugno 1818 concepito ne' termini seguenti. « Le cambiali da scontarsi dovranno es- » sere traettizie con tre firme, pagabili in Napoli ed accettate » dai trattari, o biglietti ad ordine di commercio con la stes- » sa qualità di tre firme, nè potranno avere scadenze più lun- » ghe di tre mesi a scorrere. »

Rimane determinato quanto segue.

Art. 1. Le cambiali traettizie, o biglietti ad ordine di commercio mentovati nell' accennato articolo quarto delle istruzioni della cassa di sconto, non potranno da ora in avanti essere ammessi in negoziazione nella cassa suddetta, se non sieno muniti di tre firme di fiducia de' negozianti deputati della cassa; delle quali due almeno esser debbano di persone abitualmente addette ad un ramo di commercio, solide, e solvibili,

e la terza di un altra persona, secondocchè si stimerà dalla prudenza degli anzidetti deputati a misura del valore e della idoneità delle altre due firme.

2. Per qualche circostanza straordinaria a prudenza de' deputati della cassa dello sconto, potranno in essa essere ammesi a negoziazione de' valori con la firma di un solo commerciante, purchè questi sia solido, e di un rango proporzionato alla somma dell' effetto, che viene a scondarsi, avendo anche riguardo alle altre due firme, che l' accompagnano, le quali debbano esser sempre di soggetti di ben nota agiatezza, e di soddisfazione de' mentovati deputati.

3. È accordato al consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato delle finanze, la facoltà di permettere l'ammissione a negoziazione nella cassa dello sconto di valori mancanti di tre firme; interponendovi la guarentia della tesoreria generale laddove però si verificano i seguenti casi.

1. Che uno degl' obbligati negli effetti da negoziarsi nella cassa, sia creditore della tesoreria generale in somma uguale o maggiore di quella, per la quale si richiede lo sconto;

2. Che il credito verso la detta tesoreria sia liquido e realizzabile in breve.

4. Per gli effetti poi esistenti attualmente nel portafoglio della cassa dello sconto, di firme non qualificate o secondo gli articoli precedenti, sarà serbata la norma che segue.

Allorchè alla scadenza di qualche effetto non potrà ottenersene la estinzione, e si crederà da' deputati consiglio prudente, e non lesivo degl' interessi della cassa, di ammetterlo a rinnovazione di sconto, con le stesse tre firme preesistenti negli effetti, e con la minorazione della somma a seconda di ciò che le circostanze potran suggerire sino al totale esaurimento di esso.

Nel caso però di morte, di fallimento, o di altro accidente impreveduto di taluno di coloro, che sono intervenuti negli effetti scontati, sarà della facoltà de' medesimi deputati, quante volte credessero di non potersene ottenere alla scadenza la intera estinzione, di richiedere in rimpiazzo altra firma, che le circostanze e la prudenza loro detteranno.

5. Ne' casi delle additate rinnovazioni di sconto, laddove si presentino circostanze non prevedute nell' articolo precedente, di tal che applicabili non sieno le norme nel detto articolo determinate; in tali rincontri si rimane alla prudenza del consigliere ministro di stato del dipartimento delle finanze il provvedere al modo, onde serbarsi illesi gl' interessi della cassa dello sconto.

Approvato da S. M. nel consiglio ordinario di stato del primo settembre 1828.

— 1933 —

Reale Rescritto del 13 *settembre* 1828 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a regolare la esazione della tassa del* 5 *e* 25 *per cento sulle pensioni ecclesiastiche.*

In vista delle ragioni contenute ne' due rapporti di vostra eccellenza de' 24 e 28 del caduto agosto, Sua Maestà derogando per l' esazione, e versamento della tassa del 5 e 25 per 100 sulle pensioni ecclesiastiche al metodo risultante da' reali decreti de' 30 novembre 1814, e de' 16 luglio 1827 si è degnata rimanere intesa con approvazione del metodo da vostra eccellenza divisato, cioè, che si apra nel banco di cotesta capitale un conto a nome del direttore generale de' rami e dritti diversi, che sieno i rispettivi vescovi, abati, e beneficiati obbligati a depositare nel detto banco le somme, che per la sopradetta causa, e per le altre, che vi hanno rapporto, siano da' medesimi dovute; che in caso di ritardato pagamento sieno trattenute in potere della tesoreria generale, e girate per le operazioni di scrittura le somme dipendenti da annua rendita, che la tesoreria medesima debba al titolare; e che per tutto il dippiù, in cui ciò non ostante potessero i titolari rimaner debitori per le cause anzidette, sieno contrò di essi localmente eseguite le esazioni per mezzo degli agenti della direzione generale de' rami e dritti diversi, imputandosi a carico de' titolari medesimi le spese di tali coazioni, e le indennità spettanti a detti agenti, ed a capitani d'arme sulle somme che si esigono, e trasportino in banco: salvo le disposizioni regolamentarie, che vostra eccellenza indica di doversi adottare, quando al modo pratico.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 1934 —

Reale Rescritto del 17 *settembre* 1828 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanze, col quale si risolve il dubbio se la disposizione dell' articolo* 17 *del concordato sia applicabile a' vescovi traslati.*

Avendo fatto presente a S. M. il dubbio, di cui è parola nel foglio di vostra eccellenza del dì 9 agosto ultimo, se la disposizione dell' articolo 17 del concordato, che serba in beneficio del futuro vescovo la metà delle rendite della mensa vescovile vacante, sia applicabile quando il vescovo non è nuovo nella dignità, ma viene traslato da una ad un' altra diocesi; la Mastà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 9 settembre andante, considerando nella sua saviezza che nell' articolo suddetto non è fatta distinzione tra vescovi novelli, e quelli che sono traslati, ed avuto riguardo agli esiti non lie-

vi, che tanto gli uni che gli altri debbono erogare per la spedizione delle bolle, e per tutt' altro che ad essi occorre nel primo ingresso alle loro nuove chiese, si è degnata di dichiarare sovranamente che non possa negrsi a detti vescovi traslati la metà delle rendite delle mense vacanti, come è data a'vescovi novelli.

Nel real nome fo noto a vostra eccellenza questa sovrana decisione, perchè si serva di restarne intesa.

— 1935 —

Reale Rescritto del 17 *settembre* 1828 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si stabilisce la forza doganale tanto da parte della regia, che per parte dell' amministrazione generale de' dazii indiretti.*

Con rapporto de'17 dello scorso giugno 2 carico numero 3262 si è da vostra eccellenza dimostrato, che messe finalmente di accordo cotesta amministrazione generale de' dazi indiretti e la regia per vedersi qual forza di terra e di mare potesse somministrare quest' ultima dal canto suo e per fissarsi in seguito un esatto piano di custodia con la forza riunita del governo e della regia medesima, risultano indispensabili i seguenti provvedimenti.

Che in certi punti, o di aria malsana, o maggiormente esposti al contrabando, sieno invece di brigadieri e guardie a piedi, adoprati de' brigadieri e guardie a cavallo, istituendosi nove brigate composte almeno di sei uomini l' una, e divise in due partite, affinchè l' una agisca, mentre l' altra riposa, o secondo il bisogno, sieno entrambe destinate in punti diversi, o in fine occorrendo faccian forza riunita.

Che queste nove brigate a cavallo sieno distribuite così, cioè: sette nella linea da Capo Passaro a Mazzara, l'ottava nella valle di Messina, e la nona nella valle di Palermo, e propriamente nella linea di 24 miglia fra Termini e Cefalù.

Che de' 25 individui necessarj a fornire le suddette brigate a cavallo, soli dicotto ne siano a carico dall'amministrazione, cioè nove brigadieri proprietarj con ducati nove al mese per uno, e nove brigadieri onorarj con ducati otto al mese per uno; oltre a ducati nove al mese l' uno a tutti i diciotto per ragion di foraggi, gli altri trentasei a titolo di guardia a cavallo resterebbero a carico della regia, la quale in tal modo avrebbe fissato il contingente della sua forza di terra in 156 guardie, cioè centoventi a piedi e trentasei a cavallo, oltre i capi posti, ed il contingente della sua forza di mare in diciotto barche cioè quattro scorridoje, un lento, quattro guzzi, e nove ontri, coverti da cinque piloti, nove padroni e centonove marinari.

Che ove la risposta definitiva, ch' erasi riserbata di dare la regia per la nona brigata a cavallo, non fosse affermativa, il numero de' diciotto brigadieri per parte dell' amministrazione si dovesse restringere a sedici, che oltre alle diciotto barche della

regia si debba ai sei antri ed alle due scorridoje dell'amministrazione aggiungere un'altra piccola scorridoja per conto dell'amministrazione medesima con l'equipaggio di un pilota di seconda classe, di sei marinari, ed un garzone; potendosi di tale scorridoja fare vantaggiosamente l'acquisto nel porto di Palermo.

Che per supplire al ristretto numero de' tenenti d'ordine, i diciotto forieri sieno accresciuti a venti, de' quali ne rimangono tre a Palermo, due in ogni dogana di prima classe, compreso il Porto franco, e cinque debbano funzionare da tenenti d'ordine in quelle tenenzie, che non possano avere un impiegato di tal grado, accrescendosi gli averi di questi ultimi cinque forieri funzionanti da tenenti d'ordine da ducati dieci a ducati dodici per uno.

Che in fine tanto ai tenenti d'ordine nelle di cui tenenzie saranno destinate delle brigate a cavallo, quanto a tutt'i tenenti d'ordine in generale sia accordata l'indennità di ducati sei al mese per uno, onde abilitarli allo adempimento degli obblighi loro imposti.

In dimostrazione di tutto l'anzidetto ha l'eccellenza vostra accompagnato al suo rapporto un progetto, uniforme alle succennate proposizioni, presentatole dal direttore generale de' dazi indiretti donde risulta, che portate le suddette innovazioni alla pianta fissatane nel decreto organico de' 19 aprile 1826 la forza doganale per conto del governo resterebbe fissata, quanto al servizio misto, in tre controlori di prima classe, e quattro di seconda, in cinque tenenti a cavallo di prima classe, tre di seconda e quattro di terza, in un tenente a piedi di prima classe, tre di seconda, e due di terza; in venti forieri, cinque de' quali funzionanti da tenenti d'ordine, in sessantasei brigadieri proprietarj, in sessantasette brigadieri onorarj, e in cento trenta cinque guardie; quanto al servizio attivo a cavallo in nove brigadieri proprietarj ed in nove brigadieri onorarj; e quanto al servizio attivo di mare in due piloti di prima classe, e sette di seconda classe, in sessanta marinari e tre garzoni.

Secondo questo progetto, la forza del servizio attivo appartenente alla valle di Trapani sarebbe stata pel servizio a piedi di due forieri, di cinque brigadieri proprietarj, di sette brigadieri onorarj, e di undici guardie; pel servizio a cavallo di un brigadiere proprietario e di un'altro onorario, e pel servizio di mare di un pilota di prima classe, di un pilota di seconda classe, e di quindici marinari, e di un garzone sopra un ontro, ed una scorridoja. Ma vostra eccellenza in vista di nuove considerazioni, che ha il direttore generale fatte presenti, dopo aver egli inteso persona conoscitrice delle circostanze locali del littorale di Trapani, e di essersi messo nuovamente di accordo con la regia, ha con posteriore rapporto de' 4 agosto ultimo proposto di apportarsi al suddetto progetto per quanto riguarda la valle di Trapani, le variazioni seguenti.

Che abolendosi tutt' i posti subalterni, la forza a piedi si limiti alle sole dogane, e che conservandosi perciò i due forieri, ed i cinque brigadieri proprietarj, il numero de' sette brigadieri onorarj dell' amministrazione si restringa a tre, e quello degli undici guardie a nove.

Che all' incontro la forza a cavallo dell' amministrazione, abolendosi il brigadiere onorario, si accresca cioè a quattro brigadieri proprietarj ed a quattro guardie, assegnandosi a queste ultime gli stessi averi progettati di sopra per li brigadieri onorarj a cavallo e sia distinta nel modo e ne' punti da esso direttore generale proposti con delle opportune istruzioni per fare delle pattuglie perenni fino ad incrociarsi nelle rispettive competenze.

Che riguardo a servizio di mare, sia abolito l' ontro, e sostituitovi un lento, ne sia ridotta la forza ad un pilota di prima classe a nove marinari ed un garzone.

Che la scorridoja in fine la quale era assegnata alla valle di Trapani resti addetta alla valle di Palermo, invece dell' ontro che era stato a questa ultima attribuito, senza però venir variato il numero degl' individui della forza attiva.

Per effetto di queste variazioni relative alla valle di Trapani, il progetto della forza per parte del governo, non compresivi i controlori ed i tenenti d' ordine, resterebbe fissato così.

Pel servizio di terra a piedi venti forieri, sessantasei brigadieri proprietarj, sessantatre brigadieri onorarj, e centoventitre guardie; pel servizio a cavallo dodici brigadieri proprietarj, otto onorarj e quattro guardie. Pel servizio di mare due piloti di prima classe, sei di seconda, cinquantaquattro marinari e tre garzoni.

Rassegnato tutto ciò a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del primo corrente, la Maestà Sua atteso quello, che si è da vostra eccellenza riferito, giudicando indispensabili le novità, che si propongono, si è degnata di approvare le novità medesime nel modo proposte, e contemporaneamente l' acquisto della scorridoja proposta.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 1936 —

Reale Rescritto del 17 *settembre* 1828 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni per lo pagamento dell' assegno di ducati mille al vescovato di Nicosia.*

Colla real determinazione del dì 24 dicembre 1827 essendosi degnata Sua Maestà di risolvere che il comune di Nicosia dovesse supplire a titolo di congrua al vescovo attuale monsignor Avarna finchè sarà nell'esercizio del vescovato la somma che esso vescovo non ha potuto percepire dai fondi assegnati dal comune per dote del vescovato sino alla concorrenza di once mille

annuali, somma fissata nell'art. 4 dell'ultimo concordato colla santa sede; ordinò parimenti di farsi compenso delle somme che il detto prelato ritrasse nei primi anni del suo vescovato da subbaffitti di fondi dotati al di là della somma di once milleduecento ventitrè per quanto furono valutati i detti fondi nell'atto dell'assegnazione, con doversene eseguire la liquidazione dal consiglio d'intendenza di Catania. Or monsignore Avarna esponendo con sua supplica al Re, che l'intendente di Catania entrato nella persuazione che fin da quel tempo in cui cominciò la diminuzione della rendita dei fondi assegnati al vescovato, dovesse calcolarsi l'assegnazione dovuta dal comune in once mille all'anno e rilevando avverso la pretesa dell'intendente che la sovrana risoluzione con la quale la somma assegnata di once 1200 fu ridotta a mille non potea riguardare il passato, ma solamente l'avvenire, ha implorato su di ciò le sovrane disposizioni per servir di regola nella liquidazione di cui si tratta.

La Maestà Sua cui ho rassegnato tal supplica del vescovo di Nicosia si è degnata ordinare nel consiglio ordinario di stato del dì 9 del corrente mese, che nella liquidazione da farsi dall'intendente il debito del comune si computi nella base di once milleduecento annuali sino al dì 24 dicembre 1827 epoca della sovrana risoluzione con cui la somma assegnata in dote a quella mensa fu ridotta ad once 1000, giusta la tassa fissata con l'ultimo concordato.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1937 —

Circolare del 20 settembre 1828 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutte le amministrazioni diocesane con la quale si dispone che i quadri de' debitori delle amministrazioni medesime debbono subito dall' intendente essere trasmessi alle amministrazioni istesse.

Vengo istruito dal ministro di grazia e giustizia di un inconveniente che spesso si verifica a danno del patrimonio della chiesa nella discussione delle opposizioni di debitori di rendite costituite ai quadri formati a norma del real decreto de' 2 maggio 1823. Trovandosi stabilito nell' articolo 6 di esso che le opposizioni intimar si debbano all'intendente, si è creduto che nella discussione delle medesime l'intendente stesso sia il legittimo rappresentante de' titolari de' benefici e delle amministrazioni diocesane. Da questo errore nasce, che i debitori appena notificate le opposizioni si affrettano di farle discutere, e non costituendosi l' intendente in giudizio come parte, eglino non hanno contraditori, e riescono per lo più ad ottenere dal tribunale sentenze favorevoli, che sovente acquistano la forza della cosa giudicata. Secondo lo spirito del citato decreto l'intendente in simili affari non è che un semplice organo di comunicazione tra

la parte opponente, e l'amministrazione diocesana, a cui incumbe di vegliare alla difesa de' dritti propri di ciascun beneficio. Per evitare dunque l' esposto inconveniente deve esser cura dell'intendente di rimettere alla rispettiva amministrazione l'atto di opposizione, appena che gli vien notificato, affinchè essa possa sostenere le sue ragioni in giudizio, o eccitare all' uopo il titolare, se trattasi di beneficio pieno, o darne comunicazione al regio procuratore civile, se l' affare riguarda de' benefici di regio patronato, affinchè intervenga nel giudizio come parte principale, a tenore del real decreto de' 27 ottobre 1825 per la difesa de'dritti della real corona. Ella, signor intendente, si uniformerà esattamente a questa misura per la parte che riguarda lei, accusandomi la ricezione della presente.

— 1938 —

Ministeriale del 20 *settembre* 1828 *diretta dal ministro delle finanze al tesoriere generale con la quale si prescrive che le somme sequestrate sulle liberanze che si spediscono in forza di ordinativi dell' intendente dell' esercito debbono rimanere presso la tesoreria generale depositate.*

Questa real segreteria e ministero di stato, uniformandosi all' appuntamento emesso dal consiglio di tesoreria nella seduta de'5 agosto dello scorso mese, e da lei rassegnato alla segreteria stessa con rapporto de' 29 detto numero 4059, approva, che le somme sequestrate sulle liberanze che si spediscono in forza di ordinativi dell'intendente generale dell'esercito debbono rimanere nella tesoreria, presso la quale si fanno sequestri, e che nel caso passasse il biennio e non fosse giunto alcuna decisione giudiziaria, allora le somme debbono versarsi al tesoriere generale, dal quale a misura delle occorrenze, ed in seguito di officio di cotesto regio scrivano di razione saranno eseguiti i pagamenti a favore di chi di dritto, dietro però ministeriale autorizzazione.

Ella quindi di accordo con i suoi colleghi è autorizzato a dare in proposito le disposizioni che ne risultano, nell' intelligenza che nei sensi su espressi ho scritto a sua eccellenza il ministro segretario di stato della guerra e marina.

— 1939 —

Reale Rescritto del 22 *settembre* 1828 *partecipato dal luogotenente generale di Sicilia col quale si approva il regolamento pei salassatori e per le levatrici de' dominii oltre il faro.*

Avendo rassegnato alla Maestà Sua un progetto relativo alla istruzione pei salassatori, e per le levatrici, onde poter esercitare il rispettivo mestiere in questi reali domini in seguito di sovrana autorizzazione dei 12 luglio ultimo; rimetto a lei qui annesso lo analogo regolamento per l' uso di risulta.

Regolamento pei salassatori e per le levatrici onde potere esercitare il loro mestiere nei reali dominii oltre il faro.

Salassatori di Palermo.

Art. 1.° Tutti coloro che dovranno destinarsi in Palermo al mestiere di salassatori debbon saper leggere e scrivere.

2.° Nei mesi di marzo ed aprile debbono assistere nel teatro anotomico della reale università degli studi in Palermo, onde istruirsi su i cadaveri, e delle vene, e di tutt' altro necessario al loro mestiere.

3.° Non possono essere abilitati ad esercitare tal mestiere se pria non vengono esaminati da' professori destinati dalla commessione di pubblica istruzione, e non presentino la fede del professore di anatomia contestante di avere assistito alle sue lezioni nei soli predetti mesi di marzo ed aprile.

Salassatori dell' interno dell' isola.

4.° Debbono come quei di Palermo saper leggere e scrivere.

5.° In Catania ed in Messina ove esiste cattedra di anotomia debbono praticare lo stesso che è stato prescritto all'articolo 2.° per quei di Palermo.

6.° Per tutti gli altri comuni si provvederanno del catechismo, che a tale uopo si formerà dal professore di anotomia della reale università degli studi di Palermo, il quale catechismo dovrà essere spiegato alcune volte la settimana dal medico o chirurgo comunale.

7.° In quei comuni ove esistono degli spedali oltre le istruzioni che riceveranno dal medico e chirurgo debbono ivi per un anno assistere ed imparare la pratica necessaria al loro mestiere, e dopochè ne saranno pienamente istruito presenteranno al presidente della commessione di pubblica istruzione i certificati della istruzione ricevuta, accompagnati coll' officio del medico che li avrà ammaestrati. In seguito di ciò la comune darà le disposizioni convenienti per lo esame, e quindi spedirà loro il corrispondente privilegio.

Levatrici di Palermo.

8.° Debbono come i salassatori saper leggere e scrivere.

9.° Nei mesi di marzo ed aprile debbono assistere nella reale università degli studi in Palermo, allo studio di ostetricia, e della parte di anatomia che vi corrisponde.

Levatrici dell' interno della Sicilia.

10.° Come quelle di Palermo debbono saper leggere e scrivere.

11.° In Messina ed in Catania dove esiste cattedra di ostetricia debbono praticare lo stesso che è stato prescritto all' articolo 9 per quelle di Palermo.

12.° Per tutti gli altri comuni si provvederanno del catechismo ch' è stato all' uopo redatto dal professore di ostetricia della reale università degli studi in Palermo, il quale catechismo dovrà essere espiegato alcune volte la settimana dal medico, o chirurgo del comune.

Articoli generali.

1.° Le licenze o fogli di approvazione quali si siano, o di autorizzazione ad esercitare mestieri di salassatori, o di levatrici, debbono impartirsi dalle due reale università di Palermo, e di Catania, e dall' accademia Carolina di Messina, e non mai dai protomedici che debbono soltanto la legalità di siffatti titoli riconoscere, e curare lo esatto esercizio di tali mestieri.

2.° Tutte le dette misure non hanno effetto retroattivo per gli attuali esercenti. Palermo 22 settembre 1828.

— 1940 —

*Ministeriale de'*24 *settembre* 1828 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanze con la quale si determina il modo come negli aggiusti di rate tra le amministrazioni diocesane ed i titolari o i loro eredi, debba considerarsi la così detta terraggiera, la quale consiste in una parte de' prodotti.*

Sul dubbio proposto dal regio procuratore presso l' amministrzione diocesana di Cassano, vostra eccellenza riflette saggiamente nel suo pregevole foglio del 13 andante, che la così detta terraggiera consistente in una parte de' prodotti proporzionata alla maggiore, o minore raccolta, debba essere annoverata tra' frutti naturali, ed industriali negli aggiusti di rate tra le amministrazioni diocesane, ed i titolari, o i loro eredi. Ma se poi essa trovasi convenuta in una determinata prestazione di generi indipendente dalla raccolta, allora è un vero estaglio e dev' essere considerato come frutto civile.

— 1941 —

Reale Rescritto del 24 *settembre* 1828 *col quale si determina che la contesa non di strada pubblica, ma di passaggio sul fondo privato, abbenchè questo acquistato fosse dalla pubblica amministrazione,, è di competenza del potere giudiziario.*

Ho rassegnato a Sua Maestà il conflitto di attribuzione tra l'autorità giudiziaria, e quella del contenzioso amministrativo ele-

vato dall' intendente di Napoli nella causa istituita dal comune di Sorrento contra D. Antonio Losa per *certa servitù di passaggio* su di un fondo, che il Losa ha acquistato dal pubblico demanio. Ho pure rassegnato alla Maestà Sua il parere emesso nella specie dalla consulta generale del regno intorno alla intelligenza dell' articolo 5 della legge de' 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo. La Maestà Sua in tale occasione ha considerato, che secondo le disposizioni dell' articolo 5 numero primo della citata legge *non possono appartenere alla conoscenza dell' autorità del contenzioso amministrativo le azioni reali*, tanto per revendica di proprietà di un immobile, quanto per asserirne la libertà, ancorchè in esse abbia interesse la pubblica amministrazione, e che la eccezione contenuta nell' articolo medesimo numero 3 *pel caso in cui cada in esame la legittimità, la validità, o la interpretazione* di un atto dell' amministrazione pubblica, riguarda soltanto *le azioni civili*, *ossia le azioni personali*.

Conseguentemente la Maestà Sua accogliendo il parere emesso dalla *maggioranza* della consulta generale, si è degnata nel consiglio ordinario di stato de' 12 andante mese dichiarare *che per la causa enunciata tra il comune di Sorrento e Losa è competente a procedere l' autorità giudiziaria.*

— 1942 —

Ministeriale del 24 settembre 1828 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vicario capitolare di Teramo perchè negli aggiusti di rate tra le amministrazioni diocesane, i titolari ed i loro eredi, le decime sagramentali sieno da considerarsi come frutti civili.

Rispondendo al dubbio proposto da cotesta amministrazione diocesana in data del 15 andante, debbo dirle, che le decime sagramentali negli aggiusti di rate co' titolari, o loro eredi, sieno da considerarsi come frutti civili, facendole nello stesso tempo osservare, che non possa esservi soggetto di frutti naturali, o industriali, che pe' soli fondi appartenenti a benefici, i quali si tengono in amministrazione o vengono dati a colonia parziaria.

— 1943 —

Ministeriale del 27 settembre 1828 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Termoli con la quale si prescrivono le norme per la cessione di un patrimonio sagro.

Vostra signoria illustrissima e reverendissima con suo rapporto del dì 4 del corrente propose tre dubbj.

1. Se un ecclesiastico ordinato a titolo di patrimonio sagro, venendo promosso ad un beneficio ecclesiastico, possa cedere, per servigli di ordinazione, il suo patrimonio ad altro chierico.

2. Nell' affermativa, se sia necessaria nuova sentenza del tribunale.

3. Se in virtù di patto, tornato il patrimonio al donante, vi sia pure bisogno di sentenza per costituirne un' altro patrimonio sagro.

Riguardo al primo dubbio, fo osservare a vostra signoria illustrissima e reverendissima, che a norma del sovrano rescritto circolare del dì 5 settembre 1827, quante volte dopo costituito il sagro patrimonio un sacerdote venga provveduto di un beneficio di eguale o maggiore rendita, può disvincolarsi il patrimonio già costituito, sostituendovi il beneficio, col consenso del vescovo nelle forme regolari. Relativamente poi agli altri due quesiti, non vi è ragion di dubitare, che costituendosi nuovo patrimonio sagro a chierici da promuoversi a' sagri ordini, giusta le disposizioni dell' articolo XXI del concordato, debbasi adire il tribunale civile ne' termini del real rescritto de' 5 marzo 1820.

— 1944 —

Reale Rescritto del 3 *ottobre* 1828 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si proroga per un' altro anno il favore della franchigia per la estrazione dei cereali con bandiera estera.*

Terminato a decembre di questo anno il favore della estrazione in franchigia de' cereali con bandiera estera; Sua Maestà nell' ordinario consiglio di stato de' 30 settembre prossimo passato, si è degnata di risolvere la proroga di un tal favore per un' altro anno, e quindi ha ordinato, che l' estrazione de' cereali con bandiera estera si esegua sino a tutto decembre del 1829 senza pagamento de' dazi doganali.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 1945 —

Circolare del 4 *ottobre* 1828 *emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari de' dominii al di quà del faro portante disposizioni pel tempo da concedersi a' condannati a morte per ricevere i conforti della religione.*

Dal consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia mi è stata trasmessa copia di circolare da lui diretta in data de' 20 del prossimo settembre ai comandanti militari delle provincie, contemplandosi colla medesima, che i giudizi delle commissioni stesse, quantunque si spediscano con forme celeri, non debbano pertanto impedire, che nel caso di condanna di morte, diesi al condannato il tempo che basta a ricevere i conforti della religione; si è prescritto di accordarsi al condannato a morte il periodo di ore ventiquattro, onde possa nel raccoglimento richiamare nell' animo la divozione ch'esige la santità de' soccorsi religiosi, che gli si apprestano. Si è inoltre soggiunto, che l' ufficiale militare incaricato della ese-

cuzione delle sentenze della detta commissione, dovrà sotto la sua personale responsabilità, dare al condannato questo spazio di ore ventiquattro, e nelle occasioni straordinarie qualche ora di più, e non mai di meno.

Lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima, per sua intelligenza e regolamento.

— 1946 —

Reale Rescritto degli 8 *ottobre* 1828 *partecipato circolarmente a tutti gli ordinari del regno portante disposizioni relative allo invio delle persone discole nella casa della missione di Napoli, detta de' vergini.*

Il superiore, ed i padri della casa della missione di Napoli, detta dei vergini, hanno esposto, che per rendere più vantaggiosa nella loro casa l'opera degli esercizj spirituali, cui sono addetti per istituto, si sono pei diversi ceti destinati de' periodi nell'anno, in ognuno de' quali si tengono dieci volte per gli ordinandi, tre volte pei confessori e sacerdoti, quattro volte pei giovanetti iniziati nello stato ecclesiastico, altrettante volte pei gentiluomini, ed una volta per gli alunni del collegio medico cerusico. Intanto suole avvenire che mandandosi nella detta casa, come in una carcere, persone discole in qualsivoglia giorno anche non destinato per gli esercizi, sono tali individui non solo di scandalo a coloro, che vi stanno ritirati nella pace religiosa, ma pure di scandalo e di distrazione a coloro, che sono disposti a profittare de' santi esercizi.

E Sua Maestà cui ho io tutto fatto presente, nel consiglio ordinario di stato del dì 9 del prossimo scorso mese ha ordinato, che nella casa della missione di Napoli, detta dei vergini, non siano inviate persone discole, se non che ne' tempi destinati per gli esercizi spirituali di ciascun ceto.

Nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza e regolamento.

— 1947 —

Circolare del 16 *ottobre* 1828 *emessa dal ministro degli affari interni portante le norme a seguirsi per la sussistenza ai detenuti militari.*

Il signor ministro della guerra e marina mi partecipa che ad oggetto di provvedere alla sussistenza de' detenuti militari particolarmente nei transiti, or che la gendarmeria reale è riunita ne' soli capo-luoghi delle provincie e dei distretti, abbia creduto di adottare i seguenti provvedimenti.

1. Che la sussistenza di grana dodici al giorno dovuta a quei militari che tengonsi detenuti per reati militari, e ristretti nelle prigioni comunali, sia anticipata dal sindaco del comune, il quale ne sarà rivaluto direttamente dallo appoderato delle prigioni militari, mediante l'apposita contabilità. L'appoderato mo-

desimo dovrà poi far figurare nella rivista generale delle provincie tal' individui come presenti nel comune ove effettivamente sono stati detenuti e per quel numero di giornate nelle quali hanno ricevuto la sussistenza da' sindaci rispettivi, mettendo in appoggio della rivista le contabilità ricevute da' sindaci medesimi.

2. Che per le giornate di transito, non potendo la gendarmeria per effetto della novella organizzazione trovarsi presente in tutt'i punti della provincia, per occuparsi da per tutto di dette anticipazioni, queste per que' comuni ove non risiede la gendarmeria dovranno esser fatte dai sindaci locali, fermo rimanendo, che la gendarmeria debba anticipare la corrispondente sussistenza ne' giorni di transito, allorchè i detenuti sono in suo potere, inviandosi in ogni caso l' arrestato con un foglio di passo, nel quale deve annotarsi la sussistenza, che si dà giornalmente a tali individui, onde conoscersi sino a qual' epoca sono stati pagati, per indi eseguirsene il rimborso dagli appoderati delle prigioni. Questo sistema non apporta altro cangiamento a quello in vigore, che di dovere gli appoderati unire alle loro riviste due contabilità in vece di una per la sussistenza suddetta; cioè una de' sindaci locali, e l' altra della gendarmeria, e ciò indipendentemente dalla sussistenza che potrebbero i sindaci anticipare ai detenuti, per le giornate di permanenza di cui sopra è parola

Non incontrando difficoltà nell' adozione di questo sistema, la incarico a disporre che i sindaci dei comuni della provincia di suo carico vi si uniformino esattamente, avvertendo sopra tutto, che le grana dodici son dovute solo a que' militari che vengono arrestati per reati puramente militari, mentre agli altri deve corrispondersi la diaria stabilita pe' detenuti pagani, tenendosi presente il regolamento approvato da Sua Maestà a 22 agosto.

— 1948 —

Ministeriale del 18 *ottobre* 1828 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all' amministrazione diocesana di Andria portante la risoluzione di alcuni dubbj elevati dalle amministrazioni diocesane sullo stato de' debitori reso esecutivo.*

Rispondo ai due dubbi che in data del 4 andante ha proposto cotesta amministrazione diocesana.

Il real decreto del 27 novembre 1824 risolve il primo. Esso estese alle chiese ricettizie le disposizioni del decreto del 2 maggio 1823 per la formazione de' quadri de' debitori per rendite costituite: quindi è che l' articolo 10 di questo decreto è applicabile alle chiese medesime, ed in conseguenza una copia della spedizione del ruolo definitivo de' loro debitori dev' essere rimessa a questo ministero.

In quanto poi al dubbio relativo alla rinnovazione del titolo del censo, ed a quella dell' iscrizione ipotecaria, io debbo fare osservare a cotest' amministrazione diocesana che quando il ruo-

lo de' debitori si è reso definitivo ed esecutorio costituisce un titolo sufficiente; ond'è che dopo i ventotto anni della sua data, quante volte non venga impugnato il dritto di credito dal debitore con un giudizio in petitorio, potrà questi essere astretto a fornire a sue spese un nuovo titolo.

Le iscrizioni ipotecarie debbono essere rinnovate dopo il decennio dalla loro data a norma della legge.

— 1949 —

Ministeriale del 18 *ottobre* 1828 *diretta dal ministro delle finanze ad un direttore con la quale si dichiara che le diminuzioni d' imponibile per donni o distruzioni di molini in un comune deggiono produrre aumenti nell' imponibile agli altri molini del comune stesso.*

Riscontrando i suoi rapporti de' 5 e 7 giugno, co' quali ella ha promosso il dubbio se le diminuzioni di rendita imponibile, che per disastro o casma si accordano ad alcun molino, debban ripartirsi fra gli altri molini del comune ove ciò avviene, la prevengo, dopo aver inteso il parere del consiglio delle contribuzioni dirette, che siffatte diminuzioni deggiono aumentare il carico dei proprietarî degli altri molini del comune in proporzione della rispettiva rendita de' molini stessi; e ciò sulla considerazione che per tali incidenti vengono i proprietarî di essi a ritirar vantaggio pel maggior numero degli avventori.

Qualora poi in un comune non esistano altri molini oltre quelli deperiti, ovvero esistendone, non sieno essi per la loro topografica situazione suscettibili di aumento di rendita, la rendita perduta pe'molini deperiti sarà semplicemente discaricata dal catasto, non essendo regolare accrescer l' imponibile de' molini de' comuni limitrofi, sia per l' ordine de' catasti, sia perchè non dee confondersi la rendita attribuita ai molini d' un comune, con quella assegnata ai molini di un altro.

E rispondendo in fine all' altro suo quesito, cioè, se verificandosi temporaneo, e non permanente il deperimento di un molino debba sul catasto operarsi riduzione d' imponibile, le rescrivo che in siffatti casi debbono accordarsi annualmente moderazioni di tassa, salvo il diritto ai proprietarî di produrre in ogni anno appositi reclami, potendo avvenire che il molino ritorni allo stato primiero; e quindi ancorchè il reclamo fosse prodotto, si avrebbe nella verificazione la opportunità di riconoscerne l' insussistenza.

— 1950 —

Circolare del 18 *ottobre* 1828 *emessa dalla soprintendenza generale di salute con la quale si determina che sia permessa alle castaudelle doganali ritornare alla propria stazione, se fossero state obbligate ad uscirne, benchè sfornite di carte sanitarie.*

Presso una delle deputazioni del regno approdò non ha gua-

ri una castaudella doganale, conducendo un legno mercantile, che avea preso sotto la sua scorta. La castaudella suddetta avendo oltrepassato i limiti della sua stazione fu trattenuta in contumacia, perchè sfornita di patente, non ostante che il comandante della medesima avesse preteso ritornarsene alla propria residenza senza pratica. Siccome questo avvenimento fu di dispendio al ramo doganale, sono stato premurato a ripetere le disposizioni date precedentemente per tale oggetto.

La prego quindi, signor intendente, a volersi compiacere partecipare a tutte le deputazioni di cotesta provincia, che qualora avvenga che qualche scorridoia, o castaudella doganale per cotrarietà di vento, o altra causa sia obbligata oltrepassare i limiti della propria stazione, ed approdi in altro punto sfornita di patente, non potendo perciò essere ammessa a pratica, non se le impedisse di ritornare alla sua ordinaria residenza. Ciò è analogo al disposto della circolare de' 16 novembre 1825 per cui non avrebbe dovuto aver luogo il caso, che ha motivato la presente, e che mi ha fatto sentire il bisogno di ricordarne l'osservanza, ond' evitare che si rinnovi lo stesso inconveniente.

— 1951 —

Circolare del 22 ottobre 1828 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutte le amministrazioni diocesane con la quale si comunica un real decreto e regolamento per gli affitti de' beni e per la vendita de' generi delle amministrazioni diocesane.

Sua Maestà con suo real decreto del 9 del prossimo scorso settembre si è degnata di approvare un regolamento per gli affitti de' beni, e per la vendita dei generi delle amministrazioni diocesane. Io rimetto a cotesta amministrazione diocesana copia tanto del decreto, che del suddetto regolamento, perchè nella sua gestione vi si uniformi pienamente, e ne curi l'esatta esecuzione.

In tal rincontro stimo opportuno di farle rilevare un inconveniente, che nella gestione delle amministrazioni diocesane suole accadere, e che merita di esser corretto.

Alcune tra di esse sogliono nella riscossione de' generi permettere ai loro cassieri una doppia ritenuta e su' generi medesimi, e sul prezzo di essi quando sono venduti.

Questa scrittura, come ha ben osservato il ministro delle finanze, è erronea e riprensibile, poichè uno essendo l'introito a pro dell' amministrazione, unico debb' essere ancora il premio dovuto all' esattore. Quante volte dunque cotesta amministrazione diocesana sia caduta in tale errore per lo passato, dee d' oggi innanzi un solo premio concedere al cassiere, lasciando bensì al suo arbitrio di farne la ritenuta su' generi nell' atto della riscossione o di attendere che sien venduti per farla in contante.

Ma avendo un' amministrazione sofferta finora questa doppia ritenuta, deve oppur no metterne una a debito del cassiere? Questo dubbio potendo elevarsi, io vengo a risolverlo di accordo col ministro delle finanze colla seguente distinzione. Se i cassieri abbiano già dati i loro conti, e ne abbiano in seguito ricevuto la declaratoria, debbono rimaner tranquilli, e non essere esposti a molestia alcuna per quel tempo, a cui i conti dati e discussi son relativi; ma al contrario per quegli anni, ne' quali o non abbiano ancora dati i conti, o dietro la debita discussione non sieno rimasti liberati, mediante la corrispondente declaratoria, i cassieri saranno tenuti alla restituzione del doppio della ritenuta.

Cotesta amministrazione diocesana mi accuserà in risposta la ricezione della presente.

— 1952 —

Circolare del 22 *ottobre* 1828 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che il sindaco soltanto in seguito di permesso superiore può rilasciare certificati di condotta.*

Essendo il sindaco il solo amministratore de' comuni, di accordo col ministro della polizia generale, si è stabilito, che i certificati di condotta da rilasciarsi previa l'autorizzazione degl' intendenti, e de' sottintendenti, debbano farsi dai sindaci in esclusione de' decurioni. Ella quindi si uniformerà a tale disposizione.

— 1953 —

Ministeriale del 22 *ottobre* 1828 *diretta dal ministro delle finanze ad un direttore portante disposizioni pe' ruoli suppletorj ne' casi di ritardata verifica di occultazione.*

Un direttore ha promosso il dubbio se avvenendo ritardo nelle verificazioni che eseguonsi per denunzie, o per notizie di occultazioni di proprietà, i ruoli suppletori che nello scovrimento delle occultazioni spedisconsi debbon comprendere a carico del proprietario la somma della contribuzione del solo anno in cui tali ruoli spedisconsi, oppure la somma di contribuzione delle diverse annate decorse dall' epoca nella quale si è avuta notizia dell' occultazione sino all' anno in cui per la verifica eseguita il ruolo suppletorio si emette.

Or non potendo la occultazione aversi per tale se non dal giorno in cui vien d' essa legalmente verificata, questa real segreteria, inteso il consiglio delle contribuzioni dirette, ha risoluto, che ne' ruoli suppletori si comprenda la contribuzione dell' anno solo in cui si esegue la verifica, qualunque sia l' epoca in cui di essa siasi avuto notizia.

E poichè la verifica delle occultazioni può talvolta aver luogo anche posteriormente al dì 30 settembre, epoca in cui si compie in ogni anno la spedizione de' ruoli suppletori, così anche i ruoli suppletori, che ai termini della seconda parte dell'arti-

colo 157 del decreto reale de' 10 giugno 1817 si spediscono nell' anno appresso, comprenderanno la contribuzione relativa al solo anno in cui si emettono, non dovendosi nè cumulare la contribuzione di due annate, nè spedire duplicati ruoli suppletori.

Di ciò la prevengono per sua intelligenza e regola.

— 1954 —

Reale Rescritto del 25 ottobre 1828 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinarj del regno col quale si risolve il dubbio se i canonicati delle cattedrali, le collegiate vacati o da vacare nel secondo semestre dell' anno, essendo vacante la sede vescovile, sieno di collazione pontificia, o debbano riservarsi al futuro vescovo.

Essendosi promosso il dubbio dal vescovo di Molfetta, se dopo la pubblicazione del concordato i canonicati delle cattedrali, e collegiate del regno vacati, o da vacare nel secondo semestre dell' anno, essendo vacante la cattedra vescovile, sieno di collazione della S. Sede, o debbansi riservare alla collazione del vescovo, se ne sono per la corrispondente risoluzione aperte trattative col commissario pontificio per la esecuzione del concordato: in seguito delle quali il detto commissario pontificio ha fatto conoscere di esser egli stato autorizzato a dichiarare l'annuenza di sua santità, e la ricognizione, che fa la santità sua del diritto di collazione de' canonicati vacati in sede vacante pei mesi vescovili al vescovo successore, come rimangono riservati ai sommi pontefici successori quelli, che vacano, o vacheranno nei primi sei mesi, durante la vacanza della sede apostolica.

E nel tempo stesso il medesimo commissario pontificio ha domandato, che si diano gli ordini sovrani, perchè i canonicati, che sono da molto tempo rimasti fin qui vacanti a cagione della pendenza di questa controversia siano al più presto provveduti da chi spetta, a norma della presente decisione

Avendo io ciò rassegnato a Sua Maestà, la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de'21 dell' andante mese si è degnata rimanerne intesa con approvazione.

Nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima, per sua intelligenza e regolamento.

— 1955 —

Ministeriale del 25 ottobre 1828 diretta dal ministro delle finanze all' intendente di Capitanata commessario civile per gli affari del tavoliere con la quale si comunica approvato il metodo suggerito dal consiglio di tesoreria per la percezione delle multe comminate dal commessariato civile contra gli occupatori de' tratturi.

Ho io interrogato il consiglio di tesoreria sul metodo da lei proposto con rapporto del 8 del corrente ad incassar le multe

rilevate a carico degli occupatori de' tratturi, ed il medesimo ha osservato, che il tesoriere generale è il funzionario destinato a regolare le operazioni de' ricevitori generali di lui sostituti, e che perciò le liste di carico contenente gli articoli di multe debbono al tesoriere spedirsi dal ricevitore del tavoliere, vidimate da lei, nella qualità di commessario civile, e debbono in quadrupla spedizione redigersi, per ritenerne una il detto funzionario, per rimetterne un' altra al controloro generale, per inviarne la terza alla cassa di ammortizzazione, alla quale son versabili le rendite del tavoliere, e per dirigere la quarta al ricevitore generale della provincia, ove son gli articoli esigibili.

Inoltre che l' esatto debba da' ricevitori generali rimettersi alla cassa di ammortizzazione con un notamento in doppio di coloro, che, per effetto del seguito pagamento, debbono essere discaricati sulle liste in quadruplo spedite dal ricevitore, e che la cassa, dopo di aver fatto il corrispondente introito rimetta uno degli originali del notamento suddetto coll'avviso del seguito versamento al cennato contabile del tavoliere, onde da costui operarsi il corrispondente introito ed esito, e mettersi così in regola la di lui scrittura.

Più che gl' introiti di questa natura, i quali si fanno dai ricevitori generali debbano comprendersi, nella situazione corrispondente, tra quelli della cassa di ammortizzazione, e farsene i versamenti con inviti tutti particolari.

In fine che ai ricevitori generali per questo nuovo incarico uopo è che una ritenuta si accordi.

Io convengo pienamente nell' avviso del consiglio di tesoreria, per cui l' autorizzo a corrispondentemente disporre per la parte che la riguarda; ed in quanto al premio, osservando io, che se ne meritano i contabili delle contribuzioni dirette, non dee il ricevitore del tavoliere restarne escluso, vado per questo particolare ad interrogare il bel nuovo il consiglio medesimo.

— 1956 —

Reale Rescritto del 29 ottobre 1828 partecipato dal ministro dell' interno al luogotenente generale in Sicilia col quale si delega quella corte suprema di giustizia a decidere le cause di sospensione attribuite alle curie ecclesiastiche.

In occasione che il sacerdote D. Mariano Barletta decano della colleggiata di S. Lorenzo di Trapani chiamò sospetto il giudice della regia monarchia, in una causa di gravame introdotta da lui presso il magistrato contro la curia vescovile di Mazzara, circa la provvista della vacante ciantria, prima dignità della detta collegiata, e che il giudice della monarchia non volle aderire all' alligata di lui sospensione; V. E. con rapporto dei 12 novembre ultimo avendo rilevato, che nello antico ordine

di cose le cause di sospensione dei giudici ecclesiastici diffinivansi dalla giunta dei presidenti, e dal consultore, la quale ora più non esiste, provocò le sovrane risoluzioni per la designazione di un nuovo magistrato a decidere le cause anzidette.

Sua Maestà cui ho rassegnato l'affare nel consiglio ordinario di stato del dì 31 dello scorso mese di marzo si è degnata commettere alla corte suprema di giustizia in Palermo la decisione delle cause di sospensione per le curie ecclesiastiche, e giudice della regia monarchia, nelle stesse forme, che si usavano presso la soppressa giunta dei presidenti, e del consultore.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1957 —

Reale Rescritto del 29 *ottobre* 1828 *partecipato dal ministro dell'interno al luogotenente generale in Sicilia portante la risoluzione del dubbio se nelle controvenzioni di polizia urbana la condanna o la remissione delle multe medesime appartenga al primo eletto o al sindaco.*

Ho umiliato al Re il rapporto di vostra eccellenza del 10 marzo ultimo primo carico n. 677 relativamente al dubbio se nelle controvenzioni di polizia urbana colte in flagranza la condanna o la remissione delle multe appartenga al primo eletto oppure al sindaco, dappoichè il verbale della controvenzione siasi compilato dal primo eletto; e la Maestà Sua udito il parere della consulta di cotesta parte dei reali dominj si è degnata risolvere, che il primo eletto sia competente ad infliggere e far riscuotere le multe nelle semplici contravenzioni di polizia urbana sorpresa in flagranza ne' termini, e ne' casi espressi nei quattro numeri dello articolo 58 della legge del 12 dicembre 1816 per questa parte dei reali dominj.

Nel real nome partecipo ciò a vostra eccellenza perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1958 —

Reale Rescritto del 7 *novembre* 1828 *partecipato dal ministro della guerra e marina a quello delle finanze col quale si determina essere volere sovrano che le sanatorie per la interruzione di servizio debbono per massima esser valide solamente per le liquidazioni delle pensioni di ritiro e vedovili e non già per gli ascensi.*

Sua Maestà il Re nostro signore nell'ordinario consiglio di stato de' 22 del prossimo passato mese si è degnata di palesare esser sua sovrana volontà che le sanatorie per la interruzione di servizio, che la Maestà Sua accorda, debbono per massima esser valide solamente per le liquidazioni delle pensioni di ritiro e vedovili e non già per gli ascensi.

Nel real nome mi dò l'onore di partecipare una tal sovrana risoluzione a vostra eccellenza, perchè si degni curarne l'esecuzione.

— 1959 —

Reale Rescritto del 10 novembre 1828 partecipato dal ministro della guerra e marina a quello delle finanze col quale si stabilisce la ragione de' viveri sul piede di campagna.

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato, tenuto in Portici, il 22 scorso mese si è degnata approvare che alle truppe dichiarate sul piede di guerra la ragione de' viveri di campagna debb' essere quella descritta nella tabella n. 41 decretata in marzo 1816 e posta in vigore il 1 maggio di quell'anno, cioè:

Pane once	»	36
Biscotto once	»	24
Carne idem	»	8
Sale	»	1
Vino carafa napoletana	»	1
Legna once	»	27

Che alle truppe poi destinate in colonne mobili per istruzione, o per altra sovrana ragione, al dippiù degli averi ordinarj, siano somministrate le seguenti individuali giornaliere gratificazioni, cioè:

Ad un generale, quel che piacerà alla Maestà Sua assegnargli volta per volta.

Ad un uffiziale superiore che comandi la colonna mobile ducato uno. . . . . » 1

Ad un uffiziale superiore che ne faccia parte sotto il comando altrui, carlini sei. . . . . » 60

Ad un capitano, o capitan tenente di qualunque arma, non esclusi quelli dello stato maggiore generale, artiglieria, e genio carlini tre . . . . » 30

Ad ogni uffiziale subalterno, non esclusi quelle dell' artiglieria, e genio e ad ogni chirurgo, o cappellano carlini due . . . . » 20

A ciascuno ajutante, portabandiera, o portastendardo carlino uno. . . . . » 10

Ad ogni sotto-uffiziale, o soldato ec. di qualunque grado, od arma, grana tre. . . . . » 03

Inoltre che i capitani, e subalterni dell'artiglieria, e del genio addetti a tali colonne sieno provveduti in marcia di un cavallo da prendersi e mantenersi da un corpo di cavalleria secondo che sarà ordinato volta per volta.

La Maestà Sua ha ancora approvato che alle truppe impiegate nella persecuzione de' malviventi siano raddoppiate le gratificazioni giornaliere di sopra stabilite per gli uffiziali, sotto-uffiziali, soldati ec. che ne facciano parte; in vista delle lunghe, e penose marce, e de' disagi a' quali si va incontro per

simili servigi; beninteso però che pe' sotto-uffiziali e soldati i quali ricevano viveri di campagna, debb'aver luogo la ritenuta di grana quattro per uomo, e per giorno sul prest, cessando ogn' altra gratificazione.

Sua Maestà si è degnata ancor approvare l'aumento del quinto sull'avena od orzo pe' cavalli attaccati alle dette colonne mobili; ordinando nel tempo stesso che tali massime siano applicate alla colonna mobile marciata per Caltagirone come per istruzione.

La Maestà Sua ha infine dichiarato, che tutto ciò non riguarda punto la gendarmeria reale, la quale dal suo instituto è chiamata ad essere mobile sempre, ed in persecuzione dei malviventi, ed ha una tariffa propria foggiata sulle premesse considerazioni.

Nel real nome ho l'onore di partecipare a vostra eccellenza tali sovrane determinazioni per lo adempimento che ne risulta per parte della real tesoreria.

— 1960 —

Ministeriale del 12 novembre 1828 diretta dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione portante disposizioni a regolare il modo di pagare i legni armati della real marina.

Uniformandosi all'appuntamento del consiglio di tesoreria rassegnato dal controloro generale con rapporto de' 10 ottobre prossimo scorso numero 5248 questa real segreteria approva in massima quanto quel collegio ha proposto in ordine al modo di pagare i legni armati della real marina, appartenenti al dipartimento di Napoli, nel caso che si trovino a stazionare nei reali domini oltre il faro, o in altri punti del regno. Vale a dire qualora i fondi occorrono nella Sicilia questi si facciano da' sostituti tesorieri colà per conto di Napoli, senza inversioni di crediti sullo stato discusso della real marina, previa autorizzazione del tesoriere generale, e controloro generale facoltati a ciò da questa real segreteria sulle prevenzioni della real marina. Nella circostanza poi che i fondi abbisognano in altri punti del regno, vi adempiano le ricevitorie generali in virtù delle liberenze della regia scrivania di razione, secondo le indicazioni che ne darà questa real segreteria a richiesta del ramo di marina. È beninteso a maggior delucidazione della cosa, che nell'uno e nell'altro caso l'imputazione dell'esito per la sua totalità dovrà aver luogo sullo stato discusso della real marina a carico della tangente assegnata per Napoli, cioè; per la spesa effettuata nella Sicilia, in vista de' documenti che perverranno in tesoreria da' sostituti tesorieri di colà e per quella nelle provincie a di quà del faro, in seguito della spedizione delle liberanze da cotesta officina sulle ricevitorie generali.

— 1961 —

Reale Rescritto del 12 *novembre* 1828 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive che una delle sette piazze di marinari doganali, sia invertita in quella di pilota di seconda classe.*

Per le ragioni addottone da vostra eccellenza col rapporto de' 21 dello scorso luglio secondo carico numero 3889, Sua Maestà nel dì 3 del corrente si è degnata approvare che una delle sette piazze di marinari per ciascuno de'sei ontri doganali, sia invertita in quello di pilota di seconda classe col grado e soldo di foriere de' dazi indiretti.

— 1962 —

Reale Rescritto de' 12 *novembre* 1828 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si riduce la costruzione a spese dell' erario di una macchina ad un sol conio per la bollazione delle mercanzie indigene.*

Mostrando vostra eccellenza coi due rapporti de' 4 febbraio, e 26 giugno di questo anno che la disposizione contenuta nel sovrano rescritto de' 21 febbraio 1827 per la formazione di una sola macchina, e di un solo conio, comune ai diversi piccoli fabbricanti di generi indigeni sia rimasta priva di effetto per la volontà di alcuni di essi, e per la insufficienza di alcuni altri ad apprestar la rata della spesa; ha proposto che questa specie di macchina e di coni ad uso comune si faccia costruire dall' amministrazione generale dei dazi indiretti a spese dell' erario, il quale ne verrebbe rimborsato del diritto di bollo da doversi però raddoppiare.

Sua Maestà a cui ho ciò rassegnato, si è degnata nel dì 31 del caduto ottobre di approvare la succennata proposizione dell' eccellenza vostra; beninteso che quando l' erario si sarà rimborsato della spesa fatta per la macchina e pei coni di cui trattasi, la percezione del secondo grano napolitano a bollo debba cessare.

— 1963 —

Reale Rescritto del 15 *novembre* 1828 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni per la rigistrazione degli atti che negli affitti ed appalti di beni e cespiti comunali preceda l' approvazione dell' intendente.*

Col sovrano rescritto del 9 febbraio 1820 portandosi un' eccezione alla legge del 21 giugno 1819 sul registro, per tutti gli atti, che negli affitti, ed appalti di beni, dritti, e cespiti comunali precedono l' approvazione che l' intendente dee apporre nell' atto di aggiudicazione fu prescritto che tali atti all' infuo-

ri degli avvisi, considerati come atti di pubblica amministrazione, e come tali esenti dalle formità del registro in vece di registrarsi successivamente nel rispettivo termine di rigore, registransi tutti insieme dopo la suddetta superiore approvazione, correr dovendo per tutti il termine di rigore dal dì della data di tale approvazione, nella intelligenza che quando a parte del verbale di aggiudicazione, il quale appunto dell'intimazione rende l' operazione perfetta, e suscettibile della formalità del registro, avesse l' aggiudicatario una stipulazione di atto notarile, dovesse questo adempirsi separatamente di registro nel termine di rigore fissato per gli atti notarili, considerandosi come isolato e di cautela accessoria all' atto di aggiudicazione.

Or nell'avviso uniforme del direttore generale de'rami e dritti diversi, e del consultore del governo si è da vostra eccellenza proposto con rapporto del 15 novembre dell' anno scorso, secondo carico numero 3960, che le stesse disposizioni eccezionali contenute nell' anzidetto sovrano rescritto del 9 febbraio 1820 per la registratura degli atti, che precedono l' approvazione dell' aggiudicazione negli affitti ed appalti de' beni, dritti, e cespiti comunali sieno applicate agli stessi atti negli effetti, ed appalti de' fondi e dazî regi, esclusa la parte che riguarda il contratto notarile successivo all' aggiudicazione, trovandosi per tal contratto in quanto agli appalti dell' erario adottato fin da dicembre la disposizione dell' articolo 49 della suddetta legge del 21 giugno 1819.

Sua Maestà a cui ho ciò rassegnato ha trovato regolare l' avviso di vostra eccellenza a quello anche uniforme del ministro di grazia e giustizia, e si è perciò degnata ordinare nel dì 5 del corrente che la facilitazione data all' amministratore comunale col succennato sovrano rescritto del 9 febbraio 1820 si estenda pure, come ha l' eccellenza vostra proposto alle contrattazioni dell' erario in entrambe le parte de' reali domini.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente di sua parte.

— 1964 —

Reale Rescritto de' 12 novembre 1828 partecipato dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia, sul dubbio se le camere notarili in Sicilia abbian facoltà di attendere alla visita de'protocolli appartenenti a'notai non residenti ne' comuni non capo-luoghi di valle, quando tal visita non si trovi praticata dal notaio all' uopo delegato giusta il real decreto de' 17 ottobre 1821.

Ho rassegnato a Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza de' 19 giugno di questo anno, terzo carico, numero 2291, riguardante il dubbio, se la visita de' protocolli pe' notai residenti ne' comuni non capoluoghi di valle, non eseguita dal notaio visitatore, delegato a' termini del real decreto de' 17 otto-

bre 1821, terminata la di costui delegazione, possa eseguirsi dalla camera notariale, nella negativa, se la sospensione pronunziata dalla legge sul notariato, contra il notaio inadempiente alla esibizione del protocollo, debba essere protratta fino alla visita del nuovo visitatore; — E la Maestà Sua nel dì 6 corrente novembre, si è degnata di manifestare che il citato real decreto de' 17 ottobre 1821, emesso per maggiormente facilitare la visita de' protocolli, non toglie alle rispettive camere notarili la naturale loro attribuzione di eseguire la visita nelle forme prescritte dalla legge de' 23 novembre 1819 — Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana risoluzione per l' uso conveniente.

— 1965 —

Ministeriale del 26 *novembre* 1828 *diretta dal ministro di grazia e giustizia al procuratore regio presso il tribunale civile di Potenza portante disposizioni perchè nelle permute di fondi di luoghi pii non sia applicabile il reale rescritto de'*29 *aprile* 1826 *che richiede le subaste.*

Essendo la premuta un contratto, la di cui natura è tale, che esclude qualunque altro oblatore, mi uniformo all' avviso da lei espressato con suo rapporto de' 20 trascorso mese di settembre, di non essere al caso dell' indicato contratto applicabile il reale rescritto del 29 aprile 1826.

— 1966 —

Ministeriale del 26 *novembre* 1828 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia colla quale si stabilisce che le subaste nelle alienazioni di beni ecclesiastici debbano aver luogo nelle cessioni, non già nelle permute.*

Su i dubbi che vostra eccellenza con suo foglio de' 12 andante mese si è servita manifestarmi aver proposto il procuratore del re presso il tribunale civile di Potenza circa il real rescritto de' 29 aprile 1826 prescrivente le subaste ne' contratti di alienazioni de' beni ecclesiastici; sono di avviso, che alla cessione fatta dal clero di Calvello a D. Cherardo Ferri di un casaleno diruto, attiguo alla cappella *extra moenia*, col peso al cessionario di riattare tal cappella, e fornire perpetuamente l'altare di sagre suppellettili, sia applicabile il real rescritto suddetto, potendosi nella specie ottenere offerta più vantaggiosa alla chiesa coll' uso delle subaste.

Non penso poi così pel contratto di permuta, la di cui natura è tale, che esclude qualunque altro oblatore.

— 1967 —

Circolare del 26 *novembre* 1828 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si comminano delle pene agli agenti comunali che rilascino senza fondamento certificati d' impossidenza.*

Spesso dagli agenti comunali si rilasciano certificati d' indigenza non fondati sulla verità in favore de' debitori morosi verso la real tesoreria per essere così esentati dalle coazioni.

Sua eccellenza il ministro delle finanze fa le più vive, e giuste premure per richiamare tutti gli agenti comunali alla scrupolosa esattezza in questa parte di servizio, sotto le pene comminate dalle leggi, chiamandoli responsabili del danno, che ne risulta al real tesoro, in caso di falsità, o mendacio.

Io desidero ch' ella dia la maggiore pubblicità a questa disposizione, e che ne vigili esattamente l' adempimento.

— 1968 —

Ministeriale del 29 *novembre* 1828 *diretta dal ministro delle finanze all' intendente di Napoli portante chiarimenti sull' intelligenza del real decreto de'* 2 *maggio* 1823 *che stabilisce il modo da rendere esecutivi i quadri de' debitori per rendite costituite delle mense, badie, e de' benefici.*

Con rapporto del 26 settembre ultimo prendendo ella argomento dalla mia circolare del 20 dello stesso mese sollecita la risoluzione di varî dubbî altra volta proposti al ministro degli affari interni sulla intelligenza del real decreto del 2 maggio 1823 il quale stabilisce il modo da rendere esecutivi i quadri de' debitori per rendite costituite delle mense, badie e dei benefici. Io vengo sopra ciascuna di essi a manifestarle la mia particolare opinione.

Partendo dal principio di essere l' amministrazione diocesana, e non già l' intendente il reo convenuto nel giudizio promosso da' debitori con richiami avverso l' istruzione del loro nome nel quadro; ella nel vidimar l' atto, che ai termini dell' articolo 6 del citato decreto le viene notificato, ha creduto di dichiarare espressamente di doversi dall' attore intimare anche l' amministrazione diocesana interessata in vece di rimetterle ella l' atto ricevuto. Io veggo che questo sistema sia vizioso, perchè aggiunge la necessità d' una seconda intimazione non prescritta dal decreto, e rende più dispendioso il giudizio per l' attore.

Osserva ella, che a' termini del decreto medesimo i ruoli definitivi divengano esecutori in forza d' una sua ordinanza, e che siano anche esecutivi gli estratti quando alla firma del presidente dell' amministrazione diocesana sia unita la sua; e quindi brama di sapere quale autorità sia competente qualora venga arguita di nullità. L' ordinanza, o il debitore produca le sue

opposizioni, contro le coazioni, che le amministrazioni diocesane hanno il dritto di spedire dopo la notifica dell' estratto del ruolo summentovato. Sembra che l' esame di quistioni siffatte si appartenga ai giudici del contenzioso giudiziario, versandosi esso non già sulla legittimità, validità, o interpetrazione d' un atto della pubblica amministrazione, ma bensì sul valore d'un titolo affatto privato, nel quale non interviene l' autorità pubblica, che per imprimergli il carattere dell' autenticità e la forza esecutiva. Di tal teoria può trarsi anche argomento dagli articoli 84, n.° 1 e 70 del real decreto de' 30 gennaio 1817, che la stabilisce in termini espressi pe' beni del demanio, e che ha servito di norma alla redazione dell' altro decreto de' 2 maggio 1823. Ciò non ostante bisogna lasciare l' adito all' elevazione dei conflitti di attribuzioni tra le autorità del contenzioso amministrativo e giudiziario, ove avessero luogo a norma della legge.

Ella propone anche il dubbio, se le opposizioni prodotte nel modo anzidetto sono devolutive o sospensive. Traendo argomento dal citato art. 70 del decreto de' 30 gennaio 1817 può dirsi, ch' essendo l' estratto del ruolo un titolo autentico ed esecutivo, non possa arrestarsene l' esecuzione sino all' accusa di falso, o sino a che il tribunale non conceda una soprassessoria. Rispondendo in fine all' ultimo de' suoi dubbi sul modo come debba il consiglio dell' intendenza procedere nelle quistioni di simile natura, io le fo riflettere, che quante volte il consiglio si crede competente, sia fuori dubbio, che non per via di avviso dell' intendente ed amministrativamente, ma bensì come giudice del contenzioso amministrativo e colle forme della legge abbia a procedere, e pronunziare la sua decisione.

La prevengo, che il ministro di grazia e giustizia a cui ho manifestato queste idee, n' è convenuto, e che per intelligenza ho dato notizia al ministro degli affari interni di questo foglio.

— 1969 —

Ministeriale del 3 dicembre 1828 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vicario capitolare di Teramo portante disposizioni perchè l' amministrazione diocesana non prenda alcuna parte nel giudizio intentato da un parroco per l' esazione delle decime sagramentali.

Con rapporto del 17 del prossimo scorso mese cotesta amministrazione diocesana vuol conoscere se nella causa, che il parroco di S. Lucia sostiene co' suoi figliani per lo pagamento delle decime sagramentali, debba essa prendere ingerenza, e concorrere alle spese ne' termini de' reali decreti de' 27 ottobre 1825 e 17 luglio 1827.

Io le fo riflettere, che questa causa è del numero di quelle indicate da' due citati decreti venendo in disputa il dritto di regalìa, e di regio patronato, nè quello sui beni, che al beneficio sono annessi. Per la sua qualità, e per la cura delle ani-

me il parroco può aver diritto di percepire le decime sagramentali. Per questo motivo non dee l' amministrazione prendere in questo giudizio alcuna parte.

— 1970 —

Reale Rescritto del 5 *decembre* 1828 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive che, gl' impiegati del lotto godino di una parte del soldo quando sono in carcere o sotto mandato.*

Nell' occasione che D. Melchiorre Cacioppo uffiziale della reale impresa di Palermo in carcere sotto mandato di esprimento, e gli altri impiegati, che lo van rimpiazzando, han domandato le rispettive loro parti di averi, vostra eccellenza con rapporto dei 30 dello scorso aprile dopo di avere sviluppato ciocchè risulta dal real decreto de'18 settembre 1826 per la Sicilia, basato sopra quello de' 22 marzo 1823 per Napoli, ha proposto che la disposizione di tal decreto, la quale trovasi limitata ai soldi, debba per gli impiegati del lotto venire anche estesa alle gratificazioni ed ai perrotti.

Per le ragioni che vostra eccellenza ne ha addotte, Sua Maestà nel dì 29 novembre ultimo si è degnata approvare che agl' impiegati del lotto di cotesta capitale detenuti in carcere, o rilasciati sotto mandato si considerino, nel pagamento del terzo o metà dei soldi rispettivi, anche le gratificazioni ordinarie ed i prodotti, che fanno parte de' detti soldi.

—1971 —

Ministeriale de' 10 *dicembre* 1828 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Tricarico portante disposizioni relative ai proventi ed alle spese de' parrochi, ed alla coadjuvazione della cura.*

Il clero della chiesa ricettizia di Armento mi ha esposto, che desidera sapere, se sono a carico del parroco le spese annesse alla cura, e lo stipendio al coadjutore, e se il clero debba coadjuvarlo, solò quando non può nel tempo stesso disimpegnare diversi uffizi; se le messe gravitanti sulla massa comune, debbansi dividere in proporzione dell'emolumento di ciascuno, se debbasi percepir la congrua sulla massa, o se dal fondo della decima sagramentale; se ciò che dicesi del parroco sia applicabile all' economo curato, servata proporzione, e se costei debba celebrar messe pro populo in ragion del suo emolumento, e soffrir gli altri pesi reali; se i proventi delle puntature, e le distribuzioni si uniscono alla massa per prelevarsi anche su essa la congrua; ed in fine se entri nella massa la rendita lasciata dai pii disponenti, con pesi di messe, uffici ec. Il clero suddetto chiede in ultimo la rettifica dello stato delle rendite.

Nel manifestare io tutto ciò a vostra eccellenza illustrissima e reverendissima per l' uso conveniente, le fo osservare, che

le spese di chiesa si prelevano dalla massa, a tenore delle istruzioni la messa pro populo è a peso del parroco; ogni partecipante è coadjutore dello stesso, ed appartiene all' ordinario di fissare il metodo di coadjuvazione; il peso delle messe è diviso egualmente per tutti, a norma degli articoli fondamentali degli statuti. In fatti nel piano approvato una è la massa delle rendite nascenti da derrate e da canoni, senza menzionarsi le decime sagramentali. Del resto, a norma della circolare dei 19 novembre 1823 le decime entrano in massa, non essendo considerate come un cespite eventuale. Ne' termini del real rescritto de'22 gennaio 1825 l'economo curato ha il suo assegnamento sulla congrua del parroco proporzionatamente alla popolazione, e la messa pro populo è per di lui conto, giusta la dichiarazione della commessione esecutrice del concordato de' 26 giugno 1822. A tenore dell' articolo 3 delle dichiarazioni alle istruzioni, tutte le rendite, ad eccezione delle eventuali, costituiscono la massa comune.

Le fo osservare in fine, che non meritano ascolto i reclami dei particolari per riesame e rettificazione dei piani già approvati da Sua Maestà.

— 1972 —

Ministeriale del 10 *decembre* 1828 *diretta dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione portante le norme come rilasciarsi i certificati dalla tesoreria generale a richiesta delle parti.*

Ad oggetto che la regia scrivania di razione abbia una norma certa sui dritti da esigere pei certificati che rilascia dietro dimanda degl' interessati, rimane approvato provvisoriamente la tariffa come qui appresso.

1.° Per ogni certificato di crediti incritti sulla tesoreria generale nascenti da liquidazioni fatte, giusta gli ordini precedenti de'24 aprile 1817 ed 11 giugno 1818, saranno esatti carlini quattro.

2.° Per ogni certificato di sequestri legali ammissibili a norma delle leggi regolamentarie della tesoreria generale quando sieno non più di due i sequestranti, ed il certificato sia scritto in un sol foglio, carlini due. Se poi sia scritto in due fogli carlini tre.

3.° Per ogni certificato de' mentovati sequestri, quando i sequestranti sieno più di due, e fino a dieci, ed il certificato sia di un sol foglio, carlini tre; se poi sia di due fogli carlini quattro.

4.° Per ogni certificato degli stessi sequestri, qualora i sequestranti sieno più di dieci, ed il certificato sia scritto in un solo foglio, carlini quattro; essendo in due fogli carlini cinque.

5.° Per ogni certificato di quantità esistenti nella tesoreria

per dividersi per contributo, quando la somma sia sino a ducati duecento, carlini due; da ducati duecento sino a ducati mille, carlini quattro.

6.° Pei certificati che si rilasciano per ordine de' tribunali non sarà esatto alcun dritto.

Ella, signor regio scrivano di razione, darà le disposizioni opportune, onde sia dato adempimento alla tariffa in discorso, nella quale non si è fatto parola del dritto per le procure ad esigere, trovandosi queste sovranamente abolite. Intanto, perciò che riguarda l'uso delle somme che saranno ritratte pei dritti enunciati, verrà continuato quanto sinora si è all'oggetto praticato.

— 1973 —

Circolare del 13 *decembre* 1828 *emessa dal ministro delle finanze per la quale s'inculca agl' intendenti di vigilare sulla regolare trasmissione dei permessi di armi a' ricevitori senza de' quali le licenze di caccia non potran consegnarsi.*

Informata questa real segreteria di stato che dal ministro segretario di stato della polizia generale sieno state a lei comunicate opportune prevenzioni circa il metodo col quale la esazione de' dritti delle licenze di caccia dee aver luogo dal 1829 in avanti, io vengo signor intendente, a prevenirla di essersi passati alla direzione generale di ponti e strade ed alla real tesoreria generale ordini analoghi, per effetto de' quali i libri delle licenze di caccia saranno inviati ai ricevitori generali ed ai ricevitori distrettuali per distribuirle al momento in cui la somma del dritto presso i ricevitori stessi si versa, ed in vista de' permessi d'armi della polizia generale che perverranno ai ricevitori medesimi dagl' intendenti e sottintendenti colle cautele ordinate dal ministro della polizia generale.

E poichè per effetto delle disposizioni date tutte le operazioni che alla consegna materiale delle licenze da caccia si riferiscono, ed agli introiti del danaro, ed al rendimento de' conti, divengon tutte di esclusiva incumbenza de' ricevitori, così non mi resta che a raccomandarle, signor intendente, di non voler portare tutta la sua attenzione e sulla regolare trasmissione de' permessi d'armi a' ricevitori, senza de' quali le licenze non potran mai consegnarsi, e sulla vigilanza da usarsi affin di evitare che vadasi a caccia senza licenze.

— 1974 —

Istruzioni emesse dalla direzione generale dei ponti e strade del 16 *dicembre* 1828 *relative allo spaccio delle licenze di caccia.*

I ricevitori generali ricevendo dalla direzione generale dei ponti e strade, e delle acque e foreste e della caccia i libri *a gemelle* delle licenze di caccia si riterranno que' segnati per lo

distretto capoluogo, e gli altri immediatamente gli rimetteranno a' ricevitori distrettuali in conformità dell' epigrafe fatta su ciascun libro.

I ricevitori generali o distrettuali non possono distaccare dalla gemella la licenza di caccia se non in vista della permessione di armi di sua eccellenza il ministro della polizia generale, che loro sarà inviata dall' intendente per lo distretto capoluogo, e dal sotto intendente per gli altri distretti.

Il dritto delle licenze di caccia con lo schioppo, con le reti ed altri ordigni, si esigerà a norma della tariffa stabilita col real decreto de' 18 ottobre 1819; e tal' esazione deve farsi nell' atto che si stacca la licenza dal libro.

Oltre del detto dritto stabilito nel citato real decreto su di ogni licenza devono i ricevitori generali e que' distrettuali esigere un carlino addizionale al dritto principale, giusta il reale rescritto de'10 settembre 1822, e dippiù grana dodici per lo dritto di bollo.

I sindaci che sono attualmente in esercizio che vogliano la licenza di caccia sono esenti dal pagamento del dritto principale a norma dell' art. 136 della legge del 12 dicembre 1816 dell' amministrazione civile; e da quello addizionale, giusta la ministeriale de' 4 giugno 1823; ma devono però pagare le grana 12 per lo dritto di bollo in conformità della detta ministeriale.

I ricevitori generali, ed i distrettuali non potranno togliere dalla matrice la licenza di caccia se prima il sindaco non sarà munito della permissione di armi del ministro della polizia generale, e se non presenterà una lettera o un certificato dell' intendente per lo distretto capoluogo, e del sotto intendente per li distretti, che attesti che l' individuo che vuole la licenza di caccia è nell' attuale esercizio di sindaco.

Tale documento sarà conservato dal ricevitore generale o dal distrettuale per esibirlo nella reddizione del conto.

I sindaci non più di una licenza gratis possono ricevere per la caccia con lo schioppo, oppure con le reti ed altri ordigni, e qualora vogliano la seconda devono pagare l' intero dritto ogni altro particolare.

Similmente i ricevitori generali, e que' distrettuali esigeranno da'guardaboschi de'privati, e da'guardiani rurali la metà del pagamento del dritto principale, giusta il reale rescritto de'19 aprile 1820, l'intero carlino addizionale, e le grana 12 per lo bollo.

I ricevitori generali, ed i distrettauali non potranno rilasciare la licenza di caccia a' guardaboschi de' privati ed a' guardiani ruali se non in vista del permesso di armi della polizia generale, e di un certificato o lettera dell' intendente per lo distretto capoluogo, e del sotto intendente per li distretti, che attesti che l' individuo che domanda la licenza da caccia è guardaboschi del privato, o guardiano rurale, indicando anche il nome e cognome del proprietario del fondo.

Tale documento dovrà conservarsi dal ricevitore generale, o da quello distrettuale per esibirlo nella reddizione del conto.

I ricevitori generali e que' distretturli da uno impiegato di loro fiducia faranno riempire gli spazi che vi sono tanto sulla licenza di caccia che si distacca dal libro per darsi al chiedente, quanto sulla matrice che resta attaccata al volume, avvertendo di far esprimere in lettere, e non in cifre numeriche, il giorno in cui la licenza si dà, di notare tanto nella licenza di caccia, che nella matrice il nome, cognome e la patria di quello che riceve la licenza, come anche sulla matrice si noterà la data ed il numero segnato nella permissione di armi della polizia generale. Se l' individuo è sindaco, oppure è guardabosco del privato, o guardiano rurale, si noterà nella licenza e nella matrice questa circostanza, e dippiù si aggiungerà in piedi della matrice istessa la data del certificato, oppure della lettera dell' intendente, o del sottointendente onde aversi con maggior facoltà sotto gli occhi nella reddizione del conto.

Le permissioni d' armi sono necessarie per spedirsi la licenza di caccia con lo schioppo, giacchè per quella con le reti ed altri ordigni non abbisogna tal permissione ed ognuno può ottenerla purchè paghi, nel momento che si stacca la licenza dal libro, il dritto voluto dalla legge. I ricevitori generali, e quei distrettuali non potranno in conto alcuno servirsi delle licenze di caccia con lo schioppo per la caccia con reti ed altri ordigni, giacchè per questa specie di caccia vi sono delle licenze particolari, e nel bisogno si rimetteranno in seguito delle richieste de' ricevitori generali.

Per ogni mese ciascuno ricevitore generale ritirando da quei distrettuali le notizie dello smaltimento delle licenze di caccia eseguito nel mese, ne formerà uno statino numerico che rimetterà alla direzione generale indicando non solo il numero delle licenze smaltite, ma anche la specie giusta il modello.

Nella fine di ciascun anno il ricevitore generale, facendosi rimettere tutte le matrici rimaste attaccate a' volumi, tutte le licenze superstiti, tutti i documenti, formerà il conto tanto delle licenze smaltite ne' distretti, che di quelle smaltite nel capoluogo della provincia, e di unita a' volumi, colle matrici, ed ogni altro documento lo rimetterà alla direzione generale per la debita liquidazione.

I controlori provinciali, e que' distrettuali, i quali per effetto di regolamento della tesoreria generale sono chiamati alla sorveglianza delle operazioni contabili de' ricevitori, rimangono incaricati di verificare i statini numerici di cui sopra è parola, come anche di esaminare il conto annuale, che i ricevitori sono tenuti di rimettere alla direzione generale di ponti e strade, delle acque e foreste, e della caccia con apporvi il loro visto, e certificato vero.

— 1975 —

Reale Rescritto del 16 decembre 1828 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si permette alla mensa arcivescovile di Morreale di far uso delle stesse facoltà esecutive, cui gode il direttore generale de' rami e dritti diversi nell' esazione delle rendite.

Fatto presente a Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza de' 23 giugno di questo anno primo carico numero 2020 relativamente alle formalità esecutive d' attribuirsi all'amministrazione della mensa arcivescovile di Morreale atteso i suoi finanzieri risultamenti, che fan riguardarla come ogni altra amministrazione regia ed al modo onde essa dirigersi negli affari contenziosi. La Maestà Sua uniformandosi al parere della consulta dei reali domini oltre il faro, si è degnata ordinare nel di 4 del corrente.

1.° Che l' arcivescovo di Morreale possa far uso, nella percezione delle rendite della sua mensa di quelle stesse facoltà esecutive e di que' modi stessi di procedimento, e di condizione di cui usano ne' casi simili i direttori generali, ed i percettori della riscossione della rendita pubblica in forza di sovrani regolamenti in vigore.

2.° Che negli affari contenziosi della mensa arcivescovile medesima la competenza giurisdizionale segue le regole stesse già dalla legge sanzionate pei casi simili a riguardo delle altre amministrazioni regie finazieri.

3.° E che in generale negli affari della sua mensa l'arcivescovo sia in drillo d'interpellare l'agente del contezioso nello stesso modo, che si pratica dal direttore generale de' rami e dritti diversi.

Nel real nome lo partecipo a lei per l' uso corrispondente.

— 1976 —

Ministeriale del 17 decembre 1828 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Oppido portante la risoluzione di alcuni dubbj relativi agli aggiusti di rate.

Rispondo a' dubbi, che in data degli 8 del prossimo scorso mese contesta amministrazione diocesana ha proposti sulla circolare, che riguarda gli aggiusti di rate.

1.° Quando il prezzo dell' ingabellazione consiste in una parte dei prodotti proporzionato alla maggiore, o minore raccolta dev' essere annoverato tra frutti naturali, ed industriali, e non è soggetto ad aggiusto di rate; ma se poi è convenuto in una determinata prestazione di olio indipendente dalla maggiore, o minore raccolta, allora dee considerarsi come frutto civile, e soggetto all' aggiusto.

2.° Se l' amministrazione nella provvista de' benefici corre il rischio di pagare la fondiaria senza percepire i frutti naturali,

ed industriali pendenti, essa nella vacanza de' benefizi può aver la fortuna di percepire gli stessi frutti senza di aver pagato il tributo, e trova così il suo compenso.

3.° Gli ecclesiastici che hanno adempito l' ufficio proprio di un beneficio colla promessa di un compenso dopo i due anni non possono ricevere alcun danno dall' aggiusto di rate tra l'amministrazione diocesana ed il titolare, mentre se il compenso è loro realmente dovuto, esso costituisce un peso del beneficio da doversi soddisfare da chi ne ha percepito i frutti, durante il tempo del loro servizio.

4.° I beneficiati non possono obbligare i beni pel tempo posteriore al loro godimento, e perciò niuna ingiustizia risentono dalle disposizioni della circolare sugli aggiusti di rate.

Io intanto prevengo cotesta amministrazione diocesana che la detta circolare dev' essere esattamente eseguita senza ulteriori osservazioni.

Avendo de' dubbi sulla sua applicazione potrà proporli.

— 1977 —

Circolare del 17 decembre 1828 emessa dal ministro delle finanze con la quale si prescrive che le verifiche pe' disboscamenti deggiono farsi non dal sindaco del comune al cui territorio il bosco si appartiene ma del sindaco viciniore.

In conformità di avviso del consiglio forestale questa real segreteria ha risoluto che quante volte ai termini dell'articolo 18 della legge de' 21 agosto 1826 sui boschi si chieggono permissioni per disboscamenti, e dissodamenti de' fondi, che appartengonsi in proprietà ai comuni, ovvero ad individui che delle funzioni di sindaco sono rivestiti, le verificazioni dalla legge stessa prescritte vengano in tali casi eseguite non già dal sindaco del comune, in cui giace il fondo da dissodarsi, ma bensì dal sindaco di uno de' più vicini comuni da destinarsi dall' intendente della provincia.

Ne la prevengo pertanto per sua intelligenza, e per l' uso di risulta.

— 1978 —

Reale Rescritto del 17 decembre 1828 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia col quale si determina non farsi alcuna novità per l' intendenza e per la valle di Girgenti.

Sua Maestà in vista di quanto vostra eccellenza le ha direttamente rassegnato con foglio de' 9 del corrente mese nel consiglio ordinario di stato de' 16 stante ha risoluto che la intendenza, e la valle di Girgenti continuino a rimanere come lo sono state finora, rimanendo rivocato il decreto della soppressione de' 12 giugno ultimo.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza in continua-

zione dello avviso trasmessole con la data di jeri per la via del telegrafo perchè si serva farne l' uso conveniente, riserbandomi di trasmetterle il corrispondente real decreto, tostochè sarà munito della sacra firma di Sua Maestà.

— 1979 —

Ministeriale del 20 *decembre* 1828 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Brindisi con la quale si danno chiarimenti sull'intelligenza degli articoli* 3 *e* 9 *del regolamento riguardante gli affitti de' beni e la vendita de' generi delle amministrazioni diocesane.*

Rispondo a' due dubbî, che l' amministrazione diocesana di Ostuni ha proposti sulla intelligenza degli articoli 3 e 9 del regolamento riguardante gli affitti, e la vendita de' generi delle amministrazioni diocesane.

1.° Quante volte in qualche caso particolare concorrono circostanze tali, che esigano una durata più lunga del triennio nell' affitto, l' amministrazione medesima, previa deliberazione motivata, coll' intervento del regio procuratore potrà dimandare una speciale autorizzazione.

2.° Qualora l' aggiudicatario nell' affitto non sappia firmare, se ne farà espressa menzione nel processo verbale di aggiudicazione, siccome prescrive generalmente la legge per ogni altro atto autentico.

— 1980 —

Ministeriale del 20 *decembre* 1828 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quella delle finanze portante disposizioni sulla durata degli affitti de' beni ecclesiastici dell' amministrazione diocesana.*

Rispondendo al pregevol foglio di vostra eccellenza del 3 andante, ho l' onore di prevenirla, che non per equivoco ma a ragion veduta, venne ristretta a tre anni nell' ultimo regolamento la durata degli affitti de' beni delle amministrazioni diocesane, seguendosi con ciò l' uso della chiesa; la quale cosa però non toglie che in veduta di circostanze particolari, e per ottenere affitti vantaggiosi, le amministrazioni diocesane, propongano con deliberazione motivate, ed ottengano da' due ministeri l' autorizzazione a stipulare il contratto per un tempo maggiore. In questi sensi medesimi ho scritto all' amministrazione diocesana di Ostuni, che mi ha rappresentate le stesse difficoltà di cui è parola nel citato foglio di vostra eccellenza.

— 1981 —

Circolare del 24 *decembre* 1828 *emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutte le amministrazioni diocesane sull' inconveniente di discuotersi le opposizioni a' quadri de' debitori, senza che l' amministrazione diocesana possa costituire il suo patrocinatore.*

In occasione della mia precedente circolare del 20 dello scorso settembre per l' invio sollecito alle amministrazioni diocesane dell' atto di opposizione ai quadri formati, e pubblicati ai termini del real decreto del 2 maggio 1823; l' intendente di Terra d' Otranto ha fatto osservare di non potersi evitare l' inconveniente di discutersi le opposizioni, senza che l' amministrazione passa costituire il suo patrocinatore, finchè il termine di otto giorni a comparire innanzi al tribunale si calcoli dalla notifica fatta all' intendente, senza tenersi conto della distanza in cui sono le parti positivamente interessate.

Il ministro di grazia e giustizia, a cui ho manifestato questa osservazione, ha preso il temperamento d' incaricare circolarmente i procuratori del re presso i tribunali civili, perchè nell' accordare a' debitori il permesso di citare la controparte a giorno fisso alla udienza del tribunale nel senso dell' articolo 6 del real decreto de' 2 maggio 1823 abbian cura di stabilire un termine tale, che possa l' atto di citazione esser rimesso dall' intendente all' amministrazione diocesana, cui incumbe di far valere in tempo utile le sue difese nel giudizio di opposizione.

Ne prevengo cotesta amministrazione diocesiana per sua intelligenza e regolamento.

— 1982 —

Ministeriale del 31 *decembre* 1828 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all' intendente di Napoli sulla competenza della controversia che potrebbe muoversi, qualora venisse impugnata di nullità l' ordinanza dell' intendente che dichiara esecutivi i ruoli de' debitori per rendite costituite di pertinenza delle mensi, badie ec.*

Nel rapporto de 13 spirante ho letto le sue saggie osservazioni che la determinano ad opinare di appartenersi all' autorità del contenzioso amministrativo la controversia, che potrebbe muoversi, qualora venisse impugnata di nullità l' ordinanza dell' intendente, che dichiara esecutivi i ruoli de' debitori per rendite costituite formati a norma del real decreto de' 2 maggio 1823.

Io debbo rammentare, che col mio foglio precedente del 29 prossimo passato mese altro non feci, che manifestarle sulla presente quistione la mia particolare opinione per la competenza dell' autorità giudiziaria, da non dover niente influire nella risoluzione del conflitto di attribuzioni qualora si elevasse. Così

parimenti qualunque sia la forza delle ragioni in appoggio d'una opinione opposta a quella, che le ho manifestata, non potrà mai risolversi definitivamente la quistione fuori il modo tracciato dalla legge per la risoluzione de' conflitti. Mentre da un lato la legge ha creduto di pubblico interesse il determinare i limiti, che separar debbono il contezioso amministrativo dal giudiziario, ha stabilito dall' altro il metodo da tenersi in caso di conflitto per fissarsi sovranamente da Sua Maestà la competenza. Io non potrei uscire da questa norma.

Verificandosi dunque il caso di un conflitto di attribuzioni sul soggetto del suo rapporto, ella potrà nell' analoga deliberazione enunciare le ragioni che ha ora esposte per sostenere la competenza dell' autorità del contenzioso amministrativo, onde se ne abbia quel conto, che possano meritare.

— 1983 —

Ministeriale del 31 decembre 1828 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustia con cui si ordina di non farsi alcuna mossa sull' oggetto dell' esazione delle decime sagramentali, e di attendersi il risultamento delle operazioni dell' esecuzione del concordato affidata agli alti commissari.

In seno al pregevol foglio di vostra eccellenza del 22 spirante ho letto il rapporto, che le ha diretto il procuratore del Re presso il tribunale civile di Teramo, sulla causa tra l' amministrazione diocesa e l' arciprete di Castellalto D. Giovan Domenico Sperandii per l' annua prestazione che da costei si esige di tomola otto, e misure sette di grano sulle rendite del beneficio di S. Lucia, e S. Maria a Rovigliano, che alla gestione dell' amministrazione medesima trovasi sottoposto. Io vi ho rilevato, che per parte dell' arciprete si è dedotto di farsi da lui l' anzidetta esazione per decime sagramentali e dietro un possesso immemorabile.

Io debbo sul proposito far noto a vostra eccellenza che Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 23 giugno 1818 ordinò di non farsi alcuna mossa sull' oggetto dell' esazione delle decime sagramentali, e di attendersi il risultamento delle operazioni dell' esecuzione del concordato affidata agli alti commessari; e che dopo quell' epoca niun' altra risoluzione ha avuto luogo su tale oggetto. Per la quale cosa, se l' arciprete di Castellalto viene a dimostrare quanto ha asserito, ed il Tribunale ne conviene, allora è d' uopo che questo si uniformi alla citata sovrana determinazione.

Io quindi nel respingere a vostra eccellenza il rapporto del procuratore del Re presso il tribunale civile di Teramo la prego di dargli la norma opportuna, a seconda di ciò che ho avuto l' onore di manifestarle.

— 1984 —

Circolare dei 3 *gennaio* 1829 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili, sul dubbio se la vendita o la cessione per atto notarile di un credito di somma maggiore di ducati cento fatta per valore minore di questa somma, possa seguire in forma di brevetto, o debba stipularsi in minuta.*

Si è dall' amministrazione del registro mosso dubbio, se la vendita o la cessione per atto notarile di un credito di somma maggiore di ducati cento fatta per un valore minore di questa somma, possa scriversi in forma di brevetto, o debba stipularsi in minuta. Su di ciò si è considerato; che il contratto di cessione interessa non solo il cedente ed il cessionario tra cui si stipula, ed i loro eredi rispettivi, ma benanche il terzo, il cui nome vien ceduto e gli eredi dello stesso; che il cessionario ha dritto a conseguire l' intero credito cedutogli, il quale supera i ducati cento; e finalmente che la cessione del credito comprende anche le cauzioni, i privilegi, e le ipoteche correlative, le quali, essendo de' dritti reali immobiliari, non possono, a' termini dell' articolo 34 della legge notarile, formare oggetto di stipulazione in forma di brevetto.

Per siffatte considerazioni, di accordo col ministro delle finanze, è rimasto stabilito, che in generale i contratti per vendita o cessione di credito passati innanzi notai debbono essere stipulati in minuta, e non già in brevetto, e che la forma del brevetto possa adempirsi nel solo caso, in cui il credito ceduto non ecceda la somma di ducati cento, e sia semplicemente chirografario, e sfornito d' ipoteche.

Elleno ne daranno comunicazione alle rispettive camere notarili, affinchè passino le convenienti istruzioni ai notai.

— 1985 —

Reale Rescritto del 3 *gennaio* 1829 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a regolare talune concessioni fatte senza il regio assenso.*

Incaricata per sovrano comando la consulta de' reali domini oltre il faro, di esaminare e dare il suo avviso sulla legalità delle seguenti cinque concessioni fatte a D. Gaspare d' Amico, e sfornite sin ora del regio assenso di fondi e proprietà, appartenenti i primi quattro alla mensa vescovile di Catania, ed il quinto a quel seminario di chierici, cioè:

1. Di tomoli due, e mondelli due di terre in contrada Cisalà del canone di tomoli nove all' anno, o di due penne d' acqua per l' annuo canone di ducati due con atto de' 13 agosto 1791.

2. Degli orti di Cisalà con le acque inservienti per l'annuo canone di ducati centosei, tarì diciassette, e grana nove con atto da' 29 giugno 1793.

3. Di un molino, ed un corso d'acqua nella stessa contrada per lo canone di ducati novanta all'anno con atto de' 28 ottobre 1800.

4. Del dritto di cavar acqua nella stessa contrada per l'annuo canone di ducati uno con atto de' 16 agosto 1801.

5. Di un podere, e casino del detto seminario pel canone di ducati venticinque, tarì sei e grana sette con atto dei 2 giugno 1803.

Si è la consulta avvisata, che per le alienazioni di case demaniali, e di patrimonio regio, l'assenso sovrano è riposto nello intervento delle autorità da Sua Maestà destinato a contrarre, e nella esecuzione de' procedimenti stabiliti per tal sorta di contratti, e che la cedola del regio assenso riducendosi ad un atto di consegnata, la sua mancanza non invalida il contratto.

Considerando quindi come valide le prime quattro concessioni per essere state appunto composte per mezzo delle autorità proposte all'uopo da Sua Maestà e nelle forme stabilite dalle leggi, è stata di parere, che le prime tre di esse, di cui rimane altronde contestata l'utilità per la mensa, meritino la regal cedola di conferma; e possa la medesima restar sospesa per la quarta, cioè per quella del dritto di cavar acqua nelle terre di Cisalà, finchè il Vescovo di Catania non abbia fatto conoscere al governo, che per le circostanze sia in fatto utile il farlo sussistere, dovendo in caso diverso curar la reintegrazione di tal dritto, nelle vie corrispondenti.

Rispetto poi alla quinta concessione quella cioè del podere, e casino del seminario, convenendo la consulta, che si debba riputar nulla, perchè non v' intervenne il sovrano beneplacito, che di necessità si richiede per le alienazioni, che si fanno dei corpi morali, ha del pari riflettuto, che tal concessione fu preceduta da un atto sovrano, con cui a riguardo dell'utilità del seminario venne dispensato alla condizione dettata dal testatore, di non potersi il podere, e casino anzidetto alienare, e fu indi realizzata colle convenienti formalità.

Perciò ha opinato, che possa Sua Maestà anche interporvi il suo sovrano beneplacito.

Richiesto di un suo parere il signor ministro degli affari ecclesiastici, ha fatto osservare, che secondo i principî del dritto pubblico, le diverse dichiarazioni sovrane, e segnatamente il real dispaccio de' 10 febbraio 1772 e la costante osservanza de' magistrati di Sicilia, trattandosi di alienazioni di beni demaniali o di patronato regio, non può risgurdarsi l'assenso del Re, come atto accessorio di conseguenza, ma come un atto sostanziale, ed un esercizio del dritto di sovranità, e di domi-

nio; nè perchè le autorità destinate ad amministrare, e custodire tali beni, riputando utile l'alienazione, ne abbiano preparati gli atti, può dedursi, che l'assenso regio sia di mera formalità. Ha altresì osservato, che quando anche il detto assenso non voglia riferirsi alle supreme regalie, le quali non potrebbero in altri tramandarsi, è sempre vero, che gli amministratori non hanno facoltà di alienare, e che l'alienazione richiede l'espresso consenso del padrone de' beni, cosicchè gli atti di mera preparazione ricevono dall'assenso del Re il loro compimento, e la loro validità. È stato quindi il parere del detto signor ministro, che le succennate cinque concessioni si debbano da un lato riputar nulle per la mancanza del regio assenso espresso in forma specifica, e che dall'altro, quante volte si trovino utili le concessioni medesime, si possano oggi validare col regio assenso, senza che tal validazione formar debba oggetto di prezzo, e quindi di transazione.

Rassegnato tutto l'anzidetto a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de'16 del caduto dicembre, la Maestà Sua uniformandosi alle considerazioni, ed al parere del ministro degli affari ecclesiastici, è divenuta da una parte a dichiarar nulle per mancanza del suo regio assenso espresso in forma specifica le sopradette cinque concessioni fatte a Gaspare d'Amico, e dall'altra in vista dell' utilità riconosciutasene dalla consulta, si è degnata validar col suo regio assenso la prima, la seconda, la terza, e la quinta, senza che tal validazione formi oggetto di prezzo, e quindi di transazione; e rispetto alla quarta, quella cioè del dritto di cavar acqua nelle terre di Cisalà, sospende Sua Maestà di accordarvi il regio assenso, finchè il vescovo di Catania, non abbia fatto conoscere al governo, che per le circostanze sia in fatto utile il farla sussistere; dovendo in caso diverso curare di tale dritto la reintegrazione nelle vie corrispondenti.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane determinazioni in riscontro del di lei rapporto del 31 dicembre 1827 per l'uso conveniente.

— 1986 —

Reale Rescritto del 7 gennajo 1829 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante norme a seguirsi nel dare i tarì venti per vestiario ai preti o monaci che rattrovansi condannati.

Avendo cotesto regio scrivano di razione sospesa la liberanza delle once venti e tarì 20 soliti corrispondersi in ogni tre anni a ciascun prete o religioso condannato ad espiazione di pena a titolo di vestiario, per la ragione che questo sistema, sebbene giustamente diretto a conservare nel vestire la decenza dovuta al carattere sacerdotale non trovasi però sanzionato da un es-

presso ordine per regola generale, vostra eccellenza con rapporto de' 10 del passato agosto, terzo carico numero 3003, ha proposto sull'avviso del consiglio di tesoreria che si debba continuare a favore de' preti o religiosi candannati il godimento del vestiario come per addietro in ogni tre anni, somministrandosi però non più in denaro ma in natura con includersi nell'appalto generale. Sua Maestà a cui ho ciò rassegnato nel consiglio ordinario di stato de' 16 del caduto dicembre si è degnata ordinare che vostra eccellenza faccia provvisoriamente osservare il praticato sin'ora, conformemente alla risoluzione in caso particolare del 1777 riguardo ai preti, o monaci condannati a ferri, sino a che Sua Maestà non abbia manifestato un regolamento che la Maestà Sua si propone di sanzionare, riguardo al modo dell'espiazione della pena degli ecclesiastici condannati nell'una e nell' altra parte de' reali domini; nella prevenzione di esser sovrano intendimento che sian tutti racchiusi in un medesimo locale, sotto la disciplina di buoni ecclesiastici, che possan richiamarli nel cammino della religione e della virtù. Questo locale infatti per quanto riguarda i reali domini di quà del faro è vicino ad essere in istato di abitazione nell' isola di Nisita prossima a questa capitale.

Nel real nome lo partecipo all' eccellenza vostra per l' uso conveniente.

— 1987 —

Reale Rescritto del 7 *gennajo* 1829 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante le norme da seguirsi per la esazione del dazio accordata per tutti gli effetti appartenenti all'amministrazione generale della guerra.*

Gli effetti appartenenti direttamente all' amministrazione generale della guerra esclusi quelli di abbigliamenti, cuojame e generi di sussistenza nel senso più esteso, i quali saranno trattati per tutte le formalità da adempiersi, e pel pagamento dei dazi, come quelli de' particolari, in virtù degli articoli 373 e seguenti numero 17 della legge doganale del 19 giugno 1826 vanno esenti dal pagamento de' dazi d' importazione e di esportazione, precedente l' avviso indicativo del signor ministro della guerra e marina, e quello delle finanze o luogotenente generale della Sicilia, e salvo l' adempimento di certe formalità negli articoli medesimi prescritte.

Una delle formalità ordinate dall' articolo 381 nel caso di trasporto degl' indicati effetti da un luogo all' altro de' reali domini di quà e di là del faro per mare, si è che dovranno i medesimi venire accompagnati dalle bollette a cautela, che saranno rilasciate, e distaccate dagli agenti de' dazi indiretti.

Or la bolletta a cautela per l'articolo 104 della legge medesima contenente l' obbligo solidale dello estraente, e di un fi-

dejussore solvibile, da esibire nel termine, che verrà fissato secondo la distanza de' luoghi un certificato dell' arrivo de' generi alla dogana di destinazione, e dello scaricamento ivi eseguito, ovvero di pagare il doppio diritto d' esportazione su' generi medesimi.

Le difficoltà, che bene spesso si fanno da' militari nelle dogane di Sicilia a prestar tale obbligo cauzionato, credendola una formalità applicabile al commercio de' negozianti, e non già alle spedizioni de' generi appartenenti al real governo, e adoperabili pel servizio reale, han formato l' oggetto dell' officio di vostra eccellenza de' 17 dicembre 1827 secondo carico numero 5443 e dell' altro del signor ministro della guerra e marina de' 21 gennaro 1828 ramo di guerra, secondo ripartimento primo carico numero 95, ed han dato l' occasione al direttore generale de' dazi indiretti de' reali domini di qua del faro di supporre, che sotto il nome di estraente possa anche intendersi il padrone, o capitano del legno, e ripartirsi quindi nella specie adempito il prescritto dell' articolo 184 della legge, quando in vece de' militari incaricati della spedizione, l' obbligo cauzionato si dia dal capitano del legno.

Sua Maestà cui è stato rassegnato il tutto nel consiglio ordinario di stato de' 15 dicembre scorso, ha trovato indispensabile l' esecuzione dell' articolo della legge in quistione, incaricandosi però della ripugnanza de' militari a dar l' obbligo cauzionato, e volendo in certo modo conciliare l' osservanza della legge, ed il decoro de' militari stessi, si è degnata ordinare, che rimanendo costoro dispensati dall' esibizione del suddetto obbligo menzionato, resti alla loro responsabilità di esibire fra i termini prescritti la fede d'immissione, e non eseguendolo sieno reputati come mancanti in officio: disposizione che formar dovrà un punto di ordinanza pe' militari anzidetti.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente di sua parte.

—1988—

Ministeriale de' 10 *gennaio* 1829 *diretta dal ministro di grazia e giustizia a quello delle finanze, sul dubbio se una iscrizione ipotecaria debba rinnovarsi nella conservazione d'ipoteche della provincia cui al tempo della primitiva iscrizione appartenevа il comune nel quale sono i beni ipotecati, o nella conservazione d' ipoteche della provincia cui nel tempo della rinnovazione il comune anzidetto trovasi di appartenere.*

In occasione di domanda avanzata nel suo ministero da D. Beniamino Ceramella, vostra eccellenza con suo gradito foglio de' 13 agosto dello scorso anno, quarto ripartimento num. 1685, mi ha premurato a prendere le disposizioni di Sua Maestà per determinare così per lo caso particolare del signor Ceramella, co-

me per casi simili, le norme da seguirsi allorchè all'epoca della rinnovazione di iscrizione ipotecaria si trovi che il comune nel quale sono siti i fondi ipotecati abbia cessato di appartenere a quella provincia nella di cui conservazione la iscrizione fu presa la prima volta, e ad altra provincia sia stato incardinato. Vostra eccellenza ha aggiunto al suo ufficio una memoria nella quale si ricordano le particolari disposizioni date per lo regime ipotecario di accordo tra l' eccellenza vostra e me in occasione del partaggio dell' antica Calabria ulteriore e nell' aggregazione dei comuni dalla provincia di Cosenza a quella di Catanzaro. Si osserva altresì in questa memoria niuna disposizione essere stata emessa all' epoca dell' incardinazione del comune di *Magliano*, nel quale rimangono i fondi ipotecati a Ceramella, dalla provincia di Capitanata a quella di Molise, ed i particolari, rilevandosi della iscrizione ipotecaria e correlativa rinnovazione fatta dal Ceramella, si propone il dubbio, se il medesimo abbia conservato i suoi diritti su i fondi nel comune di *Magliano*, a lui ipotecati, per effetto della rinnovazione che ne fu praticata nel 1819 nella conservazione della provincia di Capitanata, cui il comune di *Magliano* prima apparteneva, e non già nella conservazione di Molise cui il comune anzidetto era stato incardinato per la legge del primo maggio 1816 sulla circoscrizione territoriale. Si propone quindi nella memoria anzidetta stabilirsi per modo di regola con atto governativo, che le parti interessate debbano in un determinato periodo procedere ad una seconda rinnovazione nella provincia cui i fondi per l' enunciata legge del primo maggio trovansi ora di appartenere. Che questa rinnovazione conservi gli effetti della primitiva iscrizione, e che fino al decorrimento del periodo anzidetto, il conservatore delle ipoteche della provincia cui i fondi sono stati aggregati, dovesse chiedere al conservatore della provincia cui i fondi appartenevano, le notizie risguardanti le formalità ipotecarie su i fondi medesimi prima della nuova iscrizione, oppur dovesse dichiarare nei suoi certificati che le parti per tali formalità debban consultare i registri della conservazione di quest' ultima provincia.

Riverrò in appresso su i particolari dell' affare nell' interesse del signor Ceramella.

Mi permetto ora solamente di presentare a vostra eccellenza alcune mie brevi riflessioni sotto il rapporto di quistion generale per le quali opino che non convenga dar luogo nella specie ad alcun provvedimento.

E primieramente è ne' principî di ogni bene ordinata legislazione provveder solo a' casi che di frequente accadono. Ed a questa categoria certamente non appartiene l' avvenimento che de' comuni di una provincia sieno in altra provincia incardinati. La cirroscrizione territoriale delle provincie è base di tutte le amministrazioni civili, finanziere, militari ec. È quindi inalterabile nel voto della legge, e da questa inalterabilità non dee

recedersi che di rado; in caso di assoluta convenienza e di utilità generale, secondochè tra noi è avvenuto.

Discendendo poi più da vicino all' esame della quistione proposta, osservo: Che sia già decorso un decennio della legge del 1.° maggio 1816 sulla circoscrizione territoriale. Che l' incardinamento de'comuni da una provincia ad un' altra non ha avuto nè può avere luogo che per via di legge o di decreto. Che quindi quest' incardinamento è a tutti noto. Che nel soggetto caso trattasi solo di rinnovazione d' iscrizione ipotecaria. Che questa rinnovazione non è che una nuova iscrizione, e che ogni iscrizione dev' essere presa nella conservazione della provincia nella quale esistono i fondi ipotecati. Quindi è che combinando queste osservazioni col principio di ragion pubblica di sopra accennato, parmi esser chiaro, che il provvedimento che si provoca è inutile se dee risguardare il passato, ed è affatto ozioso se dee mirare al futuro. Con ciò non intendo affatto escludere che ove il caso avvenga, comunque rarissimo a supporsi, del passaggio dei comuni da una provincia ad una altra, non debba nell' atto dell' avvenimento esigere alcuna provvidenza sull' oggetto, di cui è parola. Provvidenze di questa specie in fatti hanno avuto luogo nella divisione della Calabria ulteriore, ed in altri simili circostanze, e tali provvidenze sarà anche utile di ripetere, quando il caso di sopra immaginato avesse ad effettuarsi. Diffinire poi dopo tanto tempo una quistione, la quale esistendo o ha dovuto esser già decisa dal magistrato, o è pendente, è a parer mio assai pericoloso, o per lo meno farebbe il torto al governo di un provvedimento assai tardamente dato.

Fin qui ho avuto l'onore d'intrattenere vostra eccellenza sull' esame della quistione nel rapporto d' interesse generale. Ritorno alla stessa quistione nell' interesse del signor Ceramella. I particolari che riflettono il signor Ceramella, secondochè risultano dalla memoria, sono i seguenti.

Nel 14 luglio 1809 egli iscrive il suo credito nella conservazione delle ipoteche della provincia di Capitanata, cui allora apparteneva il comune di *Magliano* che i fondi racchiudea a lui ripotecati. La legge del primo maggio 1816 sulla circoscrizione territoriale incardina il comune di *Magliano* dalla provincia di Capitanata a quella di Molise. Nel 14 luglio 1819 Ceramella rinnova la sua iscrizione nella conservazione istessa di Capitanata, e non già in quella di Molise. Ignorasi se la spropriazione dei fondi a lui ipotecati sia avvenuta prima o dopo la rinnovazione del 1819: certo è però che dicesi essere stata posteriore alla legge del 1.° maggio 1816 sulla circoscrizione territoriale.

La graduazione de' creditori in conseguenza del cennato giudizio di espropriazione ha avuto luogo esclusivamente sopra i certificati rilasciati dal conservatore delle ipoteche in Molise. Niuna disposizione governativa trovasi emessa in fatto di regime ipotecario pe' comuni distaccati dalla provincia di Capitanata, ed incardinati a quella di Molise.

Ciò premesso, una delle due. Il giudizio di espropriazione ha seguìto o proceduto la rinnovazione delle ipoteche praticate dal signor Ceramella? Nel primo caso, egli dee imputare a se stesso il danno che ha sofferto. Il passaggio del comune di *Magliano* era a lui noto per la legge del primo maggio 1816; e d'altronde, come le ho di sopra osservato, la rinnovazione non è che una nuova iscrizione: dovea la medesima praticarsi nella conservazione delle ipoteche di Molise e non altrove. Che se poi la spropriazione ha preceduto la sua rinnovazione, avuto riguardo alla pubblicità della riferita legge del primo maggio 1816, è quistione di esaminare quali dritti, e quali doveri emanavano dalla medesima relativamente alla sua iscrizione, così per lui come per lo creditore istante nel giudizio di graduazione, onde risolvere se abbia o pur no conservato gli effetti della sua iscrizione, e quindi se possa rivolgersi contro il terzo possessore, ed altri, giusta l'articolo 816 delle leggi di procedura civile. Ma è questa una quistione meramente di dritto, la quale dev'essere abbandonata al magistrato, cui solamente è dato applicare le leggi ai casi particolari nelle controversie tra privato e privato.

— 1989 —

Circolare del 14 *gennajo* 1829 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che il decreto de'* 12 *ottobre* 1827 *non porta alcuna alterazione all' articolo* 314 *della legge sull' amministrazione civile circa il compenso agli avvocati.*

Le comunico per l'uso, che ne risulta, il seguente real rescritto partecipatomi dal ministro di grazia e giustizia in data del 7 andante.

« Surto il dubbio, se il decreto del 12 ottobre 1827 che regola i compensi corrispondenti all'opera degli avvocati, abbia portato alcun' alterazione alla disposizione compresa nell' articolo 314 della legge del 12 dicembre 1816 sull' amministrazione civile, relativamente al compenso dovuto ai difensori de' comuni; Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 29 dell' or caduto mese di dicembre si è degnata di dichiarare, che il decreto anzidetto de' 12 ottobre 1827 non ha alterato la disposizione dell' art. 314 della mentovata legge de' 12 dicembre 1816 in ciò che riguarda le autorità che debbono fare la liquidazione del compenso dovuto ai difensori dei comuni, e che il citato decreto fissa solamente le norme da eseguirsi per determinare siffatto compenso.

« Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso che convenga, prevenendola di averne sotto questa data comunicato il tenore a tutte le autorità giudiziarie.

— 1990 —

Circolare del 17 *gennajo* 1829 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che basta l' ordinanza dell' intendente senza il ministero del giudice per l'arresto dei contabili.*

A 6 dicembre ultimo ella mi domandò se l' arresto personale de' contabili comunali, e de' pubblici stabilimenti debitori per causa di conti, debba eseguirsi con ordinanza dell' intendente, o per mezzo del regio giudice ordinario.

Trattasi nella specie di un' arresto personale, che non può certamente essere ordinato dall' intendente. Essendo quindi la decisione del consiglio, e non l' ordinanza dell' intendente che arresta il contabile, è sufficiente la spedizione della decisione di condanna pel ministero di un usciere del tribunale civile.

Glielo partecipo per l' uso di risulta.

— 1991 —

Ministeriale del 18 *gennaio* 1829 *partecipata dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni sul rendimento de' conti di quell'amministrazione generale delle poste.*

Se la già direzione generale delle poste in cotesti reali domini è oggi chiamata amministrazione, ed al suo capo fu cambiato il titolo di direttore generale in quello di amministratore, nessun cangiamento hanno ancora sofferte le regole amministrative di tal ramo, e specialmente quello dell' articolo 71 del real decreto del 10 novembre 1819 riguardante la formazione e redizione dei conti, le quali son simili alle regole stabilite nello antecedente real decreto del 25 marzo dell' anno stesso per l' amministrazione delle poste di questi reali domini.

Or è chiaro dall'articolo succennato che sia obbligo dell'agente contabile di citarla sia amministrazione, sia direzione generale, di formare un bilancio generale per essere a suo tempo trasmesso alla gran corte dei conti, e di formare il suo conto materiale dell' amministratore generale, e presentarlo unitamente ai conti particolari alla detta gran corte per essere ivi discusso, e giudicato a suo carico.

Tale è ancor la pratica che se ne osserva in Napoli, come vien di assicurarmi il regio procuratore generale presso di questa gran corte de' conti.

Se questo dunque è lo stabilimento, o se esso è stato praticato negl' anni passati tanto in questi, che in cotesti reali dominj parmi che non possa cotesta gran corte pretendere, che alterato il sistema e nome dell' agente contabile, o a parte del di lei conto materiale, venga obbligato lo amministratore generale a presentare al Re un conto morale per la gestione del 1826,

tanto più che gli esiti, vengono giustificati dal contabile con gl' ordinativi dell' amministratore, come egli stesso ha fatto considerare.

Questo è tutto ciò che io saprei rispondere al pregiatissimo officio di vostra eccellenza de'30 dello scorso novembre primo carico num. 3997 con cui le è piaciuto di chiedere il mio divisamento.

— 1992 —

Circolare de' 21 gennajo 1829 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive il rilascio della tassa dell' otto per cento per le guardie forestali a vantaggio dei comuni e corpi morali.

Le comunico per l' uso di risulta il seguente reale rescritto partecipatomi dal ministro delle finanze.

» Per l' articolo 69 della legge de' 21 agosto 1826 sui boschi vennero dal Re nostro signore condonati tutt' i debiti arretrati dipendenti dalla tassa dell' 8 per cento che pria della legge istessa esigeasi a favore della real tesoreria generale nelle vendite dei tagli di legnami che faceansi ne' boschi de' comuni, de' pubblici stabilimenti, e dei corpi morali.

» Promosso poi il dubbio se dovesse tale graziosa sovrana risoluzione estendersi pure a beneficio de' compratori de' legnami (comechè costoro avessero dal prezzo di esso ritenuta la somma della tassa dell' 8 per cento) ovvero intendersi semplicemente accordato quel rilascio a beneficio de' comuni, de' pubblici stabilimenti, e dei corpi morali, questo dubbio ha dato luogo a moltiplici quistioni e litigi. Quindi il nostro sovrano in seguito dell' avviso della consulta generale del regno delle due Sicilie rassegnato alla Maestà Sua nell' ordinario consiglio di stato del 13 dicembre 1828 si è degnata di approvare il rilascio di tutte le reste dell' abolita tassa dell' 8 per cento sui tagli, sia che ne appariscono debitori i corpi morali proprietari de' boschi, sia che trovansi nelle liste di carico intitolate a' compratori del legname, dichiarando la Maestà Sua che diviene al rilascio mentovato per solo atto di sovrana generosità; generosità unicamente ornata a vantaggio de' comuni e degli altri corpi morali nella legge contemplati, e senza che i compratori de' tagli coll' obbligo del pagamento dell'otto per cento acquistino dritto da questa sovrana dichiarazione; ma sibbene le loro rispettive azioni, ed eccezioni coi corpi morali e comuni contraenti si rimangono discutibili secondo le leggi.

— 1993 —

Ministeriale del 21 gennajo 1829 *diretta dal ministro delle finanze ad un direttore circa le valutazioni de' fondi di novella costruzione che vengono richieste nell' intervallo in cui pe' fondi stessi si gode di temporanea esenzione di tassa.*

Ella dimanda istruzioni superiori relativamente alle richieste che riceve cotesta direzione di certificati relativi ad articoli di catasto per fondi i quali, godendo temporanea **esenzione**, **non** ancora trovansi valutati, e ciò affine di valere innanzi ad autorità giudiziarie.

Or le prevengo, signor direttore, per sua intelligenza e regola, che presentandosi simili casi, potrà ella far procedere alla valutazione del fondo previa una esatta verifica da eseguirsi dal controloro coll' intervento degli agenti comunali, dopo di che saran rilasciati alle parti i certificati conseguenti. Questa valutazione si avrà come fatta pel motivo degl' interessi attuali de' proprietarj e degl' interassati nelle controversie, ma allo spirare della temporanea esenzione sarà sempre da praticarsi la verifica, e la valutazione del fondo nel modo prescritto da' regolamenti in vigore; circostanza questa da indicarsi così nel catasto nel quale la valutazione sarà pendente la esenzione portata per semplice memoria, come ne' certificati, che pendente la esenzione potran richiedersi.

— 1994 —

Ministeriale del 24 *gennaio* 1829 *emessa dal ministro delle finanze che serve di dilucidazione o di continuazione a quella de'* 13 *dicembre* 1828 *circa le cautele da osservarsi pe' permessi di armi in vista de' quali si cansegnano le licenze da caccia.*

Nella ministeriale de' 13 dicembre, che determina le operazioni da farsi da' ricevitori generali, e da' ricevitori distrettuali nella riscossione de' diritti delle licenze di caccia, fu stabilito che i ricevitori depositarî de' libri delle licenze, non dovessero consegnar queste se non sulla esibizione de' relativi permessi d' armi della polizia generale; permessi che gl' intendenti trasmetterebbero ad essi ricevitori accompagnati da uno elenco degl' induvidui a favor de' quali vengono rilasciati.

Or poichè pria di darsi, d' accordo col ministero della polizia generale, le disposizioni accennate, parecchi permessi di arme si trovavano già spediti dalla polizia, e consegnati ai particolari, così ad oggetto di allontanare ogni equivoco che attaccar potesse la responsabilità de' ricevitori per mancanza degli elenchi indicati nella ministeriale de' 13 dicembre, ho incaricato il tesoriere generale di far sentire ai ricevitori che quante volte venissero loro richieste licenze di caccia da individui, i quali sebbene mu-

niti di permessi d' armi della polizia generale pur nondimeno de' permessi d' armi non si fosse tenuto conto negli elenghi firmati dagli intendenti, i ricevitori, pria di consegnare le licenze di caccia a tali permessi corrispondenti, debbono far prendere nota di questi permessi presso le intendenze o sottintendenze rispettive ritirandone dichiarazione, la quale firmata dall' intendente o dal sottintendente, terrà luogo di cautela pe' ricevitori in mancanza degli elenchi, come sopra stabiliti.

— 1995 —

Ministeriale de' 28 gennojo 1829 diretta dol ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia, per la residenza de' notai graduati pel comune di Castroreale, allorchè vi era riunito il comune di Barcellona.

Ho rassegnato a Sua Maestà quanto vostra eccellenza ha manifestato col suo rapporto de' 15 agosto ultimo, numero 2735 e precedenti, relativamente alla residenza de' notai de' comuni di Castroreale, e di Barcellona, i quali furono indistintamente graduati pel comune di Castroreale, allorchè a questo era riunito l' altro di Barcellona. E Sua Maestà, nel dì 19 dello spirante mese, si è degnata ordinare, che i notai graduati pel comune di Castroreale allorchè a questo comune era riunito quello di Barcellona, abbiano per loro residenza, ora che i detti comuni sono separati, quello in cui si trovano avere stabilito il domicilio.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana risoluzione per l' uso conveniente.

— 1996 —

Reale Rescritto de' 29 gennojo 1829 con cui vien dichiarato essere di competenza del contenzioso amministrativo la cognizione delle quistioni di occupazione di un demonio comunole.

Sua Maestà cui ho rassegnato il parere della consulta dei reali domìnj di quà del faro, relativamente al conflitto di attribuzioni elevato nel giudizio possessorio tra Giuseppe Salucci ed il comune di Collelongo per quistione di occupazione di un demanio comunale; la Maestà Sua uniformemente al parere della medesima, si è dagnata dichiarare in data dei 29 del corrente che la cognizione della soggetta contestazione sia della competenza dell' autorità del contenzioso amministrativo.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana risoluzione per l' uso conveniente.

— 1997 —

Reale Rescritto del 31 *gennajo* 1829 *partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenete generale in Sicilia col quale si munisce di regio assenso una concessione sui fondi della mensa vescovile di Catania.*

Col sovrano rescritto dei 3 dello spirante Sua, Maestà in vista dell' utilità riconosciutane dalla consulta dei reali domini oltre il faro validando col suo regio assenso quattro delle cinque concessioni che si trovan fatte a D. Gaspare d' Amico de' fondi e proprietà appartenenti alla mensa vescovile di Catania, ed a quel seminario dei chierici, senza che tale validazione formasse oggetto di prezzo e quindi di transazione, sospese di accordare il suo regio assenso all'altra, a quella cioè del dritto di cavar acqua nelle terre di Cesalù per l' annuo canone di ducati uno finchè il voscovo di Catania non avesse fatto conoscere al governo, che per le circostanze fosse in fatto utile di farla sussistere; dovendo in caso diverso curere di tale dritto la reintegrazione nelle vie corrispondenti.

Avendo ora il signor ministro degli affari ecclesiastici con officio del cadente fatto conoscere che vostra eccellenza sotto li 18 del passato settembre avea rimesso un rapporto del vescovo di Catania dei 13 agosto contestante l' utilità per quella mensa anche di quest' altra concessione di cavar acqua nelle terre di Cefalù stabilita con atto de' 16 agosto 1801; Sua Maestà a cui ho ciò rassegnato si è degnata di validar col suo regio assenso anche quest' altra concessione del dritto di cavar acqua nelle dette terre senza che tal validazione ne formi oggetto di prezzo, e quindi di transazione.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 1998 —

*Ministeriale de'*31 *gennajo* 1829 *diretta dal ministro di grazia e giustizia al procuratore del re presso il tribunale civile di Aquila, per diffinizione di dubbio sulla spedizione de' giudizii ne' tribunali civili per contravenzioni de' notai.*

Rispondo al dubbio proposto col rapporto dei 24 andante, sulla intelligenza dell' articolo 388 del regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie. In proposito debbo farle osservare che i tribunali civili per gli affari notariali sono rivestiti di duplice attribuzione. La prima risguarda i giudizi a carico dei notai ne' termini dell' articolo 119 della legge de' 23 novembre 1819 pe' quali, tranne i casi di multe, vi è luogo ad appello: versa l' altra sulle altre facoltà enunciate negli articoli 121 e 122 della legge istessa.

Ponendosi mente a cotesta distinzione, non che ai principî regolari del decreto del 12 agosto 1822 ed alla circolare dei 3 marzo 1824 risulta chiaro, che i giudizî contro i notai non possono essere spediti in sessione generale.

Giova in fine farle rimarcare, che le disposizioni degli articoli 377 e 378 del regolamento sono coordinate cogli articoli 968 e seguenti del regolamento medesimo, nei quali sono stabilite le pene disciplinari e le pene per le persone di cui possono infliggersi.

— 1999 —

Circolare del 31 *gennaio* 1829 *emessa dalla direzione generale de' ponti e strade con la quale si prescrive che le perizie de' piccoli danni inferiti ai fondi addetti ad opere pubbliche si eseguiranno da' periti locali.*

L'esperienza ha fatto conoscere, che per gli apprezzi de' danni di poca importanza inferite dalle opere pubbliche ai fondi particolari, spedendosi dai capo-luoghi delle provincie per parte delle intendenze de' periti ivi residenti, il compenso ad essi dovuto sia maggiore dell'importo de' danni stessi.

Ad evitare quindi che le opere soggiacciano a questo inconveniente, la prego a destinare nel su espresso caso, e per parte di cotesta intendenza de' periti locali, ai quali pei più brevi viaggi che faranno all'uopo non molto può spettare.

— 2000 —

Ministeriale del 9 *febbraio* 1829 *diretta dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia con la quale si determina che le decisioni della gran corte de' conti per materie contabili e le scritture che ne servono di fondamento non van soggette alla formalità del registro.*

La pratica che si osserva ne' reali domini di quà del faro è quella apputo, che ha indicato l'esercente il pubblico ministero presso cotesta commissione de' conti arretrati, cioè che le decisioni della gran corte de' conti per materie contabili, e le scritture che ne servono di fondamento, non si sottopongono alla formalità del registro neppur gratuita. Questa pratica è basata su la stessa legge del 21 giugno 1819 ch' esenta da tal formalità gli atti dell'amministrazione pubblica, fra i quali vanno senza dubbio annoverati quelli che riguardano lo esame ed il giudizio de' conti, procedendo in essi di ufficio la gran corte dei conti. Quei che si dice di questo collegio è anche applicabile alla commissione straordinaria per lo esame e giudizio dei conti arretrati, la quale lo rappresenta. Questa è la risposta, che, servendo al di lei invito, ho l'onore di dare al pregiatissimo officio di vostra eccellenza de' 31 del caduto dicembre secondo carico numero 7318.

— 2001 —

Circolare degli 11 febbraio 1829 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai proccuratori del Re presso i tribunali civili, sull' importo del dritto da pagarsi per la iscrizione ipotecaria in favore della moglie su i beni del marito.*

Si è dubitato se per le iscrizioni ipotecarie in favore della moglie su i beni del marito per ragion di dote, debba pagarsi il dritto graduale per somma certa, ovvero il drillo fisso per somma indeterminata.

A ragion di questo dubbio è stato osservato, che giusta l'articolo 98 della legge del 21 giugno 1819 il drillo fisso è stabilito per le iscrizioni, in cui concorrono cumulativamente due circostanze, cioè somma indefinita, e dritto eventuale per credito inesistente. È stato pure osservato, che secondo le norme stabilite nel libro terzo, capitolo secondo, sezione seconda delle leggi civili, circa la regola dotale (1), la dote consistente in beni mobili stimati passa in proprietà del marito, qualora non vi sia dichiarazione contraria, ed in tal caso il marito diventa debitore certo del prezzo di tai mobili stabilito nel contratto di nozze. La dote consistente in beni immobili stimati passa in proprietà del marito, semprechè ciò sia espressamente dichiarato nel contratto. Nel caso di dote stimata, e passata in proprietà del marito, il marito è certamente tenuto a garantir la moglie per somma certa, e determinata fin dal tempo del contratto: quindi a carico del marito debb'essere presa la iscrizio-

(1) Giova ricordare il tenore degli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366 delle leggi civili. Sono così concepiti.

» 1362. Il solo marito ha l'amministrazione de' beni dotali, durante il matrimonio.

Egli solo ha diritto di chiamare in giudizio i debitori e detentori de' beni dotali, di riscuoterne i frutti e gl'interessi, e di esigere i capitali.

Ciò non ostante può convenirsi nel contratto nuziale che la moglie riscuoterà annualmente colla semplice sua quietanza, una parte delle sue rendite pel suo mantenimento e pe' bisogni della sua persona. »

» 1363. Il marito non è tenuto a prestar cauzione per la dote che riceve se non vi sia stato obbligato col contratto di matrimonio. »

» 1364. Se la dote o parte di essa consista in beni mobili stimati nel contratto nuziale, senza la dichiarazione che la stima non vale per vendita, il marito ne diviene proprietario, e non è debitore di altro che del prezzo stabilito.

» 1365. La stima dell'immobile costituito in dote non ne trasferisce la proprietà al marito senza una espressa dichiarazione, »

» 1366. L'immobile acquistato col danaro dotale, non diviene dotale se non quando nel contratto di matrimonio sia stata stipulata la condizione dell'impiego.

La stessa regola si osserva per l'immobile dato per pagamento della dote costituita in danaro. »

ne per somma determinata, ed il dritto da pagarsi debb'essere il graduale.

Nel caso poi, in cui non vi sia passaggio della proprietà della dote al marito, questi essendo tenuto solo per le conseguenze dell' amministrazione dei beni dotali, che la legge gli affida esclusivamente, la ipoteca tutta eventuale non può essere per somma determinata, nè per credito esistente nel tempo del contratto. Conseguentemente la iscrizione a carico del marito debba esser presa per somma indefinita e per credito eventuale, col pagamento del solo dritto fisso.

Quello che di sopra è stabilito pe'mobili, dee altresì ricever la sua applicazione nel caso, in cui la dote sia costituita in danaro. Se la somma correlativa, ed i capitali che ne derivano per impiego che va fatto, sia col dotante istesso, sia con altri, a tempo determinato o indeterminato diventano proprietà del marito, è dovuto il dritto graduale: nel caso poi in cui il marito non abbia di tali capitali che la sola amministrazione, sarà dovuto il dritto fisso.

Secondo gli esposti principî, incarico le signorie loro a dar le convenienti istruzioni a' notai, perchè nelle note che essi debbono fare, per la iscrizione da prendere giusta gli articoli 2019 e 2042 delle leggi civili, esprimano con precisione, se la iscrizione debba prendersi per somma determinata per dote estimata passata in proprietà del marito, ovvero debba farsi per somma indeterminata per causa di dote non passata in proprietà del marito.

— 2002 —

Circolare degli 11 febbraio 1829 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che sono applicabili ai consigli d' intendenza per la revisione de' conti le norme stabilite nell' articolo 20 della legge de' 29 maggio 1817, e nell' articolo 55 del decreto de' 2 febbraio 1818.

L' intendente di Molise riferì che quel consiglio d' intendenza per le discussioni de' conti de' cassieri de'comuni minori, eransi creduto autorizzato a ricevere i reclami, e discuterli, anche dopo emesse le decisioni, e dopo intesi i contabili sui dubbi loro notificati.

La consulta di questi reali dominî incaricata per sovrano comando di dare il suo avviso sul detto rapporto, opinò che le regole per la revisione de'conti, secondo i casi dell'art. 20 della legge de' 29 maggio 1817 sull' organizzazione della gran corte de' conti, e l' articolo 55 del real decreto de' 2 febbraio 1818 del regolamento di procedura delle camere contabili della medesima gran corte de'conti, siano applicabili ai consigli d' intendenza per la discussione de'conti de' comuni minori, e che ciò debba osservarsi finchè non sia pubblicato il regolamento di cui parla l' articolo 364 della legge de' 12 dicembre 1816.

Sua Maestà cui ebbi l'onore di rassegnare questo parere nel consiglio di stato ordinario de' 16 dicembre ultimo si degnò di approvarlo.

Glielo partecipo, signor intendente, di riscontro al suo foglio de' 31 dicembre.

— 2003 —

Reale Rescritto del 14 febbraio 1829 partecipato dal ministro delle finanze col quale si stabiliscono massime da osservarsi dalla gran corte de' conti nella liquidazione di compensi degli offici aboliti in riguardo alla deduzione per risponsabilità.

Le istanze del cavaliere D. Francesco Paternò Castello, su delle quali fui interpellato da vostra eccellenza nel suo rapporto de'9 ottobre 1828 terzo carico numero 4016 essendo dirette a due cose, cioè che la gran corte de'conti possa correggere l'equivoco preso da lei stessa nell'ammessione del titolo dell' indicato cavaliere al compenso per lo abolito officio di credenziere di prima mano nella gran dogana di Palermo; e che nella liquidazione di tal compenso non sia fatto alcuna detrazione per cessata responsabilità, non essendo stata annessa al detto officio responsabilità veruna: la consulta de' reali domini oltre il faro dalla Maestà Sua espressamente incaricata ha sul primo articolo considerato, che tanto se si riguarda alla materia quanto se il procedimento, e le istruzioni de' 17 marzo 1819 non furono intese ad elargare le naturali attribuzioni della gran corte de' conti, ma ad affidare alla stessa come ad un consesso qualunque di funzionari un esame puramente economico, e governativo, i cui atti non sono, che semplici lavori di preparazione, ai quali Sua Maestà ha riserbato a se stessa indiminuita la facoltà di assentire in tutto, o in parte liberamente; oltre di che la natura stessa del procedimento fissato nelle suddette istruzioni altamente reclama, che un equivoco preso nel primo stadio, cioè nella classificazione dell' officio sia riformato prontamente, e prima che sopra falso si avesse a dar opera ai lunghi andamenti della liquidazione ed a tutte le altre operazioni di risulta.

Sul secondo articolo poi ha fatto osservare la consulta che avendo Sua Maestà sopra avvisi della consulta stessa fissata la regola di non dovere nelle liquidazioni di cui trattasi aver luogo deduzione alcuna per responsabilità tutte le volte, che si avveri di non essersene trovata annessa veruna all'officio sotto liquidazione, non dee per tale responsabilità intendersi quella risultante dal fondamentale dovere insito essenzialmente a qualsivoglia officio, ad incombenza cioè di bene agire, ma quell' altra sebbene tutta propria di taluni offici, i quali sia per la loro stessa natura, sia per disposizione positiva di legge portano seco loro annessa una responsabilità pecuniaria.

Uniformandosi pertanto Sua Maestà alle suddette considera-

zioni della consulta ed al parere, che in conseguenza delle stesse ha la consulta medesima rassegnato, si è degnata di prendere le seguenti determinazioni.

1.° Che sia la gran corte de' conti autorizzata a riesaminare, ed a correggere ove bisogni il parere da essa già profferito nell'interesse del cavalier D. Francesco Paternò Castello sull'ammessione del titolo al compenso per l'abolito officio di credenziere di prima mano della gran dogana di Palermo, e propriamente nell'assegnarne la classe ai termini delle istruzioni de' 17 marzo 1819.

2.° Che sia fatto in tal congiuntura ricordo alla gran corte de' conti della regola riguardante la deduzione, a motivo di cessata risponsabilità, dettata dalle istruzioni alla medesima de' 17 marzo 1819 ed insiememente della retta intelligenza da darsi a cotesta regola, come resta di sopra spiegato nelle considerazioni della consulta.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane determinazioni per l'uso conveniente di sua parte.

— 2004 —

Ministeriale del 14 febbrajo 1829 diretta dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a regolare i compensi per gli officî aboliti.

Ho tenuto presente l'avviso emesso dal consiglio di tesoreria sui dubbii promossi dal regio scrivano di razione pel modo di formare le liquidazioni sui compensi da darsi ai possessori di officii aboliti, e relativamente alla quota corrispondente alla responsabilità degli officii aboliti a dedursi a carico del cavaliere D. Giuseppe Giojerl, e del cavaliere D. Francesco Paternò Castello sulla rendita di lordo, che potrebbe ai medesimi assegnarsi pei rispettivi officii aboliti, e sull' eguale deduzione da farsi a carico di altri possessori di officii cessati, che sieno nello stesso caso dei mentovati due cavalieri.

Ho ponderato del pari quanto in proposito ha manifestato vostra eccellenza con rapporto dei 4 corrente, e quindi uniformandosi al parere del consiglio di tesoreria, da lei avvolarato, vengo ad ordinare, che il regio scrivano di razione, qualora sorgeranno dei dubbii sugli elementi delle liquidazioni per compensi di officii aboliti, ch' esiggano esame e conoscenza di giudice, com' è nel caso in quistione quello di fissare la rata corrispondente alla respensabilità degli officii, deducibile dal compenso, sospenda i lavori ulteriori della liquidazione, e proponga l'occorrente per mezzo di vostra eccellenza alla gran corte dei conti, perchè la medesima, sulla domanda della parte interessata provveda come di dritto.

Partecipo ciò a lei per l'uso corrispondente.

— 2005 —

Circolare del 14 *febbraio* 1829 *emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutte le amministrazioni diocesane prescrivente delle rettifiche negli stati quadrimestrili delle amministrazioni diocesane.*

Dopo dieci anni decorsi dalla istallazione delle amministrazioni diocesane; dopo le tante istruzioni ed i molti regolamenti generali e particolari emanati da' ministeri di stato degli affari ecclesiastici e delle finanze per lo buon andamento della gestione, amministrazione, e contabilità de' beni della chiesa, e dei poveri; dopo gli ordini circolari emessi per vedere assicurato e prosperato un patrimonio così sagro: costantemente ho la pena di scorgere che or l'ignoranza per parte di talune amministrazioni diocesane, qualche volta la inerzia, e la non curanza di talune altre, e talvolta la mala fede ancora han prodotto mali sì gravi, che presentemente a ripararli si è nell'obbligo di adottare energiche e straordinarie misure a seconda de' casi particolari per supplire ai passati disordini con utili provvedimenti. Ma mentre io con una attiva vigilanza mi occupo di mettere in regola, e riordinare per quanto mi sia possibile lo stralcio di tutte le operazione rimaste pendenti sugli stati di situazione al 31 dicembre 1828 ho conosciuto la necessità di prevenire gli errori ulteriori, e per ottenere questo scopo reputo essenzialmente e principalmente necessario di stabilire e regolare con sistemi uniformi le contabilità di tutte le amministrazioni diocesane; e che unico sia il modello ad esse imposto di seguire per presentarmi la di loro rispettiva situazione allo spirare del quadrimestre del corrente anno, e continuare del pari di quadrimestre in quadrimestre.

Il modello che unisco alla presente è così chiaro, da non lasciar dubbio che sia bene inteso, e facilmente eseguito. Essendo ordinata la contabilità e distintamente tenuta in corrispondenza di ciò che il modello regolarmente richiede, diverrà del tutto materiale la redazione degli stati quadremestrili, e si limiterà cioè a scrivere ne' vuoti lasciati dalla stampa le notizie che da' registri corrispondenti debbono desumersi. Ma potrebbe anche essere che taluna amministrazione essendo stata finora nella maggiore confusione co' suoi conti vedrà ora difficile di rispondere alla classificazione stabilita nella situazione che si vuole immancabilmente; e però prevenendo ogni dubbio che da questa obbiezione potesse elevarsi, manifesto che la sollecitudine mia nel comunicare il nuovo modello ha per iscopo di ottenere, che ogni amministrazione possa da ora, e nella lunghezza del tempo che dee decorrere sino al 30 aprile corrente anno, preparare gli elementi necessarii per presentarmi la bramata distinzione d'introito e di esito, onde all'epoca indicata possa con

facilità adempire con iscrupolosità ai doveri che le sono imposti.

Ben si rileva che il modello nuovo è redatto ad oggetto di riunire in un colpo di veduta lo stato attivo e passivo dell'amministrazione e la situazione effettiva della cassa e del magazzino. Ogni amministrazione dunque deve a ciò conformarsi e regolare da ora in poi la tenuta de' suoi registri nel modo da poter corrispondere alle classificazioni indicate nel modello. Quindi è necessario che all' arrivo della presente ogni amministrazione diocesana si riunisca subito coll' intervento del suo regio procuratore; del segretario e del cassiere, per leggere ed esaminare il modello inviato; vedrà se dalle sue scritture possa agevolmente raccogliere gli schiarimenti che deve dare; stabilirà que' nuovi registri che crederà convenienti; rettificherà gli antichi nella parte che lo meriteranno; farà in somma che tutto sia nella più perfetta relazione col modello stabilito; conoscano gli amministratori di quali doveri è rivestita la carica loro per effetto della dichiarazione che in fine dello stato sono obbligati di firmare: ed i regi procuratori sappiano che il visto ad essi richiesto non è di formalità, ma per mostrare che si dichiarano scienti della situazione presentata.

Ove s' incontrino difficoltà nella esecuzione, rimane incaricata ogni amministrazione di riferire immantinenti insieme col regio procuratore per chiedere tutte quelle dilucidazioni che possono bramarsi, onde pria del dì 30 aprile 1829 ogni dubbio sia eliminato, e sia stabilmente surrogato al passato disordine un ordine di cose regolare, costante ed uniforme. Il silenzio per questa parte è da me interpretato come chiara intelligenza del modello, ed i dubbj posteriori darebbero motivo a dolermi gravamente, perchè vi scorgerei manifestamente la poca buona volontà di prestarsi alle superiori determinazioni dirette al bene del servizio.

Debbo avvertire che trovandosi in virtù di particolare disposizioni un' amministrazione incaricata di tenere conto a parte delle rendite di qualche beneficio, ciò non le dà l' obbligo di moltiplicare gli stati di situazione, ma sibbene ne farà menzione nell' unico stato quadrimestrile pe' beneficj tutti e di qualunque natura essi sieno, come nel modello è espressamente detto.

La vacanza della mensa soltanto impone l' obbligo all'amministrazione di redigere uno stato separato, anche per quadrimestre, ma indipendente affatto da quello de' beneficj vacanti che sono in amministrazione; e come ben vedesi nel modello debb' esser lo stesso poichè generiche sono le distinzioni e del pari applicabili ad una mensa, o ad un beneficio vacante.

In fine della parte seconda dello stato ho creduto che debba esser notato per memoria ciò che un' amministrazione può avere di debito, o di credito con un' altra amministrazione per prestito ricevutone o fattole; ed è ben inteso che questo debi-

to, o credito non deve far parte attiva o passiva nella effettiva situazione della cassa.

Tutte le amministrazioni diocesane sono incaricate di accusarmi a posta corrente il ricevo della presente.

— 2006 —

Circolare del 21 *febbraio* 1829 *emessa dal ministro delle finanze con la quale si dispone che le terre in pendio dissodate nel corso del* 1815 *debbono restituirsi salde e rimboscarsi.*

L' articolo 20 della legge de' 21 agosto 1826 sui boschi dispone il rinsaldamento e il rimboscamento delle terre dissodate dopo l' anno 1815 qualora sieno in pendio, soleate facilmente dalle acque, e che apportino danno ai terreni sottoposti. E nell' articolo 21 della legge stessa è stabilito, che i terreni in pendio coltivati anteriormente all' anno 1815 debbano restituirsi saldi, qualora apportando danno a' terreni inferiori; i proprietari nel termine di due anni non provveggano ai mezzi opportuni per impedire tale danno.

Nel silenzio quindi della legge relativamente ai terreni in pendio coltivati nel corso dell' anno 1815, e pel quesito fatto circa le regole che per essi applicar si debbano, il consiglio forestale è stato di parere, che le terre coltivate nel corso dell' anno 1815 debbano rimenarsi al pristino stato di boschi applicandosi ad esse le disposizioni dell' articolo 20.

Or essendosi rassegnato l' affare alla sovrana intelligenza insieme coll' avviso che su di esso, d' ordine sovrano, ha dato la consulta de' reali domini di quà del faro, il Re nostro signore approvando l' avviso della consulta uniforme al parere del consiglio forestale, si è servito risolvere, che le terre in pendio, dette volgarmente *terre appese*, dissodate nel corso dell' anno 1815, sieno comprese nelle regole dell' articolo 20 della legge de' 21 agosto 1826 sui boschi, per le quali debbano tali terre restituirsi salde, o rimboscarsi a carico de' proprietari.

Nel real nome le comunico tal sovrana risoluzione per sua intelligenza, ed uso di risulta.

— 2007 —

Ministeriale del 15 *marzo* 1829 *emessa dalla real segreteria e ministero di stato presso il luogotenente generale de' reali domini al di là del faro con la quale si dichiara quali autorità sieno competenti a pronunciare sulle quistioni di richiami, che avrebbero potuto nascere per causa delle percezioni de' cespiti venduti dal regio erario ed aboliti in dritto ma non in fatto.*

In data d' oggi stesso ho scritto agl' intendenti la seguente circolare.

« Col real rescritto de' 1 marzo 1826 comunicato a lei nel dì 12

maggio di quell' anno si compiacque la Maestà Sua approvare il parere profferito da questa gran corte de' conti in proposito alla percezione, in favore della famiglia Napoli, di certo dazio di tarì sei sull' estrazione dell' olio da torchi del comune di Galloro. Questo parere altro non faceva principalmente che riferirsi ad un officio avanzato dalla cessata direzione generale del pubblico demanio in data de' 16 dicembre 1824 ove osservansi le disposizioni da essa date per garentire la riscossione dell' enunciata imposta all' attuale possessore. Per lo che implicitamente vennero approvate da Sua Maestà le idee presentate in quell' ufficio, le quali tendevano e mantenere per via dell' ordine amministrativo i dritti del proprietario del dazio eccettuandosi bensì da Sua Maestà sulla proposizione della gran corte gli arretrati fino all' epoca delle date disposizioni, per le quali sarà adibita l' autorità giudiziaria.

« Applicando ora la dichiarazione del prelodato sovrano rescritto agli altri casi simili di cespiti venduti dal regio erario aboliti di dritto, ma non in fatto, è da considerare, che i proprietari fino alla restituzione de' capitali debbono riputarsi come rivestiti delle ragioni della regia corte ad essi tramandate. Laonde all' infuori della riscossione degli arretrati fino all' epoca sopra indicata, pe' quali si ricorrerà all' ordine giudiziario, la garentia, come ancora la conoscenza delle quistioni e dei richiami, che potranno aver luogo per causa dell' attuale percezione si appartiene all' ordine amministrativo.

« Le serva ciò di regolamento.

Comunico ciò a vostra eccellenza per sua intelligenza e regolamento.

— 2008 —

Circolare de' 21 marzo 1829 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai proccuratori del Re presso la suprema corte di giustizia, e gran corti e tribunali civili sul dubbio se gl' incartamenti amministrativi debbano registrarsi e bollarsi quando si producono in giudizio dalle amministrazioni civili.

È sorto il dubbio, se gli incartamenti amministrativi debbano registrarsi e bollarsi, allorchè si producono in giudizio dalle amministrazioni civili. Nell' esaminarsi il dubbio si è avuto riguardo sì all' articolo 16 numero 8 della legge de' 2 gennaio 1820 per la esenzione del registro e del bollo degli atti amministrativi, come al motivo per lo quale fu stabilita tale esenzione, ed agli effetti che dalla medesima derivano.

Io ho osservato: che il favore della esenzione trovasi accordato in grazia delle amministrazioni pubbliche, comunali, o di pubblico stabilimento, e che non può esservi ragione a recedere da tal favore, allorchè gli atti anzidetti debbono presentarsi in giudizio: che nell' articolo 11 numero 2 della legge sul registro è stabilito il principio, che dichiara soggetti al-

la formalità del registro tutti gli atti che si fanno fuori giudizio e che la esenzione come sopra prescritta in opposizione di tal principio si renderebbe vana, ove gli atti amministrativi dovessero registrarsi pria di esibirsi in giudizio: che quando la legge ha voluto che gli atti in principio esenti dal registro e dal bollo vi fossero soggetti in caso di loro produzione in giudizio, lo ha espressamente detto, come nei numeri 9, 16, 17, ec. dell'articolo 16 della legge sul registro e nel numero 8 dell'articolo 28 della legge de' 2 gennaio 1820: che per gli atti dei quali è quistione non si è altrettanto dichiarato.

Il ministro delle finanze è convenuto in queste osservazioni, e quindi di accordo è stato stabilito, che il proposto dubbio debba rimaner risoluto per la negativa; e che in conseguenza gl' incartamenti amministrativi possano esibirsi in giudizio nell'interesse delle amministrazioni civili, senzachè occorrano le dette formalità del registro e del bollo. Il ministro delle finanze ha diretto le istruzioni corrispondenti agli agenti dell'amministrazione generale del registro.

Nel manifestare tutto ciò alle signorie loro le incarico di darne comunicazione ai rispettivi collegi, ed ai giudici di circondario delle rispettive provincie, e di curarne il dovuto adempimento.

— 2009 —

Reale Rescritto del 23 marzo 1829 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a fissare un termine a reclamare contro le decisioni delle autorità contenziose.

Ho riferito al Re il rapporto di vostra eccellenza de' 17 luglio 1828 con cui ella propose di fissarsi un termine a reclamare presso cotesta gran corte de' conti contro le decisioni delle autorità conteziose che dalla stessa dipendono, e la Maestà Sua, inteso lo avviso della consulta di cotesti reali dominî nel consiglio ordinario di stato de' 20 del corrente ha risoluto, uniformemente alla di lei proposta che il termine a produrre ricorsi innanzi la sudetta gran corte de' conti avverso le decisioni di un'autorità che ne dipende sia di tre mesi pe' privati, e di sei mesi per le amministrazioni pubbliche, e che questo termine cominci a decorrere per le decisioni pronunciate in contradittorio dal giorno della loro notificazione a persona, o a domicilio, e per le decisioni profferite in contumacia dal giorno in cui non sarà più ammessibile l'opposizione.

Ha poi risoluto la lodata Maestà Sua che contro le decisioni anteriormente profferite dalle suddette autorità contenziose dal dì della introduzione delle attuali leggi amministrative a tutt'oggi possano prodursi i reclami innanzi la suddetta gran corte de' conti a tutto dicembre del venturo anno 1830.

Finalmente ha determinato la prelodata Maestà Sua che l' eccellenza vostra faccia eseguire la pubblicazione della presente risoluzione in tutti i comuni di cotesta isola.

Nel real nome partecipo ciò all' eccellenza vostra perchè si serva farne l'uso conveniente riserbandomi di rimetterle il corrispondente real decreto.

— 2010 —

Reale Rescritto del 25 *marzo* 1829 *partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni sulla redazione degli stati discussi comunali.*

Sulle relative proposizioni di vostra eccellenza contenute nel di lei pregiatissimo ufficio de' 29 dicembre ultimo primo carico numero 5127, Sua Maestà inteso lo avviso della consulta di cotesti reali domini, nel consiglio ordinario di stato de' 20 del corrente si è degnata risolvere, che resti revocato l' articolo 73 delle istruzioni sulla redazione degli stati discussi comunali, approvate con decreto de' 10 novembre 1819 nella parte che concerne gli appelli contro le decisioni dei consigli d' intendenza nella liquidazione dei titoli dei crediti contro i comuni, e che il termine a produrre siffatti appelli in cotesta gran corte dei conti sia per l' ordinario di tre mesi pei privati, e di sei pei litiganti forniti di privilegio.

Nel real nome partecipo ciò a vostra eccellenza perchè si serva farne l'uso conveniente, riserbandomi di rimetterle il corrispondente real decreto.

— 2011 —

Reale Rescritto del 28 *marzo* 1829 *partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni sullo scioglimento delle promiscuità, sulla ripartizione delle spese occorrenti negli accessi, e sul modo come le parti debbono essere astretti al pagamento delle medesime.*

Con rapporto de' 18 dicembre ultimo, primo carico n. 5080 propose vostra eccellenza il dubbio, se spetti alle commissioni per lo scioglimento delle promiscuità, la facoltà di liquidare, e di ripartire le spese occorrenti negli accessi dei periti, e come le parti debbono essere astrette al pagamento di esse.

Fattosi ciò da me presente al Re, la Maestà Sua ha considerato che in conseguenza della giurisdizione accordata alle suddette commissioni, giusta le regole della legge pubblica è anche alle stesse accordata la conoscenza degli accessori inerenti alla facoltà, come sono secondo i casi, i pegni, i frutti e le spese, che essendo state le medesime uguagliate nella loro parte ai consigli d' intendenza, rimane in proposito con disposizione espressa dichiarata ed applicata la regola; che oltre, potendo la medesi-

ma per concessione letterale, ordinare atti e perizie provvisoriamente a spese di una delle parti, niun altro magistrato può procedere al definitivo su questo incidente; e che perfine, intorno alla esecuzione di tali articoli accessori, atteso la natura del giudizio, e la qualità del giudice, debbono di necessità usarsi gli atti ed i modi amministrativi corrispondenti.

Per siffatte considerazioni quindi, inteso l'avviso della consulta di cotesti regali domini, nel consiglio ordinario di stato dei 29 dello spirante, si è la lodata Maestà Sua degnata di dichiarare, essere della competenza delle commissioni istituite a sciogliere e dividere i dritti promiscui la liquidazione delle spese per i processi, e rapporti de' periti, e la ripartizione della somma di esse, a carico delle parti come di dritto, dovendo la decisione di così fatto accessorio, essere eseguita nei modi, e colle coazioni delle leggi amministrative.

Nel real nome partecipo ciò all'eccellenza vostra perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 2012 —

Circolare del 28 *marzo* 1829 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che gl' incartamenti amministrativi sono esenti dal bollo e dal registro*

Il consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia mi ha partecipato di essersi promosso il dubbio se gl'incartamenti amministrativi dovessero o pur nò essere sottoposti al bollo e registro, allorchè debbono prodursi in giudizio dalle amministrazioni civili.

Inoltre mi previene che dietro una corrispondenza passata tra il ministero di suo carico, e quello delle finanze siasi di accordo stabilito, che il proposto dubbio debba essere risoluto per la negativa, e di avere in conseguenza diramato circolare alle autorità giudiziarie di questi reali domini.

Ne la prevengo per l'uso di risulta.

— 2013 —

Ministeriale del 6 *aprile* 1829 *partecipata dal luogotenente generale in Sicilia a quel direttore de' rami e dritti diversi portante disposizioni a regolare la restituzione de' depositi giudiziarî.*

Agli articoli 4 e 6 della ministeriale de' 12 febbraro scorso numero 365 che tratta della restituzione de' depositi giudiziarî, amministrativi, o volontari, fu detto di attendersi le ulteriori disposizioni intorno al dubbio eccitato se per la restituzione dei depositi in seguito di sentenze, le quali contengono la clausola di eseguirsi provvisionalmente, dovessero ripetersi certificati di opposizione, o di appello.

Essendomi per quest' oggetto messo di accordo con sua eccel-

lenza il ministro di grazia e giustizia, ho risoluto di dichiarare, che per le sentenze, le quali contengono la clausola suddetta, e prescrivono restituzione di depositi, non si richieda per eseguirsi la restituzione, che la sola intimazione della sentenza medesima; ma che laddove in esse sentenze, benchè munite della clausola provvisionale, si contenga l' ordine di fornirsi prima una cauzione, i ricevitori di registro non si prestino alla mentovata restituzione de' depositi, se loro non si presenti una carta legale che contesti di essersi legalmente fornita la prescritta malleveria presso il cancelliere di quel giudicato, o tribunale che ha emessa la sua sentenza.

Il che partecipo a lei in continuazione dell' indicata ministeriale de' 12 febbraio, per l' uso che convenga di sua parte.

— 2014 —

Reale Rescritto degli 8 aprile 1829 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Capaccio portante disposizioni per una partecipazione di chiesa ricettizia conferita dal vescovo di Capaccio senza il precedente esame.

In seguito de' reclami del clero della chiesa ricettizia di S. Pantaleone del Vallo, relativamente alla porzione maggiore del cantorato della stessa chiesa conferito da vostra signoria illustrissima e reverendissima al sacerdote D. Vincenzo de Laurentiis non partecipante, senza il precedente esame prescritto dal breve *impensa* nella provvista delle partecipazioni di chiese ricettizie; essendo stata nella specie intesa la commessione de' vescovi pe' titoli di sagre ordinazioni, la quale ha opinato che trattandosi di titolo di patrimonio sagro, non sia necessario l' esame disposto dal divisato breve; Sua Maestà in coerenza dell' avviso dell' anzidetta commessione dei vescovi, nel consiglio ordinario di stato del dì 24 dello scorso marzo, si è degnata approvare la collazione della detta porzione maggiore fatta da vostra signoria illustrissima e reverendissima in persona del divisato de Laurentiis.

Il che nel real nome le partecipo per sua intelligenza e regolamento.

— 2015 —

Ministeriale degli 8 aprile 1829 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al commessario pontificio portante disposizioni sullo stesso oggetto.

Avendo io fatto presente a Sua Maestà i reclami del clero ricettizio di S. Pantaleone del Vallo, avverso la provvista di una porzione maggiore di quella chiesa conferita dal vescovo diocesano di Capaccio al sacerdote D. Vincenzo de Laurentiis non partecipante, senza precedente esame in concorso; e quanto sul caso ha opinato la commissione de' vescovi, la quale crede do-

ver essere massima di regola che quante volte un vescovo voglia ammettere a partecipazione di chiesa ricettizia i già ordinati sacerdoti a titolo di patrimonio sagro, non sia necessario l'esame in concorso, prescritto dal breve apostolico *impensa*; la Maestà Sua nel consiglio ordinario del dì 24 marzo ultimo si è degnata approvare la collazione della cennata partecipazione fatta dall' ordinario in persona del di Laurentiis; e quanto alla massima, vuole che si stia a ciò che ha proposto la commissione dei vescovi.

Ho l' onore di parteciparlo a vostra eccellenza reverendissima, perchè si compiaccia farne intesa la commissione de' vescovi, prevenendola di essersene passato il corrispondente avviso al vescovo di Capaccio.

Rinnovo all' eccellenza vostra reverendissima i sentimenti della mia alta stima e considerazione.

— 2016 —

Ministeriale degli 11 *aprile* 1829 *diretta dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a regolare le istruzioni per ispese di giustizia.*

Come potrà vostra eccellenza compiacersi rilevare dall'annessa copia conforme di ministeriale de' 20 ottobre 1821 la disposizione data da questo ministero, perchè le iscrizioni per ispese di giustizia debbano essere prese a credito de'dritti d' ipoteca, e de' salarj del conservatore, riguardo sulla guida dell'articolo 95 della legge de' 21 giugno 1819 le iscrizioni a nome dello stato, e fissò le regole da tenersi per la ripetizione a favore del conservatore di tali spese a credito, salvo il caso di riconosciuta insolvibilità de' debitori.

Non si parlò in quella disposizione espressamente delle iscrizioni, che si richiedono dal pubblico ministero, giusta il codice criminale, e nello interesse della tesoreria generale, ma poichè su di ciò appunto ha vostra eccellenza richiamata la mia attenzione col suo pregiatissimo foglio de' 19 del caduto marzo 2.° carico numero 1546, anche a me pare che le spese per queste inscrizioni a nome del pubblico ministero debbano esser prese a credito, analogamente al citato articolo 95 della legge, e con le stesse regole stabilite nella suddetta ministeriale de' 20 ottobre 1821, e non farsi anticipare quelle di giustizia a seconda dell' articolo 64 del decreto de'13 gennaio 1817, e quindi non sò che uniformarmi alla saggia interpetrazione da vostra eccellenza datane.

Con questa occasione credo opportuno di notare qui appresso due risoluzioni vigenti in questi reali dominj in materia d'inscrizioni per ispese di giustizia, che potrebbero applicarsi, quando vostra eccellenza lo giudichi, anche per cotesti reali dominj.

Nel consiglio ordinario di stato dei 10 ottobre 1822 fu de-

ciso da Sua Maestà di non prendersi le inscrizioni pei crediti di spese di giustizia da ducati 10 in sotto, e questa decisione fu principalmente poggiata sul riflesso di non far soffrire a' debitori di sì piccole somme la spesa della iscrizione ipotecaria che alle volte sarebbe stata anche maggiore del debito principale. Pe' crediti delle spese di giustizia al di sopra di ducati 10 è stabilito che si debba sempre prendere la inscrizione, anche quando i debitori siano indigenti all' epoca della condanna, perchè dovendosi in forza dell' articolo 94 del decreto del 13 gennaro 1817 riprendere contro di essi le coazioni nel caso, che divenissero in appresso solvibili, fa d' uopo conservare con la inscrizione il privilegio del fisco pel ricupero di tali spese sui beni futuri di essi debitori.

Ma siccome questa futura solvibilità non si può verificare pei condannati a morte, e pei condannati a ferri in vita, e non vi è che una rimota, e dubbia speranza pei condannati al terzo grado di ferri, mentre tali pene portano la perdita de' dritti civili; così con ministeriale dell' 8 giugno 1825 è stato disposto, che pei crediti di spese di giustizia contro i condannati a morte, a ferri in vita, ed al terzo grado di ferri, i quali all' epoca della loro condanna sieno poveri non si debbano prendere le inscrizioni ipotecarie, ancorchè tali crediti fossero al di sopra di ducati 10.

Partecipo ciò a lei in continuazione della ministeriale de' 19 marzo ultimo per l' uso corrispondente allo adempimento, rimettendole la copia conforme della detta ministeriale de' 20 ottobre 1821.

— 2017 —

Reale Rescritto degli 11 aprile 1829 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si fissa il dazio sulle vari specie di carta.

Nel consiglio ordinario di stato de' 17 del caduto marzo Sua Maestà si è degnata ordinare, che a contare dal 1 luglio di questo anno sulla carta pergamena, carta straccia, carta da scrivere o da stampare di qualunque sorta, cartoni e cartoncini, e libri di carta bianca sia riscosso il dazio d' importazione di ducati sedici a cantaro, e cessi il sistema di calcolarsi il dazio sulla dichiarazione del valore; ma in pari tempo la Maestà Sua ha ordinato d' incaricarsi la direzione generale de' dazi indiretti a vigilare, che per la carta da immettersi da ora a tutto giugno, il valore sia dichiarato in regola, ed a disporre, subito che gli sarà fatta la comunicazione della presente sovrana determinazione, che la regia doganale sia in mora, con atto legale di usciere per dichiarare se voglia ritenere il dazio sulla carta per conto suo, o escluderlo dal giorno che avrà esecuzione il decreto.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso con-

veniente di sua parte, rimettendole le copie in istampa del corrispondente real decreto che ne è stato qui pubblicato.

— 2018 —

Ministeriale degli 11 aprile 1829 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Conversano perchè l'arciprete di Turi godendo come prima dignità la prebenda e come parroco la congrua ed altri proventi, adempia al peso delle messe che gravitano sulla massa comune.

Dal rapporto di vostra signoria illustrissima e reverendissima del trascorso marzo, avendo io rilevato siccome esposero il capitolo, e 'l clero ricettizio della collegiata di Turi, che quell'arciprete curato come prima dignità gode la prebenda, e gode inoltre come parroco la congrua sulla massa comune ed entra nella percezione di altre distribuzioni manuali; le fo osservare che ai termini del parere emesso dalla commessione dei vescovi per le chiese ricettizie di Lanciano, deve l'arciprete suddetto adempire al peso delle messe che gravitano sulla massa comune medesima. Il che partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima in riscontro dell'accennato suo rapporto e perchè ne curi l'esecuzione.

— 2019 —

Ministeriale degli 11 aprile 1829 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al delegato dei regi exequatur pei domini al di quà del faro con cui si manifesta la sovrana adesione alle sagge determinazioni del santo padre dirette a troncare le quistioni insorte tra i due capitoli di Barletta.

Il Santo Padre volendo radicalmente troncare le quistioni, che pendevano fra i due capitoli di Barletta, determinò di stabilire che nei medesimi si formasse un capitolo solo nella chiesa di Santa Maria maggiore, siccome tanto più ampla, e comoda pel popolo, facendo rimanere per superiore della Nazarena l'arciprete col titolo onorifico di abate, accordandogli i privilegi e distintivi stessi dell'arciprete del capitolo, ed oltre l'attuale prebenda cedendogliene anche una canonicale, onde possa aver più ricco e decoroso provvedimento. Stabilì inoltre che si assumesse all'unione de'beni il peso di molti debiti i quali gravano quella Chiesa: che l'anzianità del possesso desse il diritto alla precedenza de'capitoli: che quelli che sono oltre il numero stabilito di 24 canonici e di tre dignità rimangano colle prebende attuali, nè se ne surroghino i successori allorchè, o per passaggio ai canonicati di numero, o per morte o per altra guisa, ne vachi il beneficio: che quattro cappellani restassero al servizio della chiesa Nazarena, e vi facesse la processione del Corpus Domini, o nella domenica o nell'ottava, eseguen-

do sempre le funzioni l' abate, il quale assisterà pure da prete assistente all' arcivescovo quando vi si portasse, sebbene intervenga il capitolo: e che finalmente l'arcivescovo di Trani prendesse anche il titolo di arcivescovo di Nazaret. Rassegnate a Sua Maestà tali saggissime determinazioni del santo Padre, la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 19 giugno ultimo si degnò di manifestare la sua piena adesione ed approvazione alle suddette determinazioni, attendendo che la Santità Sua degnasse disporre la spedizione delle corrispondenti bolle.

Ne la prevengo, signor consultore, adunque, per sua norma, ed in replica al suo foglio de' 9 andante.

Bolla del sommo Pontefice Leone XII la quale stabilisce che il titolo dell' arcivescovato di Nazaret si assuma dall' acivescovo di Trani.

In nome del Signore. Amen.

Sia in ogni luogo a tutti noto, che nell' anno della Natività di Gesu' Cristo Signor nostro 1828 nel secondo giorno del mese di ottobre, e nel quinto anno del pontificato del SS. Signor nostro Papa Leone XII.

Io infrascritto uffiziale deputato ho visto ed ho letto alcune lettere apostoliche sotto il piombo spedite con tutte le formalità, del tenor seguente, cioè: — Leone Vescovo, servo de' servi di Dio a perpetua memoria della cosa.

La Chiesa di Nazaret, la quale esiste nella città di Barletta, e che annoverata tra le altre Chiese più insigni del regno di Napoli era decorata dell' arcivescovil dignità, fu sempre commendevole per molti titoli. E poichè fu compreso tra quelle sedi, quali secondo l' ultimo concordato della Santa Sede col Re di Sicilia furono abolite, ed essendo assai conveniente che in qualche modo essa conservi l' antico splendore, accresciuto anche per la munificenza di molti Pontefici romani nostri predecessori, abbiamo stabilito di opportunamente venire a questa ordinanza, cioè che almeno il titolo di quella venga reintegrato non tanto per vendicar dall' obblio la memoria di questa Chiesa, quanto per recidere affatto le controversie già da più tempo insorte tra il capitolo di Nazaret e la collegiata di Santa Maria Maggiore di Barletta. Perciò noi aderendo anche ai desideri del dilettissimo Figliuol nostro in Cristo, Francesco illustre Re dell' una e dell' altra Sicilia, dopo la conoscenza sicura del fatto, e dietro ponderata deliberazione per la nostra autorità, e per la pienezza dell' apostolico potere abbiamo stabilito e decretato che il titolo dell' arcivescovato il Nazaret a causa di onore sia ristabilito, e che si assuma dall' arcivescovo di Trani, il quale di presente governa l' antica Diocesi di Nazaret, adoperando questo duplice titolo in tutti e ciascun atto della curia arciepiscopale, con legge però che rimanendo nel suo vigore l' abolizione di tale Chiesa, il titolo aggiunto esser

debba mera onorificenza, e solo per conservar la memoria dell'antica Chiesa di Nazaret; e che da siffatto titolo non si creda che derivi più ampia giurisdizione, o alcun diritto metropolitico, o condizione di arcivescovile Chiesa, riguardando questa concessione esclusivamente la ripristinazione del titolo dell'arcivescovato di Nazaret. Comandiamo inoltre che le presenti lettere (sebbene coloro i quali vi avevano interesse, o pretendevano di averlo non sieno forse stati nè chiamati nè ascoltati, o non abbiano alle cose premesse acconsentito) non debbano in alcun tempo essere impugnate o marcate di frode, o di finzione, o di nullità, ovvero di mancanza d'intenzione nostra, o di qualunque altro difetto, o parte in controversia: ma ordiniamo che esse sieno sempre e in perpetuo valide ed efficaci, e che abbiano ed ottengano i loro pieni e interi effetti, e che inviolabilmente si debbano osservare da tutti, cui spetta, non ostante le nostre regole e della cancelleria apostolica, e le costituzioni particolari e generali e le apostoliche ordinanze, e specialmente la costituzione del Papa Pio VII nostro predecessore, di felici ricordanza, la quale comincia — In Suprema — ed altre cose ancora degne di precisa, speciale ed individual menzione e tutte in contrario.

Dato in Roma presso S. Pietro nell'anno della Incarnazione del Signore 1828 il dì 22 del mese di settembre, quinto del nostro pontificato — Luogo ✝ del sigillo — Delle quali lettere io pubblico notaio ho fatto e sottoscritto il presente transunto, stando presenti come testimoni i signori Germano, e Damaso Testa — Concordà coll'originale — Alessandro Macioti officiale deputato — B. Card. Pacca Pro Datario. Così sta notato — Carlo Battaglia notaio apostolico — Vi sta il sigillo.

La presente copia è stata estratta dal suo originale, e concorda, ed in fede ec. Trani dalla Curia arcivescovile il dì 4 del mese di luglio 1829 — Sacerdote Giuseppe d'Andino Cancelliere.

Bolla del sommo Pontefice Leone XII, la quale stabilisce che de' due capitoli di Barletta se ne formi un capitolo solo nella Chiesa di S. Maria Maggiore.

In nome del Signore.

Sia in ogni luogo noto a tutti, che nell'anno della nascita di Gesu' Cristo Signor nostro 1828 nell'undecimo dì del mese di ottobre, e nell'anno quinto del Santissimo Padre Leone Papa XII; io ufficiale deputato sottoscritto ho visto ed ho letto alcune lettere apostoliche sotto il piombo debitamente spedite del seguente tenore, cioè — Leone vescovo servo de' servi di Dio a perenne memoria del fatto — Poichè teniamo che tra' molti pesi su' nostri deboli omeri imposti co' doveri del sacrosanto apostolato; debba anche quello annoverarsi di togliere affatto di mezzo colla decisione del nostso oracolo le gravi controversie, se mai sieno su cose ecclesiastiche surte, non solo per evitare

le diuturnità ed i dispendi delle liti, ma per comporre altresì i piati e le inimicizie delle parti; essendo stata di recente per lo concordato conchiuso col serenissimo Re delle due Sicilie abbandonata la chiesa arcivescovile di Nazaret, cui, come proprio territorio, era soggetta una parte della città di Barletta, serie quistioni si mossero tra il capitolo di quella Chiesa alla condizione di collegiata ridotto, e 'l capitolo di S. Maria Maggiore, perchè prendeva la preferenza tra le altre Chiese di questa città. E quindi acremente si è intorno al luogo dell'onorificenza e alla prerogativa de' dritti tra essi conteso, e dalla sagra congregazione disputata agli affari concistoriali fu a favore della chiesa di Nazaret giudicato. La quistione avrebbe potuto di nuovo ad istanza del capitolo di Barletta richiamarsi in esame; ma il Papa Pio VII nostro predecessore di santa ricordanza impegnato sopra tutto di conciliar la cosa, avea procurato che piuttosto per aversi la concordia si proponessero alcune condizioni, ed avea decretato che in quella città la sede episcopale fosse stabilita di due capitoli riuniti in un solo cattedrale capitolo. Ma poichè questa deliberazione per molte ragioni non potette mandarsi ad effetto, abbiam rivolte le nostre cure ad affatto terminar la controversia e la durezza delle discordie, dalle quali con potere riunivano che il patrimonio di quelle Chiese avea sofferto immensi scapiti, e l'ordine chiericale di brutta macchia era coverto. Per la qual cosa essendo anche desiderio del nostro carissimo figlio in Cristo Francesco illustre Re di Sicilia e dell'altro venerabile fratello Gaetano attuale arcivescovo di Trani, nella Diocesi di cui è compresa la città di Barletta, la cosa fu a tale menata che per isperare di ottenere coll'aiuto del Signore, il quale è l'autor della pace, la bramata concordia, venisse per noi decretato ciò che più ci è serbato conveniente a svellere dalle radici i precipui motivi delle controversie. Avremmo al certo desiderato di conservare intatto il capitolo della Chiesa di Nazaret, conoscendo che i romani Pontefici nostri predecessori hanno per questa Chiesa avuto particolar predilezione, abbiam quindi voluto che fosse ciò contestato per simili lettere sotto il piombo della data di questo stesso giorno, colle quali restituiranno il titolo di arcivescovo di Nazaret da assumersi dagli arcivescovi di Trani. Il peso poi delle ragioni occorse è stato tale, che abbiam giudicato doversi del tutto decretare la estinzione di quel capitolo, come infatti ordiniamo che soppresso rimanga ed estinto. Dopo sicura conoscenza dunque e posata deliberazione per la pienezza della nostra autorità e dell'apostolico potere abolito, il capitolo della cattedrale di Nazaret, e mutato lo stato attuale del capitolo di S. Maria Maggiore, di questi due capitoli ne formiamo e stabiliamo per sempre un sol nuovo capitolo nella chiesa dell'insigne collegiata di S. Maria Maggiore, il quale sarà formato di tre dignità, cioè dell'arciprete, del primicerio e del canto-

re, da 24 canonici e di 20 beneficiati. L'attuale arciprete della Chiesa di S. Maria Maggiore occuperà la dignità dell'arcipretura del nuovo capitolo in tal modo stabilito; e colui il quale al presente è cantore della Chiesa di Nazaret, prenderà possesso del primiceriato, seconda dignità; e quegli in quella della Chiesa di S. Maria Maggiore ch'è la prima dignità dopo l'arciprete, nel nuovo capitolo occuperà il cantorato, che è la terza dignità. Se ancora rimangono dei canonici insigniti di dignità negli antichi due capitoli, costoro sederanno i primi dopo le tre dignità enunciate con quell'ordine con cui sieno nel possesso preceduti, ancorchè qualche altro canonico avesse ottenuto il canonicato prima di essi. I rimanenti canonici di ambidue gli antichi capitoli prenderanno il diritto della precedenza dal tempo del rispettivo possesso.

Se oltre il numero stabilito de' 24 canonici saranno altri arruolati, costoro riterranno l'antica prebenda, e'l posto nel coro colla stessa legge di precedenza, la quale è stata pe' 24 conónici stabilita, per ottenere poi il canonicato tra il numero indicato quando vi sarà luogo a passaggio. Quei di essi che vorranno rifiutare il canonicato, goderanno dell'antica prebenda, però non avranno diritto alcuno ad ottenere il canonicato tral numero stabilito. Niuno poi potrà esser sostituito quando avverrà che per causa legittima rimangan voti gli accennati canonicati. L'attuale arciprete della Chiesa di Nazaret e i suoi successori presiederanno nella medesima Chiesa col titolo di abate; e la loro prebenda sarà accresciuta dell'altra prebenda canonicale aggiunta, e faranno uso delle stesse insegne di cui fa uso l'arciprete del capitolo, e quando entreranno nel coro della collegiata sederanno i primi dopo l'arciprete. Quando ai sacrifici, per l'amministrazione dei Sagramenti e per le preghiere stabilite, vi saranno nella Chiesa di Nazaret oltre quattro sagrestani, più quattro sacerdoti a' quali tutti sarà superiore l'abate. I quattro sacerdoti saranno appellati Cappellani. Fissata la rendita per la prebenda dell'abate e per lo conveniente stipendio di cappellani, come anche per le spese necessarie al culto e alla manutenzione della Chiesa, e pagati i debiti esattamente, il rimanente del patrimonio del capitolo di Nararet sarà al nuovo capitolo aggiunto, affinchè riunito in una sola massa colle rendite della collegiata, si abbia quindi secondo una proporzionata distribuzione la rendita per la dignità, pe' canonici, pei beneficiati e per lo mantenimento della Chiesa e della sagrestia. Il patrimonio poi assegnato alla Chiesa di Nazaret sarà dall'abate amministrato con legge che in ogni anno debba renderne conto al vicario generale e ad un'altra persona chiesastica dall'ordinario destinata. Nelle festività di Pentecoste, della Concezione della Beata Vergine Maria, e di S. Bartolomeo apostolo, come nell'ottava del Corpo di Cristo il capitolo della collegiata canterà i primi vesperi nella

Chiesa di Nazaret con solenne memoria, in cui celebrerà l'abate della stessa Chiesa, il quale trovandosi o assente, o impedito, suppliranno in suo luogo il primicerio, o il cantore, o i primi canonici del capitolo in ragion di ordine. L'abate occuperà il primo stallo dopo l'arciprete; e quando l'arcivescovo celebrerà nella medesima Chiesa, il divisato abate farà da arcidiacono non ostante che il capitolo della collegiata sia presente. Avendo riguardo al titolo dell'arcivescovato di Nazaret, che abbiam decretato assumersi dall'arcivescovo di Trani, permettiamo che il trono pontificale si tenga innalzato nella Chiesa di Nazaret. Affinchè poi tutte le cose come già da noi disposte, come bisogna e prestamente sieno ad esecuzione menate, concediamo tutte le opportune e necessarie facoltà all'anzidetto venerabile nostro fratello arcivescovo di Trani, che eleggiamo e destiniamo esecutore di queste lettere per conseguire pienamente l'effetto delle cose predette, ed anche di suddeglare altra persona costituita in dignità ecclesiastica, e di liberamente e per quanto è lecito ancora definitivamente decidere sopra ogni opposizione che in qualunque modo forse si farà nell'atto e nel punto della esecuzione. Vogliamo poi e decretiamo, che le presenti lettere, e tutte le cose in esse contenute non possono in qualunque tempo esser marcate ed attaccate di frode, di prevenzione, o di nullità o di mancanza di nostra intenzione, o di qualche altro sostanziale difetto, o poste in quistioni; ma che sieno perpetuamente valide ed efficaci, e che abbiano ed ottengano i pieni e integri loro effetti, imponendo di nostra apostolica autorità silenzio sopra tutte le controversie finora tra i due capitoli agitate, ancorchè coloro i quali aveano interesse sopra tali cose, o pretendeano di averlo non sieno stati nè citati, nè intesi; avendo noi secondo il bisogno supplito per la pienezza dell'apostolica potestà al consenso di loro, e che debbano da tutti coloro a cui spetta inviolabilmente osservarsi. Non ostante il giusto quesito di non togliersi, di commettersi le suppressioni alle parti, essendo stati alienati coloro a cui interessa, ed altri nostri regolamenti e della cancelleria apostolica, e le costituzioni ed ordinanze apostoliche emanate in concilii sinodali, provinciali, ed universali, come pure i decreti delle sagre congregazioni, ed altre cose degne di speciale, espressa e individual menzione. Non si faccia adunque alcuno lecito di lacerare od opporsi con temerario ardimento a questa carta di soppressione, di mutazione, di erezione, di permissione, di assegnazione, di attribuzione, di facoltà, di decreto, di derogazione e di volontà nostra. Se alcuno poi ardirà di ciò fare, sappia che incontrerà lo sdegno di Dio onnipotente e de' beati suoi apostoli Pietro e Paolo.

Data in Roma presso S. Pietro nell'anno della Incarnazione del Signore 1828 il dì 22 settembre, l'anno quinto del nostro pontificato. — Luogo ✝ del piombo — delle quali lettere io

pubblico notaio ho fatto ed ho segnato il presente transunto stando presente i testimoni signori Germano e Damaso Testa— Concorda coll' originale —Alessandro Macioti uffiziale deputato— B. cardinal Pacca Prod. Vi sta il sigillo.

Regj exequatur impartiti alle bolle precedenti.

Primo exequatur. Il consultore delegato de' regj exequatur de' reali domini di qua del faro.

Veduto il transunto di bolla apostolica spedita in Roma il dì 22 settembre dello scorso anno 1828, colla quale dietro la soppressione della chiesa arcivescovile di Nazaret, volendo il predecessore sommo pontefice Leone XII di felice ricordanza conservare in qualche maniera l' antico splendore della chiesa anzidetta, è venuto in seguito degli uffizi di Sua Maestà (D. G.) colla pienezza di sua potestà a restituire a semplice, e mero onore il titolo dell' arcivescovado di Nazaret, e che questo si assuma dell' arcivescovo di Trani, cui è aggregata la sua diocesi; talchè nell' avvenire sia quell' ordinario chiamato arcivescovo di Trani, e di Nazaret, usando di questo doppio titolo in tutti gli atti di sua arcivescovile curia; a legge però che ferma restando la soppressione di detta chiesa di Nazaret, senzachè per effitto di tale concessione possa indurre una maggiore ampiezza di giurisdizione, nè alcun dritto metropolitico, nè la condizione arcivescovile della chiesa.

Veduta altresì la ministeriale del dì 11 del cadente aprile rimessa dal ministero di stato degli affari ecclesiastici, donde rilevasi che alla spedizione dell' enunciato indulto ponteficio è preceduta la sovrana adesione di Sua Maestà.

Si esegua l' enunciata bolla. Napoli 9 aprile 1829.

Secondo exequatur. Il consultore delegato dei regj exequatur de' reali domini di qua del faro.

Veduto il transunto di bolla apostolica spedita in Roma il dì 22 settembre dello scorso anno 1828, colla quale il predecessore sommo pontefice Leone XII di felice ricordanza, volendo far cessare le pertinaci contese fra i due capitoli di Barletta; quello cioè della chiesa di Nazaret, e quello cioè della collegiata di S. Maria Maggiore, e svellere radicalmente le cagioni produttrici di siffatte quistioni, previa l' adesione di Sua Maestà (D. G.), ed inteso l' arcivescovo di Trani venne a stabilire le seguenti determinazioni.

Che tolto il capitolo cattedrale di Nazaret, cangiato lo stato attuale del capitolo di Santa Maria Maggiore, di questi due capitoli ne sia eretto un solo nella chiesa di Santa Maria Maggiore, composto delle tre dignità, di arciprete, primicerio, e cantore, di ventiquattro canonici, e di venti beneficiati. Che l' odierno arciprete di Santa Maria Maggiore occupasse la dignità di arciprete del nuovo capitolo, l'attual cantore della chie-

sa di Nazaret la dignità di primicerio; e colui che è al presente investito nella chiesa di Santa Maria Maggiore della prima dignità dopo dell' arciprete, ottenesse la dignità di cantore: ben inteso, che rimanendovi negli antichi capitoli de' soggetti insigniti di dignità del possesso desse diritto alla precedenza tra i canonici. Che qualora oltre di ventiquattro canonici, ne restassero altri, riterranno questi l' antica prebenda, col diritto al canonicato di numero, ove vi sia luogo al passaggio. Che volendo taluni dei detti canonici lasciare il canonicato, godranno l' antica prebenda, senza però aver diritto al passaggio, e nel caso di mancanza non si dia luogo a surroga. Che l' arciprete attuale di Nazaret, e suoi successori presederanno a quella chiesa col titolo di abate. Che la di loro prebenda sia anche aumentata dalla prebenda canonicale. Che facciano essi uso delle medesime insegne dell'arciprete del capitolo, ed intervenendo al coro della collegiata seggano i primi dopo l'arciprete. Che quattro cappellani siano addetti alla chiesa di Nazaret, per l'esercizio delle sagre funzioni sotto la presidenza dell' abate. Che costituito l' assegnamento per soddisfare la prebenda dell'abate, lo stipendio de' cappellani, le spese di culto, e quello per lo mantenimento della chiesa, non che per adempirsi al pagamento dei debiti di cui è gravato il capitolo Nazareno, la restante parte del patrimonio del capitolo suddetto si aggreghi alla massa delle rendite della collegiata di Santa Maria Maggiore, per provvedere agli esiti capitolari. Che l' abate amministri liberamente il patrimonio assegnatogli, con dovere bensì in ogni anno renderne conto al vicario generale, o ad altro ecclesiastico deputato dall' ordinario. Che nelle feste di Pentecoste, della Concezione della Beata Vergine, e di San Bartolomeo, non che nella solenne cerimonia del Santissimo Corpo di Cristo officiasse nella chiesa di Nazaret il capitolo della collegiata, funzionando bensì l' abate, ed in assenza, o impedimento del medesimo, il primicerio, o il cantore, ovvero il canonico più antico del capitolo. Che lo stesso abate terrà la prima sede, dopo dell' arcivescovo, e funzionando costui nella chiesa di Nazaret l' abate la farà da arcivescovo di Trani assunto il titolo di arcivescovo di Nazaret, sia permesso di tenersi nella chiesa Nazarena il trono ponteficale. E finalmente per l' eseguimento delle ponteficie determinazioni s' incarica l' arcivescovo di Trani, colla facoltà di suddelegare altro costituito in ecclesiastica dignità.

Veduta altresì la ministeriale del di undici dell' andante rimessa dal ministero di stato degli affari ecclesiastici, colla quale si partecipa, che rassegnate alla Maestà del sovrano le saggissime determinazioni del santo padre, la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del 19 giugno prossimo passato anno, si degnò di manifestare la sua piena adesione ed approvazione, attendendo, che la Santità Sua si degnasse di disporre la spedizione delle corrispondenti bolle.

Si esegua la bolla anzidetta.—Napoli 9 aprile 1829.

— 2020 —

Circolare del 18 aprile 1829 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si dispone che possono i sindaci presentare all' intendente i reclami avverso le determinazioni contumaciali emesse su' loro conti morali, e l' intendente inteso l' avviso del consiglio d' intendenza rimettere le carte tutte al ministro degli affari interni.

Con rapporto de' 21 febbrajo ultimo propose ella il dubbio, se presentandosi da' sindaci, dopo la prima determinazione contumaciale su i loro conti morali, de' documenti giustificativi degli esiti, come per esempio autorizzazioni, certificati di servizio, dilucidazioni, ed altro, dovesse l' intendente ai termini dell' articolo 269 della legge del 12 dicembre 1816 necessariamente informare questa real segreteria del riesame del conto, oppure pronunziarvi definitivamente in linea di revisione, come praticasi pe' conti materiali de' cassieri.

Agli 11 marzo richiesi sull' oggetto il parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti. La medesima considerando, che per l' articolo 169 della citata legge non compete ai sindaci avverso le determinazioni prese dagl' intendenti su' loro conti morali in seguito delle deliberazioni decurionali, che il reclamo all' istesso intendente tra due mesi dalla data della comunicazione di detta determinazione; considerando, che l' intendente preso l' avviso del consiglio d' intendenza sul merito del ricorso rimettere debba tutte le carte al ministro degli affari interni, cui è riserbata la risoluzione superiore in questa materia;

È stata di parere prescriversi, ch' ella nel caso in quistione debba uniformarsi alla legge. Avendo approvato un tale avviso glielo partecipo per lo adempimento di risulta.

— 2021 —

Ministeriale de' 27 aprile 1829 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta al proccuratore del re presso il tribunale civile in Catanzaro, sulla norma, secondo la quale dee praticarsi la valutazione de' fondi che i notai si costituiscono in patrimonio.

Sul dubbio proposto col di lei rapporto degli 11 andante, relativamente alle norme da tenersi nella valutazione de' fondi che dai notai si costituiscono in patrimonio per l' esercizio del notariato, debbo manifestarle, che quante volte, prima della pubblicazione della legge de' 29 dicembre 1828 per la fissazione del valore de' beni soggetti al vincolo del patrimonio notariale, avevasi riguardo alla norma stabilita dall' articolo 733

delle leggi di procedura civile, ora abolito, per le offerte di prezzo nel giudizio di spropriazione forzata, è opportuno seguirsi nella specie la norma in vigore sull' oggetto colla nuova legge sulla spropriazione forzata (1).

— 2022 —

Ministeriale del 22 aprile 1829 diretta dal ministro delle finanze ad un direttore circa il modo di far pervenire al ramo di artiglieria le notizie che possono interessarlo, relativamente ai tagli di alberi.

Riscontrando il di lei rapporto degli 11 febbraio che tratta del modo onde darsi esecuzione alla sovrana risoluzione de' 7 dello stesso mese, per la quale sono state applicate a favore del ramo di artiglieria le disposizioni che contengonsi nella legge de' 21 agosto 1826 su' boschi in favore della real marina, le prevengo, signor direttore generale, che non avendo l' artiglieria agenti nelle provincie, a' quali dagl' ispettori forestali far si potessero le dichiarazioni convenienti de'tagli da eseguirsi, uopo è che le notizie de'tagli si faccian da lei pervenire, per mezzo di questa real segreteria di stato, al real ministero di stato della guerra.

———

(1) Ecco il tenore di questo articolo art. 735. Quindici giorni dopo la denunzia fatta al debitor principale, il creditor pegnorante dovrà produrre nella cancelleria del tribunale esistente nel domicilio del predetto debitore il quaderno dell' atto per la vendita, contenente il nome, il cognome, la professione e l' abitazione del creditor pignorante, del debitor principale e del debitore della rendita, la natura e la somma della rendita e del capitale; la data e l' indicazione del documento in virtù del quale la rendita è stata costituita; la denunzia della iscrizione, qualora il documento contenga ipoteca o sia stato inscritto per sicurezza della rendita medesima; il nome, il cognome e la dimora del patrocinatore della parte istante, le condizioni dell' aggiudicazione e l'offerta di un prezzo. La prima pubblicazione si farà all' udienza.

L'articolo 33 della nuova legge sulla spropriazione forzata dei 29 dicembre 1828 che ha riguardo all'oggetto, è così concepito:

« Ciascun immobile pegnorato sarà esposto venale al prezzo risultante dalla valutazione, che se ne farà secondo le seguenti norme:

1. Ne'reali dominj di qua del faro, il prezzo sarà eguale all'imponibile depurato dalla contribuzione fondiaria che pagasi nell' anno in cui si fa la valutazione, e degli altri pesi reali gravitanti su l'immobile, moltiplicato venti volte pe' predj rustici e quindici volte per gli edifizi siti nella provincia di Napoli, venticinque volte pe' predj rustici, e venti volte per gli edifizj siti nelle altre provincie.

2. Ne' reali domini oltre il faro, finchè non vi saranno compiuti i nuovi catasti, il prezzo sarà eguale alla rendita, che trovasi rivelata negli attuati interini catasti, depurata come nel precedente numero, moltiplicata venti volte pe' predi rustici e quindici volte per gli edifizi. »

— 2023 —

Reale Rescritto del 22 aprile 1829 partecipato dal ministro degli affari esteri al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a regolare il pagamento delle pensioni ai cavalieri dell' ordine gerosolimitano.

In data del 27 marzo ultimo si servì vostra eccellenza chiedere quali risoluzioni debbano prendersi sulla dimanda del cavaliere D. Giovanni Pigano dell'ordine gerosolimitano, tendente ad ottenere il pagamento di ciò che avanza per pensione annua che egli gode sulla commenda la Trigona in Lentini caduta in sequestro per morte del titolare cavaliere Interlandi.

Essendomi fatto un dovere di rassegnar questo affare al Re nostro signore, si è degnata la Maestà Sua di osservare che gli stabilimenti i quali regolavano la religione gerosolimitana in occasione di vacanza di commende non sono adattabili ora che le medesime s' incamerano al real tesoro, e perciò non esistendo più la ritenuta che dalla religione si faceva delle vendite delle commende vacanti sotto titolo di vacante e mortorio, è mente della Maestà Sua che le pensioni suddette si continuino senza interruzione, come tutti gli altri pesi a cui è annessa la commenda sino a che han vita i pensionisti.

Nel real nome le partecipo questa sovrana intenzione per sua intelligenza e per lo adempimento corrispondente.

— 2024 —

Circolare del 1 maggio 1829 emessa dal ministro di polizia e diretta a tutti gl' intendenti e sottintendenti portante disposizioni a stabilire l' armonia necessaria tra la polizia e l' ordine giudiziario.

I limiti che dividono la polizia ordinaria dalla polizia giudiziaria quantunque definiti dalla legge, pure possono qualche volta confondersi nella parte che la polizia è chiamata a prendere per la persecuzione de' reati : di fatto non di rado gli agenti inferiori de' due poteri hanno a questo proposito eccitato delle controversie che sono riuscite di grave nocumento al real servizio, alterando quell' armonia che deve regnare tra autorità chiamate a reciprocamente coadiuvarsi.

Se la polizia e la giustizia sono egualmente destinate a concorrere alla conservazione del buon ordine variando ne' loro mezzi di esecuzione, è indispensabile che gli agenti rispettivi vadano costantemente in perfetto accordo, onde giungere con più facilità allo scopo.

A tutti è noto che la prevenzione de' reati forma il principale attributo della polizia, e che quando la medesima non giunge ad impedire l' azione criminosa, dee lasciare procedere

i magistrati in quanto alla istruzione delle pruove ed alla liquidazione de' prevenuti.

Ciò non impedisce che non abbia a trarsi profitto dei lumi, e degli elementi che attesa la sua abitual vigilanza sia al caso di somministrare, come pure che non possa spingersi ne' misfatti che attaccano l' ordine pubblico, ed investigarne gli autori, perseguitarli ed arrestarli, passandoli all' autorità giudiziaria.

Qui giova osservare che io trovo lodevole ne' funzionari la premura di tenersi fermi nella sfera delle proprie attribuzioni, ma non riconosco necessario per sostenere le medesime di mettere a banda quelle convenienze che le autorità pubbliche debbonsi scambievolmente, ed a cui non è mai permesso di rinunziare.

Sua eccellenza il ministro di grazia e giustizia essendo meco di accordo sulla importanza di ritenere costantemente gli agenti delle due amministrazioni in buona intelligenza, dirigerà a quelle del suo ramo le opportune istruzioni sulle dinotate basi.

Io dal mio canto la interesso a concorrervi, e fare in modo che coloro i quali da lei dipendono, abbiano ad imitarla.

— 2025 —

Reale Rescritto del 5 maggio 1829 partecipato dal ministro di guerra e marina al presidente del consiglio dei ministri col quale si determina essere volere sovrano che le sanatorie per le interruzioni di servizio debbono valere solamente per le liquidazioni di ritiro e vedovili.

Umiliato a Sua Maestà il Re nostro signore il dubbio elevato dal comando generale del real esercito, se cioè il real rescritto de' 22 ottobre ultimo con cui la Maestà Sua si degnò palesare per sua sovrana volontà che le sanatorie, che si accordano per la interruzione di servizio debbano per massima esser valide solamente per le liquidazioni delle pensioni di ritiro o vedovili e non già per gli ascensi, debba aver effetto retroattivo, o pure dall' epoca della sua emanazione; Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 14 del passato mese uniformandosi al parere del consiglio de' ministri, ha dichiarato essere sua sovrana intenzione che il suindicato reale rescritto debba valere per tutti i militari, per tutti gl' impiegati civili, e per tutti i tempi.

Nel real nome mi dò l'onore di parteciparlo a vostra eccellenza onde si compiaccia. diramare una tale sovrana risoluzione in ciò che può interessare il ramo civile nella maniera che giudichi a proposito.

— 2026 —

Reale Rescritto del 6 maggio 1829 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al cardinale arcivescovo di Napoli per far cessare le difficoltà elevate da' parrochi nella esecuzione del real decreto de' 4 febbrajo 1828 diretto ad assicurar pe' neonati la cerimonia del Santo Battesimo e l' iscrizione dell'atto di nascita su i registri dello stato civile.

Avendo rassegnato a Sua Maestà le difficoltà che i parrochi di questa capitale con supplica rimessami da vostra eminenza reverendissima in data del 1 aprile del prossimo passato anno, e con altra posteriore a me presentata esposero d' incontrare nella esecuzione del real decreto del dì 4 febbrajo dello stesso anno relativo ai provvedimenti adattati da Sua Maestà per assicurare sempreppiù sui neonati la cerimonia del Santo Battesimo, e la iscrizione dell' atto di nascita su i registri dello stato civile; la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 24 del prossimo passato marzo non ha trovato fondate le doglianze de' parrochi in rapporto ad una regolare intelligenza, ed interpetrazione del mentovato real decreto. Pure a rimuovere ogni menomo dubbio dall' animo dei parrochi, e dar così loro sempre più l' opportunità di adempire ai doveri del proprio ministero, si è la Maestà Sua degnata ordinare,. che fermo rimanendo l' enunciato real decreto de' 4 febbrajo 1828 si dichiari nel real nome: 1.° Che per lo decreto anzidetto non prescrivesi dover necessariamente la inscrizione su i registri dello stato civile precedere l' amministrazione del Santo Battesimo. 2.° Che d' altronde appartiene esclusivamente ai parrochi il giudizio se vi abbia, o pur no imminente pericolo di morte del neonato, contro del quale giudizio non vi è chi possa reclamare. 3.° Che i parrochi non essendo compresi nella categoria dei funzionarj civili, non sono loro applicabili le sanzioni penali dell' articolo 6 del mentovato real decreto.

Nel real nome lo partecipo a vostra eminenza reverendissima, per intelligenza sua, e de' parrochi suddetti, e perchè si serva farne l' uso conveniente.

— 2027 —

Ministeriale del 9 maggio 1829 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all' arcivescovo di Manfredonia portante la risoluzione dei dubbi promossi relativamente ai semipartecipanti della chiesa ricettizia d' Ischitella.

In seguito dei dubbi promossi da vostra signoria illustrissima e reverendissima con suo rapporto del dì 30 novembre 1827 relativamente ai semipartecipanti della chiesa ricettizia d'Ischitella, avendo inteso la commissione dei vescovi, la medesima è

di avviso che i quattro semipartecipanti dell'anzidetta chiesa, perchè ammessi previo concorso, e con decreto della curia diocesana, ed anteriormente al divieto comunicato colla circolare del dì 27 ottobre 1819 possano nelle vacanze esser promossi alle partecipazioni, senza il nuovo esame o concorso prescritto dal breve ponteficio *impensa*, e che la consuetudine antica dell'azione debba rimanere abolita, così nella suddetta ricettizia, che nelle altre per l'avvenire. Trovando io regolare il divisato avviso della commessione dei vescovi, lo pertecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza e pel corrispondente adempimento.

— 2028 —

Ministeriale del 14 maggio 1829 diretta dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni per gli asportatori d'armi.

Ho rilevato del pregevole foglio di vostra eccellenza dei 24 aprile ultimo 2 carico num. 878 i dubbj incontrati dal procuratore generale del Re presso la gran corte civile di Palermo, e dal consultore del governo sulla intelligenza delle determinazioni legislative in materia di detenzione d'armi. Fan tali autorità distinzione *tra armi vietate, ed armi permissibili*, e ravvicinando i decreti degli 11 settembre 1821 e 7 ottobre 1822 suppongono che per la detenzione d'armi il primo fu abolito dal secondo nella parte concernente le armi vietate, e che non ha ricevuto cangiamento alcuno nell'altro relativo alle armi permissibili. Come con l'elasso del quinquennio ha cessato di avere osservanza l'ultimo dei due decreti, e son ritornate in vigore le leggi penali, così han creduto quelle autorità, che la detenzione di armi vietate porti in forza di queste leggi alle pene di polizia, mentre la detenzione delle armi permissibili porta in forza del decreto del dì 11 settembre 1821 a cinque mesi di prigionia ed all'ammenda di cinquanta ducati.

In conseguenza della medesima supposizione le autorità enunciate ravvisano perfettamente ozioso il decreto dei 10 gennaro 1827 che esclude dal beneficio dell'abilitazione provvisoria nel corso del giudizio i detenuti per detenzione di *armi vietate*. Riputando esse applicabili per tal reato le pene di polizia, trovano, che non possa verificarsi l'arresto dell'imputato, giacchè non è lo stesso ammissibile per fatti punibili con pene di semplice polizia.

Ho l'onore di fare osservare all'E. V. che le inesattezze di cui è parola non sono che apparenti.

Esse nascono da equivoco sopra il senso degli enunciati decreti del dì 11 settembre 1821 e dei 7 ottobre 1822, non che dal non essersi tenuto presente il decreto del 4 febbraio ultimo.

Quanto al senso dei primi decreti conviene riflettere, che le

armi proprie sono distinte *in armi assolutamente vietate, ed in vietate permissibili.* Appartengono alla prima classe le armi destinate principalmente alle offese, ed alle insidie. Appartengono alla seconda classe le armi, che sebbene siano ancora atte alle offese, pure la loro principale distinzione è il comodo della vita, e la propria difesa. Per le armi della prima classe la polizia non dispensa alcuno dal divieto di detenerle, e di asportarle; per le armi della seconda classe può la polizia permettere la detenzione e l'asportazione. Risulta chiaro dalle cose esposte, che ambedue le classi d'armi son comprese indistintamente nel divieto di detenerle, e di asportarle. Unica differenza è, che il divieto è assoluto per le armi della prima classe, e che può farsi cessare dalla polizia per le armi della seconda classe. Essendo le armi delle due classi incluse nel divieto son tutte comprese essenzialmente nella generica denominazione di *armi vietate*, quindi il decreto dei 7 ottobre 1822 concernente le armi vietate in generale abbraccia le armi permissibili, o l'altro degli 11 settembre 1821, rimaso dal primo abolito, per la detenzione tanto delle armi assolutamente vietate quanto delle armi permissibili. Si aggiunga che dopo il quinquennio ritornarono in vigore per tutte le armi le leggi penali.

Quanto al decreto dei 4 febbraio ultimo V. E. non ignora che si è dallo stesso sanzionata contro i detentori di armi vietate senza licenza in iscritto della polizia il primo al secondo grado di prigionia, e la confisca delle armi.

Il decreto medesimo poi esclude nell'articolo 2 il detentore arrestato dal beneficio dell'abilitazione provvisoria accordato dall'articolo 132 delle leggi di procedura penale ai detenuti per delitto.

Son sicuro, che il complesso delle cose esposte basterà a dileguare compiutamente le dubbiezze, che si sono incontrate relativamente all'applicazione delle misure concernenti il divieto delle armi.

— 2029 —

Reale Rescritto del 16 maggio 1829 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si determinano i periti che debbono verificare la specie delle merci.

Per la sorpresa della vacchetta sfornita di bolletta avvenuta in Aquila si suscitò la controversia, se per verificare che una merce sia piuttosto di origine estera che indigena debbano operarsi per periti gli agenti doganali, ovvero periti estranei, ed il dubbio sorse sulla intelligenza dell'articolo 57 della legge del 28 dicembre 1826.

I magistrati commettevano tali perizie a persone estranee della dogana. La generale amministrazione de' dazj indiretti, e l'agente del contenzioso della real tesoreria sostenevano, che la nomina de' periti cader dovesse sopra impiegati della dogana.

Sua Maestà incaricò quindi la consulta a discutere la quistione, ed a dare il suo avviso.

Or la consulta in seguito di un maturo esame sulle disposizioni delle leggi in vigore alla uniformità ha emesso l' avviso, che qualora si controverte se i generi sieno in frode, in contravvenzione, o in controbando, ed il giudice crede di ordinare una perizia ai termini dell'articolo 57 della legge de'20 decembre 1826, la nomina de' periti sarà fatta in persone non impiegate nelle dogane.

Io avendo rassegnato al Re un tale avviso, Sua Maestà si è degnata uniformarvisi, ed io nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per quell' uso che stimerà conveniente.

— 2030 —

Circolare del 20 *maggio* 1829 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che i sindaci firmeranno le misure dei lavori del genio nelle piazze dei comandanti delle medesime.*

Il comando generale del real' esercito fa delle premure perchè in quei luoghi ove è stabilito il comandante della piazza esso firmi le misure del genio pe' lavori di mantenimento delle fortificazioni, e degli edifici militari nella sua qualità; e che nei comuni poi dove i sindaci non funzionano da commissarj di guerra, le firmano del pari nella qualità di funzionanti da commissarj di guerra, non ostante che il comandante della piazza assuma i citati due carichi, essendo incompatibile, che questo ultimo firmi nelle due qualità diverse di comandante di piazza, e di commessario di guerra.

Io desidero, ch' ella uniformemente a tale premura dia le disposizioni che ne risultano.

— 2031 —

Circolare del 29 *maggio* 1829 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che il dritto del repertorio per gli atti de'cancellieri comunali è a carico della cassa del comune.*

Il real decreto de' 12 settembre ultimo stabilisce che i notai, i cancellieri, ed uscieri presso tutte le giurisdizioni esigono dalle parti per compenso della carta di bollo impiegata per iscrivere gli atti nel rispettivo repertorio il dritto fisso di grana quattro per ciascun atto.

Questo dritto è stato tassativamente attribuito a'cancellieri di tutte le giurisdizioni, e sarebbe duro l'estenderlo ai cancellieri di amministrazione, perchè le leggi che impongono un peso ai cittadini, non possono estendersi sopra cose diverse da quelle, sulle quali hanno precisamente pronunziato.

Quindi di riscontro al suo rapporto de'9 andante le partecipo, che non può l' enunciato real decreto sul dritto di repertorio applicarsi ai cancellieri comunali.

La spesa de' repertori aumentata per le prescrizioni contenute nel real decreto de' 26 marzo 1827, dev' essere messa a carico delle casse comunali.

— 2032 —

Reale Rescritto del 28 *maggio* 1829 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si fissa il dazio sui fazzoletti di seta.*

Ho rassegnato al Re il di lei ufficio de' 30 aprile, riguardante la quistione insorta nella dogana di Palermo intorno alla partita di fazzoletti di cottone, con scudi e bordura di seta soprapposte.

Sua Maestà ha considerato, che ai sensi della tariffa doganale, confermata dalla pratica, che certamente si è usata nelle regie dogane di questa parte de' suoi reali domini, i generi di simil sorte deggiono riguardarsi come lavori di seta; e quindi ha risoluto di osservarsi nelle dogane di Sicilia l' istessa pratica, e di sottoporsi simili lavori al dazio di carlini trenta la libra.

Per ciò che poi riguarda il caso particolare per il quale trovansi già profferite delle decisioni di magistrati, Sua Maestà autorizza vostra eccellenza d'impartire in linea economica quelle risoluzioni, che stimerà convenienti, perchè l'affare finisca con una transazione.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 2033 —

Circolare del 26 *maggio* 1829 *emessa dal ministro degli affari interni portante le norme per provvedere alla giacitura e casermaggio delle truppe di transito.*

Vari inconvenienti si sono sperimentati sul modo di provvedere alla giacitura, ed al casermaggio della truppa di transito e di quella che va a rilevare le altre di guarnigione nelle diverse piazze.

Per terminare le quistioni che finora hanno avuto luogo, ed introdurre un sistema stabile ed uniforme in tutto il regno, tenendo presenti le disposizioni all'uopo fatte dall'intendente generale, e gli altri divisamenti del comando generale del real esercito, il ministro della guerra ha stabilito quanto segue:

1.° Che per truppe di passaggio debbano considerarsi come per l' addietro, ed ai termini dell' articolo 285 dell' ordinanza amministrativa militare quelle che arrivano in un sito qualun-

que, tanto per mero transito, quanto per rimanervi meno di quindici giorni.

2.° Che la truppa in tal caso come si è sempre praticato uniformemente alle prescrizioni dell'ordinanza istessa, sia alloggiata a carico de' comuni sulla paglia a terra, e ne' suoi locali, o pure distribuendola per le case degli abitanti.

3.° Che alle truppe di arrivo in una piazza, o in altro sito qualunque, tanto per rimanervi più di quindici giorni, quanto per dare la muta ad altre, siano dagli appaltatori forniti i letti che si troveranno disponibili nello stesso giorno di arrivo, e nel seguente, ai termini dell'articolo 290 dell'ordinanza.

4.° Finalmente, ch'esaurita la dotazione per la truppa, che si trovasse mancante di letti, sia fornita la paglia, bonificandosi la spesa sulle contabilità a carico del ramo di guerra, sino a che non giungeranno i letti necessari, mediante le cure dell'appaltatore da esserne avvertito a tempo, conformemente all'articolo 290 dell'ordinanza.

Io le partecipo ciò, signor intendente, per l'uso di risulta.

— 2034 —

Circolare del 27 maggio 1829 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta ai provinciali degli ordini mendicanti perchè il religioso mendicante, incaricato a far la questua, venga fornito di una carta giustificativa, munita di designata formalità.

Per evitare gl'inconvenienti e le frodi che a danno dell'ordine pubblico e della pietà de' fedeli possono aver luogo per parte di coloro, i quali in abito religioso vanno in giro per la questua a nome di monisteri mendicanti; il ministro segretario di stato della polizia generale crede opportuno che qualunque religioso incaricato di andare limosinando, venga fornito di una carta giustificativa della persona, e dell'esercizio della questua: e che la detta carta da spedirsi dal provinciale o da chi ne fa le veci, indichi i connottati del questuante, si munisca del suggello dell'ordine, ed indi vi si apponga il semplice visto del funzionario della polizia ordinaria del capoluogo della provincia, o del distretto o del circondario, ove è il convento, dal quale dipende il questuante.

Non incontrandosi da me ostacolo a ciò che si propone dal cennato ministro, vostra paternità ne curerà l'adempimento esatto.

— 2035 —

Reale Rescritto del 27 maggio 1829 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni pel maestro saggiatore della zecca di Palermo.*

Nel dì 20 dell' andan'e Sua Maestà trovando regolarissimo quello che sull'avviso del direttore generale dei rami e dritti diversi e del soprintendente delle monete ha vostra eccellenza proposto col rapporto dei 29 del passato dicembre num. 7280, si è degnata dichiarare che il carattere del maestro di prova saggiatore della zecca di Palermo, al quale col decreto del 12 aprile 1826 sono state aggiunte le funzioni di saggiatore della garanzia dei lavori di oro, e di argento si debba riconoscere nel vice maestro di prova propietario cavaliere D. Calogero Colonna: salvo a costui i dritti se ne abbia per ragion d' interesse contro la Villa da sperimentarli innanzi il magistrato competente.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2036 —

Circolare del 27 maggio 1829 *emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta agli ordinarii de' reali dominii al di quà del faro con cui si previene che gli eremiti, per porsi in giro a far la questua, debbano munirsi della licenza della polizia.*

Il ministro della polizia generale mi ha fatto conoscere che per vedute di polizia, in data de' 29 dicembre 1826 si trova aver diretto istruzioni circolari a' funzionarì dipendenti da quel ministero, perchè i custodi delle chiese, i quali van col nome di eremiti, volendo porsi in giro secondo il solito a far la questua, si fossero muniti della corrispondente licenza dell' intendente in ciascun distretto della provincia di Napoli, e ciò a tutto gennaio del seguente anno, scorso il qual termine, e trovandosi nell' esercizio della questua senza l' indicata licenza, si sarebbero riguardati come contravventori ed arrestati.

Ha lo stesso ministro soggiunto, che non ostante di essersi fatti noti i suoi ordini dalle autorità incaricate, alcuni fra i cennati eremiti, i quali han meritato l' attenzione della polizia si son trovati muniti del permesso di questua spedito dall'autorità ecclesiastica, senza intesa della polizia.

Ad ovviare agl' inconvenienti cui può dar luogo la contravvenzione alle divisate disposizioni di polizia, vostra signoria illustrissima e reverendissima sarà attenta di vietare agli eremiti di lasciar le chiese affidate alla loro custodia per andare altrove a questuare, se prima non le avranno esibita la licenza che essi devono ottenere dall'intendente, o da altre autorità incaricate, ne' termini delle istruzioni del ministero della polizia generale.

— 2037 —

Ministeriale del 27 maggio 1829 diretta dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia con la quale si prescrive che i giudici regj debbano pagare il due e mezzo per cento dai loro soldi.

Si è servita con pregiatissimo ufficio dei 16 dello scorso aprile primo carico numero 1673 di farmi conoscere la pretesa di taluni giudici regi di circondario di cotesti reali domini di essere esentati dalla ritenzione del due per 100 che gravita su i soldi degl'impiegati, allegandosi da'medesimi che il loro impiego essendo limitato alla durata di tre anni non possono eglino aver poi dritto alla pensione di ritiro, l'eccellenza vostra avendo riputato ragionevole siffatta istanza mi ha invitato ad impetrar sulla stessa le analoghe sovrane risoluzioni.

Or io avendo ciò proposto nel consiglio dei ministri, lo stesso mi ha incaricato di manifestare all'eccellenza vostra siccome eseguo che il rilascio del due e mezzo per cento è stato da tanto tempo generalmente adottato in questa ed in cotesta parte dei reali domini e che perciò non convenga far sul proposito alcuna novità, e ciò tanto più perchè quantunque i giudici suddetti sono triennali, nondimeno, ov'essi si conducono bene non solo continuano al di là di tre anni, ma sono benanche promossi a cariche superiori, ed allora il tempo del giudicato si computa nella liquidazione delle loro pensioni, locchè non avverrebbe se essi non rilasciassero il due e mezzo per cento.

— 2038 —

Reale Rescritto dei 3 giugno 1829 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive il fondo dal quale debbonsi prelevare le spese giudiziarie erogate pei controbandi.

Nella circostanza, che dalla vendita de'generi, e dalla barca confiscata a patron Pasquale Midolo per un controbando con infrazione delle leggi sanitarie commesso nel 1824 in Siracusa non si poterono ricavare di netto che soli ducati 192,10.2 insufficienti a poter soddisfare ad un tempo ducati 6, 4, 4, importare di spese giudiziarie fatte dall'amministrazione, ducati 105, e 5 di dazi, e ducati 310,95 di spese sanitarie, si è da vostra eccellenza con rapporto del 3 del passato novembre domandata una norma per tutt'i casi in cui i prodotti di un controbando ove sia stata combinata infrazione sanitaria non bastino, scemati i dazi, e le spese dell'amministrazione, a poter soddisfare le spese sanitarie, che saranno occorse.

Sua Maestà a cui ho ciò rassegnato si è degnata dichiarare, che nel caso di contestazione i diritti, e le spese sanitarie,

sopra i generi esteri che immessi nelle dogane si vendono per causa di contravvenzione alle leggi doganali, debbono esser prelevate dal prodotto della vendita con privilegio ancora sul dazio fiscale, poichè se non proceda la dichiarazione della salute di esser generi ricettibili non può acquistarvi dritto il fisco doganale.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana risoluzione per l' uso conveniente.

— 2039 —

Circolare del 3 *giugno* 1829 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrivono le precauzioni che debbono accompagnare i folli al reale stabilimento di Aversa.*

Non di rado avviene che dietro regolare autorizzazione per l' ammissione de' folli a pagamento nelle case de' matti in Aversa vengono costoro colà diretti con suo uffizio, ed accompagnati da persone, che si asseriscono congiunte del demente, delle quali s' ignorano i nomi, i gradi di parentela, e le circostanze di fortuna. Ben da ciò si ravviserà di qual valore possono risultare gli obblighi che dai medesimi si riscuotono, e con quanta facilità possono eludersi gl' interessi dello stabilimento.

Quindi è che ad evitare siffatti inconvenienti, ella nello inviare tali folli nello espressato istituto, dovrà designare il grado di parentela di colui, che ve lo accompagnerà, onde ottenere colla sicurezza della persona anche quella della corrisponsione de' mensili pagamenti, che si promettono coll'obbligo prescritto da' regolamenti. Che se ragionevoli motivi impediranno a' congiunti di accompagnare il demente nel mentovato locale, dovrà ella alligare al suo uffizio un obbligo del di lui genitore, o più stretto parente per lo pagamento de' mensili ducati dodici, o pure sei, importo dell' intero o mezzo trattamento nobile, espressandosi nel foglio medesimo anche la obbligazione di dovere soggiacere all' importo degli oggetti di vestiario o giacitura.

Finalmente ella procurerà che le parti interessate si uniformino a tali disposizioni, senza delle quali non si darà luogo alla di loro ammissione.

— 2040 —

Ministeriale del 10 *giugno* 1829 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Anglona e Tursi contenente la spiegazione di alcuni dubbii promossi sugli ex religiosi che aspirano ad un beneficio o porzioni vacanti in chiese ricettizie.*

In continuazione della ministeriale del dì 29 aprile scorso, fo ulteriormente conoscere a vostra signoria illustrissima e reverendissima, che non vi è disposizione che vieti agli ex religiosi

pensionisti di poter ottenere nelle vie regolari un beneficio o cappellania perpetua. Anzi è ciò nello spirito delle disposizioni del concordato, nel di cui articolo XIV si dice, che il governo deve corrispondere agli ex religiosi de' monisteri ripristinati, la pensione monastica, ottenendosi dai medesimi l'indulto apostolico di secolarizzazione. Nel tempo istesso riscontrando il di lei rapporto del dì 25 del prossimo passato maggio, relativo ai dubbi ch'ella incontra nel provvedere la porzione vacante nella chiesa ricettizia di Senise, le fo osservare riguardo al primo dubbio, che aspirandovi gli ex religiosi di ordine ripristinato, e di ordine non ripristinato, tal circostanza è indifferente; ed il merito da sperimentarsi in concorso deve dar la preferenza all'ammissione nella partecipazione; però a dati uguali di merito, vi è ragione di preferire i religiosi secolarizzati di ordine ripristinato.

Riguardo al secondo dubbio poi, le dichiaro, che per gli ammessi in quella ricettizia dopo il divieto circolare de' 27 ottobre 1819 deve osservarsi indistintamente il disposto del breve *impensa*; mentre l'autorità dell'ordinazione non può che dare occasione a merito di un più lungo servizio ecclesiastico, il che potrà esser valutato nell'esame in concorso.

— 2041 —

Circolare de' 17 giugno 1829 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai proccuratori del re presso i tribunali civili, sulla formazione delle note per iscrizioni ipotecarie che debbono essere chieste di uffizio da' proccuratori del re, e dai presidenti delle camere notariali.

Ad oggetto di agevolare le operazioni de' conservatori delle ipoteche, e meglio assicurare la regolarità della forma per le iscrizioni che fossero richieste di uffizio dai proccuratori del re, o dai presidenti delle camere notarili nei diversi casi preveduti dalle leggi e regolamenti in vigore, di accordo col ministro delle finanze si è stabilito: — 1. Che le note prescritte coll'articolo 2012 delle leggi civili debbano essere presentate nei rispettivi uffizi della conservazione delle ipoteche da parte dei proccuratori del re, e de' presidenti delle camere notarili. — 2. Che la carta da adoperarsi per tali iscrizioni debba essere quella vistata pel bollo a credito, che deve somministrare il ricevitore del registro, a' termini del regolamento in vigore, a richiesta del rispettivo funzionario che dee usarne — 3. Che l'importo correlativo della carta debba cedere tutto a carico del debitore unitamente agli altri diritti (1).

---

(1) Ecco in qual modo si esprime questo articolo 2012. » Per fare l'iscrizione, il creditore presenta o fa presentare al conservatore delle ipoteche

— 2042 —

Circolare del 17 giugno 1829 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che non debbono i decurionati ingerirsi della condotta de' regi funzionari.

Sua eccellenza il consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia mi fa conoscere gli abusi ne' quali incorrano i decurionati. Questi corpi che la legge chiama col nome di amministrazione comunale, e le cui facoltà sono ristrette coll' amministrazione del rispettivo comune, pure spesse volte si costituiscono censori delle autorità giudiziarie, e specialmente de' giudici di circondario, commendando, o biasimando il rispettivo merito, provocando finanche le promozioni, o punizioni, erigendosi così in giudici del merito, o del demerito dei funzionari, che il Re (D. G.) ha destinati ad amministrar loro la giustizia, ed ha sollecitato da me gli ordini corrispondenti a far cessare gli abusi di cui è parola. Ella prenderà conto di tutto ciò, e darà le analoghe disposizioni che si convengono.

---

l' originale o una copia autentica della sentenza, o dell' atto di cui nasce il privilegio o l' ipoteca.

Egli vi unisce due note scritte sopra carta bollata, una delle quali può anche estendersi a piedi della copia del titolo.

Esse contengono:

1. Il nome, cognome, domicilio del creditore, la sua professione, se ne abbia, e l' elezione da esso fatta di un domicilio in un luogo qualunque del circondario dell' uffizio;

2. Il nome, cognome, domicilio del debitore, la professione, se sia nota, o una indicazione individuale e speciale in modo che il conservatore possa in ogni caso conoscere e distinguere la persona gravata dell' ipoteca.

3. La data e la natura del titolo;

4. La somma del capitale de' crediti espressi nel titolo, o valutati dallo inscrivente quanto alle rendite e prestazioni, o ai diritti eventuali, condizionali o indeterminati, ne' casi in cui tal valutazione sia prescritta; come pure la somma degli accessori di questi capitali, e l' epoca in cui sono esigibili;

5. L' indicazione della specie e della situazione de' beni, su' quali vuol conservarsi il privilegio o l' ipoteca.

Questa indicazione non è necessaria ne' casi d' ipoteche legali o giudiziali. Per tali ipoteche in mancanza di convenzione, una sola iscrizione assoggetta tutti gl' immobili compresi nel circondario dell' uffizio ».

— 2043 —

Reale Rescritto del 20 giugno 1829 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al cardinale arcivescovo di Napoli portante disposizioni su di alcuni abusi che in materia di giurisdizione ecclesiastica si pretendono introdotti nel reale stabilimento degl' incurabili.

Fin dal 1829 vostra eminenza reverendissima reclamò che malgrado la pubblicazione della bolla di circoscrizione delle diocesi non si vedevano cessare gli abusi, che in materia di giurisdizione ecclesiastica si erano introdotti nel reale stabilimento degl' incurabili; che anzi quel correttore, sotto il pretesto di privilegi, si faceva lecito arbitrariamente approvare, e deputare i confessori per l' ospedale senza alcuna dipendenza dall' eminenza vostra reverendissima, ammettendovi finanche de' preti da lei riprovati, o sospesi.

Essendo tali reclami stati rimessi alla commessione esecutrice del concordato, la medesima avendo preso in esame non solo quanto da vostra eminenza reverendissima si è dedotto sull' assunto, ma pure quel che per parte del correttore, e del governo dello stabilimento degl' incurabili si è fatto osservare con memorie e documenti esibiti, ha indi rassegnato, che la mentovata bolla di circoscrizione non ha abolito, ed annullato che le sole spirituali giurisdizioni delle prelature *nullius*; e siccome non è tale la carica di correttore, così non ha potuto la stessa perdere quei privilegj di esenzione e giurisdizione, che le furono conferiti, che non sono stati rivocati dai sommi pontefici, e che fin qui ha goduto senza opposizione.

In quanto poi all' approvazione, e deputazione de' confessori pel servizio dell' ospedale, la commissione esecutrice del concordato quantunque avesse ravvisato di non essere un tale punto di sua competenza, non ha potuto dispensarsi dal far osservare, che dopo che il concilio di Trento, e le costituzioni pontificie posteriormente emanate hanno ristrette, e limitate le facoltà, e la giurisdizione degli esenti, ed accordata sopra di essi ai vescovi una giurisdizione delegata pe' varj casi riguardanti la cura delle anime, e l' amministrazione de' sagramenti, fra i quali appunto si annovera quello di approvare, e deputare i confessori, è massima adottata dai canonisti, e dai sommi pontefici approvata, che non si debba ammettere nelle persone inferiori ai vescovi ed ai veri ordinari alcuna giurisdizione attiva ed ordinaria, a meno che non mostrino un espresso indulto apostolico, e non provino una prescrizione immemorabile, che lo faccia supporre. E siccome il divisato correttore non ha potuto esibire nè l' uno, nè l' altro de' suddetti titoli, mentre dalle bolle che ha prodotto nulla si deduce, nè gli è riuscito di provare che i suoi antecessori abbiano esercitata la

facoltà, di cui è quistione, così è stata di parere la suddetta commessione, che le doglianze di vostra eminenza reverendissima sieno ragionevoli, e che la di lei autorità meriti di essere sostenuta da Sua Maestà, ad oggetto di far cessare l' esposto abuso.

Avendo tutto ciò rassegnato a Sua Maestà e la Maestà Sua avendo trovato fondate le osservazioni della commessione esecutrice del concordato tanto riguardo al non essere applicabili ai privilegi di esecuzione, e giurisdizione, che trovansi conferiti dai sommi pontefici al correttore dello stabilimento degl' incurabili, le disposizioni della bolla di circoscrizione delle diocesi di questi reali dominî, quanto per tutto il dippiù, che concerne la destinazione de' confessori per lo detto stabilimento.

Quindi la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 12 del corrente mese approvando le proposizioni della suddetta commessione si è degnata ordinare, che il correttore dello stabilimento degl' incurabili debba scegliere i confessori per uso dello stabilimento medesimo tra quelli approvati da vostra eminenza reverendissima, e che non si trovino sospesi, ma nell' attuale esercizio di tale facoltà.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per sua intelligenza, e per lo corrispondente adempimento di sua parte; nella prevenzione di essersene da me passato il corrispondente avviso al ministro degli affari interni.

— 2044 —

Reale Rescritto del 23 giugno 1829 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si determina l' autorità cui i banchi di Palermo e Messina son sottoposti.

Ho rassegnato a Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza dei 16 febbraio di questo anno, secondo carico, concernente la quistione elevata fra il direttore generale dei rami e dritti diversi e l'intendente della valle di Palermo, cioè se per effetto dei reali decreti del primo giugno 1819 e dei 16 luglio 1827 coi quali nel numero degli oggetti attribuiti alla direzione generale di tal nome, furono anche compresi i banchi di Palermo e Messina, debba intendersi passata l' amministrazione, e il governo di essi al suddetto direttore generale, o pure rimasta presso le rispettive autorità dell'amministrazione civile, sotto quelle condizioni che ne vennero combinate col sovrano rescritto dei 5 gennaio 1820, con doversi riputar consentanea allo stesso la disposizione contenuta nel real decreto de' 6 novembre 1821 circa alla scelta degli impiegati del banco di Palermo. Sua Maestà in conformità delle considerazioni fatte dalla consulta dei reali dominî oltre il faro, ha veduto che fra gli oggetti di diversa indole attribuiti alla direzione generale dei rami e dritti diversi,

ve ne han taluni per li quali l'amministrazione presso quel direttore generale non è talvolta intera ma parziale, o eventuale, ovvero consistente nell' attitudine, come sarebbe quella per li beni dei vescovati, delle commende, e dei beneficî di regio patronato, e quest' altra della rendita della crociata, oggetti per li quali non può alla suddetta direzione generale certamente appartenere ordinaria ed uguale gestione. Ha veduto la Maestà Sua che lo stesso pressochè avviene in riguardo ai banchi di Palermo e di Messina, i quali essendo stati offerti dai rispettivi comuni, ed essendosi questi costituiti come continuano ad esserlo risponsabili verso il tesoro, ed i particolari dei capitali in deposito nei banchi medesimi in sicurtà dati; le cure del direttore generale per essi possano aver luogo singolarmente nella economia dei regî interessi: salva la vigilanza generale allo scopo, essendone le regole chiaramente annunziate nei decreti e rescritti reali.

Quindi la Maestà Sua uniformandosi al parere della stessa consulta, si è degnata ordinare, che nell' attuale sistema dei banchi di Palermo e di Messina per lo reggimento dei medesimi debba continuare l' osservanza del sovrano rescritto del dì 8 gennaio 1820 procedente dai principî stabiliti nel real decreto del primo giugno 1819 e confirmate nei reali decreti del 6 novembre 1821 e del 16 luglio 1827.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2015 —

Circolare del 23 giugno 1829 emessa dal ministro delle finanze sull' impiego delle somme provegnenti da multe di contribuzione fondiaria.

Con lettera ministeriale de' 7 novembre 1818 vennero determinate le proporzioni da serbarsi nella distribuzione di quella parte delle multe di contribuzione fondiaria, sulla quale non han diritto i denunzianti, o rivelanti.

Or avendo riguardo alle particolari circostanze di talune famiglie di morti impiegati già nel ramo delle contribuzioni dirette, le quali chiedon talvolta de'soccorsi sul fondo delle multe; ho risoluto che da oggi in avanti la distribuzione delle somme di multe di contribuzione fondiaria, sulle quali non han diritto denunzianti o rivelanti, si esegua nel seguente modo:

1.° Una quinta parte rimarrà a mia disposizione, dirigendosene il pagamento al tesorier generale per tenerne particolar madrefede.

2.° Una quinta parte apparterrà al secondo ripartimento del ministero, ed all' officina del consiglio delle contribuzioni dirette.

3.° Tre quinte parti alle rispettive direzioni provinciali.

La rata attribuita al secondo ripartimento del ministero, ed

al consiglio delle contribuzioni dirette, sarà intitolata per quattro quinti all'uffiziale del secondo ripartimento, e per un quinto al presidente del consiglio delle contribuzioni dirette. La ripartizione fra gl' impiegati sarà regolata secondo la norma della mentovata circolare de' 7 novembre 1818, la quale, così modificata, rimarrà in pieno vigore.

— 2046 —

Reale Rescritto del 23 giugno 1829 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive che gli atti contemplati nel numero 20 dell'articolo 16 della legge sul registro sono esenti da questa formalità.

Essendosi all' articolo 16 numero 20 della legge dei 21 giugno 1819 sul registro stabilito che sieno esenti dall' obbligo della registratura gli atti relativi alla competenza dei conciliatori purchè non si tratti di conciliazione, e compromesso eccedente il valore di ducati sei, ed all'articolo 17 numero 6 e 7 della legge istessa, che ottengano gratuitamente la formalità del registro le sentenze diffinitive dei conciliatori, e le dichiarazioni dei tribunali civili sulle allegazioni di ricusa e d' incompetenza dei conciliatori, è nata contestazione tra il direttore generale dei rami e dritti diversi, ed il proccuratore regio del tribunale civile di Trapani se debbasi l' uno e l' altro favore della legge intendere limitato alle sole minute degli indicati atti e sentenze, estese ancora alle loro spedizioni, ossia copie. Varie ragioni dal consultore di cotesto governo allegate per conchiudere che per queste copie di atti di sentenze diffinitive e deliberazioni relative alle competenze dei conciliatori sia stata intenzione delle legge di estendere gli enunciati favori anche alle loro copie, e spedizioni, e vostra eccellenza nel darne conto a Sua Maestà con rapporto dei 29 dello scorso marzo, ripartimento di grazia e giustizia, primo carico numero 638, ne ha manifestato il suo parere, alle osservazioni del consultore conforme.

La Maestà Sua uniformandosi all' enunciato parere si è degnata ordinare che le copie degli atti contemplati nel num. 20 dell' articolo 16 dell' indicata legge sul registro sieno esenti da questa formalità e che vi si debbano gratuitamente assoggettire le spedizioni, o copie delle sentenze, e deliberazioni contemplate dai numeri 6 e 7 dell' articolo 17 della legge istessa.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2047 —

Circolare del 27 giugno 1829 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che agli ingegneri di ponti e strade sono dovute le indennità di viaggio in caso di traslocazione della provincia ove vanno.

Il direttore generale di ponti e strade con suo rapporto del 28 aprile ultimo fece osservare, che allorquando gl' ingegneri appartenenti a quel corpo erano traslocati da una provincia all' altra, quella donde partivano non corrispondeva loro gli averi, che sino al giorno della loro dimora, e quella dove arrivavano non cominciava a corrisponderglieli, che dal loro arrivo, ciò che produceva l' inconveniente che alla perdita di parte de' loro soldi, si aggiungeva il dispendio del viaggio. Avendo rassegnato al Re nostro signore il rapporto cennato, la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 12 stante, si è degnata risolvere, che da ora innanzi per l' intervallo della partenza degli ingegneri da una provincia all' altra cui vengono destinati, sieno corrisposte ai medesimi le indennità sui fondi di quella provincia dove vanno.

Nel real nome la prevengo di questa sovrana determinazione per l' adempimento che ne risulta.

— 2048 —

Circolare del 27 giugno 1829 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che allorchè un privato viene incaricato dall' intendente di un disimpegno amministrativo, avrà le istesse indennità dei consiglieri provinciali e distrettuali.

Con decisione sovrana del 22 marzo 1825, si ordinò che ai consiglieri provinciali o distrettuali de' quali non si era fatto parola nel regolamento de' 6 novembre 1821 si dasse la indennità di carlini venti al giorno, quando uscissero dal loro domicilio per affari amministrativi, e di carlini dieci al giorno quando eseguissero l' incarico nello stesso camune di loro residenza.

Posteriormente è avvenuto, ch' essendosi dall' intendente di qualche provincia confidato un disimpegno amministrativo ad un particolare non rivestito del carattere di consigliere provinciale o distrettuale, non siasi potuto proporzionargli il pagamento delle indennità de' giri.

Quindi avendo domandato in proposito i provvedimenti sovrani, si è degnata Sua Maestà prescrivere a' 12 del corrente, che a quest' ultimi si dassero le istesse indennità, che si trovano stabilite pe' consiglieri provinciali o distrettuali.

Nel real nome io glielo partecipo per sua norma ed intelligenza.

— 2049 —

Reale Rescritto del 27 giugno 1829 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni pel dazio sul pesce.

Avendo rassegnato a Sua Maestà i rapporti di vostra eccellenza del 7 giugno 1827 e dei 30 marzo ultimo relativi alla imposizione del dazio corrispondente al 10 per 100 sul pesce fresco, che s' immette per consumarsi, o vendersi in cotesta capitale, giusta le liberazioni decurionali del 10 aprile 1827 e degli 8 gennaro ultimo, dall' eccellenza vostra coi suddetti uffici rimessi; la Maestà Sua previo lo avviso della consulta di cotesti reali domini nel consiglio di stato ordinario del 12 del corrente si è degnata di autorizzare la imposizione del dazio di grana due siciliane a tarì, ossia del 10 per cento sul prezzo di tutto il pesce che indistintamente s' immette per consumarsi in cotesta capitale, ai termini dell' articolo 30 delle istruzioni de' 10 novembre 1819, sotto le condizioni e coi modi di percezione stabiliti dal decurionato nelle suddette deliberazioni, da doversi attivare il suddetto dazio comunale al finire dell' attuale arrendamento, durante il quale non s' intende fatta nessuna innovazione ai generi attualmente gravati, ed al metodo della percezione.

Nel real nome partecipo ciò a vostra eccellenza perchè si serva farne l' uso che stimerà conveniente.

— 2050 —

Reale Rescritto del 27 giugno 1829 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia col quale si stabilisce la imposizione delle mete a' cereali.

Ho umiliato all' alta intelligenza di Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza de' 12 marzo ultimo, primo carico, numero 1235, col quale ella si servì proporre le norme onde stabilirsi un sistema stabile e permanente per le imposizioni delle mete nella vendita dei frumenti ed altri cereali ne' comuni di cotesti reali domini, come pure rassegnò gli espedienti particolari, onde risolversi una questione insorta tra le autorità amministrative di Siracusa nella circostanza di doversi colà imporre la meta sui frumenti del 1827.

E la Maestà Sua inteso l' avviso della consulta di cotesti reali domini ritenendo le osservazioni, e le proposizioni relative dell' eccellenza vostra, e volendo colle stesse combinare i principi degli attuali sistemi amministrativi, nel consiglio ordinario di stato de' 12 del corrente si è degnata ordinare per sistema generale le cose seguenti.

1. Che ogni decurionato scelga tra i suoi membri cinque dei

più abili, intelligenti ed onesti per raccogliere le vendite de' generi fatte per via di contratti pubblici, o per partite di sensali infra il mese immediato alla raccolta d' ogni rispettiva derrata coacervata, tirarne il prezzo medio e proporre il parere sulla meta da imporsi.

2. Che tal di loro parere con tutti i pezzi di appoggio si discuta dal decurionato e si deliberi, ed indi colle deliberazioni del medesimo si passi per via del sindaco al rispettivo intendente.

3. Che l' intendente, visto tutte le carte, risolva sulla detta deliberazione decurionale sia che riguardi il comune in cui esista o no caricatojo, ed approvandola resti fissata la meta per la somma proposta, salvi i reclami al luogotenente generale secondo le forme amministrat.ve. Che se poi esso intendente opinasse in contrario, inviar debba la deliberazione colle sue osservazioni al decurionato, e se questo persistesse si trasmettono le carte al luogotenente generale per l' approvazione.

Ha ordinato poi la prelodata Maestà Sua che la meta del frumento per l' anno 1829 in Siracusa, resti fissato ad once 3, e tarì 6 per ogni salma legale, che corrisponde ad once quattro della salma abolita, siccome fu proposto da quello intendente.

Nel real nome partecipo ciò all' eccellenza vostra perchè si serva farne l' uso conveniente, riserbandomi di rimettere il corrispondente real decreto tosto che sarà munito della sacra firma di Sua Maestà.

— 2051 —

Circolare del 29 giugno 1829 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che le case dei Liguoristi sono esenti dall' alloggio militare.

Sua eccellenza il ministro degli affari ecclesiastici con real rescritto del 17 andante mi previene che avendo rassegnato a Sua Maestà le suppliche del P. Cocle rettore della congregazione del Santissimo Redentore, con cui egli ha fatto osservare che le case del suo istituto per avere gli obblighi di fare gli esercizj spirituali agli ordinandi ne' tempi rispettivi, ed a tutti coloro che amano raccogliersi nello spirito, ed oltre a ciò venendo spesso destinate per luogo di ritiro degli ecclesiastici, e de' laici discoli, come pure de' giovanetti che vanno ad eligere il loro stato, o a sperimentere la loro vocazione non possono essere soggette al peso degli alloggi militari per le inevitabili conseguenze pericolose, che ne risulterebbero; ha la Maestà Sua in data degli 8 andante ordinato, che tutte le case de' liguoristi sieno esenti dal peso degli alloggi di qualunque natura esse siano, onde possono attendere tranquillamente agl' indicati esercizj del loro ministero.

La prevengo di questa sovrana determinazione, ond' ella dal suo lato possa dare le disposizioni che ne risultano.

— 2052 —

Reale Rescritto del 4 *luglio* 1829 *partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale de' ponti e strade portante disposizioni sul mantenimento delle strade regie.*

Nell' ordinario consiglio di stato de' 12 dello scorso mese è stato rassegnato al Re (N. S.) il parere della consulta de' reali domini di quà dal faro, in seguito della discussione, che la consulta stessa ha fatto per sovrano comando del progetto presentato da cotesta direzione generale di ponti e strade ed espresso in un suo rapporto del dì 19 dicembre 1827 circa il dividersi in dieci appalti i mantenimenti delle strade regie, pel quale divisamento ella, dopo aver indicate le somme degli annui estagli che secondo i parziali contratti si stan pagando su' tratti che in ciascuno de'dieci appalti sarebbero riuniti gli appalti stessi.

Ella dividea così.

1.° Strade della Provincia di Napoli ducati.	»	27934 26
2.° Strade nelle vicinanze di Caserta ducati.	»	11633 72
3.° Strade di Roma ducati	»	13331 09
4.° Strada di Benevento, e di una porzione di quella di Puglia ducati	»	9147 63
5.° Strada di Puglia in Principato ulteriore duc.	»	16847 94
6.° Strada di Capitanata ducati.	»	7564 00
7.° Strada di Bari ducati	»	9113 12
8.° Strade degli Abruzzi ducati	»	11594 64
9.° Strade di Principato Citeriore, e di Basilicata ducati.	»	13624 77
10.° Strade delle Calabrie ducati	»	9875 75
Ducati. . . .	»	129666 92

Ed il Re (N. S.) uniformandosi all'avviso della consulta dei reali domini di quà dal faro si è servito approvare, che tutte le strade si dividono in dieci grandi tratti sopra i quali s' istituiranno dieci appalti distinti, secondo i metodi indicati dalla direzione generale de' ponti e strade, e colla condizione di doversi per essi ricorrere alle subaste ai termini de' regolamenti.

Nel real nome le fo noto tale sovrana risoluzione per sua intelligenza, e per lo adempimento nella parte che la riguarda.

— 2053 —

Circolare degli 8 *luglio* 1829 *emessa dal ministro delle finanze con la quale si determina in quali casi i cancellieri possono esigere il dritto di repertorio.*

Con suo rapporto del dì 1 aprile passato, ella ci ha fatto dimandare le superiori decisioni sul dubbio che in occasione di

rimostranze del sindaco di Fiumara a lei sembra applicabile agli altri comuni tutti e benanche su de' cancellieri comunali nel rilasciare estratti di catasto, oltre all' apposito stabilito dritto di grana cinque, possono ripetere il dritto di grana quattro pel mantenimento del repertorio de' loro atti.

Ora a riscontro, e per sua intelligenza e regola questo real ministero le fa osservare, e le previene, signor intendente, che accordatosi dal decreto reale de' 12 settembre 1828 la percezione di grana quattro per ogni articolo, che s' inserisce nel repertorio de' cancellieri comunali, e dovendo i medesimi riportarci gli estratti che rilasciano de' catasti provvisori, possono senza dubbio riscuotere l' emolumento, di cui è parola nel disposto per la iscrizione degli atti nel repertorio indipendentemente da quello di grana cinque, il quale riguarda la emissione de' certificati estratti dai catasti provvisori.

— 2054 —

Circolare degli 11 luglio 1829 emessa dal ministro delle finanze con la quale si determina che nella deliberazione discrepante di più comuni di preferire il percettore all' esattore della fondiaria prevalerà il parere del capo-luogo del circondario e si sceglierà sempre per precettore chi possa personalmente non per sostituto esercitare l' impiego.

Le dimande che sovente pervengono in questa real segreteria di stato per impieghi di percettori delle contribuzioni dirette mi ha determinato a render conto al Re nostro signore così del sistema di esazione stabilito col decreto de' 19 dicembre 1811, e costantemente praticato, pel quale ne' comuni di quei circondari, ove non esistono regi precettori, i decurionati eligono in ogni biennio sotto la loro responsabilità gli esattori comunali, come dalla regola, che io ho finora tenuta di sentir sempre i decurionati, quantevolte si è trattato di provvedere cariche di percettore. Ed il Re nostro signore con decisione data nel consiglio ordinario di stato de' 12 giugno ultimo si è servita comandare, che rimanga in tutta l' osservanza la regola, che i decurionati nelle vacanze delle percettorie siano in piena libertà, o di far la nomina dell' esattore comunale sotto la loro responsabilità o di chiedere l' elezione del precettore, ed in caso di discrepanza fra i comuni, che il circondario compongono, si abbia come preferibile il voto del decurionato capo-luogo.

Ha inoltre ordinata la Maestà Sua che nella scelta de' percettori si osservi la regola di farla cadere su di persona, che da se stessa eserciti l' uffizio, e senza che giammai il possa fare per mezzo del sostituto sotto pena di aversi il percettore per dimissionario. In conseguenza da oggi innanzi saranno esclusi i minori da tal' impieghi, e se taluni se ne trovino di già in

possesso per precedente sovrana concessione, è volere della Maestà Sua che arrivati costoro all' età maggiore, o debbano esercitare loro stessi le rispettive percettorie, o vengono le medesime conferite ad altri soggetti idonei, e senz'ammettersi nessuna eccezione.

Ne la prevengo nel real nome per sua intelligenza, e regola.

— 2055 —

Circolare degli 11 *luglio* 1829 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina in quali casi i funzionanti da commissari di guerra dipendano da' commissari titolari.*

Il ministro della guerra e marina in data del 4 andante, mi ha rimesso un uffizio del tenor seguente:

» In seguito degli ordini emessi colla ministeriale del 2 dello scorso maggio, num. 1791, il commissario di guerra in Monteleone ha fatto presente all' intendente generale dell' esercito, che la disposizione con cui si prescrive, che i funzionanti da' commissari dipendono da titolari potrà essere in piena osservanza, sempre quando i primi dipendano dai secondi per qualunque operazione, che potessero disimpegnare, e rimetterne i documenti pel canale di costoro; ma se ciò non accadesse come di fatti avviene nelle Calabrie, mentre redigono le carte isolatamente, ed hanno il loro corso, in questo caso non si chiama risponsabile di qualunque inconveniente possa accadere. Ad oggetto di ovviare ogni inconveniente, che da ciò potrebbe derivare, prego l'eccellenza vostra a compiacersi dare gli ordini a' sindaci chiamati dalla legge a rappresentare i commessari di guerra titolari, onde sia osservata la rigorosa dipendenza de' funzionanti da' titolari, a' quali obbligatoriamente debbono rimettere tutti gli atti originali, a meno che pegli stati, e verbali, giusta gli articoli 498 e 460 dell' ordinanza amministrativa militare, mentre di questi passare soltanto debbano i duplicati, dovendo essi stare agli ordini che per mezzo dei commissari titolari riceveranno, senza verun arbitrio, poichè in amministrazione dev' essere serbata la gerarchia di servizio, e persone strettamente per la linea fiscale, ed indipendentemente da quella delle autorità militari.

Io desidero, ch' ella analogamente alle premure del lodato ministro dia le disposizioni opportune.

— 2056 —

Ministeriale degli 11 *luglio* 1829 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all' arcivescovo di Bari sulla persona che dee rappresentare in giudizio il seminario nella discussione delle opposizioni prodotte al quadro de' debitori di rendite costituite.*

Troverà ella risoluto dalla circolare del 20 settembre 1828

il dubbio proposto col rapporto del 20 prossimo scorso mese intorno la persona che dee rappresentare in giudizio il seminario nella discussione delle opposizioni fatte al quadro de' debitori di rendite costituite — Vostra signoria illustrissima e reverendissima ne rileverà che l'intendente non è che l'organo per far pervenire le dette opposizioni all' amministrazione diocesana, e che non egli ma bensì l' amministrazione, il titolare, il seminario, in una parola l'interessato è quegli, che dev' esser parte nel giudizio.

— 2057 —

Ministeriale del 18 luglio 1829 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Larino con la quale si dichiara di essere della competenza de' tribunali ordinarii, l' esame delle opposizioni prodotte da' debitori delle chiese ricettizie contro i quadri per rendite costituite.

Con rapporto del 17 giugno prossimo scorso propone Ella di farsi devolvere al consiglio d'intendenza l' esame delle opposizioni, che i debitori delle chiese ricettizie per rendite costituite propongono contro i quadri pubblicati, a' termini del real decreto de' 2 maggio 1823. Fa d' uopo però, che vostra signoria illustrissima e reverendissima osservi che la discussione di simili opposizioni, secondo prescrive il citato decreto, debb'esser fatta in linea possessoriale, e non in petitorio, e che quindi è necessariamente della competenza de' tribunali ordinari. Per tale riflesso non può esservi luogo affatto a dispensare al decreto medesimo.

— 2058 —

Ministeriale del 18 luglio 1829 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all' amministrazione diocesana di Città ducale con cui si fa rilevare il modo illegale adoperato nei sequestri de' benefizii vacanti, e si suggeriscono le formalità richieste dalle leggi in vigore.

In continuazione di ciò che scrissi a cotesta amministrazione diocesana in data del 20 prossimo scorso mese, io debbo manifestarle che nella causa contro Martinelli e Fabrizj il procuratore del Re presso il tribunale civile in Aquila ha fatto rilevare il modo illegale, con cui essa amministrazione suole apporre il sequestro a' beneficii vacanti con scriverne cioè a' sindaci. Finchè si usa questo mezzo non riconosciuto dalle leggi del rito civile, non è strano che i tribunali dichiarino nulli tali sequestri; l' amministrazione dee avvalersi per questo oggetto indispensabilmente dell' opera di un usciere giudiziario, dietro l' ordinanza del regio giudice del circondario. Per l' avvenire serberà essa un tal metodo, e trovandosi altri sequestri illegali li metterà in regola nella maniera istessa.

— 2059 —

Reale Rescritto del 18 *luglio* 1829 *partecipato dal ministro della guerra e marina a quello delle finanze portante disposizioni pei militari detenuti senza distinzione di classi.*

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 30 giugno scorso si è degnata approvare, in massima, che agli uffiziali detenuti senza distinzione di classi, debba corrispondersi la correlativa indennità di mobilio, allorchè questo manca in natura, di unita al soldo, e durante i giorni di presenza nelle prigioni, mantenendosi in vigore l' art. 57 del regolamento degli 8 febbraio 1822 pel servizio delle prigioni militari, ed il sovrano rescritto de' 31 maggio detto anno, con cui fu accordato agli uffiziali stessi la metà dell' indennità di mobilio del proprio grado, allorchè non somministravasi in natura; dovendosi applicare tale decisione sovrana al secondo tenente D. Vincenzo Coccoli pel tempo che fu detenuto in Pescara.

— 2060 —

Ministeriale del 18 *luglio* 1829 *diretta dal ministro delle finanze ad un direttore che dichiara doversi negli estratti di catasti spiegare in lettere la somma totale dell' imponibile, e ridursi in ducati e grana qualora il carico non si trovi in questa moneta valutato.*

Si sono presentate in questa real segreteria per la legalizzazione della di lei firma i due annessi estratti del catasto provvisorio del comune di . . . . . . rilasciati da cotesta direzione; dicendosi che degli estratti suddetti, debbesi far uso fuori regno.

Pria di devenirsi a tale legalizzazione, sembra opportuno per regolarità degli atti, che in ciascuno di questi estratti, si esprima anche in lettere la somma del totale della rendita attribuita al proprietario. La incarico quindi che ella aggiunga questa indispensabile formalità agli estratti mentovati, i quali si servirà di respingermi a posta corrente. E per lo avvenire in tutti gli estratti che le saran richiesti userà ella una eguale attenzione, avvertendo pure a ridurre nel totale la somma in dncati e grana per tutti quegli articoli, la cui valutazione per ora e fino alla ricopiatura de' catasti provvisorj continua ad essere indicata in taluni de' catasti stessi nell' abolita moneta di lire e centesimi.

— 2061 —

Ministeriale del 18 *luglio* 1829 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia con cui si dichiarano ben fondate le osservazioni sull'illegalità de' modi adoperati dall' amministrazione diocesana di Città ducale pei sequestri de' benefizj vacanti e di niun momento, e sul turbamento del possesso e sulla natura de' beneficj.*

In seno al gentil foglio di vostra eccellenza del 1 corrente ho ricevuto il rapporto del procuratore del Re presso il tribunale civile di Aquila che contiene le sue osservazioni sulle due cause pendenti innanzi a quel tribunale tra l'amministrazione diocesana di Città ducale contro i nominati Martinelli e Fabrizj.

Ho trovato ben fondata quella che riguarda il modo illegale che usa quell' amministrazione diocesana nell' apporre i sequestri a' benefici vacanti, ed ho dato subito le disposizioni, perchè tali sequestri si facciano con ordinanza del regio giudice di circondario e pel ministero di un usciere giudiziario.

Non così però per le altre due osservazioni contenute nello stesso rapporto. In primo luogo mal si appone il mentovato proccuratore quando dice, che nella causa contro Fabrizj abbia potuto esservi dopo il sequestro turbativa di possesso per parte dell' amministrazione o per essa del suo colone.

Dopo ciò ch' ebbi l' onore di fare osservare a vostra eccellenza in proposito col mio precedente foglio del 23 maggio ultimo debbo sperare che l' eccellenza vostra convenga di esser questa una teoria falsa e perniciosa ad un tempo.

È in secondo luogo erroneo il principio assunto dal procuratore del re, che i benefici semplici non possono essere di natura ex-feudali nè colpiti dal real decreto del 20 luglio 1818. O che sian semplici o che siano curati i beneficj, basta che abbiano erezione in titolo, e non siano mere cappellanie laicali, e legati pii, son compresi nelle disposizioni dell'articolo primo il quale parla de' patronati feudali sopra i beneficj ecclesiastici di qualunque natura. Io prego vostra eccellenza di render noto tutto ciò al detto funzionario, perchè l' abbia presenti nel giudizio, e nell' emettere i suoi mezzi di difesa a pro de' diritti della real corona.

— 2062 —

Reale Rescritto del 22 *luglio* 1829 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno provvedimenti sulle cauzioni dei contabili.*

Dei tre rapporti di vostra eccellenza de' 16 dicembre 1828, 23 marzo e 20 aprile 1829 a vostra eccellenza trattato degli oggetti seguenti esponendo le proposizioni fattene dal direttore ge-

nerale de' dazi indiretti, o lo avviso emessone dall' agente del contenzioso, e per taluno di tali oggetti anche dal consultore del governo.

1. Se in consegnenza degli articoli 51 e 52 del real decreto de' 19 aprile 1826 da un lato, e dell' articolo 62 del regolamento de' 19 aprile 1827 dall' altro, le cauzioni de' contabili de' dazj indiretti, e de' capi e sotto capi de' facchini delle dogane di Palermo e Messina in biglietti di tenuta a firma sia di negozianti, sia di possidenti esser debbano a responsabilità de'direttori provinciali rispettivi, oppure del direttore generale.

2. Se nello stato di trovarsi aggravato di molti affari l' agenzia del contenzioso debba addirsi alla direzione generale de'dazj indiretti un' avvocato, o patrocinatore di proposito, e con soldo fisso per assumere la cura, e la difesa delle non poche cause che riguardano l' amministrazione, e per esaminare le forme, e le condizioni de' contratti di arrendamento da stipolarsi, e gli atti relativi alle cauzioni de'contabili, proponendosi per tale il patrocinatore D. Baldassarre Candela, oppur si debba la direzione generale all' opportunità avvalere di qualcheduno de' patrocinatori dell' agenzia del contenzioso, con proporre in tali casi delle gratificazioni in lor favore, e dirigersi nelle materie dubbie e più gravi all' agente del contenzioso.

3. Quale ricompensa in fine meritano i travagli e l' assistenza prestata dal detto patrocinatore Candela alla direzione generale dal 1826 in quà essendo stata la somma pretesa regolata dall' agente del contenzioso ad once centosettanta depurata da ogni ritenuta.

Sua Maestà a cui ho rassegnato tutto l'anzidetto si è degnata per quanto riguarda la prima quistione, uniformandosi allo avviso dello agente del contenzioso e del consultore del governo, di ordinare, che le cauzioni in biglietti di tenuta da darsi dai contabili de'dazj indiretti debbano essere a responsabilità del direttore generale, e non già dei direttori provinciali, salvo al primo in caso di bisogno di rivolgersi contro di questi ultimi per lo regresso legale.

In ordine poi alla seconda quistione Sua Maestà ha risoluto, che ad esempio di Napoli, non debbano tenersi nè avvocati nè patrocinatori provvisionati presso cotesta direzione generale de' dazi indiretti, ma avvalersi de' primi, o de' secondi a misura del bisogno; e pagarsi discretamente le loro fatiche e spese in vista delle specifiche legali, e di regolari tasse da farsene dall' agente del contenzioso, debitamente approvate da Sua Maestà.

Finalmente per la terza proposizione, si è degnta la Maestà Sua autorizzare il pagamento delle once centosettanta liquidate a favore del patrocinatore D. Baldassarre Candela per le fatiche dal medesimo erogate per la stessa dipendenza dal 1826 fin' oggi. Ma vuole in pari tempo, che affine di economizzarsi per lo avvenire così fatta spesa si facciano esaminare dallo stesso agente

del contenzioso i contratti di gabellazione ed altre cose simili senza impiegarvisi l' opera di un legale estraneo.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane determinazioni per l' uso conveniente.

— 2063 —

Ministeriale del 22 luglio 1829 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all' intendente di Abruzzo citeriore con la quale si danno disposizioni od allontanare i dubbii per rendere esecutivo il quadro dei debitori di decime sagramentali.

Con rapporto del 9 prossimo scorso mese manifestò di essersi negato a rendere esecutivo il quadro de' debitori per decime sagramentali a pro della parrocchia del comune di Buonanotte, perchè in esso non vengono indicati i fatti o i documenti da cui risulti il possesso, giusta la disposizione dell' articolo 4 del real decreto del 2 maggio 1823.

Di riscontro io debbo farle osservare, che il citato articolo se è applicabile alle rendite perpetue di qualunque natura, non può riguardare decime sagramentali. Esse in fatti in origine non ebbero per titolo, che la sola legge, e perciò ben di rado avviene, che sienvi documenti, che le dimostrino. Oltre a ciò non si potrebbero indicare i fatti, da' quali risulta il possesso senza riportare i nomi delle famiglie, che le pagavano; or questo sistema non solo riuscirebbe complicato e diffuso, ma sarebbe ancora spesso erroneo e fecondo di liti. Fu per tali motivi, che di accordo col ministro delle finanze venne risoluto con circolare del 31 marzo 1824, che sia sufficiente di riportare nel quadro il solo nome del comune, dovendo esser cura degli amministratori di esso di sostenere le ragioni de' cittadini.

Dopo tutto ciò, può ella rendere esecutivo il quadro per la esazione delle decime sagramentali, quante volte non vi sieno legali opposizioni, nel modo stesso, che è stato praticato da tutti gli altri intendenti.

— 2064 —

Ministeriale del 25 luglio 1829 diretto dal ministro delle finanze ad un direttore che autorizza il discarico dell' imponibile di taluni locali appartenenti all' amministrazione generale dei dazj indiretti, ed oddetti ad uso di real servizio.

Questo real ministero ha ravvisato pel dettaglio che ella rassegna e pe' processi verbali di verifica che trasmette tutto ciò ch' è occorso circa la contribuzione fondiaria sui locali che destinati sono ad uso dell' amministrazione de' dazj indiretti ne' comuni di Nola e Gaeta. Questa contribuzione vedesi discaricata solamente per la parte addetta a corpi di guardia ed officine, e mantenuta poi pe' locali che servono ad uso di fondaci, ed altro de' generi di privativa.

Or' esso real ministero la incarica che su questa pendenza ella faccia nuovamente rapporto con tener presente che se i locali di cui si tratta sono interamente addetti ad usi di real servizio, e se niuna rendita, come sembra, danno alla direzione generale di quel ramo, la quale n' è proprietaria, non pare che incontrar possa ostacolo la disposizione del decreto reale de' 10 giugno 1817 di esentarsi cioè interamente da contribuzione, facendoli rimanere ascritti al catasto per semplice memoria.

Nota. In seguito delle notizie date con posteriore rapporto dallo stesso direttore, il ministero con altra lettera de' 5 agosto 1829 dichiarò che essendo i locali mentovati di proprietà della direzione generale de' dazj indiretti, ed addetti ad usi del real servizio non produttivi di rendita, venisse discaricata la loro contribuzione a' termini del decreto reale de' 10 giugno 1817, rimanendo i locali stessi ascritti per semplice memoria al catasto.

— 2065 —

Ministeriale del 25 *luglio* 1829 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Castellaneta portante disposizioni sul piano pel corso de' porzionarj annesso al capitolo cattedrale di Castellaneta.*

Avendo rimesso all' esame della commessione de' vescovi il piano formato da vostra signoria illustrissima e reverendissima pel corpo de' porzionarj annesso a cotesto capitolo cattedrale, non che il di lei rapporto de' 30 gennajo scorso riguardante i dubbi circa il metodo di collazione de' porzionariati stessi qualora fossero stati definiti per benefici ecclesiastici, e se possanò servire di titoli di sagra ordinazione; la commissione medesima è stata di avviso, che la natura de' porzionariati anzidetti va pari passo con quella de' porzionarj di Mottola, e che quindi debbano essi riputarsi quali canonici di second' ordine, come fu opinato dalla commissione stessa per l' espresso caso di Mottola.

La commessione medesima ha soggiunto, che atteso ciò, rimangono sciolti gli accennati dubbj sulla considerazione, che essendo i porzionariati dell' ex cattedrale ora collegiata di Mottola, che i porzionariati di cotesta cattedrale veri beneficî ecclesiastici, ovvero canonicati di second' ordine come da vostra signoria illustrissima e reverendissima ne fu assicurata di nomina de' rispettivi capitali, debbono questi seguire la loro natura come de jure, avendo il dritto il patrono di presentare, essendo sempre del vescovo la canonica istituzione per via di bolla, non ostante qualunque pratica in contrario, che deve riputarsi un abuso.

In fine ha opinato la commessione stessa, che detti beneficj ecclesiastici possono servire di titolo di sagra ordinazione, qualora l' assegno sia sufficiente giusta le regole e la elezione ca-

da in persona meritevole degli ordini sagri, giacchè il patrimonio è stato sostituito alla mancanza de' beneficj ecclesiastici.

Non avendo io che opporre contro il surriferito avviso della commissione de' vescovi lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza e regolamento.

— 2066 —

Ministeriale del 25 luglio 1829 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all' arcivescovo di Chieti con la quale si fa rilevare la illegalità adoperata ne' sequestri, e si richiama a' modi stabiliti dalle leggi.

Da un rapporto del 14 del corrente, riguardante i mezzi usati da cotesta amministrazione diocesana per riscuotere le somme dovute dall' arciprete di Montenerodomo, ho avuto occasione di rilevare il metodo erroneo ed illegale ch'essa amministrazione serba nell' apporre i sequestri per mezzo di affissi e con rapporti diretti all' autorità amministrative. Nè l' uno modo nè l' altro è conforme alle leggi di procedura civile. Perchè i sequestri sieno eseguiti dalle autorità, e rispettati da' tribunali è indispensabile, che sieno scritti in carta bollata, forniti di un' ordinanza, o del visto del regio giudice del circondario, ed eseguiti per mezzo di un usciere giudiziario. È questo il sistema che dee serbare l' amministrazione non solo nel disporre i sequestri a' beneficj in caso di vacanza, che nello spedire le coazioni a' debitori a' termini della circolare del 17 maggio 1820.

— 2067 —

Ministeriale del 25 luglio 1829 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al cardinale arcivescovo di Napoli portante l' esecuzione al breve pontificio pel giubileo accordato in occasione dell' esaltazione di Pio VIII alla cattedra di S. Pietro, e ad una enciclica per la maggior vigilanza ed impegno nell' esercizio del sagro ministero.

Venendo comunicati a vostra eminenza reverendissima dall' arcivescovo di Nicea Nunzio apostolico in Napoli un breve, cui il santo padre Pio VIII ha in occasione della sua esaltazione alla cattedra di S. Pietro accordata ai fedeli di tutto l'orbe cattolico plenaria indulgenza a forma di giubileo per lo corso di due settimane, ed una enciclica diretta a tutt' i vescovi dell' orbe cattolico, con cui la prelodata Santità Sua inculca loro la maggior vigilanza ed impegno nell' esercizio del sagro ministero; l' eminenza vostra reverendissima si servirà dare a tale due carte pontificie piena ed esatta esecuzione, giusta gli ordini di Sua Maestà a me comunicati.

Bolla del Sommo Pontefice Pio VIII, in occasione della sua esaltazione alla Cattedra di S. Pietro.

Pio Papa VIII. A tutt'i fedeli Cristiani che le presenti lettere leggeranno, salute ed apostilica benedizione.

Chiamati noi, per divina misericordia, e non certamente per alcun nostro merito, al supremo grado dell' apostolato, ci vedemmo nel vasto mare, nel quale la sola mano di colui che giudò a salvamento il principe degli apostoli Pietro, allorchè valicava le onde, può fare che non rimanghiamo infelicemente sommersi. Da lui dunque, cui piacque innalzare la nostra debolezza a cotanto eccelsa, ma sommamente tremenda dignità, conviene implorare con umili, e comuni voti prontissimo ajuto. Dappoichè se la destra del Signore, che ci esaltò, non somministrerà la virtù, e non accrescerà in noi la fortezza, ed il vigore, saran vane le nostre cure, e la sollecitudine che ci sprona a pro di tutte le chiese. Abbiamo perciò divisato di dover invocare le preghiere di tutto il gregge cristiano, di cui il governo è a noi affidato, memori che il celesto ajuto assistì prodigiosamente Pietro, allorchè la Chiesa pregava incessantemente per lui. La qual cosa affinchè si mandi ad effetto con sentimenti di più ardente pietà, e con gli animi ben apparecchiati, e tale ostia di lode prevenga più grata e eccetta al cospetto del Signore; imitando noi gli esempi de' romani pontefici nostri predecessori, che con questa quasi vettovaglia di un pericoloso viaggio incominciavan l' esercizio del loro ponteficato, determinammo di aprire con apostolica liberalità i tesori della chiesa, che abbiamo la facoltà di dispensare, intimando a tutto l' orbe cattolico la indulgenza in forma di giubileo.

Per la qual cosa, confidato nella misericordia di Dio onnipotente, e nell' autorità de' suoi beati apostoli Pietro e Paolo, in virtù di quella potestà di legare e di sciogliere, che a noi, benchè non degni, concesse il Signore; a tutti e ciascun cristiano dell' uno e l' altro sesso, dimoranti nell'alma nostra città, che due volte avran visitate le basiliche di S. Giovanni in Laterano, del principe degli apostoli, e di S. Maria Maggiore, o alcuna di esse fra le due settimane a contare dalla terza domenica dopo Pentecoste, cioè dal dì ventottesimo di questo mese sino al dodicesimo inclusivamente del seguente luglio, che sarà la quinta domenica dopo Pentecoste, ed ivi per qualche tempo avranno divotamente orato, e nella quarta e sesta feria non che nel sabato di una delle dette settimane avranno digiunato, ed infra le stesse settimane, confessati i propri peccati, avranno riverentemente ricevuto il Santissimo Sagramento dell'Eucaristia, ed avranno fatto qualche limosina ai poveri, come a ciascuno suggerirà la propria divozione: agli altri poi fuori della città predetta dovunque abitanti, i quali due volte avran

visitate le chiese, che saranno designate dagli ordinari de' luoghi, o dai loro vicari, ed ufficiali, o per loro comandamento, o in loro mancanza da quelli, che ivi esercitano la cura delle anime, dopochè le presenti lettere saran pervenute a di loro notizia, o avran due volte visitata alcuna di esse chiese parimenti infra lo spazio di due settimane, da stabilirsi dai medesimi una colle chiese anzidette, ed avranno le altre sopra indicate opere devotamente compiuto: col tenore delle presenti concediamo e largamente doniamo pienissima indulgenze di tutt' i loro peccati, come suol concedersi nell' anno del giubileo a coloro che visitano alcune chiese dentro e fuori di Roma. I naviganti però, ed i viandanti tostochè saran ritornati al proprio domicilio, cempiute le soprascritte opere, e visitata due volte la chiese cattedrale, o la maggiore, o la propria parrocchiale del luogo del loro domicilio, potranno conseguire la medesima indulgenza. Ma alle persone regolari dell' uno e l' altro sesso, anche dimoranti in perpetuo sia laico, che ecclesiastico secolare, o regolare esistente in carcere, o cattività, o impedito da qualche infermità di corpo o da qualunque altra cagione, i quali non potranno adempire alle mentovate opere, o ad alcuna di esse, concediamo similmente ed accordiamo indulgenza, che tali opere possono dagli attuali confessori approvati dagli ordinari de' luoghi esser commutate in altre opere di pietà, o prorogate in altro prossimo tempo, con ingiungere a questi penitenti ciò che essi potranno eseguire; colla facoltà anche di dispensare sulla comunione dei fanciulli, i quali non sono ancora ammessi alla prima comunione.

Inoltre, a tutti e ciascuno fedele cristiano secolare, regolare di qualunque ordine ed istituto anche da specialmente nominarsi, concediamo licenza e facoltà di potersi eleggere a tale uopo qualunque sacerdote sia secolare che regolare attual confessore approvato dall' ordinario del luogo (anche per le monache, qualora la penitente sia monaca professa o novizia) il quale nel foro della coscienza, e per questa volta sola possa assolverli e liberarli dalle sentenze di scomunica, e di sospensione, e dalle altre ecclesiastiche censure dalla legge, o dall' uomo per qualunque causa pronunziate o applicate, a riserba delle infrascritte che si eccettuano, come pure da tutti i peccati, eccessi, misfatti, e delitti, per quanto sieno gravi, ed enormi, ancorchè specialmente riservati agli ordinari dei luoghi, o a noi ed alla sede apostolica, e dei quali l' assoluzione in altro tempo non s' intenderebbe accordata in qualunque ampia concessione; ed inoltre di commutare in altre pie e salutari opere qualunque voto anche giurato, e riservato alla Sede apostolica (eccettuate sempre quelli di castità, di religione, e di obbligazione, i quali siano stati accettati dal terzo, ovvero quelli ne' quali si tratti di pregiudizio del terzo, nemmeno che i voti penali, che chiamansi preservativi del peccato,

purchè la futura commutazione che la prima materia del voto, ad impedire che il peccato si commetta) ingiunta però ad essi ed a ciascun di loro in tutt' i sopraddetti casi una salutare penitenza, ed altre cose da ingiungersi ad arbitrio del medesimo confessore.

Non intendiamo però colle presenti di dispensare sopra alcun' altra irregolarità, o inabilità in qualunque modo contratte, o di conceder facoltà di dispensare sopra le anzidette cose, o di abilitare e di restituire al pristino stato anche nel solo foro della coscienza; neppure intendiamo di derogare alla costituzione. — *Sacramentum Penitentiae* — colle opportune dichiarazioni promulgate dal nostro predecessore Benedetto XIV di felice ricordanza: ne che le presenti debbano poter suffragare in alcun modo a coloro che da noi e dalla Sede apostolica, o da alcun prelato, o giudice ecclesiastico fossero stati nominatamente scomunicati, sospesi, interdetti, o altrimenti dichiarati o pubblicamente denunziati di esser incorsi in altre sentenze e censure, se non abbiano soddisfatto fra il tempo delle sopradette due settimane, o non abbiano colle parti concordato.

Quindi col tenore delle presenti in virtù di santa obbedienza strettamente ingiungiamo e comandiamo a tutti ed a ciascuno de' venerabili fratelli patriarchi, arcivescovi, vescovi ed altri prelati delle chiese, ed a tutti gli ordinarj de' luoghi dovunque esistenti ed a' loro vicarj ed officiali, ed in di loro mancanza a quelli ch' esercitano la cura delle anime, che appena avran ricevuti i transunti, o gli esemplari anche stampati delle presenti nostre lettere, immediatamente le pubblichino, e facciano pubblicare per le loro rispettive chiese, e diocesi, città, terre, villaggi, e luoghi, e designino la chiesa o le chiese da visitarsi, ed il tempo del presente giubileo.

Non ostanti le costituzioni ed ordinanze apostoliche, e quelle specialmente nelle quali la facoltà di assolvere in certi casi ivi espressi è talmente riservata al romano pontefice esistente pro tempore che neppure le simili e consimili concessioni d' indulgenze, e facoltà di questa natura possano suffragare ad alcuno, se di quelle non si faccia espressa menzione, o special derogazione; con concedersi le indulgenze al modo con cui si concedono agli ordini, e congregazioni, ovvero istituti, anche roberati con giuramento, da confermazione apostolica, o da altra valida formalità, gli statuti ancora, le consuetudini, i privilegi, gl' indulti, e lettere apostoliche concedute in qualunque modo e comunque approvate o rinnovate in favore de' medesimi ordini, congregazioni, ed istituti, ed alle persone di quelli. Alle quali cose tutte, ed a ciascuna di esse, quantunque di quelle, e dell' intero loro tenore avesse dovuto farsi speciale, specifica, espressa ed indivuale menzione, e non già comprendersi in clausole generali, che valgono lo stesso, o fosse convenuto serbare, riguardo ad esse, altra esatta e pre-

cisa formalità, avendo noi nelle presenti come abbastanza espresso il loro tenore, e come conservata la forma in quelle stabilita, per questa sola volta specialmente, nominatamente, ed espressamente a conseguir le cose premesse, deroghiamo; come deroghiamo a tutto ciò che a queste è contrario. Ed affinchè le presenti nostre lettere, le quali non possono in ciascun luogo portarsi, vengano più facilmente a notizia di tutti, vogliamo che ai transunti, o agli esemplari di esse ancorchè stampati, sottoscritti da alcun notajo pubblico, e muniti del suggello di qualche persona costituita in dignità ecclesiastica, in qualunque luogo, e presso qualunque popolo si presti la stessa fede, che si avrebbe per le presenti medesime se fossero esibite, o mostrate.

Dato in Roma presso S. Pietro sotto l'anello del pescatore il giorno diciottesimo del mese di giugno dell'anno mille ottocento ventinove, primo del nostro ponteficato.

Lettera enciclica di Papa Pio VIII diretta a tutti i patriarchi, arcivescovi e vescovi.

A venerabili fratelli, patriarchi, primati, arcivescovi e vescovi.

Pio Papa VIII — Venerabili fratelli salute ed apostolica benedizione.

In questo stesso giorno, in che secondo la costumanza e lo istituto dei maggiori siam per prender possesso nella basilica lateranese del pontificato alla nostra umiltà conferito, dilatiamo con esultanza il nostro cuore sopra di voi, venerabili fratelli, i quali colui nella mano di cui sono i gradi degli uffìcii e gl'istanti de' tempi ha dato a noi per coadjutori nel trattare sì grande amministrazione. Imperciocchè ci è cosa grata e gioconda nonchè contestare gl'intimi sentimenti della nostra volontà verso di voi, ma ancora esser grandemente salutare al cristianesimo il conferire insieme nella comunicazione dello spirito quelle cose, per le quali conosciamo accelerarsi di giorni in giorni i maggiori suoi vantaggi, questo al certo è parte del dover nostro, cui nella persona di S. Pietro è stato per divina dispensazione dallo stesso fondator della chiesa imposto di pascere, di governare, e di reggere non solo gli agnelli, cioè il popolo cristiano, ma le pecore altresì, val quanto dire i prelati.

Esultiamo al certo nell'animo e benediciamo il principe de' pastori che tali prelati suscitò a custodire il suo gregge, i quali con ogni diligenza in tale sollecitudine, e pensamento si versano, che tolto di mezzo ogni pericolo, il traggano con tutta vigilanza nelle vie della giustizia, per non perdere alcuno di coloro ch'essi dal padre ricevettero. Imperciocchè assai bene conosciamo, venerabili fratelli, la vostra fede immobile, il

forte impegno per la religione, l'ammirevole santità della vita, e la singolar prudenza. Per la quale cosa da tale corona di intrepidi operai con confidenza chiediamo cose liete per noi, liete per la chiesa, liete per questa santa fede; e questa gioconda speranza rincora noi, che forte temiamo per la grande gravezza della carica, ed oppressi dalla moltitudine delle difficili cuore ci dà alleggiamento e ci conforta. Tralasciamo quindi d'intrattenervi con più lungo ragionamento e non aggiungiamo sollecitudine a coloro che spontaneamente se la danno per richiamare alla vostra mente quelle cose che si debbono avanti gli occhi tenere per amministrar bene le cose sacre, e quelle le quali vengono dai canoni prescritte, cioè che alcuno non parte dal suo soggiorno presso il gregge a lui affidato, e non ne abbandoni la cura; e l'attenzione e la diligenza altresì che aver si dee nello eleggere con sicurezza e cautela i ministri delle cose sagre; e di gran lunga facciamo voti al Dio salvatore perchè vi assista colla sua efficacissima potenza, e faccia riuscir prospere le vostre operazioni, e i vostri sforzi.

Ma sebbene, o venerabili fratelli, per questa virtù vostra Dio ci faccia trovare in voi consolazione, pure siam costretti di esser ancora afflitti, perchè nella stessa pace sentiamo che i figli di questo secolo ci arrecano grandissima amarezza. Fratelli, noi diciamo cose le quali sono note, sono manifeste, e che piangiamo con lagrime comuni, le quali perciò con isforzo comune si debbono correggere, svellere, abbattere. Parliamo di moltissime invenzioni di errori, e di istituzioni di perversa dottrina, colle quali non occultamente e di soppiatto, ma per lo più apertamente e con pertinacia la cattolica fede viene combattuta. Voi conoscete come gli uomini scellerati per lo mezzo della filosofia, di cui si spacciano dottori, e per lo mezzo delle vane fallacie secondo gli elementi del mondo abbiano contro la religione congiurato. E primamente vien travagliata la sede romana, sede di S. Pietro e nostra, in cui Cristo collocò il sostegno della sua chiesa, e i legami della unità a poco a poco si spezzano. L'autorità della chiesa generalmente è diminuita, ed i vescovi vengono nell'invidia tratti, sono disprezzati, derisi gli uffizj delle cose divine, e il culto di Dio si esercita con esecrazione del peccatore, tutte le cose religiose vengono riputate foli e vane superstizioni di preti. Il diciamo con lagrime: veramente i leoni ruggirono sopra Israello: veramente si riuniranno insieme contro Dio e contro il Cristo di lui: veramente gli empj gridarono: attenuatela, riducetela al niente sino alle fondamenta. Questa è la mira de' sofisti dell'età nostra, i quali non ammettono niuna differenza tra le diverse professioni di fede, credono che il porto della eterna salvezza sia aperto a tutti di qualunque religione, e in conseguenza caratterizzano come leggieri e stolti coloro, i quali abbandonata la religione che appresa avevano, ne abbracciano un'altra, ancorchè sia la

cattolica. Certamente è questo un mostro orribile di empietà per lo quale la stessa lode e prerogativa di giusto e di retto si attribuisce alla verità e all'errore, alla virtù e al vizio, all'onestà e all'infamia. Questo sistema dell'indifferenza delle religioni è senza dubbio mortifero, ed anche rigettato dal lume della ragion naturale, dalla quale siamo avvertiti, che delle religioni le quali insieme convenir non possono, se una sia vera, l'altra di necessità debba esser falsa, e che niuna società sussister possa tra le tenebre e la luce. Contro cotesti astuti uomini si debbono, venerabili fratelli, istruire i popoli, che la professione della fede cattolica è solamente vera, dicendo l'apostolo esservi un Dio solo, e che perciò debba, come diceva S. Girolamo tenersi uom profano colui il quale fuor di questa casa mangia l'agnello; e chi non sarà nell'arca di Noè inondando il diluvio la terra, morrà. Imperciocchè eccetto il nome di Gesù, non è altro nome dato agli uomini, in cui noi possiamo esser salvi; e colui, il quale ha creduto, sarà salvo; e chi non ha creduto, sarà condannato.

Deve anche vegliarsi contro i disegni di coloro pe' quali vengono divulgati nell'idioma proprio di ciascun paese i libri della bibbia con nuove interpetrazioni fatte contro le regole salutari della chiesa, e secondo lo spirito privato con malizia stravolte in sensi perversi, e per tutti i luoghi con grandissima e incredibile spesa si dispensano gratuitamente alla gente anche ignorante, e spesso aggiungendovi degli scritti malvagi, affinchè tracanni il mortifero veleno, ove essa crede di bere le acque della salutare sapienza. Già la sede apostolica da gran tempo volle che il popolo cristiano fosse di questa orribile calamità della fede avvertito, e fiaccò gli autori di sì grande rovina. Quindi non si debbono permettere versioni della bibbia in volgar lingua, se non quelle le quali sieno state dalla sede apostolica approvate, e pubblicate con annotazioni ricavate dai santi padri della chiesa, al che fu provveduto per le regole dell'indice divulgate per ordine del concilio di Trento, e per la stessa congregazione dell'indice di nuovo ricordato. Imperciocchè il sacro concilio di Trento a tal fine avea decretato per frenare gl'ingegni protervi, che vivono fidando nella propria scienza in cose di fede e di costumi riguardanti l'edificazione della dottrina cristiana distorca a' suoi particolari sentimenti la sacra scrittura; o la interpetri contro quel sentimento che la santa madre chiesa ha tenuto e tiene; o ancora contra l'unanime consenso de' padri. Sebbene da queste ordinazioni canoniche chiaramente si rilevi, esser tali astuzie contro la cattolica fede assai innanzi abbattute, pure gli ultimi nostri predecessori di felice ricordanza, ansiosi della salvezza del popolo cristiano, procurarono di raffrenare in particolar modo questi malvagi attentati, che generalmente crescer vedevano a dismisura, con ponderose apostoliche lettere all'uopo emanate. Sfor-

zatevi, venerabili fratelli, di combatter anche voi con queste armi le guerre del Signore in così grande pericolo della santa dottrina, affinchè tra'l vostro gregge non s'insinui questo veleno così micidiale, specialmente a danno de' semplici.

Tolta di mezzo questa corruzione delle sante scritture, è vostro dovere, fratelli venerabili, rivolger le vostre cure contro quelle occulte società di uomini faziosi, i quali nemici di Dio e de' Re ad altro non mirano, che a distruggere la chiesa, a rovinare i regni, ed a portare il disordine per tutto il mondo, dopo di aver infranto il giogo della vera fede. I quali in verità facendo ogni sforzo per nascondere all'ombra di un arcano assai tenebroso la malvagità delle loro adunanze, ed i temperamenti in esse intrapresi, dettero perciò grave sospetto di tali abominevoli e perverse malvagità, le quali poi in tempi orribili sboccarono come dal fondo dell'abisso a sommo danno della religione e della società. Quindi cotali sette, sotto qualunque nome venissero designate, furono con iterata scomunica colpite dai nostri predecessori Clemente XII, Benedetto XIV, Pio VIII e Leone XII cui stati siamo con meriti di gran lunga disuguali surrogati, con apostoliche lettere a bella posta emanate, le quali ordinanze per la pienezza dell'apostolico potere noi confermiamo, e comandiamo che affatto si osservino; per la qual cosa affinchè e la chiesa e la società non soffrano danno dalla conspirazione di tali sette, veglieremo con tutto impegno, richiamando in questa grande opera la giornaliera vostra cooperazione, affinchè prendendo l'armatura dello zelo, intrepidamente nell'unità dello spirito trattiamo la comune nostra causa, anzi più veramente la causa di Dio, per distruggere le fortificazioni, che la sfrontata maligna empietà degli uomini ci oppone.

Ci siamo poi determinati di scrivervi quì particolarmente di un'altra di queste accolte società da lungo tempo stabilita, la quale si unì per corrompere gli animi di que' giovinetti, i quali nelle scuole e nei licei vengono istituiti. La cura loro principale e furba è che vengano scelti maestri depravati, i quali menino i discepoli nelle vie di Baul, per mezzo di dottrine, le quali non sono secondo Dio, conoscendo essi assai bene che le menti e i costumi dei discepoli si formino dagl'insegnamenti de' maestri. Dal che avviene che noi piangiamo esser già la licenza di siffatti giovani giunta tale, che rigettato il timor della religione, bandita la disciplina de' costumi, combattuta la santità della più pura dottrina, conculcati i diritti della sacra e della civil potestà, non più han vergogna di scelleratezza, di errore, di attentato alcuno; nella persona di cui veramente possiam dire con S. Leone il Grande: è legge il mendacio, è religione il diavolo, è sacrifizio la turpitudine. Discacciate, e con tutta la vostra autorità e 'l vostro affetto sforzatevi, perchè alla istituzione de' giovani sieno destinati uomini

sperimentati non solo per la letteratura, ma ancora per la lode della vita e della pietà.

Con più forte premura dovete su di ciò vegliare ne'seminarii, l'amministrazione de'quali tutta è particolarmente a voi commessa da'padri del concilio di Trento. Imperciocchè da essi uscir debbono coloro, i quali pienamente istruiti secondo la coltura della cristiana ed ecclesiastica disciplina, e secondo i principii della più sana dottrina, manifestino tale scienza nello istruire i popoli, tale compostezza ne'loro costumi, che si lodi anche da quelli che sono di fuori esser ad essi stato il ministero affidato, e possono eglino colla voce della virtù redarguire coloro, che dalle vie della giustizia si allontanano. Questo già richiediamo dal vostro sforzo per lo bene della chiesa, che nello eleggere coloro, ai quali deve la cura delle anime affidarsi, poniate tutto l'impegno perchè dall'ottima scelta dei parrochi dipende la salvezza del popolo; e che niente torni più a rovina delle anime, quanto l'esser diretti da coloro, i quali cercano il proprio utile, e non quelle cose che sono di Gesù Cristo; o che poco ammaestrati nella retta scienza, vengono ad ogni vento scossi, nè guidano il gregge a pascoli salutevoli, che essi o ignorano, o disprezzano.

E poichè i libri pestiferi, per mezzo de'quali la parola degli empii serpeggia come canchero nel corpo della chiesa, si moltiplicano immensamente da ogni parte, badate al gregge, e nell'allontanare la peste di cotali libri, di che niuna è più mortifera, non risparmiate fatica alcuna, ammonite le pecorelle di Cristo a voi affidate colle parole di Pio VII, nostro santissimo predecessore e benefattore, affinchè veggano qual genere di pascolo sia loro salutifero e quello seguano; pascano colà, ove la voce e l'autorità di Pietro le avrà menate: che quando poi questa stessa voce le richiami da qualche luogo e le atterrisca, credono pure che quel pascolo sia nocivo e pestifero, e che per ciò sommamente lo abborriscono, nè si lascino da alcuna apparenza sorprendere, nè pervertire dalle lusinghe. Ma per riguardo a' tempi in che siamo avvenuti crediamo oltre a ciò conducente comandare soprattutto alla vostra diligenza per la salvezza delle anime questo, cioè che solleciti della santità del matrimonio mettiate nel vostro gregge tale scrupolo verso lo stesso, onde nulla avvenga che affatto si pratichi che scemi la dignità di questo Sacramento, nulla che sconvenga alla illibatezza del talamo, nulla finalmente che apporti dubbio circa il perpetuo ligame del connubio: e ciò al certo unicamente si otterrà se il popol cristiano venga diligentemente instruito doversi esso ordinare non solamente secondo la divina parola, ma sì bene agli usi morali. Imperciocchè la unione maritale, la quale prima ad altro non riguardava, che alla generazione della prole, e a metterla nel mondo; ora essa innalzata da Cristo Signore alla dignità de' Sacramenti, è di ce-

lesti doni arricchita, poichè la grazia perfeziona la natura, i genitori non tanto si allegrano di procreare la figliulanza, quanto si impegnano di educarla a Dio e alla religione divina, ed a propagare gli adoratori del vero Dio. Dappoicchè è cosa chiara che per questa congiunzione del matrimonio, di cui Dio è autore, venga significata la unione di Crito Signore colla chiesa, e che questa strettissima società dell'uomo e della donna sia Sacramento, cioè sacro ségno dell'immortale amore di Cristo verso la sua sposa. Sicchè dunque conviene che sieno i popoli istruiti, e che loro si spieghino quelle cose, le quali sono state dalle regole della chiesa e da' decreti de' concili stabilite, e quelle cose altresì le quali sono state condannate, affinchè adempiano quelle che appartengono alla virtù del Sacramento, nè quelle ardiscano di attentare, le quali ha la chiesa esecrate; lo che onde per voi con quella pietà, dottrina e diligenza di cui siete dotati si adempia, per quanto possiamo lo chiediamo instantemente dalla vostra religione.

Udiste, o fratelli, quelle cose le quali più che altre nel tempo presente forzano di stare immersi nel dolore, noi cui costituiti sulla cattedra del principe degli apostoli conviene che lo zelo di tutta la cosa di Dio ne consumi. Altre cose molte si aggiungono a queste, meno gravi, le quali lungo sarebbe qui numerare, e voi ben conoscete. Tratteremo forse la voce in si grande bisogno della cristianità? Forse ritenuti da umani riguardi, o illanguiditi nella pigrizia, soffriremo nel silenzio che la tunica di Cristo Salvatore, la quale i soldati crocifissori non ardirono di scindere, venga lacerata? Non sia mai, o carissimi, che al gregge sbigottito nel discadimento manchi la cura del pastore affettuoso e diligente. A noi certamente non cade dubbio che voi farete quanto abbiamo scritto, ed anche più, e che colle ordinanze, col consiglio, coll'opera, cogli studii procurerete quelle cose, le quali conducono a proteggere, ad accrescere, ed a difendere la religione de' nostri maggiori.

Ora poi in tanta tristezza di cose dobbiamo grandemente in ispirito pregare, e con fervorosa e lunga preghiera implorare che Dio sanando le ferite d'Istraele la santa religione fiorisca in ogni luogo, e la vera felicità de' popoli persista immobile, e che il Padre delle misericordie propizio guardando i tempi del nostro ministero si benigni di sempre custodire e pascere il pastore delle sue pecorelle. I principi potentissimi per l'animo grande ed eccelso di cui son forniti sostengono le nostre cure e i nostri impegni; e colui il quale diede loro un cuor docile per eseguire le sue giustizie, li confermi con accessione novella dei sacri doni, onde stremamente compiano quelle cose, le quali prospere sieno e salutari alla chiesa da tante calamità afflitta. Queste cose già supplichevoli imploriamo dalla Santissima Madre di Dio, Maria, nostra avvocata e nostra regina onnipo-

tente, ed esultanti la salutiamo sotto il titolo di ajuto dei cristiani per lo ritorno in questo dì nella Città di Roma del santissimo predecessore Pio VII dopo di aver sofferto ogni sorta di tribulazioni. Queste cose chiediamo a Pietro principe degli apostoli ed a Paolo compagno di lui nell'apostolato, perchè non permettono mai che noi i quali siamo consolidati sulla pietra della confessione della chiesa venghiamo da alcun perturbamento scossi, concedendo ciò lo stesso principe de' pastori Gesù Cristo Signor nostro, da cui preghiamo alle vostre fraternità e alle greggi a voi affidate eumulatissimi doni di grazia, di pace e di gaudio, e affettuosamente vi diamo la benedizione apostolica come pegno del nostro amore.

Data appo S. Pietro il dì 24 del mese di maggio 1829 primo anno del nostro pontificato.

— 2068 —

Reale Rescritto del 29 luglio 1829 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si stabilisce il metodo da eseguire nella provvista delle piazze nella lotteria.

Per tutte le ragioni enunciate da vostra eccellenza col rapporto de' 15 dello scorso marzo, Sua Maestà si è degnata di approvare nel dì 25 dell'andante che la formalità del concorso, che è stata finora in pratica indistintamente tra estranei, ed intrattenuti nella provvista delle piazze di ruolo di cotesta regia impresa del lotto, sia limitata alle sole provviste di piazze d' intrattenuti, e che per le piazze ordinarie di uffiziali un'esperimento particolare abbia luogo fra i soli intrattenuti dell' officina medesima, con preferirsi chi dia pruove di maggiore espertezza, e di merito maggiore; ed in parità di merito valutarsi esattamente l'anzianità e servizi, la diligenza e l'assiduità di figli o congiunti dei benemeriti uffiziali, come altronde prescrivono gli stabilimenti.

Con questa occasione poi Sua Maestà uniformandosi alla proposizione di vostra eccellenza si è degnata ordinare, che sieno applicabili anche a cotesta parte de' reali dominj le disposizioni contenute nel real decreto de' 26 marzo 1827 per l' ammissione, e la promozione degl' impiegati in tutte le amministrazioni finanziere.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente, riserbandomi di farle tenere per quest' ultima parte della sovrana determinazione la copia conforme del corrispondente real decreto.

avvenuto, ma più di esso ancora lo scoraggimento, la perturbazione, e la generale agitazione che possano venir destate nelle intere popolazioni, ed a discapito preciso ed imminente della pubblica tranquillità, ed in questo caso appunto, che debbono, e possono verificarsi le norme tracciate con la ministeriale del primo dello scorso mese di maggio, norme che furono prese di accordo con sua eccellenza il ministro di grazia e giustizia.

Ella dunque vorrà inculcare a' funzionarj di polizia che da lei dipendono che soltanto negli affari di alta polizia sono autorizzati dalla legge ad assumere il carattere d' inquisitori giudiziarj, e che nella categoria de' reati comuni occorre attenersi strettamente a quanto con precisione viene indicato nella presente ministeriale.

— 2071 —

Circolare del 1 *agosto* 1829 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determinano le indennità di alloggio, e di mobiglia agli uffiziali superiori di gendarmeria.*

Il ministro della guerra e marina in data del 29 luglio prossimo passato mi ha partecipato il seguente reale rescritto.

» Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 30 giugno scorso si è degnata approvare, che a' tenenti colonnelli, e maggiori comandanti di battaglioni e squadroni di gendarmeria sia corrisposta l' indennità mensile di ducati undeci per alloggio e mobiglia, applicandosi loro il sovrano rescritto del 9 gennajo ultimo relativo all' indennità suddetta ai maggiori di artiglieria comandanti le brigate isolate, e l' aumento di ducati due al mese per l' indennità medesima ai capitani comandanti interini dei battaglioni distaccati da' proprj corpi. Nel real nome ho l' onore di partecipare a vostra eccellenza tale sovrana determinazione per intelligenza e governo.

Comunico a lei questa sovrana determinazione per intelligenza, e per l' uso che la riguarda.

— 2072 —

Circolare del 12 *agosto* 1829 *emessa dal protomedicato generale del regno colla quale si vieta ai droghieri di vendere generi medicinali a minuto.*

Da sua eccellenza il ministro segretario di stato degli affari interni con la data de' 25 dello scorso mese di luglio mi è stato partecipato quanto segue.

» Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del di 12 giugno prossimo passato, intesa la consulta de' reali dominj al di quà del faro si è degnata di approvare quanto segue: 1 che si permetta ai droghieri la vendita degli oggetti di loro industria tal quale li ricevono dal commercio in grosso, e non a minuto, e senza veruno apparecchio farmaceutico; 2 che sotto il

titolo di vendita a minuto s' intenda una dose di droghe non oltrepassante il peso di un'oncia; 3 che s'inibisca a chiunque non fosse debitamente autorizzato lo smercio di ogni qualsivoglia specie di medicamento; 4 che per l'esatta esecuzione di tutto ciò restano responsabili e gli speziali visitatori, e le autorità competenti.

» Nel real nome glielo partecipo per l'uso di risulta, prevenendola di averne fatto inteso il ministro di polizia.

— 2073 —

Ministeriale del 12 *agosto* 1829 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia sulla devoluzione a pro della real corona del beneficio sotto il titolo di Santa Maria della Neva in Pulsano.*

Ho ponderato le osservazioni del procurator generale del Re presso la gran corte civile di Trani, comprese nel rapporto, che vostra eccellenza ebbe la bontà di rimettermi in data dei 4 prossimo scorso mese, e riguardanti il giudizio tra l'amministrazione diocesana di Taranto, e l'ex feudatario D. Gio: Battista Muscettola circa la devoluzione a pro della real corona del beneficio sotto il titolo di Santa Maria della Neva in Pulsano. Soffra l'eccellenza vostra che io le mostri gli equivoci, in cui quel magistrato è incorso, e pe' quali non potrebbe ben tutelare i diritti della real corona nel giudizio in esame. E sulle prime non regge certamente il principio adottato dal tribunale civile, che viene accolto dal procurator generale, quello cioè di non doversi presumere, ma esser d'uopo dimostrare la qualità feudale d'un patronato. Risulta anzi a chiare note tanto dal proemio quanto dall'articolo 2 del real decreto de' 20 luglio 1818, che la qualità feudale sia legalmente presunta, e la devoluzione del patronato di dritto, e che l'ex-feudatario abbia il peso di provare « nè modi legali (son parole del ci-» tato articolo 2) la fondazione avvenuta dopo la concessione » del feudo, senza che dopo la costituzione del patronato siesi » il feudo stesso giammai devoluto o riconceduto in qualun-» que maniera onerosa, o gratuita ». Per quanto in fatti riesce facile il provare gli estremi voluti dall'articolo per determinare la qualità burgensativa del patronato, per altrettanto sarebbe difficile, e forse impossibile, il dimostrarne l'indole feudale. Riguardo poi a quel che dice il procurator generale intorno la natura del beneficio in disputa, io debbo far riflettere a vostra eccellenza che il motivo espresso nel citato decreto per doversi dichiarare i patronati feudali sopra le chiese ed i beneficj ecclesiastici di qualunque natura si fu quello, che in origine non erano essi, che usurpazioni di diritti di regalia, o privilegj, comprese nelle concessioni feudali fatte dal fisco senza prezzo, e trasferiti colla universalità dei beni pe

feudo. Ora chi non vede che questa considerazione militar debba con maggior efficacia, allorchè un beneficio sia stato fondato o usurpato dall'ex barone, o se l'abbia ricevuto nella concessione del feudo; non evvi necessità d'una presunzione all'usurpazione del dritto di regalia, mentre tutto dimostra il titolo esibito. Si aggiunga a ciò, che basterebbe a render prive di effetto le disposizioni del decreto, l'essersi l'atto in quistione o disperso, o involato, ciocchè addiviene sovente per l'ingiuria del tempo, o per l'umana malizia. Per tali riflessi è forza il conchiudere, che l'esame del tribunale in simili controversie debba ridursi ad indagare la qualità feudale o particolare del patronato per pronunziarne la devoluzione o dichiararne il dritto nell'ex barone, e non già a vedere se l'oggetto su cui il patronato si versa abbia a riputarsi un vero beneficio, o una cappellania laicale, od un legato pio.

Debbo con dolore manifestare a vostra eccellenza che le false idee esposte dal procuratore generale del Re presso la gran corte civile di Trani, si veggono spesso accolte da altri tribunali, donde può col tempo riceversi una giurisprudenza difettosa a danno de' diritti della real corona. Io quindi prego vivamente vostra eccellenza di partecipare non solo il contenuto nella presente alla gran corte civile di Trani, ma di formarne un oggetto di circolare per tutti i tribunali inculcando a' procuratori del Re di sostenerla nelle occasioni. Mi onori vostra eccellenza d'un suo riscontro.

— 2074 —

Circolare de' 14 agosto 1829 emessa dal ministro delle finanze con la quale si prescrive affiggersi in ogni comune i manifesti che indichino il carico annuale della contribuzione fondiaria.

Ha risoluto questa real segreteria di stato, che nel tempo in cui al cominciar di ogni anno mettonsi in riscossione i ruoli della imposizione fondiaria vengano in ciascun comune affissi, presso la casa comunale e nelle parrocchie, manifesti a stampa, indicandosi in essi le somme de' carichi per ciascun comune, tanto pel contingente principale di contribuzione, quanto pei grani addizionali di ogni specie, e per la reimposizione nascente da' disgravj accordati.

Ne' manifesti stessi si farà menzione del decreto reale, nel quale il carico sarà stato stabilito e si farà egualmente menzione per ciascun comune della rendita imponibile, nascente dal relativo catasto, la quale avrà servito di base alla ripartizione della contribuzione, e si noterà in fine la ragione alla quale ricade in quel comune il pagamento della contribuzione intera dell'anno.

Tali manifesti saran compilati dai direttori dei dazj diretti sui modelli a stampa che saran loro trasmessi da questa real segreteria, e gl'intendenti delle provincie ai quali i direttori

ne faran rispettivamente l'invio, ne disporranno l'affissione ne' comuni cui riguardano.

Comunico pertanto a lei questa risoluzione pel corrispondente adempimento.

— 2075 —

Circolare de' 25 agosto 1829 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili, sul dubbio se debbano essere sottoscritte dalle parti richiedenti le note che si presentano ai conservatori per le iscrizioni ipotecarie.

È sorto il dubbio, se le note prescritte coll'articolo 2042 delle leggi civili per le iscrizioni ipotecarie dovessero essere sottoscritte dalle parti richiedenti. Essendosi osservato, che questa formalità non è da alcuna legge richiesta, di accordo col ministro delle finanze, è rimasto stabilito, che, in quanto concerne la forma delle note per iscrizioni ipotecarie, e dei certificati delle seguite iscrizioni, debbano i conservatori attenersi strettamente alla osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 2042 e 2044 delle leggi civili. Partecipo ciò alle signorie loro per intelligenza del rispettivo collegio, cui ne daranno comunicazione.

— 2076 —

Reale Rescritto del 26 agosto 1829 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si stabilisce che la somministrazione ai militari sotto mandato deve farsi in denaro.

È avvenuto che un artigliere prevenuto di ferita in persona di un pagano trovasi sotto giudizio de' tribunali ordinari, ma con semplice mandato, cosicchè mentre non ha la somministrazione degli alimenti dai fondi delle prigioni, perchè non detenuto, non può neppure riceverla dal ramo della guerra, attesa la spedizione del mandato. Quindi ho riconosciuto il bisogno di definirsi se ad un militare sottoposto alla giudicatura de' tribunali, ma che non sia in prigione, bensì con mandato, debbasi la sussistenza, e se, in natura, o in denaro, ed in quest'ultimo caso per qual somma. Avendo domandato i provvedimenti sovrani in proposito ha la Maestà Sua a' 12 del corrente dichiarato, che gli si dia in denaro l'importo di quella somministrazione che avrebbe se fosse in carcere, a peso del ramo degli affari interni; cioè l'importo di una razione convenuta nel contratto generale per lo servigio delle prigioni del regno.

Nel real nome glielo partecipo per sua norma ed intelligenza.

— 2077 —

Reale Rescritto de' 26 agosto 1829 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che le disposizioni posteriori al decreto de' 18 maggio 1819 sulla precedenza nelle pubbliche cerimonie sono rivocate.

Essendosi rassegnato al Re nel consiglio di stato ordinario de' 21 andante mese alcuni dubbi proposti dalle autorità dei capo-luoghi di provincie e distretti sul raogo di precedenza da tenersi nelle cerimonie pubbliche ; la Maestà Sua onde ovviare ogni ulteriore quistione, e reclamo di tal natura si è degnata risolvere che si stia strettamente a quanto è disposto nel decreto de' 18 maggio 1819, cosicchè tutte quelle autorità sì militari, che civili contemplate in detto decreto intervengano nelle pubbliche cerimonie prendendo il posto in esso decreto loro assegnato. Tutte le altre che nell'enunciato decreto non si trovano nominate, non v'intervengano.

E siccome vi è stata qualche disposizione posteriore al decreto medesimo per alcune autorità che non erano in quello contemplate, così la Maestà Sua si è degnata dichiarare che rimane annullata, e rivocata qualunque disposizione posteriore al decreto suddetto.

Nel real nome lo partecipo a lei, signor intendente, per intelligenza ed uso di risulta.

— 2078 —

Reale Rescritto del 26 agosto 1829 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia portante talune modifiche allo statuto dell'università degli studi di Catania.

Con officio degli 8 gennaio di quest'anno propose vostra eccellenza di modificarsi lo statuto dell'università degli studj di Catania laddove prescrivesi che i laureati in medicina fisica solamente possano farla pure da' chirurgi, ed impedirsi da oggi innanzi l'esercizio della chirurgia a coloro che laureati già in fisica nell'università suddetta ne hanno avuto finora implicitamente il permesso.

Avendo io ciò riferito a Sua Maestà nel consiglio di stato ordinario del 24 del cadente previo avviso della consulta di cotesti reali dominj si è la Maestà Sua degnata determinare che lo statuto della surriferita università in quella parte che ammette l'unicità della laurea medica per la fisica, e per la chirurgia, resti modificato nel modo seguente cioè : che per le due anzidette diverse professioni debbano prendersi due apposite differenti laure dopo due correlativi corsi scolastici separati e distinti dalle varie scienze che vi hanno rapporto.

Che agli attuali esercenti l'uno e l'altro ramo in forza della

sola laurea in medicina si dia l'obbligo di prender la laurea in chirurgia da accordarsegli però gratuitamente.

Che per gli altri in avvenire vostra eccellenza dica se in considerazione degli antichi privilegi che ha goduto l'università degli studj di Catania possa accordarsi il rilascio della metà dei dritti a coloro che prenderanno la laurea in chirurgia, dopo aver presa quella in medicina nella medesima università.

E finalmente che i pubblici funzionari incaricati della salute pubblica debbano sorvegliare con ispecialità sull'esercizio medico di coloro, che professano fisica e chirurgia, e provvedere a seconda delle loro rispettive attribuzioni, ai casi d'imperizia, ed ignoranza degli esercenti, o provocar dal governo disposizioni superiori.

Nel real nome partecipo tutto ciò all'eccellenza vostra, perchè si serva farne l'uso, che stimerà conveniente.

— 2079 —

Reale Rescritto del 26 agosto 1829 partecipato dal ministro degli affari interni portante la spiegazione delle antecedenti disposizioni sugli abusi introdotti in materia di giurisdizione ecclesiastica nel reale stabilimento degl'incurabili.

Il vicario generale di Napoli si è doluto, che in seguito della sovrana risoluzione del dì 12 giugno ultimo, da me partecipata a vostra eccellenza ai 20 dello stesso mese, e colla quale fu prescritto, che il correttore dello stabilimento degli incurabili dovesse sciegliere i confessori per uso del pio luogo tra quelli approvati dal cardinale arcivescovo, e che non si trovassero sospesi, ma nell'attuale esercizio di tale facoltà; si sia dai governatori del detto pio luogo fatto sentire a quel correttore che gli enunciati sovrani ordini non riguardano lo stato attuale delle cose, bensì potrebbero aver luogo per l'avvenire; poichè ove si fosse voluto renderli retroattivi, se ne sarebbe formato un espresso e separato articolo, che quindi abbiano ingiunto allo stesso correttore di nulla innovare, soggiungendoli di essersi dati passi più circospetti e più conducenti, perchè si prendano in considerazione le prerogative del correttore suddetto. Facendo quindi l'anzidetto vicario osservare quanto sia nuovo ed interessante siffatto linguaggio in materia di giurisdizione di facoltà necessaria nell'amministrarsi i sagramenti, e la quale deve essere certa ed evidente, e da escludere ogni dubbio e quistione, ha domandato le opportune disposizioni.

E Sua Maestà cui ho ciò rassegnato nel consiglio ordinario di stato dei 20 dell'andante mese, disapprovando la indicata erronea interpretrazione data dal governo degl'incurabili alla citata sovrana risoluzione e le disposizioni che lo stesso governo ha comunicato su tale oggetto a quel correttore, si è degnata

di ordinare, che la detta sovrana risoluzione debba indubitatamente avere la sua piena ed esatta esecuzione non solo su i confessori, che dovranno d'ora innanzi essere scelti per lo stabilimento suindicato, ma per quelli che vi si trovassero già destinati, in guisa che se tra questi ultimi ve ne sieno di quelli o non approvati dal cardinale arcivescovo di Napoli, o dallo stesso sospesi dalla facoltà di confessare, debbano immediatamente cessare dall'esercizio della facoltà medesima nello stabilimento degl'incurabili, e surrogarsi altri tra quelli approvati, e non sospesi dall'anzidetto cardinale arcivescovo.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza affinchè si compiaccia farne l'uso conveniente.

— 2080 —

Reale Rescritto del 2 settembre 1829 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che non possonsi rappresentare delle opere drammatiche senza il consenso de' loro autori o pagando a questi un premio da determinarsi dall'intendente.

La consulta di stato de' reali domini al di quà del faro, incaricata per ordine sovrano di esaminare la quistione, se per effetto degli articoli 7 e 8 del decreto de' 9 novembre 1811 provvisoriamente in vigore, gli autori di opere drammatiche hanno il dritto della proprietà sulle loro produzioni, tutte le volte che vengono riprodotte ne' teatri del regno, e se in conseguenza debbono gl'impressarj in ogni anno ottenere il consenso degli autori per far uso de' loro componimenti, è venuta dopo varie considerazioni ad opinare quanto segue :

1. Che debba eseguirsi il disposto negli articoli 7 e 8 del decreto de' 7 novembre 1811 circa il consenso che debba ottenersi dall'autore di un'opera in musica, o in prosa che voglia rappresentarsi, ed al premio dovutogli, qualora non vi sia convenzione in contrario.

2. Per le provincie il premio debba essere moderato, e debba determinarsi quando le parti non siano d'accordo, dall'intendente amministrativamente, ed in caso di reclamo dovrà definirsi decisivamente dal ministro degli affari interni.

3. Che tutto ciò s'intenda, purchè non vi sia una convenzione particolare tra gl'impressarj intorno alla proprietà della composizione, nel quale caso ogni dritto delle parti è rimesso alla interpretazione de' contratti, ed all'autorità competente.

Rassegnato a Sua Maestà nel consiglio di stato ordinario de' 21 dell'or caduto agosto, tale parere della consulta, si è la Maestà Sua degnata di approvarlo.

Nel real nome glielo partecipo, signor intendente, per l'uso di risulta.

— 2081 —

Circolare de' 5 settembre 1829 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili sul periodo di tempo, in cui dee rinnovarsi l'elenco de' notai.

L'articolo 104 numero 11 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato, impone alle camere notarili l'obbligo di formare e diramare l'elenco de' notai delle rispettive provincie. Non essendo però stabilito il tempo, nel quale questa formazione e diramazione degli elenchi debba eseguirsi, e convenendo d'altronde, a togliere ogni incertezza, che questo stabilimento abbia luogo, ho trovato opportuno che il lavoro anzidetto segua in ogni biennio.

Elleno ne daranno comunicazione alle rispettive camere notarili, e ne veglieranno l'esatto adempimento.

— 2082 —

Circolare del 9 settembre 1829 diretta dal ministro di guerra e marina a quello degli affari interni col quale si determina il modo come debbansi fornire i mezzi di trasporto alle truppe in colonna mobile.

Hò rassegnato a Sua Maestà le proposizioni fatte dal comando generale del real esercito sul metodo di adottarsi per la somministrazione de' mezzi di trasporto alle truppe in colonna mobile, nonchè i divisamenti emessi all'uopo dall'intendente generale dell'esercito.

La Maestà Sua con la somma saggezza avendo preso in disamina tanto le proposizioni suddette, quanto la misura proposta dal detto intendente generale per conciliare l'andamento di tale servizio col metodo dell'ordinanza amministrativa militare, nel consiglio ordinario di stato de' 30 dello scorso giugno si è degnata ordinare quanto segue:

1. Che a' battaglioni, o compagnie, che sono distaccate dalla colonna mobile riunita in Nocera per eseguire movimenti isolati, quantevolte marciare non possono alla leggiera, siano somministrati uno, o più forgoni di quelli addetti alla colonna mobile suddetta, a seconda esige il bisogno, e ne' luoghi montuosi siano ad essi forniti i mezzi di trasporto a baste, giusta il prescritto dell'ordinanza amministrativa militare con la tabella numero 18, senza tenersi conto nel caso su indicato della nota apposta alla citata tabella, dovendosi tale sovrana concessione estendere a tutte le altre truppe, che trovansi nella indicata posizione della suddetta colonna mobile; e che non possono marciare affatto alla leggiera, come fu pel terzo reggimento svizzero nella occasione di essersi portato in Napoli per l'ultima parata di Piedigrotta, sostituendosi a forgoni in caso di mancanza i mezzi di trasporti ordinarî ne' luoghi rotabili.

2. La truppa nel farsi fornire il trasporto dalle comuni, o rinvenendo da se gli animali necessarj a seconda la competenza prescritta dalla citata tabella numero 13 anticipar deve da' fondi suoi i pagamenti ai vetturali, e ripeterne dall'intendenza generale il rimborso, che verrà corrisposto da' fondi de' trasporti a disposizione del funzionario locale.

Tale rimborso praticar si deve mediante un deconto da formarsi dal corpo appoggiato dall'ordine del movimento della forza marciata, dal numero degli animali da basto serviti e dovuti dalle gite dettagliatamente percorse, dallo ammontare pagato, secondo le tariffe per giorno e per animale, e dalle ricevute legalizzate dalle autorità comunali de' pagamenti fatti a' vetturali, ed in seguito di tale rimissiva, e della verifica sulla esattezza dell'esito, se ne dovrà disporre la rivaluta dall'intendente generale.

Nel real nome mi pregio partecipare a vostra eccellenza tali sovrane determinazioni, perchè voglia restare intesa, ed emettere in proposito gli ordini, che giudicherà convenienti.

— 2083 —

Circolare del 9 settembre 1829 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutte le amministrazioni diocesane portante le norme onde serbarsi l'uniformità nella spedizione degli stati quadrimestrali della situazione di cassa e di magazzino delle amministrazioni medesime.

Perchè le amministrazioni diocesane sieno nel caso di poter inviare a questo real ministro di stato al termine di ogni quadrimestre lo stato della loro situazione tanto contabile, quanto di cassa e di magazzino; e perchè possa serbarsi quella uniformità e distinzione che nel modello stabilito, e comunicato colla mia circolare de' 14 febbraio corrente anno trovasi indicata, ho disposto che la stampa di quel modello si esegua nella tipografia di proprietà di D. Giuseppe del Re, e che tutte le amministrazioni quivi se ne provveggano secondo il bisogno di ciascuna. Quindi mi affretto di comunicare per intelligenza e norma delle amministrazioni medesime:

1. Che la tipografia è sita nell'antico locale della Pietà de' Turchini in questa capitale.

2. Che ogni amministrazione diocesana deve direttamente far la richiesta al detto signor del Re del numero de' modelli in istampa che potranno bisognarle, onde non sieno obbligate di eseguirli manoscritti, ed a cura del medesimo sarà ad esse fatta la spedizione de' modelli dimandati;

3. Che la spesa convenuta è di grano tre per ogni modello compreso il dritto di posta per le lettere che perverranno all'indirizzo del signor del Re per la indicata causa.

4. Che le spese di trasporto de' modelli debbano essere a carico delle amministrazioni diocesane;

5. Che la compra di tali stampe, e le spese del trasporto sono approvate per esitarsi sulla diocesana e tenerne conto nel primo stato di situazione che mi si rimetterà dopo adempiutone il pagamento.

Tutte le amministrazioni diocesane sono incaricate di accusarmi il ricevo della presente, e di conformarsi alle disposizioni contenutevi.

— 2084 —

Ministeriale del 14 settembre 1829 partecipato dal luogotenente generale di Sicilia al procuratore generale presso quella gran corte de' conti portante disposizioni sulla quistione se non essendosi emessa la sovrana approvazione sui conti morali dei fondi provinciali possa il consiglio d'intendenza procedere alla discussione dei conti materiali de' fondi medesimi.

Sorto il dubbio all'intendente di Catania, se non essendosi emessa la sovrana approvazione sui conti morali dei fondi provinciali, possa quel consiglio d'intendenza procedere alla discussione dei conti materiali dei fondi anzidetti; la commissione ha considerato, ch'essendosi compiaciuta Sua Maestà che ne' casi nei quali non si convocano i consigli provinciali, e però è stato impossibile il discutersi il conto morale dei fondi provinciali, debbano con effetto tanto i cassieri provinciali, quanto gl'intendenti, ove cassieri non esistano, rendere in ogni anno, e precisamente tra' primi due mesi dell'esercizio susseculivo, i conti morali di loro gestione ai rispettivi consigli d'intendenza indipendentemente della riunione dei consigli provinciali, non si ha dubbio, che senza attendersi l'approvazione sovrana sui conti morali, debbano i consigli d'intendenza intraprendere l'esame, e la discussione dei conti surriferiti, e procedere alla loro decisione, giusta le facoltà sovranamente loro concesse, e ne' termini del real rescritto del 18 giugno 1828, perocchè la reddizione de' conti, di cui parla l'enunciato sovrano rescritto non consiste nella loro materiale presentazione, ma in tutto ciò che importa le opere della loro discussione e decisione.

Locchè si comunica a lei per sua intelligenza, e regolamento di cotesta gran corte.

— 2085 —

Reale Rescritto del 16 settembre 1829 partecipato dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive che nel conflitto elevato nella contestazione tra un'arrendatario del dazio sul macino e l'amministrazione dei dazj indiretti sia competente a procedere l'autorità giudiziaria.

Ho rassegnato a Sua Maestà le carte annesse al rapporto di vostra eccellenza dei 19 gennaio ultimo che riguardano il conflitto di attribuzione elevato dall'intendente di Palermo tra la

autorità giudiziaria, e quella del contenzioso amministrativo nella causa introdotta nel tribunale civile di Palermo da Mastro Mariano Conoscente arrendatario del dazio sul macino in Cefalù avverso l'amministrazione dello stralcio, e il direttore generale dei dazi indiretti per indenniazazione di somme erogate a causa d'inadempimento di patti da parte del comune.

E la Maestà Sua ha considerato che rientra nella competenza ordinaria l'azione di cui trattasi poichè l'arrendatario dice di avere sofferto dei danni per causa di un patto e promuove così non già una quistione di volontà, ma semplicemente un'esame di fatto e di dritto; quindi uniformemente allo avviso della consulta dei reali dominj oltre il faro nel consiglio ordinario di stato del dì 13 del corrente mese, si è degnata dichiarare che sia competente nella specie l'autorità giudiziaria, salvo l'obbligo della medesima ove sorga quistione di volontà d'inviare le parti all'autorità amministrativa e sospendere il corso del giudizio finchè non venga risoluta siffatta quistione.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 2086 —

Reale Rescritto de' 16 settembre 1829 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che i ruoli di transazione per la percezione de' dazj comunali deggiono farsi in mancanza degli appalti ed osservandosi determinate prescrizioni.

Vari reclami sono arrivati a piedi del trono per le gravezze che soffrono i poveri nella esazione de' dazi comunali, ripartiti con ruoli di transazione. La Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato degli 11 dell'andante ha considerato, che i reclami non sono fondati sul modo di percezione per via di ruoli, che forse è per se stesso meno gravoso quando è regolarmente fatto, ma da che molti ruoli di transazione si fanno dopo esser corsa una gran parte dell'anno.

Da ciò avviene, che la gente povera deve pagare in una sola volta cinque, sei, o sette mesi un dazio, mentre se si fosse fatto ogni mese al principio dell'esercizio, la percezione sarebbe riuscita più facile e quasi insensibile.

Questo inconveniente fu osservato fin dal 1824; e con circolare di questo ministero dei 17 novembre, si prescrisse, che i ruoli di transazione si dovevano trovar fatti ed approvati per tutto il mese di gennaio di ciascun anno.

Questi ordini non avendo prodotto i risultamenti che se ne dovevano attendere, furono rinnovati d'ordine sovrano, ma pure con poco successo.

Intanto volendo Sua Maestà colla sua usata clemenza togliere gl'inconvenienti sopracennati, e rendere la percezione de' dazi il meno ch'è possibile gravosa per la gente povera, si è de-

gnata ordinare, che sia richiamata nella più esatta osservanza la legge de' 12 dicembre 1816 la quale negli articoli 232 e 233 prescrive, che l'affitto delle rendite comunali debba cominciare al 1 gennaio e che quattro mesi prima del termine di ogni affitto, debba procedersi a quanto conviene per rinnovarli.

Nel tempo stesso vuole la Maestà Sua che mentre si emanano gli affissi, e si attendono le offerte, si facciano contemporaneamente i ruoli di transazione, perchè ove l'affitto abbia luogo, i ruoli resteranno inutili, e nel caso contrario questi si troveranno pronti per mettersi in esecuzione al principio dell'anno, e riscuotendosi in rate mensili la contribuzione sarà insensibile per la gente povera.

Inoltre la Maestà Sua sempre colla benefica intenzione di sollevare i poveri si è degnata di accordare un'altra agevolazione. La legge citata coll'articolo 203 esclude dalla transazione gl'indigenti, ed i minori di cinque anni e sogginnge che la classe degli esenti non può essere maggiore del quinto della popolazione. Ora Sua Maestà estende la suddetta facoltà sino al quarto della popolazione, avendo inteso la Maestà Sua che alcuni decurionati da per loro avevano escluso un numero maggiore del cinque, ma che i consigli d'intendenza non avevano potuto approvare per l'ostacolo, che s'incontra nella legge.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione, la di cui esatta esecuzione è volontà del Re nostro signore che sia sotto la responsabilità di lei e de' sotto intendenti.

— 2087 —

Circolare del 23 settembre 1829 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso la suprema corte, le gran corti ed i tribunali civili, ed a' presidenti de' tribunali di commercio, sul metodo della corrispondenza tra le autorità giudiziarie di questi dominj e quelle dei domini oltre il faro.

Trovo opportuno prevenire le signorie loro, che per effetto de' generali stabilimenti, la corrispondenza tra le autorità giudiziarie, ne' casi ne' quali è permessa dalle leggi, o dai regolamenti in vigore, semprechè risguardi le autorità giudiziarie, in questi reali dominj, e quelle de' reali dominj oltre il faro, non può altrimenti aver luogo, che per l'organo di questa real segreteria, e ministero di stato.

— 2088 —

Reale Rescritto de' 26 settembre 1829 partecipato dal ministro della polizia generale portante norme da seguirsi sull'uniforme e su' distintivi de' capi, e sotto-capi delle guardie urbane.

Dopo la sovrana determinazione del 21 di luglio ultimo, colla quale si accordò ai capi e sotto-capi delle guardie urbane l'onorifico distintivo del cappello appuntato con coccarda rossa,

e pel collarino rosso con due gigli di argento, si promosse il dubbio se i suddetti capi e sotto-capi potessero vestire l'uniforme lungo, e porre un galloncino per sostegno della coccarda.

Sua Maestà alla quale ho rassegnato il dubbio suddetto nel consiglio ordinario di stato del 18 corrente mese, mentre si è compiaciuta di dichiarare che è sempre più contenta de' servigj che si prestano dalle guardie urbane; e della zelante ed operosa devozione ch'esse spiegano verso il real trono; ha avuta la degnazione di permettere ai capi e sotto-capi delle guardie urbane di poter far uso di giamberga a frac, e di galloncino di argento da servire di ciappa alla coccarda del cappello accordata loro con precedente sovrana determinazione relativa al cappello, alla coccarda, ed al collaretto rosso con due gigli d'argento pei capi e sotto-capi suddetti.

Ha comandato la Maestà Sua in pari tempo, che si badasse e s'inculcasse con ogni cura, acciò da detti capi e sottocapi, e guardie urbane non si degeneri in abusi di alcun altro distintivo, e specialmente che da nessuno di essi si faccia mai uso di montura militare, con dovere le dette guardie urbane far uso di cappello tondo.

Nel real nome le partecipo tali sovrani voleri per l'esatto adempimento, e per le corrispondenti comunicazioni.

— 2089 —

Reale Rescritto de' 7 ottobre 1829 partecipato dal ministro degli affari esteri al luogotenente generale in Sicilia col quale si determina la ritenuta che deve eseguirsi sulle pensioni delle commende gerosolimitane incamerate.

Ho rassegnato a Sua Maestà l'oggetto contenuto nell'ufficio di vostra eccellenza de' 6 agosto, qual ritenuta cioè dovesse eseguirsi sulle pensioni che rilevano dalle commende gerosolimitane incamerate.

E la Maestà Sua considerando che trattasi di pensioni su i beni una volta della religione gerosolimitana ha risoluto nel consiglio ordinario di stato del dì 1 di questo mese che i pensionisti ricevano quella stessa somma che aveano quando erano vivi i titolari delle commende e che ridotta la somma al netto non se ne deduca poi la decima.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione perchè voglia disporne lo adempimento ed in replica al precitato di lei ufficio.

— 2090 —

Circolare del 7 ottobre 1829 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che i decurionati non possono deliberare sopra materie estranee all'amministrazione, e specialmente sopra la condotta de' regj funzionari, giusta la circolare de' 17 giugno 1829.

Il ministro segretario di stato della polizia generale ha fatto osservare che da più tempo i decurionati si permettono elevare delle rappresentanze, di emettere deliberazioni sopra oggetti ai quali non sono chiamati, e senza provocarne l'approvazione dell'intendente, siccome è prescritto nella legge del 12 dicembre 1816, deliberando or contro i regj giudici, or contro i capi delle guardie urbane, ed or rappresentando avverso de' procedimenti per reità di stato. Ad ovviare simili inconvenienti ella, tenendo presente la circolare del 17 giugno ultimo sullo stesso oggetto, farà avvertiti i decurionati a non incorrere in simili errori, dovendosi essi versare soltanto in ciò che riguarda l'amministrazione comunale.

— 2091 —

Ministeriale del 14 ottobre 1829 diretta dal ministro di grazia e giustizia a quello delle finanze, sul dubbio se l'amministrazione generale del registro e bollo possa riscuotere l'importo del registro e del bollo sulle note per le iscrizioni ipotecarie di uffizio una co' correlativi dritti d'iscrizione.

Ho esaminato ciò che l'amministratore generale del registro e bollo ha proposto di ordinarsi per lo adempimento della registrata a credito del doppio delle note delle iscrizioni di uffizio, che si rilascia alle parti richiedenti, per la riscossione di tal dritto a carico del debitore unitamente agli altri della iscrizione.

In riscontro mi do l'onore di manifestare a vostra eccellenza che trovo regolare ed uniforme a ciò, che in proposito delle inscrizioni di uffizio trovasi già stabilito, l'adempimento a credito della registrata al doppio delle note che si rilascia alle parti, ma non credo che sia d'uopo di alcun provvedimento nuovo per autorizzarne il rimborso a carico del debitore. Nell'art. 7 della circolare da me spedita a' 27 giugno ultimo ai procuratori del Re presso i tribunali civili, è chiaramente detto che l'importo della carta di bollo, cui la circolare medesima ha rapporto, dee cedere a carico del debitore, unitamente agli altri diritti, fra quali certamente è da annoverarsi quello della registrata della nota delle iscrizioni, essendo questa una delle formalità indispensabili a compiersi per rendere perfetto l'atto della iscrizione nel senso dell'art. 2042 delle leggi civili. E per tal considerazione io credo che possa benissimo l'amministratore comprendere l'importo di tal registrata, senza alcuna

contradizione, nella specifica de' dritti, che rimette per la riscossione al ricevitore del registro del circondario del domicilio del debitore. È questo il riscontro al pregiato foglio di vostra eccellenza de' 10 andante.

— 2092 —.

Reale Rescritto del 17 *ottobre* 1829 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia col quale si stabilisce che nel conflitto elevato nella causa tra Sacco e la direzione dello stralcio del macino sia competente a procedere il contenzioso amministrativo.*

Ho rassegnato a Sua Maestà le carte che vostra eccellenza mi rimise con officio degli 8 giugno ultimo relative al conflitto di attribuzioni, che si è elevato tra il tribunale civile e l'intendente di Palermo nel giudizio istituito da D. Calogero Sacco arrendatario del dazio civico e rurale del comune di Camporeale, chiedente tra l'altro, contro la direzione generale dello stralcio la rifazione dei danni, ed interessi, che disse aver sofferto a ragione di minorazione della cosa locata, non che un compenso sulla convenuta pensione per l'importo di tutte le polizze di transito rilasciate gratis nell'ennneiato comune.

Ho altresì rassegnato a Sua Maestà l'avviso emesso sull'oggetto della consulta dei reali domini oltre il faro, e la Maestà Sua ha considerato, che trattasi di una domanda di escomputo fondata su di patto invocato dallo arrendatario, di cui deve determinarsi la vera ed esatta intelligenza, e che alla quistione sia applicabile la massima contenuta nello articolo 262 del decreto degli 11 ottobre 1817, e per siffatte considerazioni uniformemente all'avviso della consulta suddetta, nel 12 del corrente mese si è degnata dichiarare, che nella causa di cui trattasi sia competente a procedere l'autorità del contenzioso amministrativo.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione perchè si serva di farne l'uso che convenga.

— 2093 —

Ministeriale de' 17 *ottobre* 1829 *diretta dal ministro di grazia e giustizia a quello delle finanze, sulla responsabilità dei notai nel caso in cui ricevano atti da persone che non conoscono.*

V. E. avendomi comunicato le istruzioni pei notai certificatori, adempio al dovere di farle pervenire mio diffinitivo riscontro al di lei foglio del giorno undici dello scorso mese di luglio, 1. ripartimento, 2. carico, numero 1316. Non pare che il decreto de' 2 maggio 1810, e le successive istruzione possano esser prese utilmente in considerazione per la soluzione del dubbio proposto. Per l'uno e per le altre i notai cerificatori sono risponsabili verso la real tesorcria dell'iden-

tità e validità delle firme degl'individui, dei quali hanno attestato la esistenza ne' correlativi certificati di vita per ottenere il pagamento dell'annualità vitalizia sul gran libro, dei soldi di ritiro, o di eccezione, vostra eccellenza conosce maestrevolmente, che non può estendersi a casi diversi da quelli che vi sono contemplati. Conviene dunque aver ricorso nella specie alle norme stabilite nel diritto comune, e queste norme stanno nell'articolo 21 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato. Desso è così conceputo: « Il notaio dee dichiarare nel rogito di conoscere le parti o il testatore. Quando » non abbia una tale conoscenza, e non gli basti l'assicura» zione dei due testimoni che intervengono all'atto, può ri» chiedere l'intervento di due altre persone a lui note di sua » fiducia, e che abbiano le qualità prescritte dall'articolo 9 ». Non credasi però, che la esecuzione materiale di questa disposizione renda scevro il notaio da ogni responsabilità. La legge vuole, che qualora egli non conosce le parti, debbano essere a lui nóti i testimoni, e lo autorizza ancora a richiedere nell'atto l'intervento di due altre persone a lui note di sua fiducia. Or se la legge gl'impone questo dovere, ed abbandona a lui la scelta delle persone che debbono prestare testimonianza sulla identità delle parti, è giusto ch'egli risponda del fatto de' testimoni, e delle persone da lui all'uopo adoperate. Niun precetto di legge può e dee rimanere ozioso ne' suoi effetti — E così che mi pregio di riscontrare il suo foglio.

— 2094 —

Ministeriale del 17 ottobre 1829 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Melfi e Rapolla portante l'abolizione del servizio del clero ricettizio della cattedrale di Melfi.

Di riscontro al suo rapporto dei 29 settembre ultimo, col quale rilevando la incompatibilità del servizio statutario in osservanza nella cattedrale di Melfi con gli attuali stabilimenti, ha proposto di modificarlo; le fo osservare, che essendo la massima stabilita dalla commessione dei vescovi, ogni servizio statutario gratuito è contrario allo spirito, ed alla lettera del breve ponteficio *impensa*, ed alle generali sovrane istruzioni. Molto più deve riputarsi tale quello del clero ricettizio annesso all'anzidetta cattedrale, che dura otto anni, ed il quale secondo le accennate disposizioni rimane abolito. In conseguenza di ciò vostra signoria illustrissima e reverendissima può far menzione di sì fatta abolizione del servizio statutario gratuito negli statuti che dovrà formare per l'enunciato clero.

— 2095 —

Reale Rescritto del 20 ottobre 1829 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante talune disposizioni a favore dei comuni di quei reali domini.

Le eccezioni in favore dei comuni, le quali promanano dalle istruzioni relative agli articoli 108 244 e 268 del real decreto degli 11 ottobre 1817 sull' amministrazione civile di Sicilia possono ridursi precisamente a questo, cioè.

1. Che un giudizio qualunque fra un comune ed un altro ramo di amministrazione pubblica qual potrebbe venire anche considerato quello dello erario, esser debba necessariamente preceduto da determinate pratiche di conciliazioni.

2. Che la esecuzione delle decisioni contro i comuni non possa aver luogo che dopo tre mesi.

3. Che trattandosi di atti esecutivi nei quali i comuni abbian parte attiva, o passiva, la giurisdizione a procedere sia attribuita esclusivamente all'autorità amministrativa.

Supponendo il consiglio provinciale di Trapani, che lo adempimento di queste eccezioni sia rimasto sospeso per effetto del real decreto dei 9 novembre 1819 col quale era stato ordinato di restare fino alla organizzazione finanziera in provvisoria osservanza, i modi di coazione, e i procedimenti dello erario ch'erano stati in pieno vigore, ha proposto, che le eccezioni medesime vengano richiamate in osservanza, oggi che stabilita l'organizzazione suddetta istallate per real decreto de'30 novembre 1824 le ricevitorie, e fissati col sovrano rescritto del 20 dicembre 1826 i modi di coazione contro i debitori dello erario, senza alcuna espressa derogazione ai favori precedentemente accordati ai comuni, e cessato l'adempimento della transitoria disposizione contenuta nel real decreto de' 9 novembre 1819.

In esecuzione della sovrana determinazione de'18 ottobre 1827 comunicatami dal signor ministro degli affari interni con rescritto del 3 del mese seguente, avendo io rassegnato a Sua Maestà nel consiglio ordinario stato del 19 dello andante il sopradetto voto del consiglio provinciale di Trapani, la relativa osservazione di vostra eccellenza, ed il parere emessone per sovrano incarico dalla consulta dei reali dominii oltre il faro, la Maestà Sua si è degnata dichiarare, che rimangono fermi, come la consulta ha opinato, i privilegi accordati ai comuni di cotesti reali dominii, dalle istruzioni che fan seguito al real decreto degli 11 ottobre 1817 sull'amministrazione civile per tutte le pretenzioni di credito, che possa l'erario vantare contro le comuni suddette, esperibile in un giudizio formale.

Ma per quanto riguarda la riscossione delle tasse, prestazioni ed altri carichi addossati ai comuni in favore dell'erario nel sistema attuale di coteste pubbliche imposte, considerando Sua Maestà che se questa riscossione dovesse rimanere soggetta

alla lungheria delle trattattive di conciliazioni, e quindi forse anche di un giudizio formale, come si è detto per tutte le altre azioni di credito, il servizio della tesoreria ne risentirebbe non poco, ha la Maestà Sua confermata per siffatta riscossione il corso spedito, ed i modi di coazioni determinati col sovrano rescritto del 20 dicembre 1826.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 2096 —

Ministeriale del 24 ottobre 1829 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all'ordinario di Montecasino col quale si determina come debbonsi considerare i censi ed i prodotti in genere tanto indipendenti dalla raccolta quanto proporzionati alla medesima.

I censi ed i prodotti in genere determinati ed indipendenti dalla maggiore o minore raccolta, sono frutti civili, e come tali debbono riputarsi nell'aggiusto di rate della vacante arcipretura di S. Ambrogio.

Le prestazioni poi in generi proporzionati alla raccolta medesima, van considerate come naturali, ed industriali. Rispondo così al rapporto che ella mi ha diretto il 5 di questo mese.

— 2097 —

Reale Rescritto del 24 ottobre 1829 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che nè lo intendente, nè i consiglieri d'intendenza sono astretti ad astenersi dall'intervenire, e dall'emettere i di loro voti ne' consigli, ancorchè vi si tratti de' giudizii sulla solidità, leggittimità, ed interpretazione, e spiegazione di quegli atti amministrativi medesimi alla cui formazione eglino rispettivamente per ragion di officio abbiano preso parte.

Ho rassegnato al Re il rapporto di vostra eccellenza del dì 19 agosto 1828, circa il dubbio emesso dalla consulta di cotesta parte de' reali domini; e la Maestà Sua inteso sull'oggetto il parere della consulta generale del regno, nel consiglio ordinario di stato del 18 stante si è degnata dichiare che ne' giudizii innanzi i consigli d'intendenza riguardanti contratti d'interesse provinciale, alla cui stipulazione l'intendente già si trovasse di aver preso parte qual capo della valle da lui amministrata debbano osservarsi le cose seguenti:

1. L'intendente non ne rappresenta in alcun caso il reo convenuto. Egli anzi giammai, all'infuori che per fatti di suo privato personale interesse può esser citato a comparire innanzi i denominati consigli.

2. Indipendentemente da ciò nè l'intendente nè i consiglieri d'intendenza sono astretti ad astenersi dall'intervenire e dall'e-

mettere i loro voti ne'consigli ancor che vi si tratti de'giudizii sulla solidità, leggittimità, ed interpretazione o spiegazione di quegli atti amministrativi medesimi alla cui formazione eglino rispettivamente per ragion di uffizio abbiano preso parte.

Nel real nome partecipo ciò all'eccellenza vostra perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 2098 —

Ministeriale del 24 ottobre 1829 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Conversano sulla risoluzione della controversia sorta tra il capitolo ed il clero della cattedrale di Conversano, se, per l'esecuzione del piano sovranamente approvato, debba esser distinta la proprietà della rendita assegnata al clero, farsene una massa separata, ed amministrarsi dal capitolo.

Nella controversia esistente fra 'l capitolo, ed il clero di cotesta cattedrale, se per l'esecuzione del piano approvato da Sua Maestà debba esser distinta la proprietà della rendita ad esso clero assegnata col piano; farsene una massa separata ed amministrarsi indipendentemente da quella del capitolo: avendo io rimesso l'affare alla commessione de' vescovi, incaricata da Sua Maestà per la formazione de' titoli di sacra ordinazione, la medesima ha opinato, che non debba aver luogo la divisione dei beni tra canonici, e partecipanti della detta cattedrale ordinata dal vicario generale di cotesta curia vescovile; falsamente interpretando e le sovrane disposizioni particolari al cennato piano, e le generali istruzioni relative alle chiese ricettizie.

Ha detto essa commessione che per effetto delle divisate sovrane istruzioni debbano generalmente rimanere intatte le masse comuni ai capitoli delle cattedrali, e delle collegiate, e dai cleri ricettizi annessi alle medesime, dovendosi riguardare i canonicati come porzioni maggiori, e le quote de' partecipanti come porzioni minori; ed unica dev'essere l'amministrazione e regolata dagli statuti delle medesime preesistenti al piano, de' quali sono da considerarsi come un supplemento gli statuti che si formeranno pei cleri ricettizi accomodati a tenore del breve ponteficio *impensa*. Con che il residuo che potrà aversi in ogni anno o per l'eventuale aumento dei fondi, o per le temporanee vacanze delle porzioni maggiori e minori, debba depositarsi dall'unico procuratore in mano del vescovo, o tenersi a sua disposizione per l'uso prescritto dalle generali istruzioni, con addirsi in tutto o in parte a beneficio della chiesa; o ripartirli fra tutti, niuno escluso, sieno canonicati o partecipanti: dovendo sempre considerarsi come un sol corpo. All'esame e parere della stessa cattedrale circa le nuove parrocchie da vostra signoria illustrissima e reverendissima proposte per l'amministrazione della cura parrocchiale

annessa al divisato capitolo, abusivamente esercitate da quattro vice-parrochi annualmente eletti dal capitolo, e confermati dall'ordinario.

Ha sul proposito considerato la commessione che giusta le disposizioni sinodali di monsignor Palermo, l'attuale posizione della cura, e i documenti esaminati all'uopo, risulta chiaro di essere il capitolo il curato abituale e l'arciprete il curato attuale della parrocchia, i quali non consentono a spogliarsi della cura; che i disordini attuali nell'amministrazione della cura medesima nascenti dalla negligenza dell'attuale arciprete e della poca accortezza e buona volontà degli attuali pro-parrochi sotto il nome di sagrestani annualmente eletti: ha essa commessione opinato, che nell'avvenire eseguendosi quanto è stabilito nel sinodo di monsignor Palermo con esser tenuto in primario modo l'arciprete curato all'esatto esercizio della cura, a norma de'sacri canoni coadjuvato da quattro pro-parrochi sieno tali coadjutori eletti dal capitolo, e confermati dal vescovo non già annualmente ammovibili, come per lo addietro, ma bensì a titolo perpetuo: e ciò in veduta del maggior bene della chiesa e della popolazione spiritualmente amministrata.

Non avendo io che opporre a quanto sulla prima, e seconda controversia si è opinato dalla cennata commessione de' vescovi, vostra signoria illustrissima e reverendissima avrà una cura dell'esatto adempimento di ciò che la medesima ha proposto.

— 2099 —

Reale Rescritto del 28 ottobre 1829 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni relative alla sovraimposta alla contribuzione fondiaria nell'isola di Lipari.

Per quanto vostra eccellenza ha dimostrato nel suo rapporto dei 2 marzo di questo anno, il sindaco di Lipari si era dato a pretendere, che dalla sovrimposta dell'uno e mezzo per cento al contributo fondiario stabilita per la costruzione delle strade regie di cotesti dominj oltre il faro fosse dichiarata esente quell'isola, non essendo, nè potendo giammai la medesima essere in istato di godere dei vantaggi, che le strade rotabili recar dovranno alla Sicilia.

Sebbene qualche senso fatto avesse questa ragione al soprintendente generale di strade e foreste, si è però l'agente del contenzioso dichiarato d'avviso contrario, e perchè Lipari facendo parte della valle di Messina va di fatto compresa nella disposizione dell'articolo 3 del real decreto del 1 luglio 1824 che non eccettua alcun comune di cotesti regali dominj da tal sovrimposta, e perchè dell'utilità generale a cui mirano le strade rotabili della Sicilia, può sempre più o meno entrare a parte l'isola di Lipari, che ha comune l'amministrazione pubblica della Sicilia, e con la quale tiene frequente commercio.

Incaricata da Sua Maestà la consulta dei reali dominj oltre il faro di discuotere la quistione ha considerato e per principio inconcusso, che trattandosi di imposte dirette ad utilità generale tutti i membri della classe determinata debbono esservi sottoposti, quantunque non tutti trovar si potessero nella posizione di riportarne uguali vantaggi: che in fatto la posizione degli abitanti di Lipari non può dirsi più disfavorevole, che quella degli abitanti di parecchi comuni della stessa valle di Messina in Sicilia, i quali sono posti verso le spiagge settentrionali, e restano divisi dai monti della strada regia: che intanto quest'ultimi, come anche i primi cioè gli abitanti di Lipari possono trarre vantaggio dalla costruzione delle dette strade regie, e per la maggiore facilità, e meno spesa, con cui dopo un breve tratto di mare possono per la via di Messina immettere, e diffondere in Sicilia i loro prodotti, ed esportarne di quelli bisognevoli alla loro sussistenza, e per la maggior comodità, e sicurezza, con cui possono recarsi nei luoghi interni, e finanche alla capitale per di loro affari dalle diverse autorità dipendenti.

Si volle in fine osservare in questo ministero se Lipari per particolar sovrana determinazione godesse di qualche esenzione, o temporanea sospensione di regie imposte, e se per le isole dei reali dominj di qua del faro qualche pratica in osservanza esistesse di esenzione dai grani addizionali, che nelle provincie si impongono per le strade rotabili. E dall'una, e dall'altra ricerca si son dedotti negativi risultamenti, osservato essendosi precisamente per Lipari, che chiesto avendo per ben due volte la esenzione, o sospensione di alcune regie imposte fu tale domanda replicatamente rigettata coi sovrani rescritti degli 11 febbraio 1824 e del 13 luglio 1825.

Rassegnato tutto ciò a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato dei 19 dell'andante, la Maestà Sua in vista delle ragioni in contrario addotte dall'agente del contenzioso, e confermate dalla consulta dei reali dominj oltre il faro, sull'esempio del rigetto di altre simili domande fatte dalla popolazione di Lipari, ed in conseguenza della pratica uniforme, che si tiene con le isole di questa parte dei reali dominj, uniformandosi al parere della consulta, ha risoluto, che la domanda del sindaco di Lipari di esentarsi quegli isolani della sovrimposta al contributo fondiario per la costruzione delle strade regie non meriti la sovrana accoglienza.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2100 —

Reale Rescritto del 28 ottobre 1829 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a regolare la pesca in quei reali dominj.

Nel consiglio ordinario di stato de' 19 dello andante, Sua Maestà essendosi uniformata al parere rassegnato per sovrano incarico dalla consulta de' reali dominj oltre il faro si è degnata approvare che il manifesto sul modo onde venir regolata la pesca in cotesti reali dominj redatto dal soprintendente generale delle acque, e foreste sulle basi delle disposizioni regie e viceregie in vigore, e del quale ha vostra eccellenza accompagnato nel suo rapporto de' 9 dello scorso aprile una copia con alcune osservazioni del regio procuratore generale presso la gran corte dei conti e del consultore del governo sia pubblicato, ed eseguito con l'aggiunta delle seguenti dichiarazioni e circostanze.

1. Che per rendere alla notizia di tutti coloro che debbono eseguirle, e di quei che devono farle eseguire si ricordino con tal manifesto le disposizioni in attuale osservanza intorno l'esercizio della pesca, salvo sempre le disposizioni derogatorie ai nuovi regolamenti che saranno per ordinarsi da Sua Maestà.

2. Che quanto all'effetto esecutivo non ne debba avere tal manifesto nè più nè meno di quello che ne possano avere le determinazioni citate al margine di ciascuno degli articoli in esso contenuti finchè saranno in vigore.

3. Che l'eccezione fatta pel mare di Terranova al divieto generale della pesca colle paranze, e paranzelle napolitane non essendo certamente un privilegio personale in favor de' pescatori di quel comune non possano i medesimi far uso di tali ordegni che nel solo mare anzidetto e ne' limiti, e colle condizioni espresse nel regal dispaccio de' 20 ottobre 1809 e non mai estenderne l'uso ne' mari di altri comuni sotto le pene stabilite; non dovendosi per questo procedere a loro carico per lo tempo passato in cui sotto l'erronea credenza di goder di un tale personale privilegio, si fossero in altri mari portati a pescare con le suddette paranze e paranzelle.

4. Che essendosi all'articolo 9 del progettato manifesto erroneamente detto che la pesca cogli ordegni chiamati alalungare resta proibita dal 1. aprile a tutto settembre di ogni anno, e permessa dal 1 ottobre a tutto il mese di marzo venga espresso in vece ai termini del sovrano rescritto di 7 aprile 1827 che resta proibita dal 1 aprile a tutto agosto di ogni anno, e permessa dal 1 settembre a tutto marzo.

Quanto poi alle istanze de' pescatori di Termini a carico dei pescatori stranieri che si portano nei loro mari a pescare con ordegni vietati dalla legge, Sua Maestà in conformità del parere della stessa consulta ha ordinato che sia fatto dritto alle

stesse con la riproduzione del bando suo inibitivo dell'uso di ordegni già interdetti dai regolamenti in vigore.

Trova finalmente Sua Maestà esorbitante che sia proibita come i possessori delle tonnare han preteso la spedizione delle barche per Lipari, Ustica, ed altre isole nei tempi in cui è vietata la pesca con le alalungare; ma giusta il parere della consulta vuole che le barche da pesca senza eccezione di sorta per lo periodo della proibizione delle alalungare restano assoggettate a delle visite di riconescenza delle loro pescagioni, e che nei casi di contravvenzione ai regolamenti in vigore i possessori delle predette barche restano condannati alla perdita della barca, ed insieme al pagamento di una multa di once cinque.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane determinazioni per l'uso conveniente.

— 2101 —

Circolare de' 28 ottobre 1829 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai presidenti de' tribunali civili sulla esclusiva competenza di costoro ad ordinare il rilascio di copie delle carte private presso gli agenti del registro.

L'articolo 43 della legge del registro dispone che i ricevitori nel tempo che ritengono le copie delle carte private, ed i direttori dell'amministrazione, dopo che saranno state loro rimesse dai ricevitori, non possano darne copia, o certificato senza l'ordine del presidente del tribunale civile della provincia, inteso la parte.

Or il ministro delle reali finanze si è meco doluto nella esecuzione di questo articolo poichè alcun presidente abbia pensato aversi a citare il ricevitore o il direttore per lo rilascio della copia di un atto privato; ed altri abbia pensato le parti comparire innanzi all'agente dell'amministrazione, e doversi da costui sentire ne' motivi che ne son dedotti, sulla convenienza, o disconvenienza del chiesto rilascio.

Il ministro anzidetto ha quindi provocato le mie disposizioni per la cessazione di questo metodo abusivo.

Posta mente allo spirito ed alla espressione letterale del mentovato articolo 43 della legge sul registro, io non ho potuto che riconoscer giuste queste doglianze del ministro delle finanze.

All'uopo io ho osservato: che l'articolo 43 di cui è parola costituisce una regola di eccezione: che per esso il ricevitore, o il direttore non debbono esser citati: che questi agenti dell'amministrazione pubblica non hanno giurisdizione ad esercitare: che le copie delle scritture private rimangono presso gli agenti dell'amministrazione in linea di deposito: che la forma di scrittura privata seguita dalle contraenti, in vece di pubblico istrumento, annunzia in essi la idea di non voler rendere immediatamente di ragion pubblica le loro con-

venzioni: che a conciliare questo motivo co'dettami della giustizia, il legislatore abbia richiesto all'oggetto il concorso del magistrato: e che perciò spetti esclusivamente al presidente sentire le parti, e provvedere come di ragione sul dimandato rilascio delle copie, il ricevitore o il direttore non avendo che ad eseguire l'ordinanza dal presidente istesso.

Elleno avranno presenti queste osservazioni, e mi accuseranno la ricezione di questa circolare.

— 2102 —

Reale Rescritto del 28 *ottobre* 1829 *partecipato dal ministro delle finanze col quale si proibisce la coltura della terra in pendio sovrastante alle pubbliche strade.*

Nel consiglio ordinario di stato de' 19 del corrente mese sono state rassegnate al Re (N. S.) le proposizioni del direttore generale de' ponti e strade di proibirsi fin da ora le coltivazioni di terreni in pendio nella prima Calabria ulteriore, i quali sono colpiti dalle disposizioni dell'articolo 21 della legge dei 21 agosto 1826 sui boschi, e ciò ad esempio di quanto fu dal Re (N. S.) disposto per terre simili, site nel distretto di Nola.

E sono state pur rassegnate alla intelligenza sovrana le di lui sollecitudini, che muovono da gravi danni avvenuti in alcuni comuni per questa sconsigliata coltura.

Ed il Re (N. S.) si è servito ordinare che per rimediare a mali gravissimi in danno delle proprietà private delle strade pubbliche, e dell'agricoltura, resti da ora impedito il zappamento ne' terreni in questione della prima Calabria ulteriore, salvo ai proprietari di provvedere nell'intervallo stabilito dalla legge ai mezzi opportuni per impedire il danno dei sottoposti terreni, onde ciò fatto poter poi coltivare i loro fondi.

Nel real nome ne la prevengo pel pronto ed esatto adempimento.

— 2103 —

Reale Rescritto del 1 *novembre* 1829 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni risguardanti varie fondazioni.*

Ho rassegnato a Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza del dì 1 dicembre dello scorso anno risguardante le seguenti fondazioni, cioè.

La prima nella chiesa di S. Maria Maddalena Bucchesi istituita nella chiesa stessa da Maddalena Veglia nel 1687.

La seconda istituita nell'anzidetta chiesa da don Lazzaro Veglia nel 1794.

La terza istituita nella chiesa medesima dal sacerdote don Simone Vacirea nel 1705.

La quarta finalmente istituita nella chiesa di S. Elia in Mazzara da Salvatore Campao.

E la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 1 del corrente mese si è degnata dichiarare uniformemente al parere di vostra eccellenza.

1. Che la fondazione sotto titolo di S. Elia istituita da Salvatore Compao nella chiesa rurale dello stesso nome nel territorio di Mazzara è un vero beneficio ecclesiastico semplice soggetto in origine a patronato laicale e che le quattro sopranotate fondazioni istituite da diversi autori nella chiesa di S. Maria Maddalena di Buccheri sono mere cappellanie laicali sottoposte anche in origine al elettivo laicale.

2. Che trovandosi disciolte e soppresse le due confraternite del SS. Sagramento di Mazzara, e di Santa Maria Maddalena di Buccheri il dritto di patronato sul beneficio di S. Elia che spettava alla prima s'intenda da ora devoluto alla real corona, e che il dritto elettivo su di quelle cappellanie in Buccheri che apparterrebbe alla seconda dovrà del pari essere devoluto alla regalia all'epoca in cui è chiamata la confraternità di S. Maria Maddalena.

3. Che per modo di regola debba reputarsi devoluto alla real corona ogni dritto di patronato, ed ogni dritto elettivo che per l'addietro avesse potuto rappresentarsi da simile confraternite, e da qualunque corpo morale che in qualsivoglia modo si trovasse estinto e disciolto senza che possano le commessioni amministrative comunali prendere la menoma ingerenza in obbietti che rientrano negli eminenti dritti, e nelle supreme prerogative della corona.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 2104 —

Reale Rescritto del 7 novembre 1829 partecipato dal luogotenente generale in Sicilia al direttore generale de' rami e dritti diversi portante disposizioni sull'amministrazione delle commende gerosolimitane in sequestro.

Il di lei dettagliato rapporto del 31 marzo di quest'anno numero 697 ebbe per oggetto di presentare al governo un idea sullo stato di amministrazione delle commende gerosolimitane in sequestro. Rilevò ella precisamente che nessun utile risultato si era ottenuto dalle carte ammonite in cotesta direzione generale e per guidare con sicure norme un'amministrazione di tanto rilievo e per venire a capo della esistenza di tutti i beni dell'ordine in questa parte dei reali dominj, stimò indispensabile di adottare taluni espedienti e di suggerirne degli altri, i di cui precisi termini erano.

1. Siccome i titolari delle commende gerosolimitane erano obbligati dall'istituto a presentare in ogni venticinque anni nello archivio priorale di Messina l'inventario di tutte le rendite appartenenti ad ogni commenda e delle migliorie in esso

spazio fattisi; sulla speranza che non siasi a tanto dovere trascurato per parte del detto archivio, credè a bene dirigersi all'amministratore della real commenda della Maggione affin di dare gli ordini, onde le venissero trasmesse le copie degli ultimi inventarii.

2. Poichè ogni possessore anche usufruttuario dovette nel 1811 eseguire il suo rivelo, ed in esso descrivere la denominazione dei beni, il fruttato, ed i pesi di essi, credè util cosa di rivolgersi ancora al controloro generale perchè dall'ex conservatore le venissero apprestate le copie di tali riveli nella speranza che la loro esattezza avesse potuto suggerirle un carico certo da servire di base all'amministrazione di cui trattasi, come pel medesimo oggetto si diresse all'archivario generale dal quale richiese pure tutte le carte che mai fussero state ricuperate nella gestione dell'avvocato fiscale, onde avere un controllo dei carichi.

3. Per mettere poi l'amministrazione al fatto di tutte le novità che mai avessero potuto occorrere in ogni caso di vacanza sugerì ella che nell'attuale sospensione dell'ordine i titolari fossero obbligati a presentare alla direzione generale ed ai locali agenti della stessa dove si trovino siti i beni delle commende, i loro inventarj a concatenare con la descrizione dei titoli primordiali in appoggio allo stato attivo e passivo delle commende loro conferite e per obbligarli ad un tanto dovere sugerl un termine di rigore.

4. Finalmente opinò che si obbligassero i commendatori alla fine di ciascun anno a presentare un conto d'introito ed esito il più dettagliato che si fosse potuto, con accompagnare le cautele in copia conforme da esso loro firmate ed un piano di reste ad esigere nominativamente, spiegando a qual'epoca si riferisse la resta e per qual causa.

Io feci di tutto ciò con dettagliato rapporto a sua eccellenza il consigliere ministro di stato incaricato interinamente del portafoglio del ministero degli affari esteri rilevare che regolari mi erano sembrati i primi due espedienti adottati per aversi degli elementi certi sulla esistenza dei beni gerosolimitani in questa parte dei reali dominj, come pure feci conoscere che io medesimo l'aveva secondato con avere efficacemente scritto al cavaliere Scaglione amministratore della real commenda della Maggione, al controloro, ed all'archivario generale impegnandoli affinchè avessero cooperato da loro parte alle di lei premure ed avessero apprestato rispettivamente tutte quelle carte e quegli elementi che mai avessero potuto rinvenirsi.

Quanto alla proposta da lei fatta per obbligare gli attuali titolari delle commende a presentare alla direzione generale ed ai locali agenti i loro inventarj, io feci osservare al sullodato eccellentissimo signor ministro, che dovendo a tenore degli statuti dell'ordine presentarsi tali inventarj nello archivio prio-

rale di Messina, questo non sarebbe stato un nuovo peso che loro s'imporrebbe, ed al contrario altro non si farebbe che richiamarne la esecuzione con la differenza che invece di presentar gl'inventerj all'archivio priorale dovrebbero ora renderli alla direzione generale ed ai locali agenti della stessa, dal che si sarebbe ottenuto il vantaggio che la direzione verrebbe ad aver la conoscenza certa dello stato attivo e passivo di ciascuna commenda.

Feci però rilevare che non così regolare mi era sembrato l'ultimo espediente con cui si volea imporre l'obbligo ai titolari medesimi di rendere il conto annuale d'introiti ed esiti con le copie dei documenti in appoggio, ed il piano delle reste da esigere, dapoichè gli ordini di Sua Maestà sino allora emessi per l'oggetto delle commende gerosolimitane non d'altro avean parlato che delle commende in vacanza, e che nessuna disposizione essendosi impartita che avesse messo i titolari viventi anche per poco alla dipendenza della direzione generale sembrava essere stata intenzione della Maestà Sua di mantenere costoro nel pacifico possesso dei beni loro concessi dall'ordine senza alcun obbligo di reddiconto e d'altra qualunque siasi dipendenza.

Ciò non pertanto feci dipendere dalla saggezza del prelodato signor ministro d'imprendere quelle risoluzioni che mai avesse creduto di convenire in tutti gli articoli della proposta.

In riscontro ad un tale rapporto in data dei 7 corrente mi è stato diretto dal prelodato signor ministro degli affari esteri il seguente sovrano rescritto.

» Nel consiglio ordinario di stato del dì 1 di questo mese ho ressegnato a Sua Maestà l'oggetto dell'ufficio di vostra eccellenza dei 16 aprile ultimo, il metodo cioè proposto da cotesto direttore generale dei rami e dritti diversi per riuscire e sapere le rendite che possiede ciascuna commenda gerosolimitana; e la Maestà Sua ha trovato plausibile siffatto metodo colle modificazioni però dall'eccellenza vostra nel detto suo ufficio indicate.

» Nel real nome glielo partecipo perchè voglia disporne il corrispondente adempimento.

Ed io nello stesso real nome partecipo tutto ciò all'eccellenza vostra in pieno riscontro del precitato di lei rapporto del 31 marzo ultimo.

— 2105 —

Reale Rescritto del 7 novembre 1829 partecipato dal ministro delle finanze col quale si approva il regolamento per lo spaccio della carta bollata.

Sua Maestà si è degnata di approvare provvisoriamente per tutto l'anno 1830 il seguente regolamento formato di accor tra il consiglio di tesoreria, e l'amministrazione del r e bollo per lo spaccio della carta bollata, e pel m

garsene l'importo; riserbandosi in seguito la Maestà Sua di emanare le sue diffinitive sovrane risoluzioni per lo tempo successivo.

REGOLAMENTO.

Art. 1. Ogni persona legittimamente incaricata per lo spaccio della carta bollata, sia venditore privilegiato, sia ogni altro particolare distributore, è in obbligo di provvedersi dal ricevitore del registro e bollo del rispettivo circondario di una quantità di carta bollata non minore dell'importo di ducati dieci, e delle qualità le più ordinariamente smaltibili a prudenza dell'incaricato, equiparata al consumo di giorni quindici, giusta il regolamento del 10 marzo 1817 pei generi di privativa.

2. La carta bollata sarà venduta al prezzo corrispondente fissato dalla legge de' 2 gennaio 1820, ed indicato in ciascun foglio, sotto la multa di ducati cinquanta pronunziata dallo articolo 53 della citata legge per ogni contravvenzione.

3. È proibito ai ricevitori, ai venditori privilegiati, e ad ogni altro incaricato della vendita della carta bollata il rifiutare per lo prezzo della medesima le monete di rame, sotto pena di ducato uno per ogni rifiuto a norma del numero due del succennato articolo della legge.

4. I venditori, e distributori anzidetti sono facoltati di comprare la carta bollata dai ricevitori, pagandone l'importo metà con monete di rame, e l'altra metà in argento.

5. I ricevitori non potranno ricusare la carta bollata, che loro verrà richiesta dai sopradetti incaricati col pronto pagamento del prezzo nella maniera determinata nel precedente articolo.

Il rifiuto del ricevitore sarà dimostrato da un verbale, che sarà fatto dal sindaco della di lui residenza, o da altro agente comunale ad istanza del venditore patentato, od altro distributore inteso il ricevitore medesimo.

Il verbale sarà trasmesso all'amministrazione centrale del registro, e bollo per mezzo del direttore della provincia, per pronunziarsi le misure disciplinari, giusta le circostanze.

6. I ricevitori del registro e bollo sono tenuti di bonificare ai venditori privilegiati, e ad ogni altro distributore della carta bollata, il premio del due per cento a' termini del decreto dei tre di ottobre 1825.

Un tale rilascio sarà conteggiato nel tempo istesso, che costoro comprano da essi la carta, sia dimensionale, sia graduale, e sul prezzo che eglino ne pagano.

7. Ai venditori, e distributori sarà soddisfatto dai ricevitori l'aggio del mezzo per cento sulla metà dell'importo della carta, che pagheranno in argento nel modo stabilito coll'istruzione numero trentaquattro.

8. I ricevitori rimangono obbligati a versare in argento presso le casse distrettuali la metà del prodotto dello spaccio della carta, l'amministrazione rimborserà loro il predetto compenso del mezzo per cento con le regole contenute per la liquidazione dei rilasci nella modula inclusa nella circolare n. 1001.

9. Perchè la tesoreria generale non venghi totalmente gravata della considerevole spesa del premio per lo versamento della moneta di rame, autorizzato come sopra, saran tenuti i ricevitori di pagare nella stessa specie tutte le spese di giustizia di ogni natura attribuito al loro uffizio.

L'eccedente sarà indi da essi versato nelle casse distrettuali, giusta le disposizioni vigenti.

10. Pel servizio del solo spaccio della carta, i venditori patentati, ed i distributori dipenderanno immediatamente dalla amministrazione generale del registro e bollo, e saranno sottoposti alla sorveglianza, e visite degl'impiegati superiori, e de' ricevitori della medesima, a' termini della sopraccennata legge.

In conseguenza se costoro riconosceranno la mancanza della carta nei botteghini, o altri depositi de' venditori, e distributori, ne faranno immediato rapporto all'amministrazione per mezzo de' direttori, onde punirsi gli agenti manchevoli a tenore de' casi, colla multa di ducati sei per la prima contravvenzione, e colla perdita della patente, o della facoltà di vendere la carta bollata in caso di recidiva.

11. Ad assicurare meglio l'esatto approvisionamento della carta nella quantità determinata coll'articolo primo del presente regolamento, sono facoltati il sindaco, o chi ne fa le veci, di verificare i botteghini, ed altri pubblici depositi di tal genere, e rilevandone la mancanza ne informeranno subito l'intendente della provincia, dal quale la controvvenzione sarà renduta nota al direttore per l'approvazione delle pene comminate nell'articolo precedente.

12. Nei capoluoghi di circondario la carta sarà venduta dai venditori privilegiati, o da altri incaricati in concorrenza dei ricevitori, e non esclusivamente da questi ultimi, rimanendo così ampliato il prescritto nell'articolo 7 della summenzionata legge.

13. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non sono applicabili ai venditori della carta ed ai ricevitori in Napoli, pei quali rimangono in vigore le ordinanze del primo aprile 1826 e 7 luglio 1827.

14. Un esemplare del presente sarà affisso in tutte le officine addette allo smaltimento della carta bollata.

— 2106 —

Reale Rescritto del 7 novembre 1829 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si dispone che i possessori di beni fondi nelle isole adiacenti alla Sicilia abbiano a godere la munificenza sovrana stabilita coi rescritti de' 3 aprile* 1822 *ed* 11 *febbraio* 1824.

Nel consiglio ordinario di stato dei 3 del corrente, uniformatasi Sua Maestà al parere emesso per sovrano incarico dalla consulta dei reali dominii oltre il faro, si è degnata ordinare che i possessori di beni fondi nelle isole adjacenti alla Sicilia, eccetto solo l'isola di Lipari, soggette ad un carico fondiario non eccedente la somma di onze tre, abbiano a fruire del sospensivo della esazione della fondiaria già loro conceduto dalla munificenza sovrana coi rescritti dei 3 aprile 1822 e degli 11 febbraro 1826 quanto anche nelle predette isole stesse eglino non facessero la loro dimora, purchè i medesimi non possedessero altri beni fondi nel regno compresa l'isola di Lipari che ha dato occasione alla presente dichiarazione.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza in ricontro del di lei rapporto dei 17 agosto per l'uso conveniente.

— 2107 —

Reale Rescritto del 18 *novembre* 1829 *partecipato dal ministro degli affari interni col quale si determina che non ostante la perenzione del termine stabilito nel real decreto de'* 10 *novembre* 1819 *si autorizza il luogotenente generale in Sicilia a permettere l'esame de' titoli di credito contro i comuni, purchè i titoli non siano disgiunti dal possesso di esigere.*

Ho rassegnato al Re il rapporto di vostra eccellenza de' 22 dicembre 1828 relativo alla domanda del principe di Niscemi, ond'essere abilitato a presentare, non ostante la perenzione del termine, il titolo legale di due rendite dovutegli da cotesta deputazione di nuove gabelle; non che i varii di lei rapporti successivi sul conto di varie altre domande di simil natura; e la Maestà Sua inteso l'avviso della consulta di cotesti reali dominii nel consiglio di stato ordinario de' 16 stante si è degnata ordinare per norma generale:

1. Che ogni domanda di liquidazione di credito avverso i comuni e gli altri stabilimenti a quelli assimilati non esclusa taluna domanda già respinta dal governo a motivo delle disposizioni generali allora vigenti, non ostante la perenzione di termine stabilito nel real decreto dei 10 novembre 1819 e seguenti, sia accolta dall'eccellenza vostra ed inviata allo esame dell'intendente, e consiglio d'intendenza competenti tutte le volte si offrirà fondata nella esistenza del titolo non disgiunto dal possesso di esigere, tal che sarà sempre respinta ove si trovi fon-

data, o nel solo titolo scompagnato dal possesso, o nel solo possesso quantunque immemorabile scompagnato dal titolo.

2. Che l'intendente insieme col consiglio d'intendenza, intese le parti interessate ma senza forma di giudizio, esamini la giustizia del titolo, e la leggittimità del possesso ad esigere ed insiemementе l'indole del credito per ogni altra cosa che giovi a vie meglio accertare il giudizio sulla giustizia del credito istesso, e non incontrando su di ciò fondato dubbio, proceda altresì alla corrispondente liquidazione.

3. Che i risultamenti dell'esame anzidetto per via di avviso in forma consultiva unita ai documenti su'quali esso si fonda sieno rassegnati a vostra eccellenza.

4. Allorchè l'eccellenza vostra non credesse conveniente di apporre nel real nome l'approvazione sovrana sull'avviso anzidetto per motivi rilevanti da ricorso delle parti, o per ragioni nascenti dal contesto dello avviso, e de' documenti che facessero sorgere nel di lei animo dubbii di gravissimo momento in ordine alla giustizia dell'ammissione ovvero della esclusione del credito, trasmetterà ella l'avviso di unita ai documenti con suo ragionato parere alla Maestà Sua per le sue alte sapienti determinazioni.

5. Che sanzionata in fine sovranamente l'ammissione del credito, e la liquidazione, l'annua rendita debba essere iscritta nello stato discusso del comune, o del pubblico stabilimento debitore, dell'anno prossimo seguente a quello della sanzione sovrana, e le annualità arretrate ripartire per altrettanti anni successivi.

6. E che per la liquidazione de' crediti del principe di Niscemi avverso la deputazione di nuove gabelle, si proceda a seconda delle disposizioni contenute ne' numeri precedenti.

Nel real nome partecipo ciò all'eccellenza vostra per quell'uso che stimerà conveniente.

— 2108 —

Reale Rescritto del 18 novembre 1829 partecipato dal ministro delle finanze al procuratore generale presso la gran corte de'conti col quale si escludono dalle pensioni vedovili quelle mogli che contrassero un matrimonio di coscienza.

Da sua eccellenza il ministro segretario di stato della guerra e marina sotto la data de'12 del corrente mi è stato comunicato un reale rescritto del tenor che segue.

» Il tenente de'cavalleggieri della guardia reale D. Tommaso d'Ambra avendo nel 1818 contratto matrimonio ecclesiasticamente e senza il debito permesso con D. Vincenza de Ritis, implorò con altri uficiali di essere contemplato nell'amnistia accordata col reale decreto de' 12 gennajo 1825. Sua Maestà il Re prendendo in benigna considerazione la domanda, nel consiglio ordinario di stato de'30 ottobre 1827 si degnò per-

mettere che gli anzidetti conjugi avessero adempito agli atti dello stato civile, e che pubblicato il loro matrimonio di coscienza producesse in seguito gli effetti civili. Comandò altresì di prendersi gli ordini della Maestà Sua sull'articolo della pensione in caso di vedovanza. Il matrimonio di cui si ragiona è stato con effetti celebrato; secondo il disposto della legge, il di 29 aprile 1828.

» Trapassato il suddetto ufiziale, la di lui vedova de Ritis ricorse, con supplica pervenuta dalle sacre mani, per ottenere la pensione di giustizia, ma siccome nella celebrazione di detto matrimonio, giusta le prescrizioni del citato decreto, mancava una delle due condizioni, cioè l'adempimento degli atti civili prima della pubblicazione del decreto stesso, così questo ministero non potè far dritto alla domanda.

» Avendo fatto presente a Sua Maestà quanto precede, ed avendole rassegnato ancora che in pari circostanze della postulante si trovano un immenso numero d'individui dell'armata, pei quali ha già la Maestà Sua pronunziato l'adempimento degli atti civili ai rispettivi imenei celebrati ecclesiasticamente, con l'uguale prescrizione di prendersi i sovrani ordini sullo articolo della pensione; la supplicai a voler decidere in massima il caso di sopra espresso, onde possa servire di norma in tutti gli altri che vi hanno rapporto.

» Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 18 ottobre prossimo passato si è degnata dichiarare per massima che le vedove di simili matrimonj sono escluse dal beneficio della pensione vedovile; salvo il caso in cui Sua Maestà per special grazia non voglia compiacersi dare a taluna di esse qualche sovvenzione.

» Nel real nome comunico a vostra eccellenza tal sovrana determinazione per sua opportuna intelligenza ed uso di risultamento nella parte che le riguarda.

Ed io glielo partecipo, signor procuratore generale, per sua intelligenza ed uso di risultamento.

— 2109 —

Reale Rescritto del 25 *novembre* 1829 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante il permesso per esigersi taluni antichi dritti doganali.*

In veduta dei rapporti di vostra eccellenza dei 20 settembre 1827 3 aprile e 20 novembre 1828, dei 20 agosto e 24 settembre 1819 2 carico n. 4047 1567 6641 4624 e 5415 non che del parere emesso per sovrano incarico dalla consulta dei regali dominj oltre il faro relativamente al dubbio se in conseguenza delle nuove tariffe dei dazj doganali di importazione e di estrazione annesse al real decreto dei 30 novembre 1824 e di quanto fu pronunziato nello articolo 257 della legge doganale dei 19 giugno 1826 in proposito delle immissioni dei

generi esteri nel porto franco di Messina debbano sentirsi aboliti in favore del commercio i dritti di canna, centerata, peso, e rivisione che stavano annessi ad alcuni officj del detto porto franco, e che rimontando all'epoca della istituzione di essi, servivano di compenso all'opera, che gl'impiegati prestavano senza soldo, oppure se debbano continuare ad esigersi per indennizzare in certo modo lo erario delle spese che nella nuova organizzazione si è addossata, stabilendo i soldi a quegli impiegati; Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato dei 15 del corrente ha riflettuto che quantunque non sia di gran momento per gli stati rimessi da vostra eccellenza l'importare dei dritti controvertiti, pure non convenga allo stato attuale di cotesto regio erario di abbandonare la riscossione in beneficio dei particolari negozianti, i quali d'altronde tanti favori ricevono per la esistenza del porto franco di Messina, ed all'opposto nessuna ragione hanno al domandato rilascio. E quindi si è degnata prescrivere che si debba ordinare la percezione dei diritti suddetti a nome dello erario e senza veruna immiscenza delle regie doganali, alle quali nulla appartiene, in compenso della spesa assunta dallo erario per li soldi degli impiegati del detto porto franco che prima erano mantenuti con la riscossione anzidetta.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2110 —

Circolare de' 25 novembre 1829 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che può il consiglio d'intendenza rinviar le parti al sindaco ne' giudizj di contravvenzione, benchè il sindaco avesse dichiarata la incompetenza.

Col suo rapporto del 30 ottobre ultimo propose ella talune difficoltà relative alla competenza de' sindaci, e dei consigli d'intendenza nelle contravvenzioni espresse negli articoli 6 e 7 della legge de' 21 marzo 1817.

In ordine alla osservazione che nella legge di procedura del 25 marzo 1817 non sia preveduto il caso del rinvio degli atti a quel sindaco, che non avendo bene proporzionato la multa si dichiarò incompetente, io le fo osservare che per siffatto caso non ci era bisogno di una speciale disposizione, poichè le attribuzioni delle diverse autorità non dipendono dalla loro volontà, ma da' limiti che la legge assegna a ciascuno. È chiaro che non perchè i sindaci in un affare dichiarono, che sia competente il consiglio d'intendenza, debba assolutamente impadronirsene il consiglio, ma quando questo vede che appartiene al sindaco di provvedervi, dichiara la sua incompetenza, e rinvia le parti innanzi al sindaco come praticano di continuo i giudici superiori cogl'inferiori.

— 2111 —

Reale Rescritto del 2 dicembre 1829 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni a regolare le vincite nel caso che i numeri fossero scambiati nello stampato.

Essendosi la regia impresa del lotto ricusata di pagare a maestro Giacomo Marchione un ternò di ducati quindici e grana 75 da lui vinto nell'estrazione straordinaria dei 27 giugno dell'anno corrente, per la ragione che nel pagherò stampato trovossi impresso per equivoco un numero di più dei sei contenuti nel biglietto di assento, cotesto amministratore generale dei regj lotti, come viene di manifestare vostra eccellenza col rapporto del 12 dello scorso ottobre 1 carico n. 3992 considerando, che il numero erroneamente aggiunto nel pagherò non fece operazione alcuna per non essere stato fra i cinque i quali furono estratti dall'urna, e che la vincita del suddetto terno risultò da tre dei numeri che fu volontà del Marchione di giuocare, ha opinato, che qualunque sia la cieca consuetudine, alla quale la reale impresa appoggia la sua negativa, dessa non è certamente analoga ai dettami della giustizia, ed alle leggi del buon senso, tanto più, che questo caso è appunto previsto nell'articolo 43 delle istruzioni emesse nel 1810 per la real lotteria di Napoli, ed è risoluto in conformità dell'opinione di esso amministratore generale. Giudicò questo ministero in veduta di tal rapporto sentire il direttore generale dei reali lotti di Napoli, e ne è stato in fatti assicurato, che il citato articolo esiste concepito nei seguenti termini.

» Le vincite poi nei viglietti o pagherò venuti con uno, o più numeri oltre a quelli giuocati nella lista si pagheranno ai vincitori a tenore dei numeri giuocati, e sortiti, nessun conto tenendosi del numero, o numeri venuti dippiù nello stampato, per esservi la giusta proporzione tra il regio fisco ed il giuocatore.

Rassegnato indi il tutto a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato dei 29 del caduto novembre, la Maestà Sua in vista delle fondate osservazioni fatte sul proposito ha risoluto, che non possa negarsi il reclamato pagamento al terno in quistione.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2112 —

Reale Rescritto del 2 dicembre 1829 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a regolare la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie.

Sul dubbio costì elevato e di cui vostra eccellenza tratta coi rapporti degli 8 e 19 ottobre ultimo a carico n. 5775 e 5922, cioè se il periodo decennale infra il quale dee per la prima volta aver luogo la rinnovazione delle formalità ipotecarie, debba, in riguardo alle valli di Palermo, e di Caltanissetta ove gli officj della conservazione rimasero inoperosi o distrutti nelle vicende del 1820 computarsi dal 1819 o dal 1820 quando i titoli furono, o si presunsero per la prima volta iscritti, ovvero dal 1812 quando per regale apposito decreto ne fu riprodotta la iscrizione; Sua Maestà trovando ben fondate le considerazioni ed il parere dello agente del contenzioso, e della consulta de' reali dominj oltre il faro, ha veduto che per le iscrizioni prodotte in conseguenza del real decreto de' 27 maggio 1822 bisogna distinguere quelle di cui appaja certa la data della primitiva iscrizione presa sia nel 1819 sia nel 1820 da quelle che la data certa di tal primitiva iscrizione non dimostrino: che rispetto alle prime ben giusto sia di computarsi il decorrimento del decennio dall'anno 1819 e dal 1812 secondo che nell'una, o nell'altra epoca sia stata presa la primitiva iscrizione: e che rispetto alle seconde vi abbia della convenienza ad assimilarle, e riunirle alle iscrizioni di data certa dell'anno 1820 cui presuntivamente debbono appartenersi.

Su di questi principj nel consiglio ordinario di stato dei 26 del caduto, la Maestà Sua ha quindi risoluto che il decennio prescritto dagli articoli 2048 del codice leggi civili, e 100 della legge del 24 giugno 1819 per la rinnovazione delle iscrizioni, anche in quelle valli in cui gli officj delle conservazioni delle ipoteche rimasero per le vicende del 1820 inoperosi o distrutti, onde per esse ebbe luogo il real decreto de' 27 maggio 1822 si abbia a computare sempre bensì nei termini del real decreto del 5 marzo 1829 dal giorno in cui le iscrizioni furono prese per la prima volta, non già dalla data della riproduzione delle medesime, ed ove per talune non costi del giorno della registratura primitiva il decennio, allora per le stesse decorra dal 1820.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2113 —

Reale Rescritto del 2 dicembre 1829 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive di prolungarsi a tutto dicembre del venturo anno l'estrazione in franchigia de' cereali sopra bastimenti esteri.

Sua Maestà nell'ordinario consiglio di stato de'29 dello scorso mese di novembre si è degnata di prolungare sino a tutto dicembre del venturo anno 1830 l'estrazione in franchigia de'cereali sopra bastimenti coverti di bandiera estera.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2114 —

Reale Rescritto del 9 dicembre 1829 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni per gli agenti spedizionieri in quei reali domini.

Il ministro delle finanze malgrado che nel regolamento approvato col decreto del 1 novembre 1827 fosse stato fissato a dodici il numero degli agenti spedizionieri nella gran dogana di Palermo, pure attesa la riserva ivi contenuta di potersi tal numero accrescere, atteso il bisogno di tale aumento, ed atteso in fine, che col conservare tutti gli attuali sensali di commercio, che hanno finora sostenuto le funzioni di agenti spedizionieri, mentrecchè nessun interesse si reca al governo, nè alcun disordine essendo a peso de' negozianti, non si privano molte famiglie di mezzi di sussistenza, nè si dà il dispiacere ai negozianti di vedersi obbligati a lasciar persone, in cui riposta avevano la loro fiducia; cotesto direttore generale de' dazj indiretti dietro la scelta degl'individui proposiane da cotesta camera consultiva di commercio è stato di avviso di eleggersi a detti agenti tutti gli attuali 51 sensali, e vostra eccellenza con rapporto de' 29 agosto ultimo, d'ordine di Sua Altezza reale il luogotenente generale ha proposto di nominarsi per lo meno i trenta individui, ch'esercitano l'officio di sensale con titolo legale, e de' quali ha rimesso un notamento corrispondente, sotto però l'obbligo della cauzione, e salvo a tenersi conto in tal caso degli altri ventuno, se qualcheduno de'primi trenta non fornisse la cauzione, e di raccomandarsi i rimanenti alla sovrana clemenza.

Sua Maestà cui ho ciò rassegnato, si è degnata nel dì 3 del corrente ordinare, che ferme rimanendo le disposizioni del regolamento del 1 ottobre 1827, il numero de' suddetti agenti spedizionieri sia per ora aumentato a trenta, e al tempo stesso si è benignata approvare, che sieno tali nominati i trenta individui proposti da Sua Altezza reale il luogotenente generale, come si son trovati descritti sul notamento anzidetto, do-

vendo osservare le condizioni espresse nella sopradetta proposizione dell'Altezza Sua reale.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2115 —

Circolare del 12 dicembre 1829 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutte le amministrazioni diocesane portante disposizioni sullo risoluzione del dubbio se, nella rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie de' censi e canoni, debba formarsi un solo borderò per ciascun articolo di credito, ovvero un solo borderò per ciascun ruolo esecutorio che comprenda più crediti.

I canoni e censi dovuti a' beneficii vacanti, che sono sotto la gestione delle amministrazioni diocesane si trovano assicurati ne' ruoli resi esecutorii per effetto del reale decreto del 2 maggio 1823. Trattandosi di rinnovare essi le iscrizioni d'ipoteche, è nato il dubbio se dovesse formarsi un borderò per ciascun articolo di credito, ovvero un solo borderò per ciascun ruolo esecutorio, che comprende più crediti. Il ministro delle finanze da me interrogato all'oggetto mi ha riscontrato ne' seguenti termini.

« Le amministrazioni diocesane per titolo de' loro censi hanno i ruoli renduti esecutorii da' rispettivi intendenti. Esse dunque per ogni ruolo contenente diversi articoli possono formare un solo borderò ed un solo salario di grana trenta al conservatore, ove questi volesse redigerlo, mentre la redazione dovrebbe essere a cura della parte richiedente.

Io lo partecipo a cotesta amministrazione diocesana per sua norma in ogni caso che debba rinnovare le iscrizioni ipotecarie de' censi e canoni.

— 2116 —

Circolare del 16 dicembre 1829 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarii del regno portante le forme che debbono eseguirsi nella rinunzia de' corpi morali, si al dritto di cui è lite, che a' gravami prodotti.

Con real decreto de' 27 agosto 1829 Sua Maestà si è degnata ordinare, così al dritto di cui è lite innanzi alle autorità del contenzioso giudiziario, o amministrativo, come ai gravami di ogni specie prodotti per essi, che pe' corpi morali, la rinunzia dovrà seguire colle medesime forme, secondo le quali i corpi morali possono stare in giudizio da attore: versando le lite sopra proprietà o altro oggetto, l'alienazione della quale è vietata senza il concorso di particolari solennità. E che in conseguenza la rinunzia al diritto di cui è lite, o a gravami dovrà risolversi; 1. pe' comuni dai decurionati, o da' consigli d'intendenza; 2. per gli stabilimenti di beneficenza da' capitolari, o collegiate o di ordine religioso, dal consenso del capitolo

preso secondo gli statuti di ciascun collegio; l'ordinario rispettivo prendendo parte in tal atto secondo i casi della sua ordinaria giurisdizione; 4. per le fondazioni senza collegio dalla assenso del beneficiato, e da vescovo, o di altro presso il quale sia la giurisdizione spirituale e temporale; dovendo anche prestare il loro assenso i patroni, ove sopra ciascuno de' divisati stabilimenti ecclesiastici, e beneficj, si rappresentasse dritto di patronato.

Lo partecipo a lei per l'uso corrispondente, e per l'adempimento nella parte che la riguarda.

— 2117 —

Circolare de' 23 dicembre 1829 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai proccuratori del Re presso i tribunali civili per la iscrizione da farsi dai notai ne' registri d'ipoteche in favor delle mogli così per le doti, come per ogni altra convenzione matrimoniale cui dalla legge è assicurata la ipoteca legale.

L'articolo 2021 delle leggi civili stabilisce l'ipoteca legale a beneficio delle mogli per ragion della loro dote e convenzioni matrimoniali sopra gl'immobili dei loro mariti. Malgrado questa espressa disposizione di legge, sono informato che alcuni notai non richiedono la iscrizione della ipoteca legale giusta l'articolo 2027 delle medesime leggi civili che per la sola dote. Questo metodo è abusivo per se stesso, e grave pregiudizio arreca alla pubblicità delle ipoteche legali, cui il nostro augusto legislatore ha eminentemente mirato. Sarà quindi proprio delle signorie loro richiamare i notai, per mezzo delle rispettive camere, all'esatto adempimento della legge, e far loro intendere, ch'eglino debbono richiedere la iscrizione non solo per la dote, ma ancora per tutte quelle convenzioni matrimoniali, per le quali è dalle leggi civili accordata in favor delle mogli la ipoteca legale su i beni dei mariti, come per lo spillatico, per la sopravvivenza, ed altro di simile. Prevengo altresì le signorie loro che dal ministro delle reali finanze sono state emesse le instruzioni corrispondenti all'amministrazione generale del registro, e del bollo. — Elleno cureranno la esatta esecuzione di questa circolare, di cui mi accuseranno la ricezione.

— 2118 —

Reale Rescritto del 23 dicembre 1829 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno alcuni provvedimenti sui relegati poveri.

In veduta de' rapporti di vostra eccellenza de' 26 giugno 1828, e de' 12 e 16 novembre ultimo 3 carico numero 2385 5324 e 5507, e di quanto è stato osservato dal signor ministro della polizia generale con officio diretto a questo ministero a 2 agosto 1828; Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 17 dello andante si è degnata di accordare ai relegati siciliani po-

veri e di condizione civile rimasti ad espiar la loro pena nelle isole di cotesti reali dominj la continuazione del sussidio di quindici bajocchi al giorno, di cui si trovano in percezione pria della pubblicazione del regolamento de'22 novembre 1825 della stessa maniera, che col sovrano rescritto de' 5 dicembre 1827 per organo del ministero della polizia generale ne fu accordata la continuazione ai relegati siciliani della stessa condizione, e che si trovavano nell' ugual godimento, i quali furono spediti ad espiar la loro pena nelle isole de' reali dominj di qua del faro.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2119 —

Circolare de' 23 dicembre 1829 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili, che determina chi debba pagare ed in qual ragione le vacazioni ai giudici di circondario e loro cancellieri per confisca di schede in beneficio degli archivi notariali.

L'articolo 88 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato determina in qual caso avvenga a beneficio degli archivii notariali la confisca degli atti e delle scritture appartenenti a' notai defunti; e determina altresì in qual modo la consegna di tali atti e scritture debba seguire a' notai del luogo o dei paesi convicini. Or nella esecuzione di questo articolo è stato dimandato: 1. a carico di chi debba cedere l'immediato pagamento delle vacazioni che possono occorrere nella specie a favore dei giudici di circondario, e de' loro cancellieri: 2. con qual norma debbano essere regolate coteste vacazioni. — Per quanto ha riguardo al primo quesito, è chiaro l'importo delle vacazioni anzidette dover essere pagato dalla cassa dell'archivio notariale, che si rifletta a questo archivio appartenere nella proposta ipotesi le schede a ragion della legge, sia che l'archivio istesso si consideri come particolarmente stabilito dalla legge per vegliare alla custodia, e conservazione loro. La cassa dell'archivio però avrà diritto ad essere indennizzata dalle parti interessate delle spese come sopra occorse, così nel caso di cessazione di confisca, come in qualunque altro caso ammesso dagli stabilimenti in vigore. — Gli articoli poi 8 e 14 della tariffa per gli atti giudiziarii de' 31 agosto 1819 risolvono testualmente il secondo quesito. Compete quindi per ogni vacazione il diritto di carlini cinque al giudice del circondario, e la metà di questo diritto al suo cancelliere. In caso di richiamo per eccesso di tassa per lo numero delle vacazioni del giudice, vi ha luogo ad invocare per la correlativa riduzione il precetto compreso nell' articolo 12 della mentovata tariffa. Sotto questo punto di veduta, gioverà osservare che i giudici di circondario non debbono nella specie nè numerare,

nè cifrare le carte appartenenti alle schede, e ciò sia che abbiasi riguardo al testo dell' articolo 88 della legge sul notariato, ai motivi pe' quali l'intervento del giudice è richiesto od al decreto de' 29 dicembre 1828. Elleno comunicheranno questa circolare alle camere notariali ed a' giudici di circondario, e ne cureranno la dovuta esecuzione.

— 2120 —

Reale Rescritto del 5 *gennaio* 1830 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante le facilitazioni per lo acquisto dei legnami di cui abbisogna il ramo di artiglieria.*

Rassegnato a Sua Maestà le domande che si erano fatte dal consiglio generale di artiglieria al comando generale dell'esercito, e che dal ministero di stato della guerra e marina erano state manifestate a questo delle finanze tendenti a procurare al ramo di artiglieria delle facilitazioni per lo acquisto de'legnami, di cui il ramo stesso abbisogna; la Maestà Sua uniformemente al parere umiliatole si degnò risolvere con sovrano rescritto diretto il dì 7 febbraio 1829 al direttore generale di ponti e strade acque foreste e caccia, e comunicato il giorno stesso al signor ministro della guerra e marina, che le disposizione in favore del ramo di marina contenute nella legge de'21 agosto 1826 sui boschi si estendessero anche a favore del ramo di atiglieria.

Elevatosi il dubbio se l'anzidetta sovrana disposizione dovesse anche intendersi esecutoria per la Sicilia; Sua Maestà in veduta del rapporto di vostra eccellenza de' 12 dello scorso novembre 2 carico n. 1509, considerando che la nuova legge forestale de' 21 agosto 1826 trovasi in virtù del real decreto de'22 marzo 1829 estesa anche a cotesti reali dominii, si è degnata uniformemente al parere dell'eccellenza vostra ordinare nel consiglio ordinario di stato de' 27 dell'or caduto dicembre, che le disposizioni in favore del ramo di marina contenute nella suddetta legge forestale de' 21 agosto 1826 si estendano per la Sicilia a favore del ramo di artiglieria.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente di sua parte.

— 2121 —

Circolare de' 13 gennaio 1830 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso la suprema corte di giustizia, e presso le gran corti e tribunali civili, per l'applicabilità del decreto de' 5 marzo 1829 sul termine di grazia per lo rinnovamento delle iscrizioni, sia che il decennio ne fosse scaduto nel 1829 o scadesse negli anni successivi.

Elleno hanno dovuto già avvertire, che il decreto de' 5 marzo del passato anno or ora decorso ha modificato l'articolo 2048 delle leggi civili in quella parte, che riguarda il termine nel quale deve succedere la riunovazione delle iscrizioni ipotecarie. La modificazione sotto questo rapporto per verità ne risulta sì chiaramente, che una opinione contraria non potrebbe altrimenti aver luogo che violando la lettera ed i motivi del decreto istesso. Mi è sembrato conveniente richiamare l'attenzione delle signorie loro sull'oggetto nella certezza, che il ministero delle finanze per una sovrabbondanza nella circostanza, ha pensato scriverne analogamente all'amministrazione del registro e bollo. Elleno comunicheranno questa circolare ai rispettivi collegi, e me ne accuseranno la ricezione.

— 2122 —

Ministeriale de' 16 gennaio 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all'arcivescovo di Brindisi portante la risoluzione del dubbio promosso se i piani delle chiese ricettizie di Locorotondo e Carovigno debbano eseguirsi gradatamente dal giorno della loro pubblicazione.

Ho inteso la commessione de' vescovi sul dubbio, se i piani delle chiese ricettizie di Locorotondo e di Carovigno debbano eseguirsi gradatamente non ostante che sieno innumerate, ovvero immediatamente dal dì della loro pubblicazione, siccome ha sostenuto vostra signoria illustrissima e reverendissima col suo rapporto del dì 9 agosto scorso, che le ho rimesso per tenerlo presente, e la medesima ritrattando il suo precedente avviso circa la esecuzione progressiva del piano della ricettizia di Locorotondo dato sulla credenza, che fosse stata numerata, ed a cui fu indotta dal non essersi da lei ne' suoi rapporti tal circostanza rilevata; è ora di parere che i piani delle ricettizie anzidette debbano immediatamente, e non già insensibilmente e gradatamente porsi in piena esecuzione, giacchè essendo esse, prima dell'approvazione de' piani, di loro natura innumerate, ogni partecipante dello medesime non aveva un diritto fermo e stabile alla quantità numeraria della partecipazione, la quale poteva variare a tenore del numero de' partecipanti, e perciò non è applicabile il reale rescritto del 1 novembre 1823 potendo bastare al partecipante entrato in porzione prima del 27 otto-

bre 1819 che non venga amosso dalla partecipazione che legittimamente gode.

Trovando io regolare questo avviso della commissione suddetta, lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza, e de' due cleri ricettizj di Locorotondo e di Carovigno; non che pel corrispondente adempimento.

— 2123 —

Reale Rescritto del 20 gennaio 1830 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni per lo pagamento dei soldi agl'impiegati esuberanti nell'amministrazione de' dazi indiretti.

Avendo vostra eccellenza proposto col rapporto de' 14 del caduto dicembre, la continuazione dei soldi a favore di quegli esuberanti de' dazi indiretti, che nell'ultimo piano generale erano stati segnati come immeritevoli, e per li quali la liquidazione della condotta, commessa dal sovrano rescritto de 23 maggio 1829 al direttore generale, ed al primo procuratore generale signor Cupani, e comunicata a 9 di luglio dello stesso anno, si è conosciuto di esigere un tempo materiale molto maggiore de' tre mesi accordati. Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 10 del corrente si è degnata di prorogare a tutto il venturo mese di maggio il termine già scorso per lo esame la quistone, e frattanto permettere che i soldi si continuino a pagare agli interessati come per lo passato.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2124 —

Reale Rescritto del 20 gennaio 1830 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia col quale si dispone che coloro che hanno preso la laurea in medicina possono dopo aver fatto il concorso prendere ancora quella in chirurgia.

Ho rassegnato al Re il rapporto di vostra eccellenza del 14 dicembre scorso relativamente al parere di cotesta commissione di pubblica istruzione appoggiato dal favorevole avviso di vostra eccellenza di concedersi all'università degli studi di Catania il privilegio, che coloro i quali hanno preso ivi la laurea in medicina vi possono dopo averne fatto il rispettivo corso prendere ancora la laurea di chirurgia con pagare la metà dei dritti corrispondenti; la Maestà Sua si è degnata approvarlo.

Nel real nome partecipo ciò all'eccellenza vostra perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 2125 —

Reale Rescritto del 20 gennaio 1830 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni a far rispettare i dritti di proprietà della mensa vescovile di Cefalù.

Coi due rapporti del 14 e 31 dicembre ultimo si servì vostra eccellenza riferire le provvidenze da lei date in adempimento dei reali rescritti dei 3 giugno e 3 ottobre 1829 sulle istanze del vescovo di Cefalù dirette a far rispettare i dritti di proprietà di quella mensa vescovile attaccati per via di fatto da taluni perturbatori sostenuti e non repressi da quelle locali autorità.

Sua Maestà cui ho dato conto di quanto vostra eccellenza ha rapportato sull'assunto si è degnata manifestare, che ne rimane intesa ed ha ordinato che vostra eccellenza col suo zelo, e con quella fermezza che tanto la distinguono nel real servizio continui a vegliare, perchè abbiano effetto le sovrane disposizioni, e quella mensa vescovile di regio patronato sia garentita e sostenuta nei suoi dritti e proprietà senza permettersi le perniciose conseguenze dell'erronee massime de' novatori.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 2126 —

Ministeriale del 23 gennaio 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia portante disposizioni a combattere la considerazione del tribunale civile di terra d'Otranto che il ruolo comunque esecutivo valga solo nel possesorio e non già nel petitorio.

Il beneficio di S. Andrea de Armenis in diocesi di Taranto ha tra le sue rendite molti censi e canoni già compresi nel ruolo reso esecutivo con ordine dell'intendente ai termini del real decreto del 2 maggio 1823. Uno de' debitori, che non si fece opponente in tempo utile citò non ha guari il titolare di detto beneficio, e l'amministrazione diocesana chiedendo la comunicazione del titolo primordiale del censo da lui dovuto, ed in mancanza di essere assoluta del pagamento. Questa dimanda rigettata dal regio giudice del circondario è stata accolta in grado di appello ed in contumacia come ben fondata dal tribunale civile sulla considerazione, che il ruolo comunque esecutivo valga solo nel possessorio e non già nel petitorio.

Non pare che questo riflesso del tribunale si regga per legge. Vostra eccellenza converrà meco, che quando ne' fatali prescritti dal real decreto summentovato i debitori de' censi non fanno opposizioni che il ruolo divenga esecutivo, allora il possesso legale è fermato a pro del beneficiato, che si dice creditore, ed in altri termini la quistione del possessorio trovasi

a suo favore esaurita; ciò che importa, che la prova nel petitorio è tutta a carico del debitore, e che sino a tal punto non può farsi a meno dai giudici di dar piena esecuzione al ruolo, il quale ha la forza di atto autentico ed esecutivo. Se ne' termini della sentenza emessa dal detto tribunale si voglia altrimenti decidere, qual mai sarebbe stato lo scopo delle salutari disposizioni del detto real decreto?

Io prego vostra eccellenza di partecipare questa osservazione al tribunale civile di terra d'Otranto, onde l'abbia presente nella sua sentenza in grado di opposizione.

— 2127 —

Circolare del 27 gennaio 1830 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che nè il cancelliere comunale, nè il suo sostituto può essere decurione.

Con un foglio de' 13 andante si propose il dubbio se i cancellieri archivari, ed i cancellieri sostituti de'comuni possono essere nominati alla carica di decurione.

Di riscontro fo osservare che due cariche comunali non possono cumularsi simultaneamente.

— 2128 —

Circolare del 30 gennaio 1830 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che le spese de' repertorj de' servienti comunali è a carico de' comuni.

Riscontrando il suo rapporto de' 23 dicembre ultimo le partecipo che la spesa necessaria per la provvista dei repertorj, che i servienti comunali sono obbligati a tenere, tanto nella qualità di uscieri dei conciliatori, che del contenzioso amministrativo, dev'esser messo a carico delle casse comunali.

— 2129 —

Reale Rescritto del 4 febbraio 1830 partecipato dal ministro di guerra e marina a quello delle finanze portante disposizioni in ordine alle dimande per richiamo di competenze concernenti esercizj chiusi pel ramo di guerra.

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 24 gennaio prossimo passato in ordine alle dimande pel richiamo di competenze concernenti esercizj chiusi pel ramo di guerra, si è degnat'approvare:

1. Che da oggi innanzi non si ammettano più dimande di richiami per pagamenti del personale, relativi ad esercizj chiusi, a condizione ben vero, che non vi si perda perciò il dritto, qualora il ritardo non dipenda da oscitanza dell'interessato ma in vece dalla liquidazione e fissazione della spettanza.

2. Che negli stati discussi annuali vi sieno sempre i capitoli suppletorj per pagarsi i crediti corrispondenti ai diritti liquidati e riconosciuti, non soddisfatti, nè portati nell'anno pre-

cedente, per essersi dopo il secondo anno ammortizzat'i residui degli esercizj relativi.

3. Che l'azione de' creditori pel ramo del materiale, cioè seconda e terza classe dello stato discusso, non si prescrive mai per coloro, che in tempo utile (vale a dire prima di chiudersi gli esercizj) abbiano reclamato, o esibito i titoli e le carte contabili, dappoichè non sempre dipende dagl'interessati la discussione delle pendenze, non che le diffinitive lequidazioni de' conteggi, che costituiscono le vere spettanze.

La Maestà Sua ha inoltre ordinato che le norme espresse ne' due primi surriferiti articoli debbano valere per gli esiti del personale, ad eccezione di quelli relativi ai corpi soggetti ad aggiusti pei quali debbano rimaner fermi gli stabilimenti dell'ordinanza amministrativa militare, e le disposizioni attualmente in vigore, e che la eccezione dell'articolo 3 ed ultimo resti a cura tutta dell'intendenza generale della guerra, giacchè per la real marina vi sono disposizioni particolari ed inibitive di richiami.

Nel real nome ho l'onore di partecipare a vostra eccellenza tale sovrana determinazione per lo adempimento che ne risulta da parte della real tesoreria.

— 2130 —

Ministeriale del 15 *febbraio* 1830 *diretta dal luogotenente generale in Sicilia al procuratore generale presso quella gran corte de' conti portante disposizioni ad inibire i sequestri sui soldi degl'impiegati.*

Si è elevato il dubbio se le persone rivestite di pubblico ufficio avuto riguardo al real decreto de' 9 febbraro 1824 sulla insequestrabilità dei soldi, delle pensioni, ed altro qualunque assegnamento a carico della tesoreria generale sieno tenute di accettar sequestro che possa esser intimato alle regie casse.

Dopo di essermi posto di accordo per quest'oggetto tanto con sua eccellenza il ministro delle finanze, quanto con quello di grazia e giustizia, io ho considerato, che lo indicato real decreto nel dichiarare insequestrabili i soldi, le pensioni, e qualunque assegnamento a carico della tesoreria ebbe per scopo di assicurare non solo il vantaggio particolare degli impiegati, di pensionisti, e sussidiari con le intangibilità dei soldi, delle pensioni, e dei sussidj, ma ben anche lo interesse del real servizio, il quale avrebbe risentito non poco detrimento, laddove per effetto del sequestro dei soldi gl'impiegati sarebbero rimasti privi dei mezzi di sussistenza, e si ebbe soprattutto col detto real decreto l'intenzione di porre un riparo al disordine, ed inviluppo, ed al pericolo dei duplicati pagamenti in cui messo avea la tesoreria generale la moltiplicità dei sequestri, e delle cessioni.

Ho considerato ancora che se malgrado del divieto pronun-

ziato in maniera assoluta dal real decreto de' 9 febbraio 1824 nessuna autorità giudiziaria può ordinar sequestri o delegazioni in qualunque modo, e per qualsivoglia ragione sopra i soldi, ed altri averi che si pagano dalle regie casse a meno il caso degli alimenti contemplato nell'ultimo real decreto dei 17 settembre scorso, e che quando mai tale autorità vi abbia, i funzionari e gli agenti della tesoreria generale a fronte di un atto legislativo assoluto e che non ammette eccezioni, qual'è il suddetto real decreto de' 9 febbraro 1824 della di cui esecuzione sono essi direttamente incaricati e risponsabili, accettar non possono, anzi sieno tenuti rifiutare la intima del sequestro, o della delegazione, come di un atto contradicente a quella della sovrana potestà.

Per siffatte considerazioni vengo a dichiarare, e prescrivere che le autorità giudiziarie non osino di ordinare, nè gli uscieri rilasciar sequestri, o atti di delegazioni, in qualunque modo e per qualsivoglia ragione sopra i soldi, le pensioni, i sussidj, gli assegnamenti ed altre somme ed averi di qualunque natura che si pagano dalle reali casse, menochè non si tratti del caso degli alimenti contemplato dal real decreto de' 17 settembre scorso, e che i funzionari, e gli agenti della tesoreria generale ad eccezione del caso anzidetto debbano costantemente riscuotere qualunque intima di sequestro o delegazione che possa loro esser fatta contro lo espresso divieto del real decreto de' 9 febbraro 1824.

Partecipo a lei tutto ciò per sua intelligenza e per curarne la più esatta, e scrupolosa esecuzione nella parte che la riguarda.

— 2131 —

Circolare del 15 febbrajo 1830 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno portante disposizioni ad apprestar un sollievo alle classi più laboriose e più indigenti della popolazione, prive, per la mancanza del giornaliero lavoro, de' mezzi di sussistenza.

L'aspro inverno, onde da più mesi piace alla divina provvidenza tribulare tutte le contrade di Europa, ha fatto cessare le fatiche campestri, ed ha interrotte o rese d'assai difficili e pericolose le interne comunicazioni perfino nelle nostre provincie meridionali di più dolce clima. Grave ed universale è il danno che per questo insolito rigor di stagione, viene alle classi più laboriose e più indigenti della popolazione, per le quali, col mancar del giornaliero lavoro, si sono inaridite le fonti di loro sussistenza. A questo spettacolo di desolazione e di miseria, la religione ricorda che i vescovi sono i pastori dei loro greggi, e che hanno comune la loro mensa coi poveri di Gesù Cristo. Perciò io mi volgo con piena fiducia a vostra signoria illustrissima, e reverendissima ed ai suoi venerabili confratelli

perchè, successori degli apostoli nell'ordine del sacerdozio, vogliano aumentare i fasti del loro santo ministro collo spirito della carità, che apre i cuori alla compassione, e moltiplica i soccorsi col crescer dell'indigenza. E certamente non vi è generoso sacrificio, che non si possa attendere dai prelati per virtù e per santità di vita oggi non men chiari di quelli, onde furono in ogni età gloriose le chiese del regno. La povertà stessa delle mense episcopali, ove fosse, non potrebbe essere di ostacolo alla carità loro, per rinnovare i prodigi de' primi secoli del cristianesimo.

Gioverà per un fine così santo confortarsi delle armi salutari della religione, ridestare nelle anime intiepidite il sentimento prezioso della pietà, scuotere i cuori induriti dagl'illeciti traffichi, e muovere all'opera benefica perfino chi guarda i giorni delle pubbliche miserie come il tempo più propizio a turpi guadagni ed all'esecrabili usure. Uniti dalla voce dei loro pastori tutti i fedeli al bene comune tutti potranno essere fra loro di vicendevole ajuto. Ma i poveri conceduti al bisogno, non debbono essere di alimento all'ozio, ed alla colpevole inerzia: ond'è uopo por mente a moltiplicare i lavori, che possono eseguirsi in tanto rigore d'inverno, e vegliare che la carità non estingua con le sue beneficenze l'amor della fatica.

Proponendo a vostra signoria illustrissima e reverendissima questi miei pensieri, io affido a lei ed ai suoi venerabili confratelli un opera eminentemente degna del loro apostolico zelo. E mi sarà grado essere istrutto delle paterne provvidenze ch'ella sarà per dare su questo importante oggetto, e conoscere distintamente le persone di tutte le classi, dalle quali sarà con più ardore secondato nella nobile impresa, perchè possa farle note alla Maestà del Re nostro signore, e richiamare sopra di esse in particolar modo l'attenzione e la munificenza sovrana.

— 2132 —

Reale Rescritto de' 17 febbrajo 1830 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al rettore maggiore dei padri della congregazione del SS. Redentore portante disposizioni per quei giovani che nella qualità di novizi della detta congregazione escono alla leva.

Nell' articolo 10 n. 9 delle istruzioni de' 14 marzo 1823 relative al modo ond' eseguirsi la leva, si prescrive, che i giovani, i quali sono nel noviziato, o alunnato di qualunque ordine monastico debbano essere esenti dalla leva sino alla età di anni 21, la quale oltrepassata, si debbono comprendere nella leva, ove non fossero ordinati al suddiaconato o non avessero fatta la professione monastica.

Intanto vostra signoria illustrissima per le particolari circostanze, che si richieggono pe' giovani da ammettersi in cotesta congregazione, ha implorato dalla clemenza del Re una eccezione alla regola stabilita nel sopracitato articolo, chiedendo che

sieno piuttosto applicate le disposizioni de' 20 febbraio 1819 che dal già supremo comando di guerra furono comunicate circolarmente a tutti i consigli di relutazione, ed a comandanti generali delle divisioni militari, e con le quali furono esentati dalla leva i professi tanto studenti che laici di qualunque ordine monastico, o congregazione religiosa, trovandosi ligati da voti.

Avendo io rassegnato a Sua Maestà tali suppliche, la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato degli 11 del corrente si è degnata di ordinare che per cotesta congregazione di PP. del SS. Redentore sia richiamata in pieno vigore la disposizione emanata dal già supremo comando di guerra in data de' 20 febbraro 1819 per la esenzione dalla leva de' professi tanto studenti, che laici, con aggiungersi, che coloro, che si trovano nel noviziato di essa congregazione, non vengano molestati fino al giorno della loro professione.

Nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima questa sovrana determinazione, per sua intelligenza e regolamento, nella prevenzione che con questa stessa data ne ho scritto al ministro segretario di stato degli affari interni.

— 2133 —

Reale Rescritto del 17 febbraro 1830 partecipato dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione portante disposizioni onde regolare i prestiti della società a tontina da farsi agl'impiegati e sussidiari della tesoreria generale.

Molte petizioni sono state presentate in questa real segreteria e ministero di stato da impiegati e sussidiarii i quali avendo già degl'impegni con la società delle assicurazioni diverse si erano fatti a dimandare la superiore approvazione onde poter contrarre de' nuovi improntì con la società così detta a tontina per somme maggiori; prelevandosi da parte il rimanente del debito da estinguersi con la enunciata società di assicurazioni diverse, ed intestandosi a favore della seconda quel disconto che trovasi stabilito a prò della prima.

Non esistendo alcuna sovrana autorizzazione che facoltasse la società a tontina a fare degl'improntì agl'impiegati ed ai sussidiarii, come per la società di assicurazioni diverse; questa real segreteria ha umiliato a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato degli 11 del corrente le petizioni in discorso per quelle sovrane risoluzioni che sarebbe piaciuto alla Maestà Sua di prendere in proposito.

E Sua Maestà comunque avesse riconosciuto nell'alta sua saggezza che ogni qualunque facilitazione agl'impiegati ed assegnatarii a carico della tesoreria generale per la delegazione di una parte de' loro averi, lungi dal dare a' medesimi una risorsa nei casi di qualche straordinario bisogno, porta ad essi un danno gravissimo per l'abuso che ne fanno, perlocchè debba

restringersi questa facilitazione al più possibile, pure si è degnata ordinare che sia permesso a coloro soli, i quali trovansi di già impegnati con la società di assicurazioni diverse, o con altri, anche particolari (purchè riconosciuti dalla tesoreria generale per effetto di speciali sistenti sovrane risoluzioni) di prendere dalla nuova società a tontina, o da chiunque meglio possa riuscir loro, quelle somme limitatamente che saranno necessarie ond'estinguere i precedenti rispettivi debiti, qualora il danaro vada condizionato a questo uso, e si ottengono maggiori economie; e che per l'avvenire non sia lecito a veruna compagnia o individui particolari d'intraprendere la speculazione di anticipare soldi, assegnamenti, o pensioni a carico del regio erario, senza una preventiva sovrana autorizzazione, e ciò sotto pena di perdere le somme anticipate.

Nel real nome le comunico, signor regio scrivano di razione, questa sovrana determinazione per intelligenza ed adempimento nella parte che la riguarda.

— 2134 —

Ministeriale del 20 febbraio 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia contenente alcune osservazioni sull'accoglienza che nel petitorio i tribunali danno alle opposizioni prodotte fuor di tempo contro il ruolo de' debitori per censi e canoni.

Trovandosi i beni della mensa vescovile di Mottola sotto l'amministrazione del real demanio, vennero pubblicati i quadri de' censi e canoni ne' termini del real decreto del 30 gennaio 1817. Vi si oppose il marchese di S. Eramo per un canone di ducati 20 sostenendo di non averlo mai pagato, e che il fondo su cui era infisso trovavasi passato per effetto della divisione de' demanii al comune di Palagionello. Intanto la sede vescovile di Mottola venne soppressa, ed i beni di quella mensa furono aggregati alla mensa di Castellaneta, il cui vescovo dimostrò con documenti il pagamento del canone impugnato sino al 1814; e fece osservare, che in virtù del decreto de' 9 luglio 1812 gli effetti della divisione de' demanii tornavano a danno di esso marchese debitore per iscrizione risultante dalla sentenza della commessione feudale e dalla divisione de' demanii, e che quindi la prestazione era di dritto passata su' beni a lui rimasti nella divisione istessa. Si tacque a tali eccezioni il debitore, finchè il tribunale civile di Lecce dichiarò perenta dopo i tre anni la sua istanza: rinnovò egli allora l'opposizione, e venne dal tribunale dichiarata inammessibile: produsse appello avverso queste sentenze, e per averlo abbandonato, la gran corte civile confermò la sentenza impugnata con decisione di congedo, la quale passò in cosa giudicata per mancanza di opposizioni. Fu in tal modo,

che il ruolo divenne definitivo, e fu fatto esecutorio con ordinanza dell'intendente.

Non ha guari il marchese di S. Eramo ha rinnovato il giudizio in prima istanza nella linea petitoriale, ripetendo però la medesima opposizione fatta ne' due primi giudizii. Il tribunale civile di Lecce l'ha accolta sul principio che le disposizioni del real decreto del 2 maggio 1823 giovano nel possessorio, mentre lasciano ai debitori salvo il diritto di agire in petitorio, ed ha ordinato, che il vescovo di Castellaneta tra 'l termine di giorni quaranta dalla notifica della sentenza esibisca il titolo, pel quale pretende di esigere il canone disputato.

Non mi é d'uopo di lungo ragionare per chiarire le violazioni di legge, che in questa sentenza si riuniscono. Accogliendosi la identica opposizione del debitore già assorbita da'due primi giudicati, si sono questi distrutti, e si è caduto nel vizio del *bis petitum*. D'altra parte mentre si è riconosciuto in fatto, che la mensa abbia vinto nel giudizio possessoriale, e che trovasi nel possesso di esigere il canone in forza d'un titolo esecutivo qual'è il ruolo munito dell'ordinanza dell'intendente, le si è imposto il peso della prova nel petitorio, avendosi come per massima che non l'attore, ma il reo convenuto debba fornir prove sull'oggetto che viene in disputa.

Io prego vostra eccellenza di partecipare tali osservazioni al regio procurator del Re presso il tribunale civile di Trani, ove sarà prodotto l'appello in questa causa. In tal congiuntura debbo manifestare a vostra eccellenza che dalla maggior parte de' tribunali vengono malamente intese le disposizioni del real decreto del 2 maggio 1823 intorno il giudizio sulle opposizioni de' debitori. Mi veggo perciò nella necessità di pregare ancora l'eccellenza vostra di voler dirigere a tutti i procuratori presso i tribunali una sua circolare per l'esatta intelligenza della medesima, facendo loro osservare, che quando ai quadri pubblicati ove non si fanno da'debitori opposizioni nel termine prescritto, o queste son rigettate o si lasciano perimere, ed il ruolo diviene esecutivo, allora trovasi esaurito a favore del creditore il giudizio possessoriale; che quindi se il debitore vuole impugnare in un giudizio in petitorio la sua prestazione, ha l'obbligo egli di provare direttamente il suo assunto, e che sino alla sentenza per lui favorevole non deve sospendersi il pagamento dovuto in forza del ruolo, ch'è titolo esecutivo.

Mi onori vostra eccellenza del suo riscontro.

— 2135 —

Reale Rescritto del 3 marzo 1830 partecipato dal ministro della polizia generale col quale si prescrive che quando nei capitoli delle congreghe non è determinato il numero de' confratelli necessario per deliberare legalmente, questo non può essere minore della terza parte del numero totale de' suoi componenti, tranne che fosse minore di cinquanta, in qual caso basterà a deliberare la metà del medesimo.

Ho rassegnato al Re il rapporto di vostra eccellenza de' 28 novembre ultimo 2. carico n. 4265 per prescriversi una norma circa il numero de' confrati che chiamar si debba legale per le riunioni, e la Maestà Sua pervio avviso della consulta di cotesta parte de' reali dominii si è degnata prescrivere per misura legale generale, che per tutte quelle congregazioni e confraternite in Sicilia, nei cui capitoli non trovasi determinato il numero dei confratelli necessario per deliberare legalmente, questo non possa essere minore della terza parte del numero totale de' suoi componenti, tranne che fosse minore di cinquanta, in qual caso basterà a deliberare la metà del medesimo.

Nel real nome partecipo ciò all'eccellenza vostra, perchè si serva farne l'uso corrispondente.

— 2136 —

Circolare del 3 marzo 1830 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno con la quale si richiamono in osservanza i generali stabilimenti sulle processioni.

Essendo io informato, che in alcuni luoghi del regno non si osserva quanto dalle regole di sagra liturgia, e dalla polizia del regno è stabilito relativamente alle processioni; trovo di ricordare ad ogni ordinario diocesano che, ad eccezione delle processioni di rito, statutarie ed abituali, non si possono le straordinarie di penitenza, o di divozione eseguire senza il permesso scritto dal vescovo, o di che ne fa le veci; specialmente se si trattasse di processioni, che volessero farsi da un comune all'altro.

Vostra signoria illustrissima e reverendissima si compiacerà di dare le sollecite ed efficaci disposizioni, perchè sieno richiamati in piena osservanza i suddetti generali stabilimenti in cotesta diocesi.

— 2137 —

Ministeriale de' 10 marzo 1830 diretta dal ministro di grazia e giustizia a quello delle finanze, sul dubbio, se nella esecuzione, sulla cauzione de' notai, di sentenze contenenti contra i medesimi alcuna condanna per multe, dovessero oppur no osservarsi le forme del diritto comune.

Ho letto il suo pregiato foglio de' 6 andante, col quale la eccellenza vostra si benignò di consultarmi sul dubbio, se pria di disporsi il pagamento dalla cauzione per le multe contra il notaio Nardini debba mettersi in mora il medesimo, e quanti giorni gli si debbano accordare per adempiere al pagamento delle medesime multe, oppure la ritenuta possa eseguirsi di fatto e senza prevenzione. — In riscontro ho l'onore di far osservare a vostra eccellenza, che la legge autorizzando l'esecuzione sul patrimonio e sulla cauzione de' notai, e niuna forma speciale avendo perciò stabilita, conviene uniformarsi alle regole delle leggi di procedura civile per la esecuzione sui beni mobili, o immobili. Da ciò mi pare che derivi la necessità di fare un preventivo prima di cominciarsi la esecuzione.

— 2138 —

Ministeriale del 10 marzo 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia portante disposizioni onde chiamarsi al dovere il regio giudice di Cisternino che si ha attribuito la competenza della revisione dei conti dati dal procuratore di quella chiesa ricettizia.

Il vescovo di Monopoli si è doluto, che il giudice del circondario di Cisternino, a ricorso di quell'arciprete curato, e di quattro partecipanti di quella chiesa ricettizia, siasi attribuita la revisione de'conti dati dal procuratore di detta chiesa ai deputati a norma dell'articolo 12 degli statuti: e che il tribunale civile della provincia abbia dichiarato il giudice del circondario competente a procedere in simili contese. Dall'altra parte l'arciprete e partecipante suddetti appoggiano il loro ricorso al giudice laico coll'articolo 20 del concordato.

Su tale proposito ho l'onore di far osservare a vostra eccellenza, che a norma delle sovrane generali istruzioni per le chiese ricettizie, tale controversie non possono essere dell'ispezione del magistrato laico; poichè i vescovi soli sono incaricati dell'esecuzione de' piani, ed in caso di abuso vi è il ricorso al Sovrano che li ha approvati.

Male a proposito poi l'arciprete ed i partecipanti invocano l'articolo 20 del concordato, poichè nel caso della chiesa di Cisternino non vi è luogo a distinguere le cause ecclesiastiche dalle cause degli ecclesiastici, trattandosi qui di una sovrana risoluzione in via amministrativa; ed ogni contesa, che potrà nascere sino all'intera esecuzione del piano, cioè sino alla so-

vrana approvazione dagli statuti, deve conoscerlo il vescovo ed il ministero degli affari ecclesiastici, richiedendolo il bisogno.

Ma anche quando una chiesa ricettizia avrà preso il posto, che le assegnano il breve apostolico *impensa*, e le sovrane generali istruzioni, le cause che la riguardano e che riguardono gli ecclesiastici de' quali è composta, nel loro rapporto di partecipanti, nel loro rango ecclesiache, secondo la vigente polizia del regno, di quelle delle altre chiese collegiate, e ministeriali, non esclusa la revisione de' conti, debbono essere decise ai termini dell'articolo XIII fondamentale degli statuti.

Ciò posto prego l'eccellenza vostra di mettere a dovere il giudice del circondario di Cisternino, e di dare gli ordini, che nella sua saviezza crederà conveniente riguardo all'attribuirsi revisione de' conti del procuratore di quella chiesa, la di cui definitiva discussione appartiene in caso di reclamo esclusivamente all'ordinario, secondo la sovrana approvazione degli articoli fondamentali degli statuti.

— 2139 —

Reale Rescritto del 10 *marzo* 1830 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie in quei reali dominj.*

Rassegnate a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato dei 29 del caduto gennaro alcune considerazioni contenute in un officio diretto dal signor ministro di grazia e giustizia a questo ministero delle finanze; la Maestà Sua avuto riguardo alla brevità del tempo corso per fare che fosse a pubblica conoscenza la sovrana risoluzione de' 29 novembre 1829 relativa al computo del primo decennio per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie in cotesti reali demonj, si è degnata ordinare che il termine accordato a tutto dicembre prossimo passato per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie decennali prese la prima volta nel 1829 in quelle valli, ove per le vicende del 1820 gli offici della conservazione rimasero inoperosi o distrutti, e per cui ebbe luogo il real decreto de' 27 maggio 1822, resti per la circostanza suddetta utilmente prorogato per tutto il corrente anno 1830, e che questa facilitazione si renda a notizia generale con un apposito real decreto, ferma rimanendo per tutto il dippiù l'enunciata sovrana risoluzione de' 29 novembre 1829.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente, rimettendole la copia conforme del corrispondente real decreto.

— 2140 —

Reale Rescritto del 10 *marzo* 1830 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni a regolare i sussidi ai preti e monaci condannati.*

In proposito delle once sei e tarì venti in ogni triennio solite corrispondersi per vestiario a ciascun prete tanto secolare, che regolare condannato ad espiazione di pena in cotesti reali domini essendosi degnata Sua Maestà ordinare nel consiglio ordinario di stato de' 13 dicembre 1828 che riguardo ai preti e monaci condannati ai ferri si adempisse provvisoriamente la risoluzione in caso particolare del 1777, si è scritta vostra eccellenza coi rapporti de' 16 luglio 1829 e dei 25 gennaio ultimo manifestare il dubbio sorto a cotesto regio scrivano di razione se con l'anzidetta sovrana determinazione si fosse inteso quel beneficio limitare ai soli ecclesiastici condannati ai ferri, e come il consiglio di tesoreria trovato avendo fondato un tale dubbio, abbia creduto necessaria una sovrana dichiarazione per quanto riguarda i preti secolari e regolari condannati alla relegazione, tanto più che nel regolamento de' 22 novembre 1825 con cui si assegna alla classe generale dei relegati il sussidio di grana dieci napolitane al giorno per ciascuno, compreso pane e vestiario, non si fa menzione alcuna particolare dei rilegati ecclesiastici, non lasciando al tempo stesso il detto consiglio di tesoreria di manifestare essere suo avviso che anche i preti condannati ai ferri goder debbano del suddetto triennale vestiario, beninteso però che da tale beneficio debbano escludersi i preti regolari condannati tanto ai ferri quanto alla relegazione, i quali appartengono a comunità, che vivono di rendite e che giusta il real dispaccio dei 13 marzo 1782 devono essere da tal comunità alimentati ed essere ancora vestiti.

Sua Maestà cui ho ciò rassegnato nel consiglio ordinario di stato del 1 del corrente si è degnata di approvare l'enunciato avviso del consiglio di tesoreria provvisoriamente, fino a che un sovrano diffinitivo stabilimento non sia preso sul proposito.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2141 —

Ministeriale del 13 *marzo* 1830 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vercovo di Venosa portante la risoluzione de' dubbi promossi nelle provviste delle partecipazioni e de' canonicati delle cattedrali e collegiate.*

Vostra signoria illustrissima e reverendissima con suo rapporto de' 19 febbraio scorso, mi ha proposto i dubbi, se le partecipazioni nelle cattedrali, collegiate, e parrocchie, si debbano conferire senza il concorso prescritto dal breve ponteficio *im-*

pensa; se sia lo stesso dei canonicati nelle cattedrali e collegiate, i quali stanno in luogo di porzioni maggiori; se il servizio gratuito quatriennale debba cessare appena il partecipante è promosso al canonicato, e se a tal servizio sia soggetto D. Antonio Zifarone commendato per uno de' canonicati di cotesta cattedrale, siccome pretende il capitolo. Di riscontro fo osservare a vostra signoria illustrissima e reverendissima, che le partecipazioni minori, o di semplici ricettizie, o di cleri ricettivi annessi a cattedrali, o a collegiate, debbonsi provvedere per concorso a norma del breve *impensa*, e delle sovrane istruzioni generali de' 18 novembre 1822.

Che le porzioni maggiori delle semplici ricettizie non provvedute senza concorso, ad arbitrio del vescovo, o si tratti di passaggio di porzione minore a maggiore, giusta il real rescritto de' 2 dicembre 1826, o che si ammetta a porzione maggiore un sacerdote estrapartecipante, giusta la massima stabilita dalla commessione de' vescovi, ed approvata da Sua Maestà. Le porzioni maggiori poi nelle cattedrali e collegiate, ossia le dignità o canonicati delle medesime sieguono la natura della loro istituzione, salvo se abbiano ricevuta modificazione col piano.

Che colla sovrana approvazione del piano di cotesta cattedrale, della collegiata di Lavello e cleri annessi, come, pure delle ricettizie di Spinazzola e di Forenza, Sua Maestà ha dichiarato abolito il servizio statutario e gratuito, dietro l'avviso della detta commessione, la quale ha osservato, doversi dopo il breve *impensa*, e la sovrana istruzione, riguardare come abusive sì fatte costumanze.

Che in conseguenza, attesocchè i canonicati di cotesta cattedrale figurano nel piano come porzioni maggiori; ed attesa l'abolizione del servizio statutario; così il canonico D. Antonio Zifarone deve percepire dal dì del possesso del canonicato i frutti interi canonicali al pari di ogni altro antico canonico.

— 2142 —

Ministeriale del 13 marzo 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all'arcivescovo di Capua con la quale si dichiara che nelle cause ecclesiastiche dovendosi sentire i testimoni laici se ne diriga ufizio all'autorità locale per obbligarli a presentarsi in curia.

Il ministro di grazia e giustizia mi ha fatto conoscere che vostra signoria illustrissima e rivereudissima ha chiesto al procuratore generale del Re presso la gran corte criminale di S. Maria di potersi avvalere di un usciere di quella corte per citare i testimonj, che devono scutirsi in un processo, che si sta formando presso cotesta curia.

Su tal proposito fo conoscere a vostra signoria illustrissima

in ragione del cinque netto per cento; o all'apprezzo secondo il disposto degli articoli 35 e 104 della legge medesima. E che in tutt'i casi i ducati 50 debbano esser lordi di fondiaria.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza perchè si serva di farne l'uso conveniente.

— 2144 —

Circolare de' 27 marzo 1830 *emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili, che determina in quali casi ed in qual modo debba applicarsi l'art.* 89 *della legge de'* 23 *novembre* 1819 *per la formazione dell'elenco dei notai conservatori.*

De' dubbj sono stati promossi sull'applicabilità dell'art. 89 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato relativamente alla formazione dell'elenco dei notai conservatori. Ad occasione di questi dubbi, io ho osservato: che cotesta formazione di elenco è richiesta dalla legge per assicurare la conservazione degli atti notarili: che le notizie le quali debbonsi riportare nell'elenco trovansi ne' repertori per gli atti rogati dopo il nuovo sistema notarile: che la legge non può volere atti inutili: che una ripetizione di elenco già precedentemente e nelle forme legali compiute, e la fermazione di elenco per gli atti notati nei repertori in ogni passaggio di schede notarili, non sarebbe che un atto inutile, e pregiudizievole talora al servizio interno degli archivi notarili, presso i quali già l'elenco si rimane o la copia de' repertori: che però conviene provvedere ed al principio della conservazione degli atti, ed all'interesse de' notai conservatori. Partendo da questi motivi, trovo opportuno per la regolare intelligenza ed applicazione del mentovato art. 89 dar luogo alle seguenti spiegazioni:

1. La disposizione dell'art. 89 della legge de' 23 novembre 1819 per la formazione dell'elenco, risguarda il caso in cui trattandosi di atti rogati prima del nuovo sistema notarile, non si trova esistere pe' medesimi il correlativo elenco, giusta le precedenti disposizioni.

2. L'elenco a norma del riferito art. 89 deve parimenti aver luogo per gli atti rogati dopo il nuovo sistema notariale, allorchè non esistono i repertorj corrispondenti, o le copie di essi.

3. Nell'esistenza di elenco redatto alle forme legali, o de' repertorj, secondo i diversi casi di atti precedenti o posteriori al nuovo regime notariale, non occorre la formazione ex integro dal notaio conservatore di altro elenco giusta la prescrizione dell'art. 89. Il notaio conservatore però dovrà eseguire scrupolosamente il riscontro tra gli atti notarili, ed i correlativi elenchi o repertorj.

4. Se il riscontro, di cui è parola nel numuro precedente, riesce esatto, il notaio conservatore ne redigerà verbale ana-

luogo e dichiarerà l'occorrente sull'oggetto. Se poi nel darsi luogo a tale riscontro si trovi alcuna omissione, mancanza, o non regolare indicazione di alcun atto, egli dovrà supplire nel verbale a cotesto difetto o irregolarità, formando un elenco suppletorio, o dichiaratorio. Questo elenco formerà parte integrale del verbale stesso.

5. In ciascuno de' casi preveduti nel numero precedente dovrà seguire presso l'archivio notarile il deposito dal notaio conservatore della copia del verbale anzidetto.

Elleno comunicheranno questa circolare alle camere notarili e ne cureranno la dovuta esecuzione.

— 2145 —

Circolare del 27 marzo 1830 emessa dal direttore generale de' ponti e strade portante disposizioni per le ordinanze degl'intendenti per la coltura delle terre in pendio riparate, e per lo rinsaldimento di quelle non riparate.

Taluni ispettori mi han consultato per sapere quali funzionari debbano destinarsi alla verificazione delle riparazioni, che i proprietari delle terre a pendio colpite dall'art. 21 della legge del 21 agosto 1826 son tenuti di fare fra due anni, e se per impedire la coltura in quelle terre non riparate v'occorre una nuova ordinanza dell'intendente dopo quella con cui le riparazioni furono ordinate.

Il consiglio forestale al di cui esame ho sottoposto tali punti nella sessione de' 19 febbraio;

Considerando in primo luogo che in rispetto ai fondi, pe' quali colle ordinanze degl'intendenti si fossero prescritte le riparazioni ma non si fossero eseguite nel tempo stabilito dalla legge, conviene che gli stessi magistrati con novella ordinanza ne vietino la coltura, ad oggetto che violandosi il divieto possono processarsi i contravventori.

Considerando in secondo luogo che per potersi emanare la novella ordinanza è indispensabile la verificazione di tutti i fondi da ripartirsi, onde conoscersi quali di essi sieno stati non affatto riparati,

Considerando inoltre ch'è troppo giusto, che siffatta verificazione venga commessa alle guardie generali, ed ai sindaci come hanno opinato l'intendente, e l'ispettore di Capitanata, perchè son quelli stessi funzionari che la legge ha chiamati alla compilazione degli stati delle terre a pendio, e che conoscendo già le circostanze locali di tali terre possono più d'ogni altro agente giudicare delle riparazioni eseguite.

Considerando in fine che per le terre riparate può anche avvenire che coll'andare del tempo si verificasse che le riparazioni eseguite non abbiano fatto conseguire il fine della legge, quale è quello d'impedie i danni che aveva la coltura, sia perchè le riparazioni non sieno state efficaci sia perchè i pro-

prietari non abbiano curato di mantenerli, sia in fine perchè le riparazioni medesime sieno state distrutte dalla forza incalcolabile della natura;

Visto l'art. 21 della legge de' 21 agosto 1826.

È di parere che a misura che scorrono i due anni dal dì della pubblicazione delle ordinanze degl'intendenti prescriventi le riparazioni debbano le guardie generali, ed i sindaci compilare uno stato delle sole terre dissodate prima del 1825, distinguendo quelle riparate dalle altre non riparate, affinchè gl'intendenti possono con novelle ordinanze disporre la continuazione della coltura di terreni riparati, e il rinsaldimento di quelli non riparati: e che in tali ordinanze debbasi espressamente dichiarare che in qualunque tempo il fatto dimostrasse che le riparazioni eseguite non abbiano fatto evitare i danni, sarà di bel nuovo proibita la coltura, finchè non si sarà verificato d'essersi efficacemente riparati i fondi a pendio, essendo questo lo spirito della legge sopracitata.

Mi fo un pregio di parteciparle per le disposizioni in conseguenza della sopra scritta deliberazione, che con questa stessa posta ho partecipato benanche all'ispettore di cotesta provincia per l'esatto adempimento nella parte che lo riguarda.

— 2146 —

Ministeriale del 3 aprile 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Muro portante la risoluzione del dubbio proposto nella esecuzione del piano intorno alla congrua dovuta al parroco della chiesa ricettizia di Castelgrande.

Con rapporto de' 28 novembre del 1828 ella propose il dubbio, se al parroco della chiesa ricettizia di Castelgrande si avesse dovuto corrispondere subito l'intera congrua assegnatagli col piano della medesima, o se attendersi che i partecipanti si fossero ridotti al numero col piano stesso stabilito, siccome essi sostenevano.

Su tal dubbio interrogai la commessione de' vescovi, cui aggiunsi di manifestare ancora, se la rendita delle porzioni da sopprimersi a misura delle vacanze si dovesse accrescere a' partecipanti, o se prima completarsi la congrua parrocchiale. Intorno a questi dubbj la commessione medesima ha opinato, che prima dell'approvazione del piano, essendo quella ricettizia innumerata, secondo le ha ella assicurato, così debba la congrua dal parroco darsi almeno per quello che gli spetta, a tenore del concordato in annui ducati 150 (giacchè il numero delle anime di detto comune è di 3008) fin da ora, e senza attendere le vacanze de' superflui al numero stabilito che per dritto partecipano; potendo rimanere i residuali ducati 40 come una gratificazione a titolo di porzione minore, e come tale riceverne tanto, quanto gli altri partecipanti, sino alla totale

sistemazione della ricettizia, che avrà luogo quanto andranno a vacare le partecipazioni superflue.

Non avendo io che opporre a questo avviso della commessione de' vescovi, lo manifesto a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza e regolamento ed in riscontro del citato suo rapporto de' 28 novembre 1828.

— 2147 —

Circolare del 3 aprile 1830 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si stabilisce che il patrimonio ecclesiastico, o il demanio non è obbligato esibire il titolo per sostenere il suo dritto di credito derivante dal ruolo reso esecutorio.

Si sono doluti i ministri degli affari ecclesiastici, e delle finanze, che in occasione di giudizj promossi dai debitori del patrimonio ecclesiastico, o dal demanio tendenti ad impugnare il debito pel quale erano stati inscritti sui ruoli diffinitivi, renduti esecutorj ai termini dei reali decreti de' 30 gennaio 1817 e de' 2 maggio 1823, talune autorità giudiziarie, contro la vera intelligenza dei decreti medesimi, hanno opinato che il patrimonio ecclesiastico o il demanio creditore, sia tenuto in tali giudizj i titoli esibire originarj del credito, senza tenersi conto del titolo nascente dal ruolo diffinitivo esecutorio, di cui si è anche talvolta, in pendenza del giudizio, sospesa l'efficacia. Io debbo in proposito fare osservare, che nella esistenza della iscrizione del nome di un debitore sul ruolo esecutorio, potendovi da parte del debitore istesso esser luogo a giudizio petitoriale, poichè in questo giudizio egli vi sta da attore, suo è per legge il peso di dimostrare la sussistenza della promossa azione, senzachè in alcun caso possa obbligarsi il creditore ad esibire titoli antichi, e che in fine quando il magistrato dietro le pruove offerte dal debitore non faccia dritto diffinitivamente all'azione dello stesso, non può senza manifesta violazione della regola del dritto sospendersi la efficacia del ruolo esecutorio. Questa efficacia non può cessare che in conseguenza di sentenza la quale abbia fatto passaggio in cosa giudicata. Elleno avranno cura di comunicare al rispettivo collegio queste osservazioni, e nelle occasioni adempire le funzioni del loro pubblico ministero nel vegliare per la esatta esecuzione delle disposizioni legislative su la soggetta materia.

— 2148 —

Reale Rescritto del 7 aprile 1830 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni intorno alle prescrizioni dei crediti contro i comuni ed i luoghi pii.

Con reale decreto de' 5 settembre 1828 Sua Maestà si degnò estendere ai reali domini al di là del faro le disposizioni del real decreto de' 27 agosto 1827 emanato per questi reali domi-

ni, col quale fu prescitto, che il decreto de' 18 ottobre 1809 intorno alle prescrizioni dei crediti contro i comuni non sia applicabile quando l'azione di credito sia di un luogo pio, e che non sieno del pari applicabili tra i luoghi pii, di cui l'uno sia creditore dell'altro, le disposizioni del real decreto del 30 gennaio 1817 sull'uso dei ruoli de' censi, e prestazioni di qualunque natura.

Or essendosi per un caso particolare promosso il dubbio dal luogotenente generale in Sicilia, se l'espressioni dei mentovati decreti riguardino unicamente i luoghi pii laicali, ovvero indistintamente i luoghi pii ecclesiastici, Sua Maestà nel consiglio di stato ordinario de'5 del corrente si è degnata dichiarare, che il real decreto dei 27 agosto 1827 di sopra mentovato comprende anche i luoghi pii ecclesiastici.

Nel real nome partecipo ciò all'eccellenza vostra perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 2149 —

Circolare del 14 aprile 1830 emessa dal ministro delle finanze con la quale si prescrive che la corrispondenza di quei funzionari che non hanno franchigia di posta dev' essere comunicata per mezzo dell'intendenza.

Non di rado avviene che qualche sottintendente si trovi nel caso di dover corrispondere per affari di servizio con pubblici funzionari, e con prelati appartenenti ad altri distretti, e talvolta anche ad aliene provincie.

I regolamenti della regia posta non accordando franchigia sopra tale corrispondenza, viene questa ragionevolmente sottoposta a tassa.

Quindi ad esentare non meno i sottointendenti, che i funzionari e prelati suddetti dal pagamento della tassa, io la prego di far inserire nel giornale d'intendenza un avviso col quale rimangono essi avvertiti, che ove siano nel caso di trasmettere dagli offici ai sottointendenti di altri distretti, la corrispondenza dev'essere inviata per mezzo di cotesta intendenza sotto fascia, e serbate le altre formalità prescritte dai regolamenti di sopra citati.

Non credo superfluo di ricordarle in questa occasione, che ella per affari di servizio può corrispondere in franchigia cogl'intendenti di altre provincie. In conseguenza laddove i sottointendenti a cui gli uffici son diretti appartengono ad aliena provincia, ella deve fargli arrivare per mezzo del suo collega di quella provincia, non potendo la franchigia altrimente essere accordata.

— 2150 —

Circolare dei 17 aprile 1830 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili, sul dubbio se nel richiedersi le iscrizioni delle ipoteche per le convenzioni matrimoniali, debbano presentarsi dai notai unica nota o note distinte e parziali per ciascuna di tali convenzioni.

È sorta quistione se per le diverse convenzioni matrimoniali, di costituzione di dote, antefato, spillatico, od altra, stipulata a carico del marito col medesimo contratto di nozze dovessero farsi tante diverse note, ovvero una sola per la inscrizione legale da prendersi sui beni del marito stesso.

Su di ciò, di accordo col ministro delle finanze, è stato stabilito, che essendo unico l'atto, da cui tali convenzioni emergono, ed unica la iscrizione legale da prendersi, unica debba essere ancora la nota. In questa però dovranno aver cura i notai di enunciare con distinzione e separatamente le diverse obbligazioni, per le quali dee prendersi la inscrizione. — Elleno daranno comunicazione di questa disposizione ai notai per mezzo delle rispettive camere notariali.

— 2151 —

Ministeriale del 17 agosto 1830 diretta dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione portante disposizioni a regolare i prestiti che si fanno dalle società delle assicurazioni diverse agl'impiegati e sussidiari che li chiedono.

La prevengo per sua intelligenza e governo di aver scritto sotto questa stessa data al direttore della società di assicurazioni diverse la seguente ministeriale.

» Con foglio della data de' 10 marzo ultimo, ella nella veduta di poter dare sfogo a molte dimande avanzate da impiegati e sussidiari per avere, in luogo di sei mesi, giusta la norma stabilita, un'annata di soldo o di assegnamento discontabile collo stesso terzo dell'uno o dell'altro, dichiarò che per parte di cotesta società non s'incontrava difficoltà in devenire a ciò, sempre che vi fosse il beneplacito sovrano.

» E con tale occasione provocò pure una risoluzione di massima in forza della quale gl'impiegati ed i sussidiari potessero assegnare nelle contrattazioni a favore di essa società ducati tre mensuali per lo appuntamento, non ostante che lo appuntamento loro fosse minore di ducati nove al mese.

» Questa real segreteria sia per dare un provvedimento sull'enunciato di lei foglio, sia perchè ancor dessa viene continuamente assordata da dimande della stessa specie, nel consiglio di stato de'5 del corrente umiliò a Sua Maestà conveniente rapporto onde attenderne le sovrane risoluzioni. Alla Maestà Sua però non è piaciuto d'inerire nè all'uno nè all'altro de'due oggetti

contenuti nel ripetuto di lei foglio, comandando in vece che non si faccia novità a quanto precedentemente trovasi stabilito.

» Nel renderla di ciò intesa, signor direttore, per intelligenza e governo di cotesta società, mi è d'uopo nella congiuntura di richiamare la di lei attenzione a riflettere che, dietro questa sovrana decisione, gli è di assoluta necessità di dare esatto e scrupoloso adempimento alle norme già sovranamente fissate tanto per rapporto all'improntο non al di là di sei mesi di soldo o assegnamento, quanto per lo disconto della somma che ricade al terzo dell'uno o dell'altro, sia l'appuntamento maggiore o minore di ducati nove al mese, essendo stata a cotesta società accordata la facoltà di poter fare degl'impronti agl'impiegati e sussidiari precisamente sotto quelle condizioni. E se è nella natura de' patti l'osservanza delle condizioni che vi sono attaccate, questa real segreteria non potrebbe con increscimento sentire nuovi reclami, da che la società, per lo stabilimento fatto di non ricevere disconti al di sotto di carlini trenta al mese, si nega di passare contratti con gl'impiegati e sussidiari i quali godono di un appuntamento inferiore a ducati nove mensuali, nel mentre che verso questa classe d'individui, come la più miserabile generalmente, dovrebbero essere maggiori riguardi usati. In fine la segreteria stessa non sa cosa rispondere alle giuste rimostranze degli altri ministeri per le deviazioni appunto della società dalle norme sovranamente stabilite, come ultimamente si è verificato in persona del secondo tenente alla terza classe D. Pasquale Scioti, per la quale il ministero di guerra e marina ha fatto uffizio, facendo conoscere che la società irregolarmente siesi rifiutata a stabilire col medesimo un contratto di sei mesi di anticipazione, per non poter egli assegnare carlini trenta al mese, trovandosi a percepire il soldo di ducati otto e grana 75.

Dopo tutto ciò, giova augurarsi, che questa parte di servizio non abbia ad incontrare più ostacoli, e che il tutto proceda regolarmente a seconda delle norme che la saggezza sovrana ha stimato di stabilire all'oggetto.

— 2152 —

Ministeriale del 21 *aprile* 1830 *diretta dal ministro delle finanze al controloro generale della real tesoreria con la quale si prescrive che ogni qualvolta si provocono disposizioni per lo ravvivamento di pagamenti ammortizzati per lo elasso del biennio si unisca al rapporto il mandoto corrispondente.*

Di riscontro al di lei rapporto de' 7 del corrente n. 1914, la prevengo d'aver tratto, in data de' 14 dello stesso mese sulla tesoreria generale un'ordinativo di grana 81 segnato al n. 630 a favore di D. Giuseppe Vitale segnalatore talegrafico, per indennità dal medesimo non riscossa a motivo di essere stato diretto il mandato dalla pagatoria generale sulla provincia di

Otranto, in vece di quella di Molise ove è destinato il cennato Vitale, e quindi ammortizzato per l'elasso del tempo.

Debbo però incaricarla signor controloro generale che presentandosi all'avvenire mandati ammortizzati pel decorso del biennio, ella abbia cura di unirli ai rapporti che dirige a questa real regreteria per farli ravvivare, onde prevenire con ciò, ad esuberanza, ogni possibile duplicazione di esito.

Questa disposizione sarà osservata parimenti dallo scrivano di razione e da chiunque altro de' capi di offizio della tesoreria generale sia mai al caso di avanzare rapporti della stessa natura a questa real segreteria, ai quali tutti ella farà debita partecipazione della presente.

— 2153 —

Ministeriale del 22 aprile 1830 diretta dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia con la quale si stabilisce che le piccole ed isolate riunioni di case comunque denominate, dipendenti da un comune, debbonsi riputare stabilimenti rurali non soggetti a dazj civici sulla consumazione, quando la popolazione rispettiva non giunga a superare il numero di dugentocinquanta abitanti.

Ho rassegnato al Re il rapporto di vostra eccellenza del 21 gennaio scorso, relativamente alla intelligenza da darsi al sovrano rescritto del 7 giugno 1826 intorno alla riscossione dei dazj civici in Sicilia, col quale si disse, che per comune debba intendersi lo aggregato delle case che lo compongono e non mai il suo territorio; e la Maestà Sua inteso l'avviso della consulta dei reali dominj oltre il faro, nel consiglio di stato ordinario dei 18 stante si è degnata dichiarare, che nella parola comune della decisione sovrana del 7 giugno 1826 comprendesi non che l'aggregato principale delle case, da cui per l'ordinario la comune prende il suo nome, ma bensì ogni aggruppamento anche subalterno di case, che costituisca parte integrale del comune, madre padria, e ne fruisca quindi i comodi, e le prerogative, quali sono i soli luoghi contigui alla città e le sezioni comunali propriamente dette, abbenchè segregate dal comune, siccome i casali della città di Messina, e che tutte le altre più piccole, ed isolate riunioni di case, comunque deminate, dipendenti da un comune abbiansi sempre a riputare per presunzione di legge quai stabilimenti rurali non soggetti a dazj civici sulla consumazione, quando la loro popolazione rispettiva non giunga a superare il numero di duecento cinquanta abitanti.

Nel real nome partecipo all'eccellenza vostra questa sovrana determinazione, perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 2154 —

Ministeriale del 28 aprile 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia con la quale si prescrive che per gli aggiusti di rate debbono esclusivamente procedere le amministrazioni diocesane.

L'amministrazione diocesana di Amalfi è stata citata innanzi al tribunale civile di Salerno da' nipoti dell'ultimo defunto arcivescovo Miccù, perchè venga astretta a procedere nel corso di giorni quindici all'aggiusto di rate, ed al pagamento delle somme, che spettano sulle rendite di quella mensa alla eredità del detto prelato, somme che si fanno da essi ascendere a ducati 8000.

Su tal proposito ho l'onore di far riflettere a vostra eccellenza, che gli aggiusti di rate cogli eredi de' defunti titolari de' benificj debbon farsi dalle amministrazioni diocesane amministrativamente, a norma delle particolari istruzioni, che trovansi all'uopo emanate, e che perciò le dette amministrazioni per tale oggetto non dipendono che da questo ministero. Nell'iniziativa di tali aggiusti i tribunali non possono prendere alcuna ingerenza, nè è giusto che le amministrazioni stesse soffrano dispendii per costituir patrocinatori, e fare atti giudiziarii.

Per tutto ciò ho scritto con questa data all'amministrazione diocesana di Amalfi di proceder subito all'aggiusto di rate cogli eredi del defunto arcivescovo e di darne conto a questo ministero, e prego intanto l'eccellenza vostra di dare al procuratore del Re presso il tribunale civile di Salerno, le istruzioni analoghe, onde l'amministrazione stessa venga nella suddetta causa garentita ne' suoi diritti, e non ne abbia alcun danno.

— 2155 —

Ministeriale del 1 maggio 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all'amministrazione diocesana di Teramo portante la risoluzione del dubbio proposto relativamente alle coazioni che si spediscono contro i reddenti morosi.

Col rapporto de' 4 febbraio ultimo cotesta amministrazione diocesana propone il dubbio, se sia applicabile alle coazioni, che spedisce il cassiere contro i reddenti morosi, l'art. 70 del real decreto de' 30 gennaio 1817 riguardante l'amministrazione de' beni demaniali.

Di riscontro io fo osservare all'amministrazione medesima, che per effetto del real decreto de' 17 novembre 1818 essa gode nell'esazione delle sue rendite gli stessi privilegj accordati agli stabilimenti di beneficenza, e che in conseguenza nel far uso delle coazioni contra i reddenti suddetti deve strettamente uniformarsi alle disposizioni degli articoli 242 e 243 della leg-

ge de' 12 dicembre 1816 dalla quale vengono regolati gli accennati stabilimenti.

— 2156 —

Ministeriale degli 8 *maggio* 1830 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Lecce portante disposizioni per l'affrancazione di un censo, e pel reimpiego del capitale restituito.*

Respingo a cotesta amministrazione diocesana la dimanda di D. Chiara Marigliani, e di D. Rosa Bello rimessami con rapporto del 22 prossimo scorso mese, colla quale, come eredi di D. Giuseppe Marigliani, chiedono di voler restituire un capitale di ducati cinque appartenente al beneficio senza titolo vacato per morte del canonico D. Ignazio Marigliani.

Può l'amministrazione convenire nella affrancazione del censo, colla condizione che il capitale di ducati cento sia versato nella cassa del ricevitore generale della provincia, a norma de'regolamenti finanzieri, onde liberarsi nel modo che verrà stabilito pel reimpiego.

Ciò eseguito, l'amministrazione istessa, inteso il suo regio procuratore e tenendo presenti le due ministeriali de'14 gennaio, e 19 aprile 1826 per doversi simili capitali reimpiegare in iscrizioni sul gran libro, emetterà subito una deliberazione motivata per tal reimpiego, la quale verrà rimessa a questo real ministro coll'approvazione di vostra signoria illustrissima e reverendissima, onde sieno adempiute le altre formalità prescritte dal real rescritto circolare del 29 marzo 1820.

— 2157 —

Ministeriale degli 8 *maggio* 1830 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Aquino e Pontecorvo con la quale si dichiara doversi, secondo la consuetudine, continuare a corrispondere lo stipendio al sagrestano dal canonico ultimo di nomina della chiesa di Castellaccio, quando vaca un cononicato il cui titolare non avea un tale obbligo.*

Con rapporto del 6 prossimo scorso mese l'amministrazione diocesana di Sora facendo conoscere, che per antica consuetudine vigente nella chiesa medesima l'annuo stipendio di ducati 5, debba esso sostenersi dall'amministrazione diocesana sino alla riprovvista.

E' da osservarsi in proposito che l'amministrazione diocesana nella vacanza d'un beneficio succede e rappresenta sino a che non sia conferito, il titolare defunto, o rinunciante, e per conseguenza non è tenuta all'obbligo dello stipendio al sagrestano, ma dee continuarlo a somministrare a tenore della consuetudine il canonico ultimo di nomina sino alla riprovvista del canonicato vacante.

— 2158 —

Ministeriale degli 8 *maggio* 1830 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanze sullo stesso oggetto:*

Io ho considerato, che le amministrazioni diocesane nella vacanza de' beneficj succedono e rappresentano ne' diritti, e doveri su di essi, i titolari defunti o rinuncianti. Non può infatti concepirsi, che i titolari futuri ed incerti, che non ancora hanno acquistati diritti possono essere rappresentati. E' questa una teoria legale che non ammette alcun dubbio, e che ha luogo tanto nelle successioni a titolo universale, che a titolo particolare.

Essa ben si applica al dubbio proposto dall'amministrazione diocesana di Sora, se cioè nella chiesa di Castellaccio, ove ha vigore la consuetudine di pagarsi al sagrestano l'annuo stipendio di ducati cinque dal canonico ultimo di nomina, debba tal peso sostenersi dall'amministrazione diocesana nella vacanza d'un canonicato, il cui titolare defunto o rinunciante nol soffriva. Quindi ho con questa data risposto alla detta amministrazione, che non essa, ma l'ultimo canonico dee continuare a somministrar lo stipendio al sagrestano sino alla riprovvista del canonicato vacante, a tenore della consuetudine.

Serva ciò di riscontro al gentil foglio di vostra eccellenza del 21 prossimo passato mese relativo all'oggetto.

— 2159 —

Reale Rescritto del 8 *maggio* 1830 *partecipato dal ministro degli affari esteri al luogotenente generale in Sicilia col quale si dispone che nelle vacanze di commende gerosolimitane debbonsi solamente incamerare i beni, lasciandosi alle autorità giudiziarie il conoscere della pertinenza dei beni propri.*

Nell'uffizio di vostra eccellenza dei 28 del passato gennaro, ripartimento di grazia e giustizia, 3 carico n. 149, e nelle rimostranze fatte dall'avvocato generale agente del contenzioso D. Gaetano Scovazzo, che erano allo stesso unite, ho rilevato, che le disposizioni da lei date, in seguito del dubbio del direttore generale de' rami e dritti diversi, promossi in occasione della successione del defunto commendatore fra Francesco Beccadelli di Bologna, se il sequestro cioè da lui apposto ai beni della commenda, di cui era titolare il suddetto defunto, dovea estendersi ai beni propri del medesimo, e tutto ciò, che ha rassegnato diffusamente nell'assunto il mentovato agente del contenzioso, e finalmente i motivi, che han consigliato vostra eccellenza a sollecitare le sovrane risoluzioni.

Essendomi fatto il dovere di render conto a Sua Maestà il Re nostro signore del contenuto dei suddetti fogli, nel consiglio ordinario di stato de' due dello andante, la Maestà Sua si è degnata uniformarsi al parere del consiglio de' ministri,

ed in continuazione delle sue reali determinazioni del 31 agosto, e 10 settembre del 1825, è venuta a dichiarare per sua sovrana volontà, che nelle vacanze di commende gerosolimitane il suddetto direttore generale dei rami e diritti diversi dee soltanto incamerare i beni alle stesse, lasciando alle autorità giudiziarie il conoscere della pertinenza de' beni propri, che potran lasciare i titolari di commende, che vengono a mancare.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza la suddetta sovrana determinazione perchè voglia restarne intesa, e disporre l'esatto adempimento.

— 2160 —

Reale Rescritto degli 8 maggio 1830 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante: disposizioni per la riscossione di alcune partite di antichi donativi.

Con rapporto dei 4 del passato febbraio 1 carico n. 669 vostra eccellenza eccitò il dubbio se non essendosi potuto esigere nè dai deputati di Cefalù di cui n'era il carico, nè dai loro successori alcune partite di antichi donativi, che erano a cura dell'abolita deputazione del regno, e per le quali non si potè dagli enunciati deputati far altro, che presentare nel rendimento dei loro conti i nomi dei rispettivi debitori, vi sia dritto a procedere contro essi deputati personalmente e nel caso affermativo, se le coazioni debbano rivolgersi contro i primi gestori, o contro i loro successori.

Incaricata quindi di real'ordine la consulta dei reali domini oltre il faro, di discutere la quistione, e dare il suo parere, la medesima mostrando la giusta intelligenza da doversi dare al real dispaccio dei 9 gennaro 1824 con cui fu ordinato la escorporazione de' beni dei secondi gestori, e la direzione dei procedimenti a carico dei primi gestori, ha manifestato il suo avviso, ed in conformità dello stesso Sua Maestà ha ordinato nel consiglio ordinario di stato dei 3 del corrente:

1. Che per la riscossione delle partite di cui è parola si dirigano pria le procedure verso gli effettivi debitori loro eredi e beni, e nella deficenza di questi, sussidiariamente si rivolgano contro gli amministratori a mente della legge.

2. Che gli amministratori suddetti come gratuiti procuratori, siano responsabili per sola colpalata, o dolo.

3. Che in tal caso si chiamino in giudizio i primi, ed i secondi gestori, incomincisi ad agire contro i primi, e questi giustificando non essere intervenuta colpalata, o dolo nell'esigenza, si rivolgano le azioni contro i secondi, ai quali dee incombere giustificare o la inutilità di quanto dai primi si è addotto, o che neppur essi commisero dolo, o colpalata, ma

che furono impediti ad esigere per cause a loro non attribuibili, e che durante tale esame si sospendano le coazioni.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2161 —

Ministeriale del 12 *maggio* 1830 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanze sulla irregolarità di una ordinanza di sequestro per misura di conservazione del regio giudice di Laurino ottenuta del signor de Bellis che si dice patrone di un benefizio da più tempo sequestrato dall amministrazione diocesana di Capaccio.*

L'amministrazione diocesana di Capaccio sin dalla sua istituzione tiene sequestrato il vacante beneficio sotto il titolo di S. Michele Arcangelo di Laurino. Non ha guari D. Diego de Bellis, che se ne dice patrone, ha ottenuto dal regio giudice di Laurino una ordinanza di sequestro per misura di conservazione notificata a tutti i reddenti, onde non paghino somma alcuna, ed ha citato innanzi al tribunale l'amministrazione stessa pel rilascio de' fondi, ed il pagamento de' frutti percepiti.

Io ho l'onore di fare osservare a vostra eccellenza che su i beni, i quali si trovano nella gestione delle amministrazioni diocesane, non può valer sequestro per misura di conservazione; dappoichè da un lato il sequestro che un'amministrazione diocesana appone sulle rendite de' benefici vacanti non può esser tolto che o per ordine di questo real ministero, o per effetto d'un giudicato de' tribunali ordinari sulla natura laicale del beneficio, e dall'altro la parte interessata non può temere che se il sequestro dell'amministrazione dee esser tolto, non possa esser rimborsata de' frutti da essa percepiti, trattandosi non già con un privato debitore, ma con una amministrazione ch'è sotto la tutela del governo.

Prego perciò l'eccellenza vostra di dare le disposizioni che nella sua saviezza crederà opportune, perchè l'amministrazione diocesana non sia lesa nei suoi dritti nè in questo nè per l'avvenire in altri casi simili.

— 2162 —

Circolare del 15 *maggio* 1830 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive esservi ne' comuni i regolamenti di polizia, nei quali si determini tra l'altro la multa per le contravvenzioni indicate negli articoli* 6 *e* 7 *della legge dei* 21 *marzo* 1817.

Qualunque siano le contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana o rurale riguardanti le strade pubbliche sono comprese negli articoli 6 e 7 della legge de' 21 marzo 1817, benchè non vi fossero particolarmente indicate; e perciò a norma degli articoli 20 e seguenti della stessa legge i sindaci sono

competenti a pronunziare le multe, che non oltrepassano i ducati sei, ed i consigli d'intendenza le multe maggiori di detta somma. Riscontrando dunque il di lei rapporto del 26 aprile ultimo le osservo, che tutto dipende dall'esistenza di detti regolamenti, e quindi la necessità che in ciascun comune vi fossero i regolamenti amministrativi che stabiliscano le multe corrispondenti ad ogni contravvenzione onde non lasciare all'arbitrio de'sindaci il comminare le multe non eccedenti i ducati sei, che apparterrebbero alle autorità superiori. Ella in conseguenza mi rimetterà un progetto di regolamento.

— 2163 —

Ministeriale del 22 maggio 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia con la quale si dichiara di non potersi formare il patrimonio sagro di un ordinando sulla rendita nascente da capitali.

Secondo la lettera dell'articolo XXI del concordato dovendosi il patrimonio sagro degli ordinandi costituire in beni fondi, non può aver luogo il progetto di formarsi il patrimonio sagro per l'ordinando accolito D. Raffaele Napolano in rendita nascente da capitali quand'anche si prendessero le precauzioni suggerite dal procuratore del Re presso il tribunale civile di Principato ultra con rapporto, che vostra eccellenza si è servita rimettermi con foglio del di 12 corrente mese.

— 2164 —

Circolare del 22 maggio 1830 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutte le amministrazioni diocesane con cui si partecipa l'altra del ministro di grazia e giustizia diretta alle autorità giudiziarie per la vera intelligenza di alcuni reali decreti sull'efficacia de' ruoli de' debitori di censi.

Il ministro di grazia e giustizia sulle premure fattegli da questo real ministro, e da quello delle finanze, ha diretto agli agenti del pubblico ministero presso i tribunali, le gran corti e la suprema corte di giustizia la seguente circolare sulla intelligenza de' reali decreti 30 gennaio 1817 e 2 maggio 1823 per la efficacia de' ruoli de'debitori de'censi delle pubbliche amministrazioni, e del patrimonio della chiesa.

» Napoli 3 aprile 1830 — « Signori—Si sono doluti i ministri
» degli affari ecclesiastici, e delle finanze, che in occasione
» di giudizj promossi dai debitori del patrimonio ecclesiastico,
» o del demanio, tendenti ad impugnare il debito, pel quale
» erano stati inscritti sui ruoli diffinitivi, renduti esecutorj ai
» termini de' reali decreti de' 30 gennaio 1817 e de' 2 maggio
» 1823 talune autorità giudiziarie, contro la vera intelligenza
» de' decreti medesimi, hanno opinato, che il demanio credi-
» tore sia tenuto in tali giudizj esibire i titoli originarj del cre-
» dito, senza tenersi conto del titolo nascente dal ruolo diffi-

» nitivo esecutorio, di cui si è anche talvolta, in pendenza » del giudizio, sospesa la efficacia.

» Io debbo in proposito far osservare, che nella esistenza » della inscrizione del nome di un debitore sul ruolo esecuto- » rio, potendovi da parte del debitore istesso, esser luogo a » giudizio petitoriale, poichè in questo giudizio egli vi sta da » attore, suo è per legge il peso di dimostrare la sussistenza » della promossa azione, senza che in alcun caso possa obbli- » garsi il creditore ad esibire titoli antichi: e che in fino a » quando il magistrato dietro le pruove offerte dal debitore non » faccia diritto diffinitivamente all'azione dello stesso, non può » senza manifesta violazione delle regole del diritto sosperdersi » la efficacia del ruolo esecutorio. Questa efficacia non può » cessare, che in conseguenza di sentenza la quale abbia fatto » passaggio in cosa giudicata.

» Elleno avranno cura di comunicare al rispettivo collegio » queste osservazioni, e nelle occasioni adempiere le funzioni » del loro pubblico ministro nel vegliare per la esatta esecu- » zione delle disposizioni legislative su la soggetta materia ».

Lo partecipo a cotesta amministrazione diocesana per sua intelligenza e regolamento nelle cause di questa natura.

— 2165 —

Ministeriale del 26 *maggio* 1830 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia con cui si osserva che dei reclami per privazione delle distribuzioni quotidiane non possa conoscersi che dall'autorità laicale.*

Il vescovo di Oppido con suo rapporto del dì 29 dell'ultimo scorso mese mi ha fatto conoscere, che essendosi negato a taluni canonici di quella cattedrale, illegittimamente assenti dalla residenza, delle distribuzioni quotidiane corrispondenti al tempo di loro mancanza, uno di essi ne ha reclamato presso il tribunale civile della provincia, in vece di adire la curia vescovile, come avrebbe dovuto praticare nei termini dell'articolo XX del concordato, e di varj posteriori rescritti.

Su tal proposito ho l'onore di manifestare a vostra eccellenza che le distribuzioni quotidiane per le regole canoniche sono un fondo, che si costituisce da una parte de' frutti del beneficio, o dalla massa comune per ripartirsi fra i presenti ai divini uffizj nella cattedrale e chiese conventuali. Sono di esse privati gli assenti in ragione della loro non presenza alle diverse parti de' divini uffizj medesimi, secondo la tassa, che suol definirsi dal vescovo nel sinodo diocesano, e che giornalmente si esegue dagl'individui capitolari destinati a tale ufficio col nome di puntatori.

Nel fatto la puntatura è la privazione di una parte degli emolumenti del beneficio; e non si può senza assurdo sostenere,

che in caso di reclamo la giustizia o ingiustizia della puntatara possa conoscersi dall'autorità laicale.

Ciò posto prego vostra eccellenza di dare sull'assunto quelle disposizioni, che nella sua savíezza crederà convenienti, trattandosi di una causa indubitatamente ecclesiastica.

— 2166 —

Ministeriole del 26 maggio 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Troja con la quale si determina in quali mani gli ecclesiastici chiamati a deporre ne' tribunali laici debbano prestare il giuramento.

Con rapporto del dì 2 marzo ultimo vostra signoria illustrissima e reverendissima, chiese conoscere in mano di chi dovessero prestare il giuramento gli ecclesiastici chiamati a deporre come testimonj nei tribunali laici.

Avendo io pregato il ministro di grazia e giustizia di dirmi il suo parere sull'assunto, egli mi ha manifestato, che le regole della procedura ne' giudizj criminali dispongono, che niun grado esonera le persone costituite in dignità, o in carica dall'obbligo di prestar testimonianze ne' giudizj medesimi avanti le autorità giudiziarie competenti: ed ai termini delle stesse leggi le autorità che ricevono la testimonianza devono ricevere anche il giuramento che l'accompagna; che sebbene ai cardinali, agli arcivescovi, e vescovi siasi dato il privilegio di prestar testimonianza in un modo particolare, pure la loro dignità non li esenta dal prestarla all'autorità giudiziaria, che si conferisce a riceverla nell'abitazione, uniformemente all'art. 553 delle leggi citate: e che l'ultimo concordato non altera punto la determinazione dell'enunciate leggi, nella cui osservanza è interessata la pubblica tranquillità, determinazione invariabilmente eseguita in tutta l'estensione del regno.

Uniformandomi io pienamente a quanto mi ha manifestato il prelodato ministro di grazia e giustizia, lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima in riscontro del detto di lei rapporto.

— 2167 —

Ministeriale del 29 maggio 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vicario capitolare di Amalfi con la quale si prescrive che le spese del sequestro sui cespiti della vacante mensa di Amalfi vadano a carico dell'amministrazione diocesana.

Nel rapporto del 12 andante ho ricevuto lo stato de' censi, appartenenti alla mensa vacante, che cotesta amministrazione diocesana crede di non sottoporre a sequestro. Prima però di prendere una risoluzione all'oggetto, desidero di conoscere, se i nomi dei debitori di tali censi si trovano riportati ne' ruoli renduti esecutorj a' termini del real decreto del 2 maggio 1823.

Il ministro delle finanze poi mi previene, che dal regio pro-

curatore presso l'amministrazione medesima si è promosso il dubbio, se le spese di sequestro su tutti i cespiti della mensa debbano andare a carico degli eredi del titolare defunto, o di essa amministrazione. Essendo tali spese dirette ad assicurare le rendite de' beni della mensa durante la vacanza, esse non riflettono sugl'interessi degli eredi dell'ultimo titolare, ma debbono far parte di quelle, da cui dovranno esser le rendite depurate nell'aggiusto di rate tra l'amministrazione, ed il futuro arcivescovo.

— 2168 —

Circolare del 29 maggio 1830 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno portante disposizioni per agevolare la costituzione del sagro patrimonio, e promuovere così il sacerdozio.

In seguito delle rimostranze del ministro di grazia e giustizia, e di quello degli affari interni, tendenti ad eliminarsi le difficoltà che s'incontrano nella valutazione de' fondi costituiti in patrimonio sagro agli ordinandi delle chiese del regno, per l'esatto adempimento dell'art. XXI del concordato, trovandosi da Sua Maestà opportuno di agevolare la costituzione de' sagri patrimonj, e facilitare in tal modo la promozione de' giovani chierici al sacerdozio, specialmente nelle attuali circostanze in cui il bisogno di aumentare il numero de' preti si fa spesso sentire in diverse diocesi del regno, nel consiglio ordinario di stato del dì 12 dello scorso marzo, si degnò la Maestà Sua dichiarare, previo il parere della consulta generale del regno.

1. Che i tribunali civili nell'esame de' sagri patrimonj si debbano restringere a vedere soltanto la pertinenza de' beni, e la loro esenzione da' vincoli d'ipoteca ed anche di censo, senza entrare innanzi tempo e vivente il padre, nella discussione del dritto della legittima degli altri figliuoli.

2. Che nella valutazione de' beni debbono stare alla dichiarazione della parte, o al semplice imponibile accettandole per rendite effettive ed alle norme contenute nell'art. 33 della legge de' 29 dicembre 1828 per la spropriazione forzata, moltiplicando l'imponibile secondo la legge, e da tal capitale ricavando la rendita in ragione del cinque netto per cento; o all'apprezzo secondo il disposto degli articoli 35 e 104 della legge medesima. E che in tutti i casi i ducati 50 debbano essere lordi di fondiaria.

Nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza e regolamento.

— 2169 —

Reale Rescritto del 29 maggio 1830 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinarj del regno portante talune modificazioni all'articolo 17 degli statuti per le chiese ricettizie.

Coll'art. XVII degli statuti per le chiese ricettizie approvati da Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 6 settembre 1824 è stabilito che nelle partecipazioni delle divisate chiese non saranno ammessi, secondo il reale rescritto de' 18 febbraio 1824 se non quei cherici che sono prossimi a consegnire l'ordine del suddiaconato; e che se dopo ottenuta la partecipazione non asceuderanno al suddiaconato nello spazio di sei mesi, classo questo tempo, vacherà di fatti la porzione, e si aprirà l'esame per altri concorrenti.

Or la commessione de' vescovi incaricata dell'esame de' piani delle chiese ricettizie nell'esaminare gli statuti per le ricettizie di Biccari e di Castelluccio Valmaggiore in diocesi di Troja, ha proposto di modificarsi il divisato articolo per le due cennate chiese, e per tutte le ricettizie di altre diocesi, i di cui piani sono stati sovranamente approvati, nel senso;

Che spirato il sesto mese senza che un chierico ammesso alla partecipazione siesi ordinato suddiacono, si aprirà il concorso per la provvista di tal partecipazione; purchè per disposizione del vescovo non si stimi espediente differire per altro tempo l'ordinazione del cherico medesimo per maggior apparecchio.

E che non essendovi concorrenti prossimi al suddiaconato, potranno ammettersi al concorso quei chierici, i quali si trovano aver principiato l'anno ventesimo di loro età, ed abbiamo dato saggio del loro costume e scienza preventivamente nelle cose ecclesiastiche, sia in seminario, sia in altra scuola, servendo qualche chiesa di ordine del vescovo con segni bastantemente chiari di loro chiesastica vocazione.

Avendo io rassegnato a Sua Maestà queste modificazioni proposte dalla commessione anzidetta al surriferito articolo, la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 2 corrente mese di maggio, si è degnata di approvarle, ordinando che abbiano luogo eziandio per tutte le ricettizie, i di cui piani sieno stati sovranamente approvati.

Il che nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza e regolamento.

— 2170 —

Reale Rescritto del 5 giugno 1830 partecipato dal ministro di casa reale al luogotenente generale in Sicilia col quale si esentano dal pagamento del dritto di registro gli atti recognitorj che si stipulano dagli enfiteuti della real contea di Mascali che pagano un canone annuale al di sotto di tarì sei.

Per le ragioni che vostra eccellenza ha espresse con foglio del 27 dell'or caduto maggio, si è degnata Sua Maestà esentare dal pagamento del diritto di registro gli atti recognitori che stipuleranno quelli tra gli enfiteuti della real contea di Mascali, i quali pagano un annuo canone di tarì sei siciliani in sotto, importando ciascuno di questi atti tarì 12, come ha ella fatto osservare, comprese le due copie che ogni enfiteuta deve presentare a sue spese.

Nel real nome lo partecipo all'eccellenza vostra onde si serva restarne intesa per l'uso che convenga.

— 2171 —

Reale Rescritto del 9 giugno 1830 partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive che la spedizione de' piantoni non è a rigore necessario quando sieno stati praticati prima i sequestri.

La intelligenza diversa che circa la spedizione de' piantoni si è data finora ai regolamenti provvisoriamente in vigore sul servizio della percezione della contribuzione fondiaria; e la pratica che in talune provincie si esegue di non devenirsi alla spedizione de' piantoni al domicilio dei contribuenti morosi, se non quando son tornati vani i sequestri, han richiamata tutta l'attenzione superiore su questo oggetto egualmente importante e per la speditezza che nella percezione richiedesi, e per rendere men grave ai contribuenti morosi il peso delle coazioni.

E per tanto si è riflettuto che i sequestri menano sempre a lunghe procedure oltremodo dispendiose pe' contribuenti, e d'altronde se inutili i sequestri riescono, i contribuenti, i quali alla spesa di quelli deggiono soggiacere, ad altra spesa vanno poi soggetti pe' piantoni, che per la inutilità de' sequestri i percettori spediscono.

Or tutte queste cose rassegnate al Re nostro signore nel consiglio ordinario di stato del dì 4 del corrente mese, han determinata la Maestà Sua a dichiarare sovranamente che per darsi luogo alla spedizione de' piantoni non è egli a rigore necessario che sieno stati prima praticati i sequestri, potendo gl'intendenti, ed i sottintendenti sulle richieste de' percettori ed esattori accordare rispettivamente la forza de' piantoni, quante volte nella lor prudenza il credono necessario, o che fatti i sequestri sieno riusciti infruttuosi, o che, sembrando inopportuni i sequestri, più efficace dagl'intendenti e da' sotto intendenti

si reputi la spedizione de' piantoni al domicilio de' contribuenti morosi.

Ha inoltre la Maestà Sua ordinato in questa occasione che sieno severamente vietati gli abusi de' commissarj.

Nel real nome le partecipo tale sovrana risoluzione per sua intelligenza e per lo adempimento.

— 2172 —

Ministeriale del 12 giugno 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia portante alcune osservazioni contrarie al rapporto del procurator generale del re presso la corte suprema di giustizia sulla rivindica a pro della real corona del legato pio mandatorizio.

Nel pregevol foglio di V. E. del 5 prossimo passato mese ho ricevuto le copie di due rapporti del procuratore generale del re presso la suprema corte di giustizia relativi alla causa di rivindica a pro della real corona del lagato pio Mandatorizio come devoluto. Crede questo magistrato, che sia nullo il giudizio agitato, tanto nel tribunale civile, che nella gran corte di Trani, perchè nè l'amministrazione dioceasana di Ruvo nè gli agenti del pubblico ministero presso i detti collegi giudiziarii aveano qualità per sostenerlo, ma che il solo intendente della provincia rappresentante il demanio potea esserne l'attore; e da ciò conchiude, che lungi di farsi discutere il ricorso per anoullamento innanzi alla corte suprema, debba piuttosto l'intendente produrre l'opposizione di terzo avverso il giudicato.

Io al contrario fo riflettere a V. E. che nel 1821, epoca in cui venne questo giudizio istituito, non già il demanio, ma la sola amministrazione diocesana di Ruvo avea qualità per agire. Dalla copia del reale rescritto circolare, che ho l'onore di qui compiegarle, osserverà l'E. V. che sin dal 29 gennaio 1820 vennero sottratti alla gestione del demanio, e passati sotto quella delle amministrazioni diocesane non solamente i beni delle cappellanie dovolute già consegnati alle medesime amministrazioni, ma per ispeciale facoltà loro concessa dal Re anche quelle delle cappellanie che nel tratto successivo sarebbero vacate. Ora ai termini dell'art. 1 delle istruzioni generali sovranamente approvate a 31 ottobre 1818 le amministrazioni diocesane sono autorizzate ad istitnire giudizii di rivendica di beni usurpati, che vanno soggetti alla loro gestione. Sarebbe di fatto inconcepibile, che il demanio, il quale non dee avere alcuna ingerenza nei beni delle cappellanie devolute, dovesse a sue spese rivindicarli per darne poi immediatamente il possesso, e la gestione alla rispettiva amministrazione diocesana. Che poi dopo il real decreto del 25 ottobre 1827 i soli agenti del pubblico ministero presso i collegi giudiziarii avessero dovuto proseguire il giudizio, è della massima evidenza. Per questo decre-

to furono essi incaricati di far da parti principali in tutti i giudizii relativi a' diritti di regalia e di regio patronato sopra badie, beneficii, ed ogni altra fondazione ecclesiastica, o laicale di qualunque natura. E tanto è vero che dopo il citato decreto neppure il demanio può aver parte in tali giudizii, che l'amministrazione diocesana, la quale sola profitta del giucato, ha l'obbligo di anticipare le spese della lite per l'altro real decreto del 17 luglio 1829.

Per tali riflessi io non posso annuire al parere manifestato dal procurator generale, e prego l'E. V. di partecipare il contenuto nella presente alla corte suprema, onde l'abbia presente nella sua decisione.

— 2173 —

Ministeriale del 16 *giugno* 1830 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Anglona e Tursi con la quale si dichiara di non esser adattabile alle partecipazioni delle ricettizie povere la sovrana risoluzione resa nel consiglio ordinario di stato dei* 12 *marzo* 1830 *su i patrimoni sagri.*

Da ora innanzi la sovrana risoluzione resa nel consiglio ordinario di stato del di 12 dello scorso marzo relativa a'patrimonj sagri per l'esatto adempimento dell'art. 21 del concordato, e diramata a tutti gli ordinarj con circolare de' 29 maggio prossimo passato dev'essere la regola per la costituzione del sagro patrimonio, che suole assegnarsi con beni fondi particolari. Ma la sovrana risoluzione non è adattabile alle partecipazioni che nelle ricettizie povere si stabiliscono in ducati 40, dovendosi in questo caso esattamente osservare il reale rescritto del di 1 gennaio 1823.

Dichiaro ciò a vostra signoria illustrissima e reverendissima in risconiro al dubbio da lei promosso sull'oggetto con rapporto del di 8 maggio scorso.

— 2174 —

Circolare del 16 *giugno* 1830 *emessa dal ministro delle finanze con la quale si stabilisce che contro i contribuenti morosi non si adoperano commissari e s'indicano quali debbono essere gli uffizi degl'intimatori.*

Nel rescritto direttole il di 9 del corrente mese sul servizio de' piantoni per la riscossione della contribuzione fondiaria fu a lei dichiarato esser sovrana volontà di proibirsi gli abusi de' commissarj.

Ora vengo a prevenirla per lo esatto adempimento di tal sovrano comando, che per informazioni date dal ministero della polizia generale gli abusi de' commissarj dipendono principalmente da che gl'intimatori, che sono incaricati di accompagnare i piantoni, assumono sovente il carattere di commissarj affin di estorquere prestazioni in denaro dai contribuenti morosi.

Inoltre in taluni luoghi il numero degl'intimatori vedesi stra-

ordinariamente accresciuto, ond'è che, senza vantaggio alcuno pel servizio della percezione, maggiore è il numero degl'individui che con illeciti particolari profitti molestan la classe dei contribuenti.

Io dunque le raccomando che vegli con tutta la sua energia, affin di evitare su tale oggetto ogni inconveniente, ritenendo che nella pratica delle coazioni verso i contribuenti morosi le leggi nè dispongono, nè permettono l'uso de' commissarj, e che l'uffizio degl'intimatori è limitato:

1. A distribuire frai contribuenti al cominciar dell'anno gli avvertimenti coi quali è annunziato il carico per la contribuzione dell'annata intera;

2. Ad accompagnare i piantoni al domicilio de' contribuenti morosi.

E nè per l'uno, nè per l'altro di questi servigi i regolamenti accordano compenso alcuno agl'intimatori a carico dei contribuenti morosi.

— 2175 —

Reale Rescritto del 23 giugno 1830 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Ruvo e Bitonto col quale si dichiara competere all'autorità ecclesiastica la decisione della controversia tra i padri scolopii ed il capitolo cattedrale di Ruvo intorno ad alcune funzioni liturgiche.

Sulla controversia de' Padri Scolopi di Ruvo e quel capitolo cattedrale, circa le funzioni liturgiche, che il capitolo medesimo pretende di poter esercitare nella chiesa de' detti Padri, portandovi a seppellire de' cadaveri e specialmente per la croce eretta; Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del di 17 del corrente mese ha ordinato dover le parti adire così nel possessorio, che nel petitorio l'autorità ecclesiastica competente, alla quale durante la causa egualmente compete, di dare quelle provvidenze interine, che il bisogno di accorrere al comodo pubblico della tumulazione de' cadaveri e di prevenire ogni inconveniente o disturbo, farà giudicare necessarie.

Nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima di riscontro al suo rapporto degli 8 del trascorso mese di gennaio per l'esecuzione, facendone intese le parti.

— 2176 —

Circolare del 29 giugno 1830 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che i funzionari amministrativi che non profittano de' congedi ottenuti fra quindici giorni non potranno più avvalersene.

In ordine ai congedi di già accordati, o da accordarsi ai funzionari dell'amministrazione civile, prevengo che colui che lo ha ottenuto, se non ne profitta fra lo spazio di giorni quin-

dici dal dì della partecipazione ricevuta, non potrà più avvalersene, ed ha bisogno di un novello permesso.

— 2177 —

Circolare del 30 giugno 1830 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si prescrive che i guardaboschi ed altri agenti dell'amministrazione forestale possono asportare il cangiarro nell'esercizio delle loro funzioni.

Da qualche di lei collega mi si è fatto conoscere che i guardaboschi per l'esercizio delle loro funzioni abbisognerebbero del cangiarro si per la maggior tutela della propria persona, che per imporre vieppiù a coloro che volessero attentare alle proprietà di cui essi ne sono i custodi. Avendo preso in considerazione siffatta emergenza, ho voluto sentire per mezzo del ministro delle finanze la opinione della direzione generale di ponti e strade, e delle acque e foreste. I riscontri che mi sono arrivati fortificano l'avviso che si era proposto. Quindi rimane stabilito che i guardaboschi siano de' comuni, siano de' corpi morali, e de' pubblici stabilimenti, o al servizio dei paricolari proprietari, come pure i guardacacce, i guardalagni, ed i guardacque di Taranto, dipendenti dalla direzione de' ponti e strade, possano detenere ed asportare oltre del fucile, benanche il cangiarro, con farsene espressa menzione nei permessi che andranno successivamente a rilasciarsi da questo ministero. Mentre le ne dò la opportuna comunicazione, non lascio interessarla a voler richiamare i permessi di que' guardaboschi, che sono muniti di patente di cotesta intendenza, onde apporvi l'ampliazione del cangiarro. Potrà tale ampliazione esser segnata ai piedi de' permessi, dicendosi per autorizzazione comunicata da questo ministero.

— 2178 —

Ministeriale del 3 luglio 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello degli affari interni portante disposizioni per reprimere alcuni abusi introdotti nella chiesa di Foggia dagli amministratori comunali.

Il vescovo di Troja con suo rapporto in data degli 8 dello scorso mese di giugno mi ha riferito che trovandosi nel comune di Foggia in S. Visita tempo fà, ravvisò il seguente disordine, cioè che i sindaci, ed eletti pro tempore usurpano con indifferenza l'uso di cuscini e di strato nella chiesa, che dicono di loro patronato, con rendere comuni tali abusi ad altri rami amministrativi di loro dipendenza, come ai governatori così detti della cappella della Madonna. Tali abusi preintese che si sarebbero accresciuti maggiormente nella passata ricorrenza del Corpus Domini, a segno che il divisato vescovo si astenne d'intervenire nella processione, appunto perchè il sindaco di

quel comune ordinò, che passando la processione medesima per le chiese avessero fatto trovare messi i cuscini.

Ciò posto essendo le pretensioni, del sindaco, e degli eletti, non che de'governatori delle chiese di laica fondazione, contrarie non meno alle regole canoniche, che alla polizia del regno; prego l'eccellenza vostra, perchè secondando le vedute del vescovo diocesano, tendenti al rispetto e decenza de'sagri tempi, dia provvedimenti onde siano messi a dovere nel caso di cui si tratta gli amministratori comunali, e delle chiese di laica fondazione, e non abbia luogo sull'assunto novità contraddetta dalla disciplina ecclesiastica e polizia del regno.

— 2179 —

Reale Rescritto del 3 luglio 1830 partecipato dal ministro delle finanze al procuratore generale presso la gran corte dei conti col quale si prescrive che gli anni di servizio prestati nell'accademia militare vadino compresi nel computo di quelli richiesti nelle pensioni di giustizia.

Da sua eccellenza il ministro segretario di stato della guerra e marina, sotto la data de'28 del prossimo passato mese, mi è stato comunicato un reale rescritto del tenor che segue.

» Destinato al ritiro il capitano d'artiglieria D. Luigi Leoni, si stabì in questo ministero la liquidazione della di lui pensione sul soldo intero del grado cui gli dava dritto il compiuto periodo di quarant'anni di servizio, calcolato dalla percezione del primo soldo ricevuto di regio conto, ed in seguito di rassegna mensile dal mese di giugno 1794 qual convittore della reale accademia militare.

» Rimessa alla gran corte de'conti la detta liquidazione, opinò di non ammettersi gli anni passati nel citato stabilimento, e propose di fissarsi la spettanza a cinque sesti; spettanza che Sua Maestà (D. G.) si degnò approvare con decreto del 17 settembre dello scorso anno.

» Contro tale deliberazione il capitano reclamò; reclami che fatti noti all'eccellenza vostra, che intese sul proposito la gran corte de'conti, la quale non volle rivenire dall'opinione in cui era incorsa, si conobbe la necessità di rassegnare rapporto a Sua Maestà per una decisione di massima.

» E la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de'19 corrente, uniformandosi al parere del comando generale dell'esercito, si è degnata decidere in massima che gli anni passati nella accademia militare siano calcolati nella liquidazione delle pensioni di ritiro.

» Nel real nome partecipo all'eccellenza vostra tal sovrana decisione per l'uso di risultamento nella parte che le riguarda, pregandola di darne comunicazione alla gran corte dei conti per sua norma ed intelligenza, e di far correre la liqui-

dazione ed il progetto di decreto a favore del summentovato capitano Leoni, come fu stabilito da questo ministero.

Nel parteciparle, signor procurator generale, un tale reale rescritto per sua intelligenza ed uso di risultamento, le trasmetto la liquidazione della pensione di ritiro del capitano D. Luigi Leoni, perchè cotesta gran corte ne disponga la corrispondente rettifica a tenore degli ordini sovrani.

— 2180 —

Reale Rescritto del 3 luglio 1830 partecipato dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia col quale si esentano dal dritto dell'archivio notariale i certificati di vita che debbono esibire i pensionisti a carico dello stato.

Ho rassegnato a Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza de' 27 gennaro del corrente anno n. 139 col quale ha proposto di esentarsi dal dritto dell'archivio notariale i certificati di vita de' pensionisti dello stato, che d'altronde trovansi esenti dalle formalità del registro.

E la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 23 dell'ora scorso mese si è degnata ordinare, che i certificati di vita de' quali abbisognano i pensionisti dello stato in Sicilia oltre l'esecuzione della registratura siano anche esenti dal dritto dell'archivio stabilito dal n. 1 dell'articolo 143 della legge del 24 novembre 1819 sul notariato.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 2181 —

Circolare degli 8 luglio 1830 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si dispone che i dritti dovuti per gli atti degli uscieri del contenzioso amministrativo sono assimilati a quelli degli uscieri presso il tribunale civile e conciliatore.

Per sovrano comando fu incaricata la consulta de' reali domini di quà del faro di manifestare il suo avviso sul modo da regolarsi i dritti dovuti agli uscieri del contenzioso amministrativo presso i consigli d'intendenza e presso i sindaci de' comuni. La stessa assimilando i consigli d'intendenza ai tribunali civili, ed i sindaci ai conciliatori, a cui si avvicinano per grado, e per le somme sulle quali possono pronunziare, ha opinato che gli atti degli uscieri presso i consigli d'intendenza de' tribunali civili, e che gli atti presso i sindaci dei comuni sieno regolati sulla tariffa de' conciliatori.

Sua Maestà nel suo consiglio di stato de' 29 dello scorso giugno si è degnata approvare il mentovato parere.

Nel real nome glielo partecipo per lo adempimento di risulta.

— 2182 —

Circolare del 10 luglio 1830 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che i fondi comunali di un imponibile minore di carlini trenta possono locarsi senza subasta.

Col reale rescritto dei 9 febbraio 1828 fu dichiarato, che negli affitti dei fondi dei luoghi pii, che abbiano un imponibile al di sotto di ducati quindici sia sufficiente una sola licitazione, restando le spese a carico del fittuario. Pei fondi poi di un imponibile al di sotto di carlini trenta si possono fare i contratti di fitto senz'alcuna licitazione. Essendosi da qualche intendente domandato, che una tale sovrana determinazione fosse estesa anche agli affitti dei fondi comunali, la consulta dei reali dominii al di quà del faro ha osservato, che quantunque la legge del 12 dicembre 1816 coll'articolo 230 abbia provveduto al modo di poter ottenere la dispensa dalle subaste, e l'abbreviazione dei termini, pure potrebbe permettersi, che pei piccoli fondi, che hanno un imponibile al di sotto di carli trenta si facessero gli affitti senza la solennità delle subaste, e quindi si estendesse anche a questi fondi comunali la sovrana risoluzione del 28 febbrajo 1828. Pegli affitti poi degli altri fondi comunali avendo la legge permesso la dispensa dalle subaste qualora straordinarie circostanze lo richieggono, non vi è motivo da portare alcuna alterazione a ciò che la legge ha disposto.

Per queste considerazioni la consulta è stata di avviso che anche i fondi comunali che hanno un imponibile al di sotto di carlini trenta possano affittarsi senza subaste, estendendosi anche per l'affitto di questi fondi, il reale rescritto del 9 febbraio 1828. Essendosi S. M. degnata di approvare questo avviso, io nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione, perchè ella vi si uniformi.

— 2183 —

Ministeriale del 14 luglio 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Marsico e Potenza portante la risoluzione di alcuni dubbj insorti nell'esecuzione del piano per la chiesa ricettizia di Picerno.

Rispondendo ai quattro dubbj, che V. S. illustrissima e reverendissima con rapporto del dì 6 aprile scorso ha enunciato esser insorti nella esecuzione del piano da S. M. approvato, per la ricettizia di Picerno; sono a dirle coerentemente allo avviso della commessione dei vescovi, quanto siegue;

1. Quante volte in coteste due diocesi, per uso e pratica, le verifiche delle dispense apostoliche, ed altro circa il matrimonio, siensi fatte dai vicarj foranei, e non da parrochi, deve ciò continuarsi in avvenire, e quindi V. S. illustrissi-

ma e reverendissima può stabilire per tali proventi secondo l'uso.

2. Nell'associazione dei cadaveri, prelevata pel parroco la doppia porzione, sia che intervenga egli, o il suo sostituto da lui delegato, secondo che trovasi stabilito con l'articolo XIX delle sovrane istruzioni, le grana 25 che riceve oltre la cennata porzione doppia, per la benedizione del cadavere, debbono, come diritti di stola nera, spettare nella ripartizione generale dei dritti minori, metà al parroco, e metà ai partecipanti, giusta l'articolo XVIII delle citate istruzioni, essendo questi diritti minori e non eccettuati dalla circolare di 22 ottobre 1823.

3. La doppia porzione fissata coll'articolo XIX delle istruzioni suddette dee godersi dal parroco non solo nel semplice accompagnamento del cadavere dalla casa alla chiesa, ma in tutte le funzioni, che han luogo presente il cadavere; mentre le funzioni, non presente il cadavere condotto in sepoltura, non fan parte della così detta associazione.

4. V. S. illustrissima e reverendissima ha giustamente inibito al parroco di Picerno di prendersi la doppia porzione nelle messe votive ed in tutto ciò, che è avventizio, locchè deve mantenersi in appresso; essendosi stabilito, che la porzione doppia è dovuta al parroco per le sole associazioni dei cadaveri, e che i diritti di stola bianca e nera, così detti minori, debbono essere metà al parroco (esclusi gli eccettuati ove prende l'intero) nè l'assistenza alle messe cantate, siano votive, siano di altra natura, nè l'intervento alle funzioni ecclesiastiche nelle quali vi è quotidiana distribuzione, possono chiamarsi diritti di stola bianca e nera.

— 2184 —

Circolare de' 17 luglio 1830 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili, per la forma de' certificati delle iscrizioni ipotecarie, e per la forma della rinnovazione di coteste iscrizioni.

Essendosi di accordo col ministro delle finanze stabilita la forma de' certificati delle iscrizioni ipotecarie, e la forma della rinnovazione delle inscrizioni su i registri delle conservazioni delle ipoteche, mi affretto di rimettere alle signorie loro quattro esemplari in istampa delle istruzioni su questo oggetto redatte dall'amministrazione del registro e bollo, e comunicate ai conservatori, affinchè elleno ne diano comunicazione al collegio, ed alla camera notarile rispettiva per la dovuta intelligenza.

Ecco il tenore di questa istruzione.

» Una nuova forma di certificati di gravami d'ipoteche adottata e per la quale era stata chiesta l'approvazione di questa

generale amministrazione, mi fece nascere il sospetto, che le rinnovazioni delle primordiali iscrizioni non sempre sieno state adempiute con quelle norme, le quali sorgono dalle disposizioni legislative a questo riguardo. Si pretendeva in sostanza di reassumere nel certificato sotto un sol contesto tutte le notizie concernenti la primordiale iscrizione, le rinnovazioni rispettive, le riduzioni d'ipoteca, i cambiamenti di domicilio ec. senza starsi alla stretta copia degli articoli, e delle note consegnate su i registri. Mi avvidi, che talune iscrizioni, che aveano subito uno o più cambiamenti di domicilio, ed in conseguenza aveano portato seco cessioni, e passaggio di credito in favore di terze persone, sia nel totale, sia in porzione, trovavansi rinnovato non già in favore del primo creditore, ma si bene in favore de' cessionarii; dimodochè talvolta la prima iscrizione, che avrebbe dovuto camminar sempre innanzi trovasi totalmente scomparsa da' registri correnti.

» Sottoposta la suddetta forma di certificato a sua eccellenza il ministro delle finanze, e questi avendone fatto partecipe il di lui eccellentissimo collega ministro di grazia e giustizia, di accordo tra loro nel risolvere il dubbio intorno alla forma del certificato, è stato dichiarato il metodo da serbarsi nella rinnovazione delle iscrizioni.

» Ecco testualmente le osservazioni e determinazioni ministeriali a questo riguardo che i preposti delle conservazioni terranno sempre innanzi agli occhi nello adempimento delle formalità di rinnovazioni d'iscrizioni e nel rilascio de' certificati, che tanto interessano le fortune de' privati, e degli stessi conservatori risponsabili degli errori che da loro commettere si potrebbero in danno dei primi.

» Secondo il mio modo di vedere (dice il ministro di grazia e giustizia) la forma del certificato de' conservatori d'ipoteche nel caso di cui è quistione, tiene essenzialmente al modo secondo il quale la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie dee succedere. Or io osservo: che le leggi civili hanno stabilito alcune determinate formalità per le iscrizioni ipotecarie: che di queste formalità, alcune essendo essenziali, la omissione o violazion loro seco trae *l'annullamento* o *l'inefficacia della iscrizione*: che una iscrizione rinnovata in tempo utile conserva il rango appertenente alla sua primitiva data: che i terzi hanno perciò interesse a conoscere, se le formalità anzidette sieno state osservate, così nel tempo della primitiva iscrizione, come all'epoca della rinnovazion sua: che d'altronde la rinnovazione di una iscrizione ipotecaria, non è che la repitizione della stessa prima iscrizione: che quindi nel contesto della iscrizione rinnovata non può la prima iscrizione andar soggetta ad alcuna alterazione: che alterazione dovendo aver luogo nella medesima, vi si dee provvedere nelle forme all'uopo stabilite: che tutte le modificazioni, alle quali una iscrizione nel corso della

sua esistenza può andar soggetta, costituiscono una parte integrale della iscrizione istessa, e forman quindi con essa un tutto intero: che in fatti qualunque modificazione voglia sopra alcuna iscrizione praticarsi, inserita ne' registri ipotecarj a data corrente, è notata sotto il rapporto d'invio in margine della iscrizione: che oggetto principale dello stabilimento per la rinnovaziône delle iscrizioni ipotecarie sia quello di agevolarne la ricerca, e quindi l'attestazione, consultando i registri correnti, e mettendo da banda i registri de' precedenti decennj: che quindi abusivo e contrario alla legge sia il metodo invalso presso alcune conservazioni d'ipoteche, che nel rilascio de' certificati per iscrizioni, che siano state rinnovate, vi sieno riportate la primitiva iscrizione, e le altre posteriori sotto il rapporto di rinnovazioni: che i conservatori delle ipoteche sia che abbiasi riguardo all'art. 2097 leggi civili od all'art. 89 della legge del 21 giugno 1819 del registro, allorchè loro si dimandi un estratto d'iscrizioni che gravitano a carico di alcuno, sono tenuti di dar copia di tali iscrizioni, od il certificato che alcuna non n'esista: che i conservatori in fatti non essendo che depositarj de' registri pubblici non possono che rilasciar copia degli articoli che esistono in questi registri: che l'adempimento delle formalità ipotecarie per lo modo col quale vi è stato proceduto, potendo per la loro importanza dar luogo a controversie presso le autorità giudiziarie (le sole competenti a pronunziarvi), non può di esse presentarsi un sunto, bensì il loro espresso e letteral tenore.

» Tali brevi, ma incontrastabili idee espresse, sembra che facile riuscir debba la soluzione del quesito proposto. Allorchè ha luogo la rinnovazione di alcuna iscrizione ipotecaria, dee riportarsi su i registri a data corrente letteralmente ed identicamente non solo la primitiva iscrizione, ma ancora ogni variazione, o modificazione qualunque abbia potuto nella stessa avvenire, come riduzione, cangiamento di domicilio ec. che, come di sopra ho avvertito, parti integrali sono della iscrizione, collocando l'una dopo l'altra, e segnando in fine il giorno della seguita rinnovazione. Quando la rinnovazione succede in questo modo, unica può e dee essere la forma del certificato nel caso di cui è parola. Sia questa forma in riferire come giace la iscrizione rinnovata nel modo di sopra indicato, una con tutte le sue modificazioni, o variazioni. Si provvede così all'interesse delle parti contraenti, alla garentia de' loro dritti, ed il conservatore più non ha l'obbligo di percorrere i registri dei precedenti decennj. Vi potrà forse esser luogo in alcune circostanze a qualche dispendio maggiore per la carta bollata dal richiedente la rinnovazione. Io però rifletto: che questo dispendio non sempre può verificarsi: che non può essere di molto interesse: che il regime ipotecario è nell'interesse generale, e che infine anche questo dispendio esistendo, non

è paragonabile all'esattezza del regime ipotecario, ed alla sicurezza delle parti contraenti, cui deve soprattutto provvedersi ed aversi in mira.

» La decisione suddetta non ha bisogno di commentario, nè di spiegazione. I conservatori comprendono dalla sua lettura, ch'eglino non possono legalmente reassumere, o dare altra forma alle inscrizioni che si rinnovano, ma riprodurre ne' nuovi registri i testi delle primitive iscrizioni con tutte le variazioni, o modificazioni avvenute nelle medesime durante il decennio; ed in quanto a' certificati che si rilasciano, devono trascrivere letteralmente ciò, che trovasi consegnato ne' registri senza restringerne, o dilatarne il contenuto.

» Ella pertanto, signor direttore, procurerà la stretta osservanza della presente, la comunicherà a tale oggetto agl'impiegati da lei dipendenti, e me ne accuserà il ricapito.

— 2185 —

Circolare del 24 luglio 1830 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si apportano delle modifiche al regolamento di polizia de' 30 novembre 1821 in riguardo alle pene pe' contravventori.

Avendo proposto a Sua Maestà una modifica agli articoli 12 e 14 del regolamento di polizia del 30 novembre 1821 sovranamente approvato, la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 16 di questo mese si è degnata ordinare; che ferme restando le disposizioni contenute nel detto regolamento circa le carte di sicurezza, le carte di passo, e passaporti, e le prescrizioni relative agli alloggi e riveli, debbansi ne' casi di contravvenzione applicare le pene fissate dall'articolo 36 e seguenti delle leggi penali.

Le comunico nel real nome questa sovrana risoluzione per l'adempimento di risulta, e perchè si serva darne partecipazione a' funzionarj di polizia di sua dipendenza.

— 2186 —

Circolare del 24 luglio 1830 emessa dal ministro delle finanze con la quale si dichiara doversi i reclami per fondi del demanio produrre da' percettori demaniali, o da' ricevitori generali delle provincie nelle quali non trovansi percettori demaniali.

Per la riunione delle amministrazioni finanziere ordinata dal decreto reale de' 10 gennaio 1825 i direttori delle contribuzioni hanno assunto l'amministrazione degli oggetti demaniali, e però occorrendo di prodursi reclami per contribuzione di fondi della cassa di ammortizzazione, si è talvolta osservato che lo stesso funzionario nella medesima processura che egli ha iniziata da re-

clamante, ha poi disimpegnato le parti di procuratore della legge, apponendo sui reclami stessi le conclusioni.

Perchè questo inconveniente si eviti, rimane determinato che da oggi innanzi i reclami che alla amministrazione converrà di produrre sien formati e prodotti o da' percettori demaniali, o pure dai ricevitori generali in quelle provincie dove tali percettori non trovansi.

— 2187 —

Reale Rescritto del 24 luglio 1830 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al luogotenente generale in Sicilia col quale si permette che il patronato sul beneficio di S. Elia in Mazzara ritorni alla confraternita del Santissimo Sacramento dello stesso comune.

Essendosi creduta mancante di regio assenso e perciò soppressa la confraternita del Santissimo Sacramento in Mazzara fu con sovrana risoluzione del 1 novembre 1829 dichiarato devoluto alla real corona il patrimonio deferito per volontà del fondatore dell' anzidetta confraternita sopra un beneficio semplice istituito nella chiesa rurale di S. Elia del succennato comune, con essersi ben anche dichiarato per modo di regola di doversi intendere ugualmente devoluto ogni diritto elettivo che avesse potuto per l'addietro rappresentarsi da simili confraternite, e da qualunque corpo morale che in qualsivoglia modo si trovasse estinto e disciolto.

Ma rilevatosi in seguito, che quella confraternita avea sin dal 1782 ottenuto la viceregia approvazione, si servì V. E. proporre col rapporto del dì 1 aprile del corrente anno che poteva benignarsi S. M. di permettere che il patronato sul beneficio di S. Elia in Mazzara ritorni alla confraternita del Santissimo Sacramento dello stesso comune, stata ripristinata e rimessa nella sua piena attività secondo gli stabilimenti generali, ferma rimanendo la massima generale contenuta nella succennata sovrana risoluzione del dì 1 novembre 1829.

S. M. cui ho rassegnato tal proposizione dell'E. V. nel consiglio ordinario di stato del dì 18 dell'andante mese di luglio si è degnata approvarla.

Nel real nome lo partecipo a V. E. perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 2188 —

Ministeriale del 4 agosto 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia sul giudizio introdotto dal canonico Cerrone per la rimozione del sequestro apposto dall' amministrazione diocesana di Teramo sopra le prebende del preposto e di un canonico della chiesa di S. Giovan Battista in Castelnuovo.

Essendo vacate nella chiesa di S. Giovan Battista in Castel nuovo la prebenda del preposto e quella di un canonico l'amministrazione diocesana di Teramo vi appose il sequestro e ne procedette agli afflitti col comprendere in essi anche la esazione delle decime che a tali beneficii si trovano annesse.

Per più anni è stata l'amministrazione nel pacifico possesso delle rendite senza opposizione alcuna, ma nel doversi rinnovare l'affitto dei beni componenti la prebenda canonicale, il canonico superstite in quella chiesa D. Serafino Cerrone pretese di doversi togliere a suo beneficio il sequestro, sostenendo di essere quella chiesa ricettizia, e le partecipazioni dipendere da massa comune insequestrabile.

Presi tutti gli schiarimenti opportuni, disposi in data del 14 novembre 1829 che le sole decime in grano formanti massa comune erano insequestrabili, e che per tutto il dippiù il sequestro era stato ben apposto dall' amministrazione.

Poco contento forse il canonico Cerrone di questa risoluzione adì il tribunale civile di Teramo dimandando che si fosse ordinato di togliersi interamente il sequestro, ed obbligato l'amministrazione a render conto dei frutti percepiti dal giorno della vacanza. Il tribunale ha accolta interamente questa dimanda prima in contumacia dell' amministrazione e poi in grado di opposizione.

Io ho ingiunto all'amministrazione diocesana di produrre lo appello. Fo intanto riflettere a V. E. che il vedersi se in una chiesa collegiale o ricettizia che sia esista veramente quella che dicesi massa comune, e conseguentemente se nelle vacanze possa darsi luogo al sequestro dell'amministrazione diocesana è una questione, la cui soluzione è nelle istruzioni particolari date da questo real ministero, che solo può farne l'applicazione in ciascun caso, e quindi non può esser questa materia giudicabile da' tribunali ordinarii. Per tutto ciò io prego l'E. V. a dare le analoghe istruzioni al procurator generale del Re presso la gran corte civile di Aquila onde procuri che venga in grado di appello la sentenza dei primi giudici riformata, e si dichiari di non esservi luogo a deliberare.

Mi obbligherà sommamente l'eccellenza vostra coll'onorarmi di riscontro.

— 2189 —

Reale Rescritto del 7 agosto 1830 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia col quale si determina che i cassieri di opere di beneficenza non sieno tenuti a prestar giuramento.

Ho riferito al Re il dubbio elevato da V. E. con ufficio del 19 luglio accompagnato dalle corrispondenti di lei osservazioni, quelle cioè di definirsi da chi debbono esser pagati i dritti di registro sugli atti di giuramento di quei cassieri di opere di beneficenza, che ritraendo tenuissimi trattamenti dal loro officio non possono neppure con un intera annualità di averi far fronte all'importo dei diritti suddetti.

E la M. S. nel consiglio di stato ordinario dei 3 del corrente si è degnata risolvere; che i detti cassieri non sieno tenuti a giuramento come quelli che non hanno facoltà veruna di disporre, e che tutta la cautela per essi debba consistere nella cauzione, e nella reddizione del conto.

Nel real nome partecipo ciò a V. E. per l'uso corrispondente.

— 2190 —

Reale Rescritto del 7 agosto 1830 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno provvedimenti per coloro che aspirono o esercitano la professione di farmacisti.

Ho rassegnato al Re il rapporto di V. E. del 13 maggio scorso sul progetto di regolamento per l'abilitazione dei farmacisti in Sicilia, e la M. S. inteso il parere della consulta di cotesta parte dei reali dominii nel consiglio ordinario di stato del 3 andante si è degnata prescrivere che coloro che esercitar vogliono la professione di farmacista compiuto il corso triennale e subiti gli esami prescritti dai regolamenti in vigore della regia università degli studii in Sicilia, debbano per l'avvenire solo da detta regia università rispettivamente ripetere la corrispondente patente del magistero.

E che dopo ciò gli uffici protomedicali rispettivi non abbiano ad esercitare sui farmacisti altre attribuzioni che quelle:

1. Di riconoscere la legalità dei titoli, ossia delle patenti di magistero già rilasciate loro dalle rispettive università degli studii.

2. Di curare sullo esatto esercizio pratico della loro professione salvi sempre i legittimi interessi dei protomedici in ordine alla spedizione dei privilegii di cui vanno a provvedersi.

Nel real nome partecipo ciò a vostra eccellenza, perchè si serva farne l'uso che stimerà conveniente.

— 2191 —

Reale Rescritto del 12 agosto 1830 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive che richiedendosi dalle parti una seconda spedizione esecutiva delle decisioni dei consigli d'intendenza in vista dei motivi che si adducono si permettesse, secondo praticasi nei tribunali civili.

Avendo rassegnato all'intelligenza di Sua Maestà il dubbio elevato da vostra eccellenza con rapporto dei 15 ottobre 1829 1 carico num. 1826 se possa spedirsi una seconda decisione del consiglio d'intendenza, nel caso di essersi smarrita la prima dopo di essere stata notificata in termine ai convenuti; la Maestà Sua nel consiglio ordinario de'17 stante, previo il parere della consulta generale del regno, si è degnata risolvere, che ricercandosi dalle parti una seconda spedizione esecutiva delle decisioni del consiglio, in vista dei motivi che si adducono, la permetta con sua ordinanza, come resta prescritto pei presidenti dei tribunali, giusta le leggi di procedura civile.

Nel real nome partecipo ciò all'eccellenza vostra per l'uso conveniente.

— 2192 —

Reale Rescritto del 14 agosto 1830 partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale delle poste col quale si prescrive che tutte le somme dirette alle pubbliche amministrazioni che si ricevono per mezzo del procaccio e che non oltrepassano i ducati venti si rilasciassero in vista di un ricevo in carta semplice.

Mi è prevenuto il di lei rapporto de'28 luglio ultimo col quale ella ha elevato il dubbio se le partite che arrivano col procaccio di somme maggiori di ducati 20 dirette ai ministeri o alle amministrazioni e dipendenze regie dai funzionari provinciali debbano rislasciarsi previi ricevi in carta semplice, qualunque sia il valore, facendosi una eccezione alle prescrizioni del regolamento, o pure tali ricevi debbano in carta bollata essere rilasciati, malgrado che la spesa della carta venisse messa in discarico delle regie dipendenze.

Io avendo rassegnato al Re l'occorrente, Sua Maestà sulla considerazione che si tratta di ricevute che da diverse dipendenze regie si rilasciano ad un'altra dipendenza anche regia, si è degnata di risolvere che per le partite in quistione, vengano rilasciate de' ricevi in carta semplice.

Nel real nome le comunico tal sovrana risoluzione per lo adempimento.

— 2193 —

Circolare del 14 *agosto* 1830 *emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno portante disposizioni su i documenti rilasciati dai parrochi per l'ammissione dei volontari nell'armata.*

In seguito de' divisamenti del comando generale dell'esercito, per l'ammissione de' volontari nell'armata, nascenti dall'esibizione de' documenti; il ministro della guerra e marina ha premurato di prescriversi alle rispettive autorità, che presentandosi ad essi individui disposti a seguire la carriera militare, onde ottenere i documenti necessari, si spediscano questi prontamente colla nota per solo uso militare; e di chiamarsi le stesse autorità risponsabili del ritardo dell'invio di tali documenti: essendosi osservato che nell'attenzione di essi, han cambiato volontà molti individui già posti a sussistenza nei corpi, con danno notabile dell'erario, e perdita di buona gente.

Tendendo i divisamenti del comando generale, e le premure del cennato ministro al retto disimpegno del reale servizio; vostra signoria illustrissima e reverendissima avrà cura di disporre l'occorrente, onde i parrochi, ed altre persone ecclesiastiche, incaricate della spedizione di sì fatti documenti, vi si conformino esattamente nella parte che loro riguarda.

— 2194 —

Reale Rescritto de' 16 *agosto* 1830 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni per la incompatibilità in que' domini della carica di percettore comunale col notariato.*

Con rapporto de' 30 maggio ultimo n. 987, vostra eccellenza promosse il dubbio se avutosi riguardo al sovrano rescritto degli 11 settembre 1821, col quale fu dichiarato essere compatibile la carica di esattore comunale con lo esercizio del notariato, debba la detta dichiarazione aver luogo pei percettori comunali, i quali, per effetto della nuova organizzazione delle finanze, sono stati agli esattori surrogati.

E la Maestà Sua, nel consiglio ordinario di stato de' 16 del corrente mese, si è degnata dichiarare che la carica di percettore comunale sia incopatibile coll'esercizio del notariato, e che, cessati gli esattori comunali, sia anche cessato il reale rescritto degli 11 settembre 1821.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana risoluzione per l'uso conveniente.

— 2195 —

Ministeriale del 20 agosto 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Conversano portante disposizioni su i reclami innoltrati dalla badessa delle benedettine di Conversano contro i provvedimenti di quel vescovo sull'amministrazione temporale del monistero.

In seguito dell'esposizione fatta da vostra signoria illustrissima e reverendissima de' disordini introdotti nell'amministrazione della temporalità del monistero delle benedettine di Conversano e dell'abuso scandaloso che si facea dell'autorità delle religiose nel regolar l'economia delle ricche rendite del medesimo, e de' danni per tal causa derivati a quella comunità, specialmente per le ingenti somme arretrate e negligenza nel prendere le iscrizioni ipotecarie de' capitali molti della comunità medesima; ed in seguito di ciò che le scrissi in data dei 14 del trascorso aprile di poter far uso della sua facoltà per adottar misure straordinarie repressive di tali abusi; si è doluta ripetute volte la badessa dello stesso monistero ed ha reclamato avverso le disposizioni date a tale oggetto da vostra signoria illustrissima e reverendissima come contrarie alle costituzioni dell'ordine, alle decisioni della chiesa e del concilio, e tendenti ad invadere l'autorità immediata ch'essa per ragione dell'ufficio ha sulla temporalità della comunità che regge.

Manifesterà ella in mio nome alla detta badessa e comunità non potersi porre in dubbio che per la temporalità dei monisteri di monache non esenti gli uffiziali si destinano immediatamente dalle superiore dei monisteri e che gli ordinari i quali sono i moderatori di quanto riguarda lo spirituale, hanno sul temporale la tutela e vigilanza per tenere lontano ogni abuso, oltre il dritto di autorizzar le spese straordinarie e rivedere i conti de' monisteri medesimi. Ciò è il corso regolare dell'amministrazione, e sarebbe turbar l'ordine stabilito dalle regole canoniche e costituzioni dell'ordine, se un vescovo volesse chiamare a se perpetuamente l'amministrazione immediata della rendita della comunità, e destinargli uffiziali per la gestione di essa ed esazione fuori clausura.

Nel caso di cui si tratta, e colla disposizione che vostra signoria illustrissima e reverendissima ha potuto dare, non ha certamente inteso di trarre a lei i diritti della badessa, ed amministrar le rendite di quella comunità perpetuamente: si bene colla sospensione degli uffiziali ordinari eletti dalla badessa, e rimpiazzo temporaneo di essi, in forza della sua facoltà ha adottato misure straordinarie onde eliminar gli abusi scandalosi, che hanno avuto luogo nell'amministrazione degli averi del monistero, rimetter l'ordine nell'economia di esso, e riparare i mali che ne son derivati.

Ciò posto vostra signoria illustrissima e reverendissima insinuerà alla detta badessa di uniformarsi a quanto per il bene del monistero è stato da lei disposto; ed ella non eccederà da sua parte i limiti di sua giurisdizione secondo le leggi ecclesiastiche.

— 2196 —

Ministeriale del 21 *agosto* 1830 *diretta dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni pei lavori esteri di oro e di argento soggetti al bollo di garenzia.*

Nei tre pregiatissimi officj di vostra eccellenza dei 18 novembre 1829, 6 maggio, e 26 luglio ultimo, sul dubbio costì elevato se i lavori esteri antichi di oro, e di argento possano munirsi del bollo della garenzia, quantunque non mandati dagl'impiegati doganali all'ufficio della garenzia.

Dopo di avere inteso il direttore generale delle monete in questi reali dominj, ho il piacere di rispondere a vostra eccellenza che tal dubbio è stato con sommo accorgimento spianato dalle autorità da lei consultate, cioè dal regio maestro di zecca amministratore dell'ufficio di garanzia e dal procuratore generale del Re presso la gran corte dei conti.

Il real decreto de' 14 aprile 1826 prescrivendo con l'articolo 20 che i fabbricanti, e commercianti de' lavori di oro, e di argento sono obbligati di presentare nell'officina di garenzia per farli bollare tutti quei lavori che avranno acquistati per negozio dai particolari che li possedevano prima della pubblicazione del detto decreto, mostra chiarissimo che nella parola tutti il legislatore ha voluto intendere tanto le specie manifatturate in Sicilia, quanto le opere estere usate.

Nè il prescritto col detto articolo 20 ha niente di comune coll'articolo 25 che riguarda le spese nuove di oro, e di argento che vengono dall'estero.

Sembrerebbe quindi doversi ordinare che le opere di oro, e di argento estere usate, che portano nell'officina di garanzia i trafficanti come comprate dai possessori, che li tenevano prima della pubblicazione del decreto, sieno bollati, purchè però abbiano dei titoli di fino prescritti dal decreto suddetto. E qualora il saggiatore riconoscesse che tali opere abbiano il carattere di nuovo, e non già usate, secondo la dichiarazione del conduttore, allora sospenderà ogni operazione e ne avvertirà la dogana per agire ai termini delle leggi in vigore.

Nè l'obbligo che si vorrebbe dare ai commercianti, e fabbricanti di tali opere di dichiarare da chi gli abbiano essi comprati, può essere utile alla cosa, perchè, o si riconoscerà che le opere medesime sono nuove, e dovrà agirsi contro colui che li presenta ai termini della legge, o saranno usate, ed allora dovranno bollarsi quando sono di uno dei titoli che il decreto prescrive. Anzi questa sarebbe una strada per abi-

litar la frode, perchè mettendosi di accordo colui, che avrà immesse in controbando le opere nuove di oro e di argento, ed il fabbricante, che dovrà portarle a bollare nella garanzia, dichiarando quello, che gliele avrà vendute, potranno benissimo sostenere in giudizio che tali lavori sembrano nuovi, perchè colui, che gli avrà prima della pubblicazione del decreto (che sarà lo stesso controbandiere) sosterrà di non averli affatto operati sino al punto che se n'è disfatto.

Di questi miei divisamenti saprà vostra eccellenza farne quell'uso, che nella sua saviezza stimerà conveniente.

— 2197 —

Reale Rescritto del 21 agosto 1830 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia col quale si proibisce la estrazione del granone.

S. M. il Re informata, che la raccolta del granone sia stata scarsa nei suoi reali dominj non solo, ma nello estero ancora, ha ordinato, che sollecitamente sia proibita l'estrazione di tal genere.

Nel real nome lo partecipo a V. E. perchè si serva farne l'uso che stimerà conveniente.

— 2198 —

Circolare del 25 agosto 1830 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si permette l'uso de' piantoni contro i cassieri morosi che abbiano esatto la tassa protomedicale.

Si dolse il governo degl'incurabili che non ostante gli ordini dati per lo esatto versamento di fondi che s'incassano per dritti protomedicali, pur tuttavia poco, o niente risultato han prodotto. Io avendo osservato che l'esazione di questa tassa procedeva effittivamente con molto ritardo, ho creduto di provocare particolari misure da Sua Maestà; e la Maestà Sua considerando che non trattasi di astringere particolari contribuenti, ma solo di obbligare i cassieri comunali ed esigire i versamenti delle somme, di cui si sono dichiarati depositari, nel consiglio di stato ordinario de' 7 andante ha ordinato che sia permesso l'uso de' piantoni contro de' cassieri medesimi per quelle somme di cui gl'intendenti non hanno difficoltà che da costoro se ne sia fatto l'introito.

Di sovrano comando glielo partecipo per lo esatto adempimento.

— 2199 —

Reale Rescritto del 25 agosto 1830 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si determina che i verbali di aggiudicazione negli appalti di regj cespiti possano ritenersi per tutti gli effetti come titoli autentici ed esecutivi.

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 16 del corrente trovando regolare quanto ha vostra eccellenza proposto coi due rapporti degli 11 marzo e 10 giugno di quest'anno, ed uniformandosi perciò al di lei parere nel quale è anche convenuto il ministro di grazia e giustizia, si è degnata ordinare che i verbali di aggiudicazione negli appalti di regj cespiti possano ritenersi per tutti gli effetti come titoli autentici ed esecutivi, del pari, che i contratti stipulati per man di pubblico notaro, purchè i verbali stessi sieno sottoscritti dai funzionarj, che intervengono agl'incanti, non che dalle parti interessate, o dai loro procuratori speciali a ciò autorizzati per atto autentico innanzi notaro.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente, riserbandomi di farle tenere la copia conforme del corrispondente real decreto.

— 2200 —

Ministeriale del 28 agosto 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici alla commessione esecutrice del concordato portante disposizioni perchè si notino a credito le iscrizioni ipotecarie prese in favore delle corporazioni religiose ripristinate e riguardanti censi ballari o capitali di piccola rendita.

Il ministro di grazia e giustizia mi ha partecipato di essersi Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del dì 16 del corrente agosto degnata ordinare che per le corporazioni religiose ripristinate, le quali abbiano scarsa dotazione e questa composta di molti piccoli censi o capitali, le iscrizioni ipotecarie in favore delle corporazioni stesse, riguardanti censi bollari o capitali dell'annua rendita ciascuno di ducati cinque o meno, sieno notati a credito, salvo al rispettivo conservatore delle ipoteche il dritto di riscuotere per le vie legali i corrispondenti diritti d'iscrizione dalle parti debitrici, a norma delle vigenti leggi; e che la dichiarazione delle corporazioni, le quali debbano godere di tale beneficio, venga rilasciata per via del ministero degli affari ecclesiastici

Mi affretto a dare di tutto ciò comunicazione alla commissione esecutrice del concordato per intelligenza sua e delle corporazioni religiose suddette, e perchè si compiaccia rimettermi sollecitamente un esatto e distinto notamento di quelle fra le corporazioni enunciate, che ai termini della suddetta sovrana risoluzione sieno nella circostanza di poter godere del be-

neficio accordato con la medesima con la indicazione de' censi e capitali alle medesime assegnati, e della rispettiva rendita.

— 2201 —

Reale Rescritto del 28 *agosto* 1830 *partecipato dal ministro degli affari interni col quale si stabilisce che i consiglieri provinciali i quali non faranno costare nel modo e nel tempo convenevole la leggittimità delle ragioni che avranno loro impedito l'esercizio delle proprie funzioni, saranno trattati come dimissionarii volontarii, e decaduti da qualsiasi diritto dell'amministrazione civile.*

È stato rassegnato a Sua Maestà il dubbio, se i consiglieri provinciali, che non ne hanno esercitato le funzioni, profittando della disposizione contenuta nell'articolo 155 del real decreto degli 11 ottobre 1817 ch'è quella stessa del paragrafo 2 dell'articolo 130 della legge de' 12 dicembre 1816 possano essere esonerati dalla carica di decurione. La Maestà Sua inteso l'avviso della consulta generale del regno, nel consiglio ordinario di stato dei 17 del cadente mese, e considerando, che colla mentovata disposizione legislativa siasi voluto accordare un favore a colui, che ha ben meritato dal suo Re, e dalla sua provincia, prestandosi con utile all'esercizio delle funzioni di rappresentare la provincia; che la carattestica di consigliere scompagnata dall'effettivo esercizio delle funzioni inerenti alla carica è un titolo debole a poter tenere soddisfatti i fini del legislatore, molto più poi se ricusato ne venisse l'esercizio, senza legittima e comprovata ragione; si è degnata ordinare, che tutti quei consiglieri provinciali e distrettuali, che astenendosi per avventura dall'esercizio delle loro funzioni non faranno costar nel modo e nel tempo convenevole la leggimità delle ragioni, che glielo avranno impedito, saranno trattati come dimissionari volontari, già decaduti da qual siasi dritto dell'amministrazione civile.

Nel real nome glielo partecipo per di lei intelligenza e governo.

— 2202 —

Ministeriale del 28 *agosto* 1830 *diretta dal ministro delle finanze ad un direttore perchè ne' casi in cui per contribuzione fondiaria un reclamo si presenti da individuo diverso da quello sotto il cui nome il fondo è ascritto al catasto, si faccia di ciò menzione nelle relative verifiche.*

Questo real ministro riceve informazioni sulla pratica in addietro tenuta da cotesta direzione relativamente a reclami da sfitto che sono stati prodotti da contribuenti, i quali non ancora figurano in catasto come proprietari de' fondi che a' reclami dan luogo. E quando alla pratica da tenersi in avvenire per simile oggetto trova opportuno il di lei suggerimento cioè, che quante

volte, per casi non frequenti di giudiziarie contestazioni, le mutazioni di quote non si trovano eseguite, sia di ciò preso conto da'controlori in praticando la verifica e nelle conclusioni che ella vi apporrà, sia fatta di tal circostanza menzione.

— 2203 —

Reale Rescritto del 1 settembre 1830 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni per gl'impiegati di quella tesoreria che hanno un doppio impiego.

Per tutte le considerazioni che vostra eccellenza vien di fare nel suo rapporto del 2 caduto agosto, Sua Maestà uniformandosi allo avviso della eccellenza vostra si è degnata nel consiglio ordinario di stato del 29 del mese istesso approvare che quelli tra gl'impiegati di cotesta tesoreria generale i quali si trovano simultaneamente servendo negli officii delle regie poste, della regia impresa del lotto e delle amministrazioni dello stralcio continuino a percepire oltre del soldo annesso all'impiego nella tesoreria generale gli averi di cui sotto differenti titoli rispettivamente godono nei sopraddetti officii, cioè gratificazioni nelle regie poste, di pezzotti e gratificazioni nella regia impresa del lotto, e di gratificazione nello stralcio, e ciò finchè i rami dove i ricorrenti doppiamente servono non siano perfettamente organizzati.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2204 —

Circolare del 4 settembre 1830 emessa dall'intendente di Reggio con la quale si stabilisce che i sindaci possono come terzi opponenti prender parte alla discussione del conto de'cassieri.

Avvenne il caso che uno de'sindaci di questa provincia nella decisione fatta nell'intendenza sul conto materiale del cassiere fu assoggettato al regresso per alcune partite significate al detto cassiere. Ne reclamò il sindaco al real ministero degli affari interni. Fattosi rapporto dell'occorrente tra l'altro si rassegnò che il regresso erasi accordato contro del sindaco che trasse il mandato in forza degli articoli 248 e 250 della legge de' 12 dicembre 1816. In seguito di ciò con ministeriale de'31 luglio ultimo è stato risoluto, che il sindaco può produrre opposizione di terzo qualora non fosse stato inteso nella decisione, o dovrà reclamare alla gran corte de'conti, non profferendo la legge altro modo onde impugnare la menzionata decisione.

Con tale risoluzione viene spiegata una massima, che ho creduto proprio di farla nota per istruzione de'sindaci, onde sappiano il rimedio che loro compete qualora il consiglio di intendenza nella decisione de' conti materiali de'cassieri, accordi il regresso contra di essi sindaci.

In quanto però alla decisione de' conti morali che fa l'intendente il gravame che compete ai medesimi siudaci è quello dell'articolo 269 della citata legge de' 12 dicembre 1816.

— 2205 —

Reale Rescritto del 4 settembre 1830 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni pei sussidi goduti dai rilegati poveri.

Con sovrano rescritto dei 23 dicembre 1829 S. M. si degnò accordare ai relegati siciliani poveri e di condizione civile rimasti ad espiar la loro pena nelle isole di cotesti reali dominj la continuazione del sussidio di quindici bajocchi al giorno di cui si trovavano in percezione pria della pubblicazione del regolamento del 22 novembre 1825, della stessa maniera, che coll'altro rescritto dei 5 dicembre 1827 emanato per via del ministero della polizia generale vi era stata accordata la continuazione ai rilegati siciliani della stessa condizione e che si trovano nell'ugual godimento, i quali furono spediti ad espiar la loro pena nelle isole dei reali dominj di qua del faro. Dal regio scrivano di razione di cotesta tesoreria generale si promosse il dubbio se poteva ammettersi la dimanda di quei rilegati, che insistevano per avere gli arretrati non percepiti per effetto di quel regolamento dei 22 novembre 1825 onde erasi ridotto il loro sussidio ad un tarì siciliano al giorno. Si servì V. E. di manifestare ciò con rapporto del 6 del passato maggio 3 carico numero 2204 ed aggiunse poi coll'altro dei 29 luglio ultimo numero 3497 la notizia dello ammontare del preteso credito dei rilegati siciliani di civile condizione già ripristinati nel godimento del sussidio di bajocchi quindici al giorno per quel tanto ad essi non corrisposto dal 27 gennaro 1826 a tutto il 31 dicembre 1829.

Ed avendo io di tutto dato conto a S. M; la M. S. nel consiglio ordinario di stato dei 29 dell'or caduto agosto, ha dichiarato, che trattandosi di una grazia fatta dalla lodata M. S. non può per regola reagire al tempo anteriore, e quindi ha ordinato di starsi alla regola medesima.

Nel real nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente.

— 2206 —

Reale Rescritto degli 11 settembre 1830 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutte le amministrazioni diocesane col quale si danno disposizioni per rendere più semplice il metodo da seguirsi nella liquidazione delle rate spettanti agli eredi dei vescovi.

Il sistema finora praticato nelle amministrazioni diocesane nella liquidazione delle rati spettanti agli eredi dei vescovi, ed altri titolari ecclesiastici al tempo della vacanza delle rispettive chiese o beneficii, ed a novelli vescovi, o tito-

lari, è stato, per la ripartizione dei frutti civili, quello del cominciamento della rendita di ciascun fondo. E tale sistema fu seguito nelle istruzioni, che sull'oggetto di accordo tra questo ed il real ministero delle finanze vennero date a tutte le amministrazioni diocesane con circolare del 12 luglio 1828.

L'esperienza intanto ha mostrato che siffatto metodo lungi di facilitarne le operazioni contabili degli oggetti, le implica e le imbarazza, e spesso con risultamenti anche inesatti. Imperciocchè per fissarsi l'anno colonico ora bisogna consultare l'uso diverso dei luoghi, ora i contratti, alle volte le diverse epoche dei maturi, ed altrevolte quelle dei pagamenti effettivi, spesso si dubita ancora della norma come nel contratto perpetuo di enfiteusi, del quale ordinariamente s'ignora il cominciamento, o l'epoca del maturo della rendita non è marcato; infine tanti particolari aggiusti quanti sono i cespiti di rendite.

A rendere il metodo semplicissimo, Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del di 29 prossimo passato mese, approvando il parere emesso dalla consulta dei reali dominj di quà del faro, si è degnata di ordinare che nell'aggiusto delle rate, si prenda per base della ripartizione dei frutti civili, che a norma della legge si acquistano giorno per giorno non già il redditizio, ma bensì l'anno civile ed i maturi della rendita intera del beneficio, che nel corso di un anno si verifica, per ripartirsi il totale della rendita proporzionatamente a favore del titolare pel tempo che il beneficio è pieno, e dell'amministrazione diocesana pel tempo della vacanza.

Nel real nome partecipo a cotesta amministrazione diocesana siffatte sovrane risoluzioni, onde ne curi l'esatta osservanza, accusandomi intanto la ricezione della presente.

— 2207 —

Reale Rescritto degli 11 *settembre* 1830 *partecipato dal ministro delle finanze sul compenso da fissarsi in favore di D. Giuseppe Nicolò Salvadore facultandosi lo stesso ad avvalersi degli atti di gabella a far liquidare i frutti del perduto officio di maestro notaro delle ventidue gabelle patrimoniali in Messina, non ostante l'interruzione durante il ventennio.*

Ho rassegnato a Sua Maestà lo avviso emesso dalla consulta dei reali dominii oltre il faro in ordine alla dimanda di D. Giuseppe Nicolò Salvadore, oggetto del rapporto di V. E. dei 14 del passato giugno 2. carico n. 2984, onde fissarsi in di lui favore il compenso dell'abolito officio di maestro notaro delle ventidue gabelle patrimoniali in Messina, supplendosi alla mancanza di documenti giustificanti la quantità dei frutti percepiti in un ventennio, cioè dal 1792 al 1811 ai termini delle reali istruzioni dei 17 marzo 1819 cogli atti di gabelle giusta il reale rescritto dei 18 ottobre 1826 occasionalmente alla

simile dimanda del cavaliere D. Antonio Maria Tommasi, su di che il regio procuratore generale di cotesta corte dei conti propose di potersi applicare quelle disposizioni che negli atti di locazione presentati dal Salvatore mancano due anni, calcolato l'epoca del detto ventennio ove evvi una interruzione di sei anni.

La M. S. uniformandosi all'avviso della consulta medesima si è degnata ordinare, che il suddetto di Salvatore, ai termini del riferito reale rescritto dei 18 ottobre 1826 possa per la succennata dimanda avvalersi degli atti di gabella a far liquidare i frutti del detto impiego, mercè il concervo minore del ventennio cui può ben soddisfare con gli atti di locazione continuati dal 1819 senza che si attendano le interruzioni degli anni sei, e la mancanza dei due anni per completare il ventennio.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2208 —

Reale Rescritto dei 16 settembre 1830 partecipato dal luogotenente generale in Sicilia col quale si dispone di starsi strettamente alle tariffe doganali ed alle leggi di cabotaggio per gli stracci bianchi.

In seguito del voto del consiglio generale della valle di Palermo tenutosi nel 1829 il quale tendea ad ottenere il libero cabotaggio tra questi, e gli altri dominii di Sua Maestà victato dall'articolo 17 del decreto dei 30 novembre 1824 ed ove ciò non fosse piaciuto di potersi immettere in franchigia dal Barone Turrisi sino a quintali quattrocento in ogni anno di stracci di ogni maniera, Sua Maestà ha disposto quanto segue:

Non vuole la Maestà Sua che si faccia novità nelle tariffe doganali in vigore, e nella legge di cabotaggio del regno relativamente ai dazii vigenti nell'una, e nell'altra parte dei reali dominii sugli stracci bianchi, siccome avea il consiglio proposto, onde arrecare delle agevolazioni alla frabbrica di carta stabilita in Castelnuovo dal Barone Turrisi.

Ha però approvata la M. S. la proposizione del consiglio medesimo di farsi insinuazione a tutti gli ufficj di pubblica amministrazione, affichè in parità di prezzo e di condizione si provvedano della carta di Turrisi.

Or io partecipo tutto ciò a lei per l'uso corrispondente.

— 2209 —

Reale Rescritto dei 22 *settembre* 1830 *partecipato dal ministro delle finanze all'amministrazione generale del registro e bollo portante disposizioni sulla quistione se debba pagarsi indennità e da qual ramo ai militari che viaggiono o come testimoni o per altri oggetti dei tribunali civili o di commissioni militari.*

Ho proposto a Sua Maestà la quistione, se debba pagarsi indennità, e da qual ramo ai militari che viaggiono o come testimoni, o per altri oggetti dei tribunali ordinarii e di commissioni militari, e la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato dei 15 del corrente mese si è degnata di risolvere: 1° Che i militari chiamati per testimoni dalle commessioni militari o dalla gran corte criminale, o da altre autorità giudiziarie in processi penali debbono essere trattati al pari degl'individui pagani, ed in conseguenza ricevere sul fondo delle spese di giustizia le medesime indennità di viaggio e di dimora, che a costoro si danno in tali casi, rimanendo rivocato l'articolo 25 del real decreto dei 13 giugno 1817. 2. Che ai militari, i quali viaggiano per far parte di una commissione militare, non sia dovuta alcuna indennità, mentre in questo caso il viaggio è per loro utile, e non già pel servizio della giustizia, del pari che niuna indennità si paga ai magistrati pagani, che si recano a far parte di un collegio giudiziario. 3. Che i componenti le commissioni militari allorchè si portano in luoghi diversi da quelli della loro residenza per eseguire gl'incarichi alle medesime affidate, e perchè non godono gli averi di piena attività, debbano ricevere unitamente alle spese di giustizia le indennità stabilite col reale rescritto dei 7 ottobre 1826, cioè i componenti votanti grana venticinque a miglio, e ducato uno e grana cinquanta per ogni giorno di dimora, ed i cancellieri di esse commissioni grana quindici a miglio, e grana cinquanta per ogni giorno di dimora.

Nel real nome, ed in riscontro del di lei rapporto dei 28 ottobre dello scorso anno n. 5965 le partecipo una tal sovrana determinazione per l'adempimento corrispondente, nell'intelligenza che ne ho data comunicazione ai ministri di grazia e giustizia e della guerra e marina.

— 2210 —

Ministeriale del 22 *settembre* 1830 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia sulla provvista del priorato della cattedrale di Andria di padronato comunale.*

Con pregiatissimo ufficio del 21 del prossimo passato agosto vostra eccellenza si è servita domandar quel che io pensi sulla provvista del priorato della cattedrale di Andria, di patronato comunale, vacato per morte di D. Paolo Nita, che l'intendente della provincia ha reclamato di annullarsi perchè il-

legalmente eseguito dal vescovo *iure devoluto*, in pregiudizi dei diritti del comune. In seguito dei dettagli ricevuti dal vescovo sull'assunto mi do l'onore di fare osservare a V. E, che per le regole canoniche nei casi di vacanza di beneficii ecclesiastici di patronato laicale chiunque li rappresenti, sia individuo o comunità, escluso solo il patronato regio, debbano i patroni presentar fra quattro mesi il candidato, elasso il qual termine l'ordinario istitutore può liberamente provvedere la vacanza, e non già per diritto di devoluzione. E massima canonica che riguarda i collatori ordinarii di simili beneficii il non uso a tempo opportuno del patronato, lungi dall'operar devoluzione, rende il beneficio esente da tal servitù e libera la provvista al collatore ordinario. Il termine di quattro mesi era più che sufficiente all'intendente, il quale per le leggi amministrative dovea approvar l'atto della nomina due volte fatto da quel decurionato, onde raccogliere le notizie che potessero riguardare le qualità del soggetto, essendo straniere alle sue attribuzioni le indagini commesse sull'istituzione, ed erezione in titolo del priorato, non che giusta il ritardo dell'approvazione della nomina. Poste queste osservazioni io veggo tutto regolare il procedimento del vescovo di Andria in questa occasione e degno del suo zelo il pensiero di non differire ulteriormente in pregiudizio del servizio di quella cattedrale, la provvista del priorato in quistione quinta dignità del capitolo, la quale per altro è caduta in persona fornita di meriti e requisiti, e che due volte si era indicata dal decurionato.

— 2211 —

Reale Rescritto del 22 settembre 1830 partecipato dal ministro delle finanze, col quale si stabilisce che le indennità ai testimoni pagani chiamati dai consigli di guerra di diserzione sieno provvisoriamente pagate dal fondo delle spese di giustizia.

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato dei 15 del corrente mese si è degnata di risolvere, che le indennità ai testimoni pagani che si chiamano dai consigli di guerra nei giudizi di diserzione, sieno provvisoriamente pagati sui fondi delle spese di giustizia.

Nel real nome le partecipo una tal sovrana risoluzione per l'adempimento corrispondente.

— 2212 —

Circolare del 22 settembre 1830 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrivono le norme da eseguirsi allorchè si eleva il conflitto di attribuzioni.

Di accordo col ministro di grazia e giustizia si è da quel dipartimento comunicata alle autorità giudiziarie in data de' 18 stante la seguente ministeriale.

» Per le disposizioni in vigore gl'intendenti possono elevare

conflitto di attribuzioni allorchè pronunziata una sentenza nel primo grado di giurisdizione, sinsi nel tempo utile ad appellare avverso la medesima, e l'appello non sia stato ancora prodotto. Possono altresì gl'intendenti elevare conflitto di attribuzioni al termine utile a produrre ricorso per annullamento avverso una decisione pronunziata in secondo grado di giurisdizione.

» Ad oggetto che nella pendenza di termini anzidetti rimangono assicurati gli effetti legali risultanti dall'elevazione del conflitto di accordo col ministro degli affari interni, è stato determinato che gl'intendenti nei casi anzidetti debbano rispettivamente dare comunicazione del confitto elevato, così al collegio, che trovasi di aver pronunziato, come a quello che può essere udito per lo sperimento del gravame ordinario, o straordinario che sia.

Partecipo tutto ciò a lei perchè vi si uniformi nella parte che riguarda le sue attribuzioni.

— 2213 —

Ministeriale del 22 settembre 1830 diretta dal ministro delle finanze al direttore generale della cassa di ammortizzazione con la quale si danno disposizioni per lo introito delle reste dovute dai censuari.

Dal verbale pervenutomi dal consiglio di tesoreria ho io rilevato i clamori suscitati tra i ricevitori distrettuali nel vedersi ingiunto dal direttore del tavoliere, di respingere ai nuovi maturi le liste delle reste, che egli le spediva, ove di queste non si trovasse fatta la riscossione, quasicchè le stesse avessero potuto esser trasfuse nella esazione corrente, e rientrare nelle attribuzioni del tavoliere, ad onta dell'articolo 11 del regolamento, ove stà detto che le reste risultate dall'esercizio precedente non possono essere riportate dal direttore del tavoliere nelle liste di carico dell'esercizio appresso, dovendo sempre figurare ripetibili all'esercizio, dal quale dipendano sulle scritture del ricevitore del tavoliere, sino a che non rimarranno estinte.

Preso da me in considerazione quanto sul proposito dal consiglio di tesoreria si è sviluppato, io trovo che si agirebbe in opposizione alla espressa dicitura del detto articolo, se le liste delle reste si spingessero, poichè la esistenza di tali reste benchè presso i ricevitori distrettuali figurerebbe su i loro registri, mancherebbe il titolo donde emergono gli articoli registrati.

Ho inoltre osservato, che venuti i nuovi maturi, se i ricevitori distrettuali continueranno ad agire per le reste, ed agisca il ricevitore del tavoliere tra le di cui mani si rende allora facile la esazione, ed il quale è nel dovere d'imputare alle reste quel che riscuote, e di non portare le quantità ri-

scosse al conto corrente, se non quelle ripianate, si metterebbero tra due fuochi i censuari, dai quali potrebbero le loro forze restar troppo infievolite in modo che ne anderebbe a risentire la industria, ed in conseguenza ad esserne l'amministrazione pregiudicata.

A conciliar quindi la saggia disposizione della legge, e l'interesse del fisco alla conservazione della industria, bisogna, che i ricevitori distrettuali conservino presso loro, al nuovo anno colonico, le note delle reste, ma sospendano il procedimento, lasciando la cura dell'esazione al ricevitore del tavoliere: ove questa riuscirà a ripianare il carico di dette reste, mediante la imputazione, ne darà per mezzo del direttore avviso ai distrettuali e la lista allora sarà respinta, e gli articoli cancellati su i registri; ove poi non riuscirà al ripiano, allora dietro altro avviso del direttore i distrettuali ripiglieranno le procedure sospese. Potrebbe però avvenire, che qualche industrioso non abbia ricondotto sul tavoliere nel nuovo anno la sua greggia, ed allora i distrettuali son quelli, a cura de' quali dovranno le procedure continuarsi sino alla estinzione del carico.

— 2214 —

Circolare del 25 settembre 1830 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che il repertorio degli uscieri degli uffizi di conciliazione è a carico del comune.

Sul dubbio insorto a carico di chi ceder debba la spesa del repertorio che per legge debbono tenere i servienti comunali che funzionano da uscieri di conciliatori, o del contenzioso amministrativo le partecipo che la detta spesa debba essere messa a carico de' comuni, uniformemente a quanto praticasi pe' repertori de' cancellieri comunali.

— 2215 —

Circolare de' 25 settembre 1830 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso le gran corti ed i tribunali civili, sul dubbio se in un atto di appello avverso sentenza di aggiudicazione diffinitiva debba necessariamente farsi menzione della registrata di questa sentenza.

Si è dubitato se le disposizioni dell'articolo 28 della legge de' 21 giugno 1819 sul registro, che prescrivono la menzione della registrata degli atti precedenti che in un atto posteriore sono enunciati fossero applicabile al caso dell'appello contro la sentenza di aggiudicazione diffinitiva, dalla quale giusta l'articolo 140 della legge de' 29 dicembre 1828 è permesso di appellare fra i dieci giorni della sua data, ancorchè non siasi la medesima spedita.

L'esposto dubbio, di accordo tra il ministro delle finanze e me, è stato risoluto per la negativa; ed in conseguenza di

ciò l'amministratore generale del registro e bollo ha diretto ai suoi agenti la istruzione, di cui le acchiudo copia in istampa per intelligenza di cotesto collegio.

— 2216 —

Reale Rescritto del 25 settembre 1830 partecipato dal ministro delle finanze col quale si abolisce il sistema degli affitti delle licenze da caccia senza schioppo e si diminuiscono i dritti delle licenze per le dette cacce.

I regolamenti sulla caccia, sanzionati colla legge de' 18 ottobre 1819, permetteano di darsi in affitto pel tenimento di uno o più comuni le licenze per le cacce che si fan senza schioppo; e stabilivano inoltre la tariffa de' dritti da esigersi sulle licenze che per le cacce di ogni natura la direzione generale di ponti e strade annualmente spedisce. Ma questo sistema di affitti, siccome l'esperienza ha mostrato, è stato di molti inconvenienti cagione in danno de' privati; e d'altronde il forte dritto delle annuali licenze ha prodotto contravvenzioni frequenti a danno della real tesoreria generale.

E pertanto essendosi rassegnate al Re nostro signore le osservazioni che su tale oggetto ella ha fatte, Sua Maestà (D. G.) nell'ordinario consiglio di stato de' 25 del corrente mese si è servita approvare, che dal vegnente anno 1831 in avanti rimanga abolito il sistema degli affitti delle cacce senza schioppo; e che ferme restando tutte le altre disposizioni che regolano questo ramo di servizio, i diritti che per le annuali licenze delle cacce senza schioppo esigonsi dalla direzione generale di ponti e strade siano diminuiti e fissati nel seguente modo cioè:

1. Il dritto per le licenze colle paratelle e strascino che si fa col can da fermo, fissato a ducati sei per Napoli, ed a ducati quattro per le provincie, sarà per Napoli di ducato uno e grana 50, per le provincie di ducato uno.

2. Il diritto per le licenze co'lacciuoli e pianuzze, fissato a ducati sei per Napoli, ed a ducati quattro per le provincie, sarà egualmente ridotto ad un quarto, a ducato uno e grana 50 per Napoli ed a ducato uno per le provincie.

3. Il dritto per le licenze colle ragne schiappari fissato a carlini dieci si per Napoli come per le provincie, sarà di carlini cinque per ogni schiapparo o panno di rete.

4. Il dritto per le licenze co'levrieri alla corsa, fissato a ducato uno e grana 50 per Napoli ed a docato uno per le provincie, sarà della metà, cioè di grana settantacinque per Napoli e di grana 50 per le provincie.

5. Il diritto delle licenze co'furetti, e co'falconi, fissato a ducato uno e grana 30 per Napoli, ed a ducato uno per le provincie, sarà pure della metà, cioè di grana settantacinque per Napoli e di grana cinquanta per le provincie.

6. Il dritto delle licenze colle reti a ventaglio resterà come attualmente è di grana cinquanta così per Napoli come per le provincie.

7. Il dritto delle licenze col frugnolo detto *iacca* resterà come attualmente è, così per Napoli come per le provincie, di grana cinquanta.

8. Il dritto delle licenze colle tagliuole per lupi, volpi, ed altri animali di rapina resterà come attualmente è di grana cinquanta così per Napoli come per le provincie.

E finalmente ha Sua Maestà ordinato che cessi l'uso introdotto nella direzione generale di ponti e strade di darsi licenze gratuite.

Nel real nome le comunico tali sovrane risoluzioni per sua intelligenza e per lo corrispondente adempimento

— 2217 —

Circolare del 25 settembre 1830 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si dispone che i giudici di circondario ne giri per affari amministrativi han dritto all'indennità stessa dovuta ai consiglieri d'intendenza.

Essendosi osservato che nel regolamento annesso al real decreto de' 6 novembre 1821 non si era fatta parola delle indennità pe'giri che si eseguono per disimpegni amministrativi dai giudici regi di circondario, ed avendolo rassegnato a Sua Maestà, si è degnata la Maestà Sua di risolvere ai 15 del corrente, che si dia loro, nel caso indicato di sopra la stessa indennità che nel regolamento de'6 novembre 1821 trovasi stabilita pe'giri de'consiglieri dell'intendenza.

— 2218 —

Reale Rescritto del 27 settembre 1830 partecipato dal ministero delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive che debba la gran corte de' conti astenersi di giudicare in quistioni relative al prezzo dei legnami sebbene per lo addietro tali quistioni si appartenevano al tribunale dell'erario.

Sulla pretesa del cavaliere Bazzan di esser soddisfatto del prezzo di certo legname da lui reciso con permesso dell'antica soprintendenza dei boschi nelle selve del val Demone appartenenti alla mensa arcivescovile di Messina, e del quale legname messo poi in sequestro dietro un'accusa prodotta contro del detto Bazzan, fecero uso in seguito di real rescritto dei 24 settebre 1810 le dipendenze della real marina e dell'artiglieria; tre quistioni sono state elevate, e han data causa ai rapporti di vostra eccellenza dei 30 novembre 1829 e 31 gennaro 1830; la prima, se in vista non solo della decisione dell'abolito tribunale dell'erario, e delle ultime decisioni di cotesta gran corte dei conti favorevoli tutte al Bazzan, ma ancora del merito

intrinseco della cosa, convenga transigersi la di costui pretesa per once seicento in conformità delle trattative passate tra il medesimo, e l'agente del contenzioso, e su delle quali ha anche interloquito per incarico di vostra eccellenza il regio procuratore generale presso la suprema corte di giustizia commendatore Cupane, o pure insistersi nello appello che i direttori della marina e dell'artiglieria ne han proposto innanzi la consulta dei reali domini oltre il faro; la seconda, se essendo che la gran corte dei conti nel conoscere, e decidere questa causa eccedette i limiti delle proprie attribuzioni, alcun provvedimento convenga darsi onde questi esempi non si riproducano: la terza sopra quale delle due tesorerie di Napoli, o di Sicilia debba imputarsi il pagamento del legname di cui trattasi.

Incaricata la consulta dei reali domini oltre il faro di discutere le due prime quistioni, e di dare il suo parere ha di già adempito l'incarico.

Rassegnato quindi il tutto a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato dei 15 del corrente, la Maestà Sua uniformandosi al parere della consulta si è degnata permettere la stipulazione della transazione proposta tra il regio erario, ed il cavaliere Bazzan, ed ordinare che venga dichiarato, che i limiti della gran corte dei conti sian circoscritti ai casi marcati dagli articoli 8 e 11 della legge organica del 7 gennaro 1818 e che incontrando in avvenire delle contestazioni relative al contenzioso giudiziario, tuttocchè altra volta iniziate nell'abolito tribunale dell'erario, come era appunto questa del cavaliere Bazzan, debba essa gran corte astenersi di giudicare, dichiarando la propria incompetenza, oggi che trovansi istallati i nuovi tribunali giudiziari.

Quanto poi al carico del pagamento delle once 600 stabilite per transazione a favore del cavaliere Bazzan, Sua Maestà riconosce, che debba sopportarsi da cotesta tesoreria generale come relativo ad epoca in cui nessuna corrispondenza vi era con questa di Napoli.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2219 —

Circolare del 29 settembre 1830 emessa dal ministro delle finanze con la quale si prescrivono le norme sulle permissioni di uso dell'acqua marina.

In data de'4 luglio 1827 fu partecipato al ministero della polizia generale il seguente sovrano rescritto:

» Con ufficio del 21 marzo di quest'anno nel farmi conoscere l'eccellenza vostra taluni avvenimenti che hanno avuto luogo per impedirsi dagli agenti delle privative l'uso dell'acqua di mare, mi ha manifestato le premure di comunicarle le norme da doversi tenere su tal proposito.

» Io mi son fatto un dovere di prendere in maturo esame questo affare, ed in seguito degli analoghi schiarimenti ho rassegnato l'affare al Re nell'ordinario consiglio di stato del 23 giugno prossimo passato.

» La Maestà Sua ha considerato che la privativa del sale porta seco il divieto dell'elemento, da cui il sale si estrae, per cui tutta la possibile vigilanza deve usarsi per parte degli agenti del governo, affinchè l'acqua del mare non sia giammai attinta per la cristallizzazione de' sali. Ha considerato inoltre di potersi tollerare limitatamente per le sole popolazioni, che abitano sul lido del mare, un uso moderato dell'acqua di mare pei bisogni medicinali, o per altri urgenti bisogni della vita, ma in tanta modica quantità da non far sospettare che l'acqua possa essere destinata alla cristallizzazione de' sali;

» In conseguenza la Maestà Sua ha risoluto:

1. Che fermo rimanendo il divieto dell'uso dell'acqua di mare per essere un tal uso in opposizione allo stabilimento della privativa del sale, debba tollerarsi che le popolazioni, le quali abitano ne'comuni situati sul lido usino moderatamente dell'acqua di mare, e che quindi senza bisogno di alcuna licenza l'attingano con vasi d'una capacità non maggiore di quattro caraffe napolitane.

2. Che un tale uso debba tollerarsi soltanto nelle comuni situate sulle spiegge del mare, rimanendo vietato di trasportare l'acqua suddetta nelle campagne o in altri paesi mediterranei.

3. Che nel tollerarsi quest'uso debba praticarsi ogni sorveglianza perchè non si abusi in pregiudizio de'reali interessi.

Un tale rescritto fu pure da me comunicato al direttore generale de'dazi indiretti.

In seguito di tutto ciò questo ministero era sicuro che fosse cessato ogni inconveniente intorno all'uso dell'acqua di mare, ma invece con rincrescimento è informato, che gl'inconvenienti si raddoppiano, sì perchè si abusa dell'acqua di mare, e sì perchè molti individui si trovano per una tal causa ristretti nelle prigioni. Mi si fa pur supporre che l'inconveniente di abusarsi pur dell'acqua di mare venga in un certo modo favorito e fomentato dalla connivenza delle autorità locali e municipali con pregiudizio degl'interessi della real privativa dei sali, e che non pochi individui trovansi arrestati senza una sentenza del competente magistrato.

E perciò che io la prego, signor intendente, di penetrarsi de'sensi della sovrana risoluzione, perchè con tutt'i mezzi che sono in di lei potere si freni l'abuso dell'acqua di mare, tollerandosi l'uso moderato ne'termini prescritti. La prego ancora a prender conto di tutte le persone che trovansi arrestate per una tal causa, ed ove non vi sia alcuna condanna del magistrato le farà mettere immantinenti in libertà, soprattutto coloro il di cui arresto fosse stato per indiscreto zelo disposto

per l'uso di acqua di mare ne' termini permessi colla sovrana risoluzione. Per quelle persone poi che sono in prigione per condanna legalmente pronunziata, ella si servirà di riferirmi l'occorrente per le superiori risoluzioni.

— 2220 —

Circolare del 29 *settembre* 1830 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che non si possono cumulare nella stessa persona le cariche di cassiere ed esattore comunale.*

Talvolta avviene che qualche decurionato della provincia per superare la difficoltà che incontra nella scelta dell'esattore delle contribuzioni, adotta l'espediente di proporre, che si abbia a cumulare questa carica con quella di cassiere comunale.

Avendo io manifestato a sua eccellenza il ministro delle finanze gl'inconvenienti che ne deriverebbero da siffatto sistema, la prefata eccellenza sua con ministeriale de' 24 luglio ultimo ha approvato i miei divisamenti che le dette due cariche non si debbono cumulare in una stessa persona, tanto per la diversità della loro durata, quanto per gl'inconvenienti che ne nascerebbero, se si permettesse di riunire nella medesima persona le due casse.

Comunico alle signorie loro il contenuto di questa ministeriale risoluzione per l'adempimento corrispondente.

— 2221 —

Reale Rescritto del 30 *settembre* 1830 *partecipato dal ministro degli affari esteri al luogotenente generale in Sicilia col quale si dettano norme a seguirsi nello arrivo de' legni portoghesi e spagnuoli nei nostri porti.*

Sua Maestà essendo stata informata che i legni di real bandiera non vengono ammessi ne' porti di Portogallo, se le patenti non siano vistate da' consoli Portoghesi, e che ne' porti delle Spagne, i legni suddetti son soggetti ad una penale di dugento reali veglioni, se le mentovate patenti non sieno legalizzate da' consigli Spagnuoli residenti ne' luoghi d'onde i bastimenti partano, si è servita Sua Maestà ordinare con real determinazione de' 19 del passato agosto, che ne' porti de' reali domini si adottino le stesse misure pe' legni Portoghesi e Spagnuoli, che sugli stessi pervengono.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza perchè si serva di restarne intesa per quelle prevenzioni che crederà di dover dare.

— 2222 —

Reale Rescritto del 2 *ottobre* 1830 *partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia portante le norme a seguirsi contro i contabili contumaci al rendimento dei loro conti.*

Ho umiliato al Re il rapporto di vostra eccellenza del 20 marzo ultimo col quale ha ella proposto di applicarsi alla Sicilia quanto negli articoli 17 e 26 del real decreto del 2 febbraio 1818 fu già sanzionato per questa gran corte dei conti in proposito all'ammenda avverso i contabili contumaci, ripetibile eziandio dai di costoro eredi, e la Maestà Sua inteso il parere della consulta di cotesta parte dei reali domini nel consiglio di stato del 25 settembre spirato si è degnata approvare che la gran corte dei conti in Palermo possa pronunziare nelle debite forme una multa non maggiore di once 56: 20 a carico delle persone che obbligate in forza del real decreto dei 21 settembre 1818 al rendimento dei conti presso la medesima nella forma prescritta in detto real decreto, ometteranno colpevolmente di aggiungere ai conti appartenenti all'epoche posteriori di settembre 1818 tutti i documenti comprovanti il carico nei termini dell'articolo 41 n. 9 dello stesso decreto; e che coteste multe pronunziate a carico dei contabili sieno dovute anche dai loro eredi.

Nel real nome partecipo ciò all'eccellenza vostra perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 2223 —

Ministeriale de' 6 *ottobre* 1830 *diretta dal ministro di grazia e giustizia a quello delle finanze, sullo specie di carta bollata per dichiarazione di debito in favore di un creditore che sia detentore di pegno.*

Ho esaminato il dubbio espresso negli uffici di vostra eccellenza de' 19 giugno, e 28 agosto ultimo, cioè se debba scriversi in carta graduale la dichiarazione di debito in favore di un creditore che sia detentore di pegno, di cui sia fatta menzione nella dichiarazione stessa.

Ecco quello che mi si offre ad osservare su tale dubbio.

L'articolo 22 della legge de' 2 gennaio 1820 prescrive l'uso della carta graduale per le obbligazioni sotto firma privata, nelle quali la obbliganza sia disposizione principale, ed unilaterale, alla riconoscenza de' depositi ec.

Nella soggetta specie la dichiarazione del debito forma la disposizione principale ed unilaterale. È principale, perchè senza di essa non esisterebbe il contratto; è unilaterale, giacchè l'altra parte non è tenuta se non all'obbligazione accessoria della dilazione.

La restituzione del pegno è una obbligazione accessoria, per lo che dee di necessità seguire la natura della obbligazione principale.

La restituzione del pegno costituisce uno di quei patti, che in diritto diconsi *incontinenti adjecta*, patti i quali s'immedesimano coll'obbligazione principale.

In fine, nel rapporto del mutuatario la restituzione del deposito espresso nell'atto può ben riguardarsi come contenente implicitamente un riconoscimento di deposito: perciocchè non può restituirsi se non quello di cui si è in possesso.

Per tutte le esposte considerazioni son di avviso, che la obbligazione dell'indole di quella di sopra espressa doveva essere scritta sopra carta graduale, non già sopra carta dimensionale.

Restituisco a vostra eccellenza la dichiarazione rimessami con l'uffizio de' 28 agosto.

— 2224 —

Circolare del 6 ottobre 1830 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che non possono gl'impiegati delle intendenze, e sottointendenze essere adoprati per disimpegni amministrativi senza superiore autorizzazione.

Ho avuto luogo ad osservare che qualche intendente siasi avvaluto dell'opera degli impiegati nell'intendenza, e sotto intendenza della provincia per disimpegni di affari amministrativi.

Non trovando regolare questo sistema la incarico a disporre che tanto nei casi di giri da farsi fuori residenza che nelle sostituzioni a qualche piazza vacante si adoperino esclusivamente i funzionarii superiori dell'amministrazione civile, e i consiglieri provinciali e distrettuali. Qualora poi per qualche circostanza straordinaria dovessero assolutamente affidarsi ad altri i disimpegni di simil natura, avrà cura di chiedere preventivamente l'autorizzazione di questo ministero, esprimendo i motivi che consigliano l'adozione di tal misura.

— 2225 —

Reale Rescritto del 6 ottobre 1830 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si sospende il decreto di potersi imprendere nuove opere finchè non sieno completate quelle che si trovano in costruzione.

Avendo rassegnato a S. M. il di lei rapporto del dì 7 dello scorso settembre relativo all'attivazione di tutte le strade così provinciali, che comunali, onde utilizzare la numerosa classe di travagliatori di campagna; la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato di 28 dello stesso mese trovando utilissimo il di lei progetto ed affine di potersi mandare ad effetto, si è de-

gnata ordinare che sia sospeso fino a sua nuova sovrana risoluzione il divieto di potersi imprendere nuove opere finchè non sieno completate quelle che si trovano in costruzione. Circa poi al modo di esecuzione di lavori provinciali, ha Sua Maestà ordinato che cotesta direzione generale di ponti e strade si metta di accordo colle rispettive deputazioni delle opere pubbliche, e pei siti in distanza dai capoluoghi ove risiede la deputazione, e dove vi bisogna la personale assistenza della medesima vuole la Maestà Sua che ciascuno intendente con la intelligenza della deputazione incarichi qualche cancelliere provinciale, o altro soggetto, che crederà più idoneo.

Ha ordinato inoltre Sua Maestà che la facoltà d'imprendersi nuove opere sia limitata a quelle che si trovano approvate, o almeno progettate, senza sospender le altre che sono attualmente in costruzione.

Ad oggetto poi di realizzare i mezzi da lei proposti col cennato rapporto, ha Sua Maestà ordinato che gl'intendenti diano le disposizioni opportune per l'incasso degli arretrati, e con particolar cura di quelli che trovansi già versati presso i cassieri comunali.

Nel real nome le comunico questa sovrana determinazione per l'adempimento corrispondente nella parte che la riguarda persuaso che ella dal suo lato concorrerà col suo solito zelo per secondare le benefiche intenzione del Re nostro signore che prende una cura sì paterna dei suoi fedelissimi sudditi.

— 2226 —

Circolare del 6 ottobre 1830 emessa dall'intendente di Reggio con la quale si prescrive che sull'articolo mantenimento dei detenuti si gravi l'esito delle medicine da somministrarsi nelle malattie ai detenuti infermi nelle prigioni circondariali.

Non vi era alcuna disposizione che permetteva la somministrazione delle medicine agl'infermi detenuti nelle prigioni circondariali per delitti correzionali.

D'altronde esigeva l'umanità darsi tutti gli aiuti possibili a coloro che privi di libertà soggiaciono a delle infermità. Ho quindi proposto a S. E. il ministro segretario di stato degli affari interni, che sull'articolo addetto pel mantenimento dei detenuti si diano le necessarie medicine, giustificandosene poi l'esito nelle contabilità colle ricette segnate dal medico, dal sindaco, da due decurioni, e visitate anche dal regio giudice.

Ed avendo l'E. S. approvata la mia proposizione con ministeriale dei 28 agosto ultimo 4. ripartimento, 1. carico, io mi affretto di darne comunicazione per l'uso di risulta, ed esatto adempimento, nell'intelligenza che i detenuti infermi nelle carceri suddette a disposizione della gran corte criminale devono ricevere le medicine a spese del ramo di giustizia, ben inteso

che tutto ciò che riguarda i detenuti poveri che non pagano fondiaria maggiore di ducati sei o che i genitori non la paghino maggiore di ducati dodici, a tenore dei regolamenti generali.

— 2227 —

Reale Rescritto del 7 ottobre 1830 partecipato dal ministro di casa reale al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive che anche gl'impiegati di casa e siti reali che si trovano di aver ottenuto il ritiro debbono impetrare la reale licenza se vogliono contrarre matrimonio.

Il contador principale ha promosso il dubbio se gl'individui di casa e siti reali, che si trovano di aver ottenuto il ritiro debbono impetrare la reale licenza, nel caso che vogliano contrarre matrimonio. E Sua Maestà ha dichiarato per massima, che anche questi siano obbligati di implorare la reale licenza di cui si tratta, onde le loro vedove possano aver dritto alla pensione vedovile.

Ne la prevengo nel real nome per l'uso che convenga.

— 2228 —

Reale Rescritto del 9 ottobre 1830 partecipato dal ministro delle finanze al procurator generale presso la gran corte dei conti col quale si stabilisce che anche nei domini al di quà dal faro la detta corte non deve incerirsi nelle quistioni che riguardano compre di legname.

Il cavaliere D. Pietro Bazzan introdusse giudizio presso l'abolito tribunale dell'erario di Sicilia per essere soddisfatto del prezzo di certo legname, da lui reciso con permesso dell'antica sopraintendenza dei boschi nel val Demone, appartenenti alla mensa arcivescovile di Messina; quale legname venne poi messo sotto sequestro, ed in seguito fecero uso di esso leggitimamente le dipendenti della real marina, e dell'artiglieria. Il suddetto giudizio essendo stato portato indi alla conoscenza della gran corte dei conti di quei reali dominii, la medesima si dichiarò competente, ed emise in merito le sue decisioni.

Or avendo nel consiglio ordinario di stato di 15 dello scorso umiliato a Sua Maestà questo affare, la Maestà Sua in conformità del parere della consulta dei cennati reali dominii, si è degnata, fra le altre cose ordinare, che venga dichiarato che i limiti della gran corte dei conti sieno circoscritti ai casi marcati dagli articoli 8 e 11 della legge dei 7 gennaro 1818, che incontrando in avvenire delle contestazioni relative al contenzioso giudiziario tuttochè altra volta iniziato nell'abolito tribunale dell'erario, come era appunto questa del cavaliere Bazzan debba essa gran corte astenersi di giudicare, oggi che trovansi istallati i nuovi tribunali giudiziarii.

Nel real nome le comunico quanto di sopra, signor procu-

ratore generale, per opportuna intelligenza, così di lei, che di cotesta gran corte.

— 2229 —

Ministeriale del 13 ottobre 1830 diretta dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione con la quale si prescrive l'esatta osservanza di non riceversi atti di giuramento se non muniti di bollo.

Le prevengo, che per effetto del real decreto dei 16 agosto ultimo, il quale ha stabilito un sistema uniforme per la redazione, e pel registro e bollo degli atti di giuramento, ella non dovrà ammettere in cotesta officina le copie dei verbali di giuramenti, che si prestino nei reali dominii di qua del faro da funzionarii, e dagli impiegati politici, militari, e civili dal giorno della pubblicazione del detto decreto in poi, se non sieno formati in carta bollata, e se nelle copie medesime non sia trascritta la registrata apposta sul verbale originale.

— 2230 —

Circolare del 14 ottobre 1830 emessa dal ministro di guerra e marina con la quale si prescrive che ne' casi di matrimonio tra un uffiziale, ed una signora di famiglia siciliana può sostituirsi alla dote di ducati 200 annui in rendita iscritta sul gran libro del debito pubblico quella di ducati 360 annui in beni fondi netta e libera d'ipoteche.

Rassegnato a Sua Maestà il Re (D. G.) la quistione, se convenga stabilire per regola una eccezione al real decreto del 13 aprile 1828 sostituendo alla dote in rendita iscritta ed immobilizzata sul gran libro del debito pubblico di ducati duecento annui, quella di ducati trecentosessanta annui in beni fondi netta e libera d'ipoteche, e ciò solamente pei casi di matrimonio tra un uffiziale ed una signora di famiglia siciliana, e fino a che non sarà recato in Sicilia il gran libro del debito pubblico; la Maestà Sua uniformandosi al parere del consiglio de' ministri, nel consiglio ordinario di stato del 12 corrente, si è degnata decidere favorevolmente all'eccezione del real decreto del 13 aprile 1830.

Nel real nome comunico a vostra eccellenza tale sovrana determinazione per sua intelligenza ed uso di risultamento.

— 2231 —

Circolare del 16 ottobre 1830 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinorj del regno portante la risoluzione del dubbio promosso circa il modo del pagamento delle nuove partecipazioni provvedute nel clero ricettizio annesso alla cattedrale di Bitonto, onde servir di norma nella esecuzione de' piani approvati per le chiese ricettizie.

Essendosi rimesso all'esame della commissione de' vescovi il dubbio promosso dal vescovo di Bitonto circa il modo del pagamento delle nuove partecipazioni provvedute nel clero ricettizio annesso alla cattedrale di Bitonto in seguito della sovrana approvazione del piano; la detta commissione ha opinato, che trattandosi di ricettizia numerata, il piano deve porsi gradatamente in esecuzione, secondo gli stabilimenti generali e'l real rescritto circolare del dì 1 novembre 1823 acciò i partecipanti legittimamente entrati prima della circolare de' 27 ottobre 1819 non soffrano detrimento alcuno circa il di loro fruttato. Con che però deve l'ordinario osservare, se la sospensione per molti anni delle provviste di partecipazioni abbia portato ai partecipanti antichi aumento di rendita, oltre di quello che godevano in ottobre 1819. Poichè se così fosse, si dovrà livellare provvisoriamente il fruttato delle antiche partecipazioni a quel tanto che rendevano nel 1819; e darsi il dippiù ai partecipanti entrati, o da entrare; non facendosi in tal modo torto per alcun conto agli antichi partecipanti.

Essendo coerente alle sovrane disposizioni generali quanto si propone dalla commissione de' vescovi, lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima, onde le sia di norma nell'esecuzione de' piani già definitivamente approvati per le chiese ricettizie ch'erano di loro natura numerate prima del nuovo sistema.

— 2232 —

Reale Rescritto del 16 ottobre 1830 partecipato dal ministro delle finanze portante disposizioni a regolare le dimande che si avanzano per sanatorie d'interruzioni di servizio.

Nel consiglio ordinario di stato de' 15 dello scorso settembre Sua Maestà il Re nostro signore nell'emettere la sua sovrana risoluzione su diverse domande d'individui per ottenere le sanatorie alle interruzioni sofferte nel corso de' loro servizj, si degnò ordinare che si fosse proposta una massima per servir di norma nelle proposizioni di simili dimande da innoltrarsi nel tratto successivo.

Essendosi adunque rassegnato al real trono un'analogo rapporto, la Maestà Sua nell'altro consiglio ordinario di stato dei 12 dell'andante, si è degnata manifestare essere suo sovrano volere che nel darsi corso a tali dimande, si tenga presente

che può concedersi la sanatoria, purchè la interruzione non oltrepassi il periodo di sei mesi a quegl'individui che avessero lasciato il servizio pe' seguenti motivi, cioè:

1. Per impegno compiuto.
2. Per regolare riforma.
3. Per loro richiesta.
4. Come inutili.
5. Perchè esteri.
6. Per l'abolizione de' corpi in cui servivano.
7. Perchè non idonei al servizio particolare dell'arma, o del corpo cui appartenevano.

E che deve poi negarsi

1. Agli uffiziali dimissionati a propria richiesta, per qualunque siasi motivo, e poi riammessi.
2. A' sotto uffiziali, e soldati che presero servizio fra rivoltosi di Palermo, passandovi da altri corpi, o ritornando al servizio militare dopo esserne stati congedati.
3. A coloro che si allontanarono da' rispettivi corpi come sbandati nel 1815 o nel 1821.
4. A quelli che dopo un regolare congedo sono ritornati al servizio come cambj, sul riflesso che costoro han ricevuto un compenso.
5. A coloro che nel corso del loro servire avessero riportate delle note poco favorevoli sulla loro condotta.
6. Finalmente agl'individui congedati regolarmente, e poi riammessi con premio d'ingaggio.

— 2233 —

Reale Rescritto del 16 ottobre 1830 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni sull'abolizione di alcuni dritti angarj e parangarj.

Sulla riproduzione della domanda fatta dal consiglio generale della valle di Messina negli atti del 1825 per l'abolizione di alcuni dritti angarici e perangarici, e delle decime sugli animali e suoi prodotti, fece l'eccellenza vostra conoscere con suo rapporto del 21 giugno passato le osservazioni seguenti fatte su tal proposito da cotesta gran corte dei conti sullo stato rimessole.

1. Che per effetto della legge de' 10 agosto 1812 vennero abolite senza indennizzazione tutte le angarie, e perangarie introdotte soltanto dalla prerogativa signorile tanto proibitivi che privativi, qualora sieno provvenienti da una convenzione corrispettiva tra li baroni e comuni e singoli, o da un giudicato.

2. Che i tribunali e magistrati ordinarj dovevano occuparsi dello esame delle rispettive istanze degl'interessati, e riconoscere quali dritti, pesi, servitù, prestazioni, ed usi civici do-

veano in ogni popolazione restar soppressi senza indennità, e quali previo il compenso.

3. Che per quei diritti cui spetta compenso veniva proibita qualunque novità di fatto sino all'indennizzazione.

4. Che in tale stato di cose la semplice lettura del piano riferito non può formare oggetto di disposizione dovendo a questa precedere lo esame di documenti che assistono i possessori nello esercizio dei diritti anzidetti e quali ragioni possano prevalere in sostegno dei loro dritto.

5. Che un tale esame tanto per le vedute generali di giustizia, che per la testuale disposizione della citata legge del 1812 formar deve materia di un giudizio presso i magistrati, e non già di disposizione governativa.

Rassegnato tutto ciò nel consiglio ordinario di stato del 12 andante, inteso il parere della consulta di cotesti reali dominj, si è la Maestà Sua degnata dichiarare, che circa l'abolizione dei dritti angarici e perangarici, e delle decime per gli animali, e pei prodotti di cui trattasi nel citato rapporto di vostra eccellenza, non siavi luogo ad alcuna disposizione governativa, e che debbasi anzi strettamente seguire le norme prescritte dalla legge del 10 agosto 1812.

Nel real nome partecipo ciò all'eccellenza vostra perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 2234 —

Circolare del 20 ottobre 1830 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarj del regno con la quale si danno disposizioni a moltiplicare i mezzi d'istruzione nelle principali verità della nostra sacrosanta religione, specialmente pe' fanciulli e per le fanciulle.

Sua Maestà il Re nostro signore bramando che non siavi tra suoi sudditi chi non abbia la cognizione delle principali verità della nostra sacrosanta religione, ha tutta la premura di vedere moltiplicati i mezzi d'istruzione, specialmente pe' fanciulli e per le fanciulle, convinta che l'ignoranza di tali verità sia la madre feconda di ogni vizio. Temendo quindi la Maestà Sua che non in tutte le parrocchie e chiese soccorsali si osservi l'antico lodevole sistema di farsi la dottrina cristiana nei giorni di domenica ai fanciulli e fanciulle, vuole che si ripigli un tale sistema ove siasi trascurato, e si faccia con fervore e metodo ove attualmente si pratica; e che la dottrina cristiana s'insegni in tutte le chiese parrocchiali e soccorsali nelle domeniche, e si faccia ancora nelle cappelle rurali, ove suole accorrere della gente di campagna per l'adempimento del precetto di udir la santa messa. Potrà all'uopo vostra signoria illustrissima e reverendissima eccitare lo zelo de' parrochi allo adempimento di questo loro dovere, ed inoltre destinare quegli ecclesiastici, che crederà adatti, onde si prestassero sotto

la direzione e la responsabilità de' parrochi medesimi per una opera così grata a Dio, e desiderata dalla prelodata Maestà Sua, provvedendo che tal'esercizio si praticasse, o di mattina in occasione della santa messa, o al dopo pranzo; il che sarebbe più proficuo a norma delle circostanze, e nel modo che meglio ella crederà esser più vantaggioso; ordinando, che tre o quattro fanciulli e fanciulle, accompagnati da un prete, e colla croce avanti, vadano girando per le piazze per raccogliere tutti gli altri fanciulli e fanciulle del recinto, e così tutti uniti nelle parrocchie e altre chiese e nelle cappelle rurali istruirsi nella dottrina cristiana, evitandosi in tal modo, che ne'giorni festivi più che mai sieno occupati in giuochi o in vani trattenimenti.

Sicuro, che tali sovrane premure, concordi collo zelo pastorale, che distingue i vescovi della chiesa cattolica, saranno con la massima sollecitudine, e col maggior impegno mandate da vostra signoria illustrissima e reverendissima ad esecuzione; me ne attendo da lei contezza colla designazione delle chiese e delle cappelle, che avrà scelte, e particolarmente di quelle di campagna; e de' nomi distinti degli ecclesiastici, che sarà per adoperare, affin di renderlo noto alla Maestà Sua il nostro religiosissimo sovrano.

— 2235 —

Ministeriale de' 20 ottobre 1830 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta al procuratore del Re presso il tribunal civile in Potenza, sul dubbio se prima di pronunziarsi la interdizione di alcun notaio, possa provvedersi all'assicurazione della sua scheda.

Col di lei ufficio de' 12 dell'andante, mi è pervenuta una deliberazione, colla quale cotesta camera notarile, atteso lo stato di follia, in cui è caduto il notaio D. Carmine Giannattasio residente nel comune di Rionero, ha disposto che altro notaio conservi provvisoriamente i di lui protocolli.

Ella nel manifestarmi, che la camera ha emessa tale deliberazione per evitare, che il notaio demente laceri gli atti contenuti nei protocolli, mi ha proposto il dubbio, se l'espediente provvisionale della camera possa aver luogo in pendenza di un regolare procedimento, che debb'essere istituito per provocarsi la interdizione dell'enunciato notaio.

In riscontro debbo farle osservare: che le camere notarili ed i tribunali civili hanno, tra le loro principali attribuzioni, la vigilanza sulla disciplina de' notai: che parte essenziale di questa disciplina è la regolare conservazione degli atti notarili: e che in conseguenza, riuniti gli analoghi schiarimenti, nulla impedisce nella specie di adottare misure di precauzione, ed essenzialmente provvisionali.

— 2236 —

Reale Rescritto del 20 ottobre 1830 partecipato dal ministro di casa reale col quale si prescrive che coloro che godono l'uso dell'abitazione franca si debbono uniformare all'art. 524 delle leggi civili.

Ho rassegnato al Re una rappresentanza del maggiordomo maggiore principe di Campofranco, relativa alla indennizzazione chiesta dal mozzo d'officio D. Antonio Caprioli pei lavori fatti eseguire a proprie spese nella casa che ha lasciata nel locale della solitaria, e valutati dall'architetto Persico, nello stato attuale, per ducati ventuno e grana novanta.

E Sua Maestà ha considerato, che a norma delle vigenti leggi, l'abitazione gratuita equivale all'uso di una casa, e che per l'affinità tra l'uso, e l'usufrutto, deesi osservare il prescritto nell'articolo 524 delle leggi civili, di non potere cioè l'usufruttuario ripetere, alla fine dell'usufrutto alcuna indennità pei miglioramenti fattivi, potendo soltanto togliere gli specchi, i quadri, e gli altri ornati che vi avesse fatti collocare, con l'obbligo però di restituire i locali nel loro pristino stato.

Quindi ha la Maestà Sua dichiarato; che appartenendo alla categoria di miglioramenti sullo stabile i lavori fatti eseguire dal Caprioli nella cennata casa, non ha egli diritto a pretenderne alcun rimborso.

Sua Maestà nel tempo stesso ha stabilito per massima che le disposizioni medesime abbiano luogo in avvenire per tutti coloro che godono abitazioni gratuite.

Ne la prevengo nel real nome per l'uso che convenga di sua parte.

— 2237 —

Regolamento del 21 ottobre 1830 relativo all'esecuzione dei lavori in economia proposto dal direttore generale dei ponti e strade col rapporto de' 7 settembre 1830 ed approvato da Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 12 ottobre dell'anno istesso.

1. Le strade e le bonificazioni sono le opere che si debbono eseguire in economia, e specialmente i movimenti di terre, i tagliamenti, i muri a secco, la formazione del capostrada, le piantagioni ed i trasporti. Sono eccettuati i ponti, le grandi fabbriche e particolarmente quelle in acqua e tutti quei lavori pei quali si richiede capacità nei costruttori, che ne dovranno rispondere per effetto della legale garantia.

2. La direzione dei lavori sarà interamente distinta dall'amministrazione de' fondi. La prima si appartiene esclusivamente agl'ingegnieri di acque e strade, e la seconda alle deputazioni delle opere pubbliche presedute dagl'intendenti rispettivi.

3. Il ministro delle finanze e quello degli affari interni comunicherà alla direzione generale de' ponti e strade ed all'in-

tendenza della rispettiva provincia l'approvazione della strada e della bonificazione da eseguirsi in economia, secondo che l'opera sia a carico della real tesoreria generale, e de' fondi provinciali o comunali, o su quelli da contribuirsi da' particolari interessati.

4. Sulla proposizione della direzione generale il rispettivo ministro determinerà la somma da spendersi per ciascun'opera.

5. Secondo la natura dell'opera e le somme che vi sono destinate, la direzione generale stabilirà la specie e la quantità dei lavori da eseguirsi. Su tale oggetto si metterà di accordo coll'intendente della provincia, il quale potrà indicare i siti, ove in preferenza sia necessario apprestar mezzi di sussistenza alla gente di campagna.

6. La deputazione provinciale delle opere pubbliche preseduta dall'intendente nominerà i deputati locali che dovranno invigilare sull'esecuzione dei lavori nel territorio del rispettivo comune, prescegliendo quelle persone che con zelo affatto speciale possano adempire ad un nuovo ramo di servizio reale e d'interesse pubblico di tanta importanza.

7. Le somme approvate saranno liberate dai ricevitori generali, o dai cassieri delle opere pubbliche provinciali in virtù dei successivi mandati dell'intendente.

8. La deputazione sotto la propria responsabilità nominerà un pagatore, al quale dal ricevitore generale o dal cassiere provinciale si libereranno le somme in corrispondenza dei mandati dell'intendente, per pagare i lavoratori sul luogo del travaglio. La deputazione quindi è in dritto di esigere dal pagatore una sicurtà in corrispondenza delle somme che gli si libereranno.

9. L'intendente si metterà di concerto col ricevitore generale o col cassiere provinciale per tutte le facilitazioni che possano aver luogo, affinchè i pagamenti si eseguissero in vicinanza del travaglio, onde evitare il trasporto del danaro da siti distanti.

10. Riguardo alle opere comunali i deputati locali saranno nominati dal decurionato ed il sindaco farà i mandati di pagamento sul cassiere comunale al quale resta affidato il disimpegno di pagatore.

11. In corrispondenza delle somme da pagarsi e delle circostanze locali la deputazione stabilirà la gratificazione giornaliera da retribuirsi al pagatore durante l'esecuzione de' lavori. Tanto la nomina del pagatore, quanto la gratificazione da accordarglisi deve essere approvata dall'intendente.

12. Se i proprietari interessati contribuiscono per rate alla spesa di un'opera a carico della real tesoreria o dei fondi provinciali o comunali, le rate anzidette s'introiteranno dal ricevitore generale e dal cassiere provinciale o comunale e si libereranno i pagamenti secondo le norme prescritte per le opere regie, o provinciali, o comunali.

13. Qualora le opere si eseguano interamante a carico dei proprietari interessati, l'intendente proporrà al ministro degli affari interni il metodo da eseguirsi per l'amministrazione, in conformità delle norme stabilite in questo regolamento.

14. La nomina dei pagatori sarà con preferenza accordata a ricevitori generali o a cassieri provinciali quante volte se ne rendano mallevadori.

La gratificazione giornaliera da assegnarglisi sarà stabilita dalla deputazione. Anche in questi casi è attribuita all'intendente l'approvazione.

15. L'ingegnere cui, si appartiene la direzione dei lavori; deve nominare i soprastanti, ed i capi d'opera, i quali debbono avere l'abilità necessaria e la pratica del mestiere per far eseguire con esattezza i lavori. L'ingegnere proporrà all'intendente o al sottintendente del distretto, se si tratta di opere comunali, la mercede giornaliera dei soprastanti e capi d'opera in corrispondenza della loro abilità.

16. In corrispondenza dei fondi disponibili e dell'estensione dei lavori da eseguirsi, l'ingegnere alla fine di ogni settimana stabilirà il numero dei travagliatori da impiegarsi nel corso della settimana seguente. Essi saranno classificati per mestiere, come tagliamonti, muratori, zappatori, vangatori e donne e garzoni da adoperarsi nei trasporti a schiena. Chiuderà inoltre i carri o carretti e gli animali da soma da impiegarsi ne' lunghi trasporti. Qualora non riesca ai soprastanti e capi d'opera il trovare travagliatori, i deputati locali mettendosi di accordo coi sindaci dei comuni vicini faranno la ricerca dei travagliatori. L'ingegnere di concerto coi deputati locali stabilirà la mercede da pagarsi ad ogni classe di operari, e quella per gli animali da soma, e pei carri e carrette.

17 Pei tagliamenti di rocce, pei trasporti delle pietre e del brecciame, l'ingegnere di concerto coi deputati locali potrà stabilire dei cottimi, purchè l'importo almeno sia di un quinto minore dei prezzi che si sono pagati per appalto in circostanze simili.

18. Ove si presenti un numero di travagliatori maggiore di quello richiesto, l'ingegnere potrà ammetterne un aumento nei lavori, purchè vi possono essere adoperati senza produrre confusione.

19. I travagliatori debbono presentarsi al travaglio co' rispettivi strumenti o utensili co' quali debbono eseguire i lavori. Così i tagliamonti debbono portare con se tutti gli strumenti opportuni alla qualità delle rocce da tagliarsi, i zappatori la zappa, i vangatori la vanga e le donne ed i garzoni da adoperarsi nei trasporti a schiena i cofani e cesti opportuni.

20. Gli strumenti, utensili ed apparecchi di cui non sogliono fare uso i travagliatori, si acquisteranno a carico dell'opera quando sieno necessarj per l'esecuzione dei lavori. Tali per

esempio sarebbero i zappapicchi per cavare il brecciame, o le concrezioni di terre brecciose, i pali e le zappe di ferro per distaccare le rocce, le mazze di ferro per rompere i macigni. In questi casi l'ingegnere di concerto coi deputati locali ne disporrà l'acquisto e ne stabilirà il prezzo.

21. La spesa sarà documentata da uno statino munito della firma dell'ingegnere e de'deputati locali, nel quale sieno indicati gli oggetti acquistati, il loro uso ed il prezzo convenuto o quello stabilito nell'atto dell'acquisto. Il soprastante o capo d'opera che prende in consegnazione gli oggetti e ne rimane responsabile dichiarerà di essergli stati consegnati. Colui che ha venduto gli oggetti nel riceverne il pagamento dal pagatore vi apporrà la dichiarazione di esserne stato soddisfatto. Il soprastante ed il deputato locale che saranno presenti al pagamento vi aggiungeranno la loro firma. Lo statino simile che si deve rimettere all'ingegnere sarà munito delle medesime firme.

22. Allorchè saranno limitati i fondi disponibili, o l'andamento dei lavori richiegga un minor numero di travagliatori, l'ingegnere ne farà congedare una porzione. I capi d'opera, i soprastanti ed i deputati locali indicheranno i travagliatori i più laboriosi che meritano preferenza per essere conservati nei lavori.

23. L'ora in cui si deve metter mano al lavoro, quella in cui deve cessare, ed il tempo di riposo saranno stabiliti dall'ingegnere di concerto coi deputati locali.

24. Nei giorni piovosi secondo che si è travagliato i deputati locali stabiliranno quanto debba dedursi dalla mercede giornaliera.

25. Il soprastante ogni mattina scriverà in un registro giornale il nome de' travagliatori presenti al lavoro classificati per mestieri, indicando in una colonna la mercede giornaliera fissata dai deputati locali secondo le norme generali stabilite dall'ingegnere. Similmente si noteranno col nome dei conduttori, i carretti e gli animali da soma adoperati nei trasporti.

26. I deputati locali hanno l'obbligo di verificare il registro e di apporvi la loro firma. Il soprastante formerà in corrispondenza del registro uno stato conforme in due esemplari firmati anche dai deputati locali, dei quali uno si consegnerà al pagatore per documento del pagamento eseguito, e l'altro all'ingegniere per poter formare il conto morale che darà dei lavori.

27. I deputati locali e l'ingegnere invigileranno che i travagliatori notati nel registro giornale prestino regolarmente la loro opera durante la giornata. Qualora un travagliatore senza ragionevole motivo e senza aver chiesta la debita permessione si allontani dal travaglio, in pena perderà la mercede della giornata. Nel caso che una tal mancanza non sia stata avvertita dal soprastante o dal capo d'opera che dovea averne l'immediata vigilanza, il soprastante o il capo d'opera sarà punito

colla perdita della mercede di una giornata. Per le anzidette mancanze il deputato locale o l'ingegnere che infliggerà la pena della perdita della giornata, ne farà nota nel registro giornale, e nei due stati che si passeranno al pagatore, ed all'ingegnere.

28. Similmente l'ingegnere ed i deputati locali invigileranno che i carri, i carretti e gli animali da soma prendano il carico regolare e facciano nella giornata il determinato numero di trasporti. Essi puniranno colla perdita della mercede di una giornata i conduttori manchevoli ed il soprastante o il capo d'opera che avendone l'immediata vigilanza avrà trascurato di impedire una tal mancanza e di farne rapporto.

29. L'ingegnere che è incaricato della direzione locale e della condotta dei lavori avrà la facoltà di licenziare dal travaglio qualunque soprastante, capo d'opera, artefice, o travagliatore, qualunque conduttore di carro carretto o animale da soma che non adempia i suoi ordini o si mostri neghittoso nel lavoro, o commette il menomo disordine.

30. Ogni sera si farà tenere al pagatore lo stato dei travagliatori che han lavorato nella giornata, per farne il pagamento nel giorno seguente. A tale oggetto egli si porterà nel sito de lavori, ed in presenza del soprastante e di uno o più deputati locali pagherà la mercede a ciascun travagliatore, e ad ogni conduttore di carro, o carretto, o animali da soma. Eseguito il pagamento a piè dello stato il soprastante ed i deputati locali dichiareranno di essersi eseguito il pagamento in conformità del medesimo. Una simile dichiarazione unita a quella del pagatore di aver eseguito in conformità il pagamento si apporrà allo stato da rimettersi all'ingegnere. Oltre di questi due stati nominativi dei lavoratori, ove si richieggano altre copie in appoggio dei conti vi si supplirà co' riassunti degli stati medesimi.

31. L'ingegnere ed i deputati locali invigileranno che il pagatore esegua esattamente i pagamenti in conformità dello stato rimessogli. L'intendente ed il sottintendente nel rispettivo distretto, tanto direttamente, quanto coi mezzi che sono in loro potere eserciteranno la medesima vigilanza.

32. Relativamente ai cottimi a misura che ne procederà la esecuzione l'ingegnere coll'assistenza dei deputati locali ne farà lo scandaglio, indicando la somma che si può liberare a conto. Il soprastante, i deputati locali ed il pagatore dichiareranno in piè del medesimo di essersi eseguito il pagamento.

33. Terminato il lavoro che formava l'oggetto del cottimo l'ingegnere coll'assistenza dei deputati locali ne farà la misura deducendo dall'importo le somme liberate a conto. Come si è indicato per gli scandagli un esemplare della misura si rimetterà al pagatore ed un altro si conserverà dall'ingegnere.

34. Secondo che saranno considerabili le somme che si libereranno al pagatore in forza dei mandati dell'intendente, costui

disporrà che il pagatore gliene rimetta il conto alla fine di ogni settimana o dei quindici giorni o del mese. Egli presenterà un quadro degli esiti giornalieri in corrispondenza degli stati, degli scandagli e delle misure dei cottimi, inserendo tali documenti per giustificazione degli esiti, che saranno contrapposti agli introiti fatti in virtù dei mandati. Secondo gli stessi periodi il ricevitore generale o il cassiere provinciale rimetterà all'intendente lo stato delle somme liberate al pagatore in virtù dei corrispondenti mandati.

35. L'intendente farà verificare tali conti dalla deputazione delle opere pubbliche, e quindi li riunirà nel conto generale che deve dare alla fine dell'anno secondo le norme in vigore.

36. Riguardo alle opere comunali il conto compilato nel modo indicato dal pagatore si rimetterà al sindaco, per darne il conto generale alla fine dell'anno.

37. Alla fine di ogni mese l'ingegnere incaricato della direzione locale dei lavori rimetterà all'ingegnere in capo un rapporto relativo alla situazione dei lavori accompagnato da un quadro che presenti il conto sommario delle spese fatte nel corso del mese. L'ingegnere in capo dopo di averne fatto l'esame spedirà alla direzione generale ed all'intendente un simile rapporto, provocando tutti quei provedimenti che giudicherà opportuni pel miglior andamento dei lavori.

38. Terminati i lavori l'ingegnere coll'assistenza dei deputati locali ne formerà una misura descrittiva, nella quale saranno indicate tutte le dimensioni delle diverse opere per servir di base ad un processo verbale di consegnazione. Compilerà nel tempo stesso un conto generale, nel quale saranno classificate le diverse spese, secondo gli stati dei pagamenti giornalieri. La misura sarà verificata dall'ingegnere in capo che la sottoscriverà e la rimetterà alla direzione generale per conservarsi nell'archivio, e ne riterrrà presso di se la minuta. Il conto generale sarà formato in tre esemplari de' quali uno si rimetterà alla direzione generale, il secondo si spedirà all'intendente, ed il terzo si conserverà dall'ingegnere in capo.

39. L'intendente ed il sottintendente nel rispettivo distretto con tutti i mezzi che sono in loro potere faciliteranno l'esecuzione dei lavori in economia e spianeranno le difficoltà che si possono incontrare. Nel tempo stesso invigileranno che nei travagli non avvengano disordini di qualsivoglia natura e daranno gli opportuni provvedimenti.

In tutti i casi non preveduti dal presente regolamento gl'intendenti si metteranno di accordo colla direzione generale per l'adozione dei provvedimenti opportuni. Qualora la direzione generale non approvi gli spedienti proposti, o qualora quelli sieno di molto rilievo, essa ne provocherà la superiore decisione per mezzo del ministro delle finanze, o degli affari interni.

40. Qualora di un'opera non sia stata stabilita la traccia nè aperto il tracciolino, la direzione generale destinerà l'ingegnere che deve eseguire tale operazione, facendogli tenere le particolari istruzioni. Nel tempo stesso provocherà dal ministro delle finanze, o da quello degli affari interni gli ordini, affinchè sieno poste a disposizione dell'intendente le somme bisognevoli. Secondo le richieste che gliene farà l'ingegnere incaricato, l'intendente con mandati farà liberare dal ricevitore generale o dal cassiere provinciale le somme bisognevoli ai cassieri de' comuni, nei cui territori si deve aprire il tracciolino.

41. Quante volte la spesa bisognevole non sia considerabile, il capo d'opera che presceglierà l'ingegnere per l'apertura del tracciolino, farà il notamento giornaliero delle spese, che sarà firmato dall'ingegnere. In piedi del notamento il capo d'opera dichiarerà di averne ricevuto l'importo.

42. Eseguita l'apertura del tracciolino, l'ingegnere rimetterà all'intendente il conto delle spese fatte, alle quali serviranno di documento i notamenti del capo d'opera conformi a quelli presentati dai cassieri comunali.

43. Ove si tratti dell'apertura di un tracciolino di molta lunghezza e per le difficoltà del terreno si richieggano complicate operazioni onde prescegliere il più convenevole andamento, l'intendente potrà far nominare un pagatore ed i deputati locali. In questi casi i pagamenti si faranno e giustificheranno colle norme prescritte pei lavori in economia.

44. Aperto il tracciolino la direzione generale destinerà un ingegnere di grado superiore, un ispettore, o ispettor generale per farne la verificazione. L'intendente dal suo canto nominerà un deputato per assistere il verificatore nelle controversie che si eleveranno intorno ai fondi da occuparsi. Il verificatore ed il deputato tenendo presenti i reclami ed esaminando le circostanze locali sotto i diversi rapporti, stabiliranno definitivamente l'andamento del tracciolino, e nel processo verbale che compileranno esporranno con precisione le considerazioni che ne hanno determinata la scelta.

45. Ove il verificatore ed il deputato non sieno di accordo sulla determinazione dell'andamento, ne sarà commesso l'esame al consiglio di acque e strade. Il parere di questo collegio sarà rassegnato al ministro delle finanze e degli affari interni per la superiore decisione.

46. In un paese montuoso e solcato da numerosi burroni e torrenti, come è generalmente il suolo del nostro regno, la parte la più importante dell'arte consiste nella scelta della traccia di una strada. Indipendentemente dai difetti parziali un andamento senza essere più comodo di un altro potrebbe costare una spesa doppia a cagion dei gran tagliamenti e delle grandi fabbriche. Anche spesso le difficoltà naturali non possono essere superate dalle opere dell'arte, e dopo costosi tentativi è forza

abbandonare un andamento, che dapprima non conveniva scegliere. Essendo di tanta importanza la scelta di una traccia, gl'ingegneri incaricati, gl'ingegneri in capo, e gl'ispettori ed ispettori generali, che sono destinati a farne la verificazione non debbono risparmiar cure, fatiche ed industria nella ricerca dell'andamento il più convenevole. D'altronde nella direzione de' lavori essendo tale scelta il principal merito ch'è frutto dell'abilità, dell'indifesso zelo e delle più assidue e laboriose fatiche, gl'ingegneri di grado superiore e gl'ispettori ed ispettori generali che sono incaricati della verificazione di una traccia debbono farne rilevare il pregio e le difficoltà superate per la industria e sagacità dell'ingegnere.

47. Nei tagliamenti delle rocce e nei cavamenti e riempimenti di terra ogni eccesso nelle dimensioni necessarie ed ogni difetto nelle pendenze, apportano un aumento di spesa che talvolta fa raddoppiare quelle progettate. In tali lavori inoltre, l'ordine, la buona distribuzione dei travagliatori, in modo che non si molestino scambievolmente, e non perdono tempo, e l'assidua vigilanza affinchè i travagliatori eseguano con precisione i lavori assegnati apportano un considerabile risparmio. L'abilità, la diligenza, e l'assidue cure di un ingegnere nella condotta dei lavori non si possono valutare se non se coll'esame delle opere eseguite e per vistosi risultamenti nel risparmio della spesa. Trattandosi poi di lavori in economia, all'ingegnere si appartiene il dispiegare quella industria e vigilanza che sogliono adoperare gli appaltatori pel proprio interesse.

48. Se dunque per la buona scelta della traccia, per l'esattezza delle precise dimensioni nei tagliamenti, cavamenti e riempimenti, e per la diligente condotta dei lavori una strada può costare la metà di quanto importerebbe, senza tali cure, ragion vuole che gl'ingegneri facciano tutt'i loro sforzi per conseguire così speciosi risultamenti. Gl'ingegneri di grado superiore, gl'ispettori, e gl'ispettori generali mentre co' loro lumi e colla loro sperienza debbon rettificare e migliorare le tracce ed i metodi di esecuzione, debbono con ragionati rapporti far rilevare il merito degl'ingegneri nella direzione e condotta dei lavori ed il risultamento di risparmio che si sono conseguiti. La direzione generale dal suo canto farà rapporto al ministro delle finanze e degli affari interni sul merito distinto degl'ingegneri e degl'ispettori ed ispettori generali, e su i risultamenti che se ne sono ottenuti per impetrare le sovrane rimunerazioni.

— 2238 —

Ministeriale del 23 ottobre 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all'amministrazione diocesana di Teramo portante la norma da seguirsi dalle amministrazioni diocesane nel fissar l'estaglio di un nuovo affitto.

Non il dato medio tra l'affitto attuale e l'imponibile fondiario, ma quello dei due che sia il maggiore deve valer per norma di cotesta amministrazione diocesana nel fissar l'estaglio di un affitto.

Rispondo così al dubbio propostomi da essa amministrazione col rapporto del dì 8 del corrente mese.

— 2239 —

Reale Rescritto del 31 ottobre 1830 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni perchè i consigli d'intendenza non sieno competenti a far eseguire le loro decisioni che portano arresto personale contro i debitori dei comuni.

Con pregevolissimo ufficio degli 11 del cadente si è servita V. E. richiamare la mia attenzione su varie saggissime sue osservazioni, per le quali ha creduto di combattere il giudizio di alcuni intendenti di cotesti reali dominj indotti nella credenza, che ai consigli di intendenza possa competere la facoltà di emettere, e di fare insieme eseguire le loro decisioni, che portano l'arresto personale contro i debitori dei comuni: e l'è piaciuto sul proposito richiedermi quale sia la pratica in osservanza in questi reali dominj.

In replica ho l'onore di rammentare all'E. V. che generalmente la esecuzione delle decisioni pronunciate dai giudici del contenzioso amministrativo, fra i quali si annoverano i consigli d'intendenza, appartiene alle autorità giudiziarie per l'articolo 27 della legge de' 21 marzo 1817.

Egli è vero però, che nel citato articolo, e nei seguenti si parla soltanto della esecuzione reale, e non già delle coazioni personali.

Ma debbo farle osservare, che non poteva farsi menzione dell'arresto personale, dapoichè per lo codice civile, che nel 1817 era provvisoriamente in vigore, e pei regolamenti di quel tempo non era permesso ordinare l'arresto personale per cause civili. Che se poi leggi posteriori hanno ciò permesso, ed i consigli d'intendenza ne' casi previsti dalla legge ordinassero l'arresto personale contro i debitori dei comuni, mi sembra chiaro, che la esecuzione sia devoluta ai termini del citato articolo 27 alle autorità giudiziarie, vale a dire agli uscieri di quel ramo, ed ai giudici ordinarj, laddove si opponesse irregolarità, o nullità di arresto.

Questa è l'intelligenza comunemente adottata presso questi

reali dominj, nè conosco alcun caso in cui siasi essa messa in dubbio, o per diversità di senso alterata.

Ritenendo quindi l'E. V. i saviissimi principj sul proposito sviluppati nel precitato di lei officio, possa nella pienezza delle sue facoltà disporre, che venga rettificata la falsa intelligenza, che abbia potuto sull'oggetto adottarsi d'alcun pubblico funzionario in cotesti reali dominj.

Nota. Posteriormente sopra alcuni dubbj fatti dal ministro di stato presso il luogotenente generale in Sicilia fu dal ministero delle finanze risposto ne'seguenti sensi.

» In data de'6 dello scorso maggio rivenendo l'E.V. sulla quistione precedentemente trattata se i consigli di intendenza possano condannare all'arresto personale i debitori de' comuni, si è servita manifestarmi delle nuove osservazioni, che riduconsi ai due quesiti seguenti.

» 1. Non essendovi alcun articolo di legge o di real decreto, pel quale si attribuisca ai collegi amministrativi la facoltà di pronunciare l'arresto personale, ha ella domandato sapere, se da questa parte de' reali dominj fosse permesso agl'indicati collegi di ordinare l'arresto personale contro i suddetti debitori.

» Ma l'E. V. in proposito ha convenuto, che per li reali decreti de' 2 febbrajo e 7 settembre 1818 i collegi amministrativi hanno la facoltà di sentenziare contro i contabili dello stato, e de' comuni coll'arresto personale nelle cause di rendimento de' conti, e di malversazione.

» Su questo primo quesito debbo fare osservare a V. E. che le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge de' 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo di questa parte del regno, e nell'articolo 262 del real decreto degli 11 ottobre 1817 sull'amministrazione civile di cotesti reali dominj *l'esame ed il giudizio delle azioni civili di qualunque natura è attribuito esclusivamente alle autorità dell'ordine giudiziario*, donde segue, che dovendosi astringere un debitore comunale allo adempimento dello stipulato, come per esempio al pagamento dell'estaglio, della pigione, o di altre somme, deve portarsi l'affare alla conoscenza dei tribunali giudiziarj, e quindi questi potranno pronunciare l'arresto personale contro i debitori, laddove si fusse convenuto espressamente nelle doliganze, e negli altri titoli di credito, e lo pronuncieranno similmente nei casi in cui *l'arresto* è permesso per disposizione di legge. A tale regola fecero eccezione i due reali decreti de' 2 febbrajo a 7 settembre 1818 siccome ella ha benanco osservato con autorizzare i collegi amministrativi a pronunziare l'arresto personale contro i contabili, che fossero renitenti alla presentazione de' loro conti, ovvero, che risultassero debitori per effetto della verifica, e del giudizio di essi: e la eccezione conferma la regola generale, da poichè vi è stato bisogno di particolari disposizioni per alterarla.

» 2. Ha ella domandato sapere se si avverino mai dei casi nei quali i collegi amministrativi possano pronunciare contro i debitori comunali l'arresto personale.

» In replica mi onoro di farle pure osservare, che allora quando non si tratta dell'esame, e del giudizio delle azioni civili, o di altra materia di competenza delle autorità giudiziarie, la conoscenza, ed il giudizio si ritrovano dalla legge attribuiti ai collegi amministrativi.

» Poste quindi in veduta queste disposizioni nascenti dalla legge, e dai reali decreti, possono benissimo in conseguenza pronunziare, siccome ordinariameote avviene, l'arresto personale in tutti gli affari di loro competenza nei casi, in cui la legge l'ordina, e lo permette a simiglianza di quel che si pratica dai tribunali ordinarj.

— 2240. —

Reale Rescritto del 3 novembre 1830 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello degli affari interni portante disposizioni sul metodo da tenersi per farsi valere per titolo di patrimonio sagro agli ordinandi, le cappellanie delle congregazioni e de' luoghi pii laicali dipendenti dalla beneficenza.

Con officio del dì 21 ottobre del trascorso anno 1829 V. E. si servì rimettermi un rapporto del consiglio degli ospizj di principato citra, col quale per regola generale si proponeva di accordarsi ai promovendi a' sacri ordini a titolo di sagro patrimonio, le cappellanie delle congregazioni e luoghi pii laicali, onde agevolare i mezzi allo stato ecclesiastico, ed assicurare ugualmente l'adempimento de' legati pii nella scarsezza de' sacerdoti.

Per le difficoltà che potesse incontrare un tal progetto, nascente dall'articolo XXI del concordato, e dalle sovrane disposizioni generali vietanti che le cappellanie amovibili potessero formare titolo di sagro patrimonio, dopo ricevute le dilucidazioni opportune per mezzo dell'ordinario di Salerno, l'affare fu da me rimesso all'esame della commessione de' vescovi, incaricata da Sua Maestà per i titoli di sagra ordinazione delle chiese ricettizie. La detta commessione ha osservato in proposito che rimanendo fermo il prescritto dalle regole canoniche, dal concordato e dalle sovrane determinazioni che le cappellanie amovibili non possono servir di patrimonio sagro, e che potranno le medesime divenirlo, quante volte appartenendo esse a confraternite laicali, ed a luoghi pii di beneficenza, sieno stabiliti sopra cespiti certi e permanenti con nominarsi la confraternita e l'intero corpo di congregazione, mediante pubblica scrittura, a godersi vita durante dal cappellano, della cappellania o de' varj legati di messe che insieme formino una cappellania da potersi dare a titolo di sagro patrimonio, e coll'ob-

bligo espresso di doversi costituire il supplimento competente, secondo la tassa fissata dal concordato.

Così formate le cappellanie, ha creduto la commessione che possano regolarmente servire di patrimonio sagro, non già quelle che emergono dalle prestazioni necessarie e forzose, le quali si corrispondono da' confratelli delle congregazioni in forza delle loro regole; potendo costoro sottrarsi al pagamento delle prestazioni per contumacia; con che siffatte cappellanie potrebbero variare o scemarsi, tuttochè date a perpetuità, ed il cappellano verrebbe a soffrire diminuzione di rendita nel suo sagro patrimonio.

Rassegnato un tale affare a Sua Maestà ed avendo la Maestà Sua ravvisato che l'avviso della commessione de' vescovi è conforme alle leggi canoniche, all'ultimo concordato ed alle sovrane determinazioni, ed eseguito dalla beneficenza, provvederebbe alla scarsezza de' sacerdoti, ed assicurerebbe l'adempimento de' legati pii; nel consiglio ordinario di stato del dì 26 del decorso ottobre, si è degnata di darvi la sua sovrana approvazione.

Il che nel real nome partecipo a vostra eccellenza, perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 2241 —

Reale Rescritto del 3 *novembre* 1830 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si stabilisce una commessione per esaminare i titoli de' censi, le vedute militari ed i bisogni delle opere della piazza di Cotrone.*

Il ministro della guerra in data de' 14 ottobre prossimo passato mi partecipò la sovrana determinazione del tenor seguente:

» La dipendenza del genio nel rappresentare circa i moltissimi guasti arrecati alla fortificazione della real piazza di Cotrone dalle censuazioni de' terreni, e suoli militari fattasi a' particolari dallo abolito fondo de' lucri, e sugl'innumerevoli abusi ed usurpazioni colà commessi da' censuarj suddetti, ha chiesto di ottenersi un sovrano rescritto, che dia il potere inappellabilmente ad una commessione mista di giudici legali e militari, tra i quali un uffiziale del genio, ed un altro di artiglieria, onde, esaminando i titoli de' censi, le vedute militari, ed i bisogni delle opere della piazza di Cotrone, definisca quali sieno gli abusi commessi, a carico di chi essi debbano imputarsi e ripararsi, quali edificj debbano demolirsi, e quali possano restare senza pregiudizio della difesa, determini i compensi a coloro, che perderanno le loro proprietà, e metta un termine ad ogni abuso, stabilendo i limiti de' censi fatti e faciendi, salva sempre la suprema sanzione di S. A. R. il duca di Calabria comandante generale del real'esercito.

» La prelodata A. S. R. nel far conoscere ciò, si è degnata manifestare esser suo divisamento di stabilirsi la commessione proposta dal genio, onde conoscersi gli abusi commessi da' par-

ticolari, e rimuoverli nel caso che ciò potrà praticarsi, o diversamente adottarsi quel temperamento, che si crederà più conducente all'oggetto, facendosi entrare come giudici militari nell'anzidetta commessione il sotto direttore del genio, e l'altro di artiglieria, non che il comandante di piazza; e pe' legali quelli che crederanno destinarsi dalle autorità competenti, conchiudendo, che, se tale misura non sarà adottata, non si potrà vedere restituita alla piazza di Cotrone quella importanza che ora deve darsi alla stessa colla esecuzione de' lavori di già approvati.

Fattosi il tutto presente a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 12 stante, si è la Maestà Sua benignata di uniformarsi a quanto rapportò il comando generale dell'esercito, ma con le clausole, che prima di eseguire col fatto si dia del tutto conto a Sua Maestà per la sanzione. In conseguenza di ciò avendo preso gli ordini di Sua Maestà su la scelta de' legali, che debbono comporre la stabilita commessione, la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 26 andante si è degnata destinare a far parte della medesima il giudice istruttore di cotesto distretto, ed il giudice di cotesto circondario.

» Nel real nome partecipo a lei tale sovrana determinazione per l'adempimento in quanto lo concerne.

— 2242 —

Reale Rescritto del 4 novembre 1830 partecipato dal ministro degli affari esteri a quello delle finanze portante disposizioni sui libri recati a bordo dei bastimenti forestieri.

Mi son fatto il dovere di rassegnare al Re (N. S.) il contenuto nell'ufficio di vostra eccellenza de' 16 dell'ora scorso mese di ottobre, circa i reclami avanzati dal consolato brittannico contro l'esecuzione della sovrana determinazione presa il dì 29 agosto di questo anno pei libri recati a bordo de' bastimenti forestieri che approdano ne' porti de'nostri reali dominj. La Maestà Sua considerando, che i libri venuti per transito sopra bastimenti esteri non possono nè trattenersi, nè sottoporsi alla censura, ma debbano essere rilasciati; nel consiglio ordinario di stato de' 28 dello stesso mese di ottobre, uniformandosi al parere emesso sul proposito dal consiglio de' ministri, ha ordinato, che per non derogarsi al suddetto real decreto del 29 agosto, s'insinui ai rispettivi dipartimenti di far rilasciare i libri anzidetti, quando vengano per transito, procurandosi quelle misure di precauzione che sieno praticabili, onde impedire, che i medesimi sieno immessi in controbbando.

Nel real nome partecipo all'eccellenza vostra siffatta sovrana determinazione per lo corrispondente uso di risulta.

— 2243 —

Ministeriale del 6 novembre 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Bari portante disposizioni circa i luoghi di correzione ove possono rinchiudersi gli ecclesiastici scandalosi ed indisciplinati.

Con rapporto del dì 25 del prossimo scorso mese vostra signoria illustrissima e reverendissima ha chiesto di provocarsi l'autorizzazione del comando generale del real esercito ond'ella possa servirsi pel mantenimento di una stanza nel forte di Bari per rinchiudervi per correzione gli ecclesiastici scandalosi ed indisciplinati.

In riscontro fo osservare a vostra signoria illustrissima e reverendissima, che tal progetto è contrario alle regole tridentine, all'art. XX del concordato, ed al reale rescritto de' 19 luglio 1819, poichè ad un ecclesiastico ristretto in un castello per correggersi non si possono somministrare gli aiuti spirituali, che lo chiamano all'osservanza de' doveri del proprio stato, come si può ottenere nei seminarj, nel chiostro, e nelle case di correzione vescovile, che han diritto i vescovi di tenere, giusta il citato reale rescritto. Potrà quindi vostra signoria illustrissima e reverendissima, non trascurando il mezzo suggerito dalla decenza e dalla carità, avvalersi nell'uopo di cui si tratta del seminario e delle case religiose, rimanendo in di lei facoltà di far costruire una casa di correzione nel modo divisato dalla cennata sovrana risoluzione.

— 2244 —

Ministeriale del 6 novembre 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Mileto portante la risoluzione del dubbio se un chierico ordinato con sagro patrimonio venendo promosso ad un beneficio, possa cedere il suo patrimonio sagro per servire di titolo di sagre ordinazioni ad un altro, e se nell'affermativa vi sia bisogno di nuova omologazione del tribunale.

Con suo rapporto de' 27 dello scorso mese vostra signoria illustrissima e reverendissima mi ha proposto il dubbio se un chierico ordinato con sagro patrimonio, venendo prossimo ad un beneficio, possa cedere il suo patrimonio sagro, per servire di ordinazione ad un altro, senza che per questi vi sia bisogno di nuova omologazione del tribunale.

Di riscontro le fo osservare, che a norma del sovrano rescritto circolare dei 5 settembre 1827 quante volte dopo costituito il sagro patrimonio un sacerdote venga provveduto di un beneficio di rendita eguale, o maggiore, può disvincolarsi il patrimonio già costituito, sostituendovi il beneficio col consenso del vescovo nelle forme regolari. Le fo osservare inoltre, che costituendosi nuovo patrimonio sagro a' chierici da promuoversi a' sagri ordini, giusta le disposizioni dell'art. 21 del concor-

dato, devasi adire il tribunale civile della provincia ne' termini del reale rescritto de' 5 maggio 1820.

— 2245 —

Ministeriale del 6 *novembre* 1830 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Policastro portante disposizioni sulle onorificenze che in chiesa competono a' giudici di circondario.*

Con rapporto del dì 18 settembre ultimo vostra signoria illustrissima e reverendissima ha chiesto conoscere quali onorificenze competono ai giudici di circondario in chiesa.

Avendo io manifestato tal dubbio al ministro di grazia e giustizia, il medesimo mi ha fatto conoscere che ai detti giudici spetta un luogo distinto nelle chiese solamente quando intervengano nelle cerimonie pubbliche e colla qualità di giudici, a norma del real decreto de' 18 maggio 1819 sulla precedenza nelle cerimonie pubbliche: e che in tali circostanze quando il giudice del circondario rappresenta la prima autorità gli compete una sedia di appoggio; ma che in quanto all'inginocchiatoio deve strettamente seguirsi la consuetudine de' luoghi.

Lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza e regolamento, in riscontro al rapporto suddetto.

— 2246 —

Reale Rescritto del 10 *novembre* 1830 *partecipato dal ministro delle finanze col quale si stabiliscono delle massime come procedersi nel fissarsi il compenso degli aboliti diritti a favore degli acquirenti di essi da' concessionari, ai quali non era stata data facoltà di alienarli.*

Nell'articolo 18 delle reali istruzioni dei 17 marzo 1819 che servon di regola alla liquidazione dei compensi per gli uffici e diritti aboliti, sta detto così:

» Pei possessori degli offici acquistati da persone alle quali fossero stati dal governo conceduti, sarà osservato quanto segue. Se i primi concessionari avessero ricevuti gli uffici tanto collo sborso effettivo del prezzo, quanto per causa rimuneratoria colla espressa facoltà d'alienarsi come i primi concessionari (calcolandosi cioè il compenso sul concesso dell'annuo ammontare giusta il principio generale, e subordinatamente alle regole stabilite nelle istruzioni medesime.) Qualora poi nell'atto di concessione non fosse stata accordata la facoltà d'alienarli, gli attuali possessori saranno considerati pel prezzo da essi effettivamente sborsato ai concessionari del governo, senza tenersi conto del maggior fruttato dell'officio. »

Nella circostanza d'essersi dovuto liquidare il compenso spettante al principe di Montevago per l'abolito dritto di piccioli tre a salma sulle estrazioni dei cereali dal caricatojo di Termi-

ni, che i di lui autori avevano comprato nel 1556 pel capitale di onze 350 dai primi cessionari del governo, ai quali non vedevasi accordata facoltà di alienare, fu dalla controloria generale contro il fatto della scrivania di razione elevato il dubbio, s'essendosi detto nell'ultimo periodo del succennato articolo di dover essere possessori siffatti creditori pel prezzo da loro effettivamente sborsato ai cessionari del governo senza tenersi conto del maggior fruttato, siasi inteso esprimere con quest'ultime parole, che allor si debba il compenso ragguagliare al prezzo sborsato, quando il coacervo prodotto dell'ufficio o diritto abolito dia un risultato maggiore, ed all'opposto debba aver luogo la liquidazione secondo il fruttato, quando questo dia un risultamento minore.

L'agente del contenzioso mettendo in veduta le ragioni che avrebbero potuto dirsi, e prò e contra, rimase in certo modo indeciso. Ma la gran corte de'conti giudicando non esservi luogo ad interpretazione, e di doversi in conseguenza stare alla lettera del succennato articolo, deliberò in forma d'avviso il 9 aprile 1828, che il compenso spettante al principe di Montevago per l'anzidetto abolito dritto si rimanesse liquidato per l'annua somma perpetua di onze 17 e tarì 15, equivalente ai frutti in ragione del 5 per 100 delle onze 350 di capitale sborsato, da conseguirla dal 1. gennaio 1825 in poi, epoca dell'abolizione del dritto di cui trattasi.

Dietro il rapporto fattone da vostra eccellenza a' 15 gennaio 1829 2. carico n. 239 essendo stato da Sua Maestà incaricata la consulta dei reali domini oltre il faro di discutere la quistione, e di dare il suo avviso, i componenti la medesima si scissero in due eguali parti, delle quali una opinava per la sussistenza del dubbio, l'altra per l'insussistenza.

Rimesso quindi di real ordine l'affare alla consulta generale del regno per esame ed avviso, la medesima contro le considerazioni ed il parere del minor numero dei suoi componenti, a maggioranza di voti ha opinato, che pel principe di Montevago, uno dei possessori che comprarono dai primi cessionari del governo, i quali non avevano avuta accordata facoltà al compenso per l'abolito dritto di piccoli tre a salma sull'estrazione dei cereali del caricatojo di Termini, debba venir fissato per lo prezzo effettivamente pagato senza attendersi per nulla quale e quanta sia stata la rendita percepita dal suddetto dritto abolito.

Rassegnato a Sua Maestà tutto l'anzidetto nel consiglio ordinario di stato de' 26 del caduto ottobre, la Maestà Sua riconoscendo uniforme alle benefiche sovrane intenzioni che hanno le istruzioni per lo compenso degli uffici e dritti aboliti, l'avviso della maggioranza della consulta del regno, si è degnata d'approvarlo non solamente nel caso in quistione del principe di Montevago, ma ancora in tutti gli altri simili.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente, riservandomi di farle tenere la copia conforme del corrispondente real decreto, concernente il compenso del detto principe.

— 2247 —

Circolare del 10 novembre 1830 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive come debbansi rinnovare le iscrizioni pe' ruoli collettivi delle mense, ed amministrazioni diocesane.

Ho rassegnato a Sua Maestà i dubbj promossi sul metodo da tenersi per l'iscrizione ipotecaria da prendersi o rinnovarsi in forza di ruoli in collettiva resi esecutivi a favore delle amministrazioni diocesane, delle mense vescovili, de' beneficj delle chiese ricettizie, de' seminarj, di altre corporazioni ecclesiastiche, nonchè a favore de' comuni, de' luoghi pii, o di altri stabilimenti. E la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del 26 dello scorso settembre si è degnata di risolvere:

1. Che si formino separati borderò per ciascun articolo di credito, compreso nei ruoli, e che questi borderò i quali debbano essere redatti in carta bollata di grana 12 a tenore della legge, sienò registrati gratuitamente e col solo compenso di un grano per ognuno a favore del ricevitore del registro e bollo.

2. Che tali borderò sieno esclusivamente formati dai conservatori delle ipoteche e non dagli amministratori.

3. Che per la formazione e redazione di ciascun borderò un doppio si dia ai conservatori in compenso di grana 15, in vece delle grana 30 fissate da' regolamenti.

4. Che la spesa degli enunciati borderò non escluso il compenso di sopra stabilito a favore del ricevitore del registro e bollo per la registrazione gratuita de' medesimi, come pure tutte le altre spese occorrenti per le iscrizioni, o rinnovazione di esse debbano cedere a carico delle parti debitrici, ma saranno anticipate dai richiedenti le formalità.

5. Ch'essendovi luogo a rettifica di antecedenti iscrizioni, si debba questa fare indipendentemente all'atto di rinnovazione.

6. Che per tali rettifiche, non si riscuotono i dritti fiscali, i quali restino rilasciati.

7. Che gli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche per le iscrizioni, rinnovazioni o rettifiche debbano loro esser pagate per intero giusta la tariffa legale.

Lo passo alla di lei intelligenza per l'uso di risulta.

— 2248 —

Reale Rescritto del 10 novembre 1830 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si determina che trovandosi una vincita nei pagherò ove per errore sieno stati impressi numeri di più sia dovuto il pagamento della vincita istessa.

Verificatosi in persona di Antonio Schillaci il caso della vincita di un terno di ducati 11 e grana 25 su di un pagherò stampato con un numero di più, vostra eccellenza come viene di manifestare col rapporto dei 23 del passato agosto, lungi di manifestare secondo l'antica pratica, che si fosse riputata erronea, e quindi di niuno effetto la giuocata, giudicò per parità di principio, e di circostanze approvare che si fosse l'anzidetto terno pagato conforme era stato da Sua Maestà risoluto con rescritto del 2 dicembre 1829 per un simile terno a favore di Mastro Giacomo Marchione in conseguenza della pratica della lotteria di Napoli, analoga ai dettami della giustizia, ed alle leggi del buon senso.

Avvenuto indi il caso di due altre vincite, l'una cioè di ducati 123 in favore di D. Saverio Caglia in Messina, e l'altra di ducati 61 15 in favore di Giovanni Greco di Alcamo, ed avendone cotesta regia impresa ricusato il pagamento per essere tali vincite risultanti da pagherò in cui stava errata l'impressione della promessa, i quali per le antiche istruzioni del 1787 sono costì considerati come nulli: vostra eccellenza sull'avviso uniforme dell'amministrazione del real lotto, dell'agente del contenzioso e del regio procuratore generale presso la gran corte dei conti, ha dimostrato come quest'antico sistema sia consentaneo alla giusta proporzione, che dee mantenersi fra i giocatori, e lo erario, ed agli stessi reali interessi per la restituzione, che in tali casi vien fatta dalla valuta del giuoco.

Quindi ha l'eccellenza vostra in primo luogo proposto, che si adotti per sistema generale in cotesta regia impresa l'osservanza delle istruzioni fatte nel 1810 per la lotteria di Napoli, e precisamente dell'articolo 43 inserito nel succennato sovrano rescritto dei 2 dicembre 1829 e degli articoli 40 e 41 che secondo il rapporto fattone a questo ministero dal direttore generale della lotteria di Napoli son concepiti nei termini seguenti.

» Art. 40 » Le vincite nei viglietti errati di promessa minore » si continueranno a pagare a tenore della promessa minore » nello stampato, con ritornarsi la differenza del conto di più » giuocato nel viglietto della lista, mentre così vi è la giusta » proporzione tra il fisco, ed il giocatore, il quale non sortendo vincita nel viglietto stampato con minore promessa, » presentandosi questo a tempo debito nelle lotterie, gli si ri» torna il dippiù giocato.

» Art. 41. « Le vincite però nei viglietti di pagherò di promessa

» maggiore di quella giocata nella lista, pagar si debbano da » oggi in avanti non già col valore della promessa maggiore, » ma di quella giocata nella lista, per cui se n'è pagato il » costo equivalente per esservi la giusta proporzione tra il fi- » sco, ed il giocatore, giacchè quest'ultimo, non sortendovi » in siffatto voglietto vincita, non viene certamente in am- » ministrazione a pagare il divario del costo a favore del fi- » sco, ch'è nell'ignoranza di questi casi.

In secondo luogo è stata l'eccellenza vostra di avviso che quantunque il caso dei sopraddetti Caglia e Greco, non potesse a rigor venire risoluto a seconda del nuovo proposto sistema, perchè avvenuto in un tempo in cui vigeva la convenienza di rendersi uniforme le pratiche di cotesta lotteria a quella di Napoli, atteso l'ultimo sovrano rescritto dei 2 dicembre 1829 col quale il caso di Marchione venne deciso sulla pratica della lotteria di Napoli, sarebbe della sovrana saggezza, e clemenza il condiscendere equitativamente alle proposte misure, anche per li suddetti Caglia e Greco.

Sua Maestà a cui è stato tutto ciò rassegnato nel consiglio ordinario di stato dei 26 del caduto, trovando regolari, ed uniformi alla pratica di Napoli le sopraddette due proposizioni di vostra eccellenza si è degnata di approvarle: dichiarando per altro, che la Maestà Sua sente con dispiacere i continui errori, che si commettono dagl'impiegati di cotesta lotteria, e che continuando i medesimi per l'avvenire, saranno adottate delle misure di rigore contro di coloro che ne daranno causa.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2249 —

Ministeriale del 13 novembre 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Monopoli con cui si risolvono i dubbi elevati in occasione della vacanza della parrocchia di Fasano, se si debba procedere al sequestro delle rendite addette a celebrazione di messe e di quelle della porzione vacata.

Ai dubbi elevati da cotesta amministrazione col rapporto de' 27 giugno ultimo in occasione della vacata; mi è d'uopo far riflettere ad essa amministrazione, che il parroco è soggetto a dividere il peso delle messe gravitante sulla massa comune della chiesa ricettizia, quante volte goda partecipazione, oltre la congrua particolare, o la congrua o parte di essa si trovi assegnata sulla medesima, nel quale caso il parroco può dirsi anche un partecipante. E siccome per l'articolo 18 delle sovrane istruzioni de' 18 novembre 1822 debbonsi ripartire tra i partecipanti gli avanzi nascenti da aumento di rendita o da vacanza di partecipazione, è chiaro che non può essere soggetta a sequestro nè la porzione che si godea dal defunto parro-

co di Fasano in quella chiesa ricettizia, nè per la rata della parte di massa distaccata per lo adempimento de' pesi di messe.

— 2250 —

Circolare del 13 novembre 1830 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno portante la risoluzione di varii dubbi promossi sul metodo da tenersi per le iscrizioni ipotecarie da prendersi o rinnovarsi in forza de'ruoli resi esecutivi.

Il ministro segretario di stato delle finanze mi ha comunicato il seguente reale rescritto in data de' 6 del corrente mese. — « Diversi dubbi sono stati promossi sul metodo da te- » nersi per le iscrizioni ipotecarie da prendersi o rinnovarsi, » in forza de' ruoli in collettiva resi esecutivi a favore delle » amministrazioni diocesane, delle mense vescovili, de' bene- » fici, delle chiese ricettizie, de' seminarj, o di altre corpo- » razioni ecclesiastiche, non che a favore de' comuni de' luo- » chi pii, o di altri stabilimenti.

» Avendo io rassegnato a Sua Maestà tali dubbi nel consiglio ordinario di stato de' 26 dello scorso ottobre, la Maestà Sua si è degnata di risolvere.

1. Che si formino separati borderò, per ciascun articolo di credito compreso ne' ruoli, e che questi borderò, i quali debbono essere redatti in carta bollata di grana dodici a tenore della legge, sieno registrati gratuitamente e col solo compenso di un grano per ognuno a favore del registro e bollo.

2. Che tali borderò sieno esclusivamente formati da' conservatori delle ipoteche, e non dagli amministratori.

3. Che per la formazione e redazione di ciascun borderò in doppio si dia ai conservatori un compenso di grana quindici, in vece delle grana 30 fissate da' regolamenti.

4. Che la spesa degli enunciati borderò, non escluso il compenso di sopra stabilito a favore del registro e bollo per la registrazione gratuita de' medesimi, come pure tutte le altre spese occorrenti per le iscrizioni di esse debbano cedere a carico delle parti debitrici, ma saranno anticipati da' richiedenti le formalità.

5. Che essendovi luogo a rettifica di antecedenti inscrizioni, si debba questa fare indipendentemente e precedentemente all'atto di rinnovazione.

6. Che per tali rettifiche non si riscuotono i dritti fiscali, i quali restano rilasciati.

7. Che gli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche per le iscrizioni, rinnovazioni, e rettifiche debbano loro essere pagati per intero, giusta la tariffa legale.

Partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima queste sovrane risoluzioni per intelligenza sua, di cotesta ammi-

nistrazione diocesana, e di chiunque altro convenga, e per lo corrispondente adempimento.

— 2251 —

Reale Rescritto del 24 novembre 1830 partecipato dal ministro di casa reale al luogotenente generale in Sicilia col quale si dispone che la commessione creata per la verifica de' beni costantiniani ed antoniani della real commenda di magione si occupi pure della verifica degli altri beni di simil natura della valle di Palermo.

Ho rassegnato al Re il foglio di vostra eccellenza del 15 del corrente, relativo alla commessione nominata dall'intendente della valle di Palermo per verificare i beni costantiniani, ed antoniani esistenti in detta valle, e prendere le notizie riguardanti la real commenda della magione. E Sua Maestà ha ordinato, che la commessione anzidetta si occupi di tutti i beni costantiniani ed antoniani, esistenti nella indicata valle, ad eccezione di quelli appartenenti alla cennata commenda, ed ai suoi aggregati, poichè essendo questa amministrata di regio conto, e conoscendosi in tutta la estensione non vi è bisogno alcuno di prendersi indagini sulla medesima.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per sua intelligenza, e perchè si serva farne l'uso di risulta.

— 2252 —

Reale Rescritto del 26 novembre 1830 partecipato dal presidente del consiglio de' ministri al luogotenente generale in Sicilia col quale si ordina di non potere amuoversi dai loro posti tutti i pubblici funzionari ed impiegati del governo, non esclusi gli ecclesiastici.

Affinchè il sistema governativo del regno non soffra per l'assenza dei funzionarj alterazione, o ritardo a danno dei pubblici, e dei privati interessi, comanda il Re, che tutte le autorità ecclesiastiche, e civili che hanno l'esercizio delle loro funzioni nei diversi luoghi di coteste valli, come sono gli arcivescovi, e vescovi, e gli altri capi ecclesiastici, i magistrati d'ogni giurisdizione, gl'intendenti, i direttori, i capi di amministrazione, e tutt'i funzionari de' diversi rami non meno che gl'impiegati di lor dipendenza, non si allontanino dai prescritti loro posti, e quei che se ne trovassero lungi, vi si restituiscano nel più breve tempo.

Vuole intanto Sua Maestà che coloro che abbiano in particolari casi delle gravi, e giuste ragioni per rimaner fuori delle rispettive loro residenze, o per allontanarsene non altrimenti ne abbiano la facoltà, che mediante espressa sovrana autorizzazione da ottenersi per l'organo de' diversi ministeri di stato da cui dipendono.

Nel real nome partecipo questa sovrana determinazione a vostra eccellenza affinchè nei rami di sua dipendenza ne curi l'esatto adempimento.

— 2253 —

Reale Rescritto del 26 novembre 1830 partecipato dalla presidenza del consiglio al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni pei suggelli da adoperarsi dalle pubbliche amministrazioni.

Vuole il Re che i reali suggelli di cui si deve far uso nelle reali segreterie e ministeri di stato, ed in tutti gli altri stabilimenti ed amministrazioni del regno, che ne dipendono, debbono essere interamente uguali nella forma e nelle dimensioni colla nuova leggenda di Ferdinando II, servendo di norma quelli, che in atto si adoperano ne' detti ministeri di stato, e rimanendo assolutamente vietati i piccioli suggelli, i quali son riserbati allo esclusivo uso di Sua Maestà.

Questa regola è prescritta in ogni caso, o di doversi costruire de' nuovi reali suggelli o di doversi rettificare gli antichi per lo cambio della leggenda: il che sarà eseguito a carico di ciascuno stabilimento, che ne avrà bisogno, ed a cura dei rispettivi capi.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questo sovrano comando, affinchè ne rimanga intesa per le analoghe disposizioni di adempimento nella parte che la riguarda.

— 2254 —

Circolare del 30 novembre 1830 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori regi presso i tribunali civili con la quale si determina che il potere giudiziario non può esaminare le decisioni della commissione liquidatrice sovranamente approvata.

Il ministro delle reali finanze si è meco nuovamente doluto, che presso alcune autorità giudiziarie non sieno state sempre esattamente osservate le leggi, ed i decreti relativi al debito pubblico, ed alla estinzione de' crediti e di altri dritti in favore dello stato. Il ministro istesso si è pure doluto, che tale altra autorità giudiziaria siesi permessa accoglier dimande per intestazione di partite sul gran libro in manifesta contraddizione di decisioni della commissione liquidatrice approvate da Sua Maestà. Onde queste doglianze più non si riproducano, e cessino di aver luogo gli abusi, che il ministro delle finanze ha giustamente avvertiti, io incarico le signorie loro di vegliare attentamente alla esatta e rigorosa osservanza delle leggi e decreti relativi all'oggetto, di cui è parola, di che già altra volta elleno han ricevuto da me questo incarico con la mia circolare del 1 marzo 1828. Veglieranno elleno altresì, onde l'autorità giudiziaria non ecceda nella specie in menoma parte la linea della sua competenza. Sotto questo rapporto debbo osservare alle signorie loro, che le decisioni della commissione liquidatrice approvate da Sua Maestà essendo atti di pubblica amministrazione, non posson andar soggette allo esame de' tribunali,

e che quegli che si creda mai leso da alcuna di queste decisioni ne' suoi dritti, dee presentar suoi reclami innanzi alla competente autorità amministrativa, e ne' modi stabiliti dalle leggi in vigore.

Elleno comunicheranno questa circolare ai rispettivi collegi e ne cureranno la esecuzione.

— 2255 —

Reale Rescritto del 6 *dicembre* 1830 *partecipato dalla presidenza del consiglio de' ministri a tutte le reali segreterie di stato portante disposizioni ad escludere tutte le dimande per ottenere gratificazioni nella ricorrenza del S. Natale.*

Avendo Sua Maestà cominciato ad avere delle suppliche colle quali s'implorano gratificazioni per l'imminente festività del santo Natale, e volendo che non si deroghi menomamente al sistema di stretta economia già adottato, si è degnata ordinarmi di prevenire vostra eccellenza che rimangono proibite tutte le gratificazioni solite a darsi in simile festività, permettendosi soltanto all'eccellenza vostra di prendere i sovrani ordini della Maestà Sua su di quelle gratificazioni semplicemente che eran date per mera elemosina ad individui veramente poveri non impiegati, e che non si trovino godendo alcuno assegno dal governo.

Nel real nome partecipo questa sovrana determinazione alla eccellenza vostra per lo corrispondente adempimento.

— 2256 —

Ministeriale del 15 *dicembre* 1830 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all'amministrazione diocesana di Chieti con la quale si stabilisce di non esser soggetti all'iscrizione i canoni dovuti per enfiteusi.*

Riscontrando il rapporto di cotesta amministrazione diocesana del dì 4 andante, la prevengo, che i canoni dovuti per enfiteusi pagandosi in ricognizione del dominio non vanno soggetti all'iscrizione: basta però, che la qualità del credito sia ben assicurata o dall'esistenza del titolo, o con altra pruova legale.

— 2257 —

Reale Rescritto del 15 *dicembre* 1830 *partecipato dal ministro di guerra e marina al luogotenente generale in Sicilia portante il divieto dei distintivi che possono uguagliarsi a quelli dei militari.*

Sua Maestà il Re (D. G.) con real decreto de' 9 dell'andante mese si è degnata ordinare quanto segue :

1. Chiunque non sia militare, non dovrà far uso di qualunque siasi distintivo militare.

2. Saranno immediatamente cambiati i bottoni negli uniformi civili, chi gli abbia simili a quelli dei generali.

3. È parimenti proibito portare con gli uniformi civili i fiocchi alla spada, ed al cappello, simili a quelli degli uffiziali dell'esercito, come anche il bordo al cappello, e qualsivoglia altro necessario, che possa confondersi coi distintivi militari.

4. Nell'uniforme delle guardie doganali, per conoscere le classi, sarà supplito con altri distintivi diversi da quelli che ora portano, e che sono simili ai sotto uffiziali del reale esercito.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per opportuno di lei governo, ed uso di risultamento.

— 2258 —

Ministeriale del 22 dicembre 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all'amministrazione diocesana di Bisignano colla quale si determina che pe' canoni enfiteutici non occorre iscrizione, e che i censi bollari si debbono iscrivere a cura e responsabilità de' canonici amministratori.

Rispondendo ai dubbj elevati da cotesta amministrazione diocesana con rapporto de' 4 andante sono a dirle, che pe' canoni enfiteutici, quando costa la natura del contratto enfiteutico, non occorre iscrizione, e che i censi bollari si devono iscrivere a cura, e risponsabilità de' canonici amministratori nei fatali prescritti dalla legge, anticipandosi la spesa anche per conto de' titolari de' beneficj pieni, salvo a doverla in seguito ripetere. Intanto ho passato i miei uffizi al ministro delle finanze, onde ottenere una dilazione al pagamento delle somme necessarie per l'accennato oggetto: beninteso, che ciò non deve impedire, che l'amministrazione presenti subito al conservatore delle ipoteche le note per la rinnovazione delle iscrizioni, a norma della legge.

— 2259 —

Circolare de' 22 dicembre 1830 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili sulla forma delle note che i notai debbono presentare ai conservatori d'ipoteche per richiederne la iscrizione della ipoteca legale in favore delle mogli, non che sul diritto che dee pagarsi per tale iscrizione.

Taluni conservatori d'ipoteche han preteso che i notai nel presentare loro le note per la iscrizione delle ipoteche legali per dote costituita, e per altre convenzioni matrimoniali, dovessero esibire contemporaneamente la minuta od almeno una copia legale del contratto di matrimonio.

Su di ciò si è osservato, che se per legge non sono i notai obbligati ad esibire ai conservatori l'originale o la copia delle tavole nuziali, è però regolare di dare ai conservatori un mezzo onde esercitare quella vigilanza che loro è attribuita dalla legge del registro.

A conciliare in questa parte la esecuzione esatta delle di-

verse disposizioni in vigore, di accordo tra il ministero delle finanze e me, si è stabilito che i notai in testa delle note per le ipoteche legali debbano trascrivere gli articoli corrispondenti delle convenzioni matrimoniali, che fan richiedere la iscrizione.

Ed in occasione delle istruzioni date ai conservatori, in proposito della forma delle note come sopra, il signor ministro delle finanze ha fatto ricordar loro che sino a nuova disposizione, debbano per le iscrizioni delle ipoteche legali, percepire pel fisco il diritto graduale, semprechè nelle note sia determinata la somma del capitale pel quale si domanda la inscrizione, comunque fosse per una dote non passata in proprietà del marito.

Partecipo alle signorie loro tutto ciò per darne comunicazione ai notai per mezzo delle rispettive camere notarili, affinchè eseguano da canto loro la parte risguardante la forma delle note, e conoscano la parte che concerne i diritti da pagarsi, per averla presente nella esecuzione della circolare degli 11 febbraio 1829 sullo stesso oggetto.

— 2260 —

Ministeriale del 22 dicembre 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all'arcivescovo di Taranto portante disposizioni sulla iscrizione de' canoni quando mancano i titoli indicanti la natura del contratto enfiteutico

Rispondendo a' dubbj proposti da cotesta amministrazione diocesana col rapporto de' 5 andante sulle nuove iscrizioni e sulla rinnovazione delle iscrizioni; sono a dire a vostra signoria illustrissima e reverendissima per intelligenza sua, e di ess'amministrazione, che quando mancano i titoli indicanti la natura del contratto di enfiteusi, i canoni anche debbonsi scrivere, per evitare ogni dubbio, e la spesa deve cedere a carico dei debitori, e che quando le iscrizioni sono erronee debbonsi rettificare a norma delle istruzioni già date ai conservatori delle ipoteche da' ministri delle finanze e di grazia e giustizia.

— 2261 —

Reale Rescritto del 22 dicembre 1830 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante la estrazione in franchigia dei cereali sopra bastimenti coverti di bandiera estera.

Sua Maestà in data de' 21 di questo mese si è degnata di prolungare sino a tutto decembre del venturo anno 1831 la estrazione in franchigia de' cereali sopra bastimenti coverti di bandiera estera.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 2262 —

Regolamento del 23 dicembre 1830 approvato dal ministro delle finanze portante le formalità da osservarsi nel trasporto de' fondi pubblici per mezzo de' procacci

Quante volte avvenga che i fondi pubblici condotti coi procacci arrivino in comuni capoluoghi di provincia o di distretto, ne' quali esistono ricevitori generali o distrettuali, e da' quali comuni non possono muovere nel giorno stesso in cui arrivono, saranno i medesimi depositati nelle ricevitorie generali o distrettuali sino al momento, che il procaccio sarà pronto alla partenza per Napoli, osservandosi le seguenti formalità:

Art. 1. Nel depositarsi le casse nelle ricevitorie, dovrà formarsi processo verbale sullo stato delle medesime colle indicazioni che leggonsi nel processo verbale d'invio, e nel foglio di rotta del procaccio, coll'intervento del direttore o uffiziale di posta, del ricevitore e di una persona da destinarsi dallo intendente, o sottointendente.

2. Il direttore o uffiziale di posta nell'atto del deposito dovrà apporre un suo suggello sulle casse, di cui sarà fatta menzione nel verbale.

3. Nel consegnarsi le casse al conduttore del procaccio al momento della partenza per Napoli dovranno le stesse persone, che intervennero nell'atto del deposito, andarle a riconoscere, formandone un altro corrispondente processo verbale.

4. Fermo rimanendo l'articolo 6 del regolamento ministeriale de' 27 ottobre 1817, allorchè i fondi non sono di transito, ma si spediscono direttamente dalle ricevitorie, essi non debbono essere consegnati al direttore o uffiziale di posta, se non al momento della partenza o del passaggio del procaccio, e colle formalità prescritte dal suddetto articolo che resta in vigore.

5. Le scorte non dovranno abbandonare il procaccio ne' luoghi di riposo; se non quando ne avrà presa la consegna l'altra forza che deve scortarlo nel cammino successivo il giorno seguente.

— 2263 —

Reale Rescritto del 27 dicembre 1830 partecipato dal ministro di casa reale al luogotenente generale in Sicilia col quale si aboliscono le sovvenzioni per maritaggio e parti.

Sua Maestà ha risoluto, che da oggi innanzi restino abolite le sovvenzioni per maritaggi, e per parti, e che non si propongano più da lei a favore di chicchessia soccorsi di qualunque natura, e per qualsivoglia causa.

Ne la prevengo nel real nome per lo adempimento.

— 2264 —

Circolare del 29 dicembre 1830 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che le spedizioni delle decisioni dei consigli d'intendenza nella discussione de'conti de'luoghi pii, deggiono esser firmate dal segretario del consiglio generale di beneficenza.

Attenendomi alle idee suggerite dal procuratore generale presso la gran corte de' conti rescrivo a cotesto consiglio che il temperamento da eseguirsi circa la firma delle decisioni del consiglio d'intendenza su' conti de' luoghi pii debba essere dettato dall'utilità. Quindi conducendo alla celerità del servizio, che tali spedizioni si firmino dal segretario del consiglio che ha tutto sotto gli occhi, e non ha bisogno di riscontri, approvo il di lei avviso che il segretario del consiglio firmi la spedizione.

FINE DEL VOLUME SESTO.



INDICE.

— Anno 1827 —

— ANNO 1828 —

— Anno 1829. —

— Anno 1830. —